Bibl. Theol.
Prov. Rom.

MF

Monitor ecclesiasticus,

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE

AD USO DEL CLERO

Fondata nell'anno 1876 dal Card. CASIMIRO GENNARI

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

TERZA SERIE

VOLUME VIII

(Vol. XXVIII della intera Collezione)

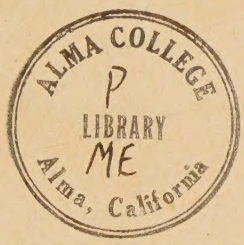

ROMA

DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontificî

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1915

15708

1915

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Istituzione della nuova Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.

Motu proprio. — BENEDICTUS PP. XV. — Seminaria clericorum usque ab initio tantae esse utilitatis ad Ecclesiae disciplinam visa sunt, ut patres Tridentini cum de iis constituendis in sessione XXIII, cap. XVIII decretum confecissent, affirmare non dubitarint et sacrosanctam Synodum, hac re una peracta, si nihil aliud egisset, bene meruisse de Ecclesia, et ipsos communium laborum suorum pretium tulisse. Itaque ii sacrorum antistites, praeeunte quidem S. Carolo Borromaeo, ut a Concilio domum reversi sunt, atque omnes deinceps diligentissimi Episcopi, quos inter commemorandus est B. Barbadicus, Patavinae ecclesiae lumen, in reformatione vitae christianae curanda nihil habuerunt antiquius quam ut, hanc salutarem Concilii praescriptionem exsequentes, sacris Seminariis in sua quisque dioecesi condendis operam darent, eaque condita optimis legibus instruerent. Apostolica vero Sedes quanti hoc ipsum faceret, praeclare ostendit non modo quum Seminarium romanum excitare maturavit, quod quidem praecipua fovere cura non desiit, sed etiam quum propriam Cardinalium Congregationem constituit sacris Seminariis toto terrarum orbe tuendis.

Quod munus, etsi postea divisum partim Sacrae Congregationi Concilii, partim Episcoporum et Regularium attribuerunt, nihil tamen Romani Pontifices de pristina Seminariorum cura remiserunt; quin immo vel dioecesibus post legitimas relationes consulendo, vel quorumdam religiosorum sodalium leges approbando, vel episcopos Romam ex praescripto adeuntes alloquendo, nunquam non de Seminariis eorumque statu ra-

tionem habuerunt. In id maxime incubuit postremus decessor Noster sanctae memoriae Pius X, qui in Constitutione « *Sapienti Consilio* » de Romana Curia ordinanda, cum alia statuit, tum « *ea omnia quae ad regimen, disciplinam, temporalem administrationem et studia Seminariorum* » pertinerent, ei Sacrae Congregationi attribuit cui Summus ipse Pontifex praeest, et cuius est vigilare in ea, « *quae ad singularum dioecesium regimen universim referuntur* », hoc est Sacrae Congregationi Consistoriali.

Verum cum apud hanc Sacram Congregationem negotiorum moles praeter modum excreverit, et Seminariorum cura maiorem in dies operam postulet, visum est Nobis ad omnem eorum disciplinam moderandam novum aliquod consilium inire.

Alias quidem, cum Romanae Curiae nova pararetur ordinatio, de peculiari S. Congregatione instituenda cogitatum est, quae Seminariis praeesset; quod consilium cum temporum adiuncta prohibuerint quominus efficeretur, Nos revocandum censemus, non ita tamen ut tractatio rerum quae de Seminariis sunt, detracta ac omnino seiuncta a Sacra Congregatione Consistoriali habenda sit, cum unam et alteram Congregationem aliquo nexu velimus inter se coniungi.

Re igitur mature considerata, exploratisque aliquot Cardinalium sententiis, haec apostolica auctoritate decernimus ac statuimus quae infra scripta sunt.

I. De Seminariis propria iam esto Sacra Congregatio, ad formam ceterarum Romanae Curiae, ad eamque omnia pertineant quae usque adhuc de Seminariorum rebus apud Congregationem Consistorialem agebantur, ita ut eius posthac sit clericorum tum mentes tum animos fingere.

II. Huius Sacrae Congregationis muneribus munera accedant Congregationis Studiorum; itaque haec eadem Congregatio « De Seminariis et de studiorum Universitatibus » appelletur.

III. Praefectus huius Congregationis unus esto e S. R. E. Cardinalibus: cui secretarius cum idoneo administrorum numero operam navet.

IV. Qui Sacrae Congregationi Praefectus dabitur, is ex officio inter S. Congregationis Consistorialis Cardinales numerabitur: qui Secretarius, inter Consultores. Vicissim autem

Cardinalis Sacrae Congregationis Consistorialis Secretarius inter Cardinales novae Congregationis ex officio cooptetur, et Adsessor inter Consultores.

V. Qui in praesens inter Sacrae Congregationis Studiorum Cardinales numerantur, iidem novae *de Seminariis et de Studiorum Universitatibus* Congregationi ipso iure adscripti censeantur. His accedet Noster in spiritualibus Generalis Vicarius, durante munere.

VI. Leges pro Seminariis tum dioecesanis tum regionalibus, a decessore Nostro sanctae memoriae latas a Nobisque approbatas, in omnes partes diligenter servari volumus et iubemus, ita ut in Seminariorum regimine, disciplina ac studiis nihil immutatum censeatur.

Haec statuimus et praecipimus contrariis quibuslibet, etiam peculiari mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die IV novembris MCMXV, in festo S. Caroli Borromaei de clericis Ecclesiae instituendis praeclarissime meriti, Pontificatus Nostri anno secundo.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

Allocuzione tenuta nel Concistoro del 5 dicembre 1915: Nuovo e più specificato appello alla pace — Della difficile condizione attuale della S. Sede — Creazione di sei nuovi Cardinali.

Venerabiles Fratres. — *Nostis profecto* quaenam obstiterint caussae, quominus amplissimum Collegium vestrum antehac in Consistorium convocaremus: quod si hodie tandem aliquando in huius dignitate aulae vos conspicere frequentes licet, non ideo licet quod ea sublata sint impedimenta, sed quia veriti sumus, ne longior mora huius Romanae Curiae administrationi quidquam officeret. Non paucos enim ex Ordine vestro, alium ex alio, tum superiore anno tum hoc ipso desideravimus; si autem quovis tempore Romanus Pontifex consiliarios tam peritos adiutoresque tam fidos sibi eripi merito doluisset, at Nos vehementius talium de amissione virorum dolemus, qui hac turbulentissima aetate Ecclesiam Dei gubernandam suscepimus.

Iamvero cum, hoc sexdecim mensium spatio, tanta sit ruinarum deploranda moles; quamvis percrebrescant in animis almae pacis desideria, et pacem cum questubus tot familiae deprecentur; etsi nullum Nos officium praetermisimus, quod paci properandae componendisque discidiis esset aliquo pacto profuturum, hoc tamen exitiale bellum terra marique perseverat adhuc; dum miserrima Armeniorum gens prope ad interitum adducitur. Atque Litterae ipsae, quas ad belligerantes populos eorumque duces, post annum a bello inito dedimus, etsi reverenter exceptae sunt, non eos tamen, qui in optatis erant, peperere fructus.

Quoniam autem vices in terris Illius gerimus, qui est *Rex pacificus et Princeps pacis*, facere non possumus, quin maiore in dies tot filiorum misericordia commoveamur, continenterque ad benignissimum Deum supplices tendamus manus, toto pectore efflagitantes velit iam cruentam dimicationem virtute sua profligare. Cuius mala cum studeamus, quantum in Nobis est, opportunis, ut nostis, allevare remediis, Apostolico officio nunc iterum impellimur suadere rationem, quae una ad huius belli restinguendum incendium possit conducere. Parandae enim illius pacis, qualem universitas gentium tantopere exposcit, quae iusta scilicet ac stabilis sit, non quae alterutri tantum parti prodesse videatur, ea profecto potest via felicem habere exitum, quam, in rerum temporumque condicionibus haud dissimilibus alias experiendo probatam, in iis, quas diximus, Litteris commonstravimus. Consiliis videlicet utrimque, vel per se vel per interpretes, collatis, suae cuiusque rationes atque optata, volentibus animis et sincera officii conscientia, aperte dilucideque aliquando manifestentur accurateque expendantur, ita sane, ut quae iustitiae haud congruant, quae modum excedant, ea quidem tollantur e medio, cetera vero, pactis etiam ex aequo si res ipsa postulet, compensationibus, admittantur. Per se patet, quemadmodum in quavis hominum controversia quae ipso eorum iudicio dirimi velit, illud plane requiri, utraque ex parte disceptantium, ut de susceptis propositis vel de praecepta utilitatum spe remittatur aliquid seu concedatur; eiusmodi vero concessiones, vel cum aliqua iactura coniunctas, alteri libenter alteris impertiant necesse sit, si nolint id coram Deo et hominibus sibi noxae futurum, quod ista tam cruenta proeliandi immanitas, ad hunc diem inaudita, adeo producatur:

qua quidem ex productione exsistere caussae possint, cur Europa de illo humanitatis honestissimo gradu, quem ope christianae religionis attigerat, decidere incipiat.

Haec quidem de bello, habita populorum ratione qui tam magna calamitate implicantur. Quod si perpendimus, quaenam certamen istud universarum paene Europae gentium, rei catholicae et Apostolicae Sedi importarit incommoda, nemo non videt quam gravia ea sint, a dignitate Romani Pontificis quam aliena. Iam alias, Decessorum Nostrorum exemplo, questi sumus, Romanum Pontificem in ea versari condicione, ut plena nequeat perfrui libertate, qua ad Ecclesiam regendam omnino indiget; verum, quem fugiat, id multo clarius apparuisse hoc tempore? Ea certe voluntas gubernatoribus Italiae non defuit, ut amoverent incommoda: at hoc ipsum plane ostendit, Romani Pontificis sortem a civili potestate pendere, eamdemque, mutatione hominum atque rerum, mutari posse atque etiam ingravescere; quam Pontificis condicionem, incertam prorsus et alieno obnoxiam arbitrio, eam esse quae Apostolicam Sedem deceat, nemo prudens affirmaverit. Ceterum fieri non potuit, quin plures, eaeque graves, permanerent difficultates. Ut alia praetermittamus, illud satis sit animadvertere, ex legatis exterorum Principum nonnullos, sui muneris ac dignitatis tuendae caussâ, abire compulsos esse: qua re cum Sedis Apostolicae ius proprium et nativum ac necessarium quoddam praesidium deminutum vidimus, tum sublatum eidem ordinarium apprimeque idoneum instrumentum, quo ad pertractanda cum exteris civitatibus negotia uti solet. Quo in genere, maxime dolendum, eo usque res processisse, ut in altera e partibus belligerantibus exoriri potuerit suspicio, Nos, necessitate quadam, in negotiis quae ad gentes inter se decertantes pertinent, sic iam nunc iudicare, sic agere, quasi iis morem gerentes quorum voces aures Nostras unicae attingant! Quid quod Nostrum difficilius evasit cum catholico nomine commercium, ac saepius impediti sumus ne de rebus permultis plene cognosceremus, quas quidem esse Nobis probe cognitas magnopere intererat?

Videmur, Venerabiles Fratres, satis significasse, maerorem, quo angimur, sic augeri cotidie, quemadmodum in immensum crescit haec tanta trucidatio hominum, agrestioribus vix digna aetatibus, fitque eodem tempore Apostolicae Sedis condicio

deterior. Neque dubitamus, quin vosmet ipsi, ut curas et sollicitudines Apostolici muneris habetis Nobiscum communes, ita Nobiscum utraque de caussa doleatis; immo etiam putamus christianum populum universum aegritudinem Nostram participare. Verum, cur concidamus animo, quando Princeps Pastorum Iesus Christus se Ecclesiae suae nullo tempore, nedum in afflicta adversaque fortuna, defuturum despondit? Fidenter igitur amantissimum humani generis Servatorem supplicibus adeamus precibus, quibus caritatis paenitentiaeque opera comitentur, si forte *dives in misericordia Deus* velit aerumnis, quibus hominum genus in praesenti premitur, finem quam primum imponere.

Sed, ut eo redeamus unde coepimus, ad supplendum amplissimum Ordinem vestrum, praestantissimos viros dare vobis hodie socios atque adiutores deliberavimus. Ex utroque clero eos numero pares elegimus; elegimus ex iis qui vel domi episcopali munere vel commissis apud exteros Principes legationibus sunt egregie utiliterque perfuncti; ex iis denique elegimus, qui in iuventute sancte instituenda praeclara cum laude elaborarunt et ad procurandam animarum salutem cum fructu incubuerunt: quos omnes pro certo habemus esse Nobis in catholica re provehenda sollerter sapienterque adfuturos.

Ii autem sunt:

Iulius Tonti, Archiepiscopus tit. Anciranus, Nuntius Apostolicus in Lusitania; Alfonsus Maria Mistrangelo, Archiepiscopus Florentinorum; Ioannes Cagliero, Archiepiscopus tit. Sebastiensis, Delegatus Apostolicus in America Centrali: Andrea Frühwirth, Archiepiscopus tit. Heracliensis, Nuntius Apostolicus in Bavaria; Raphael Scapinelli di Léguigno, Archiepiscopus tit. Laodicensis, Nuntius Apostolicus in Imperio Austro-Hungarico; Georgius Gusmini, Archiepiscopus Bononiensium.

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra, creamus et renuntiamus S. R. E. Presbyteros Cardinales

Iulium Tonti, Alfonsum Mariam Mistrangelo, Ioannem Cagliero, Andrea Frühwirth, Raphaelem Scapinelli di Léguigno, Georgium Gusmini.

Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Patris † et Filii † et Spiritus † Sancti. Amen.

III.

Si indulgenzia una nuova preghiera al S. Cuore di Gesù, di cui si riporta il testo.

Breve. — Ad perpetuam rei memoriam. — Nihil tam aptum tamque idoneum esse arbitramur ad Deum hominibus, praesertim in rebus trepidis, conciliandum, quam Sacratissimum Cor Iesu enixis implorare precibus, ut pro infinita sua clementia nostri misereatur. Neque aliud sane opportunius utiliusque videtur; Sacrum enim Cor Christi Iesu fons et sedes incensi illius est amoris, qui eum Divinum Redemptorem ad Crucis mortem pro nobis oppetendam adduxit, tum constans perfugium manet, quo humanum genus se recipiat, et ubi penitus acquiescat. Quod si hunc caritatis ignem qui in Christi Corde sempiternus ardet fideles studiose conciperent, Deum pro viribus amarent, atque inter se diligerent. Quae cum ita sint, insequentem Nobis exhibitam precationem Apostolica Auctoritate ratam hisce Litteris habemus, eamque post auditos VV. FF. NN. S. R. E. Cardinales Inquisitores Generales, caelestibus Ecclesiae thesauris, quorum Altissimus Nos dispensatores esse voluit, libenti quidem animo locupletamus. Quare omnibus ac singulis ex utroque sexu Christifidelibus, qui ubique gentium eamdem, quae subiicitur, precem, et cuius exemplar in tabulario Brevium Apostolicorum asservari iubemus, corde saltem contriti, quolibet idiomate, dummodo versio sit fidelis, recitaverint, quoties id egerint, centum dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quam indulgentiam etiam animabus in purgatorio igne detentis quae, Deo caritate coniunctae, ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse impertimus. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Praesentibus perpetuo valituris. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Preghiera al Sacro Cuore di Gesù.

« O Cuore Santissimo di Gesù! O fonte di ogni bene! Io vi adoro, « vi amo, e pentito vivamente dei peccati miei, vi presento questo mio « povero cuore. Rendetelo umile, paziente, puro e in tutto conforme ai « desideri vostri. Fate, o buon Gesù, che io viva in voi e per voi. Pro- « teggetemi nei pericoli, consolatemi nelle afflizioni, concedetemi la « sanità del corpo, soccorso nei miei bisogni temporali, la vostra bene- « dizione in tutte le mie opere, e la grazia di una santa morte ».

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die IV decembris anno MCMXV, Pontificatus Nostri secundo.

L. ✠ S. P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Suprema S. Congregazione del S. Officio

(Sezione delle Indulgenze).

I.

Concedesi la facoltà d'applicare ai crocifissi, in favore dei soldati durante la guerra, le indulgenze della "Via Crucis" da lucrarsi anche con soli 5 Pater, Ave, Gloria.

Decreto. — *Die 11 novembris 1915.* — Ssmus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne concedere dignatus est, ut Sacerdotes omnes, qui militibus terra marive, hac perseverante belli vastitate, spiritualibus exhibendis subsidiis, assistunt, valeant Crucifixos ex metallo aliave solida materia confectos, unico signo crucis benedicere, eisque indulgentias applicare Pii Exercitii, a S. Via Crucis nuncupati, ab iis militibus, durante eodem bello, lucrandas, qui, aliquem ex praedictis Crucifixis manu gerentes, quinquies *Pater*, *Ave* et *Gloria* devote recitaverint, ni viginti, alias praescribi solitas, eiusmodi preces recitare potuerint.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor S. O.*

II.

L'esercizio dei 15 martedì in onore di S. Domenico [1] *può farsi in ogni tempo dell'anno.*

Decreto. — *Die 25 novembris 1915.* — Ssmus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Offici impertita, benigne concedere dignatus est, ut indulgentiae tributae per Decretum d. d. 6 maii 1915 christifidelibus qui piis interfuerint exercitationibus ac supplicationibus in honorem S. Dominici Conf. per quindecim ferias tertias continuas festum eiusdem Sancti immediate antecedentes, acquiri possint quocumque anni tempore, semel tamen infra annum, firmis remanentibus de cetero conditionibus et clausulis memorati Decreti. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† DONATUS, Archiep. Ephesin., *Adsessor S.O.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Si designano le tre messe da leggersi il 2 novembre dai sacerdoti di Rito Ambrosiano.

Mediolanen. — Edita Constitutione Apostolica Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XV, *Incruentum Altaris sacrificium*, diei 10 augusti 1915, qua omnibus in Ecclesia universa Sacerdotibus, quo die agitur Solemnis Commemoratio omnium fidelium defunctorum, ter Sacrum faciendi facultas conceditur, et evulgato subsequenti Decreto Sacrae Rituum Congregationis *Urbis et Orbis*, diei 11 eiusdem mensis et anni, E.mus Dominus Cardinalis Andreas Ferrari, archiepiscopus Mediolanensis, eumdem Sanctissimum Dominum Nostrum Be-

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, XXVII (1915), pag. 294.

nedictum Papam XV supplicibus votis rogavit, ut memoratum S. C. Decretum singulis Sacerdotibus Ambrosiani ritus archidioecesi Mediolanensi adscriptis ita extendere dignaretur, ut prima Missa ea sit, quae in Missali Ambrosiano habetur in Commemoratione omnium fidelium defunctorum; altera quam idem Ambrosianum Missale in Anniversario plurium Defunctorum adsignat; tertia vero quae in eodem Missali Ambrosiano *Missa quotidiana pro pluribus Defunctis* inscribitur. Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributarum, in omnibus annuit pro gratia iuxta preces, dummodo tamen in singulis supradictis Missis adhibeatur Praefatio, quae in Missali Ambrosiano diei Commemorationis omnium fidelium defunctorum adsignatur, et in Orationibus secundae Missae supprimantur verba *quorum anniversarium depositionis diem commemoramus*, vel *quorum hodie annua dies agitur*. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die, 10 octobris 1915.

A. Card. Vico, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Dichiaransi ancora in vigore le preci dopo la Messa prescritte da Leone XIII. (1)

Decreto. — Quum in aliquibus locis et Dioecesibus dubium exortum sit: Utrum preces in fine Missae a Summo Pontifice Leone XIII praescriptae, adhuc sint recitandae, Sacra Rituum Congregatio respondendum censuit: *Affirmative*, servatis decretis et normis ab ipsa Sacra Congregatione traditis.

---

(1) Il dubbio deve essere stato cagionato dai decreti della medesima S. C. per cui si dichiara *non obbligatoria* la recita di dette preci quando alla Messa, celebrata *aum aliqua solemnitate* segue immediatamente altra funzione. Ma non deve dimenticarsi che «exceptio firmat regulam in contrarium». Cfr. anche *Mon. Eccl.*, vol. XV, pag. 296.

Atque ita rescripsit, declaravit et approbante Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papa XV, servari mandavit.

Die 24 novembris 1915.

A. Card. Vico, S. R. C. *Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinari.

Si dà ai Vescovi facoltà d'ordinare che alle litanie della B. V. M. s'aggiunga da ultimo l'invocazione "Regina Pacis".

Ex Audientia Ssmi *16 novembris 1915.* — Episcopi complures, nomine etiam cleri populique sui, supplices Apostolicae Sedi preces adhibuerunt, ut decernere vellet, in Litaniis Lauretanis, post invocationem *Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis,* hanc adiici: *Regina Pacis, ora pro nobis,* quo facilius christianus populus, interposita sic Beatissimae Virginis deprecatione, optatissima pacis munera impetraret. Cum hac de re ad SS. D. N. Benedictum divina providentia Papam XV infrascriptus S. Congregationis a Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis Secretarius pro officio retulerit, Beatissimus Pater, eorumdem Antistitum populique iis communi votis obviam ire cupiens, omnibus Ordinariis potestatem benigne facit, ex qua, pro sua quisque dioecesi, permittere possint ut in Litaniis Lauretanis recitandis, quoad praesens hoc bellum duraverit, postremae Reginae Sacratissimi Rosarii invocationi ea, quae sequitur, subiiciatur: *Regina Pacis, ora pro nobis.*

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die, mense et anno praedictis.

Eugenius Pacelli, *Secretarius.*

S. Penitenzieria Apostolica.

Dichiarasi che le facoltà straordinarie circa la confessione concesse agli ecclesiastici dell'esercito valgono solo, e limitatamente, nella zona di guerra.

Dichiarazione. — S. Poenitentiaria ad dubitationes et controversias solvendas, quae apud nonnullos exortae sunt circa facultates ab eodem S. Tribunali, durante hoc bello, concessas Decretis diebus 18 decembris anni 1914, et 11 martii huius anni datis, adprobante Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XV, declarat praedictas facultates in illis locis territorii bellici (vulgo *zona di guerra*) tantummodo adhiberi posse, in quibus difficile sit fidelibus pro sacramentali confessione peragenda recurrere ad sacerdotes adprobatos a locorum Ordinariis, simulque sacerdotibus ad exercitum pertinentibus eosdem Ordinarios adire ad adprobationem obtinendam pro eorumdem fidelium confessione recipienda.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 4 decembris 1915.

GULIELMUS Card. VAN ROSSUM, *Poen. Maior.*

L. ✠ S.

I. Palica, *S. P. Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Di una spogliazione in danno di un parroco per preteso giuspatronato su d'una cappella.

Verulana. — *Jurispatronatus* (*Super quaestione incidentali*). — *8 iulii 1914.* — Nella città di Veroli è annessa alla chiesa parrocchiale di S. Leucio la cappella della Madonna del Rifugio, a cui favore costituì un censo nel 1845 la sig.ª Vincenza Giovannetti e un altro nel 1864 il sig. Domenico Viglianti. L'amministrazione e la chiave della cappella e la riscossione di questi censi (come dalle tavole di fondazione) furono tenute dai parroci abbati di S. Leucio. Morto, il 6 luglio 1908, il parroco Leonida Mizzoni, la chiave pervenne nelle mani del sac. Vincenzo Caperna, che

si ricusò di restituirla al parroco successore D. Giovanni Tarquini, asserendo che gli spettava come patrono e coerede del suo avo Francesco Mizzoni. Riuscito vano ogni tentativo, il Tarquini citò il Caperna innanzi alla Curia vesovile; ma, avendo costui chiesto d'esser liberato da quel giudizio, poichè aveva ceduto la chiave e ogni diritto su la cappella a suo fratello Alfonso, essendo questi in maggior partecipazione coerede dell'avo Francesco Mizzoni, il parroco Tarquini insistette presso il giudice perchè il sac. Vincenzo Caperna, quale spogliatore di possesso in danno della parrocchia vacante, fosse obbligato a stare in giudizio e condannato a restituire al parroco la chiave della cappella. Il giudice, udito il Caperna, emanò, il 7 aprile 1911, una sentenza interlocutoria, facendo obbligo al convenuto di stare in giudizio. Contro questa sentenza appellarono alla S. Rota il sac. Caperna e suo fratello Alfonso, quest'ultimo intervenendo in causa. Ma, poichè, il 23 aprile di quell'anno, il parroco Tarquini prese possesso del canonicato teologale, la prosecuzione della causa rimase sospesa sino all'avvento del nuovo parroco, il sac. Giuseppe Quattrociocchi, mediante decreto del 13 giugno 1911, su parere favorevole del procuratore di giustizia. Ripresa la causa, i fratelli Caperna si rifiutarono di comparire per concordare i dubbi; sicchè, in loro contumacia, dichiarata con apposito decreto, vennero stabiliti i seguenti dubbi, sui quali la causa fu discussa alla presenza degli Ill.mi e Rev.mi Uditori Mons. Mori, *Ponente*, Mons. Cattani e Mons. Perathoner:

I. « *An sacerdos Vincentius et Alphonsus Caperna cogi possint ad standum in iudicio* ». II. « *An parochus S. Leucii redintegrandus sit in possessionem clavis capellae S. Mariae Virginis a Refugio, a Vincentio Caperna arreptae et nunc retentae ab eius fratre Alphonso in casu* ».

E l'8 luglio 1914 fu deciso: « *Affirmative ad utrumque* ».

Eccone le ragioni:

I. In diritto. — 1. La spogliazione è una cosa odiosa; di qui la regola: « *spoliatus ante omnia est restituendus, neque spoliatori prodest exceptio proprietatis* ». « *Adeo verum est* — dice il Reiff., *Jus Can.*, lib. 2, tit. 13, n. 48 — *quod spoliatus ante omnia sit restituendus, ut regulariter non obstet exceptio proprietatis, cap. 1 et 5, h. t. Ac proinde spoliator non audiatur ante factam spolii restitutionem, licet opponat rei ablatae proprietatem ad se pertinere, seque offerat ad hanc illico probandam; nisi actor*

seu spoliatus ultro in hoc consentiat. Sed actore non sic consentiente restitutio spolii regulariter ante omnia fieri debet, ita tamen ut causa proprietatis omnino integra servetur, et spoliator post factam restitutionem libere possit ingredi iudicium petitorium super proprietate rei ».

2. Nel diritto romano l'azione giudiziaria in tale materia era personale, quindi soltanto contro lo spogliatore. Ma nel diritto canonico fu estesa anche al terzo possessore. Così il Santi, *Praelect. iur. can.*, in cit. tit. 13, n. 3: « *Hanc iuris civilis dispositionem libenter accepit ius nostrum, eamque ampliavit duobus aliis remediis, de quibus sermo est in cap. 18, l. t. et in can. 3, cons. 9, qu. c. In cap. 18, quod est Innoc. III, sapientissimus Pontifex concedit spoliato actionem, quae dicitur actio spolii, contra quemcumque tertium rei possessorem, qui rem per spolium occupatam, sciens eius originem, recipit et tenet.* ». « *Remedium redintegrandae* », dalle parole del can. 3, cons. 9, è detto il secondo rimedio, che è concesso ai vescovi, o spogliati o scacciati per forza; ma per una certa interpretazione è esteso a tutti i chierici, che furono spogliati dei beni loro o della loro chiesa, contro chiunque, anche un terzo possessore, sia in buona che in mala fede, con o senza titolo.

« *Hoc vero remedium ex iure canonico* — come insegna il Reiff., l. c., n. 10 — *est perpetuum tam ad excipiendum quam ad agendum de damnis illatis, licet ad spoliatorem nihil devenerit, ut clare desumitur ex cit. can. redintegrandae et passim observant Doctores* ».

II. In fatto. — 1. Innanzi tutto, il sac. Caperna è tenuto a stare in giudizio, perchè egli, appellando dalla sentenza interlocutoria, prese le parti di attore. Ora, come spiega l'Argelo, *de contradictore legitimo*, quaest. 3, art. 1, n. 29: « *In iudiciis quasi contrahitur, vel valet argumentum a contractu ad quasi contractum, l. si pupilli, § si quis ita, ff. de negot. gest. et l. apud Julian. 3 fin., cum l. seq. off. ex quib. caus. in possess. et l. praetor in princip. iuncto § non solum, ff. de minor. At citans iudicio quasi contrahendo approbat citatum ut contradictorem, ideo non potest a quasi contractu recedendo eum postea contradictorem negare ad l. sicut Codex, de act. et oblig.* ». Ciò vale anche per Alfonso Caperna, perchè questi si unì al fratello Vincenzo firmando l'atto di appello ed intervenendo in causa.

2. Nè Vincenzo si può giovare della fatta cessione della

chiave al fratello Alfonso, perchè la frode e il dolo non devono giovare a nessuno, e perchè la cessione fatta per iscritto poco prima dell'inizio della lite, come sostiene Vincenzo, non ha una data certa, non essendo stata riconosciuta da nessun pubblico ufficiale, ed è perciò di nessun valore.

3. Nè si può ammettere la postuma eccezione di Alfonso in una sua lettera del 18 maggio 1911: « La firma apposta nel ricorso alla Rota ha valore soltanto dichiarativo in quanto fu messa per sola conferma di quanto si espone a mio riguardo », perchè, dal tenore dell'appello, la querela è mossa tanto da Vincenzo che da Alfonso. Ma, a prescindere da questa ragione, Alfonso, quale terzo possessore, può sempre citarsi in giudizio.

4. Si deve ammettere la spogliazione da parte del sac. Vincenzo Caperna, perchè, per sua stessa confessione, la chiave della cappella era prima tenuta dal parroco Leonida Mizzoni e soltanto durante la vacanza della parrocchia fu presa da lui. Nè giova la sua eccezione circa l'uso della chiave da lui lasciato al defunto parroco, perchè questo permesso è asserito, ma non provato, e poi la presunzione è a favore del parroco, non solo perchè la cappella è annessa alla chiesa parrocchiale, ma perchè dal parroco è tenuta l'amministrazione dei censi che le appartengono; nè l'altra eccezione: che il parroco era morto quand'egli prese la chiave, perchè la chiesa è equiparata a un minorenne, a una città, a uno Stato, e come persona morale non muore (cap. 1 et cap. *auditis, de in integr. restit.* Barbosa, in *Repert. Jur. can. et civilis, v. ecclesia*). Perciò il possesso, benchè muoia il prelato, rimane presso di lei (cap. *Cum super, de caus. possess. et prop.* et cap. *Cum officiis, de testam.* Barbosa, l. c.). E perchè la chiesa è equiparata a un minorenne, è chiaro ch'essa non può agire se non mediante il suo superiore, ossia il rettore. Nel caso, il rettore della chiesa parrocchiale è il parroco, che perciò ha diritto alla reintegrazione, la quale non può negarsi giacchè si è provato il fatto del violato possesso.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(*Continuazione V. Vol. XXVII, p. 537*).

IV. — Quando si lucrano o si perdono le distribuzioni.

Le distribuzioni sono dovute a coloro che *actualiter, integre et complete* assistono alle ore canoniche *cantantes et psallentes* (1).

Perchè il canonico possa ritenersi presente *in actu* richiedesi che sia in coro (2), nel proprio stallo, non solo, ma che vesta gli abiti corali. Il camminare per la chiesa, mentre si ufficia, e l'indossare tutt'altre insegne, siano anche prelatizie, non dà diritto alle distribuzioni (3). I canonici Vescovi però possono benissimo usare in coro la mantelletta ed i prelati la sola sottana prelatizia (4); anzi, trattandosi di prima dignità del Capitolo che sia Protonotario apostolico, la S. Sede (5) ha permesso che, assistendo al coro anche con abito prelatizio, lucri le distribuzioni. Tale concessione fu negata ai semplici canonici ed anche alle seconde dignità (6); quanto ai Vicari o Pro-vicari generali, sebbene la S. Congregazione (7) sia stata

---

(1) Cfr. Sebastianelli, *De rebus*, n. 297.

(2) Non è un arbitrio del Vescovo, in genere, di permettere che l'ufficio venga dai corali recitato fuori coro, per es. in sagristia, nè tampoco lo possono da sè i capitolari, ma data una giusta causa, quale può essere il troppo freddo d'inverno, l'Ordinario può concederne venia, pei soli giorni feriali però, non per i festivi. Cfr. Benedetto XIV, *Inst.*, 107, n. 4; Bouix, *De capitulis*, III, pag. 2, § 4; Gennari, *Consultazioni*, II, c. 41, pag. 222.

(3) S. R. C., 14 iun. 1608; 31 mar. 1640; 2 iul. 1640; 8 feb. 1642; Ferraris, *loc. cit.*

(4) S. R. C., 14 ian. 1612; 11 dec. 1627; 12 ian. 1637.

(5) S. R. C., 6 aug. 1650; 6 apr. 1658; 31 aug. 1793.

(6) S. R. C., 26 mar. 1672; 23 feb. 1704; 22 aug. 1722.

(7) S. R. C., 2 iul. 1640; 31 mar. 1740, in Gardellini, n. 1221-1230.

contraria, pure non mancano Autori (1) i quali ritengono che, se la prima dignità può fare uso di abito prelatizio *causa dignitatis*, *a fortiori* può farne uso il Vicario *causa dignitatis et auctoritatis*. I canonici dottori poi, che hanno il privilegio della berretta a quattro punte e che vogliono usarla in coro o nelle processioni capitolari, sebbene facciano cosa illecita non potendolo nè dovendolo, pure non perdono le distribuzioni (2).

La presenza in coro dev'essere continua dal principio alla fine dell'ufficio, specie se così è stabilito per legge di fondazione, per statuti o per legittima consuetudine. Ciò peraltro non deve intendersi sempre sì rigorosamente, da non lasciar correre qualche lieve assenza al principio o alla fine dell'ufficio, quando ciò avvenga raramente (3). In massima, della gravità o meno dell'assenza basta un giudizio che tenga conto delle circostanze, ecc. In molte chiese però è stabilito quando e come si perdono, in tutto o in parte, le distribuzioni. Così, per es., in alcuni capitoli perde le distribuzioni chi non è presente all'ultimo *Kyrie eleison* della messa, in altri alla prima orazione; altrove le perde chi si presenta all'ufficio dopo l'invitatorio o dopo il *Gloria* del primo salmo (4). Bisogna, insomma, tener presente i vari casi di necessità o consimili in forza degli statuti o consuetudini. Non perdono le distribuzioni nè il canonico nè i ministri quando vanno in sagrestia dopo Prima a prepararsi per la Messa e quando ritornano per deporre le sacre vesti, mentre il coro dice Sesta e Nona.

Non soddisfa al suo obbligo, nè guadagna le distribuzioni colui che vocifera a voce bassa sommessamente e non secondo il tono degli altri. L'obbligo è di cantare e salmeggiare (*canere et psallere*), ed ogni consuetudine in contrario è condannata, avendo dichiarato la S. Congregazione del Concilio (5): « *Ca-*

---

(1) Scognamiglio, *op. cit.*, pag. 34, n. 110.

(2) S. R. C., 7 dec. 1844.

(3) Non mancano Teologi e Canonisti che sostengono, e con fondamento, la tesi contraria. Cfr. De Herdt, *op. cit.*, c. XXX.

(4) S. C. C., 27 sept. 1732. Cfr. Scarfantonio, l. 2, tit. XIV, n. 49; Giraldi, p. I, s. 608; Moneta, p. 2, q. III, n. 23.

(5) 7 giugno 1631. Cfr. S. Alfonso, l. III, n. 675; Benedetto XIV, cost. *Cum semper oblatas*, 19 ag. 1744; Pallottini, v. *Canonici*,

nonicos in choro alta voce non psallentes distributiones quotidianas non lucrari, quavis consuetudine non obstante». Il canonico poi che per malattia non potesse vociferare e perciò fosse impedito di poter anche privatamente recitare l'ufficio, è obbligato intervenire al coro sotto pena di puntatura. Ciò perchè l'obbligo canonicale, fra gli altri, non è soltanto quello di salmeggiare e cantare, ma anche di intervenire al coro, e l'impossibilità di soddisfare a un dovere non esenta dall'altro (1). È in questo senso che il Concilio Tridentino (2) fa obbligo della residenza ai canonici; nel senso cioè che essi devono essere presenti al coro nei giorni designati, dimorando nel luogo del beneficio.

La legge della residenza però per i canonici non è così rigorosa come per quei che hanno cura di anime, e perciò essi possono alle volte assentarsi legittimamente.

---

§ VII, n. 61. Il ch. SEBASTIANELLI però scrive (n. 297): «... *quamvis ex consuetudine communiter recepta, non certe laudanda, inductum sit ut eas (distributiones) percipiant, qui submissa etiam voce officium recitant, aut simpliciter choro adsistunt*». GENNARI (*Questioni can.*, q. 398) sostiene, in base proprio alla citata decisione della S. Congregazione, che un canonico il quale suole vociferare in coro a voce bassa e non secondo il tono degli altri, nè soddisfa, nè guadagna le distribuzioni.

(1) Cfr. MONACELLI, II, 6; DE HERDT, *loc. cit.*; *Monit. Eccl.*, volume XIV, pag. 376. Mi piace trascrivere quanto insegna il professor CAPPELLO (*De Visitatione SS. LL.*, I, tit. 54, n. 12, pag. 574): «*Qui chorum frequentant eo dumtaxat fine ut distributiones lucrentur, menti Ecclesiae nequaquam satisfaciunt et mortaliter peccant, ut vix non omnes docent auctores, v. g. Navar.* (MANUAL., c. 23, n. 101), *Covar.* (l. I, VAR. RESOL., c. 20, n. 5), *Monet.* (DE DISTR. QUOT., p. 2, q. 18, n. 33) *aliique plurimi. Quin imo quaedam simoniae species in casu habetur. Etenim simoniae ratio in hoc praecise consistit, quod res spirituales temporalibus vel aequiparentur vel postponantur, aut ipsa spiritualia veluti medium ad obtinendum temporale ordinentur.* (Cfr. GLOSS. in cap. *Suam*, de simonia). *Qui ad chorum accedit, primario propter amorem Dei, secundario propter distributiones, peccatum haud committit. Qui horas canonicas cum voluntaria distractione recitat distributiones non lucratur, etsi forte eas extra chorum repetat*».

(2) C. 2, Sess. VI; c. 12, Sess. XXIV, *De ref.*

Il Tridentino (1) concede facoltà ai canonici, anche di Cattedrale, di poter godere di tre mesi l'anno, purchè tale assenza non ritorni a detrimento del servizio corale a giudizio del Vescovo (2).

Di queste vacanze però non possono goderne quei capitoli che hanno ottenuto dalla S. Sede il privilegio così detto dell'*alternativa*, mediaria o terziaria (3), nè tale periodo trimestrale può essere lecitamente protratto, neppure per costituzione o consuetudine, sia pure immemorabile (4).

Durante tali vacanze conciliari però gli assenti guadagnano sì i frutti della prebenda, ma non guadagnano le distribuzioni nè partecipano alle fallenze (5). Però oltre a tale legittima assenza

---

(1) C. 12, Sess. XXIV, *De ref,*

(2) S. C. C., 17 feb. 1628. Se il Vescovo, per il decoroso andamento del servizio corale, emette disposizioni circa il permesso da chiederglisi dai canonici, vanno osservate; in contrario ogni canonico può ben assentarsi senza licenza dell'Ordinario e senza causa grave.

Il computo delle vacanze trimestrali va fatto dei giorni, non delle ore, per il tempo sia continuo sia discontinuo. Si ascolti la S. Congregazione del Concilio (*in Aquilana*, 19 luglio 1594): « *S. Congregatio censuit ad constituendum servitium novem mensium non esse colligendas punctaturas, quas ii, qui novem partes punctaturarum ex duodecim, quae ex servitio totius anni conflantur, deserviendo tulerint, servitio novem mensium debito satisfecerint: sed ipsos dies residentiae vel servitii sive continui fuerint sive interpolati, numerandos esse ut numerum compleant dictorum novem mensium* ». Cfr. SEBASTIANELLI, *De rebus*, n. 294; GENNARI, *Consultazioni*, II, c. 36, pag. 209.

(3) S. C. C., 30 iul. 1735; 3 dec. 1739. Si ha la *mediaria* quando in una settimana presta servizio corale una metà del capitolo, nell'altra l'altra metà; si ha la *terziaria* invece quando in tre diverse successive settimane sono obbligati al coro un terzo per volta di capitolari alternativamente. Cfr. GENNARI, *loc. cit.*

(4) S. C. C. in FAGNANO, c. 32, tit. V, l. III, Cfr. SEBASTIANELLI, *loc. cit.* L'E.mo Card. GENNARI però (*Quistioni Can.*, q. 350, pagina 429) dice che i professori di seminario, canonici coll'alternativa, sebbene a rigor di diritto non potrebbero godere del trimestre di vacanze concesso dal Tridentino, pure possono facilissimamente ottenere, colla commendatizia del Vescovo, un indulto dalla S. Sede, come si pratica generalmente in simili casi.

(5) S. C. C., 14 sept. 1829; BENEDETTO XIV, *Instit.*, 107 e seg.

vi ha altre cause che scusano dalla residenza e cioè dalla presenza in coro. Delle quali alcune scusano così, che l'assente ha diritto alle distribuzioni, altre che al contrario non dànno all'assente tale diritto.

Esporremo tali cause illustrandole, per quanto ci è possibile, con decisioni delle Sacre Congregazioni.

(*Continua*).

CONSULTAZIONI.

I, — *Circa il valore delle regole di diritto e in specie della Reg. 29 in 6°: « Quod omnes tangit ab omnibus debet approbari ».*

Non è raro il caso che nelle discussioni che si tengono nelle adunanze capitolari si faccia da qualcuno appello alla nota Regola di diritto « *Quod omnes tangit ab omnibus debet approbari* », dando a questa Regola una efficacia ed una estensione che sempre non ha.

Credo quindi opportuno esaminare, sulla scorta dei Commentatori del diritto non solo canonico ma anche civile, quale sia la forza di questa Regola ed in particolare come dai dottori sia applicata nei vari casi. Il quale esame ha la sua importanza pratica.

Come è noto ed a seconda del Diritto (*lib. III, X, De his quae fiunt a maiore parte Capituli*), di regola generale, perchè un atto capitolare abbia il suo vigore, non è necessario il consenso unanime di tutti i membri del Capitolo, ma basta il consenso della parte maggiore, la quale si presume anche la più sana.

E giustamente, come ben osserva il Bouix (*Tractatus de Capitulis, Sect. IV, Cap. 1, § 3*): « Ut valeat actus capitularis non requiritur ut omnes praesentes consentiant, sed sufficit regulariter votum maioris partis... Et hoc sapientissimum. Nam cum in plerisque negotiis consentire omnes difficile et rarum sit, et saepe in capitulis reperiantur heteroclita capita, non expedit valorem actus semper pendere ab unanimi omnium consensu... Unde iam non valet statutum vel consuetudo etiam

iuramento firmata, vi cuius omnes de capitulo vel etiam duae partes debeant consentire ad hoc ut actus capitularis valeat; quia hoc ipsum statutum vel consuetudo damnosa est Ecclesiae cum per hoc facultas statuendi quae iusta et utilia sunt impediatur, et quilibet de Capitulo commoda Ecclesiae impedire posset, adeoque etiam tale iuramentum utpote tendens contra utilitatem Ecclesiae non obligat et censetur potius periurium. Leurenius, *For. eccl.*, lib. III, tit. XI ».

Chiedere dunque per la validità di un atto capitolare il consenso di tutti è un affare di grave importanza pratica.

Sarà bene innanzi tutto premettere alcune brevi notizie sopra le regole di diritto.

Delle regole di diritto.

Giustiniano alla fine delle *Pandette* ha posto un titolo con la seguente rubrica « *De diversis iuris antiqui Regulis* » dove ha raccolto 211 regole.

Il Bronchorst (*In titulum Digestorum de diversis iuris antiqui regulis enarrationes*), nel commento che fa a queste Regole, osserva riguardo alla rubrica del titolo: « Quod *de diversis* regulis ac non de universis, vel simpliciter de regulis iuris, hic titulus describitur; non enim omnes, sed multiplices ac quamplurimae regulae hic referuntur, eae tamen potissimae. Non illa sub hoc titulo ponitur quae est in L. pen. C. *de pactis*: unicuique licere favori et iuri pro se introducto renuntiare; nec illa quam Paulus regulam vocat in L. regula, *de iuris et facti ignorantia*: iuris ignorantia nocet, facti vero ignorantia non nocet ».

Aggiunge poi riguardo alle parole *juris antiqui*: « Nota ius antiquum hoc loco denotare illud quod Iuliani, Pauli, Ulpiani, Papiniani et ceterorum iurisconsultorum tempore in usu fuit et quod per imperatorum constitutiones qui ante Iustinianum vixerunt, introductum est. Iustiniano autem antiquum dicitur ».

Ad imitazione di Giustiniano, Gregorio IX alla fine del libro V delle decretali ha posto un titolo *de Regulis Iuris* dove si trovano raccolte 11 Regole e Bonifacio VIII alla fine del libro VI ha parimenti raccolto 88 Regole che comunemente si dicono *Regole di diritto in Sexto.*

Oltre queste regole di diritto, vi sono altre regole delle quali così scrive Reiffenstuel « Regulae iuris... aliae sunt authen-

ticae aliae non authenticae sed doctrinales dumtaxat, communiter Brocardicae (1) dictae. Authenticae sunt omnes quae auctoritate Papali vel Imperiali iuri canonico vel civili praesertim sub hac rubrica seu titulo *de Regulis iuris* reperiuntur insertae.

« Non authenticae seu doctrinales et Brocardicae sunt quae a iuris consultis vel aliis doctoribus privata auctoritate ex variis textibus vel etiam philosophorum dictis depromptae inveniuntur citanturque et applicantur ». (*de Regulis iuris*, *Proemium n. 9*).

Quale poi sia l'autorità delle Regole di diritto autentiche così viene definita da *Paolo* nella *legge I*, *ff. de diversis regulis iuris antiqui*. « Regula est quae rem quae est breviter enarrat. Non ut ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat ». Ossia la Regola « denotat sententiam generalem, quae plura iura seu leges et canones hinc inde dispersos de diversis rebus et casibus eamdem rationem habentibus agentes, brevi ac claro

---

(1) Di questa parola si danno diverse etimologie. Vi è chi la ripete del celebre Burchardo; così di P. De Luca (*Praelectiones Iuris Canonici*, *Introductio generalis*, *num.* 126): « a Burchardo Brocardicae etiam nuncupatae ».

« Burchardus... Wormatiensis episcopus (1000-1025)... magnum canonum volumen *Collectarium canonum* in 20 libros divisum edidit. Ex Brocardo libro Gregorius IX... in collectione authentica... capita quaedam depromsit. Id multo magis in aliis collectionibus accidit, magnam enim celebritatem Burchardi collectarium consecutum est » (Wernz, *Jus Decretalium*, tom. I, num. 219).

Lo Scherer (nel dizionario *Wetzer und Welte's Kirchenlexicon*, Freiburg in Breisgau, Herder), sotto la parola *Brocarda* dà un'altra spiegazione: « *Brocarda* o *Brocardica* e *Procarda* è parola barbara la cui etimologia quantunque più volte cercata è nondimeno rimasta oscura. Questa parola fu la prima volta usurpata dal legista Pillio († circa l'anno 1207) per designare il suo opuscolo *Liber disputatorius*. Diventata parola tecnica significa alcune brevissime regole tolte dalle fonti giuridiche. Queste celeberrime regole per il diritto romano sono di Azone (circa l'anno 1230), per il diritto canonico sono 25 di Damaso († circa l'anno 1215) di nuovo edite da Bartolomeo Brixiense (p. es. in *Tractatu iuris universi*, Venetiis 1584, XVIII, 506-512) ».

« Ottennero forza di legge quelle undici che dalla compilazione prima furono trasportate in fine delle decretali da Gregorio, similmente quelle 88 regole di diritto del legista Dino († circa 1300) che furono inserite alla fine del 6° (*delle decretali*) ».

compendio complectitur et proponit ». Reiffenstuel (*l. c.*, *num. 2*).

E più chiaramente il Febeo: « Quod autem additur in citata lege I: non ex regula ius sumi, sed ex iure quod est regulam fieri, nihil aliud significat, quam quod particulares leges quae in corpore iuris reperiuntur non sint desumptae ex regulis iuris sed potius e converso regulae iuris desumptae sint atque formatae ex aliis legibus iam ante constitutis », il che spiega con un esempio: « Exemplo rem explico. Statutum fuerat in cap. *Si eo tempore* 9 de Rescriptis in VI non posse provideri beneficium curatum alicui iam habenti legitimam aetatem, si, quando impetravit rescriptum de illo providendo, nondum erat habilis ob defectum legitimae aetatis. Item in cap. *Auditis* 29 de electione, decretum fuerat electionem a minori parte Capituli factam non valere nec ratificari posse per subsequentem consensum. Ex his aliisque textibus, in quibus aliquid simile in diversis particularibus materiis statutum fuerat, formata est haec generalis regula iuris: " Non firmatur tractu temporis quod de iure ab initio non subsistit "... et in hoc sensu dicuntur regulae iuris non constituere ius novum, sed sumi et colligi ex iure iam ante constituto ». (*De Regulis iuris canonici*, tit. II, sect. 1).

Quindi è che diversi Commentatori di Diritto, non solo canonico ma anche civile, si astengono dal commentare le varie regole al titolo delle *Regole di Diritto*, rimettendo il lettore al commento fattone nell'esposizione dei vari titoli.

Così Schmalzgrueber, così Leurenio e così il Voet, il quale ai titoli 16 e 17 del libro 50 delle Pandette *de verborum significationibus et de regulis iuris* scrive: « Absoluta Pandectarum interpretatione supervacanea videtur de verborum significationibus et de regulis iuris ulterior explicatio, cum fieri aliter haud potuerit, quin pleraque tituli huius utriusque utilia iam ante singulis iurisprudentiae nostrae materiis explanandis adhibenda fuerint ad easque transferenda ».

L'autorità dunque delle regole di diritto non è una autorità assoluta, non costituendo esse un nuovo diritto; ma « debite applicatae in casibus non exceptis habent vim iuris. Ratio est quia etsi ius novum non faciant, tamen plura iura prius iam constituta supponunt, eaque compendiose comprehendunt et hoc ipso vim iuris continent, ut patet, ex iure desumptae, iu-

rique in speciali Titulo insertae et nonnisi iura comprehendentes et iuxta illa conditae ». (REIFFENSTUEL, *l. c.*, num. 11).

Si dice « in casibus non exceptis » poichè generalmente ogni regola ha le sue eccezioni, secondo il noto principio « nulla regula est sine exceptione ». Così, per esempio, la regola « Omnis res per quascumque causas nascitur, per easdem tollitur » fallisce nel matrimonio, il quale, benchè nasca dal mutuo consenso, non può però sciogliersi in forza del mutuo consenso.

Queste regole però hanno sempre molto valore anche in casi non contemplati nel diritto « quia iuxta eas deciduntur casus emergentes qui a iure speciatim et expresse non sunt decisi, cum tales casus decidendi sint per similia: l. *non possunt* 12 ff. *de Legibus*, nam de similibus idem est iudicium: c. *Inter* 4 in fine, de Rescriptis...; in dubio potior est causa illius pro quo stat Regula cum habeat intentionem pro se fundatam in iure et, immunis ab onere probandi, transferat illud in adversarium qui probare tenetur quod casus de quo agitur a Regula sit exceptus... Hinc communia illa axiomata: Regulae standum est donec contrarium probetur; Regulae inhaerendum est donec de fallentia constet ». (REIFFENSTUEL, *l. c.*, num. 13).

Della Regola « Quod omnes tangit ».

La Regola è la XXIX delle Regole di diritto in sexto.

Essa si fonda sopra lo stesso diritto naturale: « Maxima iuris civilis pars atque ingens fori negotium est, scrive il PECKIO (*Ad regulas iuris canonici Commentaria...* Coloniae Agrippinae anno 1681, *Regula 29*) quomodo et qua ratione seu via unusquisque quod suum est retinere et conservare valeat. Illud vero commodius fieri non potest quam si, iuxta praeceptiones huius Regulae, quod omnes tangit ab omnibus probetur... Hoc enim cum fit, nemo invito res auferet, nemo praedabitur, nemo damnum inferet alteri, unusquisque sua sorte erit contentus, stabit iustitiae suus honor cuius partes sunt honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere ».

Siccome poi, come abbiamo veduto, « non ut ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est, regula fiat » i Commentatori enumerano le leggi sia canoniche sia civili da cui la Regola è stata ricavata.

« Desumitur Regula haec ex lege finali C. de auctoritate praestanda.... Concordant leg. *Per fundum*, de servitutibus praediorum rusticorum et alia iura per Glossam citata hic » (REIFFENSTUEL, *Regula XXIX*, num 1.).

Infatti nella legge fin. C. de auctoritate praestanda si trova la Regola quasi con le stesse parole con cui l'enuncia Bonifacio VIII e cioè: « ut quod omnes similiter tangit ab omnibus comprobetur ». Inoltre si citano altre leggi sia civili sia canoniche donde questa Regola è stata desunta. Così si cita la legge *8 ff. de aqua ducenda; leg. 29 de Adoptionibus; leg. 8 ff. Communium praediorum*, ecc., e del diritto canonico il Cap. *Quapropter*, *De electione et electi potestate*, e il Cap. *Quod sicut* dello stesso titolo.

È chiaro che nei casi da cui la Regola è stata desunta, questa mantiene tutta la sua forza: la difficoltà ora sta per l'applicazione negli altri casi non contemplati dal diritto.

I Dottori considerano vari casi e prima di tutto il caso in cui più persone hanno diritto su una stessa cosa, ma per titolo individuale e particolare a ciascuno.

« Porro potest aliquid plures seu omnes, vel ut singulos seu singillatim et distributive sumptos, vel omnes ut universos seu collective et collegialiter sumptos ac prout unum corpus efficiunt, tangere, sive eis de iure competere et ad eos pertinere. Plures vel omnes ut singulos aliquid tangere, eis competere et ad eos pertinere dicitur, quando quivis in specie ac in individuo in illud ius habet sicque de iure et praeiudicio cuiusvis in specie directe et, ut loquitur Barbosa hic n. 3, principaliter agitur; ut si plures in eumdem fundum iure et dominio gaudent, non potest tali fundo sine omnium approbatione et consensu servitus imponi quia omnes ut singulos seu quasi in specie tangit et de illius praeiudicio directe ac principaliter » (REIFFENSTUEL, *l. c.*, num. 3).

Quantunque sembri che non possa esservi difficoltà per l'applicazione della regola in questo caso, però lo stesso diritto fa alcune eccezioni.

Così il REIFFENSTUEL al quesito « An, et quas fallentias patiatur Regula XXIX » risponde: « eam fallere in pluribus veluti primo favore liberationis a debitis *l. Maiorum ff. de Pactis* ubi habetur si haeredes paciscuntur cum creditoribus, quota parte debiti velint esse contenti, Praetor sequitur maioris partis voluntatem; ubi Rubrica sic habet: Hodie in iis quae sunt

communia pluribus ut singulis, quod fit a maiore parte praeiudicat aliis favore liberationis », ecc.

E del diritto Canonico cita il caso « quo pluribus Patronis competat iuspatronatus; nam iis discordantibus, valet praesentatio personae idoneae facta a maiore parte textu expresso *Quoniam* de Iure patronatus; idque favore Ecclesiae et animarum quibus longior beneficii vacatio damnosa videtur et periculosa; arg. cap. *Ne pro defectu* 41 de Electione » (*l. c.* num. 12).

Ma fatte queste ed altre poche eccezioni la Regola ritiene in questo caso tutta la sua forza, quando cioè si tratta di cosa che appartenga a più persone *distributive* prese, per sè, cioè in modo che ciascuna abbia diritto sulla stessa cosa, ma per un titolo suo individuale e distinto da quello degli altri.

La difficoltà nasce quando si tratta di cosa che appartenga a più persone, in quanto costituiscono una collettività, un collegio, in una parola, quando queste hanno diritto su una cosa comune, *iure collegii*, come si esprime il LEURENIO (*Forum ecclesiasticum, lib. III, tit. XI, quaest. 132*).

Sebbene i dottori generalmente ammettano che in questo caso debba applicarsi la Regola, quando si tratti di cosa che riguardi specialmente gli individui piuttosto che il corpo morale, nondimeno riconoscono le difficoltà di distinguere quando un caso riguardi specialmente la persona morale e quando l'individuo.

« Quamvis enim », scrivè il REIFFENSTUEL (*l. c.*), « DD. communiter, imo teste Barbosa (*hic n. 2*) omnes, dicant Regulam esse intelligendam quod omnes ut singulos tangit, non autem quod omnes ut collegium aut communitatem seu collegialiter et in communi tangit ab omnibus approbandum, tamen difficultas non levis momenti est quandonam aliquid plures aut omnes ut singulos tangat, et quando illos ut communitatem et collegium tangere dicatur ».

La difficoltà sta in ciò che non si può stabilire una regola fissa per determinare in tutti i casi quando una cosa tangit omnes come formanti una sola persona morale, e quando tangit i medesimi specialmente, ut singulos.

Certamente non può stabilirsi come norma l'incomodo ed anche il pregiudizio che può sentire il terzo, il quarto, da una decisione che riguarda tutta la Comunità.

I membri di una associazione se ricevono molti benefizi

dall'associazione stessa, devono essere disposti a subirne qualche volta i disagi secondo la nota *Regola 55 in 6ª:* « Qui sentit onus sentire debet commodum et viceversa ».

Del resto molti sono i casi in cui evidentemente si tratta di cosa che principalmente tangit omnes collegialiter.

Tali sono a modo di esempio la formazione degli statuti di un Capitolo ed i decreti riguardanti il servizio del coro e dell'altare, l'orario delle funzioni, ecc. « Inter ea, scrive il SANTI (*lib. III, tit. XI, num. 9*), quae in capitulo constitui solent, quaeque speciali mentione digna sunt, recensentur constitutiones capitulares nec non decreta servitium chori et altaris respicientia ». E sebbene il SANTI aggiunga in fine del numero « in his (decretis) condendis non potest capitulum laedere ius tertii quaesitum, ut supra demonstravimus »; non intende già con queste espressioni alludere all'incomodo che qualcuno possa sentire, per esempio, dal cambiamento dell'orario, ma del volere imporre « ex. gr. Decano vel Archidiacono onus aliquod... quod non habebat, puta servitium altaris per turnum » (*l. c.* n. 7).

Lo stesso dicasi dei fondi necessari per la fabbrica della chiesa, e per l'amministrazione generale dei beni di un Capitolo.

Così il MASCHAT (*lib. III, tit. XI*); « Circa bona communia Capituli seu omnium et universorum maior pars potest aliquid decernere in praeiudicium minoris, cum maior pars quoad bona communia repraesentet totam communitatem ».

Più difficile riesce ora enumerare i casi in cui si tratti di cosa che riguardi, piuttosto che il corpo morale, gli individui. In pratica le difficoltà maggiori hanno luogo specialmente nei Capitoli in cui la massa è comune, allorchè si tratti, per esempio, di prendere qualche decisione sopra i frutti che appartengono ai singoli capitolari.

Sarà bene fermarci sopra questo punto, tanto più che ai giorni nostri spesso avviene che nelle pubbliche calamità si faccia appello alla carità non solo degli individui, ma ancora dei corpi morali e che quindi sia messo in discussione se si debba o no, ed in quale misura concorrervi.

Riguardo a questo punto lo stesso MASCHAT così prosegue: « at quoad bona propria ut sunt redditus ecclesiastici cuilibet Canonico assignati, tum tantum maior pars potest aliquid decernere in praeiudicium minoris, dum id de quo agitur applicandum est eidem Ecclesiae seu Capitulo ob eius necessitatem ut

pro fabrica Ecclesiae, pro Seminario... vel si id de quo agitur applicandum sit operi externo necessario et utili ut v. gr. alendis pauperibus studiosis vel religiosis vel de necessariis vel utilibus et in hoc sensu procedit cap. fin. hoc titulo; nam in his casibus dum maior et sanior pars bono communi consulere volens, aliquid ex abundantibus et superfluis singulorum redditibus detrahendum decernit valde rationabiliter agit, et minor pars irrationabiliter contradicit. Ergo aequum est ut praevaleat decretum maioris et sanioris partis ».

Anche il Santi (*lib. III, tit. XI, num. 6*) così enumera i casi in cui il negotium tangit omnes ut singulos, cioè: « 1° quoties agitur de remissione oneris proprii et individualis quemadmodum verificatur quando designantur compromissarii ad eligendum praelatum, quo in casu cum singuli habeant ius suffragii cedit quisque hoc ius alicui vel aliquibus personis. 2° Quoties agitur de suscipienda obligatione prorsus voluntaria et indebita, sive obligatio haec omnibus imponi velit, sive imponi velit uni aut aliquibus capitularibus ex. gr. contribuendi in aliquo pio opere libero. Hinc si agitur de negotio quod incidit iam sub dispositione legis, saltem in genere, non censetur tangere singulos uti singulos, sed ipsum Capitulum ».

Il Santi, non senza motivo, ha aggiunto alle espressioni « pio opere » la parola « libero ». È vero che poi dà una spiegazione ristretta limitando la necessità a quella che nasce dalla legge positiva; però oltre le necessità imposte dalla legge positiva vi sono altre necessità di ordine morale e sociale in un certo modo anche più importanti di quelle imposte da una legge positiva. Difatti farebbe certamente trista impressione vedere che mentre associazioni civili concorrono generosamente in queste circostanze, le ecclesiastiche, per l'opposizione di pochi, negassero il loro concorso.

Ed a questo motivo accenna anche il Barbosa, il quale nel commento a queste Regole enumera molte eccezioni.

« Videtur melius dicendum quod ad ea quae pertinent ad aliquos veluti ad singulos, de quorum praeiudicio principaliter agitur, debent ab omnibus approbari nec sufficit maior pars nisi ex iusta causa aliud expressum reperiatur. Dixi de quorum praeiudicio principaliter, tum ad excludendos illos, de quorum praeiudicio secundario agitur, quorum approbatio non est necessaria... tum etiam quia verbum *tangit*, de quo hic, per prius et non pro

posterius verificatur tantum in iis, quorum detrimentum principaliter vertitur... Dixi insuper: nisi ex iusta causa; quia per illam iure induci potest ut maior pars etiam in iis sufficiat c. 2. de iure patr. in quo speciale est ut in negotio praesentationis, quae ad singulos patronos pertinet, sufficiat maior pars... vel quia alias sequeretur absurdum aliquod vel iniquitas quae vitari debent: leg. *Nam absurdum*, de bonis liber.; vel quia exiguum est praeiudicium: leg. *Scio*, D., de in integrum restitutione, vel tandem quia utilitas et bonum publicum maxime urgent: arg. leg. *Lucius* D. de evictione » (*de Regulis Juris*, *Reg. 29*).

Da questa breve esposizione della natura ed efficacia propria delle *Regole di Diritto* in genere ed in particolare dell'applicazione che si fa dai DD. della suddetta *Regola 29* nei vari casi, mi sembra potersi concludere che, fuori delle leggi da cui la suddetta Regola è stata desunta, negli altri casi non ne è così facile l'applicazione come potrebbe a prima vista sembrare, e che anche quando si tratti di cosa che per sè riguardi i singoli, deve aversi riguardo a molte cose e principalmente si deve tener conto dell'interesse e decoro dell'intero corpo morale (1).

Mons. Benedetto Melata.

QUESTIONI.

Se la scheda bianca influisca e in che senso sul valore di una votazione canonica.

Nel *Monitore*, pag. 470, vol. IV, serie II, si afferma che le schede bianche sono di coloro che non vogliono dare il loro voto, e che questi voti inutili non accrescono nè diminuiscono il numero dei veri votanti, onde la scheda bianca deve ritenersi come scheda nulla. Può essere seguita una tale opinione indifferentemente in ogni genere di votazione?

R. Sappiamo che più di una volta una tale questione è stata portata all'esame delle S. Congregazioni, ma finora non si ebbe una decisione

(1) Con la conclusione cui giunge l'illustre autore, cui siamo grati di questa lucida esposizione, consona quanto più volte si è scritto in questo periodico, p. es. nel riferire la causa Signina, *Distributionis* della S. C. del Concilio, 21 gennaio 1905 (cfr. vol. XVI, pag. 530), e nei casi risoluti in vol. VIII (ser. I), p. II, pag. 178, nel precedente volume (XXVII), pag. 370 e seg., ecc.

La Redazione.

pubblica e universale, contentandosi le S. Congregazioni a risolvere i casi particolari che vennero loro sottoposti, con tendenza prevalente a dare alla scheda bianca il valore di scheda nulla. Queste risoluzioni avvalorate dall'autorità di qualche autore, come lo Scarfantoni, il Barbosa, il De Herdt considerano le schede bianche come manifestazioni di voti inutili, i quali *non augent nec minuunt numerum* dei suffragi favorevoli o contrari. Secondo questa opinione, la maggioranza assoluta dei suffragi richiesta per la proclamazione dell'eletto, deve computarsi non dalla maggioranza dei votanti, ma dalla maggioranza delle schede scritte, onde prima di procedere a questo compito, debbono eliminarsi le schede bianche. Così, per esempio, se in una votazione di 21 capitolari, la cui maggioranza assoluta dovrebbe essere di 11, si trovassero 5 schede bianche, potrebbe essere dichiarato eletto anche colui che riportasse 9 voti favorevoli invece degli 11. Spingendo questo principio alle sue ultime conseguenze, si potrebbero verificare dei casi ancor più tipici, che è facile imaginare, nei quali la *major et sanior pars Capituli* richiesta per dichiarare l'*eletto*, possa essere rappresentata da un'infima parte dei votanti, qualora la maggioranza facesse uso della scheda bianca. Nè d'altra parte inconvenienti, sebbene di diversa natura, mancherebbero, qualora si desse alla scheda bianca un qualunque valore, che potesse inficiare la validità dell'elezione. In questo caso la scheda bianca potrebbe divenire un'arma pericolosa in mano di colui che entrasse in Capitolo coll'animo disposto a mandare le cose per le lunghe. Pertanto siffatta questione a noi sembra non possa risolversi dalla considerazione dei vari incovenienti che possono prevedersi da una conclusione affermativa, o negativa. E neppure si può ricorrere alle presunzioni. Gli autori, i quali affermano che la scheda bianca non debba avere alcun valore, perchè si presume che colui il quale ne fa uso, abbia inteso rinunziare al suo diritto, non riflettono che la scheda bianca possa esprimere anche lo stato di animo di colui il quale non ha motivi sufficienti per votare contro, ma non ha neppure tale sicurezza da dare il suo consenso al candidato o alla proposta su cui è chiamato a dare il suo voto, e se mai, la sua astensione potrebbe suonare piuttosto come rifiuto di *suffragio*. Ciò nel caso che la votazione si aggiri intorno ad un sol nome, o ad una sola proposta; nel caso poi di ballottaggio, il carattere di sfiducia che assume la scheda bianca si fa ancora più evidente, poichè l'elettore che deve scegliere fra due candidati, o proposte, delle quali nè l'una nè l'altra gode la sua fiducia, non potendo votare nè l'una nè l'altra, non ha altra via di uscita che votare scheda bianca. In questo caso chiunque venga eletto, senza tener conto delle schede bianche, non potrà affermare di certo di aver riportata la maggioranza della *sanior pars*, poichè i votanti scheda bianca possono benissimo appartenere alla parte più assennata. La presunzione di rinunzia al voto potrebbe aver fondamento, solo quando il Capitolo, o l'assemblea degli

elettori, abbia libera la scelta fra vari candidati. Essendo più facile fra molti, trovare il proprio candidato, chi non elegge alcuno, lascia ragionevolmente presumere che abbia rinunziato al suo diritto di esprimere col voto la propria volontà.

Esclusa pertanto ogni argomentazione tratta dagli inconvenienti e dalle presunzioni, non resta che ricercare se nella legge positiva scritta esistano disposizioni tali, che permettano dare un qualche valore alla scheda bianca. La legge elettorale italiana nel suo testo unico del 28 marzo 1895, che per la parte riflettente la nostra questione, non ha subito modificazioni dagli ulteriori rimaneggiamenti, facendo distinzione fra *scheda bianca*, *scheda nulla* per tassativa disposizione del legislatore, e *scheda contestata*, non attribuisce alla scheda bianca altro valore che quello di controllo al numero degli elettori iscritti, che non hanno votato. Col n. 5 dell'art. 68 fa precetto al presidente del seggio di contare le schede bianche rimaste nella prima urna e riscontrare se corrispondano al numero degli elettori iscritti, che non hanno votato. Quanto poi agli effetti dell'elezione, non viene attribuito alcun valore alle schede nulle, e molto meno alle schede bianche. Infatti dichiarandosi eletto chi abbia riportato più della metà dei suffragi dati dai votanti, si dice espressamente che « nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle » e altrove nel caso di ballottaggio si dichiara « eletto il candidato, che raccolga il maggior numero di voti *validamente* espressi ». — Analoghe ed esplicite disposizioni di legge, che avrebbero impedita la presente discussione, non ci è dato trovare nei testi del nostro Diritto Canonico. Le Decretali, alle quali bisogna far capo, per quanto possa riferirsi al nostro argomento, non hanno che le disposizioni del capo *Quia propter*, 42 *de Elect.* lib. I, Tit. VI, nelle quali per la validità delle elezioni viene prescritto che, dovendosi procedere ad un'elezione, si chiamino tutti coloro che debbano, vogliono e possano comodamente intervenire, e radunato il Collegio si scelgano tre scrutatori, i quali *secrete et singillatim vota cunctorum diligenter exquirant, et in scriptis redacta mox publicent in communi.* Per proclamare poi l'eletto richiede un numero di voti che rappresenti il consenso di tutti, o della parte maggiore e più sana del capitolo: « is, collatione habita, eligatur, in quem *omnes, vel major et sanior pars Capituli consentit* ». Le parole citate mostrano di non prevedere affatto il caso della scheda bianca o *vacua*, come in seguito la chiamarono i glossatori. Nè si obbietti che il voto si riceveva dagli scrutatori oralmente, e che appunto le decretali prescrissero il numero di tre scrutatori *fide digni* affinchè fosse espresso dai singoli e raccolto segretamente, nè potesse essere ottenuto e riferito diversamente, e che quindi questo processo, anticamente seguito, escludeva il caso della scheda bianca. Anche a voler ammettere che il voto fosse orale, invece della scheda bianca, si poteva avere l'*astensione*, come si verifica nei nostri parla-

menti, quando le votazioni si fanno per *appello nominale*, e ognun vede che praticamente questa specie di *astensione*, non dal Capitolo, ma dal voto, e la *scheda bianca* si equivalgono. L'aggiunta però « *in scriptis redacta* » tanto nell'ipotesi che il voto fosse redatto in scritto dagli scrutatori, i quali nel caso fungevano da notai, quanto nell'ipotesi che l'elettore stesso mettesse in scritto il suo voto, quell'aggiunta, ripeto, poteva benissimo dar luogo alla scheda bianca, o ad un'altro *quid* equivalente. Se ciò non ostante il legislatore non aggiunse alcuna parola, che autorizzasse a considerare come assenti dal Capitolo, gli astensionisti o i votanti con scheda bianca, e richiese invece il consenso per lo meno della *major et sanior pars Capituli*, dobbiamo logicamente conchiudere che, nella mente del legislatore, la scheda bianca, più che un valore *nullo* dovesse avere un valore *negativo*, cioe *non favorevole* all'eletto; e nell'ipotesi più benigna, il legislatore non intendeva dare ad essa un valore tale che potesse sommarsi cogli altri voti, richiesti per formare la maggioranza della *sanior pars Capituli*.

Gli autori, i quali stanno per il valore *simpliciter* nullo della scheda bianca, appoggiandosi sulla Glossa, che dice valida l'elezione, anche quando alcuni Capitolari debitamente vocati, si allontanano dal Capitolo, rifiutandosi di votare, troppo facilmente — a noi sembra — identificarne il *rifiuto di votare, e il v o t o d a t o* mediante scheda bianca. Il Capitolare coll'allontanarsi, o col rifiutarsi apertamente di votare, sa di compiere un atto il quale, modificando il numero del Capitolo, non influisce sul computo della *major et sanior pars*, mentre chi rimane e vota la scheda bianca, intende essere considerato come *pars Capituli*, onde non si può trascurarlo nell'accertare la *major et sanior pars*. Pertanto se può in parte accettarsi la conclusione del De Herdt, che afferma non doversi tener conto di coloro « qui votum dare nolunt etiamsi in loco capituli remaneant » (*P r a x. C a p i t.*, cap. 32, § 20), non con la stessa facilità potremmo sottoscrivere integralmente all'affermazione del Ferraris contenuta nelle parole « Si aliquis Vocalium s c h e d u l a m v a c u a m miserit in communem votorum urnam, adhuc electio erit valida, quia talis, qui dedit schedulam vacuam, censetur juri suo renuntiasse » (v. Elect., artic. IV, n. 26). Altro è affermare che l'elezione sia valida non ostante le schede bianche, altro è il conchiudere che la scheda bianca non abbia alcun valore.

Qualora i voti favorevoli siano in numero tale da rappresentare la *major et sanior* Capituli, colui che avrà ottenuto questi suffragi, sarà eletto validamente, non ostante che nell'urna si rinvengano delle schede bianche. Si potrà anche accettare quanto dice lo Scarfantoni, cioè che « suffragia inutilia non augent neque minuunt numerum » (L. IV, tit. VI, n. 50); purchè ciò s'intenda riferito al numero dei voti e non già al numero dei votanti.

Quanto abbiamo esposto, ci sembra confermato anche dalle Norme

date dalla già S. C. EE. e RR. per gli istituti novelli di voti semplici (norme tutt'ora in vigore), nel cap. I della parte seconda, n. 4, ove si richiede per l'elezione della Superiora Generale, l'*absolute major pars suffragiorum* cioè « numerus medietatem omnium suffragiorum excedens ». Si noti quest' omnium suffragiorum, che non esclude certamente il suffragio dato con *scheda bianca*, mezzo anche questo, per quanto non troppo lodevole, di esprimere la propria volontà.

Conchiudendo: Finchè una tassativa disposizione di legge non venga a determinare il valore della scheda bianca, togliendole ogni efficacia nella valutazione della *major et sanior pars Capituli*, e, in questa attesa di un'esplicita dichiarazione del legislatore, qualora prima di procedere alla valutazione, il Capitolo oppur l'Assemblea dei votanti, non si accordi e convengano tutti nel dichiarare nulla sotto ogni rapporto, la scheda bianca, sia pel computo dei voti, sia pel computo della major et sanior pars, a noi sembra che la scheda bianca, pur senza *aumentare* o *diminuire* i voti favorevoli o contrari, influisca sull'esito delle votazioni, nel senso che, in tutte quelle votazioni, il cui esito favorevole è determinato dalla *absolute major et sanior pars Capituli*, questa maggioranza dev'essere valutata tenendo conto di tutti i suffragi depositati nell'urna, senza escludere le schede bianche, così che, se i votanti sono 21, per proclamare l'eletto sono necessari 11 voti favorevoli, prescindendo se gli altri 10 voti sono rappresentati da schede contrarie o da schede bianche. È naturale poi che nell'elezioni, nelle quali basti la maggioranza relativa, alla scheda bianca non debba attribuirsi alcun valore e nessuna efficacia per qualunque effetto.

QUESITI MINORI.

1. *D.* Spesso accade che invitato un Capitolo ad un'Associazione funeraria o ad una processione, qualunque sia il numero degli intervenuti, siano pochi o molti i Capitolari, il Capitolo pretende sempre l'intera somma che dalla consuetudine o dalle leggi diocesane è stabilita per tutta la corporazione, in omaggio al principio: la corporazione è tale anche quando è rappresentata non da tutti. Si domanda: vi è un minimo al di sotto del quale il Capitolo non può pretendere l'intera somma? Per es. intervenendo due soli canonici possono essi prendere la somma che si dà per dodici canonici?

R. Il quesito che ci si propone, implica più di una questione. Certamente un corpo morale conserva integra la sua personalità giuridica, qualunque sia il numero dei membri, che la compongono, e un aumento

o diminuzione di membri, non accresce nè diminuisce il contenuto della personalità giuridica dell'Ente morale. Onde, nel caso specifico dei Capitoli, non v'ha dubbio che un Capitolo resta tale, anche se vien ridotto a due o tre Canonici, come fu confermato anche dalla S. C. C. nella causa *Montisalti, residentiae et onerum canonicalium* del 24 marzo 1888 (*Mon. Eccl.*, vol. V, parte II, pag. 27). Infatti ivi si afferma che quando vi sono almeno tre canonici, la collegiata non può dirsi estinta, giacchè tre bastano ad erigere e costituire una chiesa collegiata, bastando tre a formare una società. (L. Neratius, *ff. de verb. oblig.*; *cap. I de elect.*; Rota *cor. Crispo decis. 277*). Il Card. Gennari citando varie decisioni conciliari e poggiandosi sull'autorità del Monacelli afferma che due Canonici formano coro (*Mon. Eccl.*, vol. VI, parte II, pag. 186); che anzi, citando un'altra causa, *Mantuana, privilegiorum seu jurium*, del 6 giugno 1888, lo stesso Card. Gennari dice « quand'anche un solo sia superstite di un qualche collegio, pur non si perdono i diritti di esso collegio, poichè presso quel solo *stat nomen et jus totius universitatis* (*ibidem*). Non è il caso però d'invocare siffatti principî per risolvere il dubbio proposto, poichè altro è l'affermare che tre, due, e magari un canonico possono rappresentare la corporazione, nella sua personalità giuridica, altro invece è conchiudere senz'altro che questa rappresentanza giuridica possa sostituire il Capitolo e la Corporazione, nelle sue varie funzioni. Diversa è, in altre parole, la rappresentanza del Capitolo, in *actu esse* da quella in *actu operante*; onde, nel caso specifico, ci sembra indiscutibile che nelle esequie, per le quali i parenti del defunto pagano per vedere officiata la salma dall'intero Capitolo, il contratto del *do ut facias* non può dirsi adempiuto dal Capitolo, col farsi rappresentare da due soli Canonici; sicchè gli oblatori avrebbero diritto anche di rifiutarsi al pagamento della intera somma, stabilita dalle consuetudini e dalle leggi diocesane.

Quando poi ci si domandi, se esista, e quale possa essere il limite minimo, che permetta al Capitolo di reclamare l'intero pagamento, crediamo che per rispondere adeguatamente, bisogni tener conto delle consuetudini locali. Sappiamo che in alcune città e diocesi, i Capitoli, le Collegiate, le Corporazioni del Clero sono divise in *mezzi cleri*, in *quarterie*, in *terziarie*, in *eddomade* e secondo che vien richiesto l'*intero clero*, il *mezzo clero*, la *terziaria* e l'*eddomada*, così varia l'oblazione da farsi dai fedeli. Tenendo conto di queste divisioni, ove esistono, si potrebbe stabilire un limite minimo ragionevole, in guisa che, richiesto dai fedeli tutto il Clero, o tutto il Capitolo, per aver diritto all'intera oblazione, il Capitolo e il Clero dovrebbe intervenire con la maggior parte sull'intero; se chiamato la metà, la terza o la quarta parte, il numero degli associanti, dovrebbe sempre rappresentare la maggior parte della frazione relativa, superiore, cioè almeno alla metà del numero richiesto. Finalmente, poichè queste oblazioni rappresen-

tano delle *distribuzioni avventizie straordinarie*, la loro ripartizione va regolata secondo i criteri forniti dal Diritto Canonico, e più volte accennati in questa Rivista, in materia di *distribuzioni corali*.

2. *D.* Un Capitolo ebbe dalla S. Sede l'indulto di non applicare la conventuale *pro benefactoribus*, pur conservando l'obbligo della celebrazione della medesima e dell'assistenza. Venendo offerte delle messe avventizie, funebri o votive, può questo Capitolo sostituire la messa avventizia alla messa conventuale?

R. Non può, poichè, sebbene sia dispensato dall'applicare, il Capitolo è obbligato a celebrare e ad assistere alla Conventuale, così che il Canonico che mancasse, sarebbe soggetto a puntatura. Si rammenti che la messa conventuale è parte precipua dell'officiatura quotidiana, ed ha maggiore interesse delle stesse ore canoniche, come dichiarò la S. C. C. « Qua de re missa conventualis est in Cathedralibus et Collegiatis primo intenta, et horae canonicae tamquam dispositive ad eam ordinantur » (*Verulana, Visitat. SS. Liminum* 17 dec. 1758). Facendo parte dell'officiatura corale, la Conventuale va soggetta alle stesse sanzioni, onde in caso di omissione, le fallenze, non potendosi distribuire tra i canonici, dei quali nessuno può assistere, devono essere applicate alla Chiesa, o date in elemosina ai bisognosi. La Chiesa in qualche caso eccezionale, dispensa dall'applicazione, perchè quando non vi sono fondi speciali per la celebrazione della Conventuale, l'obbligo di applicarla, più che un obbligo di giustizia, è un obbligo di gratitudine verso i benefattori, imposto alle Cattedrali e alle Collegiate, come rilevasi dalla Costituzione Benedettina *Cum semper oblatas*. Questa dispensa però dall'applicazione non può includere la facoltà di alterare l'officiatura, sostituendo alla Conventuale una messa avventizia di diverso rito. Si consideri inoltre che per la celebrazione e l'assistenza alla Messa avventizia, i canonici percepiscono altre distribuzioni straordinarie, e percependo per motivi diversi, anche per dovere di giustizia, non possono cumulare in un'unica celebrazione e assistenza, l'assistenza e la celebrazione della messa Conventuale e della messa avventizia, ma devono, con funzioni distinte, soddisfare ai vari obblighi aventi origine diversa, e distinte retribuzioni.

3. *D.* Nella città di T... il Capitolo Cattedrale fino al 1898 aveva la cura attuale su tutto il territorio della Parrocchia, unica nel borgo. Cresciuta la popolazione fu eretta una nuova parrocchia affidata a un ordine religioso. Al Capitolo il Vescovo riservò il diritto di poter amministrare il Sacramento del Battesimo, e di assistere ai matrimoni sia in casa che in chiesa, dandone semplice avviso al parroco. Dopo il Decreto « Ne temere » parve al Vescovo successore che il privilegio concesso ai Canonici di assistere ai matrimoni fosse abolito,

e quindi bisognava rinnovarlo in forma di delegazione. Il Capitolo però rifiutò tale delegazione, affermando di non averne bisogno, e continuò ad assistere ai matrimoni in forza del privilegio precedente. Poteva ciò fare?

R. Qualora la nuova parrocchia dismembrata da quella più estesa del Capitolo Cattedrale fu eretta in ente autonomo e indipendente con tutti i requisiti canonici propri della parrócchia, checchè si voglia pensare delle condizioni apposte dal Vescovo, volute dal Capitolo e accettate dall'Ordine Religioso, che prese a governare la nuova parrocchia, a noi non sembra che i Canonici, esclusa la delegazione, abbiano altro titolo legittimo per assistere validamente e lecitamente ai matrimoni nella nuova Parrocchia. Le condizioni consacrate nella Bolla di erezione e in forza delle quali ai Canonici era riservato il diritto di amministrare il Battesimo e assistere ai matrimoni non sono sufficienti per fare ritenere i Canonici come altrettanti *comparroci* della nuova parrocchia. E allora, se i Canonici non possono rivendicare questo titolo di comparrocchialità, con quale altro titolo potranno continuare ad assistere ai matrimoni? Il Decreto « Ne temere » è abbastanza esplicito, quando stabilisce che per la validità dei matrimoni è necessario che vengano celebrati innanzi al *parroco* e all'*ordinario* del *luogo*: « *coram parocho vel loci ordinario* ». Ci si potrà obbiettare che anche prima del Decreto « Ne Temere » il Tridentino disponeva che i matrimoni si celebrassero *praesente parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia*, onde se ai Canonici era sufficiente quella licenza data dall'ordinario col consenso del parroco dell'erigenda parrocchia, questa licenza una volta data con carattere di perpetuità, e messa come condizione nella Bolla di erezione, dovrebbe continuare ad avere la sua efficacia, anche dopo la promulgazione del nuovo Decreto « Ne temere ». Non ci nascondiamo il valore della difficoltà; si rifletta però che qualunque fosse l'efficacia delle concessioni fatte ai Canonici nel caso prima del Decreto « Ne temere » la nuova Costituzione Piana con la clausola « *contrariis quibuslibet etiam peculiari mentione dignis minime obstantibus* », toglieva loro ogni valore per quanto si riferivano alla materia matrimoniale, iniziando la nuova disciplina, che rendeva *territoriale la potestà del parroco e dell'ordinario* e stabiliva che il parroco e l'ordinario assistessero validamente *solo dal giorno in cui essi presero possesso del beneficio o dell'ufficio iniziato.* E poichè « nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » (L. 55, *de R. J.*), o come volgarmente si dice « nemo dat quod non habet » ci sembra logico conchiudere che anche per delegare, è necessario che un Vescovo abbia preso possesso della sua diocesi. Opiniamo pertanto che il Capitolo, a meno che non provi di essere rimasto comparroco nella nuova parrocchia, non possa fare a meno della delegazione dell'Ordinario per assistere validamente ai matrimoni nella nuova parrocchia

4. *D.* Nella parrocchia di G., la solennità esterna di S. Giovanni Battista (e così dicasi di altre solennità: per esempio, l'Immacolata Concezione — celebrata a cura della pia Unione delle Figlie di Maria — debitamente erette ed aggregate alla Primaria di Roma) si celebra la domenica seguente il giorno assegnato nel calendario della chiesa. Celebrata una Messa letta *de dominica*, la Messa cantata è *de solemnitate*. Da ciò è nata questione tra il parroco ed il vicario. Questi sostiene che per Messa parrocchiale (che deve essere *de officio diei curr. iuxta rubricas*) si deve intendere la Messa di solito cantata, durante la quale si fa la spiegazione del Vangelo, sostituita nel dì della solennità dal panegirico del Santo, — sia fatta dal Parroco o no. Quegli invece afferma che la Messa solenne può cantarsi *de solemnitate*, perchè il fine della Chiesa è ottenuto con la celebrazione di una Messa (celebrata o no dal parroco) *de dominica currenti*. Chi dei due ha ragione?

R. A parte la questione della legittimità del trasferimento della solennità con Messa *de festo* per la quale deve tenersi conto dei vari relativi indulti, generali o particolari, e posto che si debba celebrare la Messa della solennità trasferita, come nel caso, ragioniamo così: la solennità di una festa consiste principalmente nella Messa cantata; dunque la Messa da cantarsi sarà quella della solennità, perchè sarebbe ridicolo che, potendo dirsi quella Messa, non si cantasse la medesima, ma quella della domenica. Anzi, quando si tratta di solennità, mantenute in domenica, di quelle feste che vi erano affisse stabilmente, si permette, se la festa è di 1ª classe, che si dicano tutte le Messe, eccetto la conventuale e la parrocchiale, della festa *extra ordinem Officii*, se di 2ª classe, la sola Messa cantata. Quando si tratta delle feste trasferite alla domenica, secondo il decreto per la Francia, vi è *obbligo* di cantare la Messa della solennità traslata. Non vi è dubbio pertanto che la Messa della solennità debba cantarsi, supposto che almeno una si canti.

Diciamo: supposto che almeno una Messa si canti; perchè, o si cantano tutt'e due, la parrocchiale e quella della solennità, ed allora finisce ogni questione; o se ne canta una sola, ed allora vale il ragionamento fatto.

Il dire poi che Messa parrocchiale è quella che abitualmente si canta e in cui si fa la spiegazione del Vangelo, non è esatto, perchè non si trova precetto di cantare la Messa parrocchiale, *qua talis*, e si può dare il caso di separare la celebrazione della Messa parrocchiale dal sermone, restando quella, vera Messa parrocchiale, secondo la definizione data dalla S. C. dei Riti, il 28 nov. 1884, I (n. 3623): « Parochialis Missa appellanda est, quam parochi diebus festis, etiam abrogatis, tenentur applicare pro populo ». Di più, vi può essere buona ragione di lasciare che la Messa cantata della solennità si dica dal parroco, il quale, nel caso, si farebbe sostituire nel celebrare la Messa parrocchiale *de die*. In ciò dunque si guardi piuttosto alla sostanza delle cose che alla forma.

5. *D.* Una stola a doppia faccia, violacea e bianca, oltre che nell'uso del Battesimo, potrebbe usarsi ancora quando dopo la somministrazione del viatico, dovesse somministrarsi l'estrema unzione? Ed una stola così fatta può servire, secondo il caso, come bianca quando è richiesta bianca, come violacea quando è richiesta tale? Potrebbe usarsi ancora nella Messa, a seconda del colore richiesto?

R. Non v'ha dubbio: la dichiarazione fatta dalla S. C. dei Riti pel Battesimo, non deve dirsi tassativa, ma può servire *ad exemplum*. Notisi peraltro che si tratta sempre piuttosto di tolleranza, così che meglio è non fare uso di tale indulgenza.

6. *D.* Monsignor Zanecchia, nel commento alle nuove disposizioni, per le ottave di 2ª classe, ha scritto che queste, quantunque nel corso dell'ottava perdano il diritto anche alla commemorazione, pure, se nel corso dell'ottava succeda un Santo di rito semplice o semidoppio, non debbasi fare il suffragio a *Laudes*, nè le preci a *Prima*. Intanto nell'*Ordo Officii*, edito a Roma da Desclée, con approvazione ecclesiastica, facendosi durante l'ottava di S. Lorenzo nei giorni 11 e 13 l'ufficio di rito semplice, si è messo il suffragio e le preci. Come regolarsi nella compilazione del calendario diocesano?

R. Deve regolarsi come nell'*Ordo* romano, perchè la prima riferita interpretazione non può sostenersi, essendo totalmente arbitraria; la nuova rubrica (tit. III, *De octavis*, n. 4) dice in proposito: « celebrantur tantum in ipsa die octava.... nihil autem fit de eis infra octavam ». Se avessero un influsso, pur negativo, già sarebbe qualche cosa; ma invece nulla debbono avere, nè direttamente, nè indirettamente.

7. *D.* 1° Giunta la notizia della morte di un missionario lontano, tutti i Padri Missionari separati di luogo, od anche eventualmente uniti in più in qualche Residenza, celebrano tutti la Messa pel confratello defunto *ut in die obitus*, non ostante che l'ufficio del giorno sia di rito doppio minore od anche maggiore. È conforme alle rubriche ultime questo modo di agire, nei giorni di doppio, oppure si deve in essi cantare da uno la Messa *ut in die obitus*, e gli altri debbono celebrare *iuxta ritum diei*?

2° Celebrandosi in giorno di rito doppio un ufficio o Messa esequiale, è lecito ad altri sacerdoti celebrare contemporaneamente Messe lette *ut in die obitus*, ovvero debbono questi celebrare secondo l'ufficio del giorno?

R. 1° Nè alle ultime rubriche, nè alle antiche, nè ad altri documenti della S. Sede è conforme, anzi è assolutamente proibito. Ciò che è permesso di fare, nel caso, è di cantare una Messa, la quale, in forza dei decreti della S. C. dei Riti, nn. 3755, III; 3922, III, 2; 4096, V; 4235, III, si dice *ut in die obitus*, nel giorno che primo occorra libero da festa doppia di I o II classe, da festa di precetto, dalla feria IV delle ceneri, dalle vigilie del S. Natale e di Pentecoste,

dalle ferie IV, V, VI e sabato fra le ottave di Pasqua e Pentecoste, che escludono i doppi di I classe.

2° Se per ufficio e Messa esequiale s'intende quelli che si fanno *praesente, physice* o *moraliter, cadavere*, la risposta è affermativa (le eccezioni si trovano in quasi tutti gli *Ordo Divini Officii*); altrimenti è negativa, in tutti i casi. Si noti però, quanto a quel *contemporaneamente*, che sebbene non vi sia dichiarazione dell'autorità, non ci sembra lodevole il costume di celebrare Messe lette durante l'uffiziatura e la Messa solenne.

8. *D.* I parroci della città e diocesi di P., per indulto apostolico, possono usare *in functionibus ecclesiasticis* rocchetto e mozzetta: 1° Nell'amministrazione dei Sacramenti, deposta la mozzetta, possono assumere la cotta sopra il rocchetto? 2° Nelle processioni possono assumere la stola sopra la mozzetta.

R. Se altrimenti non risulta dal documento pontificio: 1° sarà legittimo l'uso della cotta sopra al rocchetto, essendo veramente ed eminentemente i Sacramenti una funzione ecclesiastica; 2° non si può, se non è detto chiaramente nell'indulto, perchè osta il decreto della S. C. dei Riti, 23 settembre 1837, VI, 2: « An parochi, qui intersunt processioni SS.mi Sacramenti in festo Corporis Christi, et in aliis functionibus propriae paroeciae, possint deferre stolam supra mozzettam? ». — « Negative ».

9. *D.* In tre paesi della mia diocesi (Sarzana), per voto di popolo emesso alcuni secoli fa, si celebra la festa di un Santo, di cui si era anche ottenuto l'ufficio e la Messa propria. Nella riforma del calendario, dopo il decreto *Abhinc duos annos*, questo ufficio venne soppresso. Nelle chiese di queste parrocchie vi è un altare dedicato a questo Santo. Si domanda:

1° Se vi sia nella Liturgia qualche disposizione riguardo alle feste di Santi a cui sia dedicato un altare?

2° Considerato che la festa di detto Santo cade in giorno di rito semplice, si può celebrare la Messa propria con *Gloria* e *Credo*, essendovi grande divozione e concorso straordinario di popolo?

R. Premettiamo che il voto secolare ci sembra un titolo sufficiente per domandare alla S. Sede la conferma di coteste feste. A Roma, per esempio, è rimasta la festa di S. Rocco dietro un simile motivo. I Santi, in tali casi, divengono quasi-patroni del luogo. Ma qualora si lasciasse correre, rispondiamo ai quesiti:

1° Non vi sono speciali favori circa le feste di Santi, ai quali è dedicato un altare, e non la chiesa od oratorio, almeno solennemente benedetti: neppure se a simile altare fosse stato eretto il beneficio parrocchiale (S. R. C. n. 3072, in *Quebecen.*).

2° Può, nel caso, celebrarsi la Messa votivo-festiva di detti Santi, se sono inscritti nel Martirologio romano o nell'appendice di questo per la diocesi od il luogo, ma non con *Credo*; sì bene con *Gloria* per ragione della festività (cfr. S. R. C., n. 1421, II, in *Angelopolitana*). Il *Credo* potrebbe aggiungersi nella Messa cantata, se vi fosse concorso di popolo, secondo il decreto della S. C. dei Riti, n. 1228, in una *Burgi S. Domnini* (e il n. 1421, II, su citato).

10. *D.* Nel paese di S., nella domenica fra l'ottava della Natività di Maria SS.ma, si celebra una festa della Madonna sotto il titolo di Madonna della Salute, e si diceva, sino a questi ultimi anni, la Messa del SS.mo Nome di Maria. Ora essendo questa festa stata fissata al 12 di settembre, si potrebbe nella domenica cantare una Messa del SS.mo Nome di Maria?

R. Non si può solennizzare il SS. Nome di Maria nella domenica citata, perchè la sua festa non era più affissa ad essa quando fu emanato il decreto della S. C. dei Riti, 28 ottobre 1913, il quale dà il privilegio della solennità esterna soltanto a quelle feste che *hucusque* vi erano assegnate; invece il Nome di Maria era già stato fissato al 12 settembre con la costituzione *Divino afflatu* (1° nov. 1911).

11. *D.* Nell'edizione tipica del Rituale si legge che l'*Oremus: Spiritum nobis, etc.*, nell'amministrazione della comunione si deve concludere: *Per Dominum, etc.*, il calendarista di M. ha segnato nel calendario che la conclusione deve essere *Per Christum Dominum etc.*, perchè, dice, il nuovo Rituale, secondo il decreto di approvazione, non è obbligatorio. Ha ragione?

R. Non ha ragione, perchè le modificazioni introdotte nel Rituale non sono qualche cosa a sè, ma sono, con la parte rimasta intatta, tutto il Rituale: vale a dire che il Rituale da usarsi oggi è questo dichiarato tipico, e non si deve più tenere in alcun conto quello antico. Non però così che sia proibito l'uso delle vecchie edizioni del Rituale, ma così che se si usano quelle, si tenga conto delle modificazioni introdotte nel nuovo. Il decreto di approvazione è una sanzione del Sommo Pontefice, che riconosce come autentico questo solo Rituale, e dichiara che non è permesso riprodurne se non in conformità di esso. Se non fosse obbligatoria la parte riformata, si potrebbe ancora ristampare il Rituale, come era prima, ma ciò sarebbe in contradizione col decreto di approvazione; dunque...

12. *D.* Nella celebrazione dei funerali, per distinguere le classi, si usa in alcune parti recitare un notturno solo, oppure due o tre, o anche uno e le lodi. Possono separarsi i notturni, o debbono sempre recitarsi o cantarsi tutti e tre?

R. Le norme date dal Rituale, in proposito, sono chiarissime: « Si vero ob rationabilem causam, videlicet, ob temporis angustiam,

vel aliorum funerum instantem necessitatem praedictum officium mortuorum cum tribus nocturnis et laudibus dici non potest... dicatur saltem primum nocturnum cum laudibus, vel etiam sine laudibus, maxime ubi eiusmodi viget consuetudo ». Sembrerebbe che, data la enumerazione delle cause scusanti, cioè la ristrettezza del tempo e la celebrazione di altri funeri, non si potesse addurre altra causa a dispensare dalla recita dell'intero officio. Però, se si considera quell'altra espressione: « maxime ubi eiusmodi viget consuetudo », è evidente, che anche la sola ragione di una consuetudine in contrario può render lecita la limitazione. Infatti la consuetudine di cui si parla, non può intendersi riguardo alle cause sopra designate, perchè esse sono tali che s'impongono da sè, come una forza maggiore, e non possono perciò essere oggetto di consuetudine. Dunque anche la consuetudine è una causa sufficiente a far ridurre l'ufficiatura esequiale. Ma, lasciate da parte queste cause, potrebbe tuttavia esistere quella della non esibita elemosina o provento, comunque si chiami, perchè il parroco non è obbligato, almeno, intendiamo, per legge universale, a dire o far dire, *et quidem* pubblicamente, come è il caso, l'officio dei defunti.

13. *D.* Il *Monitore*, marzo 1915, dice che i sacerdoti ascritti alla Lega Eucaristica per benedire le corone e annettervi le indulgenze dei Crocigeri han bisogno di speciale consenso dell'Ordinario. Gli *Annali dei sacerdoti adoratori*, novembre 1914, pag. 455, distinguono; dicono che i sacerdoti adoratori non ne hanno bisogno; quelli ascritti alla Lega per la Comunione frequente sì. Chi dice meglio?

R. Dall'archivio del S. Uffizio, Sezione Indulgenze, risulta che, nella proroga delle facoltà accordate alla Lega della Comunione frequente, è stata aggiunta la cennata condizione: « de expresso consensu Ordinarii loci ».

14. *D.* È usanza generale nel Meridionale, prima di dare la Benedizione col SS.mo Sacramento, cantare: *Benedicat nos Deus, etc.* Deve starsi alla rubrica di non cantarsi nulla dopo l'*Oremus*, o può conservarsi la consuetudine?

R. Il decreto della S. C. dei Riti, n. 3237, I, ammette la consuetudine di recitare o *prima* o dopo, sempre immediatamente, le lodi « Dio sia benedetto, ecc. ». Da ciò si potrebbe dedurre che anche altre preci fossero permesse, tanto più che tra le predette lodi ve ne sono alcune che non riguardano nostro Signore, ma la Vergine Santissima. Noi però stimiamo non doversi allontanare dalla regola comune, e doversi considerare la risposta circa il « Dio sia benedetto » come una eccezione, stante la consuetudine. Ad ogni modo, non s'introduca, dove non esiste, la consuetudine di recitare alcuna cosa

a quel punto, neppure il « Dio sia benedetto », e dove esiste consuetudine di dire qualche lode o prece, qualora non potesse eliminarsi, si guardi che sia soltanto diretta al Signore. Del resto proibizione categorica vi è contro il canto *durante* la benedizione, e contro la recita di inni o preci *in volgare* avanti alla medesima, ad eccezione, come abbiamo veduto, del « Dio sia benedetto », ovvero le antifone *Ave, Regina; Salve, Regina*, ecc., condannandosene, riguardo a queste, anche la consuetudine.

CRONACA ECCLESIASTICA.

I NUOVI CARDINALI. 1. **Giulio Tonti:** È nato a Roma il 9 dicembre 1844 e conta quindi 71 anni. Compì i suoi studi nel Pontificio Seminario Romano, distinguendosi per pietà ed ingegno. Ordinato sacerdote esercitò i primi anni del suo ministero nel Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide. Passato alla carriera diplomatica, fu eletto vescovo titolare di Samo l'11 luglio 1892; fu promosso al titolo arcivescovile di Sardi il 15 giugno 1893; e il 21 settembre dell'anno successivo, resasi vacante la sede arcivescovile di Porto Principe, ove egli risiedeva in qualità di Delegato Apostolico, ne fu nominato Arcivescovo e come tale prese parte al primo Concilio plenario dell'America latina tenuto in Roma nel 1898.

Era Nunzio Apostolico in Portogallo quando scoppiò la rivoluzione, e dovette abbandonare la sua sede e ritirarsi in Roma, non perdendo però la sua qualifica tra i rappresentanti diplomatici della Santa Sede.

2. **Alfonso M. Mistrangelo:** Il Cardinale Mistrangelo è nato in Savona il 26 aprile 1852. Entrato ancor fanciullo in quel Collegio della Missione, diede fin dall'inizio a divedere la bellezza del suo animo tutto dedito alla pietà e la svegliatezza del suo ingegno col progresso negli studi, essendo anche di esempio ai suoi condiscepoli, specialmente nell'occuparsi dell'insegnamento del catechismo ai giovinetti nelle chiese della città. Dal Collegio il giovinetto Alfonso passò nel Convitto vescovile e quindi, a diciassette anni, sentendo già la voce del Signore, entrò nel Seminario per vestir l'abito dei chierici. Avendo letto la mirabile vita di S. Giuseppe Calasanzio sentì chiaramente la vocazione di entrare nel suo ordine, ed a diciannove anni vestì l'abito delle scuole Pie nel Collegio Calasanziano di Finalborgo che si riapriva dopo venti anni.

Poco dopo ordinato sacerdote si diede alla predicazione, riscuotendo sempre fama di ottimo oratore tanto per la dottrina quanto per la genialità e profondità della forma. Genova, Napoli, Firenze, Mi-

lano, Pisa, Roma, ricordano la folla di ascoltatori convenuti alle prediche del P. Mistrangelo sempre intento a guadagnare i cuori, perchè, a suo dire « dietro i cuori vengono tratte anche le intelligenze le più restìe ».

I superiori dell'Ordine posto l'occhio sul giovane religioso, nonostante la sua ritrosia, a soli 28 anni lo vollero Rettore del Collegio di Ovada che a quell'epoca contava ben 700 alunni. Giunto però all'orecchio del Sommo Pontefice Leone XIII di s. m. quanto dallo zelante religioso veniva operato, volle che l'opera sua venisse esplicata in più ampio campo nominandolo in ancor giovane età alla sede vescovile di Pontremoli alla quale fu preconizzato nel concistoro del 19 dicembre 1892. E anche ora, dopo 15 anni, non vi è in quella diocesi chi non ricordi, tanto nel clero quanto nel laicato, tutta la vasta opera di carità e di rinnovamento morale e materiale da lui esplicata. Tanti meriti ebbero il loro guiderdone con la promozione alla sede arcivescovile di Firenze alla quale fu traslato il 19 giugno 1899, prendendo possesso solenne dell'archidiocesi il 17 dicembre dell'anno medesimo.

Nel 1900 fu nominato da Leone XIII Generale dell'Ordine degli Scolopi con incarico speciale di riunire le provincie di Spagna ed America, separate per una bolla di Pio VII e rese indipendenti dal generale romano, e le provincie Austro-Ungariche separate da leggi Giuseppine per riunirle all'Ordine. Visitò le cased i Spagna e trattò con la Regina Reggente; quindi le provincie Austro-Ungariche, Austria, Slesia, Moravia, Boemia, Ungheria e Polonia. Ritornato, con soddisfazione di tutti, adunò il Capitolo Generale, a cui convennero tutti i rappresentanti dell'Ordine per eleggere il Generale. Pio X lo nominò Visitatore Apostolico dell'Ordine stesso con comune soddisfazione.

Nel governo dell'archidiocesi fiorentina, come a Pontremoli, è riuscito ad accattivarsi l'affetto di tutti e financo le simpatie degli avversari, pel suo tratto gentile ed affabilissimo e soprattutto per la grande sua carità della quale in queste ultime gravi contingenze specialmente ha dato luminosissima prova venendo in soccorso di ogni fatta di poveri e bisognosi. Non vanno neppure trascurati i suoi pregi di poeta facile e leggiadro, e di scrittore forbito ed elegante come mostrano i molti discorsi dati da lui alle stampe, e specialmente alcune belle biografie di piissimi personaggi, quali Marina Olivieri, figlia della Carità, e il ven. Glicerio Landriani delle Scuole Pie.

Leone XIII e Pio X dimostrarono sempre grande stima e di lui e delle sue qualità Vescovili; e di questa stima ha dato prova suprema l'attuale Pontefice Benedetto XV con l'elevarlo alla Porpora Cardinalizia.

3. **Giovanni Cagliero:** È nato a Castelnuovo d'Asti (Torino) l'11 gennaio 1838. Entrato giovanissimo nella Congregazione Sale-

siana del Ven. D. Bosco del quale fu uno dei primi dilettissimi figli, celebrò la sua prima messa il 15 giugno 1862. Fino dai primi inizi del suo sacerdozio il giovane levita diede a divedere lo spirito apostolico dal quale era animato, esplicandolo dapprima in occasione del flagello del colera scoppiato nel suo paese nativo nel 1864, dove si diede tutto alle cure spirituali e temporali dei colerosi tanto da meritarsi una medaglia d'oro fatta per lui espressamente coniare dal Municipio di Castelnuovo.

Ma dove maggiormente rifulse lo zelo d'apostolo del Cagliero fu nelle Missioni della Patagonia dove egli fu inviato nel 1875. Si distinse anche nella fondazione di case e collegi della Congregazione Salesiana e in Buenos Aires ed in altre città dell'Argentina. Nel 1884 il Pontefice Leone XIII di s. m. lo creò Vescovo titolare di Magida e Vicario Apostolico della Patagonia. È a lui che può dirsi si deve l'evangelizzazione di quella regione. Per gli alti suoi meriti il 24 marzo 1904 fu nominato Delegato Apostolico per gli Stati Uniti dell'America centrale (Costarica, Honduras, Nicaragua) e promosso alla sede titolare arcivescovile di Sebaste. Uno dei grandi successi della sua missione fu quello del conto tenuto dei postulati della dottrina cattolica nella revisione della legislazione del Nicaragua.

Egli ha celebrato nell'America i suoi due giubilei sacerdotale ed episcopale ai quali, oltre il Presidente, intervennero a festeggiare il venerando Arcivescovo tutte le più alte personalità del governo, mentre gli furono offerti doni cospicui ed i giornali locali inneggiarono alla sua opera, e alle sue alte virtù di sacerdote, di vescovo e di apostolo.

Monsignor Cagliero è stato padre e maestro in mezzo alle popolazioni selvagge da lui evangelizzate nonostante le prevenzioni contro gli Europei, facendosi amare universalmente. Egli in mezzo alle sue diuturne fatiche, ed in mezzo al meraviglioso incremento d'ogni opera cristiana e civile esplicato dal suo apostolico zelo, è sempre rimasto popolare fra noi per le sue geniali composizioni di musica sacra delle quali la Congregazione Salesiana è rimasta fedele custode e cultrice.

L'onore della Sacra Porpora è ben meritato per un tanto uomo; egli è il primo che onora di essa la Salesiana famiglia.

4. **Andrea Frühwirth:** È nato in Sant'Anna di Aigen nella diocesi di Secovia (Austria) il 21 agosto 1845. Entrato nell'Ordine dei Predicatori a soli 20 anni, vi ricoprì i più importanti e alti uffici, fino a quello di Maestro Generale.

Professore di teologia, aveva pronunciato in diverse circostanze dei discorsi che attirarono su di lui l'attenzione non soltanto del pubblico, ma ben anche dei Padri dell'Ordine. Per la forma della sua dialettica solida e stringente, per la chiarezza delle sue espressioni e per

la erudizione addimostrata nelle sue prediche, a 24 anni il P. Frühwirth era già celebre in Austria.

Il 19 settembre 1891 fu poi eletto alla direzione di quella grande Congregazione e ne aveva, sebbene modestissimo se ne riputasse indegno, tutti i meriti. Amantissimo delle scienze esatte, il giovane Generale fu un amministratore abilissimo e conoscendo a fondo i bisogni e le risorse dell'Ordine, ebbe campo di svolgere una attività feconda, che gli conciliò l'ammirazione anche di auguste persone. Così la pia regina reggente di Spagna, Maria Cristina, colta l'occasione che il P. Frühwirth, maestro generale dei PP. Domenicani, trovavasi in Ispagna per presiedere un capitolo in Avila, lo volle a sè e con esso abboccatasi, ordinava lo si creasse, secondo l'antico costume (andato purtroppo in disuso con le guerre e rivoluzioni del paese) *Grande di Spagna*, e a Madrid, nella Corte, gli si desse la solenne investitura dell'altissimo onore.

Qualche tempo dopo che ebbe terminato il suo generalato, fu scelto da Pio X come rappresentante della Santa Sede nella Nunziatura Apostolica di Baviera e nominato Arcivescovo titolare di Eraclea il 31 ottobre 1907, ufficio e dignità che ha conservato fino ad oggi. Se le generali simpatie lo accolsero cordialmente quando il Sommo Pontefice Pio X, con felice intuito lo destinava a quella importante Nunziatura, oggi, accresciute dalla sua lunga dimora colà e dalla fama acquistatasi, si ripercuotono su tutti i giornali di quel cattolico paese, che meritatamente lo salutano principe di S. R. Chiesa.

5. **Raffaele Scapinelli di Léguigno:** Discende da nobile famiglia modenese dei conti di Léguigno e nacque in Modena il 25 aprile 1858.

Terminati i suoi studi all'Accademia dei Nobili ecclesiastici, percorse i varî uffici della diplomazia ecclesiastica e soggiornò lungamente in Olanda e in Portogallo. Tornato in Roma negli ultimi anni del pontificato di Leone XIII, fu al suo fianco come Cameriere Segreto Partecipante. Pio X lo nominò Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, quando questo altissimo ufficio si rese vacante per la promozione del Cardinale Gasparri alla sacra porpora.

In seguito, nel gennaio 1912, fu da Sua Santità Pio X inviato Nunzio Apostolico a Vienna, ed in questa occasione fu consacrato Arcivescovo titolare di Eraclea. Pure in tempi difficilissimi il nobile Prelato mostrò di sapere ricoprire con dignità, tatto e zelo altissimo e delicato il posto a lui affidato in quella importante residenza, rispondendo pienamente alla fiducia in lui riposta ed accattivandosi per le sue doti accoppiate ad una signorilità di modi squisitissima, le generali simpatie.

6. **Giorgio Gusmini:** Rimasta vacante, per la Sua esaltazione al Pontificato, l'importante sede arcivescovile di Bologna, il primo pensiero di Benedetto XV fu per la diletta diocesi, che volendo tenere sempre nella mente e nel cuore, non solo ricordava assumendo il nome di Benedetto XV, in ossequio al Suo grande antecessore, che come Lui aveva occupato la gloriosa sede di S. Petronio; ma subito la faceva oggetto delle Sue speciali attenzioni, chiamando a governarla in sua vece un Pastore piissimo e degnissimo, Monsignor Giorgio Gusmini, Vescovo di Foligno.

Oggi, ad un anno di distanza, il Santo Padre largisce alla sua Bologna un nuovo pegno della sua benevolenza e perenne ricordanza elevando il Pastore insigne all'onore altissimo della porpora romana.

Mons. Gusmini è nato a Gazzaniga, diocesi di Bergamo, il 9 dicembre 1865; percorse gli studi ginnasiali ed il liceo nel Seminario diocesano; studiò all'Apollinare di Roma e fu ordinato prete nel 1878. Si addottorò in teologia e filosofia nella R. Università di Padova nel 1882. Insegnò lettere e filosofia nel Seminario diocesano di Bergamo per sei anni e cioè fino al 1888; quindi fu chiamato per lo stesso insegnamento e per quello della storia nel Collegio di S. Alessandro, distinguendosi e illustrandosi per varie e notissime pubblicazioni letterarie a uso delle scuole. In questo tempo fu assistente ecclesiastico nel Circolo della gioventù cattolica italiana, membro attivissimo del Comitato diocesano, consigliere comunale di Vertova, dove la sua famiglia si era trasferita, amministratore della Congregazione di carità e consigliere provinciale del mandamento di Candino.

Nel 1902 fu promosso arciprete nel mandamento di Clusone, quindi promosso prevosto di S. Alessandro in Colonna, la più popolosa ed insigne parrocchia di Bergamo.

Fu nominato Cameriere Segreto nel 1901 e nel 1910, il 21 aprile, fu prescelto alla sede vescovile di Foligno.

NB. Per assoluta deficienza di spazio, rimettiamo al prossimo numero la continuazione di questa rubrica.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Proroga e riforma della Bolla Crociata per la Spagna e luoghi soggetti [1], *in forma di Breve Apostolico al re Alfonso XIII*

BENEDICTUS PP. XV

Carissime in Christo Fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. — Ut praesens periculum ab Europae nationibus averterent, teterrima tempestate qua furor infidelium Catholicos Principes et populos infensis bellis exagitabat, et cum pernicie animorum extremum discrimen ipsis minitabatur, vindices Christianitatis Hispaniarum Reges Catholici Apostolicas ab hac S. Sede Litteras acceperunt, quibus plures gratiae ac favores tum spirituales, tum temporales, pro certo annorum spatio tribuebantur iis ex hispanica ditione fidelibus, qui vel ad bonum adversus infideles certamen decertandum proficiscerentur, vel susceptas contra illos aut suscipiendas militares expeditiones propriis sumptibus iuvarent. Haec fuit *Bullae Cruciatae* in Hispaniis origo, Romanique Pontifices Nostri Decessores iterum iterumque huiusmodi indultum prorogarunt. Sed cum labentibus annis nulla amplius urgeret contra infideles

(1) Contemporaneamente vien pure pubblicata [*Act. Ap. Sed.*, VII, 550] la proroga decennale e riforma pel Portogallo, in forma di Breve, al card. Mendes Bello, patriarca di Lisbona, data il 31 dicembre 1914. L'introduzione è in sostanza la medesima; identica è però la parte più importante, cioè l'*elenco dei Privilegi*, che può considerarsi come la codificazione di questa materia. Poichè il testo è ben chiaro e non richiede commenti, ci limiteremo a indicare le varianti dalla bolla precedente, del 1861.

praeliandi necessitas, corrogatas pro indulto eodem lucrando eleemosynas in alios pios usus, ac potissimum in divini cultus splendorem augendum, ipsi Nostri Praedecessores erogandas esse decrevunt. Porro in solemni de Ecclesiasticis negotiis conventione, quae cum Hispaniarum Regina Catholica die XVI m. martii anno MDCCCLI inita, similibus Litteris Apostolicis nonis Septembris confirmata fuit, articulo XL cautum est, ut in posterum in ditione hispanica Ordinarii Praesules in sua quisque dioecesi Bullae Cruciatae proventus administrent ad eos usus erogandos iuxta normam in ultima prorogatione Apostolici Indulti praescriptam, salvis obligationibus quibus iidem proventus vi conventionum cum S. Sede initarum obnoxii sunt; in conventione autem additionali inita die XXV m. augusti anno MDCCCLIX expresse cautum fuit ut in posterum Bullae Cruciatae proventus omnes, salva eorumdem parte Sanctae Sedi debita, ut superius, in expensas divini cultus exclusive impendi debeant. Quod vero attinet ad Apostolicas facultates adnexas officio Commissarii Generalis Bullae Cruciatae, et consequentes attributiones, in eodem solemnis Conventionis articulo XL statutum fuit, ut illae per Archiepiscopum Toletanum ea forma et amplitudine exerceantur, quas S. Sedes praefiniverit. Haec quidem Bulla per Apostolicas Litteras die XXI m. septembris anno MCMII, Piscatoris annulo obsignatas, ad duodecim annos novissima vice prorogata fuit a rec. me. Leone PP. XIII, Praedecessore Nostro, finemque habuit prima Dominica Adventus anni superioris MCMXIV. Eam vero Decessor Noster bo. me. Pius PP. X ad annum dumtaxat produxit per Secretariae Status mandatum sub die XXIV m. iunii ipsius anni MCMXIV; consilium enim mente susceperat Bullam enunciatam reformandi, ut magis illam praesentium temporum adiunctis respondentem redderet: pariterque ut voluntatem Suam erga Te, Carissime in Christo Fili Noster, atque erga praenobilem nationem, quam regis, luculentius significaret, illius privilegia amplificare Sibi quoque proposuerat. Hanc Nostri Decessoris voluntatem placet modo Nobis ad exitum adducere; non minori enim benevolentia et caritate Te, Carissime in Christo Fili Noster, atque universae Hispaniae populum complectimur. Quare, exhibitas Tuo nomine Nobis per Tuum apud Nos Legatum preces ultro libenterque excipientes, Cruciatae Bullam pro Regno Hispaniarum Motu proprio atque ex certa scientia et ma-

tura deliberatione Nostris, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium, vi, ad duodecim annos prorogamus (1), a prima Dominica Adventus vertentis anni MCMXV computandos. Circa autem publicationem Bullae ipsius eiusdemque indulta quoad indulgentias, divina officia et sepulturam, confessionem et votorum commutationem; dispensationem ab irregularitate, et ab impedimento affinitatis et criminis; beneficiorum convalidationes et compositiones; legem abstinentiae et ieiunii; conditiones circa usum huius indulti; quoad denique privata oratoria: servari praecipimus religiose in omnibus conditiones ac leges, quae continentur in indiculo, quod praelo impressum in tabulario tertiae Sectionis Secretariae Nostrae Status a Brevibus Apostolicis asservari iussimus; cuius tenor sequens est:

Indulta Pontificia Hispanicae Nationi concessa.

PUBLICATIO INDULTORUM EORUMQUE USUS. — *Indulta, Hispanicae Nationi a S. Sede concessa, singulis annis publicanda sunt. Annus* computatur a die antea factae publicationis, usque ad diem novae faciendae publicationis.

Summaria sumpta a fidelibus valent pro eorum usu, durante toto praedicto *anno*. Indulta autem intelliguntur semper prorogari, pro maiori fidelium commoditate, ad unum integrum mensem post expletum annum ab eorum publicatione (2).

Indultis fruuntur omnes, qui versantur in territorio Hispaniarum, vel in alio quocumque territorio Hispanicae ditioni subiecto, si tamen *Summaria* sumant. Indulto autem quoad legem abstinentiae et ieiunii uti possunt tum in Hispaniis tum extra Hispanias, dummodo absit scandalum (3).

Pro licito et valido usu Indultorum sufficit *Summaria* sumere. Necessarium non est subscribere in illis proprium nomen

(1) L'indulto portoghese contiene invece la proroga per 10 anni a cominciare dal 1° gennaio 1915.

(2) Questa concessione del mese successivo è affatto nuova, ma ognuno ne vede l'opportunità.

(3) Anche questa concessione d'uso fuori della Spagna è grazia nuova e deroga al decreto del S. Ufficio, 2 giugno 1897.

et cognomen. Neque necessarium est illa secum habere, vel illa servare (1).

Taxa, vel eleemosyna, solvenda, consignanda est ad calcem *uniuscuiusque Summarii*. Sciant autem fideles huiusmodi proventus destinari principaliter ad divinum cultum sustinendum, ad pia beneficentiae opera, ad onera sustinenda ipsius Bullae Cruciatae.

Horum indultorum executor est E.mus Card. Archiepiscopus Toletanus, qui omnes facultates Ei tributas, potest singulis Ordinariis subdelegare.

INDULTUM « QUOAD INDULGENTIAS ». — I. Plenaria conceditur Indulgentia, *bis* acquirenda intra annum Indulti, duobus distinctis diebus, ad arbitrium eligendis, ex intentione praefatam lucrandi Indulgentiam, ab iis qui, confessi, sacra Communione refecti fuerint, si possint; si vero non possint, dummodo id fecerint intra tempus praescriptum ab Ecclesia, praedicta habita intentione eamdem acquirendi Indulgentiam (2).

II. Indulgentia conceditur quindecim annorum et quindecim quadragenarum iis qui, corde saltem contriti, voluntarie ieiunaverint quocumque ex diebus non consecratis ecclesiastico ieiunio, et aliquas effuderint vocales preces secundum intentionem Summi Pontificis. Praedictum ieiunium potest commutari in aliud pium opus, pro illis qui ieiunare non possunt, ab Ordinario (3), a parocho et etiam a confessario. Conceditur praeterea praedicta peragentibus participatio omnium piorum operum, quae illis diebus fiant in Ecclesia militante.

III. Indulgentiae Stationum almae Urbis, in Rescripto S. C. Indulgentiarum d. d. 9 iulii 1777 (4) recensitae, conceduntur iis omnibus qui aliquam ecclesiam vel publicum aut semipublicum oratorium visitent (5), vocales fundendo preces secundum intentionem Summi Pontificis, addita tamen confessione et

(1) Tale dottrina era invalsa fra i canonisti, ma non era espressamente enunciata nella Bolla.

(2) La vecchia Bolla aveva *una sola* indulgenza plenaria.

(3) Anche questa menzione dell'Ordinario è nuova.

(4) *Rescr. Auth. Indulg.*, n. 313, p. 239. [La menzione del rescritto non avevasi precedentemente].

(5) È tolta la restrizione alla visita di *cinque altari*, e alle chiese *pubbliche* solamente.

Communione, si indulgentia adquirenda sit plenaria. Quas Indulgentias, duabus vicibus, lucrari possunt illi omnes, qui duo sumunt Summaria. Ac illi qui accedunt ad Sacramenta Poenitentiae et Eucharistiae, possunt ea die, loco partialis Indulgentiae, plenariam lucrari Indulgentiam.

IV. Omnibus qui Summarium sumunt, si intra annum Indulti moriantur, conceditur Indulgentia plenaria in mortis articulo, dummodo confessi ac S. Synaxi refecti, vel si id nequiverint, saltem contriti, SS.mum Iesu nomen, ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint. Possunt praeterea Indulgentiam Plenariam applicare alicui defuncto, orando coram eius *corpore praesente*, confessi et sacra Communione refecti (1).

V. Praefatae Indulgentiae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, applicari etiam possunt animabus in Purgatorio degentibus (2).

INDULTUM « QUOAD DIVINA OFFICIA ET SEPULTURAM ». — I. Qui Summarium habent, possunt, tempore interdicti, cui ipsi causam non dederint, nec per ipsos stet quominus amoveatur, sive in ecclesiis, in quibus divina officia eo tempore permittantur, sive in oratoriis privatis rite erectis, missas et alia divina officia vel per seipsos celebrare, si fuerint sacerdotes, vel facere ut celebrentur, in sua ac familiarium, domesticorum, et consanguineorum praesentia; sed clausis ianuis, non pulsatis campanis, excommunicatis et specialiter interdictis exclusis; et, in oratorio privato, aliquot fusis precibus pro exaltatione Sanctae Ecclesiae. Possunt praeterea praedictis missis et officiis, ubi celebrentur, cum suis interesse. Possunt item in eisdem locis sacram Eucharistiam et alia sacramenta suscipere (3).

II. Corpora decedentium, qui Summarium habeant, nisi forte excommunicationis vinculo per sententiam condemnato-

(1) Questo prezioso indulto [n. IV] è nuovo del tutto.

(2) La estensione ai defunti mancava nella Bolla; fu però concessa da Leone XIII il 9 maggio 1902.

(3) L'antica limitava: excepta Dominica Paschatis. Cfr. Decr. S. C. C., 28 nov. 1912.

riam vel declarationem innodati decesserint, possunt, eodem interdicti tempore, cum moderata funerali pompa sepeliri (1).

III. Executor harum Apostolicarum Litterarum permittere potest, ut, sive tempore interdicti, sive extra illud, missae per horam ante auroram et post meridiem possint celebrari a presbyteris, et possint nobiles ac qualificatae personae facere missas celebrari, ipsis praesentibus, praedictis horis (2).

IV. Ecclesiastici omnes sive cleri saecularis, sive regularis, libere possunt, recitatis vesperis et completorio, matutinum cum laudibus officii diei sequentis pridie recitare immediate post meridiem (3).

INDULTUM « QUOAD CONFESSIONEM ET VOTORUM COMMUTATIONEM ». — I. Conceditur ut omnes, etiam Regulares *utriusque sexus*, licet expressa et individua mentione digni et quovis efficaciori privilegio excepti (4), absolvi in foro tantum conscientiae possint, iniunctis de iure iniungendis, semel in vita seu extra mortis periculum, et semel in mortis periculo, intra annum concessionis, vel bis in utroque casu si duplex sumatur Summarium, a quovis confessario sibi libere electo inter approbatos (*pro utroque sexu, si de monialibus et quibuslibet aliis mulieribus agatur*) ab Ordinario loci, a peccatis et censuris cuiuscumque et quocumque modo, etiam speciali, reservatis a iure vel ab homine, ita ut sic absoluti, vi praesentis concessionis, de speciali gratia, non teneantur deinde recurrere ed alium quemcumque Superiorem.

In hac concessione comprehenditur quoque facultas absolvendi a casu falsae denunciationis de crimine sollicitationis, sed confessarius electus a tali crimine non absolvat, nisi poenitens prius falsam denunciationem *formiter* retractaverit et non aliter.

Recursus vero ad S. Poenitentiariam habendus postea erit ad tramitem decretorum S. Officii, tunc tantum, cum agatur de attentata absolutione complicis in peccato turpi.

---

(1) L'antica non restringeva affatto l'esclusione degli scomunicati ai condannati o dichiarati.

(2) Anche tale facoltà è nuova nella parte che riguarda i sacerdoti.

(3) Grazia totalmente nuova; è chiaro però che non vale pel coro.

(4) Tale estensione ai Regolari, senza alcun permesso dei Superiori, è pure nuova.

II. Conceditur praeterea, ut confessarius electus, ut supra, possit in solo coscientiae foro, etiam extra sacramentalem confessionem, omnia vota privata, in quibus ius quaesitum tertii non sit, atque exceptis votis perfectis castitatis perpetuae et Religionis (1), in alia pietatis opera dispensando commutare, iisque adiungendo subsidium aliquod transmittendum ad Executorem harum Litterarum Apostolicarum, adhibendum in fines a S. Sede statutos.

Praesens indultum non valet, nisi quis cum Summario hoc sumat simul Summarium Indulti divinorum Officiorum et sepulturae, nec non Summarium Indulgentiarum.

INDULTUM « QUOAD DISPENSATIONEM AB IRREGULARITATE ET AB IMPEDIMENTO AFFINITATIS ET CRIMINIS ». — I. Executor harum Apostolicarum Litterarum possit dispensare super irregularitate cum his, qui censuris ligati missas celebraverint vel alia divina officia peregerint, non tamen in contemptum clavium; et super alia qualibet irregularitate ex delicto proveniente, exceptis irregularitatibus ex homicidio voluntario, etiam occulto, aut ex simonia vel apostasia a fide, aut ex haeresi, vel ex alio delicto scandalum in populum generante, provenientibus, imposita dispensatis congrua eleemosyna, impendenda in fines a S. Sede statutos, aliisque iniunctis de iure iniungendis.

II. Possit idem Executor Apostolicarum harum Litterarum dispensare in occulto affinitatis impedimento ex copula illicita proveniente sive ad ineundum matrimonium, (2) sive etiam ad initum matrimonium convalidandum, iniuncta aliqua eleemosyna ad fines a S. Sede statutos. Idem similiter possit dispensare (3) in occulto criminis impedimento, neutro machinante, sive ut supra, ad ineundum matrimonium, sive etiam ad initum matrimonium convalidandum, iniuncta eleemosyna prout superius indicatum est.

INDULTUM « QUOAD BENEFICIORUM CONVALIDATIONES ET QUOAD COMPOSITIONES ». — I. Possit Executor harum Litterarum Apostolicarum convalidationem concedere super titulo

(1) L'antica aggiungeva il voto di peregrinazione in Terra Santa.

(2) L'inciso contiene una facoltà nuova. Così pure la dispensa *ab impedimento crimis.*

(3) Haec, tamen, facultas publicanda non erit in Summario.

cuiuscumque (1) ecclesiastici beneficii, si bona fide beneficiatus in illius possessionem immissus fuerit, excluso tamen casu, quo nullitas collationis seu institutionis ex simonia proveniat.

II. Possit idem Executor perceptos bona fide fructus remittere, in praecedenti casu, iniuncto tamen aliquo congruo subsidio ad finem a S. Sede statutum.

III. Possit etiam Executor ad congruam compositionem admittere beneficiatos omnes, qui ad restitutionem fructuum tenentur, (2) ob omissam recitationem horarum canonicarum, vel ob neglectum aliud beneficii officium, exclusa tamen missarum celebrandarum omissione.

IV. Possit item Executor admittere ad congruam compositionem omnes ob iniuste ablata, acquisita, retenta quocumque modo, quacumque causa, si tamen id in confidentiam Indulti factum non fuerit, et si adhibita debita diligentia incertus sit dominus vel reperiri non possit.

V. In casu compositionis, ut in par. III et IV, quae solvantur, in finem impendenda sunt a S. Sede assignatum. Ubi autem admodum grave sit aliquid solvere, possit Executor plenam facere debiti remissionem. Ceterum, quovis in casu, sufficit solvere decimam partem quantitatis non bene acquisitae (3). Ac si agatur de non notabili quantitate, quae nempe non excedat summam 100 pesetarum, compositio plenum suum sortitur effectum, ipso facto sumendi *Bullas Compositionis*, quin opus sit ad quempiam recurrere.

Nota bene. Nihil determinatur quoad quantitatem solvendam ratione compositionis, par. III et IV; quia, cum in compositione respiciendum sit animarum bonum, et consequenter iudicium quantitatis solvendae pendeat a variis practicis cir-

---

(1) Anteriormente escludevansi i canonicati e dignità delle Cattedrali e i benefici curati.

(2) Precedentemente non parlavasi di quanto segue e nel caso la componenda del beneficiato doveva versarsi per metà alla sua Chiesa. Oggi l'indulto s'estende per esempio alla mancata residenza, e vale anche, a differenza dell'antico, pei benefici curati.

(3) Antecedentemente doveva prendersi un sommario pagando per es. 1,15 ogni pes. 14,45; oggi la proporzione è più semplice, cioè del 10 %; oltre però 100 pes. deve ricorrersi al Commissario, come pure restituendosi in proporzione minore del 10 %.

cumstantiis, unde aliquando etiam, ut habetur par. V, totum sit simpliciter remittendum, praeter solutam pro Summario taxam, remittitur prudenti arbitrio, omnibus bene perpensis, determinatio quantitatis solvendae. Qua in re, ut patet ex dictis, scrupulose procedendum non est, et potius cum liberalitate, quam cum rigore.

INDULTUM « QUOAD LEGEM ABSTINENTIAE ET IEIUNII ». — I. Omnibus absolute, quacumque die, et quavis refectione, licet uti condimentis ex quovis adipe, ex butyro, ex margarina, et aliis similibus condimentis; itemque licet comedere lacticinia et etiam ova, eodem modo, id est, quavis die et refectione (1).

II. Abstinentia a carne et a iure carnis servanda est tantum feriis sextis Quadragesimae, Quatuor Temporum, nec non tribus pervigiliis Pentecostes, Assumptionis B. V. Mariae in caelum, Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi.

III. Ieiunium servandum tantum erit feriis IV et VI nec non sabbatis Quadragesimae, et tribus pervigiliis, praecedenti par. II notatis.

Pervigilium Nativitatis anticipatur ac remittitur ad Sabbatum proxime praecedentium Quatuor Temporum.

Nec vetitum est pisces ac carnes in eadem refectione permiscere diebus ieiunii et dominicis Quadragesimae.

VI. Omnes possunt ex rationabili et iusto motivo a propriis confessariis dispensari a lege abstinentiae et ieiunii.

CONDITIONES CIRCA USUM PRAECEDENTIS INDULTI. — Indulto par. I et II, integra manet lex ieiunii, seu unicae comestionis per diem, pro illis qui ieiunare tenentur, secundum par. III.

Eodem Indulto non fruuntur, nisi illi tantum, qui sumpserint praesens Summarium et Summaria indulgentiarum ac divinorum officiorum, et solverint taxatam eleemosynam, applicandam in beneficium Seminariorum et alios pios fines a S. Sede assignatos

(1) Così sono tolte non solo le antiche restrizioni, ma pur quelle lasciate nell'indulto S. C. Concilii del 29 genn. 1914. A notare la grande facilitazione per chi prende la Crociata basterà indicare, che si dispensa da 98 a 100 giorni circa i condimenti di grasso e la legge di promiscuità; da 46 d'astinenza dai latticini; da 49 giorni di astinenza e digiuno; e da 36 di astinenza senza digiuno.

Indultum hoc sumi potest Summario collectivo pro se et tota familia extensive ad quoslibet familiares, hospites etiam ad brevissimum tempus, et commensales. Summarium istud collectivum eosdem omnino effectus habet si a matre familiae sumitur.

Pauperes non tenentur Summaria praedicta sumere, nec ullam largiri eleemosynam, ut Indulto fruantur quoad legem abstinentiae et ieiunii. Tenentur vero, si aliis velint frui Indultis.

Omnino excluduntur ab eodem Indulto, quoad legem abstinentiae, Regulares qui, ex speciali voto, toto anno esuriales cibos servare tenentur.

Indultum « de privatis Oratoriis » (1). — I. Conceditur sacerdotibus facultas celebrandi Missam in quovis privato Oratorio, canonice erecto et approbato ab Ecclesiastica Auctoritate, et quolibet die, excepto ultimo triduo Maioris Hebdomadae, quamvis aliae vel plures Missae ibidem ex Indulto celebrari queant et sine praeiudicio eiusdem Indulti.

II. Permittitur laicis, dummodo Ordinarii locorum id censeant necessarium vel vere utile, ut in quovis privato Oratorio, ut supra, Missam in sui praesentia celebrandam curare possint per quemcumque rite probatum sacerdotem, eidemque SS. Sacrificio adsistendo praecepto audiendi sacrum satisfacere queant.

III. Illi qui habent *Cruciatam*, possunt Missam audire et praecepto satisfacere, etiam in privato oratorio, et etiam quando Missa in eo celebretur *non praesente indultario.*

Nota bene. Varia Indultorum, quae facta est distinctio, est tantum ad varia Indulta proprio in loco et ordinate exponenda. Executor Litterarum Apostolicarum poterit ipse, prout melius iudicabit, inde varia extrahere et conficere Summaria, plura vel pauciora, prout ipse melius iudicabit. Quapropter possunt omnia praecedentia Indulta simul colligi in Summario Cruciatae, excepto Indulto abstinentiae et ieiunii, quod separari ab aliis potest, illud substituendo *Indulto Quadragesimali*, quod hactenus publicatum est.

Quae cum ita sint, volumus ac mandamus, ut Archiepiscopus Toletanus, utpote horum indultorum Executor, eorumdem

(1) Concessione affatto nuova per la Spagna, già vigente nel Portogallo.

Summaria typis edenda curet, eaque reliquis Ordinariis iuxta illorum postulationes distribuat. Propterea, Apostolica item Nostra auctoritate concedimus, ut idem Archiepiscopus Executor has Nostras Litteras in vernaculam linguam convertere, illasque et quae continentur in illis, sive Summaria aut compendia indultorum ac facultatum in quibuslibet Hispanicae ditionis locis, viva voce, seu scriptis, aut per typos impressis exemplis publicare et enunciare queat. Christi fideles vero ex utroque sexu, in Regno Hispaniarum et in locis civili ipsius regni gubernio subiectis degentes, ut privilegiis, favoribus ac gratiis supradictae Bullae participes fiant, enuntiata Summaria accipere debebunt, et pro vario ipsorum gradu et conditione taxatam eleemosynam persolvere. Tam Archiepiscopus Executor, in archidioecesi Toletana, quam in respectiva sua dioecesi unusquisque Praesul pro colligendis huiusmodi eleemosynis idoneos sibi adiutores nec non depositarios ratiocinatores aliosque similes Officiales deputare, et cum opportunis facultatibus constituere poterunt; Archiepiscopo autem Executori fas sit ea omnia peragere quae ipsi pro faciliore praesentium Litterarum executione magis apta videantur. Haec omnia et singula concedimus atque indulgemus, decernimus ac mandamus non obstantibus Sanctae huius Sedis et Conciliorum quoque Generalium Constitutionibus et Ordinationibus, aliisque decretis qualibet forma editis, ceterisque contrariis quibuscumque. Ad effectum vero praesentium Litterarum quoad indulgentias, expresse derogamus praescriptionibus, quae continentur in Motu proprio a re. me. Pio Papa X die VII m. Aprilis anno MCMX edito. Tandem volumus ut harum Litterarum exemplis, sive transumptis, etiam per typos editis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius viri Ecclesiastica dignitate constituti munitis, eadem prorsus adhibeatur fides, quae Nostrae voluntati his ostensis Litteris haberetur.

Datum Romae apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris, die XII mensis augusti anno MCMXV, Pontificatus Nostri primo.

L. ✠ S.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

II.

A Mons. Giov. Batt. M. Menghini, in meritata lode delle sue pubblicazioni liturgiche [1].

Lettera. — Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem. Libenter abs te muneri accepimus tua de rebus liturgis volumina quae proxime in lucem prodierunt. Atque est profecto cur tibi gratulemur; in primis quod Pii Martinucci « Manuale caeremoniarum », opus merito quidem laudatum, retractaris diligenter et perfeceris. Non modo enim distributis novo ordine rebus perspicuitati servis, sed bonis accessionibus facis etiam, ut nihil hic desideretur, quod Sedes Apostolica recentius decreverit. Itaque cum probabilem peritis te posuisse operam, tum valde opportunam et clero perutilem putamus. Neque minus probandi sunt libri, tuo proprio compositi ingenio; in quibus vel tradens « elementa iuris liturgici », vel de « cultu et adoratione SS. Sacramenti » tractans, vel sacrorum et ministros et alumnos in Ecclesiae caeremoniis erudiens, vel apostolica de sacris ritibus decreta interpretans, rectae doctrinae copiam dilucide planeque exponis. Quare sollertiam peritiamque tuam merita honestamus laude, bene precantes ut hi labores tui ad divini cultus prosint incrementum. Caelestium autem munerum auspicem ac benevolentiae Nostrae testem, apostolicam benedictionem, dilecte Fili, tibi amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXX novembris MDCCCCXV Pontificatus Nostri anno secundo.

BENEDICTUS PP. XV.

---

(1) Mentre registriamo con piacere l'alto encomio fatto all'esimio Cerimoniere Apostolico, cui il nostro Periodico e i suoi lettori tanto debbono, ci diamo premura d'indicare i titoli delle opere cui la lettera Pontificia si riferisce: *Manuale SS. Caeremoniarum* R. P. D. Pii Martinucci, novo ordine digestum et auctum, edit. III, 4 vol., in-8, L. 30 — *Elementa iuris liturgici* Un vol. in-8°, L. 2 — *Manuale Novissimo di SS. Ceremonie*, 3ª ediz., vol. I: *Il piccolo Ministro del Santuario*, L. 2; vol. II, *Il sacro Ministro del Santuario*, L. 2,50 — *Liturgia eucharistica*, L. 1 — *Decreta S. R. C. ab anno 1911 vulgata*, L. 1.

Sacra Congregazione del S. Ufficio.

Si fa severo divieto di divulgare il cosiddetto Segreto della Salette, *contenente catastrofiche pseudo-profezie, o di scrivere su tale argomento.*

Decreto. — Ad Supremae huius Congregationis notitiam pervenit quosdam non deesse, etiam ex ecclesiastico coetu, qui, posthabitis responsionibus ac decisionibus ipsius S. Congregationis, per libros, opuscula atque articulos in foliis periodicis editos, sive subscriptos sive sine nomine, de sic dicto *Secret de la Salette*, de diversis ipsius formis, nec non de eius praesentibus aut futuris temporibus accommodatione disserere ac pertractare pergunt; idque non modo absque Ordinariorum licentia verum etiam contra ipsorum vetitum. Ut hi abusus qui verae pietati officiunt, et ecclesiasticam auctoritatem magnopere laedunt, cohibeantur, eadem Sacra Congregatio mandat omnibus fidelibus cuiuscumque regionis ne sub quovis praetextu vel quavis forma, nempe per libros, opuscula aut articulos sive subscriptos sive sine nomine, vel alio quovis modo, de memorato subiecto disserant aut pertractent. Quicumque vero hoc Sancti Officii praeceptum violaverint, si sint sacerdotes, priventur omni, quam forte habeant, dignitate et per Ordinarium loci ab audiendis sacramentalibus confessionibus et a missa celebranda suspendantur: et si sint laici ad Sacramenta non admittantur donec resipiscant. Utrique insuper subiaceant sanctionibus latis tum a Leone PP. XIII per Constitutionem *Officiorum ac munerum* contra eos qui libros de rebus religiosis tractantes sine legitima Superiorum licentia publicant, cum ab Urbano VIII per decretum *Sanctissimus Dominus Noster* datum die 13 martii 1625 contra eos qui assertas revelationes sine Ordinariorum licentia vulgant. Hoc autem decretum devotionem non vetat erga Beatissimam Virginem sub titulo *Reconciliatricis* vulgo *de la Salette* nuncupatam.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 21 decembris 1915.

Aloisius Castellano, S. R. et U. I. *Notarius.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Causa criminale. — *31 luglio 1915.* — Alcuni sacerdoti della diocesi di N., malcontenti del governo iniziato dal nuovo vescovo, si proposero di costringerlo ad abbandonarla, e iniziarono a tale scopo la pubblicazione d'una serie di libelli anonimi denigratori. Ne uscì prima uno stampato alla macchia col titolo « Lettera aperta al clero », poi un altro, quasi di risposta, col titolo di « Protesta alla lettera aperta », in cui, sotto le viste di difendere il vescovo, ironicamente lo si caricava delle più nere accuse, con grande scandalo dei fedeli. Il vescovo, fatte fare le opportune indagini, denunziò alla S. Congregazione, come rei, o autori dei libelli famosi, cinque sacerdoti, chiedendo che — pur potendo egli stesso procedere a norma dei ss. canoni — procedesse invece l'autorità suprema, per rendere più salutare l'esempio.

La Congregazione annuì, e delegò un arcivescovo vicino a inquisire; i risultati dell'inchiesta furono che oltre i due libelli, ne era già stampato e pronto a distribuirsi un terzo di cui si potè impedire la diffusione, sorprendendo alcuni rei in flagrante, ai quali fu pure sequestrato un quarto, già scritto, ma non ancora stampato; e che oltre i cinque sacerdoti denunziati, altri quattro erano implicati nel reato. Ricevuti tali risultati dell'inchiesta, la S. Congregazione, volendo ancora abbondare di prudenza, ordinò all'arcivescovo stesso, con autorità del Santo Padre, di istituire un vero processo « usque ad sententiam exclusive », contestando i determinati capi di accusa ai rei, e ricevendone tutte le difese a voce o in scritto, senza però deferir loro il giuramento, dovendoli ascoltare come imputati, e non come testi.

Istruita così la causa e propostosi nella plenaria del 31 luglio 1915 il dubbio: « An et quomodo animadvertendum sit in singulos [nove] sacedotes incriminatos in casu », fu risposto: « *Interim suspendantur a divinis et a beneficio si quod habent, ad nutum S. Sedis, sacerdotes* AA., BB., CC. ». E la risoluzione fu approvata dal S. Padre nell'Udienza successivamente concessa al Segretario.

Le ragioni su cui essa si appoggia sono intuitive: Che il

delitto fosse commesso era cosa notoria, di quella notorietà di cui maggiore non può darsi, cioè della notorietà di fatto permanente, a norma dei giuristi, p. es., dello Schmalzgrueber, che lo definisce: « Notorium facti permanentis est, quod notorie se exhibet oculis et facti continuationem habet, ut videre omnes possint ». (In tit. I, l. V, *Decret.*, n. 1 ss.). Ora avevasi continuamente negli atti il corpo del delitto, cioè una moltitudine di copie dei libelli incriminati, raccolti per ogni dove nella diocesi, dalle mani dei più svariati destinatarii, oltre quelle non divulgate, ma sequestrate durante l'inchiesta. E poichè non basta che sia notorio il fatto, ma occorre anche che sia notorio come fatto criminoso, *in ratione delicti*, (Schmalzgr., l. c., n. 14), fu considerato non mancare, nel caso, neppure questa notorietà. Bastava infatti leggere quei libelli, per avere in essi la prova palese del delitto, anzi dei delitti consumati. Trattavasi in primo luogo di *ingiurie* atroci contro il vescovo « piombato come flagello di Dio », « l'assassino della giustizia », « lupo mitrato », ecc.; trattavasi di *diffamazione qualificata*, anche a norma del codice penale italiano, che richiede, com'è noto, l'attribuzione di fatti disonorevoli ben determinati, quali, nel caso, la calunnia dell'« amministrazione delle rendite, fatta da « solo, dopo aver licenziato l'amministratore, il segretario e « gli altri impiegati », e altri fatti, che, se fossero stati veri, avrebbero macchiato il vescovo di avarizia, ingiustizia, simonia, ecc. Appariva ancora in quei libelli l'*eccitazione alla rivolta* contro il vescovo invitandosi il clero della diocesi « a impugnare la bandiera della riscossa », vituperandosi « i traditori della falange dei Crociati » e sottoscrivendosi gli autori, semplicemente: « i Ribelli ». Infine vi fu, a tale effetto criminoso, una vera *cospirazione:* lo asserivano essi stessi: « Deve, andar via questo vescovo, deve demolirsi e tornare nel nulla » quindi « organizzarsi una segreta e forte congiura che valga a ridurlo nel nulla da cui è sorto. Conveniamo in un motto d'ordine, riuniamoci, giuriamo, come i generosi padri nostri di Pontida,... e la vittoria ci arriderà ». Così essi: e indicavano anche i mezzi: « Sia la stampa, nobile arma di combattimento: lavorare con la stampa e con ogni altro mezzo a demolire e scacciare questa tigre mitrata ». Ove si noti esser chiaramente enunziati tutti i termini del reato di cospirazione, anche come trovasi delineato nel cod. penale ital. (art. 134), mentre, a dire

del Marchetti (*Comp. di dir. pen.*, p. 153) per tale reato occorrono: 1) « uno scopo delittuoso contro la sicurezza dello Stato », e noi possiam dire: della gerarchia ecclesiastica o dell'autorità diocesana; 2) « una cooperazione o concerto di più persone a tale scopo »; 3) l'impiego di determinati mezzi. (Cfr. anche Civoli, *Dir. pen.*, p. 580 ss.).

Dopo di che, solo dovevano cercarsi gli autori del delitto ormai messo in luce meridiana, e irrogarsi loro le pene. Dagli atti risultava fuori d'ogni dubbio la imputabilità del delitto ai tre caporioni (diciamo così) dei quali due avevano confessato di aver presa la iniziativa e architettato il complotto; uno senza confessare, era stato però schiacciato dal cumulo di prove addotto contro di lui. Degli altri sei incolpati, non constava, per ora, che di cooperazione; e questo era perfettamente sufficiente alla condanna, perchè, come ben avverte la sentenza — e vi richiamiamo sopra tutta l'attenzione dei lettori — « prout receptum « est in iure – qui communi consilio, licet diversa ratione phy- « sice in delictum concurrunt, omnes eamdem seu parem im- « putabilitatem contrahunt. Quin imo, iuxta cap. 22, caus. XI, « quaest. I (del Decr. di Graziano), quando agitur de conspira- « tione " non solum facientes, *sed etiam eis consentientes* ,, aeque « puniri possunt ».

Quanto alle pene da irrogarsi, è noto l'assioma canonico « quot delicta, tot poenae »; ma è pur chiaro che quando per un solo dei delitti cumulati si comminano le pene *estreme*, non occorre considerare gli altri se non come circostanze aggravanti. Ora, nel caso, è a notarsi che appunto pel delitto di *cospirazione* contro il proprio vescovo, i canoni comminano le pene ultime: la degradazione, deposizione e carcere o servitù penale perpetua. Ecco, p. es., i testi d'una chiarezza indiscutibile: Can. 18, *Si quis*, caus. XI, quaest. I, Decret. Grat.: « Si quis sacerdotum « suo episcopo... insidias paraverit aut contumeliam aut calum- « niam aut convicia intulerit et convinci potuerit, mox depositus « curiae tradatur et recipiat, quod inique gessit » (Pio I, epist. 2).

Can. 21, 23, 24, *Coniurationum*, ibid.: « Si qui vero clerici « seu monachi inventi fuerint coniuratores seu conspiratores, aut « factiones componentes aliquas suis episcopis, omnino cadant « de proprio gradu ». (Conc. Chalcedon. c. XVIII, Toletan. c. II, n. 10; Aurelianen. c. XXI, n. 3).

Can. 22, *Conspirationum*, ibid.: « Huius criminis reos non

« solum ecclesiasticae sed etiam saeculi damnant leges: et non « solum conspirantes, sed etiam consentientes eis. Antecessores « vero nostri cum turba plurima episcoporum — è papa Callisto che parla — « quicumque eorum in sacerdotali honore sunt po- « siti aut existunt clerici honore quo utuntur carere praeceperunt, « ceteros vero communione privari,... omnesque simul utriusque « ordinis viros infames esse censuerunt, et non solum facientes, « sed etiam consentientes ».

Can. 31 eod. (Fabianus papa, epist. ad Oriental): « Sta- « tuimus, ut si quis clericorum suis episcopis infestus aut insidia- « tor exstiterit, mox ante examinatum iudicium a clero sub- « motus, curiae tradatur, cui vitae suae omnibus diebus serviat; « et infamis absque ulla spe restitutionis permaneat ».

Ora, poichè codesti severi canoni non sono stati neppur mitigati da alcuna legge posteriore (anzi, come insegna il classico Thesaurus (ed. Giraldi) *de poen. eccl.* p. II, s. v. Conspiratio, cap. I, sono in pienissimo vigore) ove codesta causa fosse stata trattata dinanzi a un mero tribunale ecclesiastico, anche nella S. R. Rota, tali severissime pene avrebbero incontrato tutti i nove fra autori e complici della congiura in questione: sarebbero cioè stati condannati alla deposizione e degradazione, libero poi il Vescovo di agire contro di essi, almeno per diffamazione, dinanzi ai tribunali civili. Ma la S. Congregazione, nelle superiori potestà che ha, ha voluto abbondare qui in clemenza, come aveva abbondato prima in prudenza, inferendo soltanto una pena medicinale, qual'è la censura e la privazione temporanea del beneficio, per ora, contro tre soli rei principali, riserbandosi di procedere similmente contro gli altri, se non giovi loro il salutare esempio dei compagni puniti.

Sacra Romana Rota.

Si dichiara nullo un matrimonio per difetto di consenso.

Vicariatus Apostolici Sueciae. — *Nullitatis matrimonii.* — 19 aug. 1914. — Maria Hoogland, di circa 24 anni, luterana, sposò ad Amsterdam in Olanda, innanzi al magistrato civile, il 14 agosto 1902, Leonardo Waern, anch'esso luterano. Poichè gli sposi, nè per sè stessi, nè per ragion del luogo erano tenuti alla legge tridentina, il matrimonio si deve ritenere valido da

parte della forma. La sposa coabitò col marito sino al dicembre 1908, e fin d'allora, sorti dissidi e interrottasi la coabitazione, ella chiese il divorzio civile, che ottenne nel 1912. Ma, desiderando sposare un cattolico, impugnò di nullità il suo matrimonio per difetto di consenso innanzi alla Curia del vicariato apostolico di Svezia, dove già gli sposi si erano stabiliti, asserendo che il Waern la prese semplicemente come compagna, con l'incarico di disimpegnare l'ufficio di ben ricevere i visitatori; e che perciò ella non ebbe mai l'intenzione di menar con lui vita coniugale. La Curia, con sentenza del 21 giugno 1913, le fu favorevole; ma il difensore del vincolo avendo appellato, la causa fu trattata alla S. Rota innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Sincero, *Ponente*, Mons. Mori e Mons. Cattani, sul seguente dubbio concordato:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

E il 19 agosto 1914 fu deciso:

Affirmative.

E ciò per tali ragioni:

I. In diritto. — 1. L'oggetto formale essenziale del matrimonio è il mutuo diritto, col relativo obbligo, alla copula, diritto esclusivo e perpetuo e per sè ordinato alla generazione e all'educazione della prole (Card. Gasparri, *de matr.*, n. 7). Perciò il fine primario del matrimonio è la procreazione e quindi l'educazione della prole; l'aiuto e il conforto scambievole e ogni altro officio di simil genere non sono che il fine secondario del matrimonio (Gasparri, *ibid.*, n. 9). Ne segue che l'unità e l'indissolubilità sono proprietà essenziali del matrimonio; delle quali, la prima suol essere chiamata dai teologi « *bonum fidei* »; la seconda, « *bonum sacramenti* » (Gasparri, *ibid.*, n. 10).

2. Perciò se uno nel contrarre il matrimonio escludesse, con intenzione seria, positiva e prevalente, l'oggetto formale essenziale del matrimonio, il matrimonio non sarebbe vero e valido, ma nullo (Gasparri, *ibid.*, n. 919). Poichè, essendo il mutuo diritto alla copula relativo all'obbligazione, se uno dei contraenti esclude o limita quest'obbligo, per ciò stesso esclude o limita il diritto matrimoniale, e quindi manca il consenso e il matrimonio (Gasparri, *ibid.*, eod. n.; cfr. anche De Lugo, *de sacram. in gen.*, diss. 8, sect. 8).

3. Questo vale pure se anche uno solo dei contraenti po-

nesse una condizione o un'intenzione contraria alle proprietà esser ziali del matrimonio (S. C. Inquis., 20 maii 1754 et 22 iulii 1840): condizioni, che sono indicate da Gregorio IX in cap. 7, tit. 5, *de condit. adpositis* (cfr. Gasparri, l. c., n. 1000). Circa tali condizioni si noti che il contraente deve almeno implicitamente volere il « *bonum sacramenti* », e per questo basta che non abbia un'intenzione contraria; ma non è necessario che implicitamente voglia anche gli altri beni: perciò se pur soltanto nel suo interno avesse l'animo contrario a quel primo bene, intendendo non contrarre il matrimonio se non per un tempo limitato, questo matrimonio non sarebbe vero; ma se invece avesse un'intenzione contraria agli altri beni, concepita soltanto nell'animo e non espressa come patto, il matrimonio sarebbe valido: così se uno volesse evitar la prole e, avutala, non educarla; negare il debito coniugale, o commettere adulterio.

È sentenza di san Tommaso (in IV, dist. 31, art. 3 *corp.*) e di san Bonaventura (ibid., art. I, q. 3 ; cfr. Sanchez, *de matrim.*, lib. 2, dis. 29, n. 11).

II. In fatto. — 1. Dagli atti del processo si rileva che mancò l'intenzione necessaria, ossia il consenso coniugale, e perciò il matrimonio fra Maria Hoogland e Leonardo Waern è da dirsi nullo. Infatti i due contraenti son d'accordo nel dichiarare che prima del matrimonio si convenne fra loro che se uno avesse voluto divorziare, l'altro avrebbe acconsentito, e che non ebbero alcuna intenzione matrimoniale, ma Leonardo intese prender con sè Maria in qualità di compagna per avere chi sapesse degnamente ricevere le visite in sua casa, e il matrimonio civile fu fatto per salvare le convenienze sociali.

2. Nè si dica che questa limitazione di consenso provenne dall'errore in cui i contraenti versavano (quali protestanti) circa la solubilità del matrimonio: perchè, nel caso, non si tratta di semplice errore; ma v'è un atto positivo della volontà, che esclude la perpetuità e l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, e ciò è sufficiente ad annullare il matrimonio (cfr. S. Rota, in Nicien., *Nullitatis Matrimonii*, 24 ian. 1911, coram Many et Neo-Eboracen., *Nullitatis Matrimonii*, 1 mart. 1913, coram Cattani). Si ascolti il De Lugo: « *In casu simplicis erroris habetur unicus ac sufficiens voluntatis actus, in casu autem intentionis sese non obligandi habentur duo actus voluntatis, sese mutuo*

destruentes, unde illic adest consensus matrimonialis, hic non adest ».

3. La madre di Maria depone che la su esposta dichiarazione le fu resa nota da sua figlia stessa prima del matrimonio; così pure depongono, rispetto a Leonardo, il suo fratello maggiore e la moglie di costui.

4. Non si può dire che il matrimonio fosse sanato per la mutua rinnovazione del consenso durante la coabitazione dei coniugi dal 1902 al 1908, perchè essi negano che vi sia mai stata una tale rinnovazione, e i testi interrogati affermano che tra i due non regnò mai vera carità e concordia, ma vissero assai indifferentemente e negligentemente fra loro, senza dimostrare d'essere animati dal sentimento di coniugalità, finchè la pace non fu apertamente turbata nel decembre 1908.

5. Quanto alla copula, Leonardo si è rifiutato di giurare che durante la coabitazione con Maria, non vi fu mai tra loro; Maria però lo afferma, dicendo di avere respinto i pochi tentativi da lui fatti, poichè lo sapeva infetto di morbo venereo. Del resto, anche se vi fu la copula, la si deve riguardare come atto di fornicazione, non d'affetto coniugale, che fu sempre escluso dai due contraenti.

Perciò fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(*Continuazione V. Vol. XXVIII, p. 18*).

V. — Cause di dispensa dal coro.

« Un capitolare — si domanda l'E.mo Card. Gennari (1) — assente dal coro perde sempre le distribuzioni? »; ed aggiunge: — « possiamo rispondere in genere che le perde sempre quando non intervenga una giusta causa, o la licenza dell'Ordinario (2), o quando non osti la volontà dei benefattori.

« Le giuste cause, onde un canonico può assentarsi col di-

---

(1) *Consultazioni*, II, c. 14, pag. 107 seg.

(2) Cfr. Glossa c. *Relatum*, v. *praelatorum*; Reiffenst., q. 185.

ritto alle distribuzioni, sono le tre menzionate dal decreto di Bonifacio VIII (1): *infirmitas, iusta et rationabilis corporis necessitas, evidens ecclesiae utilitas*». Alle quali vanno aggiunte la cristiana carità (2), l'andata a Roma per partecipare alle cause di beatificazione (3) e, com'è chiaro, l'indulto pontificio.

Esaminiamole a parte.

Cap. I. — Della causa di infermità.

Quanto sia giusto e conforme all'equità che gli infermi non perdano le distribuzioni non occorre dimostrarlo. Ove così non fosse alle sofferenze fisiche si aggiungerebbero le morali ed è risaputo che *afflicto non est addenda afflictio*. Spesso, specialmente chi fosse in bisogno o di delicata coscienza, posporrebbe la cura della propria salute. Si tratta poi, alla fine, di legge umana la quale non obbliga *cum gravi incommodo aut periculo*. Inoltre, come osserva Gregorio IX (4), in seguito ad un sì duro trattamento che la Chiesa facesse ai beneficiati, molti si asterrebbero dal dedicarsi al suo servizio. Infine se anche per diritto civile (5) l'infermo è scusato dagli obblighi ed offici, a più forte ragione deve scusarlo la Chiesa, madre benigna e pia.

Art. I. — Condizioni dell'infermità canonica.

Perchè però il canonico, assente per ragione di infermità, possa prendere le distribuzioni occorrono quattro condizioni (6): — 1. che la infermità non avvenga nei mesi di vacanza, nei quali il capitolare non sarebbe intervenuto al coro (7); — 2. che

(1) III, 3, *De clericis non resid.*, in 6°. Una chiara, precisa e minuta esposizione di queste cause si trova in Schmalzgrueber e Santi, tit. IV, l. III.

(2) Conc. Trid., c. 1, Sess. XXIII, *De ref.* Cfr. Oietti, *op. cit.*, v. *Chorus*.

(3) S. R. C., 13 iul. 1904.

(4) III. tit. IV. Dec., c. *Cum percussio*.

(5) L. 2, §§. *Si quis in iud.*, e *Si quis cautum*; l. 60, § *Quaesitum*.

(6) Cfr. Gennari, *Consultazioni*, II, c. 14, p. 109.

(7) Fagnano, c. *Licet, de praeb.*, nn. 140, 149.

non vi sia consuetudine in contrario (1); — 3. che la malattia sia tale da impedirgli l'assistenza al coro (2); — 4. che il capitolare infermo nel tempo di sanità sia stato solito di intervenire al coro (3). Alle quali si può ben aggiungere l'altra: che la malattia, cioè, sia nota (4).

Stimiamo utile, per la pratica, di chiarire le suddette condizioni, raccogliendo dalle collezioni dei decreti della S. Congreg. del Concilio del Zamboni e Pallottini (5) e dagli Autori moderni più stimati (6) tutto ciò che riguarda questa causa scusante, la quale spesso dà luogo a disturbi nei capitoli.

1. Quello che si dice per le vacanze trimestrali vale anche per le settimane libere in quei capitoli che hanno ottenuto il privilegio dell'alternativa; epperciò, se l'infermità avviene nella settimana libera, l'infermo non può pretendere le distribuzioni. Ogni consuetudine contraria è stata condannata come abusiva dalla S. Sede (7). Che se la malattia debba protrarsi oltre i detti mesi o settimane, intervenendo le altre condizioni, per questo tempo posteriore può benissimo l'infermo godere le distribuzioni. Ora, di fatto, causa dell'assenza non sono più le ferie, ma la malattia (8).

2. Circa la seconda condizione negativa, e cioè che non si opponga alla partecipazione una consuetudine, ecco come si esprime l'E.mo Gennari (9): « Che non vi sia consuetudine contraria nel Capitolo di oltre quarant'anni, la quale obblighi i capitolari a perdere le distribuzioni nelle infermità. I soli statuti capitolari, senza la consuetudine, non avrebbero

---

(1) Garcia, p. 3 *de Benef.*, c. 2, 361.

(2) Arg. c. *Significatum* 11, *de Praeb.*

(3) S. C. C. 24 nov. 1832; Benedetto XIV, *Inst.*, n. 47, § 8.

(4) Cfr. Scognamiglio, *l. cit.*

(5) Voce *Distributiones.*

(6) Gennari, *Consultazioni Canoniche*, e *Quistioni Can.*; Oietti, *op. cit.*, v. *Chorus*; Cappello, *l. c.*; Sebastianelli, *l. cit.*; Wernz, *Ius Decret.*, II, 788; Simeoni, *l. cit.*; Santi, *l. cit.*; Scognamiglio, *l. cit.*, ecc.

(7) S. C. C., 14 sept. 1829.

(8) S. C. C., 18 dec. 1867 in Zamboni, v. *Canonici*, § IV, n. 70. Cf. Fagnano, *l. cit.*; De Herdt, *op. cit.*, XXX. §. 8.

(9) *Consultazioni*, II, c. 14, pag. 111.

forza di far perdere questo diritto (1). I quali statuti devono pure uniformarsi *ad normam canonum* (2)».

Per maggiore chiarezza però gioverà avvertire che, a nostro modesto avviso, la consuetudine può ostare solo all'uso di dare all'infermo anche le distribuzioni *inter praesentes*, non già a quello di dargli le distribuzioni quotidiane. Si deduce dalla seguente questione del Gennari (3): « In D. è consuetudine che non si dànno le distribuzioni ai capitolari infermi. Tizio però, canonico infermo, le reclama. Le può avere? — La consuetudine, se di cosa lecita, se ragionevole, se debitamente prescritta, può anche derogare alla legge. Trattandosi però di consuetudine particolare, contraria ad una legge generale, non così facilmente può ammettersi. Nel caso proposto, se trattasi delle distribuzioni *inter presentes*, deve ammettersi la consuetudine che non vi partecipino gl'infermi, perchè secondo il diritto. Se poi si tratta delle distribuzioni quotidiane, Tizio, per averle, può ben ricorrere alla S. C. del Concilio (4) ».

Gli infermi dunque, in genere, hanno diritto, al pari dei presenti, alle sole distribuzioni fisse sieno ordinarie sieno straordinarie, ed alle fallenze (5), quando però non si opponga la volontà dei testatori, come vedremo meglio.

---

(1) S. C. C., 19 ian. 1765: Cfr. Fagnano, *l. cit.*

(2) S. C. C., 6 mar. 1847.

(3) *Quistioni Canoniche*, q. 243, pag. 306.

(4) Scognamiglio (n. 39, pag. 17) scrive: « E quand'anche gli statuti capitolari o la consuetudine avessero negato le distribuzioni quotidiane ordinarie all'infermo o all'assente *causa salutis*, la S. Congreg. del Conc. le ha concesse in omaggio al Dritto (*c. un. de cler. non resid. in* 6°), perchè ha trovato irragionevoli disposizioni statutarie e consuetudini di tal fatta, benchè fossero suffragate dal voto capitolare». E cita S. C. C., 6 dec. 1760; 23 iun. 1764; 16 dec. 1797; 28 nov. 1837; *Monit. Eccl.*, vol. XV, pag. 337. Crediamo perciò che egli intenda parlare delle distribuzioni avventizie quando (n. 45, pag. 19) dice, parlando degli infermi: « Invece non si ha diritto alle distribuzioni quando non per legge statutaria, ma per legittima consuetudine di 40 anni e prescritta, risulta non doversene agli infermi ». E cita S. C. C., 1573; 2 dec. 1666; 28 apr. 1860, ecc Se intende parlare delle distribuzioni quotidiane come concordare i due passi?

(5) S. C. C., 26 iun. 1745; 19 dec. 1745; 20 nov. 1830. Cf. *Mon. Eccl.*, I, pag. 236; Vecchiotti, vol. I, l. II, c. 8, § 50; Gennari, *Quist. can.*, q. 36.

Che cosa dire degli statuti? possono opporsi a tale diritto? -- Per sè pare di no, scrivendo lo Scognamiglio (1): « Ove lo statuto disponga il contrario si ha come irragione vole e perciò di niun valore»; e cita parecchie risoluzioni della S. Congregazione del Concilio (2). L'E.mo Gennari però sembrerebbe proclive per la sentenza opposta, per cui il capitolo potrebbe, con lo statuto, stabilire il contrario. Scrive di fatto (3): « Gli infermi, di regola generale, hanno diritto alle sole distribuzioni fisse, sieno ordinarie, sieno straordinarie, quando però non si oppongono gli statuti e la volontà dei testatori ». Ma in altro luogo; oltre il già citato al principio, esprime più chiaramente le sue vedute al riguardo. Parlando, infatti, di consuetudini e statuti circa le distribuzioni avventizie, scrive (4): « È risaputo che il Capitolo non può formare leggi contrarie comechessia al diritto comune. *Notum est,* scrive il Pallottini (5), *Capitulum non posse statuta condere quae vel communi iuri contraria sint, vel tertium laedunt,* citando molti Dottori. Or, essendo la detta usanza contraria al diritto comune (come lo è nel caso nostro), non può intraprendersi da un capitolo, neanche con nuovo statuto. Dove dunque siffatta usanza vige in forza di statuto, dovrà dirsi che lo statuto o fu formato sopra consuetudini legittimamente prescritte, ovvero che intervenne la venia apostolica». Crediamo che basti, quando l'illustre canonista è così chiaro.

Circa le distribuzioni avventizie: — *a*) gli infermi non vi partecipano di diritto, essendo prestazioni da spartirsi fra i soli presenti in atto (6); — *b*) si debbono anche queste se lo statuto o la consuetudine le attribuisca loro (7); — *c*) per consenso unanime (*quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*) del capitolo può sempre togliersi la consuetudine, abrogando anche

---

(1) *Op. cit.*, pag. 18.

(2) 26 ag. 1621; 14 mar. 1739; 16 giug. 1745; 12 lugl. 1760.

(3) *Consultazioni*, II, c. 14, pag. 111.

(4) *Consultazioni*, II, c. 48, pag. 337 seg.

(5) *Collectio etc.*, v. *Capitulum*, § VIII, n. 65.

(6) S. C. C., 30 ian. 1858; 20 dec. 1864; 28 apr. 1866; 5 maii 1866. Cfr. *Mon. Eccl.*, I, pag. 236; Vecchiotti, *l. cit.*; Gennari, *Quist. Can.*, q. 36.

(7) S. C. C., 1573 (in Vecchiotti, *l. cit.*); 28 apr. 1860; 28 feb. 1865. Cfr. Gennari, *Quist. can.*, q. 36, pag. 56.

lo statuto, di dare agli infermi le distribuzioni avventizie (1); — *d)* se però questa può togliersi dov'è in vigore, non può introdursi, neppure per statuti, dove non vige. E se si trova sancita tale usanza in qualche statuto capitolare, deve ritenersi o che quello fu formato sopra consuetudine legittima, ovvero che intervenne la venia pontificia (2).

(*Continua*).

RICERCHE SUI PRINCIPALI OSTACOLI
alla retta formazione del Clero

(*Continuazione dell'articolo precedente, cfr. vol. XVI, pag. 463*).

Per ottenere adunque quella conoscenza dell'indole e della volontà su cui deve fondarsi la speranza di buona riuscita, che il Tridentino esige per l'ammissione in seminario, quale sarà il metodo migliore?

Alcuni autori par che si contentino delle sole informazioni, raccomandando però che siano molte ed attinte da persone che da un lato conoscano appieno la qualità e la condotta dell'aspirante, e dall'altro lato siano di così delicata coscienza, da nulla occultare e nulla esagerare, sì nel bene come nel male. Ma l'esperienza dimostra che rarissimamente le sole informazioni sono sufficienti per accertare l'indole e la volontà di un aspirante al sacerdozio, massime se non ancora pubere. Occorre dunque ordinariamente, dopo averne prese tutte le possibili informazioni, aggiungervi lo studio personale, per riconoscerlo idoneo ad essere ammesso nel chiericato.

Or come, dove e per quanto tempo dovrà farsi cotale studio? Fra i vari metodi i più notevoli ci sembrano quello dell'Audisio e quello del Segreto. Riferiamoli testualmente.

L'Audisio, dopo aver molto insistito sulla necessità di coltivare nella religione e nella pietà i fanciulli e i giovanetti, venendo poi a quelli che manifestano desiderio di farsi pret',

---

(1) Gennari, *Consult.*, c. 48, pag. 340 segg.; e *Quist. Can.*, q. 37, pag. 57.

(2) Cfr. Gennari, *Consult.*, *l. cit.*

a prevenire il pericolo di ammetterli nel chiericato privi delle necessarie disposizioni, dice: « I primi a servire la Chiesa in sì pericoloso frangente, sono i confessori e gli altri direttori nello spirito. Nel segreto del sacramento e nelle pubbliche istruzioni facciano ben comprendere ai giovani che la vocazione è una grazia specialissima di Dio, non concessa a tribù o a famiglie, ma singolarmente agli individui. Mostrino il sacrilego ardimento che sarebbe usurpare i divini ministeri contro la volontà di Dio, che ne è l'unico Signore e dispensatore: « *Ita est aliquis sacrilegae temeritatis, ac perditae mentis, ut putet sine Dei iudicio fieri sacerdotem* ». (S. Cypr. ep. 55 ad Cornel.). Aggiungano che la stola sacerdotale si cangerà per loro in catena di ferro e di fuoco, nel tempo e nell'eternità: *Quod pertulerunt superbi illi Levitae (Core, Dathan et Abyron), qui Domino non iubente, sibi sacerdotium vindicabant; hoc patiuntur quicumque se in Ecclesiae ministerium conantur ingerere. Quomodo combusti sunt illi in corpore, sic isti exurentur in corde* (S. Ang., Serm. 98 de temp.). Le stesse ammonizioni s'inculchino ai padri ed alle madri che per una cieca pietà, e più sovente per terreni riguardi, tradiscono, crocifiggono la prole e la Chiesa.

« Ma non tutti ascoltano le voci del vero, e sarà pur necessità venire ad un giudizio e ad una sentenza. I fatti su cui appoggiarle saranno: 1° gli attestati; 2° le prove che di sè stesso darà personalmente il candidato.

« Rispetto agli attestati, pensino i professori e i direttori spirituali delle scuole, a cui appartiene specialmente di conoscere gl'individui, ed i parrochi, a cui son note più facilmente le relazioni e lo stato delle famiglie (come ad esempio, se sianvi benefizi eccleciastici, o sollecitazioni dei parenti a vestir l'abito chiericale), pensino alla gravità dell'atto, e come dovranno rispondere severamente alla Chiesa e a Dio. Ma sarà in questi una ragion decisiva? L'esperienza dimostra il contrario. Epperò agli attestati si fa seguire un esame: il quale sarà tanto migliore, quanto escluderà più facilmente il pericolo di errare nella scelta. Vediamone le condizioni.

« Io stabilisco generalmente, che, segno di vocazione essendo non gli atti pochi e rari, i quali potrebbero esser frutto di arte e d'ipocrisia, ma gli abiti di natura buona, che mostrino di contener quei semi che dovranno svolgersi poi in tutte le virtù necessarie all'apostolato cattolico; quei mezzi soli faranno

buona prova nell'esame, che rendono manifeste le inclinazioni, l'indole e tutta l'anima dei giovani.

« A conseguire ciò praticamente, io proporrei:

« 1° Di obbligare gli aspiranti a dimandare, almeno un anno prima, la facoltà di prender l'abito chiericale. Da quel punto (*senza permetter loro la vestizione*) i vescovi li farebbero vegliare particolarmente dai professori, dai direttori di spirito, dai parrochi e da altri che stimassero idonei. Difficilmente in quell'età si porta il velo dell'ipocrita per un anno intiero; e si potrebbero così investigar pienamente le cagioni che determinano a pigliare un tale stato.....

« 2° Compiuto l'anno, ed esaminate le attestazioni sì pubbliche che confidenziali (e di maggior sincerità sono quest'ultime), si farebbe una scelta: e non sarebbe inutile assoggettare ad una specie di noviziato gli eletti. Raccolti in un seminario nel tempo delle vacanze, questi ultimi saranno per uno o due mesi esercitati in opere di studio e di pietà convenienti al loro stato. In pubbliche e ben ragionate istruzioni si farà loro comprendere la gravità e i pericoli della scelta che sono per fare. Presiederanno superiori svelti e intelligentissimi nella discrezione degli spiriti; il loro occhio indagatore li seguirà allo studio, alla chiesa, alle ricreazioni; queste saranno frequenti, e sarà data libertà ai loro temperamenti, di sempre meglio manifestarsi.

« La vigilanza sarà attentissima e senza apparire; i direttori assisteranno ai loro divertimenti sotto forma di amici più che di superiori; piglieranno parte ai loro discorsi allora specialmente che l'anima è più aperta, e più facile a lasciar quasi vedere sè stessa; ed ispireranno ai medesimi la massima confidenza. Su tali norme camminando i superiori, faranno quasi un diario delle loro osservazioni; e paragonandole frequentemente fra loro, ne caveranno quel concetto complessivo che sia la vera immagine del candidato. Un esame in iscritto ed un altro verbale coroneranno questa prova.

« 3° La suprema ragione che dovrà guidare nel pronunziar la sentenza, mi pare che dovrebbe esser quel tratto della Sapienza. *Puer eram ingeniosus et sortitus sum animam bonam* (Sap., VIII, 19). Ingegno che annunzi una tal quale solidità, ed una anima candida, ecco i due punti principalmente necessari per vincer la prova della vocazione. Splendidezza d'ingegno, facoltà poetica, grande immaginativa, sono cose eccellenti, ma di

niun pro nelle materie ecclesiastiche senza la solidità della religione. Io verrei anche a patti sul più o il meno delle facoltà intellettive, essendo varia l'epoca del loro sviluppo, e proporzionandosi la varietà dei talenti alla varietà degli uffici: ma non mi passerei mai dall'esigere negli aspiranti ad un ministero di tanta umiltà, abnegazione e carità, quell'anima buona intesa dallo Spirito Santo. Perchè la grazia ordinariamente servesi della natura e la perfeziona: e le indoli coperte, mute, ambigue, dolose o superbe, sono esse le fonti che disonorano il sacerdozio ». (*Educazione morale e fisica del clero*, lib. I, cap. XVIII).

Il Segreto, istituito, come vedemmo, un accurato raffronto tra il noviziato per gli aspiranti alla vita religiosa e il corso di seminario per gli aspiranti al sacerdozio secolare, fa rilevare quanti vantaggi arrechi così al postulante, come alla religione il noviziato nel quale dopo un anno di prova dell'attitudine si pronuncia la definitiva ammissione o il definitivo licenziamento, e di quanti pericoli ed inconvenienti sia causa il prolungarsi nei seminari per 10 o più anni la prova simultanea dell'attitudine morale e della intellettuale del chierico. Dal che inferisce la necessità di premettere al chiericato una prova decisiva che duri un solo anno. Ascoltiamo lui stesso:

« ... Diciamo soltanto che, molti mali non si evitano nella formazione del Clero, perchè non se ne espelle il germe a tempo opportuno, nel tempo, cioè, della sua incubazione nei seminari, per strumento di giovani deficienti di attitudini morali, i quali dallo stato di non buoni seminaristi passano a quello di non buoni sacerdoti.

« Uopo è conchiudere, invece, che il seminario, per sua natura e per destinazione, non corrisponda al Noviziato dei regolari, e quindi manchi per gli ecclesiastici un istituto per l'esame delle attitudini morali dei giovani aspiranti al sacerdozio, essendo sorto il seminario per la disciplina dei chierici, ed essendo destinato all'istruzione ed all'educazione dei giovani che *desse:o non dubbi indizi di vocazione allo stato sacerdotale.*[1]

« Noi abbiamo chiesto i lumi dall'alto, ed abbiamo meditato parecchio, specialmente sulla grave sentenza di Benedetto XIV: È meglio avere pochi sacerdoti, ma probi ed utili, anzichè molti

[1] Concilio Trid., sess. XXIII, *de reform.*, cap. 18.

che giovino a nulla.[1] Pertanto ci siamo dedicati allo studio di un rimedio che non si opponga a quanto la Chiesa ha praticato sin adesso per la preparazione dei ministri del Santuario, secondo le prescrizioni del Concilio di Trento[2] che ha dettato le norme per la istruzione e la educazione dei chierici.

« Convinti della nostra incapacità, dichiariamo che nulla abbiamo saputo escogitare da noi; studiando, però, con intelletto di amore e meditando sul capo XVIII della sezione XXIII del Concilio Tridentino, superiormente citata, abbiamo trovato, se non andiamo errati, nello spirito di quella pagina divinamente ispirata, il rimedio opportuno. Ivi è detto che nei seminari debbano accettarsi quei giovanetti soltanto, la cui indole e capacità dia affidamento che saranno per dedicarsi in perpetuo al ministero sacerdotale. Dunque occorre un esame positivo, occorre una prova positiva, abbiamo detto a noi stessi, perchè si possa giudicare dell'attitudine dei giovanetti allo stato ecclesiastico. Ed ecco trovato il rimedio, che sarebbe il seguente: Istituire tanti educandati quanti sono i seminari, per la prova delle attitudini morali ed intellettuali dei giovani aspiranti allo stato sacerdotale, perchè si possano accogliere nei seminari medesimi quelli che diano affidamento della loro vocazione.

« Varie ragioni ci hanno indotto a proporre questo rimedio dalla cui attuazione, non soltanto verrebbero confermate le prescrizioni del Tridentino, ma verrebbero avvalorate in guisa da rendere più efficace la funzione educatrice del seminario.

« I giovani, adunque, che aspirassero allo stato sacerdotale prima di entrare nel seminario propriamente detto, dovrebbero superare una prova che noi chiamiamo educandato, e per cui i giovani, durante questo periodo, si chiamerebbero educandi.

« L'educandato dovrebbe sorgere nell'istesso seminario, in luogo appartato, il più che sia possibile, da tutti i locali occupati dai seminaristi, con i quali gli educandi potrebbero avere comuni la cappella, la scuola, la mensa, e nulla più, come si specifica:

---

[1] « Melius est pauciores habere ministros, sed probos et utiles, quam plures, qui nequidquam sint valituri ». Benedetto XIV nella Bolla *Ubi primum*.

[2] In hoc vero collegio recipiantur... quorum indoles et voluntas spem afferat, eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros. Conc. Trid., loco cit.

a) Non gli abiti, perchè gli educandi dovrebbero distinguersi per mancanza assoluta di insegne: sottana, ferraiolo e cappello di colore nero, senza distinzione di sorta;

b) Non i superiori, perchè gli educandi dovrebbero dipendere, esclusivamente, dal direttore loro proprio, a cui dovrebbe darsi il titolo di « Maestro degli educandi ».

c) Non le occupazioni, perchè gli educandi non dovrebbero indossare nemmeno la cotta durante il periodo dell'educandato, mai;

d) Non lo studio, ove questo si facesse in comune, perchè gli educandi dovrebbero studiare nella propria camerata;

e) Non il passeggio, perchè gli educandi dovrebbero averlo quando e come disponesse il loro maestro;

f) Non gli svaghi, perchè gli educandi dovrebbero averli separatamente, come e quando stimasse opportuno il loro maestro il quale dovrebbe rappresentare per gli educandi tutta l'autorità, che a lui dovrebbe essere conferita dal Vescovo, e non altrimenti.

« Nessun giovane, di qualunque età e condizione, anche proveniente da un ordine religioso, potrebbe essere dispensato da tale prova, senza della quale nessuno dovrebbe divenire seminarista.

« Il maestro degli educandi, che, almeno in principio della istituzione di questi, potrebbe essere un religioso di santa vita e di spiccata capacità didattica, dovrebbe fare quasi vita comune con gli educandi. Le ore libere di lui dovrebbero essere quelle in cui gli educandi fossero occupati nelle scuole, senza eccezioni di sorta, nè potrebbe esso in tale ufficio essere confermato oltre il secondo anno.

« Il maestro degli educandi, durante l'anno di prova, dovrebbe eliminare quei giovani, che mostrassero attitudini contrarie o insufficienti allo stato ecclesiastico. Al Vescovo soltanto dovrebbe far sapere in antecedenza il provvedimento da prendere, quando questi fosse in sede; nell'assenza di lui sarebbe obbligato di comunicargli per iscritto l'avvenuta espulsione dei giovani, che fossero trovati non idonei pel seminario, e di ogni espulso questo solo dovrebbe sapersi: Ha dimostrato attitudini non proprie della vita e del ministero ecclesiastico.

« Sarebbe prudente, anzi, far firmare dall'aspirante-educando e dai rispettivi parenti una dichiarazione, con la quale si ob-

bligassero ad accettare il giudizio che il maestro degli educandi sarebbe per dare sulla insufficienza delle attitudini se così avvenisse. Tutto ciò perchè sia risparmiata al Vescovo ogni possibile noia. Similmente, durante l'anno di prova, il direttore degli studi dovrebbe comunicare, settimanalmente, al maestro degli educandi i punti di merito da ognuno di essi ottenuto in ciascuna materia, ed alla fine dell'anno scolastico il giudizio complessivo, dato dagli insegnanti nella classe frequentata dall'educando, ed espressa con le parole, *Eccellente*, *sufficiente*, *insufficiente*. Ove l'educando, durante l'anno scolastico, fosse stato dichiarato sufficiente ed anche eccellente per attitudini morali, ed insufficiente per attitudini intellettuali, o viceversa, per ciò solo dovrebbe essere escluso.

« In ogni caso l'espulsione dovrebbe ordinarsi dal maestro degli educandi; fermo sempre il concetto, che il maestro degli educandi dovrebbe rimanere estraneo al seminario, come tutto il personale dirigente ed insegnante del seminario dovrebbe rimanere estraneo agli educandati.

« Bisogna avvertire che la sufficienza delle attitudini intellettuali e morali richiesta negli educandi, non può essere il risultato di giudizio negativo, ma dev'essere, invece, quello di giudizio positivo.

« Intelligenti, quindi, debbono dirsi i giovanetti in quanto abbiano capacità e volontà di studiare; come morali, in quanto abbiano sentimenti di buoni costumi, e volontà di progredire e perfezionarsi; e non intelligenti, solo perchè sono appena fuori dello stato di cretinismo o d'incoscienza; nè religiosi e morali, perchè fuori dello stato di incredulità e di depravazione. Dal concetto positivo delle attitudini intellettuali e morali deve rilevarsi l'attitudine allo stato sacerdotale e da questa, l'altra attitudine all'ammissione del sacerdozio.

« Tutto questo abbiamo pensato, giudicato e quindi anche proposto, allo scopo di ottenere l'eliminazione preventiva di quei giovani i quali, secondo le prescrizioni del Tridentino, non offrissero speranza che sarebbero per abbracciare lo stato ecclesiastico, e ciò in dipendenza della loro indole e dei loro costumi, e non in dipendenza della loro volontà.

« Per tali ragioni, sarebbero da eliminarsi anche quei giovani, che pur mostrando volontà di abbracciare lo stato ecclesia-

stico, non si trovassero forniti delle attitudini occorrenti ed indispensabili a tale stato.

« Chi ha esperienza dell'istruzione e della educazione della gioventù comprenderà di leggieri il grande bene che sarebbe per apportare la istituzione degli educandati, i quali, in breve tempo, metterebbero tutti i seminari, indistintamente, nelle condizioni volute dal Concilio di Trento, che non di rado rimangono frustrati.

« Con la istituzione degli educandati non solo sarebbero eliminati dai seminari con mezzi preventivi cotanto raccomandati dalla pedagogia, i giovani insufficienti per le attitudini intellettuali e morali, ma anche la disciplina, gli studi, la pietà verrebbero restaurate e rigenerate dallo stato di schiavitù in cui son tenute, si voglia o no, dai giovani insufficienti, i quali non avrebbero più occasione di penetrare in seminario. E quando anche qualche raro caso dovesse lamentarsi, tutto il seminario reclamerebbe l'esempio di una espulsione per il ristabilimento del turbato equilibrio tra gli studi e la pietà ad opera di un solo.

« Senza dubbio, l'educandato sarebbe un mezzo potente di restaurazione morale ed intellettuale dei seminari, reclamata dal provvidenziale Pio X. La eliminazione, poi, dei giovani poco adatti allo stato ecclesiastico, non sarà mai vero che porti deficienza di sacerdoti; anzi, quando questi sono illuminati e santi, saranno essi la semente di altri sacerdoti coscienti della propria missione. Per altro l'esperienza insegna che, quando in un seminario declinano gli studi e con gli studi la pietà e la disciplina, declina eziandio il numero degli alunni. Quando, invece, si rafforzano la pietà, gli studi e la disciplina, cresce il numero degli alunni, perchè è Iddio che deve chiamare i futuri suoi ministri e li chiama. ». (*Il Clero come è e come dovrebbe essere*, parte 2ª, capo 1º).

Indi soggiunge uno schema di regolamento per tale educandato.

Dall'esposizione e dal confronto di questi due metodi sorgono alcune riflessioni che svolgeremo prossimamente.

(*Continua*). G. M. C.

CONSULTAZIONI.

II. *Se il diritto di patronato nei beneficii ecclesiastici viene sospeso, quando collazione di essi spetta alla S. Sede.*

In Diocesi di N., nel Napoletano, vi sono alcuni beneficii ecclesiastici, soggetti al *diritto patronato laicale*, e le mansionarie della Cattedrale, di *diritto patronato ecclesiastico*, a favore dei Canonici e mansionarii collettivamente. Quando occorre che qualcuno di questi beneficii venga ad esser *riservato* (specialmente per vacanza nei mesi papali) od *affetto*, il Vescovo, senza interpellare i patroni, fa da sè la proposta alla Dataria Apostolica, che spedisce le Bolle relative. I patroni si oppongono, ma il Vescovo eccepisce che la S. Sede è superiore e indipendente, siccome può arguirsi dall'art. 11 del *Concordato* del 1818, ove chiaramente sta detto farsi eccezione (circa la collazione dei beneficii) per le vacanze *in Curia o per promozione a qualche dignità ecclesiastica o canonicato, conferito dalla S. Sede*, essendo allora *di collazione pontificia.*

Si domanda:

1. Vi è o no differenza tra i beneficii *riservati*, *affetti*, *vacanti in Curia o apud Sedem?*

2. Qualora la collazione dei beneficii spetti alla S. Sede, i patroni hanno o no il diritto di nomina conferito dai SS. Canoni?

3. Che è da dire del Vescovo di N. e dei patroni laici ed ecclesiastici, come nel caso proposto?

Al primo. — Vi è certamente differenza tra beneficii semplicemente *riservati* e beneficii *affetti* o *vacanti in Curia* o *apud Sedem*, quantunque tutti si riducano a beneficii riservati, mentre la *riserva* dei beneficii comunemente si definisce: « Avocatio « beneficii vacaturi a collatore ordinario ad superiorem, qui « potestatem habet ad id jure agendum » (Santi-Leitner, *Prael. Iur. can.*, lib. III, tit. V, n. 48). La *riserva* poi dai Canonisti si vuol ridurre ai cinque generi seguenti, nei quali van compresi tutti i beneficii riservati, e sono: 1. *ratione qualitatis ipsorum beneficiorum* (p. es. i Vescovadi, le prime Dignità nei Capitoli Cattedrali, ecc.); 2. *ratione personarum*, che possiedono detti beneficii (p. es. i beneficii dei Cardinali, degli ufficiali

della S. Sede, ecc.); 3. *ratione modi quo vacant* (p. es. se vacano per collazione di altro beneficio incompatibile, o per privazione o deposizione dell'investito fatta per autorità del Papa, ecc.); 4. *ratione loci ubi vacant* (e questi sono i vacanti *apud Sedem*); 5. *ratione temporis*, ossia se vacano nei mesi papali (Vecchiotti, *Instit. Canon.*, vol. II, cap. II, § 20). Tutte le riserve nascono da quattro fonti: o dalle *Decretali* (e si dicono *clausae in corpore Iuris*), o dalle *Estravaganti*, o da susseguenti *Costituzioni pontificie*, o dalle *Regole della Cancelleria*. (Vecchiotti, l. c.).

Premesse queste nozioni, passiamo a vederne le differenze. La prima differenza coi riservati è quella dei benefici *affetti*, che, quantunque siano anch'essi *riservati*, quanto all'effetto, differiscono nondimeno dai riservati semplicemente, perchè la *riserva* nasce da una bolla o costituzione pontificia, o dalle Regole della Cancelleria, e riguarda quel beneficio riservato in tutte le vacanze; l'*affezione* invece nasce da un fatto (*dum Romanus Pontifex manus apposuerit*), pel quale il Sommo Pontefice intende disporre Lui solo di quel tale beneficio, e si restringe a quella sola vacanza. Così il Santi-Leitner, l. c., n. 55: « *Differt* vero affectio a *reservatione*, tum quia reservatio pro- « cedit ex bulla, vel ex Regula Cancellariae, affectio autem « procedit seu inducitur ex facto appositionis manus Ponti- « ficis, tum quia reservatio in genere respicit beneficium in « *omnibus* collationibus, affectio autem *pro ea tantum vice* in « qua manus apposita est ».

L'altra differenza è tra i beneficii vacanti *in Curia* e quelli vacanti *apud Sedem*. S'intende qui per *Curia* la Curia Romana, e per *Sede* la S. Sede Apostolica, onde siccome il Romano Pontefice è il Capo e rappresentante della Curia Romana e della Sede Apostolica, parrebbe trattarsi di sinonimi ed espressioni equipollenti, tanto più che così dice la *Glossa* in cap. *Statutum*, 3, vers. *in Curia h. t. in 6* « idem est dicere, in Curia, quod « apud Sedem Apostolicam ». E pure perchè nel cap. 2 *de Praeb. in 6*. il Sommo Pontefice i beneficii *apud Sedem Apostolicam vacantia*, in seguito li dice *Beneficia in Curia Romana vacantia* (Reiffenstuel, *Ius. Can. univ.*, lib. III, tit. V, § XV, n. 433, con altri da lui citati). Però la differenza c'è, mentre *vacare in Curia* è come il genere, *e vacare apud Sedem* è come la specie, restringentesi ai benefici vacanti per morte naturale del beneficiato, avvenuta a Roma, o nel

territorio attorno a Roma, compreso fra *due dietc* (40 miglia). Così il Reiffenstuel, l. c., n. 434: « ... Siquidem ut notat « Covarruvias et Gomez et Barbosa... illa Beneficia proprie « dicuntur vacare apud Sedem Apostolicam, quae vacant per « verum obitum Beneficiarii, contingentem vel in ipsa Curia « Romana, juxta cap. 2 h. t. in 6, vel saltem inter duas dietas, « juxta c. *Praesenti 34 eod. in 6.* E contra vacatio beneficiorum, « in Curia, non solum comprehendit beneficia per verum obitum « vacantia apud Sedem Apostolicam, ut dictum; sed etiam « illa, quae vacant apud eamdem ficte: puta, per renunciatio- « nem a Papa, vel ejusdem authoritate admissam: item per « depositionem, privationem, vel translationem, etc. authori- « tate Papae factam; et aliis hujusmodi modis, de quibus fit « mentio *in Extrav. Ex debito, de Elect.*, etc... ». Ed a rimuovere ogni altra obiezione, avente fondamento nei testi del Diritto, si può dire, col medesimo Reiffenstuel, l. c., n. 435, che in senso lato, o in modo *improprio*, *vacare apud Sedem* e *vacare in Curia* son lo stesso; non così però nel senso stretto e *proprio* della parola. « ... Verum de terminis non expedit multum disputare. « Aut, si placet, dicatur conformiter Gomezio... quod *Vacatio « apud Sedem* possit intelligi dupliciter. Primo modo, proprie: « et tunc Vacatio apud Sedem intelligitur de illa, quae fit per « obitum, juxta *cap. 2 h. t. in* 6. Secundo modo, improprie: et « tunc Vacatio apud Sedem capitur pro quacumque vacatione « in Curia: sicque Vacatio apud Sedem, et Vacatio in Curia pro « eodem capiuntur ».

E vi ha un'altra differenza tra i beneficii vacanti *apud Sedem*, nel senso proprio, ossia *per obitum*, e quelli vacanti *in Curia*. Infatti i beneficii vacanti *in Curia* rimangono sempre a disposizione della S. Sede, e niuno vi può porre mano; quelli vacanti *apud Sedem*, se *infra mensem* la S. Sede non li conferisce, *possono venir conferiti* da colui che aveva il diritto su di essi, se la vacanza non fosse avvenuta *per obitum apud Sedem*. Ed abbiam detto *possono venir conferiti* dall'inferiore, giacchè resta sempre il diritto alla S. Sede, *pro ea vice*, di conferir tali beneficii, se niuno vi pose mano, ossia *re integra* (Reiffenstuel, l. c., nn. 439 e 399).

(*Continua*)

Mons. Giuseppe Fameli,
Prelato Referendario della Segnatura
Consultore della S. Congr. del Concilio.

QUESITI MINORI.

15. *D.* Quando un cadavere si deve ritenere *moraliter praesens?*

R. Alcuni decreti della S. C. dei Riti si esprimono così da far ritenere che allora soltanto si possa considerare moralmente presente il cadavere, quando non siasi potuto portare in chiesa a causa di un divieto dell'autorità civile, o di una malattia che possa determinare un pericolo di contagio. Ma dal modo di esprimersi più generico di altri decreti, sembra che possa valere qualunque grave motivo che impedisca la fisica presenza (Vedi decreto infra citato). Trovasi nei ricordati decreti, per esempio, quello sotto il n. 3767, XXVI, la clausola: « Non solum insepultum, sed et humatum, dummodo non ultra biduum ab obitu ». Anche questo *biduum* cagiona imbarazzo, non sapendosi esattamente interpretare la frase « dummodo non ultra biduum ab obitu ». Infatti, che importerebbe se anche fosse stato sepolto quattro giorni dopo, se allora, insepolto, non si fosse potuto fare il funere? Ad ottenere maggior vantaggio, alcuni estendono il concetto dell'*ab obitu*, dicendo che liturgicamente *obitus* e *depositio* sono un tutt'uno, come quando si conta il terzo, ecc., « ab obitu seu depositione », e questi, evidentemente, intendono, « non ultra biduum ab obitu seu depositione censeri potest ac si foret physice praesens ». Simile espressione ricorre nel decreto n. 3903: « praesente, insepulto vel etiam sepulto non ultra biduum cadavere ». Così che, se il cadavere è stato sepolto il secondo giorno, sembrerebbe che si potessero dire, per esempio, negli oratori privati, cui favorisce il decreto, le Messe di requie, anche più giorni dopo; se è stato seppellito il terzo giorno, no.

Ma, comunque si abbiano da prendere cotali espressioni, o sepolto od insepolto il cadavere, ci pare che si debba sempre stare alla formola del decreto generale, n. 3755, « Missae exsequialis pro die obitus », al n. II: « Quod si ex civili vetito, aut morbo contagioso, *aut alia gravi causa* cadaver in ecclesia praesens esse nequeat, imo etsi iam terrae mandatum fuerit, praefata Missa celebrari quoque poterit in altero ex immediate sequentibus duobus ab obitu diebus, eodem prorsus modo ac si cadaver esset praesens ».

16. *R.* Si possono accendere intorno al sacro Ciborio i lumini da notte, i quali certo non contengono cera di api?

R. O in forma di candele, o di lampade, o di lumini non è lecito far ardere sull'altare altra cera se non d'api, almeno mista. Si veda il decreto della S. C. dei Riti, n. 4147, *Plurium Dioecesium*, 29 no-

vembre approvato dal Sommo Pontefice il 14 dicembre 1904, pubblicato a suo tempo sul *Monitore*.

17. *D.* Per la veste bianca ai battezzati può usarsi la berretta o cuffia con la quale l'infante viene portato al battistero?

R. Si stia alla rubrica del Rituale romano, tit. II, cap. II, n. 24: « ...et imponit capiti eius linteolum candidum, loco vestis albae ».

18. *D.* Il 27 febbraio p. p. tanto nel calendario della diocesi di B. che in quello della diocesi di C. è il solo giorno di rito inferiore al doppio. Nel calendario di B. si legge: « Hodie prohibent. Miss. vot. privatae pro Defunctis », in quello di C. invece: « Hodie permittunt. Missae privatae de Requie ». Chi ha ragione?

R. Há ragione il secondo. Ma crediamo piuttosto che nel primo, per errore tipografico, siano state omesse dopo; *votivae privatae*, le parole; *et permittuntur privatae;* non suole, invero, dirsi: *Missae votivae* parlando di quelle *pro defunctis*.

19. *D.* Che deve dirsi della risposta data da un Sagrista di una Basilica, circa l'uso esclusivo dei paramenti neri, nei giorni nei quali si permettono le Messe votive private e *pro defunctis*: che, cioè, libertà si può dare nelle chiese minori; ma nelle Basiliche, no?

R. Sappiamo che similmente fu risposto da addetti ad una Cattedrale; ma anzichè da convinzione, che non può avere una qualsiasi base, siamo tentati di credere che quei signori abbiano voluto piuttosto giuocare di prontezza di spirito, facendo assegnamento sulla supposta ingenuità dell'interlocutore, e per non dire: « ci reca disturbo soddisfare alle richieste dei singoli celebranti »; oppure: « si è fatto sempre così »; abbiano inventato tale speciosa fanfaluca.

20. *D.* Nella funzione delle *Quarant'ore*, l'ultimo giorno, vi è l'usanza di uscire in processione alla porta della chiesa e darsi la Benedizione col Santissimo, e poi, tornati in chiesa, ripetere la Benedizione. Può continuarsi con questa usanza?

R. Non può sostenersi la consuetudine di dare la benedizione sulla porta e non dall'altare, secondo il decreto della S. C. dei Riti. n, 1787. Il decreto n. 2499 della medesima S. C., con gravi parole, condanna anche la consuetudine di dar due benedizioni immediate nella stessa chiesa, benchè si tratti di darne una verso il coro delle monache ed una verso il popolo. Molto più dovrà proibirsi, quando si tratta di darla al medesimo popolo, che entrerà in chiesa. Che se il popolo fosse in sì gran numero, da non potere tutto essere contenuto entro la chiesa, pur tuttavia dovrebbe persuadersi da chi riveste autorità, che chi resta di fuori riceve egualmente la benedizione.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO. — Nel **Concistoro segreto** tenuto il 6 dicembre il S. Padre dopo pronunziata l'allocuzione da noi riportata a pag. 9 e pubblicati i nuovi Cardinali, assegnò il Cancellierato di S. R. C. all'E.mo Cagiano de Azevedo e ammise poi gli E.mi presenti all'opzione. Così l'E.mo Cagiano optò per il titolo di S. Lorenzo in Damaso, dimettendo la diaconia dei Ss. Cosma e Damiano; l'E.mo Van Rossum dimise la diaconia di S. Cesareo, optando al titolo di Santa Croce in Gerusalemme, e l'E.mo Gasquet optò per la diaconia di S. Maria in Portico in Campitelli, dimettendo quella di S. Giorgio in Velabro.

Cominciò poi la provvista delle chiese, nella quale l'E.mo Vannutelli, come Decano del Sacro Collegio, assunse la Chiesa di Ostia, ritenendo la Chiesa di Palestrina; l'E.mo Vico dimise il titolo di S. Callisto, optando per le sedi unite di Porto e S. Rufina, e l'E.mo Granito di Belmonte optò per la sede di Albano, dimettendo il titolo di S. Maria degli Angeli.

Di poi il Santo Padre proseguì la provvista delle seguenti Chiese: *Chiesa Metropolitana di Trani e Barletta*, pel R.mo Mons. Giovanni Régine, già Vescovo di Nicastro. — *Chiesa tit. vesc. di Flaviopoli*, pel R.mo Mons. Bernardo Pizzorno, già Vescovo di Crema. — *Chiese Cattedrali unite di Pistoia e Prato*, pel R.mo Mons. Gabriele Vettori, già Vescovo di Tivoli. — *Chiesa Cattedrale di Todi*, pel Rev.mo Monsignore Luigi Zaffarami, già Vescovo Titolare di Sasima. — *Chiesa Cattedrale di Crema*, pel M. R. Dalmazio Minoretti. — *Chiesa Cattedrale di Losanna*, a cui è unito il titolo di *Ginevra*, pel M. R. Mons. Colliard. — *Chiesa Cattedrale di Digione*, pel R. D. Maurizio Landrieux. — *Chiesa Cattedrale di Orano*, pel R.mo Mons. Cristoforo Ludovico Légasse. — *Chiesa Cattedrale di Tournai*, pel M. R. Amedeo Crooij. — *Chiesa tit. di Olimpo*, pel R.mo Mons. Emmanuele Gonzales Garcia, Parroco-Arciprete di Huelva, Diocesi di Sevilla, Cameriere di Sua Santità.

Quindi Sua Santità pubblicò la provvista delle Chiese, già fatta con Bolla Apostolica o con breve (Cfr. vol. XXVI, pag. 93, 239, 335, 384, 479).

Seguì poi giovedì 9 dicembre il **Concistoro pubblico**, nell'Aula sovrastante il Portico, ove il S. Padre impose solennemente il cappello ai nuovi Cardinali, e ascoltò la perorazione della causa di beatificazione del ven. D. Bosco. Quindi, nella Cappella Sistina ebbe luogo di nuovo il *Concistoro segreto* principalmente per la provvista delle Chiese, tra le quali furono annunziate per la prima volta le seguenti;

Chiesa tit. arciv. di Pessinunte, pel R.mo Mons. Giuseppe Alves de Mattos, già Arcivescovo di Mitilene. — *Chiesa tit. Arciv. di Mitilene*, pel R.mo Mons. Giovanni Evangelista De Lima Vidal, promosso da Angola e Congo, nominato Ausiliare dell'E.mo Card. Patriarca di Lisbona. *Chiesa Metropolitana di Benevento*, pel R.mo Monsignore Alessio Ascalesi, già Vescovo di S. Agata dei Goti. *Chiesa Metropolitana di Chicago*, pel R.mo Mons. Giorgio Mundelein, già Vescovo Titolare di Lorima ed Ausiliare di Brooklyn. — *Chiesa di Regina, testè elevata in Metropolitana*, pel R.mo Mons. Oliviero Eleazaro Mathieu, già Vescovo della medesima. — *Chiesa Metropolitana di S. Bonifacio*, pel R.mo Mons. Arturo Béliveau, già Vesc. Tit. di Domizianopoli. — *Chiesa tit. arciv. di Lacedemonia*, pel R.mo Mons. Tito Trocchi. — *Chiesa tit. arciv. di Nicosia*, pel R.mo Mons. Francesco Cherubini. — *Chiesa tit. arciv. di Sebaste*, pel R.mo Mons. Enrico Gasparri. — *Chiesa di Winnipeg, testè eretta in Arcivescovile*, per M. R. Alfredo Sinnot, Segretario della Delegazione Apostolica del Canadà. — *Chiesa Cattedrale di Buffalo*, pel R.mo Mons. Dionisio Dougherty, già Vescovo di Jaro nelle Isole Filippine. — *Chiesa Cattedrale di Rieti*, pel M. R. Tranquillo Guarnieri. — *Chiesa Cattedrale di Covington*, pel M. R. Mons. Ferdinando Brossart. — *Chiesa Cattedrale di Portoalegre, in Portogallo*, pel Rev. D. Emanuele Mendes da Conceicâo Santos. — *Chiesa tit. vescov. di Sabrata*, pel M. R. Martino Kheberich, Ausiliare del Vescovo di Scepusio.

Dopo la provvista delle Chiese Sua Santità, secondo il rito, aperse la bocca ai novelli Porporati. Indi fu presentata al Santo Padre la dimanda del sacro pallio per le Chiese di *Ostia, Trani e Barletta, Benevento, Chicago, S. Bonifazio, Regina, Winnipeg, Adelaide*, e, in via di privilegio, per le diocesi di Autun e Savona. Alle Chiese di *S. Giovanni di Terranova*, di *S. Francisco* in California, di *Gnesen e Posen, Chambery, Venezia, Amalfi, Salerno* i pallii furono già conceduti per decreto concistoriale.

In fine il Pontefice pose l'anello ai nuovi Cardinali e assegnò loro i titoli presbiterali nel modo seguente: al Card. Tonti, *S. Martino ai Monti;* al Card. Mistrangelo, *Santa Maria degli Angeli alle Terme;* al Card. Cagliero, *S. Bernardo alle Terme*, già dimesso dal Card. Gasparri; al Card. Gusmini, *S. Susanna.*

Con biglietti della Segreteria di Stato in data 9 dicembre il S. Padre assegnò ai nuovi Porporati le seguenti Sacre Congregazioni: al Card. Tonti, le Congregazioni dei Sacramenti, dei Riti, degli Affari Ecclesiastici Straordinari e della Reverenda Fabbrica di San Pietro; al Card. Mistrangelo, le Congregazioni Concistoriale, dei Religiosi, Ceremoniale e dei Seminari ed Università degli Studi; al Card. Cagliero, le Congregazioni dei Religiosi, di Propaganda Fide, di Propaganda Fide per gli Affari di Rito Orientale e dei Riti; al Card. Gu-

smini, le Congregazioni dei Sacramenti, del Concilio, dell'Indice e della Reverenda Fabbrica di San Pietro.

ALTRE NOMINE. - 10 dicembre 1915. L'E.mo Gaetano Bisleti, *Prefetto della nuova Congregazione dei Seminari e Studi*; 14 dicembre, l'E.mo Raffaele Merry del Val, *Membro della S. Congr. di Propaganda*; 16 dicembre, l'E.mo Filippo Giustini, *Membro della S. C. dei Riti*; 27 gennaio, l'E.mo Domenico Serafini, *Prefetto della S. C. dei Religiosi.*

— Mons. Giacomo Sinibaldi, vescovo titolare di Tiberiade, *Segretario della Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.*

— Mons. Giulio Serafini, vescovo titolare di Lampsaco – Monsignor Ascenso Dandini, canonico vaticano – il R.mo P. Francesco Saverio Hertzog, procuratore generale dei Sulpiziani – il R.mo P. Emmanuele Bailly, superiore generale degli Agostiniani dell'Assunzione – il R.mo P. Pietro Benedetti, procuratore generale dei Missionari del Sacro Cuore di Gesù – il R.mo sig. Raffaele Ricciardelli, procuratore generale dei Sacerdoti della Missione, *Consultori della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.*

21 dicembre 1915. Mons. Giulio Serafini, vesc. tit. di Lampsaco, *Canonista* della S. Penitenziera.

NECROLOGIO. *9 dicembre 1915.* Mons. Luigi Raimondo da Silva Britto, arcivescovo di Olinda nel Brasile.

13 dicembre. Mons. Lorenzo Passerini, patriarca di Antiochia di rito latino, vice-camerlengo di S. Romana Chiesa.

15 dicembre. Mons. Teodoro Kohn, vescovo titolare di Pelusio.

— Mons. Giovanni Stariha, vescovo titolare di Antipatride.

18 dicembre. Mons. Giacinto Anaya, vescovo di Cochabamba in Bolivia.

20 dicembre. Mons. Federico Edmondo Fuzet, arciv. di Rouen.

10 gennaio 1916. Mons. Riccardo Scannell, vescovo di Omaha (Stati Uniti).

12 gennaio. Mons. Cirillo Geha, patriarca di Antiochia di rito grecomelchita.

13 gennaio. Mons. Basilio Hossu, vescovo di Armenopoli.

17 gennaio. Mons. Nicola Giuseppe Camilli, arcivescovo-vescovo di Jassi.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Al S. Collegio dei Cardinali ed alla Prelatura Romana, convenuti in Vaticano per gli augurî natalizi, il 24 dicembre 1915.

Allocuzione. — È pur troppo vero che una nube di tristezza avvolge anche quest'anno la lieta solennità Natalizia, ed Ella, signor Cardinale, nel presentarci a nome del Sacro Collegio l'espressione dei sentimenti ispirati dalla soave ricorrenza, non ha potuto spogliare la sua commossa parola dalla lugubre veste del comune dolore. Se infatti volgiamo lo sguardo a vicine ed a lontane regioni, Ci colpisce anche oggi il ferale spettacolo di una immane carneficina: e se nell'anno scorso lamentavamo, in somigliante circostanza, l'ampiezza, la ferocia, gli effetti del tremendo conflitto, oggi dobbiamo deplorarne l'espansione, la pertinacia, l'oltranza, aggravate da quelle micidiali conseguenze che del mondo hanno fatto ospedale ed ossario, e dell'apparisciente progresso della umana civiltà, un anticristiano regresso.

Ciò nonostante Ella, signor Cardinale, innalzando l'occhio alle più alte regioni della Fede, ha saputo trarre dalla presente festività argomenti di augurio per la Nostra persona, di conforto per i sofferenti, di auspicio per l'avvenire dell'umanità. Grati per l'omaggio, e riconoscenti per la nobile forma di voti, Noi accettiamo con animo volenteroso e con paterno gradimento le augurali elevazioni del Sacro Collegio verso un avvenire che si affacci meno funesto per il Pontefice, per la Chiesa, per la società. E le accettiamo tanto più lietamente quanto meglio scorgiamo in esse non sólo il conforto di un crescente affetto

filiale, ma anche il valore di più intense preghiere che, nell'imperversare del turbine, il Sacro Collegio, consapevole dell'estremo bisogno, innalza a Colui che solo può sedare la procella. Queste preghiere, lo diciamo con alto convincimento, Ci confortano più che ogni altra testimonianza di ossequio.

Ed oh! quante volte nei mesi del Nostro Pontificato, resi lunghi dalla fatale tardanza di ogni componimento delle umane contese, ad esse Ci rifugiammo col cuore, come ad unica salvezza. Imperocchè, ove Dio non soccorra, che cosa Noi possiamo? Nulla, per fermo.

Chiamati al governo della Chiesa nei più trepidi momenti della storia, amammo sperare che il buon volere del Padre non sarebbe tornato infruttuoso agli sventurati figliuoli: Ma oh vana speranza! Fermi per già sedici mesi nel perseguire il Nostro caritatevole intento, vedemmo sterile in gran parte l'opera Nostra; e la stessa Nostra voce, che, obbediente al *Clama ne cesses* si proponeva di non tacere fino a quando non avesse trovato eco in cuori men duri, vedemmo troppe volte cadere nel vuoto come voce *clamantis in deserto*. E che dire degli ideali di quei beni che Ci arrideva avremmo potuto forse procurare come frutti e conseguenze di pace, alla religiosa ed alla civile società? Per lo contrario, ogni volere, ogni proposito, ogni ideale si infranse nelle avverse congiunture; ed anche sotto questo aspetto. Ci è mestieri riconoscere che Noi poco o nulla potemmo.

Pur nondimeno la Nostra fiducia non si scuote.

Ottemperanti a quelle divine parole, onde in analogo frangente il Signor Nostro Gesù Cristo segnava ai suoi seguaci una linea di condotta che ora più che mai apparisce provvida guida, abbiamo nel cuore, come l'apostolo delle genti, una grande speranza contro ogni umano sperare: *in spem contra spem*, ed in Dio, soltanto in Dio riponiamo ogni Nostra fiducia, invincibilmente sorretti dalla promessa onnipotente racchiusa in quel sereno e rassicurante rimprovero: *Modicae fidei, quare dubitasti?* Egli, ne siamo certi, glorificherà il Nome suo salvandoci *ex hac hora;* anche se per il momento risponda, come il Cielo alle parole di Gesù, con tuoni e con folgori, ed anche se per lungo tempo ancora Egli soggiunga: *nunc iudicium est mundi.*

Questa fiducia che vive nell'animo Nostro in ogni giorno dell'anno, si alimenta e si riafferma in particolare maniera quando una soave ricorrenza ravviva nel Nostro pensiero il consolante

spettacolo di ciò che accadde nella grotta di Betlemme. E chi non vede come non costituisca per Noi un vuoto ricordo, ma un reale rinnovamento dell'ineffabile Mistero, e perciò una sorgente di infallibile aspettazione, il ritorno di quella data in cui, composto nella pace persino il barbarico mondo pagano, scese fra gli uomini nelle più miti sembianze il Re essenzialmente pacifico? Oh! con quanta ragione possiamo dunque ripetere, anche in mezzo alle preoccupazioni dell'ora presente, le parole del Pontefice San Leone: *neque enim fas est locum esse tristitiae ubi natalis est vitae!*

Compie poi lo spettacolo del nascente Gesù la vista di Maria, nella quale la fede dei credenti e l'amore dei figli non ravvisano soltanto una Madre divina, ma altresì una divina Mediatrice.

Madre del Principe della Pace, mediatrice fra l'uomo ribelle e Iddio commiserante. Ella è l'*aurora pacis rutilans* fra le tenebre del mondo sconvolto; Ella è Colei che non indugia presso il Figlio l'implorazione della pace, quantunque *nondum venerit hora eius;* Ella è Colei che, sempre intervenuta a scampo della gemente umanità nell'ora del pericolo, più celere precorrerà ora al nostro dimandare, Madre a tanti orfani, Avvocata in così tremenda rovina.

Fu per questi superiori intendimenti, non meno che per vie meglio orientare il pensiero e la fiducia cristiana al potente ministero insito nella Divina Genitrice, che Noi, facendo eco ai sospiri di molti figli vicini e lontani, consentimmo che nelle litanie lauretane si rivolgesse alla Vergine anche l'invocazione di *Regina della pace.*

E Maria, che non di guerre e di eccidii, ma di pacifico regno è Regina, vorrà rendere tuttora delusi il voto e le preghiere dei suoi figli fidenti?

E vorrà nella beatissima notte, in cui, compiendo le profetiche promesse di tempi aurei e felici, ci diè Celeste Bambino l'autore stesso della Pace, vorrà non sorridere alle innocenti voci dei bambini, chiamati dall'Episcopato e da Noi alla Eucaristica Mensa in questa cara solennità?

Quando l'uomo ha indurito il suo cuore e l'odio ha pervasa la terra; quando imperversano il ferro ed il fuoco ed il mondo risuona di armi e di pianti; quando gli umani accorgimenti si son mostrati fallaci ed esula ogni civile benessere, la fede e la storia Ci additano, come unico scampo, la Onnipotenza suppli-

chevole, la Mediatrice di ogni grazia, Maria...: e allora con sicura fiducia diciamo: *Regina pacis, ora pro nobis!*

A questa fiducia Ci ispiriamo nel ricambiare gli auguri del Sacro Collegio, desiderando a Lei, signor Cardinale, e a tutti i suoi Eminentissimi Colleghi di poter presto, e ampiamente, partecipare ai frutti di quella pace che speriamo ottenere mercè la intercessione della Vergine. Oh! quel benedetto Gesù, che alla preghiera della Madre fece il primo miracolo, accolga anche oggi l'intercessione della Celeste Mediatrice, e conforti la cristiana famiglia con quell'abbondanza di grazia di cui vogliamo sia pegno la Benedizione Apostolica, che con paterno affetto impartiamo al Sacro Collegio, ai Vescovi e Prelati qui presenti, nonchè a tutti i sacerdoti e laici, i quali oggi hanno voluto attestare che i figli affezionati non si allontanano dal Padre nell'ora dell'affanno e del dolore.

II.

*Al R. P. De la Villette, Direttore dell'Arciconfraternita dell'*Agonia di N. S. G. C., *su l'opportunità di tale devozione.*

Lettera. — *Dilecte fili, religiose vir, salutem et apostolicam benedictionem.* Epistola tua et incrementa nunciat archisodalidatis quam moderaris, et Nostram eidem studet conciliare gratiam. At vero opus tam salutare gratiam scito non exiguam apud Nos iniisse simul ac cognovimus propositum sanctum, quo spectat, et pias preces, ad quas ingeminandas sodales suos tam studiose hortatur. Cotidianae hae preces, quas commentatio passionis Christi efficit ferventiores et ipsa eius vulnera — immensi amoris pignora — enixe apud Patrem commendant, quanta, dilecte fili, Ecclesiae et Nobis pollicentur! Utrumque enim, ut vides, urgent sollicitudinum caussae multiplices et graves ob hunc armorum aestum tam diuturnum, tam calamitosum: iisdemque commonitos te tuosque sodales velimus, ut et *sine intermissione oretis*, et exemplo hortatuque vestro imitatores quam plurimos nanciscamini, ut nimirum, multiplicatis ad Deum precibus, Ecclesiae, per tot aspera gradienti, largiora pateant divina subsidia.

Auspex interea caelestium munerum Nostraeque testis caritatis apostolica sit benedictio, quam tibi, dilecte fili, cete-

risque archisodalitatis moderatoribus ac sodalibus universis peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die 4 decembris 1915, Pontificatus nostri anno secundo.

BENEDICTUS PP. XV.

Sacra Congregazione del S. Ufficio.

Si estendono a tutte le Nazioni belligeranti varie facoltà già emanate riguardo ad alcune soltanto.

Decreto. — *Die 16 decembris 1915.* SSmus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, exhibitis postulationibus satisfacere volens, benigne declarare dignatus est, privilegia et facultates, indulgentias respicientia, sive apud omnes nationes, sive apud aliquot earum, occasione diuturni belli hodieque per Europam grassantis, tributa, nimirum: 1° privilegium Missarum, quae ubilibet in suffragium animarum illorum, qui in bello obierunt, celebrantur (S. C. S. Officii, die 28 ianuarii 1915); 2° dispensationem a clausula *De consensu Ordinarii*, circa benedictionem devotionalium pro Sacerdotibus, qui inter milites versantur (S. C. S. Officii, 4 februarii 1915); 3° et 4° facultatem pro Sacerdotibus militiae adscriptis, impertiendi christifidelibus apostolicam Benedictionem cum plenaria Indulgentia *in articulo mortis*, et applicandi, unico signo Crucis, coronis, crucibus, crucifixis, ss. numismatibus et parvis statuis Indulgentias apostolicas nuncupatas (S. C. S. Officii, die 17 iunii 1915), extendi ad omnes nationes bello dimicantes, usque ad exitum belli valitura. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Adsessor S. O.*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Dichiarazione circa l'obbligatorietà e la dispensabilità della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio.

Dichiarazione. — *Clandestinitatis.* — Quum in nonnullis regionibus. Parochi a civili lege graviter prohibeantur quominus

matrimonio assistant, nisi praemisso civili connubio, quod non semper praemitti potest, et tamen ad mala praecavenda et pro bono animarum matrimonium celebrari expediat; quidam horum locorum Antistites a Sacra Congregatione de Disciplina Sacramentorum efflagitarunt: « An et quomodo his in adiunctis providendum sit ».

Eadem Sacra Congregatio, in plenario Conventu habito die 28 curr. ianuarii, re mature perpensa, respondendum censuit: "Recurratur in singulis casibus, excepto casu periculi mortis, « in quo quilibet sacerdos dispensare valeat etiam ab impedi- « mento clandestinitatis, permittendo ut in relatis adiunctis « matrimonium cum solis testibus valide et licite contrahatur ».

Expositam vero E.morum Patrum declarationem SS.mus D.nus noster Benedictus PP. XV. in audientia concessa die 30 eiusdem mensis infrascripto huius Sacrae Congregationis Secretario, ratam habere et confirmare dignatus est, ac publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Sacrae Congregationis, die 31 ianuarii 1916.

PHILIPPUS Card. GIUSTINI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Aloisius Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

A nessuno sfuggirà l'importanza di questa dichiarazione, su la quale, forse, avremo a ritornare più ampiamente a tempo più opportuno. Attualmente ci limitiamo a brevi rilievi.

La contingenza considerata nella dichiarazione è quella in cui possa trovarsi il parroco per effetto di leggi civili le quali proibiscano il matrimonio religioso se prima non sia preceduto l'atto civile, minacciando in caso contrario ammende o detenzione o altre misure coercitive. Può invero darsi che dei fedeli, i quali siano in diritto, e a volte in dovere, di maritarsi in *facie Ecclesiae*, non possano compire prima la formalità civile, per qualsiasi ragione o motivo, tra i quali non vanno escluse pretese burocratiche talora eccessive. Ognun comprende come ne possa sorgere il conflitto, tra il dovere che ha il parroco di prestare il suo ministero, e l'impedimento che pone la legge civile.

In tal caso, se vi sia il pericolo di morte per parte d'uno degli sposi,

si provvede con la facoltà generale data dalla S. C. dei Sacramenti col decreto del 7 maggio 1909 (*Monit.*, vol. XXI, p. 159) per cui *ogni sacerdote*, in pericolo di morte, può dispensare da qualsiasi impedimento, eccetto l'ordine sacerdotale, e l'affinità di 1° grado in linea retta. A proposito di questo decreto sostenemmo già (vol. cit., p. 472 ss.), che potesse in tal caso dispensarsi anche l'impedimento di clandestinità, all'effetto che il sacerdote potesse unire in matrimonio senza testimoni; e lo deducemmo sia dalla portata generale del decreto che indicava chiaramente le *sole* due eccezioni, sia dal confronto tra il medesimo decreto e quello simile già preceduto da parte del S. Officio (20 febbr. 1888; 9 genn. 1889; *Mon. Eccl.*, V. P. II, p. 5) che fu autenticamente dichiarato comprendere l'impedimento di clandestinità, in data 13 dic. 1899 (*Mon. Eccl.* XI, 481). A norma di tale interpretazione, poi generalmente ammessa dai teologi, sostenevamo che potesse il sacerdote dispensare nei matrimoni *in extremis* dall'intervento dei testimoni. La conferma autentica di quella interpretazione ci è data ora dal presente decreto nel quale non solo chiaramente si dice che « casu periculi mortis quilibet sacerdos dispensare valet « etiam ab impedimento clandestinitatis », ma si applica tale massima, ormai indiscutibile, fino ad autorizzare che il matrimonio si contragga dai *soli nupturienti* alla presenza almeno di due testimoni, senza quindi che il parroco o il sacerdote sia tenuto a « exquirere et recipere consensum », anzi neppure a prestare la sua presenza. Tutto ciò nel caso del pericolo di morte.

Ove però tale pericolo non sussista, vi sono rimedii *generali* di diritto? Alcuni canonisti recenti e di gran valore lo avevano creduto e insegnato, suscitando una non lieve controversia. Secondo alcuni (e principalmente occorre qui nominare il De Smet, nell'opera *Les fiançalles et le mariage*, p. 103, e più ampiamente nella *Nouvelle Revue Théologique*, 1913, p. 716 ss.) il rimedio generale era già pronto nell'articolo VIII del *Ne temere*, ove è detto « che se, in qualche regione, « non si può avere nè la presenza del parroco nè dell'Ordinario del luogo, « nè d'un sacerdote delegato da essi, innanzi al quale possa celebrarsi « il matrimonio, e se questa condizione di cose dura da un mese, il « matrimonio può esser validamente e licitamente contratto mediante « l consenso formale dato dagli sposi innanzi a due testimoni ». È chiaro che l'articolo riguarda la presenza materiale o l'assenza reale, personale del sacerdote; ma il De Smet, e altri con lui, credevano potersi applicare anche all'assenza *morale*, quando cioè il sacerdote, sebbene fisicamente presente sul luogo, non potesse moralmente intervenire all'atto, per impedimento o coercizione legale. E la conferma di ciò si immaginava trovarla in due decisioni, riportate a pag. 103 del *Supplementum alterum* edit. IV et V Institutionum Theologiae Mo-

ralis, del R. P. Bucceroni (Roma, 1911), che giova qui trascrivere per intiero.

1049. — Defectus formæ.

1° An et sub quibus cautelis *annuendum sit*, ut oratores matrimonium in facie Ecclesiæ contrahere valeant, quamvis civilem ritum explere nequeant?

2° Quænam dispensatio circa matrimonii formam *concedenda sit* cum, ratione legis civilis, parochus matrimonio assistere non possit?

Ad I. R. « Parochus catholicus, constito primum sibi nullum inter contrahentes intercedere canonicum impedimentum.., permittat ut, absque etiam sua adsistentia, matrimonium ineant, sed tamen præsentibus tribus aut saltem duobus testibus integræ fidei; ac, ita celebrato matrimonio, teneantur conjuges, citius quam fieri potest, illud parocho significare, qui in codice matrimoniorum illud saltem secreto adnotet cum indicatione diei ac nominibus testium qui præsentes fuerunt ». S. C. de Prop. Fid., 24 mart. 1909.

Ad II. « Ordinarius, constito primum sibi, etiam, si opus fuerit, per juratam contrahentium attestationem, nullum inter ipsos intercedere canonicum impedimentum, permittat ut, absque præsentia parochi matrimonium in casu valide et licite iniri possit, emisso a sponsis formali consensu coram duobus testibus; imposito, ad normam N. IX Decreti *Ne Temere*, testibus in solidum cum contrahentibus, onere curandi ut initum conjugium quamprimum parocho significetur, qui in libro matrimoniorum illud saltem secreto adnotet cum indicatione diei et nominibus testium qui præsentes fuerunt. Idem autem Ordinarius hortari non omittat nupturientes, ut ad sacramentum confessionis et SS. Eucharistiæ debitis cum dispositionibus accedant ante matrimonii celebrationem, ac insuper curet ut iidem contrahentes se obligent ad formalitates civiles explendas statim ac fieri poterit, cujus obligationis documentum in Curia episcopali adservetur ». S. C. de Sacram., 26 nov., 1909.

Ma fu facile rilevare, e il R.mo P. Bucceroni prontamente l'avvertì, che quelle due risposte non erano norme generali di diritto, bensì provvedimenti particolari adottati dalle S. Congregazioni Romane, nei casi speciali a loro denunziati, come già si deduce dal modo stesso di presentare i dubbi: *an... annuendum sit ut oratores... valeant; quaenam dispensatio concedenda sit.* Che se nei due casi concreti la Suprema Autorità, aveva creduto di impartire quelle facoltà ed istruzioni, non ne conseguiva che ogni Vescovo potesse senz'altro seguirle e adottarle in ogni caso. Il P. Bucceroni spiegò ancora che la 2ª decisione fu indirizzata al vescovo di Breslavia riguardo a un giovane russo che, avendo disertato, non poteva procurarsi dalla Russia i documenti necessari per fare il rito civile in Germania; mentre il codice tedesco interdice

sotto gravi pene di procedere al matrimonio religioso senza compiute prima le formalità civili; e dichiarò che aveva pubblicato le due risposte « solo per far conoscere agli Ordinarii, che in alcuni casi era possibile *domandare* e *ottenere* simili dispense ».

La presente dichiarazione della Congr. dei Sacramenti toglie ormai ogni ambiguità: stabilisce, che, ove non sia il pericolo di morte, non può invocarsi alcuna disposizione *generale*, per derogare alla legge della forma sostanziale del matrimonio, quando il parroco, o Vescovo, o sacerdote da loro delegato, possa *fisicamente* intervenire; e quindi che l'art. VIII del *Ne temere* non si riferisce se non alla assenza personale e reale; nei singoli casi di impedimento morale, deve ricorrersi alla S. Sede la quale provvederà nella sua prudenza, anche seguendo — se del caso — le formole surriferite, che ad ogni modo non è inutile tener sott'occhio.

Sacra Romana Rota.

Di legittimo smembramento d'una parrocchia.

Londonen. — *Dismembrationis.* — 5 aug. 1914. — Il sacerdote Luciano A. Beaudoin nell'anno 1891 ottenne la quasi-parrocchia, ossia la missione eretta fin dall'anno 1884 nella chiesa della Vergine *du lac* presso Walkerville e vi esplicò in vari modi il suo zelo pastorale. Ma, crescendo di giorno in giorno il numero dei fedeli, specialmente per l'impianto di alcune officine meccaniche, il vescovo nella provincia canadese dell'Ontario, Michele Fallón, pensò di dividere la parrocchia. Udito pertanto il parere dei preti consultori della diocesi (per il difetto di capitolo cattedrale in quelle regioni) e ottenutone l'unanime consenso, tralasciando d'interrogare il parroco Beaudoin, ch'egli del resto sapeva essere contrario, il 2 gennaio 1912 emanò il decreto di dismembrazione. Contro questo decreto, quasi fosse lesivo de' suoi diritti, il parroco Beaudoin appellò al Delegato Apostolico, che rispose doversi ricorrere alla S. Sede, ciò che fu fatto, e la causa venne portata alla S. Rota e discussa, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Mori, *Ponente*, Monsignor Cattani e Mons. Perathoner, su i seguenti dubbi concordati:

I. *An constet de legitima dismembratione in casu.*

II. *An et quomodo ecclesiae matrici eiusque rectori sit providendum.*

E il 5 agosto 1914 fu deciso:

Ad I, affirmative.

Ad II, affirmative iuxta modum prout in sententia.

Eccone le ragioni:

I. In diritto. — 1. La legge, che regola la dismembrazione delle parrocchie, è fissata dal cap. 3, *Ad audientiam, de eccles. aedificandis*, così rinnovato dal Conc. di Trento, sess. 21, cap. 4, *De ref.*: « *In iis locis in quibus ob locorum distantiam sive difficultatem parochiani sine magno incommodo ad percipienda sacramenta et divina officia audienda accedere non possunt, novas paroecias, etiam invitis rectoribus, iuxta formam Const. Alexandri III A d a u d i e n t i a m, constituere possint (episcopi). Illis autem sacerdotibus, qui de novo erunt ecclesiis noviter erectis praeficiendi, competens assignetur portio arbitrio episcopi ex fructibus ad ecclesiam matricem quomodocumque pertinentibus, et, si necesse fuerit, compellere possit populum ea subministrare, quae sufficiant ad vitam dictorum sustentandam* ».

2. Perciò, innanzi tutto, si richiede una *legittima causa*, che, secondo il citato decreto, consiste o nella *distanza dei luoghi* o nella *difficoltà del cammino* per andare a ricevere i sacramenti. Ma oggi si dànno altre cause e non si attende più alla stretta ed assoluta necessità, per i mutati costumi dei popoli ed i cresciuti pericoli di depravazione; ma *sopratutto si bada all'utilità dei fedeli*. (Cfr. S. Rota, in *Bobien.*, 4 mart. 1911 et in *Sedunen.*, 2 april. 1912).

3. Inoltre, si richiede (cfr. cit. *Sedunen.*) il consenso del capitolo cattedrale e la citazione e l'ascoltazione del rettore della chiesa o della parrocchia da smembrarsi, e degli altri aventi interesse: ma la prima solennità è essenziale all'atto, altrimenti esso è nullo; non così la seconda, che si può omettere quando c'è una giusta causa per la dismembrazione, e il rettore e gli altri aventi interesse vi si oppongono senza ragione.

4. In terzo luogo, deve constare della *costituzione della congrua per il nuovo parroco e dell'assegnazione dei confini della parrocchia nuovamente eretta.*

5. Infine si ponderi bene *il nuovo criterio* oggi in vigore circa la dismembrazione delle parrocchie, così enunciato nella cit. *Sedunen.*: « *Hodiedum dismembrationem facilius admitti et non amplius considerari ut olim tanquam remedium extremum, ad quod recurrendum non est, quoties curae animarum v. g. per*

vicarium provideri possit. Ratio huius mitioris praxis est quia hodie depravati mores incautae iuventutis, massonicae sectae quae veluti lupi rapaces furunt ut Christi gregem devorent, nisi necessitatem absolutam, saltem utilitatem portendunt evidentem multiplicandi pastores. Intra populi pastores autem veros parochos esse praeferendos vicariis nemo est qui non videat». (Cfr. pure la *Bobien.* cit.).

6. In altro modo però si procede quando si tratta di smembrare non vere parrocchie ma missioni. Per queste è in vigore il diritto particolare stabilito dalla Costituzione pontificia *Romanos Pontifices*, dell'anno 1887, che, con decreto della S. C. Concistoriale del 14 marzo 1911, fu estesa a tutte le provincie del Canadà. Ivi è detto: «*Ad divisionem missionis simplicis ea iuris solemnia transferenda non sunt, quae super dismembratione paroeciarum fuerunt constituta: eo vel magis, quod propter missionum indolem et peculiares circumstantias numero plures ac leviores causae occurrere possunt, quae istarum divisionem suaderunt, quam quae iure definitae sunt, ut paroeciarum fit divisio. Neve quis urgeat similitudinem, quam utraeque inter se habent: cum enim obligatio solemnia iuris peragendi libertatem agendi coërceat, ad similes causas non est protrahenda; silentibus itaque super hac re generalibus ecclesiae legibus, necesse est ut concilii provincialis Westmonasteriensis valeat auctoritas, cuius hoc est decretum:* "Non obstante rectoris missionarii deputatione, licebit episcopo de consilio capituli, intra limites missionis cui praeponitur, novas ecclesias condere ac portionem districtus iis attribuere, si necessitas aut utilitas populi fidelis id requirat". E la Costituzione così conchiude: «*Licere episcopis missiones dividere servata forma S. Conc. Trid. quoad missiones quae sunt vere et proprie dictae paroeciae: quoad reliquas vero ad formam synodi provincialis Westmonasteriensis. Quo melius autem missioni, quae dividenda sit, eiusque ministris prospiciatur, volumus ac praecipimus, ut sententia quoque rectoris exquiratur, quod iam accepimus laudabiliter esse in more positum*».

7. Dall'allegato testo appare facilmente la differenza tra la dismembrazione d'una vera parrocchia e quella d'una semplice missione, non solo quanto al modo di farla, ma anche quanto alle cause, le quali possono essere maggiori di numero

e minori d'importanza. Inoltre, nel precitato testo si fa parola della preventiva richiesta del parere del rettore: e perciò nessuno negherà ch'essa sia necessaria di precetto; ma in nessun modo è essenziale all'atto, ossia non si prescrive sotto pena di nullità, sì perchè si asserisce esser la medesima necessaria « *non ad esse sed ad melius esse* », come anche perchè essa non è sostanziale — secondo la cit. *Sedunen.* — neppure quando si procede allo smembramento di vere parrocchie. Perciò, per giusti motivi si può omettere d'interpellare il rettore della missione, senza tuttavia che l'atto di divisione possa impugnarsi di nullità. Una terza differenza si ha circa la dotazione: poichè nella dismembrazione d'una parrocchia deve constare della certa e determinata congrua a favore del nuovo parroco: mentre in quella d'una semplice missione, non si possono assegnare rendite determinate, poichè i rettori delle missioni sono sostentati dalle spontanee elargizioni dei fedeli; e quindi la congrua è di natura sua fluttuante ed incerta.

II. In fatto. — 1. Circa il primo dubbio, bisogna vedere se, nel caso, la fatta dismembrazione della missione possa dirsi legittima sì *per la forma*, che *per le cause*.

a) *Per la forma*: innanzi tutto, fu udita l'assemblea dei consultori della diocesi, come risulta dal verbale autentico della seduta, ed essi, informati dello stato della questione, accettarono ad unanimità di voti la proposta dismembrazione. Ad impugnare questa deliberazione, si porta l'autorità del canonista Leurenio, che dice essere in antecedenza necessario un processo, che, nel caso, mancò: ma egli ciò afferma per lo smembramento da farsi secondo la forma Tridentina; e poi, non ve n'era la necessità, per le informazioni in altro modo desunte.

Inoltre, se non fu ascoltato il rettore della missione da smembrarsi, questo difetto di solennità non appartiene alla sostanza dell'atto — specialmente se si tratta di semplice missione; — tanto più che, nel nostro caso, la chiamata del sacerdote Beaudoin, non solo era inutile, per il dissenso altre volte manifestato, ma anche dannosa al bene dei fedeli, perchè — come attesta il Vescovo — avendo appreso che i fedeli di Walkerville avevano domandato il permesso di costruire una chiesa nel loro distretto, egli apertamente espresse la sua opposizione e dichiarò che la nuova chiesa non sarebbe mai costruita; e perciò si temè che,

interpellandolo, egli sollevasse difficoltà all'acquisto definitivo d'alcuni fondi per la nuova parrocchiale.

Non si può quindi, rispetto alla forma, impugnare di nullità la fatta dismembrazione.

b) *Per le cause:* esse, secondo il Concilio prov. di Westminster, si riducono alla *necessità* e all'*utilità dei fedeli:* « *licebit episcopo... novas ecclesias condere ac portionem districtus iis attribuere, si necessitas aut utilitas populi fidelis id requirat* »: ma non debbono ricercarsi con la stessa minuziosità richiesta nello smembramento di vere parrocchie, come apparisce dallo stesso tenore della Costituzione, dalla quale pure si rileva che i giudici competenti nel decidere dell'esistenza di tali cause sono i vescovi « *quos posuit Spiritus sanctus regere Ecclesiam Dei* »; non il rettore della missione, nè — molto meno — i parrocchiani.

Nel caso, tali ragioni son date: dalle iterate preghiere degli abitanti cattolici di Walkerville, desiderosi di proteggere la loro fede contro le insidie della maggioranza costituita da protestanti; e dall'aumento sempre crescente della popolazione, in vista specialmente dell'erezione di molte officine meccaniche nei dintorni, per cui anche l'autorità civile v'istituì un nuovo municipio.

2. Circa il secondo dubbio, che riguarda l'indennità della chiesa matrice e del suo rettore, per lo smembramento avvenuto, i danni provengono dalla diminuzione delle rendite ossia delle offerte di coloro che son passati alla nuova parrocchia, donde l'impossibilità, da parte di quel rettore, di pagare i debiti contratti per la ricostruzione della sua chiesa e per l'edificazione della scuola di S. Edoardo, che, per lo smembramento avvenuto, appartiene alla nuova parrocchia.

Ma si sa che la divisione d'una parrocchia porta sempre qualche danno alla chiesa matrice; però nelle vere parrocchie deve rimanere al parroco una congrua sufficiente alla sua sostentazione, mentre nelle missioni il rettore è mantenuto dalle oblazioni dei fedeli, che sono di lor natura variabili.

Nella ripartizione degli oneri, è chiaro che si debba seguire il principio d'equità naturale per cui essi si distribuiscano secondo la relativa comodità: « *qui sentit commodum etiam onus sentire debet* » (leg. *secundum naturam ff. de reg. Jur.* et cap. *qui sentit* eod. tit. in 6; card. Mantica *de tac. et ambig. convent.:* lib. 2, tit. 4, n. 82), onde segue la regola negativa: « *qui non*

sentit commodum, neque onus sentire debet», come osserva il Reiffenstuel nella dichiarazione della citata regola 55 in 6. Perciò i debiti fatti per la ricostruzione della chiesa matrice debbono essere soddisfatti dai fedeli che continuano ad appartenervi; gli altri invece, fatti per la scuola di S. Edoardo, dai fedeli della nuova parrocchia.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(*Continuazione dell'articolo precedente. Vedi pag. 68*).

3. Per aversi la canonica infermità, della quale si parla, non si richiede già ch'essa debba essere grave (1); basta anche una lieve indisposizione da impedire l'assistenza al coro, oppure che potrebbe aggravarsi coll'andare al coro (2). È inutile avvertire che la malattia o indisposizione dev'essere *vera*, non già fittizia, anche per tranquillità di coscienza, ragione per cui sia le SS. Congregazioni che i Teologi e Canonisti conchiudono sempre con la clausola: «*onerata ipsius conscientia*». Vedremo se uno, fingendosi malato e percependo indebitamente le distribuzioni, sia tenuto alla restituzione.

«*Nota autem illud quod diximus* — scrive P. Oietti (3) — *infirmitatem huiusmodi esse debere quae impediat praesentiam in choro; nam si adesse potest, etsi non possit ex. gr. canere aut elata voce loqui etc., non excusaretur ab interessendo, quia ex eo quod praesens sit, saltem auctoritatem praebet*»(4).

---

(1) S. C. C., *in dub.*, a. 1629, lib. 12 Decr., pag. 159, n. 169.

(2) Arg. c. *Significatum*, 11, *de Praeb.*; Garcia, *de ben.*, 3, p. II, n. 363; Antonelli, *de distrib. quot.*, n. 123. La S. Congreg. del Concilio (23 ag. 1738) facoltò un canonico di non intervenire a Vespro e Compieta, perchè, essendo asmatico, soffriva di più in quelle ore.

(3) *L. cit.*

(4) Cfr. S. Alph., IV, 130. Alcuni Autori, dietro una decisione della S. Cong. del Conc. (16 dic. 1797), ritengono che si è legitti-

Perchè adunque l'infermità scusi e non faccia perdere le distribuzioni basta che sia tale da impedire l'assistenza al coro, non ostando che la malattia venga per propria colpa, quando anche si procuri con dati mezzi per assentarsi dal coro (1).

---

mamente scusato dal coro e non si perdono perciò le distribuzioni, quando anche *prudentemente* si tema sopravvenire l'infermità. Scrive Oietti (*l. cit.*) « *quare non solum infirmi* (*excusantur*), *sed et illi qui* PRUDENTER *se infirmaturos existimant, si ad chorum accesserint* »; e la S. Congregazione (*l. cit.*): « *etiam* PRUDENTI *existente* TIMORE *superventurae infirmitatis quemlibet choro legitime excusandum consentiunt Barbosa, Pignatellus... aliique, et haec S. Congregatio firmat* ». Facciamo, a questo punto, nostre le parole di SCOGNAMIGLIO (n. 42, *osserv.*): « Con tutta la venerazione possibile ai lodati autori, siam di avviso che ciò non possa aversi per norma nella pratica. Comprendiamo bene quale sia stata la mente di essi per un tale insegnamento, e che, in diritto e in fatto, bisogna ben ponderare e determinare il « *prudenti existenti timore* »; ma anche con ciò resta sempre troppa latitudine per l'applicazione della legge. La quale tanto più è perfetta e principio di ordine, per quanto meno si presta per varie e dissimili interpretazioni. Quando piove, tira vento, v'è umido, cade neve, ecc., anche usando cautele c'è da temere per la propria salute, quindi causa perchè si stesse in casa e non in coro, e l'officiatura si faccia dai sagrestani. Si opporrà che gli autori menzionati parlano di *infermità* non di *indisposizioni* e che tra quelle e queste ci è differenza. Benissimo, ma se vogliamo trascinare le importanti leggi su le distribuzioni anche nel campo delle sottigliezze grammaticali e di lingua, si finirà che da niuno più si perdono le distribuzioni, siano ordinarie come straordinarie! ». Ed è proprio vero. In conclusione: poichè nè i testi nè gli Autori sono tassativi in questa materia, che in pratica si presta assai bene ad una certa elasticità, è cosa ottima che i Capitoli e cleri tutti, come hanno già fatto molti, nei loro statuti determinino, con apposite conclusioni pratiche, i casi specifici nei quali l'assente per infermità debba considerarsi presente. Per lo più si considera infermo chi è nello stato di non poter uscire per celebrare, e, occorrendo, volta per volta lo fa sapere ai puntatori. Belle le *Costituzioni* del Capit. di Sessa Aurunca (approv. 6 feb. 1899, pag. 17), e gli *Statuti Cap.* di Teano (appr. 6 nov. 1901, pag. 23).

(1) S. ALPH., IV, 130. Certo un tale capitolare pecca mortalmente, ma gli si debbono le distribuzioni, poichè la legge, nella specie, riguarda il fatto dell'infermità non le intenzioni. Cfr. BARBOSA, *l. cit.*; SCARFANTONIO, *l. cit.*; FERRARIS, *l. cit.*; DE HERDT, *l. cit.* La S. Con-

Raccogliamo, per la pratica, i seguenti casi:

a) Non si richiede sempre quella infermità che tenga fisso l'infermo a letto o in casa, ma basta quella da cui si tema un aumento di malattia a causa del servizio corale (1).

b) Può darsi ancora che la malattia permetta di uscir alquanto di casa per motivo di sanità, e in tale caso l'infermo non è tenuto al coro (2).

c) Si devono le distribuzioni a chi è obbligato andare altrove per causa di bagni, o cambiamento d'aria (3).

d) Chi può passeggiare per la città, o chi di giorno sta chiuso in casa e di notte esce nelle conversazioni, non può dirsi infermo per le distribuzioni (4).

e) Si devono le distribuzioni al canonico infermo, quando anche in tempo di malattia si allontani dal luogo della residenza, essendo egualmente impedito di andare al coro se fosse sul luogo (5).

f) Così pure son dovute a chi soffre di podagra o debolezza nelle gambe, durante tutto il tempo che non può accedere in coro, ai quali va paragonato chi ha la lebbra o altro morbo contagioso che ne richieda la dimora in casa (6).

gregazione del Concilio, interpretando il c. 12, Sess. XXIII del Tridentino (*Caesaraugustana*) ritenne: « Il canonico infermo non perde le distribuzioni, benchè egli abbia colpa del suo male ». Cfr. PALLOTTINI, v. *Distributiones*, n. 568.

(1) S. C. C., 17 feb. 1838.

(2) S. C. C., 17 feb. 1838.

(3) S. C. C., 17 feb. 1838. E se, durante tale legittima assenza, il Capitolo procede a funzioni solenni, può l'assente essere sottoposto a puntatura? — Crediamo di no, nè ad una multa, quando si tratti di funzioni non capitolari, non imposte cioè nè dal diritto comune nè dagli statuti, come potrebbe essere, per es., la celebrazione di solenni funerali pel Pontefice defunto.

(4) S. C. C., 17 feb. 1838. Poichè, secondo BENEDETTO XIV (*Inst.*, 107, n. 47) il PASSERINI e PANIMOLLE (citati dallo SCOGNAMIGLIO, n. 43), può ben essere che uno, *causa sanitatis*, possa uscir di casa e guadagnar le distribuzioni senza andare in coro, sarebbe ottima cosa consultare un probo medico volta per volta.

(5) S. C. C., 3 mar. 1792.

(6) S. C. C., 18 dec. 1745. Cfr. FAGNANO, *l. cit.*; REIFFENSTUEL, l. III, tit. IV, n. 193.

g) A chi è zoppo le distribuzioni si devono solo nelle processioni, non nelle officiature, alle quali può ben intervenire (1).

h) Circa i ciechi vi sono moltissime decisioni della S. Congregazione del Concilio, dalle quali si deduce: — α) I ciechi perfetti, essendo affatto inabili al servizio corale, hanno diritto alle distribuzioni (2). — β) Costoro sono disobbligati dal coro dal giorno che cominciarono ad essere ciechi, non da quello che ne fecero istanza al capitolo (3). — γ) Il cieco perfetto è disobbligato dal recitare in coro anche quelle parti di ufficio che egli sappia a memoria (4). — δ) Il cieco che non può nè vociferare, nè celebrare è disobbligato parimenti dal peso delle messe che gravano sul suo canonicato (5). — ε) Il cieco perfetto non è tenuto a farsi sostituire per il servizio corale (6).

i) I loschi ed i cecuzienti che possono intervenire al coro senza danno, sono obbligati ad andarvi. Scrive lo Scarfantoni (7): « *Si vero non sit omnino orbus sed tantum ob visus debilitatem non valeat per vias deambulare, tenebitur adire chorum* (ecco uno dei principali doveri che può compiere) *et ibi recitare quae scit memoriter* ». Pure, con la buona pace dell' illustre autore, condividiamo il parere del mai abbastanza compianto giurista card. Gennari (8), il quale, seguendo la dottrina di Benedetto XIV (9), che riporta una risposta della S. Congregazione,

(1) S. C. C., 30 iun. et 28 iul. 1804.

(2) S. C. C., 7 iun. 1755; 5 dec. 1846; 10 iun. 1848; 25 ian. 1851. Cfr. Gennari, *Consultazioni*, c. 42, pag. 223.

(3) S. C. C., 29 ian. 1661. Cfr. Bened. XIV, *l. cit.*

(4) S. C. C., 18 sept. 1655; 26 ian. 1661.

(5) Benedetto XIV, *l. cit.* Nondimeno il Pallottini (IV, v. *caecus* n. 19) riporta più risoluzioni della S. Congregazione da cui si raccoglie che il canonico cieco è disobbligato solo dalle conventuali, non già dalle altre messe che gravano sul beneficio, le quali ultime deve celebrarle per mezzo di altri. Cfr. S. C. C., 19 dec. 1597; 11 mar. 1662; 1 apr. 1662. Se però il cieco ha l' indulto di celebrare la *Missa votiva* deve certamente soddisfare ai suoi obblighi circa le messe.

(6) S. C. C., 7 iun. 1597.

(7) *Lucubr. Can.*, II, tit. 9, n. 25.

(8) *Consultazioni*, c. 42, pag. 224 sg.

(9) *Inst.*, 107, n. 48.

distingue: — α) se il cecuziente non può leggere affatto il Breviario, non è tenuto d'intervenire al coro, neanche se potesse recitare a memoria qualche parte dell'ufficio; — β) se poi può leggerlo, sia pure con qualche fatica, è tenuto d'intervenirvi. E conchiude (1): « In questo ultimo caso, a cessare dubbiezze, si suol ricorrere alla S. Sede per la dispensa ». Sappiamo pure che la S. Congregazione è stata larga nel concederla (2).

l) Il sordo deve star presente al coro per lucrare le distribuzioni (3).

m) Quando il canonico sia giunto a tale stato di vecchiezza da non potersi più recare in chiesa, benchè non infermo, pur gli si debbono per grazia le distribuzioni (4). Ove possa, però, è tenuto di andarvi almeno nelle feste principali (5).

n) Nè il canonico vecchio, nè l'infermo sono tenuti, ordinariamente, di mettere il coadiutore o il sostituto (6), e perciò, avendolo, il coadiuto infermo partecipa sempre alle distribuzioni, quando anche quegli non intervenga al coro (7).

o) Circa gli affetti dal mal di gola e gl'impossibilitati a vociferare non vi ha decisioni speciali. Possiamo però ben distinguere con l'illustre card. Gennari (8): « Se il male è di tal natura che impedisce un capitolare di uscir di casa o di

---

(1) Pag. 225.

(2) S. C. C., 5 dec. 1846; 11 iul. 1848; 25 ian. 1851. Lo Scoscamiglio, dopo aver detto che il cecuziente è senz'altro tenuto al coro, conchiude (n. 50): « Concorrendo poi speciali circostanze che lo rendano degno di maggior favore, può farsi ricorso alla S. Sede, la quale provvederà secondo i casi ».

(3) S. C. EE. RR., 12 mart. 1619. Non mancano Autori, per esempio Barbosa, i quali vorrebbero paragonare il sordo al cieco (cfr. S. Alph., *l. cit.*); ma, con pace di questi esimi maestri, v' ha enorme differenza fra il cieco ed il sordo... Oggi però tutti son d'accordo nel ritenere obbligato al coro il sordo, dovendo almeno fare atto di presenza se non può unire la sua voce a quella degli altri. Cfr. Gennari, *l. cit.*

(4) S. C. C., 29 nov. 1631.

(5) Ead., 12 aug. 1645.

(6) Fagnano, c. *Nulla*, nn. 72, 73.

(7) S. C. C., iul. 1617. Cfr. Pallottini, v. *Distributiones*, n. 687.

(8) *Consultazioni*, II, c. 42, pag. 226.

trattenersi nel coro, dee questi considerarsi come infermo, e disobbligato. Se poi non gli vieta l'uscita, o la permanenza in chiesa, è obbligato al coro, benchè non possa vociferare ».

Conchiudendo: il canonico, in generale, ha un doppio dovere, siccome insegnano tutti i Dottori: di stare presente, cioè, al coro, e di prendere parte alla salmodia. Allorchè la sua malattia o indisposizione è tale ch'ei non può compiere il primo, sarà sempre scusato e dovrà partecipare alle distribuzioni; se invece può compiere il primo, benchè sia impotente al secondo, è tenuto al coro.

(*Continua*).

RICERCHE SUI PRINCIPALI OSTACOLI alla retta formazione del Clero

(*Continuazione dell'articolo precedente, cfr. pag. 73*).

Ecco dunque le riflessioni che suggerisce il confronto dei due metodi indicati.

Quello dell'Audisio sembra ragionevolissimo e sufficiente. Con un anno di buona direzione fuori seminario, e prima della vestizione, si può non difficilmente conoscere l'indole di un giovanetto in proporzione della età di lui. E quando il risultato riuscisse favorevole, quel mese o due di seminario, sempre in abito borghese, durante le vacanze, a parer mio, non dovrebbe dirsi non inutile, come lo chiama l'autore, ma utilissimo e quasi necessario. Le relazioni altrui, per quanto sembrino fededegne, bene spesso son trovate nel fatto sbagliate. Tanto più che non sempre nelle parrocchie si trova un sacerdote capace di ben dirigere un giovanetto, e rettamente giudicare della sua indole. Oh quanto è facile chiamare buona un'indole quieta, tranquilla, ma chiusa e coperta, e chiamare cattiva un'indole irrequieta, molesta, tutto che aperta e generosa!

Il metodo poi del Segreto a prima fronte sembra più efficace, e direi più radicale. Ma è forse cosa facile trovare un maestro di quegli educandi così versato nella pedagogia ecclesiastica

e di così fino criterio, da pronunziar egli solo un giudizio moralmente certo sull'attitudine o sulla inettitudine d'un giovanetto allo stato ecclesiastico, in ispecie se non ancora giunto alla pubertà? Noi dobbiamo bensì temere il pericolo che si ammetta nel chiericato un aspirante privo delle necessarie qualità, ma dobbiamo pur temere di licenziare recisamente uno che, ben curato dei suoi difettucci e ben diretto nella vita spirituale, potrebbe riuscire un ottimo ministro del Signore.

Oltre di che, quel vestire l'abito ecclesiastico nell'educandato (sia pure senza i distintivi che sogliono avere i seminaristi), non elimina del tutto il pericolo, giustamente temuto dall'Audisio, anzi lo accresce; giacchè un educando di buon ingegno, ma di cattiva indole, per non soffrire poi la confusione di essere astretto dal maestro a smettere l'abito ecclesiastico nel primo anno della vestizione, e per non attirarsi lo sdegno dei genitori, probabilmente si sforzerà di coprire con ipocrita regolarità e pietà le sue ree inclinazioni, e così ottenere il passaggio al seminario propriamente detto, con le funestissime conseguenze che tutti intendiamo.

Se alcuno di tali metodi siasi attuato in qualche diocesi, nol so; ma nulla finora si è disposto dalla Santa Sede, fuorchè il contenuto nella Lettera circolare della Sacra Congregazione Concistoriale ai RR. Ordinari d'Italia intorno ai seminari, emanata per ordine di Pio X il 16 luglio 1912. In essa, detto delle vere cause della odierna scarsità di numero degli aspiranti al sacerdozio, e delle cause per cui molti fra quelli che vi si avviarono, mancano di perseverarvi, continua:

« Ma checchè ne sia di ciò, poichè per le divine promesse, è certo che mai si inaridirà in Israele la stirpe levitica, e che l'assistenza divina e le vocazioni allo stato ecclesiastico non mancheranno nella Chiesa *usque ad consummationem saeculi*, nè faranno giammai difetto anime generose che rispondano alla voce del Signore, anche quando le chiama alle privazioni od al sacrificio; non v'è da cadere di animo pel disagio presente di cui soffrono molte diocesi. Ben piuttosto conviene pensare al riparo. Ed a tale effetto è necessario che gli ordinari eccitino lo zelo dei parrochi e di zelanti sacerdoti, affinchè cerchino nelle loro parrocchie giovinetti di buona indole, di sufficiente ingegno, inclinati alle cose di Chiesa; e trovatili, ne abbiano una cura speciale e li coltivino nella pietà e negli studi, con pazienza,

con amore, con ogni industria ed anche con qualche aiuto temporale, affinchè se la voce di Dio li chiamasse, possano essere atti e preparati a rispondervi e ad entrare a suo tempo nei seminari. In questa guisa in più diocesi si è procurato alla Chiesa del Signore un drappello di eletti chierici e sacerdoti ».

Quando la Chiesa avrà dato altre disposizioni, tutti le accoglieremo con gioia. Ma frattanto non si può negare che anche la sola attuazione, se davvero fedele ed accurata delle soprascritte norme, sarebbe efficacissima a far conoscere dell'indole dei giovanetti quanto basta ad ammetterli nel piccolo seminario o rifiutarli; cioè a farne una prima scelta, giacchè la seconda, quasi definitiva, non può farsi che dai quindici o sedici anni in su come si accenna altresì nelle seguenti parole della stessa circolare. « Ma ciò che interessa più ancora del numero, è la santa e perfetta formazione dei futuri ministri di Dio. Ed è a questa che conviene soprattutto e con ogni studio mirare... A tale effetto il S. Padre, mentre in generale ed a tutti raccomanda l'osservanza delle norme pontificie e dei principii su cui si basa il programma di studi pubblicato dalla S. C. dei Vescovi e Regolari, nonchè delle disposizioni sia generali sia speciali susseguentemente emanate dalla S. Sede, richiama l'attenzione dei R.mi Ordinari sui seguenti punti speciali:

« 1°. In primo luogo, ottimo, per non dire necessario, consiglio sarebbe di separare nei seminari gli alunni grandi dai piccoli, e, dove fosse possibile, formarne due istituti. Ciò è già in uso da gran tempo in alcune grandi diocesi, come Torino, Milano, ecc., e si è recentemente attuato dove, pei concentramenti avvenuti, gli alunni di teologia e talora anche di filosofia, di più diocesi, furono riuniti in un solo istituto interdiocesano, rimanendo nel Seminario diocesano gli altri.

« La ragione di questo consiglio è data da ciò, che non si può convenevolmente ed utilmente appropriare la stessa disciplina, le stesse prediche, le stesse istruzioni, le stesse pratiche di pietà, le stesse comuni letture ai giovanetti di 12 o 15 anni, di limitata intelligenza, *incerti ancora del loro avvenire*, ed ai maggiori di età, nel pieno sviluppo della mente e con *propositi già formati*.

« Una disciplina poi media, atta a formare convenientemente gli uni e gli altri, è cosa impossibile.

« Non si ammettano mai nel Seminario, sia pure per le prime classi di studio, giovanetti, che chiaramente professino di non

volersi far sacerdoti; ma si esiga almeno che manifestino una iniziale inclinazione allo stato ecclesiastico.

« Per regola generale tutti gli alunni di ginnasio dovranno concorrere alla licenza di Stato, e conseguirla prima di essere ammessi alle scuole liceali. Le eccezioni al riguardo non dovranno essere che in casi rarissimi di età inoltrata, pietà distinta e sicurezza di vocazione: dovendosi considerare la capacità di conseguire la licenza ginnasiale, come prova di quella sufficienza d'ingegno che si richiede per un ecclesiastico.

« La licenza liceale di Stato non sarà obbligatoria per tutti; ma bensì:

a) per quei pochi che gli Ordinari crederanno utile o necessario avviare agli studi universitari di Stato, onde ivi conseguano una laurea in qualche facoltà;

b) per quelli della cui vocazione non fossero interamente sicuri ».

Dai sopra riferiti tratti apparisce ben chiaro che per l'ammissione nel piccolo seminario può bastare anche « una iniziale inclinazione allo stato ecclesiastico », sempre sul fondamento dell'indole certamente buona e coltivata con diligenti e speciali cure. Coltura che non cesserà con l'ammissione nel piccolo seminario, ma continuerà con sempre maggior diligenza e proporzionata alla età ed allo stato intellettuale e morale dell'aspirante.

A voler dunque semplificare e conformare alle prescrizioni che finora abbiamo della Santa Sede le varie proposte degli autori, segnatamente dei due mentovati, come pure del Frassinetti, del Guerra, del Guibert, ecc., si possono distinguere tre periodi: il primo di coltura universale, e molto diligente, per tutti i fanciulli e giovanetti delle parrocchie; secondo, coltura speciale e (se possibile, in apposita congregazione), per quelli che tra essi si segnalano per buona indole, docilità, inclinazione alle funzioni sacre, gusto per la lettura dei libri spirituali, assiduità ai sacramenti, e fuga dai cattivi compagni; e terzo, cura specialissima durante la dimora nel piccolo seminario, con particolari aiuti a fare rettamente l'elezione dello stato prima che entrino nel liceo.

Durante la quale dimora sarebbe desiderabilissimo che gli alunni vestano abito borghese, come si pratica in Francia, nel Belgio, nella Svizzera, nell'Olanda, nel Canadà, negli Stati Uniti

e come si è cominciato a fare in alcune diocesi d'Italia, imitandosi in ciò i gesuiti, i salesiani e non so quanti altri istituti, nei quali non si dà l'abito se non quando si ammettono al noviziato.

Anche gli apostolini, cioè quei giovani che gl'istituti religiosi raccolgono per averne soggetti idonei, sarebbe meglio tenerli in veste borghese, come praticano i missionari del Sacro Cuore a Roma (Piazza Navona), le scuole apostoliche del Belgio, di Francia, ecc.

Non dimentichiamo mai le verissime parole dell'Audisio: « Perchè insignire delle divise chiericali coloro a cui si dovranno poi detrarre?... Tengasi per fermo che, ammessi una volta, non sarà più possibile conoscerli tutti, od escluderli. Per molti, l'aver incominciato è una necessità di proseguire ».

Sì; quanto più renderemo facile il recedere dalla carriera ecclesiastica ai non vocati tanto più risparmieremo alla Chiesa ed alle anime, la peste dei cattivi sacerdoti!

Ma qualunque degli accennati metodi voglia adottarsi per istudiare l'indole degli aspiranti al sacerdozio prima di ammetterli nel chiericato, importa moltissimo che coloro ai quali viene affidato sì difficile e rilevante incarico, sappiano bene: 1° che cosa è propriamente indole, 2° quale è la via più breve ed agevole per arrivare a conoscerla, 3° qual'è il modo da tenersi per giudicare se una data indole sia tanto buona da corrispondere allo stato sacerdotale, in guisa da potervisi fondare una ragionevole speranza di buona riuscita.

I. — L'indole, in senso generico, è quel complesso di qualità naturali che inclinano un agente piuttosto ad uno che ad un altro genere di azioni. E in questo senso dicesi anche di cose inanimate: l'indole del male, del rimedio, ecc. Sotto l'aspetto morale poi l'indole può definirsi: la naturale inclinazione al bene o al male in genere, o, in particolare più ad una specie che ad un'altra di buone o di cattive azioni.

Dicesi inclinazione *naturale* per distinguerla dalle inclinazioni *acquisite*, prodotte cioè da cause estrinseche, quali l'educazione, gli esempi, le letture, ecc. Questa distinzione è di non lieve importanza; atteso che le cattive inclinazioni che si portano da natura, sono incomparabilmente più difficili a vincersi che le acquisite.

II. — Or come conoscere praticamente l'indole?

Molti autori moderni credono non potersi conoscere l'indole di uno, se non se ne conosce il temperamento, perocchè sì grande varietà di indoli deriva proprio dalla varietà dei temperamenti; cotalchè, dicono, bisogna prima apprendere la dottrina dei fisiologi e dei pedagogisti intorno alle varie classi dei temperamenti, intorno ai segni che li manifestano ed agli effetti che ciascuno di essi produce sulle inclinazioni dell'uomo, indi applicar tali dottrine a ciascun individuo, e così, conosciutone il temperamento, si viene a conoscerne l'indole. E soggiungono che questa cognizione teorico-pratica dei temperamenti è tanto necessaria, che senza di essa non si può educare bene i giovani, nè ben dirigere nello spirito i fedeli; laddove non mancano di quelli che credono siffatto studio non solo inutile ma financo dannoso (V. Micheletti, *Pedagogia eccl.*, capo IV, articolo 3º).

Penso che il conoscere la natura dei vari temperamenti e gli effetti che sogliono derivarne sull'indole, non può dirsi assolutamente necessario: ma che può tornare utile o dannoso, secondo che se ne usa con prudenza o imprudentemente.

Che non sia al tutto necessario viene dimostrato primamente dal fatto innegabile che vi furono e vi sono educatori e direttori spirituali senza numero, i quali esercitarono ed esercitano questi uffici in modo da non potersi desiderare di meglio, senza avervi premesso tali studi fisiologici. Vien provato in secondo luogo dalla seguente ragione.

Non può un mezzo dirsi necessario a conseguire un fine, allorchè questo può conseguirsi ancora con un altro mezzo. Molto meno poi può dirsi necessario il primo, ove sia difficile e incerto, mentre il secondo è agevole e sicuro.

Nel nostro caso lo scopo da conseguire è la cognizione dell'indole; i mezzi che possono farcela raggiungere sono due: la cognizione della causa dell'indole (metodo a priori) e la cognizione degli effetti (metodo a posteriori). Che questo metodo a posteriori sia facile e sicuro lo vedremo fra poco. Che quello a priori sia difficile, vacillante e incerto, non potrà negarlo chiunque osservi la incertezza di quanto s'è scritto intorno ai temperamenti. Incerta anzitutto è la denominazione con cui significarli. Il Descuret dice che non si debbono chiamare temperamenti, nome che deriva dal verbo temperare e significa un certo equilibrio, quando invece essi consistono piuttosto in uno squilibrio,

cioè nella preponderanza di uno o più agenti organici sopra gli altri; e che quindi debbono chiamarsi piuttosto che temperamenti costituzioni fisiche.

Molti poi usano promiscuamente le tre voci: temperamento, indole, carattere; laddove altri affermano che dal temperamento procede *per natura* l'indole, e che il carattere si forma *per arte* sulla base dell'indole. Il Kant chiamò *temperamenti di sentimenti* quelli che riguardano il modo di ricevere le impressioni, e *temperamenti di attività* quelli che riguardano il modo di reagire. Gli uni e gli altri suddivise in *stenici* ed *astenici*, secondo che eccitano o deprimono l'energia psichica. Il temperamento di sentimento stenico corrisponde al sanguigno, quello astenico al melanconico, quello di attività stenica al bilioso, quello di attività astenica al flemmatico.

Incerto il loro grado di causalità rispetto all'indole. Alcuni dicono assolutamente che il temperamento produce l'indole; altri dicono semplicemente che questa ne deriva in parte. L'Elvezio e il Rousseau sostengono che tutti i temperamenti sono uguali per natura e che le differenze nascono dall'educazione. Lo Schopenhauer per contrario afferma che ogni individuo nasce con un temperamento suo proprio, il cui fondo rimane immutato fra le varie manifestazioni della vita.

Incerto il loro numero. Comunemente se ne contano quattro: sanguigno, bilioso, flemmatico, malinconico. Altri affermano doversi aggiungere a questi quattro temperamenti l'erotico; altri dovervisi aggiungere anche il nervoso.

Incerta la loro essenza. Gli antichi la riponevano nella prevalenza di uno dei quattro elementi dai quali dicevano risultare il corpo umano: caldo, freddo, secco, umido; altri nella varia conformazione del cranio e nelle varie circumvoluzioni del cervello; altri solo nella sovrabbondanza di uno dei quattro umori: sangue, linfa, bile, umor negro; altri nella prevalenza di uno dei sistemi: nervoso, muscolare, circolatorio ecc.; altri, e sono i più moderni, unicamente nel vario modo di operare del sistema nervoso, perchè, dicono, da ciò dipende il vario operare di tutti gli altri sistemi.

Incerta l'origine dei vari temperamenti. Chi la trova principalmente nella generazione, chi nel clima, chi negli alimenti ecc.

Incerti i loro segni: statura, colorito del volto, degli occhi, dei capelli; flaccidità o durezza della carne; forma tondeggiante o angolare del viso; movimenti svelti o torpidi, ecc.

Incerti poi massimamente gli effetti dei vari temperamenti, riscontrandosi nel fatto molto spesso effetti diametralmente opposti a quelli attribuiti a ciascuno di essi. Al che si è creduto rispondere adeguatamente col dire che sono rarissimi i temperamenti *puri*, essendo per ordinario misti, e che anzi ve ne ha ancora degli inclassificabili; e che al postutto ogni temperamento è mutabile col mutarsi dell'età, del luogo, delle occupazioni, ecc.: insomma un vero caos!

Come dunque da causa così incerta dedurre, a priori, illazioni secure? epperò come considerare lo studio fisio-psichico dei temperamenti qual condizione indispensabile per la buona educazione e direzione spirituale?

Del resto anche i più reputati fra gli autori che caldeggiano la necessità di quello studio, confessano candidamente la incertezza dei risultati, ed avvertono che non vi si faccia troppo assegnamento. Basti citarne due. Il Micheletti (*l. c.*), scrive: « La controversia sui temperamenti tiene da lungo tempo divisi i fisiologi. Ripudiate le invero inammissibbili idee dalla scuola di Galeno in proposito caldeggiate, essi, attraverso lunghe e laboriose evoluzioni d'idee e di sistemi, giunsero persino colla recentissima scuola germanica, capitanata dal celebre Virchow, a pressochè negare l'esistenza dei diversi temperamenti nell'umano organismo ». Indi espone fra le teorie moderne quelle che gli sembrano più plausibili. Il Timon-David (Thom I, chap. 3e, § 3o): « So bene tutto ciò che questo studio (dei temperamenti) ha di oscuro e d'incompleto: i filosofi e i medici non sanno determinare neppure l'esatto numero dei temperamenti... Si guardi bene il confessore di fidarsi assolutamente della conoscenza (del temperamento) per quanto sia alto il grado in cui la possiede: ciò sarebbe cadere nell'utopia. È un indizio più o meno probabile, sempre assai prezioso, ma sempre ancora molto incerto ».

Se però tale studio non può dirsi al tutto necessario, nemmanco può dirsi inutile o dannoso, salvo che se ne usi imprudentemente col pretendere di dedurne in pratica conseguenze sicure. Può anzi tornar vantaggioso quando se ne usi con saggezza nei singoli casi; v. g. pigliandone occasione di qualche prudente sospetto, o di conferma di qualche cognizione incompleta, o di cauti suggerimenti igienici, ecc; secondo le norme esposte dai buoni autori di *Pastorale* e di *Pedagogia*: norme che possono vedersi giudiziosamente compendiate nello Scavini (libro IV, n. 481).

(*Continua*) G. M. C.

CONSULTAZIONI.

(Continuazione della precedente. V. pag. 81) (1).

Al secondo. — Bisogna distinguere. O si tratta di diritto patronato *laicale*, o *misto* od *ecclesiastico*. I beneficii di diritto patronato *laicale* o *misto* (di esercizio simultaneo), non vanno soggetti alle riserve pontificie generali; e quindi non spettandone mai la collazione alla S. Sede (salvo il caso di speciale riserva o di *devoluzione*), rimane sempre ai patroni il diritto di nomina o di presentazione all'Ordinario collatore. Si fa eccezione però se il diritto patronato nasce da privilegio o da prescrizione, chè allora non gode il diritto di esenzione dalle riserve pontificie. La *Glossa*, in cap. *Licet 2*, *de Praeb. et Dign. in 6*, v. *Collatio*, ha: « Nihil dixit de praesentatione: unde saepius receptum « in Curia Papam per hoc non conferre beneficia quae perti- « nent ad praesentationem laicorum ». E quindi tutti i Canonisti scrivono in tal senso, come il Card. De Luca, *de Iurepatr.*, disc. 65, n. 24; Pirhing, *Ius Can.*, tit. *de Praeb.*, n. 424; Barbosa, *de off. et pot. Ep.*, par. 3, alleg. 57, nn. 25, 26 et 144; Reiffenstuel, l. c., § XIII, n. 395; Riganti, *Comm. in Reg. Cancell.*, tom. I ad Reg. I, n. 327, il quale scrive: « Beneficia iurispatronatus « laicorum, quamvis vacent *apud Sedem*, non sunt reservata, « quia huiusmodi generis beneficia a quacumque reservatione « sunt exempta... eorumque institutio spectat semper ad Ordi- « narios ». E poi, al n. 335: « Intellige tamen hoc procedere, « quando iuspatronatus competit ex fundatione, dotatione vel « constructione, secus si ex consuetudine, usurpatione, prae- « scriptione aut privilegio... ». Pel diritto di patronato *misto*, Reiffenstuel, l. c., § XIII, n. 395, citando il Barbosa, afferma la stessa esenzione dalle riserve pontificie, come pel patronato laicale « istud etiam intelligens de jurepatronatus mixto: hoc « est partim spectante ad Ecclesiasticos, et partim ad Laicos. Pirhing h. t. n. 325 et alii... ». Purchè l'esercizio di questo

(1) La deficienza di carta verificatasi improvvisamente nella tiratura del precedente fascicolo, costrinse a dimezzare l'ultimo foglio, sicchè la Consultazione, contro il solito e contro il nostro volere uscì incompleta, di che chiediamo venia tanto al ch. Autore, che ai cortesi Lettori.

diritto si eserciti *simultaneamente* dagli ecclesiastici e dai laici. Che se tra i patroni del patronato *misto* si sia stabilito di presentare alternativamente o per turno, quando il turno spetta alla parte ecclesiastica si considera come patronato ecclesiastico e va soggetto alla riserva. Reiffenstuel, op. cit., lib. III, tit. 38, n. 53, ne assegna la ragione « ... quia per talem alternativam « videtur natura *Mixtorum* esse redacta ad simplicia ». Così pure Garcia, *De benef.*, par. V, cap. 1, n. 614 sq.; Barbosa, *Ius. Eccl. univ.* lib. III, cap. 18, n. 13; Riganti, l. c., n. 365.

Questa esenzione non la godono i patroni di diritto patronato ecclesiastico, essendo certo che i benefici di patronato ecclesiastico son soggetti a tutte le riserve, anche generali, a favore della S. Sede; anzi può riservarli a sè, in una particolare vacanza, prima che vachino, il Legato pontificio. Gagliardi, *De Benef.*, cap. V, n. 72: « ... Ecclesiasticum vero patronatum iura Decre- « talium, et pontificiae Constitutiones pontificiis reservationi- « bus quum specialibus tum generalibus subjiciunt... ». E così tutti i Canonisti; ed il Riganti, l. c., *ad Reg.*, IX, n. 954, ne dà la ragione dicendo: « ... dum Papa sibi reservat collationem be- « neficiorum de iurepatronatus ecclesiastico, sua utitur pote- « state, et nihil facit contra praesumptam voluntatem fun- « datorum, cum ipse sit caput Ecclesiae universalis, et eminen- « ter in se contineat omnes dignitates et officia particularis « ecclesiae, cuius intuitu iuspatronatus fuit reservatum ». Si fa eccezione nondimeno se, nella fondazione (non dopo) il fondatore patrono abbia apposto la condizione esclusiva di ogni riserva, e tale condizione sia stata accettata anche col solo fatto negativo. Riganti, op. cit. *in Reg.*, IX, n. 162; Lotter., *De re benef.*, lib. II, quaest. 10, n. 4, etc.

Ciò posto, rispondiamo dicendo che o i beneficii di patronato sono esenti dalle riserve pontificie e non ha luogo per essi il quesito, esercitando i patroni *in qualunque vacanza* il loro diritto di nomina e di presentazione al Collatore ordinario, o i beneficii di patronato vanno soggetti alle dette riserve pontificie, ed allora, *per quella vacanza*, certamente cessa ogni diritto dei patroni; e la S. Sede provvede come se il beneficio fosse di libera collazione.

Al terzo. — Dal fin qui detto, chiara emerge la risposta. Il Vescovo di N. rettamente opera in riguardo ai beneficii vacanti in Curia, riservati o affetti, e di patronato ecclesiastico.

Ma non opera rettamente se si tratti di beneficii ecclesiastici soggetti al patronato laicale o al patronato ecclesiastico, pei quali i fondatori, *in limine fundationis*, avessero apposta la condizione esclusiva di ogni riserva, come sopra.

Nè la dottrina generale subisce alterazione nelle Diocesi del Napoletano, pel citato articolo 11 del Concordato del 1818. Dal contesto infatti degli articoli 8, 10 ed 11 di quel Concordato (1), in cui si tratta della collazione dei beneficii ecclesiastici, si rileva che per nulla la S. Sede intese derogare in quelle Diocesi alle disposizioni comuni del Diritto Canonico.

Quindi se il Vescovo di N. fece conferire dalla Dataria Apostolica beneficii ecclesiastici di patronato non soggetti alle riserve pontificie o non affetti, la collazione è nulla, e deve provvedersi a norma di Diritto, o chiedersi la sanatoria. Nè vale opporre che la Dataria è l'organo del Papa, per la collazione dei beneficii, ed essendo il Papa il supremo amministratore dei beni della Chiesa e il supremo collatore di tutti i beneficii, la collazione è valida. Giacchè questo sarebbe vero, ove vi fosse nel Papa l'intenzione di disporre Lui di quel beneficio quantunque dovesse disporne altri. Ma questa intenzione non può supporsi nel caso proposto, in cui si tratta che il Vescovo riferì alla Dataria Apostolica cosa non vera, dicendo dover la S. Sede, disporre di quei beneficii vacanti perchè riservati od affetti, mentre questo non sarebbe vero. La grazia perciò ottenuta, ossia, nel caso, le Bolle della Dataria, *ob vitium subreptionis*, sarebbero nulle, e quindi la collazione non tiene (2). Ed aggiungiamo che se, per effetto di questa collazione *nulla*, risultasse la vacanza di un beneficio, questo beneficio non diverrebbe *affetto*. (Reiffenstuel, lib. III, tit. V, § V, n. 130, e § XIV, n. 423), ma rimarrebbe soggetto al collatore ordinario, ossia a colui, cui spetta di provvedere, prescindendo da quella apposizione *manus Pontificis*, avvenuta *praeter intentionem*.

Mons. Giuseppe Fameli,
Prelato Referendario della Segnatura
Consultore della S. Congr. del Concilio.

(1) Vedi *Monit. Eccles.*, vol. XXVI, pag. 229 seg.

(2) Intendiamo, per sè sola, prescindendo dalle note regole *de annali et triennali possessore*.

III. *Sul diritto dei funerali pei defunti nell'Ospedale.*

Nella città di C. l'Ospedale centrale è sito nel territorio della Parrocchia T. Morendo ivi alcuno dei ricoverati, le esequie le fanno i Cappellani del nosocomio, nè mai alcuno, nemmeno il Parroco di T. fece reclamo. Da alcuni mesi questo ospedale è adibito pei militari feriti in guerra, e vi è il Cappellano militare. Avvenuto, tempo fa, il decesso di un militare, la famiglia invitò il Parroco di T., il quale prese parte all'associazione funebre con cotta e stola, assieme al Cappellano e con due suoi chierici, portanti uno la Croce parrocchiale, l'altro il secchiello con l'aspersorio. Questo intervento del Parroco non fu approvato dalla Curia diocesana. Il Parroco invece crede di non meritar biasimo, anzi di aver diritto al posto più degno, quando, *con pompa*, si fanno simili esequie; e al Cappellano convenire di unirsi qual semplice sacerdote agli altri del Clero, o di seguire (senza cotta) il feretro.

Si domanda:

1. Di chi è il diritto alle esequie d'un ricoverato nell'ospedale, sia civile, sia militare?

2. Il Parroco, nel cui territorio è sito l'ospedale, ha alcun diritto su tali esequie?

3. Ch'è da dire dell'Ospedale centrale di C. e del Parroco di T., come nel caso proposto?

Al primo. — Il diritto dei funerali è *privativa* del Parroco proprio del defunto, ossia di quel Parroco, nel cui territorio, vivendo, avea il domicilio, o il quasi-domicilio. Se n'è trattato più volte in questo Periodico. Si eccettua il caso, in cui il cadavere debba esser tumulato in luogo diverso dalla chiesa parrocchiale, per elezione di sepoltura fatta dal defunto in vita (non da altri), o perchè esso ha altrove il sepolcro gentilizio, nel qual caso i funerali (Messa, Officio, ecc.) li fa il Rettore della chiesa tumulante, servatis servandis, corrispondendo al Parroco del defunto la *quarta funerale* (*portio canonica*). Questo è notorio, pel disposto del cap. 3, *de sepulturis, in VI* E la ragione è che la giurisdizione del Parroco non è legata al territorio, ma alla persona del parrocchiano suo suddito, e che essendo i funerali un rito sacro, è giusto che sia amministrato ai morti da chi amministrò, loro vivi, i SS. Sacramenti, e se si ottiene qualche emolumento, giustizia vuole che venga da quello stesso percepito. Cap. 1 et 2. *de sepult., in 6°*; Clement., *Dudum*, § *Verum*, *eod. tit.*; Navarro, in Can. *Placuit*, n. 102, *de Poenit.*, dist. 6; Pignatelli, t. IV, *Consult.* 73, n. 54, e *Consult* 151, nn. 6, 7; S. Rota, *Iur. tumul.*, dec. 5 Mar. 1703, cor. Priolo, e in *Mediolanen., Iur. funer.*, dec. 29 Maj 1914, cor. Sebastianelli, ecc. Se altri avesse osato di fare i funerali, contro il diritto del Parroco, deve restituire a costui i diritti percepiti, ecc.

I degenti nell'Ospedale non hanno ivi il loro domicilio, nè il quasi-domicilio (eccetto gl'incurabili), giacchè anelano il momento di tornarsene sani a casa. Quindi i Cappellani del pio luogo non

acquistano diritto alle esequie. Solo può loro competere tal diritto per *privilegio speciale* concesso a quell'Ospedale, o *generale* di qualche Ordine religioso, siccome lo godono i Fratelli ospitalieri di S. Giovanni di Dio, per concessione di S. Pio V, Sisto V, Gregorio XIII, Gregorio XIV: (De Luca, *De Par.*, disc. 23, § 5; S. Congr. Conc. *in Mediolanen., Funerum et emolumentorum*, 11 Jun. 1891; S. Congr. Ep. et Reg., *in Matriten., Exemptionis et emolumentorum*, d. 1 Apr. 1892), ovvero per *consuetudine legittimamente prescritta*. Ove manchi l'uno o l'altro di questi titoli, anche se la tumulazione del defunto debba farsi in luogo diverso dalla parrocchiale, l'associazione del cadavere deve farsi dal proprio Parroco, non dai Cappellani dell'Ospedale. S. Congr. della S. Vis. Ap. 16 Dec. 1699; S. Congr. del Concilio in *Bononien. Iuris ducendi funus*, 26 Ian. 1856 et 24 Ian. 1857, in *Apuana* 19 Maji 1888; S. Rota Rom., dec. 348, par. 11, *rec.*, ove si legge: « Rectores dicti hospitalis cum stola et cotta associare non « possunt cadavera, quae in aliorum ecclesiis tumulantur; quia recto- « res dicti hospitalis proprie et vere parochi non sunt, nec jus pa- « rochiae penes hospitale existit... Nec ex eo quod in hospitali « Sacramenta administrantur, aut quod in eo jus sepeliendi sit, jus « parochiae concluditur, cum ex praescriptione seu privilegio haec « omnia competere possint... Ex quibus associatio dicto hospitali et « rectoribus tamquam parochis extra eius ambitum denegata fuit ».

E così ancora i Canonisti sopra citati, con De Luca, *de Regular.*, lib. 12, *disc.* 23, nn. 8 e 9, e in *de Paroch.*, *disc.*, 23, n. 14; Reiffenstuel, *Jus can. univ.*, lib. III, tit. 28, § 1, n. 16; Leurenio, *de Foro benef.*, sect. III, cap. 2, q. 453, n. 3, ove scrive: « ... Sed neque dum mor- « tuus in hospitali elegit sepulturam in alia ecclesia, ac propterea « inde asportandum funus, possunt regulares, quorum est hospitale, « se in hoc ingerere extra septa propriae domus regularis, sed tali « casu subintrat Parochus, nimirum proprius defuncti, sub cujus « Parochia hic vivebat, et non ille, intra cujus parochiam situm est « hospitale, nisi forte ex privilegio et consuetudine... ».

Ad evitare inconvenienti, facili a verificarsi, nelle grandi città specialmente, circa l'esercizio del diritto parrocchiale di cui ci occupiamo, la Santa Sede suol concedere il *privilegio di parrocchialità* agli ospedali, su gl'individui in essi ricoverati. Allora, poichè il Cappellano tiene il luogo del Parroco, ha tutti i diritti relativi per l'amministrazione dei SS. Sacramenti, per le esequie. Loda tal rimedio il Card. De Luca, il quale nel trattato *de Parochis, disc.* 23 cit., n. 11, e più precisamente nel *disc.* 24, n. 18, scrive: « Merito per Sedem Aposto- « licam omnibus fere hospitalibus, praesertim magnarum civitatum « concessa sunt (privilegia exemptionis), tum ob cessantem rationem « laboris et incommodi... tum etiam ob magnam confusionem, quam

« frequentius ex improviso et quacumque hora, etiam de nocte, « facere oportet, si pro singulis infirmis diversarum parochiarum, « etiam distantium, convocare oporteret proprios parochos, quod esset « impracticable... Unde enascitur ex his privilegiis quasi iurisdictio « parochialis, respiciens omnia ea quae infirmis viventibus et mo- « rientibus in hospitali congrua sunt, et in quibus militet dicta ratio « confusionis et impracticabilitatis; circa scilicet sacramenta Poeni- « tentiae, Eucharistiae ac Extremae-Unctionis, nec non circa tumu- « lationem ».

Tutto quel che fin qui abbiamo scritto del diritto del Parroco del domicilio o del quasi-domicilio sui ricoverati nell'Ospedale riguarda gl'individui che sani dimoravano, pel domicilio o quasi-domicilio, in quella stessa città, non già i forestieri ricoverati. Circa costoro (*peregrini aut vagi*) si segue l'insegnamento della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, in *Fulginaten.*, 3 Julii 1592, ch'è del tenore seguente: « ... Etiam incircumscripta consuetudine, advenas « et pertranseuntes in cathedralibus et reliquos in parochia, intra « cuius fines obierint, si per aliquod tempus habitaverint, esse sepe- « liendos ». Al quale insegnamento il Ferraris, che lo riporta alla v. *Sepultura*, n. 22, fa seguire, n. 23: « Studiosi, famuli, conductitii « milites, officiales, aliique similes conducentes domus per aliquod « tempus seu alicubi habitantes [come chi va all'ospedale, fuori patria, « a curarsi], si sepulturam non sibi elegerint, debent sepeliri in Pa- « rochia, ubi sic habitabant et decesserunt; *Communis*... ». S. Congregat. Conc., *in Ariminen.*, 24 Mar. 1888. Sempre, s'intende, purchè non esista contraria consuetudine.

Per quel che riguarda i militari, se li assiste il Cappellano castrense, avente facoltà dal Parroco o dalla S. Sede, dipendono dal proprio Cappellano, giacchè il loro quasi-domicilio è dove trovansi *di presidio;* e, se il Cappellano castrense mancasse, si considererebbero quasi *vagi* o *peregrini* (D'Annibale, *Summula*, par. I, *Proleg.*, tract. I, cap. III, n. 85, not. 27; Schmalzgrueber, *Jus ecclesiast. univ.*, l. IV, 3, 165). Il Cappellano castrense, delegato dalla S. Sede ha il diritto ai funerali dei militari morti nell'ospedale da lui assistiti ed associa il cadavere al cimitero, *serv. serv.* Ecco al proposito la decisione della S. Congr. del Concilio, *in Vercellen.*, 7 Jul. 1915 (1): « An dum « ardet praesens bellum, capellanis castrensibus, qui in hospitalibus « nunc pro militibus vulneratis aut aegrotantibus erectis inserviunt, « *exclusive* competat ius funerandi quoad milites, qui in praedictis « hospitalibus decedant? ». Resp. « *Affirmative*, dummodo exequiae

(1) Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XXVII, pag. 400 e seg.

« peragantur in sacello hospitalis, et cadaver sine pompa efferatur « ad coemeterium ».

Onde possiamo così compendiare la risposta al 1° quesito: Pei cittadini del luogo, *ratione domicilii vel quasi-domicilii,* ricoverati e poi morti nell'ospedale, il diritto alle esequie è del Parroco proprio. Pei forestieri di passaggio, morti nell'ospedale, il diritto è del Parroco della Cattedrale; pei forestieri recatisi per curarsi (quasi avessero fittato l'ospedale come una casa per abitarvi): tale diritto è del Parroco nel cui territorio è sito il nosocomio. Salvo privilegio o consuetudine contraria, che diano tale diritto ai Cappellani dell'ospedale, e quindi con esclusione di qualsiasi Parroco. Pei militari assistiti dal Cappellano castrense, ch'è un *delegato* della S. Sede, le esequie vengono fatte *exclusive* da costui, ma nella cappella dell'ospedale, accompagnandone la salma al cimitero, *recto tramite et sine pompa*, come è prescritto pei religiosi.

Al secondo. — Abbiamo visto quale è la generale dottrina circa i defunti negli ospedali civili e militari. Da essa si desume che il Parroco locale (nel cui territorio si trova l'ospedale) ha diritto alle esequie di suoi filiani, purchè non si tratti di ospedale esente, o di tale i cui Cappellani abbiano il diritto alle esequie per privilegio o per consuetudine legittimamente prescritta. Ove poi una tal consuetudine militasse a favore del Parroco locale, di far cioè lui le esequie di *tutti* i morti nell'ospedale civile, è chiaro che gli altri Parroci del domicilio o quasi-domicilio del defunto non potrebbero ingerirsi, siccome fu confermato recentemente dalla S. Rota, colla decisione sopra citata in *Mediolanen.*, 29 maji 1914 (1). Ma dev'essere certamente legittima e prescritta la consuetudine (di quarant'anni *cum titulo*, e centenaria od immemorabile *sine titulo*), altrimenti vige sempre il diritto del Parroco proprio, come avvenne in Lucca, ove il Curato di S. Luca attribuiva, per consuetudine, a sè il diritto ai funerali per tutti i defunti nell'ospedale, sito nel suo territorio, ma la S. Congregazione del Concilio, il 22 giugno 1907, decise contro il Curato, a favore degli altri Parroci, mancando la necessaria prescrizione alla consuetudine. Anche i funerali dei forestieri, venuti a curarsi nell'ospedale, come sopra dicemmo, spettano al Parroco locale (se non vi osta privilegio, ecc., contrari), e dei militari che non avessero il proprio Cappellano castrense. E null'altro.

Al terzo. — Da quanto finora esponemmo, è chiara la risposta al 3° quesito. Dicendosi nel caso che i Cappellani dell'ospedale centrale della città di C. fecero sempre essi soli, *nemine reclamante*, le

(1) *Mon. Eccl.*, vol. XXVII, pag. 491.

esequie dei ricoverati, ivi defunti, è chiaro che pei Cappellani debba esistere uno speciale privilegio della S. Sede, od una consuetudine legittimamente prescritta. Circa i funerali dei militari poi, trovandosi adesso adibito qual ospedale militare, avente l'assistenza del Cappellano castrense, vedemmo essere di costui il diritto *esclusivo*, onde giustamente la Curia diocesana riprovò l'intervento del Parroco locale, con cotta e stola, croce parrocchiale, ecc. Avrebbe potuto prender parte come sacerdote semplice, ma non come parroco, e molto meno inalberando la croce parrocchiale, essendo risaputo che l'unica croce da portarsi nelle esequie è della chiesa tumulante (quando non interviene il Capitolo cattedrale), e, nel caso, del Cappellano castrense: S. Rit. Congr., *pluries*, e specialmente nel Decreto generale 23 apr. 1895, n. 3854 (1).

Ma il Parroco oppone la disposizione della S. Congr. del Concilio del 7 luglio 1915, colla quale, concedendosi ai Cappellani castrensi il diritto *esclusivo* dei funerali pei militari, si circoscrive colla doppia condizione « dummodo exequiae peragantúr in sacello hospitalis, et « cadaver sine pompa efferatur ad coemeterium ». Se la condizione *sine pompa* non è osservata, dice il Parroco locale, allora entro io di pieno diritto, e mi spetta il primo posto, inalbero la mia Croce, ecc. A prima vista così parrebbe, ma non è così. Quella condizione *sine pompa* non limita il diritto del Cappellano castrense, ad associare il cadavere, che gli appartiene, ma si appone per rispetto a colui cui spetta far processioni fuori chiesa (il Parroco e il Vescovo). È *una modalità*, non altro; e, se non si osserva, merita richiamo il Cappellano, non già sorge nel Parroco locale il diritto di associar lui il cadavere. Si noti che, quando l'associazione debba farsi *cum pompa*, basta la licenza (solo questa!) del Parroco o della Curia diocesana. Benedetto XIV, *Instit.* CV, nn. 51, 52; S. Congr. dei Riti, decr. gen. 27 luglio 1628, *in Anconitana* 31 luglio 1665, n. 1316, *in Cremonen.* 2 aprile 1667, n. 1353, *in Thelesina seu Cerretana* 22 nov. 1681, ecc. (2). Se il Parroco non vuol consentire che l'associazione funebre si faccia con pompa, od anche se il Cappellano castrense non crede chiedere a lui la licenza (avendo argomenti per temerne la negativa), basta sia concessa dalla Curia diocesana. Se poi non può ottenere neppur questo, si rassegni.

Mons. Giuseppe Fameli
Prelato Referendario della Segnatura
Consultore della S. Congr. del Concilio.

(1) *Mon. Eccles.*, vol. XXIV, pag. 518.
(2) *Mon. Eccles.*, vol. XXII, pag. 283.

CRONACA ECCLESIASTICA.

AZIONE CATTOLICA. — In data 10 dicembre 1915, con lettera della Segreteria di Stato, il S. Padre si è degnato di approvare il nuovo Statuto dell'Unione Popolare, che siamo lieti riportare per intero. (Cfr. volume precedente pag. 526).

Art. 1. L'Unione Popolare è un'Associazione fra i cattolici d'Italia, che per i suoi fini generali, comprende l'intero movimento cattolico italiano e ne è l'organizzazione fondamentale.

Particolari attività sono organizzate e disciplinate dalle speciali Unioni Nazionali, coordinate all'Unione Popolare, dalla quale attingono l'indirizzo programmatico.

Art. 2. L'Unione Popolare fra i cattolici d'Italia ha per iscopo di educare le coscienze all'intera e franca osservanza dei doveri religiosi, civili e sociali, secondo gli insegnamenti della Chiesa e di unire le volontà e le energie di tutti i cattolici italiani per l'affermazione e difesa dei principii dai quali dipende la restaurazione cristiana della società.

Art. 3. L'Unione Popolare è costituita da tutti i cattolici che dichiarino di accettarne il programma e di voler concorrere alla sua attuazione coll'opera e col contributo di non meno di una lira all'anno.

Chi offre per una sola volta lire cinquanta sarà ascritto socio a vita. Chi offre non meno di cinque lire sarà socio benefattore.

L'iscrizione è puramente personale e comprende cittadini adulti, ecclesiastici e laici senza distinzione.

Art. 4. Data la natura e gli scopi dell'Unione Popolare, tutti i cattolici militanti, qualunque sia l'associazione cui appartengono, vi debbono essere iscritti.

Tutte le Associazioni cattoliche debbono prescrivere tale iscrizione come norma statutaria.

Art. 5. L'Unione Popolare ha un Presidente Generale, il quale è nominato dalla Santa Sede e dura in carica tre anni.

Esso è coadiuvato nelle sue funzioni direttive dalla Giunta Direttiva dell'Azione Cattolica Italiana.

La Giunta Direttiva è presieduta dal Presidente stesso dell'Unione Popolare, ed è formata dai quattro presidenti delle speciali Unioni Cattoliche Nazionali che ne sono membri di diritto cioè: Unione Economico-Sociale, Unione Elettorale, Società della Gioventù cattolica e Unione fra le Donne cattoliche, eletti secondo i rispettivi statuti; e dai sei membri del Consiglio Generale dell'Unione Popolare secondo l'art. 19.

La Giunta nomina nel suo seno un segretario e un tesoriere.

Essa si riunisce una volta al mese.

Art. 6. La Giunta Direttiva ha l'alto compito di imprimere all'azione cattolica italiana un indirizzo programmatico e di volgere ad unità di pensiero ed a concordia di propositi le loro organizzazioni, previa consultazione dei Presidenti delle singole Unioni in ciò che riguarda le Unioni stesse, e particolarmente nelle questioni specifiche e tecniche concernenti le rispettive sfere di azione; e di vigilare sull'adempimento fedele, sollecito, fruttuoso delle comuni deliberazioni.

In modo speciale poi:

a) con funzione di studio raccoglie e fornisce ai soci indirizzi e materiali per la soluzione dei problemi morali, sociali, civili e scolastici, specialmente di attualità, attenendosi alle direzioni Pontificie ed in ispecie alle Encicliche sulla questione operaia e sull'azione sociale;

b) con funzioni di propaganda, ne cura la diffusione scritta e orale;

c) con funzione organizzatrice, promuove la costituzione delle Giunte Diocesane, l'organizzazione del Segretariato delle Commissioni Pro-Schola e le istituzioni di sodalizi e istituti utili alla vita sociale e morale della nazione;

d) con funzione direttiva, cura lo sviluppo e l'incremento di tutta l'azione cattolica italiana.

Art. 7. I Soci dell'Unione Popolare sono organizzati per Parrocchie e per Diocesi. Essi eleggono ogni tre anni un delegato o un capo gruppo che li rappresenta.

Ove si crederà opportuno, invece di diversi gruppi parrocchiali potrà costituirsi un gruppo interparrocchiale.

Art. 8. I delegati parrocchiali debbono continuamente mantenersi in contatto coi soci della propria parrocchia e adoperarsi sempre per aumentare il numero in modo particolare, debbono distribuire le pubblicazioni dell'U. P., riunire gli ascritti in adunanza almeno ogni mese esigere le quote sociali e trasmetterle alla propria Giunta Diocesana; attuare nell'ambito della propria circoscrizione le istruzioni della Giunta Direttiva.

Art. 9. I delegati parrocchiali sono convocati almeno una volta a l'anno dal Presidente della Giunta Diocesana, per la relazione dell'andamento dell'U. P. nella diocesi, e per provvedere ad un'azione concorde ed efficace.

Essi compongono il gruppo Diocesano.

Ogni tre anni i delegati parrocchiali dell'U. P. convocati come sopra, eleggono i proprii rappresentanti nella Giunta Diocesana secondo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 10. Le Giunte Diocesane sono gli organi locali dell'U. P. e dipendono dalla Giunta direttiva dell'Azione Cattolica Italiana.

Le Giunte Diocesane sono costituite in ogni diocesi con statuti

proprii da approvarsi dalla Giunta Direttiva. Esse non potranno assumere altra denominazione da quella di *Unione Popolare fra i Cattolici Italiani — Giunta Diocesana di...*

Le Giunte Diocesane nella loro composizione debbono rappresentare tutto il movimento cattolico della diocesi.

Un certo numero dei loro membri deve essere eletto dai gruppi parrocchiali dell'Unione Popolare, come all'articolo precedente. I rappresentanti locali delle speciali Unioni Nazionali, esistenti nella Diocesi, eletti secondo i rispettivi statuti, ne fanno parte di riritto.

Le Giunte Diocesane hanno un Assistente Ecclesiastico nominato dall'Ordinario Diocesano.

Art. 11. Le Giunte Diocesane nell'ambito della Diocesi attuano le disposizioni della Giunta Direttiva, rappresentano, coordinano e dirigono il movimento diocesano. Non possono attuare iniziative di carattere nazionale, senza la preventiva approvazione della Giunta Direttiva.

Nessuna azione di carattere generale, che riguardi, cioè, tutti i cattolici, può essere promossa nell'ambito di ogni Diocesi senza il consenso della Giunta Diocesana.

La Giunta a sua volta procede d'accordo con le Presidenze Generali e con le Presidenze o rappresentanze locali delle quattro Unioni Nazionali, per quanto riguarda la organizzazione e l'azione specifica di ciascuna di esse, da promuoversi nella diocesi stessa.

La Giunta Diocesana approva gli Statuti delle Associazioni ed opere cattoliche di carattere generale che sorgono nell'ambito della Diocesi.

Tali statuti non potranno ottenere l'approvazione se non prescrivono come obbligatoria la iscrizione dei soci all'U. P.

Art. 12. Le Giunte Diocesane hanno inoltre il compito:

a) di intensificare le iscrizioni dei soci per mezzo dei gruppi parrocchiali, esigere le quote sociali, e trasmettere all'Ufficio Centrale di Segreteria la percentuale che verrà fissata; promuovere conferenze private e pubbliche, scuole, corsi pratici per propagandisti e per la formazione dell'elemento dirigente delle associazioni ed opere cattoliche;

b) di sollecitare la formazione di Circoli di cultura, di società per biblioteche popolari, di associazioni per la stampa periodica e favorire lo sviluppo di ogni forma di organizzazione e specialmente di quelle che interessano le classi popolari, attenendosi, in tutto ciò che riguarda l'indirizzo programmatico e lo studio dei varii problemi della vita nazionale, alle istruzioni e norme della Giunta Direttiva.

Art. 13. I Presidenti delle Giunte Diocesane convocano una volta l'anno, in assemblea ordinaria, i delegati parrocchiali per discutere intorno al proprio operato, ai mezzi di propaganda e di lavoro per

l'anno successivo; in assemblea straordinaria, ogni qual volta si ritenga necessario.

Art. 14. Le Giunte Diocesane promuovono, possibilmente ogni anno, convegni diocesani di tutte le opere cattoliche della Diocesi e dei Gruppi Parrocchiali dell'Unione Popolare.

Nessuno potrà partecipare a Congressi o Convegni cattolici che riguardano il movimento generale senza la tessera dell'Unione Popolare, o senza tessera all'uopo equivalente.

Art. 15. Ogniqualvolta a meglio attuare il programma dell'U. P. sia opportuna una comune intesa fra le Giunte Diocesane di una regione, i Presidenti si raccoglieranno sotto la Presidenza del rispettivo Consigliere regionale elettivo, ove non esiste l'Unione o Giunta Regionale.

Art. 16. La Giunta Direttiva potrà consentire, secondo i bisogni locali, che i cattolici di più diocesi costituiscano delle Unioni o Giunte interdiocesane e regionali. I Consigli di tali Unioni o Giunte dipenderanno dalla Giunta Direttiva, che ne dovrà approvare gli statuti.

Art. 17. L'Unione Popolare ha un Consiglio Generale; esso è composto:

a) di 18 Consiglieri elettivi, nominati uno per Regione dai presidenti delle rispettive Giunte Diocesane, una volta ogni tre anni entro il mese di ottobre;

b) di Consiglieri aggregati nominati fra i soci dell'U. P. dai Consiglieri elettivi, in numero non maggiore di dodici;

c) dei Presidenti delle quattro Unioni Nazionali, che ne fanno parte di diritto.

Art. 18. Qualora un Consigliere eletto venga a mancare durante il triennio, i Presidenti delle rispettive Giunte passeranno ad altra elezione.

Il nuovo eletto durerà in carica sino al termine del triennio.

Art. 19. Il Consiglio Generale si riunisce una volta all'anno in adunanza ordinaria entro il mese di aprile, e in adunanza straordinaria quante volte lo ritenga opportuno la Giunta Direttiva o ne facciano domanda metà dei consiglieri in carica.

È compito del Consiglio Generale:

a) nominare ogni tre anni, nel suo seno, a maggioranza dei presenti, sei membri elettivi della Giunta Direttiva della Azione Cattolica;

b) discutere e deliberare sulla relazione morale finanziaria della Giunta Direttiva dell'Azione cattolica;

c) coadiuvare col consiglio e con l'opera la Giunta Direttiva nella esplicazione delle due funzioni riguardo l'azione dell'Unione Popolare;

d) per mezzo dei singoli membri, invigilare, sostenere, stimolare l'opera delle Giunte Diocesane, delle rispettive regioni e ove occorra riferirne al Presidente Generale.

Art. 20. Presso la Presidenza dell'U. P. è costituito un Ufficio di Segreteria e di Amministrazione, diretto rispettivamente dal Segretario e dal Tesoriere della Giunta Direttiva, coadiuvati, ove occorra, da idoneo personale.

Tale Ufficio cura la esecuzione delle deliberazioni della Giunta Direttiva, provvede alla iscrizione dei Soci, alla esazione delle quote, alle pubblicazioni dell'U. P. ed a quanto può dare incremento alla organizzazione generale dei cattolici e all'azione specifica dell'Unione Popolare.

In particolare:

a) diffonde gli atti della Giunta Direttiva e ne popolarizza gli indirizzi teorici e le norme pratiche di azione;

b) attende alla elaborazione di studi sulle questioni che interessano, di volta in volta, la vita nazionale, illustrandole dal punto teorico e pratico per mezzo di riviste, libri, monografie, opuscoli, fogli volanti, articoli d'occasione da fornirsi ai giornali cattolici;

c) favorisce, promuove, coordina in tutti i modi adatti il movimento nazionale per la difesa degli interessi dei cattolici, per la cultura e per la diffusione della civiltà;

d) fornisce non solo ai soci dell'U. P. ma a chiunque lo richieda, indicazioni bibliografiche, statuti di società, norme direttive e consigli pratici, tenendosi all'uopo in relazione di mutui servigi con istituti identici o affini di carattere generale di altre nazioni.

Art. 21. La Giunta Direttiva promuoverà dei Congressi Cattolici riguardanti il movimento generale, secondo le opportunità, e con programma e norme determinate di volta in volta.

Nota. In conformità delle disposizioni generali per la organizzazione dei cattolici d'Italia emanate in data 28 agosto 1915 dalla Giunta Direttiva dell'Azione Cattolica, resta esclusa dall'obbligo di prescrivere la iscrizione all'Unione Popolare, l'Unione fra le Donne Cattoliche, le cui socie s'intendono senz'altro partecipare al movimento cattolico generale. L'iscrizione non è obbligatoria, ma liberamente promossa, per i soci delle Unioni Professionali, Leghe del lavoro, nonchè per i soci della Gioventù Cattolica Italiana che non abbiano raggiunto il 21° anno di età. Però i componenti gli uffici di presidenza di tali Unioni, Leghe e Circoli debbono sempre essere ascritti all'U. P.

AVVERTENZE.

1. La pubblicazione del presente statuto tolga ogni indugio alla *iscrizione dei soci* ed alla *istituzione*, ove non sia avvenuta ancora, delle *Giunte Diocesane*.

Per l'iscrizione si ricorda:

a) Tutti i cattolici militanti, tutti gli iscritti alle Associazioni cattoliche — salvo il disposto della nota all'art. 4 dello Statuto — debbono iscriversi all'Unione Popolare;

b) Ogni socio contribuisce con una lira annua: di cui il 40 per cento spetta alla Giunta Diocesana a vantaggio dell'azione locale;

c) Le iscrizioni debbono compiersi entro il 31 di marzo, inviando regolarmente le liste dei nomi degli iscritti e i relativi importi all'*Ufficio centrale di Segreteria dell'Unione Popolare, Via della Scrofa n.* 70. *Roma;*

d) Nelle Diocesi ove esiste l'Incaricato dell'U. P. o l'antica Sezione, non si attenda la formazione della Giunta Direttiva, qualora essa dovesse tardare ancora, si proceda, con le stesse norme del passato, all'iscrizione dei soci.

Per l'istituzione delle Giunte Diocesane che ancora non esistono si avverte:

a) Che è pubblicato uno statuto modello a cura della Giunta Direttiva;

b) Che qualora speciali condizioni lo consigliassero, la Giunta Direttiva può essere costituita con statuto proprio da approvarsi dalla Giunta Direttiva, purchè esso non contenga disposizioni contraddittorie con quelle di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, dello Statuto;

c) Ove non saranno per qualsiasi ragione istituite le Giunte Diocesane fra il più breve termine possibile, spetta alla Giunta Direttiva costituirle di ufficio.

2. A cura della Giunta Direttiva si pubblica la Raccolta degli Statuti, atti e regolamenti del nuovo ordinamento dell'Azione cattolica, riguardanti tutte le Unioni.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Al Card. Vicario, rinnovando l'espressione di dolore e di condanna per gli orrori della presente guerra « suicidio dell'Europa civile », ed esortando i fedeli a raddoppiare le preghiere e opere espiatorie, specie nella Quaresima, per affrettarne la fine.

Lettera. — *Signor Cardinale*, Al tremendo conflitto, che lacera l'Europa, Noi, come Pastore universale delle anime, non potevamo, senza venir meno ai sacri doveri impostici dalla sublime missione di pace e di amore da Dio affidataci, restare indifferenti od assistere silenziosi. E perciò, sin dagli inizi del Nostro Pontificato, coll'angoscia che Ci suscitava nel cuore un così atroce spettacolo, Noi Ci adoperammo ripetute volte, con le Nostre esortazioni e coi Nostri consigli, per indurre le Nazioni contendenti a deporre le armi, componendo i propri dissidi nel modo richiesto dalla umana dignità, mediante una intesa amichevole. Gettandoci, per così dire, in mezzo ai popoli belligeranti, come un padre in mezzo ai propri figli in lotta, li abbiamo scongiurati in nome di quel Dio, il quale è giustizia e carità infinita, a rinunziare al proposito di mutua distruzione, ad esporre una buona volta con chiarezza, in modo diretto o indiretto, i desideri di ciascuna parte, ed a tener conto, nella misura del giusto e del possibile, delle aspirazioni dei popoli, accettando, ove occorra, in favore dell'equità e del bene comune del gran consorzio delle Nazioni, i doverosi e necessari sacrifici di amor proprio e d'interessi particolari. Questa era ed è l'unica via per risolvere il mostruoso conflitto secondo le norme della giustizia, e giungere ad una pace non profittevole ad una sola delle parti, ma a tutte, e quindi giusta e duratura.

Purtroppo la Nostra voce paterna non venne finora ascoltata e la guerra con tutti i suoi orrori continua furiosa. Ciò non

ostante Noi, Signor Cardinale, non possiamo, non dobbiamo tacere. Non è lecito al padre, i cui figli sono in fiera contesa, cessare dall'ammonirli, sol perchè essi resistono alle sue preghiere, alle lagrime sue. Ed Ella sa, d'altra parte, che, se il Nostro ripetuto grido di pace non ha raggiunto l'effetto desiderato, ha avuto però un'eco profonda ed è disceso come un balsamo nel cuore dei popoli belligeranti, anzi dei popoli del mondo intero, e vi ha suscitato un vivo, acuto desiderio di vedere risolto quanto prima il sanguinoso conflitto. Non Ci è, quindi, possibile astenerci dal levare ancora una volta la Nostra voce contro questa guerra, la quale Ci appare come il suicidio dell'Europa civile: non dobbiamo trascurare di suggerire o di additare, quando le circostanze Ce lo consentano, qualsiasi mezzo, che possa giovare al raggiungimento del fine bramato.

Propizia occasione Ce ne porgono ora. Signor Cardinale, alcune pie Signore, le quali Ci hanno manifestato l'intenzione di stringersi, nell'imminenza della Sacra Quaresima, in unione spirituale di preghiera e di mortificazione, affine di impetrare più facilmente dalla infinita misericordia di Dio la cessazione dell'immane flagello. A Noi, che l'assidua orazione e la cristiana penitenza abbiamo spesso inculcate, come unico conforto allo strazio del Nostro e di ogni cuore umano per questa orribile lotta fratricida, e come mezzo efficacissimo per impetrare dal Signore la sospirata pace, non poteva non riuscire accettissimo un tale proposito. Lo abbiamo, quindi, benedetto con tutta l'effusione del paterno Nostro animo e vogliamo ora pubblicamente lodarlo, desiderando che tutti i fedeli lo facciano proprio. Noi confidiamo adunque che, non solo in Roma, ma in tutta l'Italia e negli altri paesi belligeranti, le famiglie cattoliche si raccolgano, specialmente nei prossimi giorni dalla Chiesa consacrati alla penitenza, lungi dagli spettacoli e divertimenti mondani, in una più fervorosa ed assidua preghiera e nella pratica della cristiana mortificazione, la quale rende più accette al Signore le suppliche dei suoi figli, ed apparisce poi, nelle presenti circostanze, oltremodo opportuna e rispondente al cordoglio di ogni animo bennato. Speciale esortazione Noi facciamo a quante sono madri, spose, figlie, sorelle dei combattenti, che, nell'animo tenero e gentile, più vivamente di qualsiasi altra persona, sentono e misurano l'immensa sciagura dell'attuale spaventevole guerra, affinchè, coll'esempio e col

dolce potere da loro esercitato nel focolare domestico, inducano tutti i membri delle loro famiglie ad innalzare a Dio, in *questo tempo accettevole*, in *questi giorni di salute*, una continua e più fervida prece, ed a presentare al Suo Trono Divino una offerta di volontari sacrifici, che ne plachino la giustissima ira. Ci sarebbe, anzi, ben caro che le medesime famiglie cattoliche di tutte le nazioni combattenti attendessero a tali opere di pietà in particolar modo nel giorno sacro alla commemorazione del sublime sacrificio dell'Uomo-Dio, il Quale volle col dolore redimere ed affratellare tutti i figli di Adamo, chiedendo a Lui, in quelle ore rese eternamente memorabili dalla sua infinita carità, — per l'intercessione dell'addolorata, ma invitta Madre Sua, Regina dei Martiri, — la grazia di sopportare con fortezza e rassegnazione cristiana l'angoscia e le perdite dolorosissime cagionate dalla guerra, e supplicandolo di porre fine ad una prova così lunga e terribile.

E poichè anche con le elemosine si redimono i peccati e si placa la giustizia di Dio, Noi desidereremmo che ciascuna famiglia offrisse, proporzionatamente ai propri averi, l'obolo della carità, da erogarsi a favore dei poveri e degli infelici, tanto cari a Gesù Redentore, ed in modo speciale a sollievo dei miseri figli di coloro che son morti in questa orribile guerra.

Nella speranza, infine, che a tali opere di cristiana pietà vorranno associarsi, — spinte da un tenero sentimento di umana compassione e, più fortemente ancora, dalla sovrannaturale carità, che deve unire i figli del medesimo Padre celeste, — anche le famiglie dei paesi neutrali, Noi impartiamo di cuore a Lei, Signor Cardinale, ed alle suddette donne e famiglie cattoliche la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 4 marzo 1916.

BENEDICTUS PP. XV

Sacra Congregazione del S. Ufficio.

Circa la facoltà che hanno gli Ordinarii di riconciliare e assolvere gli eretici e apostati (1).

Dichiarazione. — Cum nonnulli Episcopi supplices preces Supremae Sancti Officii Congregationi exhibeant ad facultates pro haereticorum vel apostatarum reconciliatione obtinendas,

(1) Ci asteniamo dall'annotare questo chiarissimo decreto che è sempli-

Emi ac Rmi Dni Cardinales Inquisitores Generales, in consessu habito feria IV die 16 febr. 1916, ad omne dubium hac super re amovendum, haec declaranda mandarunt:

1. Absolutio ab excommunicatione, qua quis ob haeresim vel apostasiam sit irretitus, *in foro conscientiae* impertienda est, speciali modo, secundum praescripta in Constitutione *Apostolicae Sedis*, Summo Pontifici reservata.

2. Si tamen crimen haeresis vel apostasiae ad forum externum episcopi aut praelati episcopalem vel quasi-episcopalem auctoritatem habentis, aut per spontaneam confessionem vel alio quovis modo deductum fuerit, episcopus vel praelatus sua auctoritate ordinaria resipiscentem haereticum vel apostatam, praevia abiuratione iuridice peracta, aliisque servatis de iure servandis, *in foro exteriori* absolvere poterit. Absolutus autem in foro exteriori potest deinde absolvi a quolibet confessario in foro conscientiae absolutione sacramentali. Abiuratio vero iuridice peracta habetur cum fit coram ipso episcopo vel praelato, aut eorum delegato, et saltem duobus testibus.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, 19 febr. 1916.

L. ✠ S.

Aloisius Castellano, S. R. et U. I. *Notarius*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Circa la liceità di un matrimonio. — Una giovane ebrea, domiciliata nella parrocchia *B.*, desiderava sposare un giovane cattolico della parrocchia *L.* Prima delle nozze essa stette per un mese intero in una terza parrocchia *S.*, dove infine fu battezzata e fatta cattolica. Appena *pochi giorni dopo il battesimo* tornò in *B.* e vi rimase tre settimane, dopo le quali, recatasi di nuovo in *S.*, ai 28 aprile 1915, si sposò col detto giovane dinanzi al parroco, senza che questi avesse ottenuto alcuna licenza nè dall'Ordinario, nè dal parroco della sposa. Il parroco di *B.* se ne dolse dinanzi al Tribunale Episcopale, il quale

---

cemente confermatorio del diritto vigente, e ha già in precedenza la migliore illustrazione nelle *Consultaz. morali* del Card. Gennari (ed. II, p. 553) ed. III, vol. II, p. 102 ss. Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. X, p. 201.

gli diede ragione, osservando che la giovane, *come cattolica*, non era rimasta in *S.* che pochi giorni, molto meno del mese richiesto dal decreto *Ne temere*, art. V, § 3. Tale motivazione non piacque al Vescovo, poichè la restrizione *come cattolica* non si trova affatto nel testo del *Ne temere*, che parla unicamente di « menstrua commoratio » o dimora da un mese.

La questione fu portata alla S. C. dei Sacramenti, che, nella plenaria del 28 gennaio 1916 al dubbio: « *An rector parochiae S. illicite adstiterit matrimonio in casu* » rispose: « Affirmative, ob amissam a sponsa, per discessum trium hebdomadarum, menstruam commorationem ».

Eccone le principali ragioni:

1. Non si fa questione di validità, poichè il matrimonio fu celebrato dopo promulgato il *Ne temere* dinanzi al parroco del luogo, senza impedimenti, e tanto basta perchè sia valido; ma solo della assistenza illecita per parte del parroco di S., che non era *parochus proprius* della sposa, com'è richiesto, nè *ratione domicilii*, com'è evidente, nè per ragione della *menstrua commoratio*, dal *Ne temere* provvidamente sostituita al quasi-domicilio.

2. Vi era stata bensì una *menstrua commoratio*, antecedente, ma questa all'uopo non vale: *non* per la ragione addotta dai giudici, che questa mancava, computando i giorni dalla data della conversione, poichè nel *Ne temere* non si distingue la *commoratio* del cattolico, da quella dell'acattolico, com'è chiaro; ma perchè tale *commoratio* non fu *moraliter continua nel tempo immediatamente antecedente* il matrimonio. Non basta cioè che uno *una volta* abbia dimorato un mese in un dato luogo, altrimenti nessuno potrebbe contare quanti parrochi proprii abbia; ma si richiede che, nel luogo ove intende contrarre il matrimonio, avendo domicilio in un altro, sia rimasto almeno per tutto il mese antecedente al giorno del matrimonio. Ora, nel caso, contando dal giorno del matrimonio in su, non si avevano che pochi giorni, dopo i quali cominciava un periodo di tre settimane, nelle quali la sposa era stata altrove. È chiaro quindi che non s'aveva la *menstrua commoratio* richiesta per legge.

3. Mancando questa, il parroco di *S.* non poteva celebrare quel matrimonio, eccetto che con licenza del parroco di *B.* o dell'Ordinario, senza una « gravis necessitatis causa » (*Ne te-*

mere, art. V, § 3). E nel caso tutto mancava: il parroco di *S.* non adduceva altro che l'*amicizia personale* e l'uguaglianza di opinioni politiche con gli sposi, le quali non l'esimevano dal dovere di chiedere al suo confratello la necessaria licenza.

4. La conseguenza di questa dichiarazione di illiceità, è, oltre la colpa in foro interno (che dipende dalla buona o mala fede), l'obbligo di restituire i proventi di stola, e di sottostare alle misure disciplinari che il Vescovo volesse prendere.

S. Congregazione dei Riti.

I.

Circa la materia che deve alimentare la lampada del SS.mo Sacramento.

Decreto. — Instantibus pluribus Ordinariis locorum, in quibus ad nutriendam lampadem coram SSmo Sacramento ardentem, ob peculiares circumstantias, sive ordinarias sive extraordinarias, oleum olivarum non habetur, vel, ob gravem penuriam aut summum pretium, non absque magna difficultate comparari potest, S. Rituum Congregatio, inhaerens decreto n. 3121, *Plurium Dioecesium*, d. d. 14 iunii 1864, aliisque subsequentibus declaratıonibus etiam recentioribus, rescribendum censuit: « Inspectis circumstantiis enunciatis iisque perdurantibus, remittendum prudentiae Ordinariorum, ut lampas, quae diu noctuque collucere debet coram Sanctissimo Sacramento, nutriatur, in defectu olei olivarum, aliis oleis, quantum fieri potest, vegetalibus, aut cera apum pura vel mixta; et ultimo loco etiam luce electrica adhibita; si Sanctissimo placuerit ».

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papae XV per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Pro-Praefectum relatis, Sanctitas Sua rescriptum eiusdem sacri Consilii ratum habens, quoad lampadem accensam ad SSmum Sacramentum debite honorandum praescriptam, in casibus et modis superius expositis, rem omnem prudenti iudicio Ordinariorum, cum facultatibus necessariis et opportunis,

benigne remisit (1). Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 23 februarii 1916.

A. Card. Ep. Portuen. et S. Ruf., *S. R. C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Si dispensa, per le nazioni in armi, circa il numero dei sacerdoti e ministri richiesti nella consacrazione degli olii santi.

Decreto. — Quum ob praesens immane diuturnumque bellum sacerdotes et sacri ministri, qui ad benedictionem et consecrationem sanctorum oleorum peragendam iuxta Pontificale Romanum requiruntur, utpote militiae addicti ed obstricti ita deficiant, ut pauci tantum sacrae caeremoniae interesse possint, nonnulli sacrorum antistites SS.mum Dominum nostrum Benedictum Papam XV suppliciter exorarunt, ut in hisce circumstantiis a praescripto sacerdotum et sacrorum ministrorum numero, in casu ed ad effectum enunciatum, dispensare dignaretur. Sanctitas porro Sua, has preces ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Pro-Praefecto relatas peramanter excipiens indulgere dignata est, ut Rmi Archiepiscopi ed Episcopi intra fines nationum belligerantium, tum hoc anno, tum durante clericorum defectu proveniente ex hoc bello, consecrationem sanctorum oleorum conficere valeant eo presbyterorum et sacrorum ministrorum numero, qui pro loci rerumque adiunctis reperiri poterit; dummodo tamen minor non sit ternario numero ex quolibet gradu, cum facultate deficientibus subdiaconis substituendi acolythos. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 23 februarii 1916.

A. Card. Ep. Portuen. et S. Ruf., *S. R. C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

(1) Dunque il presente decreto non autorizza in generale di sostituire all'olio d'oliva altro olio, o miscuglio di cera, o luce elettrica: solo facoltizza i *Vescovi* a permettere che si ricorra a queste estreme misure, in casi estremi di grave difficoltà.

III.

Circa le Messe concesse nelle domeniche, in cui si celebra tuttora la solennità esterna di feste trasferite.

Dubbi. — A Sacra Rituum Congregatione expostulata fuit sequentium dubiorum solutio; nimirum:

In Decreto S. R. C. diei 28 octobris 1913 (tit. I, n. 2) legitur: « Ubi solemnitas externa festorum quae hucusque alicui Dominicae perpetuo affixa erant, *in ipsa Dominica* celebratur, de solemnitate festi duplicis I classis *permittuntur* missae omnes;... de solemnitate vero festi duplicis II classis *permittitur* tantum unica Missa solemnis vel lecta »; quaeritur:

I. An solemnitas externa cum enunciato privilegio recolenda in Dominica cui prius affixum erat festum, intelligi possit celebranda tam in praefata Dominica quam in altera Dominica diversa festum insequente?

II. An in Ecclesiis ubi praefata solemnitas externa agitur, Missae a memorato decreto concessae de ipsa solemnitate celebrari tantum possint, vel etiam debeant?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositis quaestionibus ita respondendum censuit:

Ad I et II *affirmative* ad primam partem, et *negative* ad secundam, seu standum terminis Indulti. Atque ita rescripsit ac declaravit.

Die 12 februarii 1916.

A. Card. Ep. Portuen. et S. Ruf., *S. R. C. Pro-Praefectus.*
L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Di un matrimonio confermato per non provata simulazione di consenso.

Oregonopolitana. — *Nullitatis matrimonii. – 6 iul. 1914.* — Dina Smith, all'età di 16 anni, conobbe per la prima volta Abner O' Kieffe e, dopo due anni che insieme amoreggiarono, spera-

vano di coronare col matrimonio il loro amore. Resistevano i genitori di Dina, cattolici, perchè Abner era del tutto irreligioso e neanche battezzato. Mortole il padre, la madre non la lasciava perchè troncasse ogni relazione con Abner, se egli non si battezzasse. Per non rinunziare a queste nozze, O' Kieffe ricevette, il 17 marzo 1895, il battesimo e l'8 ottobre dello stesso anno, nella chiesa del Ss.mo Rosario in Pine Ridge, celebrò il suo matrimonio con Dina, che si trovava allora nel suo vigesimo anno d'età. La vita coniugale non fu felice, e, dopo cinque mesi, Abner abbandonò la moglie e più tardi passò a convivere con un'altra donna. Anche Dina prese ad amare un altr'uomo, col quale voleva sposarsi, e perciò si rivolse alla Curia di Oregon-City perchè il suo matrimonio fosse sciolto per il consenso simulato da parte dello sposo; ma ebbe sentenza contraria. Avendo ella appellato alla S. Rota, la causa fu discussa, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Prior, *Ponente*, Mons. Sincero e Mons. Mori sul seguente dubbio:

An constet de matrimonii nullitate in casu?

E il 6 luglio 1914 fu deciso: *Negative.*

E ciò per le seguenti ragioni:

I. In diritto. — 1. Il consenso è finto o simulato quando il contraente, esternamente, con serietà e con precisione pronunzia le parole che esprimono il consenso; ma internamente non acconsentisce.

2. Siccome il contratto matrimoniale, per la sua essenza, è volontario e libero e si conchiude con l'atto della volontà esternamente espresso; il difetto del consenso interno, per legge di natura, lo rende nullo (Innoc. III, in cap. 26 *De sponsalibus*. Cfr. Cosci, *De sep. thori*, lib. I, cap. 8, n. 96 et seq.; Sanchez, lib. 2, disp. 25, n. 2 et 3; Gasparri, vol. 2, n. 908 et seq., ed. 1904).

3. Il consenso finto è difficile a provarsi; come nota la Glossa in cit. cap. 26, *De sponsal.* v. *Mulierem;* perchè, anche se uno, prima del matrimonio, dichiari innanzi a molti di contrarlo semplicemente per finzione, e dopo lo celebri, bisogna supporre ch'egli abbia cambiato opinione, e la presunzione è per la validità del matrimonio.

4. Benchè questa regola della Glossa non si debba applicare troppo rigorosamente, così da escludere anche le prove che generano una certezza morale, tuttavia le presunzioni del diritto e il favore di cui gode il matrimonio portano che il consenso ma-

trimoniale, una volta convenientemente espresso, sia vero e non simulato. Come nota il d'Annibale (vol. 2, n. 412, not. 45): secondo il diritto romano: « *Nemo existimandus est dixisse quod non mente cogitaverit* (L. 7, *De suppel. legat.*) *licet id ipse affirmet* (Ex 1, 5, *De Probat.* C. 5. eod. tit.; Lugo, 22, 48), *neque enim ei credendum est* (L. 13 C. *Non num. pec.*), *nisi id suadeat iusta et urgentissima causa* ».

5. « *In foro conscientiae* » si può ben credere a chi asserisce d'aver consentito simulatamente, perchè ivi si tratta del bene spirituale del penitente, e vale il principio « *confitenti pro se et contra se credendum est* »; ma nel foro esterno si tratta di amministrar la giustizia a chi chiede il suo, e bisogna stare ai fatti e alle prove (Sanchez, disp. 45, n. 2).

6. Per *provare la simulazione*, bisogna che consti innanzi tutto la sua *causa* (Cosci, *De sep. thori*, lib. 1, cap. 8, n. 100; Gasparri, vol. 2, n. 912, ed. 1904; Rota, decis. 13, n. 6, p. 19, tomo 2), la quale dev'essere *proporzionata*, tale cioè che, tenuto conto dell'indole del simulatore e delle circostanze, possa indurlo a celebrare il matrimonio. E, nella di lui estimazione, questa causa dev'essere *urgente* e *grave*, giacchè, per il rito esterno compiuto, egli deve assumersi tutti gli oneri del matrimonio, secondo il diritto civile ed ecclesiastico, finchè non si provi evidentemente nel foro esterno il difetto dell'interno consenso.

7. Conosciuta la causa, si deve confermare il simulato consenso mediante le congetture e le presunzioni, che si possono raccogliere dalle varie circostanze del matrimonio, siano antecedenti o concomitanti o conseguenti.

II. In fatto. — 1. Nessuna, delle cause di simulazione addotte, può dirsi proporzionata nell'estimazione dell'uomo che contrasse questo matrimonio. Il sacerdote Mc. Namara, teste auricolare, ma alla distanza di molti anni dal matrimonio già contratto, ne indica due: l'una, che il signor O'Kieffe si sarebbe unito alla Smith per arricchirsi; l'altra, che, seccato a morte da lei, l'avrebbe sposata per sbarazzarsene: intese cioè d'ingannarla, non di vivere con essa. Ma dagli allegati non apparisce che la Smith fosse ricca, anzi, senza che si sia portato nessun argomento per dimostrare che dopo il matrimonio le sue condizioni economiche peggiorarono, ella stessa si dichiara così povera (e la Curia di Oregon City ne dà conferma) che ha dovuto chiedere, per questa causa, il gratuito patrocinio. L'altra ra-

gione poi non può ammettersi come causa della simulazione, perchè nessuno, che ha un po' di giudizio, può pensare di liberarsi dalle molestie d'una donna contraendo con lei il vincolo così stretto del matrimonio, protetto dalle pubbliche leggi civili ed ecclesiastiche.

2. Nelle circostanze di questo matrimonio non mancano dei fatti, che ci persuadono che Abner diede un vero consenso matrimoniale: le sue relazioni familiari con Dina, strette due anni e mezzo prima del matrimonio; gli ostacoli da lui superati per conchiuderlo, tanto che s'indusse a ricevere il battesimo; il matrimonio da entrambi le parti consumato spontaneamente; e, infine, la coabitazione ininterrotta — meno qualche intervallo — di cinque mesi.

3. Si deve dunque respingere l'accusa di simulato consenso. Ma non per ciò, questo matrimonio apparisce evidentemente valido sotto ogni rispetto. Poichè molti testi dichiarano che Abner anche prima del matrimonio disse ch'era sua intenzione di non coabitare con Dina, ma di abbandonarla. Ora, molti ed autorevoli dottori dicono che un matrimonio contratto con tale animo è invalido. Si ascolti il Gasparri (vol. 2, n. 919): « *Si contrahens habet quidem intentionem contrahendi matrimonium, sed simul habet intentionem explicitam et positivam sese non obligandi aliquomodo: scilicet non vult tradere – acceptare ius coëundi; aut illud vult tradere – acceptare, sed sua intentione excludit vel limitat eius ordinationem ad prolem, vel perpetuitatem vel unitatem, dicens, non interpretative tantum, sed positive, in mente sua: Volo contrahere matrimonium, sed... nolo tradere ius perpetuum et exclusivum: non est dubium hunc contrahentem in genere peccare; insuper matrimonium est prorsus irritum ex defectu consensus* » (cfr. D'Annibale, vol. 2, n. 402).

Per venire ad un'esatta decisione bisogna diversamente giudicare dell'intenzione contraria « *bono Sacramenti seu indissolubilitati matrimonii* », da quella « *contra bonum fidei vel prolis* ».

a) *Nel primo caso*, chi intende positivamente, non solo interpretativamente, contrarre un matrimonio dissolubile per qualunque causa, fa *un contratto nullo*, anche se tale intenzione non venga messa come patto, perchè mancherebbe l'oggetto sostanziale del contratto matrimoniale, cioè il diritto perpetuo ed esclusivo di usar del corpo del coniuge per l'opera della generazione. È questo il parere comune dei dottori (Sanchez, lib. 2,

disp. 29, n. 11 et 12; lib. 5, disp. 12, n. 5; De Lugo, Disp. Scholast., *De Sacram. in gener.*, disp. 9, sect. 8, n. 130; Gasparri, tom. 2, n. 919. ed 1904; Wernz *Jus matr.*, n. 302, not. 44, ed. 1911; Ballerini-Gury, t. 2, n. 152, not. a, p. 510 ed. 1869; Ballerini-Palmieri, *Opus morale*, t. 6, n. 492 seq. ed. 1892).

b) *Nel secondo caso*, quando cioè l'intenzione è contraria alla fedeltà coniugale ed alla prole, *il matrimonio è nullo, soltanto se di tale intenzione si fa un patto espresso.*

c) Questa diversità procede dalla diversa relazione, che passa fra il contratto matrimoniale e l'accennata doppia classe di beni con esso congiunti. *L'indissolubilità* del vincolo appartiene alla stessa *essenza* del matrimonio; la *fedeltà coniugale e il bene della prole*, all'*uso* di esso; come insegna S. Tommaso citato dal Sanchez (lib. 2, disp. 19, n. 12 seq.): sicchè, mentre il matrimonio, senza questi secondi beni, può sussistere; senza l'indissolubilità, no. In altre parole, l'indissolubilità è, di natura sua, parte costitutiva del contratto matrimoniale, e perciò con l'escluderla si esclude il contratto stesso; gli altri beni invece procedono dal contratto matrimoniale già nella sua essenza costituito.

Affinchè dunque la condizione posta d'escluderli possa annullare il matrimonio, si richiede ch'essa entri come parte costitutiva del contratto, mediante uno speciale atto di volontà, col quale s'intenda non solo positivamente escluderli, ma che tale intenzione *prevalga all'intenzione generale* di contrarre il matrimonio nel modo ordinario (p. es. come è stato istituito da Dio, o secondo la legge di G. C., o secondo la dottrina cattolica): e prevale all'intenzione generale in quanto che il consenso, dato al matrimonio per la sua parte essenziale, si fa dipendere dalla condizione posta contro i beni suddetti.

Questa dottrina meglio si comprende con la distinzione che comunemente fanno gli autori moderni tra *l'obbligo assunto* (sempre riguardo ai secondo beni) e *l'adempimento di quest'obbligo;* la quale distinzione si fonda su quella, di cui parla il Sanchez, (lib. 2, disp. 29, n. 12) tra l'obbligazione e l'esecuzione, o su quella più antica, di S. Tommaso, citato dal Sanchez (ib.) tra questi beni considerati « *in principiis et in seipsis* ». Essi dicono che le condizioni apposte (Gregorius IX, cap. 7, x, h. t.) « *si generationem evites* », « *si pro quaestu adulterandam te tradas* » si devono generalmente intendere contro l'adempimento dell'obbligo assunto, perchè si possono conciliare due atti della

volontà contrari da parte de' loro oggetti, che in certo modo tra se stessi si oppongono, ma necessariamente non si escludono; in guisa che con un atto della volontà s'intende fare il contratto matrimoniale; con l'altro, si esclude qualcuno di questi beni che da esso dovrebbero derivare.

Questa distinzione invece non può farsi « *circa bonum Sacramenti* » ossia circa l'indissolubilità del vincolo; poichè in questo caso l'obbligo assunto s'identifica col suo adempimento nello stesso atto positivo della volontà, col quale s'intende contrarre un vincolo perpetuo. Così, se un uomo intende davvero stringere un contratto matrimoniale, cioè un vincolo indissolubile, e insieme, in date circostanze, abbandonar la propria moglie per unirsi con un'altra donna, costui pecca direttamente contro la fedeltà coniugale (Sanchez, l. c.), e il vincolo rimane intatto: se invece egli, insieme con l'abbandono della moglie, si riserbi la facoltà di *violare il vincolo stesso*, in questo caso egli non intende più contrarre un vincolo indissolubile, sicchè questi due atti di volontà per se stessi si escludono, non solo perchè contrari, ma perchè contrari *circa lo stesso oggetto;* intendendosi, con l'uno, un vincolo indissolubile; con l'altro, escludendolo.

Tuttavia non si può negare che i documenti pontifici e gravi autori han dichiarato che la condizione di sciogliere il matrimonio per adulterio o per altre cause non annulla il contratto se non venne messo come patto. Così, la risposta del S. Officio del 2 ottobre 1680 al dubbio proposto dal Vescovo di Bosna: « *An sit validum matrimonium cum intentione foedandi vel solvendi matrimonium?* » R. « *Si ista sint deducta in pactum, seu cum ista conditione sint contracta, matrimonia sunt nulla: sin aliter, sunt valida* ». (*Collectan. Prop. vol. 2, p. 83; Instructio S. Officii diei 9 dec. 1847; Instructio S. Officii diei 18 dec. 1872 ad Vic. Ap. Oceaniae Central. Collectan. Prop. vol. 2, p. 57, 59*). Wernz. loc. cit.

Ma in questi documenti è chiaro dal contesto non trattarsi della distinzione tra chi vuol contrarre, soltanto con intenzione positiva, un matrimonio dissolubile, e chi lo contrae ponendo a patto questa positiva intenzione; ma tra chi lo contrae con errore concomitante intorno all'indissolubilità del matrimonio, senza che con atto positivo della volontà intenda fare un matrimonio dissolubile, e chi lo contrae con questa intenzione positiva. Così la cit. *Instr. S. Officii* del 18 dec. 1872: « *Ex quo apparet hoc traditum esse: errorem menti inhaerentem, qui tamen non sit deductus*

in pactum sive conditionem, validitati non officere, eoque tantum in casu invalidum reddere, cum, consideratis formulis quae in actu contractus adhibitae sunt, merito dici possit fuisse in pactum deductum ».

Ora, l'intenzione di sciogliere il matrimonio s'include nel patto, per ciò stesso che viene positivamente formata, perchè niente altro si richiede a divenir parte costitutiva del contratto (cfr. Wernz l. c.): non così l'intenzione di contrarre con una condizione contraria alla fedeltà coniugale e al bene della prole, perchè questa intenzione, quanto si voglia positiva, non per ciò stesso è parte costitutiva del contratto (cfr. Bened. XIV, *De Syn.* lib. 13, cap. 22, n. 7).

Nel nostro caso, dalle deposizioni dei testi, non apparisce che Abner O' Kieffe avesse avuto l'intenzione di contrarre un matrimonio dissolubile, e, se prima del matrimonio manifestò il proposito di abbandonar la moglie, resta il dubbio se l'avesse espresso sul serio o no: « Era difficile dire, quando egli diceva qualche cosa, se la dicesse sul serio o no » (deposizione del teste Guglielmo Wasmund, amico intimo di Abner). Dalla sua stessa deposizione apparisce piuttosto ch'egli, attesa la differenza di religione e di costumi, prevedesse l'infelice esito del suo matrimonio con Dina Smith, e perciò si era proposto di separarsi da lei (di sua privata autorità) di mensa e di letto, qualora fra loro fossero nati dei bisticci. Ora, questo proposito non dimostra che Abner intendesse contrarre un matrimonio dissolubile, ma soltanto ch'egli era disposto a non adempire gli obblighi matrimoniali: e ciò — come si è detto — non si oppone alla validità del matrimonio.

Inoltre, come nota il Gasparri (n. 1013, ed. 1904), la condizione di non coabitare in perpetuo non è contro l'essenza del matrimonio; ma contro la sua integrità (vol. I, n. 7), e spesso si permettono dei matrimoni di coscienza con questa condizione tacita o espressa.

Certo Abner agì ingiustamente verso Dina, e ben si può dire d'averla ingannata, e in questo senso si devono prendere le sue parole: « che il suo consenso... fu solamente un inganno ». Del resto le deposizioni dei coniugi, fatte soltanto nel dibattito giudiziale o prima, ma dopo la celebrazione del matrimonio, se son contro la validità di esso non provano nulla (cap. 5, X, *de eo qui*, IV, 13; Wernz, n. 745, ed. 1911).

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(*Continuazione dell'articolo precedente. Vedi pag. 102*).

4. Perchè l'infermo possa godere delle distribuzioni, però, richiedesi ch'egli sia stato solito intervenire al coro in tempo di sanità, avendo la S. Congregazione del Concilio (1) apposta la seguente clausola: « *dummodo ante infirmitatem fuerit solitus inservire* ».

Circa la quale condizione si osservi:

a) Il motivo di essa, sull'autorità dei Dottori, lo reca il De Herdt (2), ed è che, chi prima della malattia fu assente dal coro, fa presumere che, anche durante la malattia, se fosse sano, sarebbe parimenti assente dal coro. Non sarebbe perciò la malattia la vera causa dell'assenza, ma la negligenza abituale di lui. Se dunque un canonico entra infermo nel capitolo, seguitando a stare infermo e quindi assente dal coro, può benissimo godere delle distribuzioni. Egli, di fatto, non ha dato ragione di presumere in lui la negligenza, di cui non ha dato mai prova (3).

b) Stabilito che per godere dei favori concessi nell'infermità richiedesi che, stando sano, abbiasi assistito al coro, si deduce che, da infermo, non guadagna le distribuzioni di quelle parti dell'ufficio alle quali il capitolare, stando bene, non era solito di andare, ma soltanto di quelle ore cui interveniva (4).

c) Deve considerarsi non solito intervenire al coro, chi raramente vi accede « *ita ut ob absentiam ultra tres menses*

---

(1) 5 mart. 1667. Cfr. S. C. C., 24 nov. 1832; Benedetto XIV, *Inst.*, 107, n. 47; Reiffenstuel, l. III, tit. 4, n. 192; Scarfantoni, II, 9, n, 7; ecc.

(2) *Op. cit.*, c. 39, § 8, n. 11.

(3) Cfr. *Monitore Ecclesiastico*, vol. XXI, pag. 378.

(4) Cfr. S. C. C., 12 sept. 1648; Bened. XIV, *l. cit.*; Giraldi, p. I, sect. 358; De Herdt, *l. cit.*

lapsu duorum vel trium annorum, qui infirmitatem praecedunt, censeatur quis solitus non interesse divinis » (1).

5. Infine, perchè l'infermo possa godere del privilegio, richiedesi che la infermità di lui sia nota. Scrive Oietti (2): « *Constare tamen debere de infirmitate, quae praesentiam in choro sive directe impediat, sive indirecte, ob necessariam aegritudinis curam ex medicorum praescripto faciendam. In dubio de legitima aegritudinis causa iudex debet esse Episcopus* ».

Si tenga per la pratica:

a) Quando l'infermità è notoria non si ricerca altra prova (3).

b) Ove manchi la notorietà il giudizio sulla malattia è riserbato al medico (4).

c) Quando il medico dubita della gravezza del morbo, il dubbio devesi interpretare a favore dell'infermo (5).

d) Ove si tratti di morbo occulto ed interno, come di nervi o di vertigini, « *ipsius infirmi declarationi, medicorum subnixae iudicio, deferendum est; tunc enim infirmi conscientia onerari solet* » (6).

e) Occorrendo fedi mediche, ancorchè *periodice et habitualiter exhibeantur*, devono essere con giuramento (7).

f) Non ostante l'attestato del medico, il capitolo può delegare un canonico ad ispezionare l'infermo e riferirne al Vescovo (8).

g) Il giudice ecclesiastico, per buone ragioni, può anche non far conto degli attestati medici (9).

---

(1) S. C. C., 2 aug. 1856. Una volta ammessa come legittima, poco importa se la malattia sia breve o cronica. Cfr. GENNARI, *Quistioni Can.*, q. 37.

(2) *L. cit.* Cita parecchie decisioni: S. C. C., 23 iun. 1764; 16 iun. 1745; 2 aug. 1760; 14 dec. 1850; 28 aug. 1852; 28 apr. 1860; 9 iun. 1855; 7 mart. 1885; 25 iun. 1904.

(3) S. C. C., 2 aug. 1856.

(4) S. C. C., 16 dec. 1786.

(5) S. C. C., 2 aug. 1856.

(6) S. C. C., 17 feb. 1838.

(7) S. C. C., 28 feb. 1795.

(8) S. C. C., 20 ian. 1787. Molti Capitoli eleggono ogni anno due canonici infermieri. Cfr. *Costituzioni* del Capit. di Sessa Aurunca, pag. 37 (approv. dalla S. Cong. del Conc. 6 feb. 1899).

(9) S. C. C., 2 aug. 1856.

h) Molti statuti capitolari stabiliscono modalità precise su tale punto (1).

Cap. II. — Della causa di fisico impedimento.

II. Il testo dice: *Iusta et rationabilis corporis necessitas.* Molti sono i casi contemplati sotto questa categoria secondo il Leurenio (2). Li esporremo brevemente.

1. È dispensato dal coro, guadagnando le distribuzioni, quel capitolare il quale, anche senza essere infermo, sia giunto all'età della vecchiezza che impedisca di accedervi. Scrive Oietti (3): « *Quaerunt doctores an septuagenarii ratione aetatis, quum senectus ipsa sit morbus pro infirmis habeantur ita, ut a coro excusentur. Et S. Alphonsus* (4) *asserit affirmare Leandrum et alios, veriorem tamen esse sententiam Concinae, qui hoc negat, nisi revera debiles sint et imbecilles nimis. Quando autem septuagenarii aliive senio confecti censeantur legitimam habere absentiae causam ob senectutem, iudicandum relinquitur iudicis arbitrio* (5)».

---

(1) Ci piace trascrivere quanto si legge nelle *Costituzioni capitolari* di Sessa Aurunca e di Teano.

In quelle di Sessa (pag. 17): « L'infermità fa considerare come presente in ordine alle distribuzioni il Canonico assente. Essa non deve essere assolutamente grave, ma tale che a giudizio del medico possa divenire grave con l'intervenire al coro. Il Canonico quindi il quale fa giungere al Capitolo questa dichiarazione deve essere creduto senza bisogno del certificato medico ». Troppa buona fede, in verità!

Negli *statuti* capitolari di Teano (approv. 6 nov. 1901) la cosa è più precisa, stabilendosi che, per non perdere le distribuzioni, occorre (pag. 23): « 1° Che nel tempo che era sano (il canonico) sia stato solito di frequentare il coro... 2° Che l'infermità sia vera... 3° Che l'infermità sia manifesta: altrimenti è necessaria la fede giurata dei medici. Nel dubbio della legittimità della causa, è giudice il Vescovo, il quale a norma dei ss. canoni deve decidere, secondo le speciali circostanze del caso, se si possa oppur no accordare l'esenzione dalla puntatura ».

(2) *Forum benef.*, I sec. III, c. 1, q. 412.

(3) *L. c.*, n. 1023.

(4) IV, 130.

(5) Cfr. Bonacina, *De horis can.*, disp. II, q. 5, pag. 2, n. 6.

Il Vescovo dunque, nei singoli casi, giudicherà. La S. Congregazione non è aliena dall'ammettere simile dispensa (1); solo vuole che, ove il capitolare possa, vada al coro almeno nelle feste principali (2).

2. Guadagna le distribuzioni, benchè assente, quel canonico il quale sia convalescente o abbia preso qualche medicina per cui sia necessario mantenersi in casa. Circa il beneficiato convalescente ecco come si esprime l'E.mo Cardinale Gennari (3): « Il beneficiato che per debolezza non può accedere al coro, sarebbe, secondo quanto a noi sembra (non avendo il diritto contemplato questo caso), obbligato ad usare di qualche vettura, nel solo caso che le rendite del beneficio siano così pingui da superare il necessario al sostentamento secondo lo spiegano i DD. Giacchè è principio da tutti ammesso che chi è obbligato al fine è ancora obbligato ai mezzi che può usare, senza grave incomodo, per conseguire quel fine. Come infatti (4) chi non può uscir di casa per ascoltar la messa è obbligato di avvalersi, quando può, dell'oratorio privato; così pure il beneficiato le cui rendite prebendali gli consentono di usare la vettura per accedere al coro, sarebbe tenuto di usarla ». Non è a dirsi lo stesso, crediamo almeno, di quei beneficiati, ricchi per patrimonio familiare, le cui rendite beneficiarie non superino il necessario pel sostentamento.

3. La pestilenza che affligge il luogo di dimora è motivo sufficiente di potersi allontanare. Il Reiffenstuel (5) insegna che questo caso è controverso tra i Canonisti e deve ammettersi solo quando ci sia la consuetudine. S. Alfonso (6) scrive che così fu pure deciso dalla S. Congregazione del Concilio (7) ed aggiunge che debba dirsi lo stesso pure del tempo di guerra. Dice però la citata decisione che lucra le distribuzioni, stando la consuetudine, l'assente, in caso, « *si alias fuerit solitus in-*

---

(1) S. C. C., 29 nov. 1631.
(2) S. C. C., 12 aug. 1645.
(3) *Quistioni Can.*, q. 391.
(4) Cfr. S. Alfonso, III, n. 319, *Dub.* 3.
(5) *Op. cit.*, n. 178.
(6) IV, 130.
(7) 9 nov. 1630.

tervenire ». Scrive lo Scognamiglio (1): « Richiedonsi i seguenti estremi: — *a*) che chi si assenta sia stato assiduo al coro: — *b*) che nel capitolo vi sia la consuetudine di dare le distribuzioni agli assenti *ex justa causa*. Sorgendo contestazioni, spetta al Vescovo decidere se la peste sia da temersi, e perciò giusta causa » (2).

4. Guadagnerà le distribuzioni quel capitolare il quale sia impedito di andare in coro dal Capitolo, o perchè ingiustamente espulso, giacchè l'assenza non sarebbe per colpa sua (3). Le perde invece se ne venga espulso, per misure disciplinari, dal Vescovo o, probabilmente, dalla prima dignità (4).

5. Così pure si lucrano le distribuzioni, quando, in genere, si è impedito di accedere al coro per una causa estrinseca non colpevole. I casi specifici possono essere moltissimi, ma la S. Congregazione suole apporre la clausola: « purchè il capitolare sia stato precedentemente assiduo al coro » (5). Ed è giusto, poichè, in contrario, dovrebbe ritenersi come causa di assenza la negligenza, non la forza maggiore. Dovrà, in pratica, ritenersi scusato dal coro:

a) Chi fosse ingiustamente obbligato di allontanarsi dal luogo di residenza per indignazione del principe o dei ministri (6) o per qualche grave inimicizia senza sua colpa (7).

---

(1) *Op. cit.*, n. 57. Cita Bened. XIV, *Inst.* 107. § 8; Cfr. Gennari, *Consultazioni*, II, pag. 111-287.

(2) Molti Capitoli contemplano nei loro statuti questo caso. Cf. *Costit.* di Sessa (pag. 17).

(3) S. C. EE. RR., 29 maii 1903. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XV, pag. 248.

(4) Cfr. Scognamiglio, n. 64. Dalla ordinanza della 1ª dignità si può sempre ricorrere al Vescovo, e se il canonico avrà ragione, dovrà essere rifatto della ingiusta privazione delle distribuzioni.

(5) P. es. S. C. C. 28 apr. 1635; 18 aug. 1731; 3 iul. 1734; 14 apr. 1736; ecc. Scrive qui Scognamiglio (n. 59): « Dai particolari delle decisioni non risulta chiaramente, ma ci sembra giusto quanto prudente, che per l'applicazione dei casi contemplati o altri simili si badi a due circostanze: 1° che i motivi siano di quelli *serii, veri* e *gravi* e non immaginari o esagerati; 2° che tali siano riconosciuti dal Vescovo, *cum intelligentia Capituli vel cleri* ».

(6) S. C. C., 18 aug. 1731.

(7) S. C. C., 14 apr. 1736; 20 iul. 1878.

b) Chi venisse catturato dai malviventi, esiliato, o fosse impedito di tornare in residenza senza pericoli e timori (1).

c) Chi, essendosi negato, in adempimento delle leggi della Chiesa e della volontà del Papa, a prestare certi giuramenti presso le autorità laicali o a secondarle per certe funzioni religiose, preghiere pubbliche, funerali, Te Deum od altro, fosse fatto segno a persecuzioni o altre molestie da farlo fuggire dalla residenza (2). Anzi, in questo caso, si debbono non solo le distribuzioni ordinarie e le fallenze, ma anche le distribuzioni *inter praesentes* fisse o avventizie (3).

d) Chi si trovasse detenuto in carcere per causa ingiusta (4). La carcerazione deve ritenersi ingiusta quando il capitolare venga assoluto con sentenza assolutoria definitiva passata in giudicato. La quale, come più volte ha dichiarato la S. Congregazione (5), si ha se è emessa, per servirci del linguaggio forense laicale, per *inesistenza* di reato. Non è lo stesso se la sentenza di assoluzione sia per insufficienza di prove (6).

e) Chi venisse scomunicato ingiustamente (7).

f) Ai quali tutti può aggiungersi il canonico giubilato.

(*Continua*).

---

(1) S. C. C., 28 apr. 1635; 3 iul. 1734.

(2) S. C. C., 15 mar. 1815; 2 dec. 1815. Così avvenne in Francia, nel principio del sec. XIX, in Germania e in diversi punti d'Italia.

(3) S. C. C., 14 iun. 1817; 8 iul. 1865.

(4) S. C. C., 23 sept. 1685; 14 apr. 1736: S. C. EE. RR., 5 decembre 1600.

(5) S. C. C., 2 aug. 1721; 27 sept. 1865; ecc.: S. C. EE. RR., 20 iun. 1581.

(6) Nel foro ecclesiastico i Canonisti, per le cause penali, distinguono una triplice specie di sentenze. Cfr. WERNZ, *Ius Decretalium*, V, 829 (nota 132); LEGA, *De iudiciis criminalibus*, n. 256.

(7) Cfr. GENNARI, *Consultazioni*, pag. 111. Che cosa bisogna ritenere del *sospeso*? — Fermo il principio canonico che altra è la sospensione dall'*officio*, altra quella dal *beneficio*, e che malgrado le dispute dei Teologi la sospensione *a divinis* importa, come crede il chiarissimo Card. d'Annibale (I, 380), la sola inibizione dell'esercizio degli ordini maggiori, ne consegue che il canonico sospeso *a divinis*, se interviene al coro e non faccia da officiatore, non dica solennemente *Dominus vobiscum* e reciti cogli altri l'ufficio, guadagna le

RICERCHE SUI PRINCIPALI OSTACOLI
alla retta formazione del Clero

(*Continuazione e fine dell'articolo precedente, cfr. pag. 107*).

Ma se non è indispensabile conoscere i vari temperamenti in quanto cause delle varie indoli, ben è necessario all'educatore ed al Direttore di spirito conoscere l'indole di ciascuno educando o diretto, per curarlo e guidarlo coi mezzi a lui più acconci (1), massime poi per giudicare della sua idoneità al sacerdozio.

---

distribuzioni quotidiane ordinarie. Cfr. S. C. EE. RR., 29 maii 1903; *Monit. Eccl.*, vol. XV, pag. 248. Probabilmente anzi, secondo qualche autore (cf. SCOGNAMIGLIO, n. 63), può guadagnare anche le distribuzioni avventizie se, *servatis de iure servandis*, partecipa ai funerali, processioni, ecc., facendosi sostituire per le messe da altri del collegio. — Crediamo che non possa dirsi lo stesso del sospeso *ab officio et beneficio*: solo essendo ingiusta tale sospensione crediamo che questi possa aver diritto alle distribuzioni, pur non intervenendo al coro, per analogia allo scomunicato ingiustamente. Il Vescovo però, per ragioni di ordine pubblico, e cioè perchè la presenza di un sospeso in coro non riesca di scandalo, può benissimo, come vedemmo, imporgli l'allontanamento. Cfr. SCOGNAMIGLIO, n. 64.

(1) Ad una voce i pedagogisti, i moralisti e gli ascetici proclamano che educare e dirigere tutti con gli stessi mezzi e per le stesse vie sarebbe causa di danni gravissimi.

S. Gregorio Magno nella terza parte della *Regola Pastorale* enumera le diverse condizioni e i diversi vizi e difetti delle anime, ed indica le maniere differenti e talora opposte di curarle.

Il Padre da Bergamo nell'*Uomo Apostolico*, il Salvatori nell'*Istruzione ai confessori novelli* ed altri autori suggeriscono i modi più convenienti e le ragioni più opportune per la diversa cura delle varie malattie spirituali. Questi metodi di trattamento speciale si leggeranno sempre con grande vantaggio dagli educatori e dai direttori, che sappiano valersene a tempo e luogo e con prudente brevità; usando sempre e con tutti grande dolcezza al riflettere quanto influsso abbia il fisico sul morale, e considerando pure quello che noi stessi fummo, quel che siamo dopo tante grazie e quel che possiamo essere se il Signore non ci tiene le sue sante mani sul capo. Ma tanto chi abbia letto

Or a conoscere l'indole di ciascuno, com'è difficile ed incerto il metodo a priori, deducendo cioè tal conoscenza dalla cognizione delle cause fisio-psichiche, così è facile e sicuro il metodo a posteriori, deducendola dalla cognizione degli effetti. Tale metodo consuona colla norma che l'increata Sapienza insegnò per non farsi ingannare dai falsi profeti: *li conoscerete dai loro frutti... Non può l'albero buono fare frutti cattivi, nè l'albero cattivo fare frutti buoni* (Matt., VII, 18). Quando adunque il vivere di uno è abitualmente retto e virtuoso, noi possiamo inferirne con sufficiente certezza che la sua indole è buona; quando è abitualmente vizioso, se ne può inferire che l'indole è cattiva. Dico *abitualmente:* perocchè, come avvertono gl'interpreti sul detto luogo del Vangelo, può anche l'uomo dabbene cadere in alcun mancamento, ma allora ei ne geme e tosto cerca di risorgerne; il che dimostra che tali cadute derivano dalla fragilità della corrotta natura, piuttosto che da indole rea; e può anche l'uomo malvagio compiere qualche azione buona, ma delle sue azioni cattive non si addolora, nè usa i mezzi che gli vengono suggeriti per emendarsi. Donde si vede che per distinguere sicuramente

---

quegli autori, quanto chi non ne abbia nozione, debbono tutti fare assegnamento, assai più che su queste cure speciali, sulla cura generale della triplice concupiscenza, origine d'ogni vizio: il desiderio dei gusti del corpo e l'aborrimento dai suoi dolori, il desiderio delle ricchezze e l'aborrimento dalla povertà e il desiderio della stima e l'aborrimento dal disprezzo; non lasciando mai di far considerare che *qui Christi sunt, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis suis,* (Galat., V, 24); che il vero saggio non è ansioso di quelle ricchezze che immancabilmente dovrà perdere col termine della vita, ma di quelle che lo renderanno beato per sempre; che l'uomo tanto è quanto è innanzi a Dio, onde la stima non lo fa migliore, nè il disprezzo lo fa peggiore, e che qualsiasi suo pregio è dono di Dio, non avendo di suo che il nulla ed il peccato. E poichè le tre concupiscenze possono ridursi ad una, cioè al desiderio di godere ed all'aborrimento dal patire, dobbiamo ricordare assai spesso che il Signore ci ha creati per un godere immenso ed eterno, ma che ad esso non ci ammetterà se non avremo lottato da valorosi per fuggire i godimenti (almeno gli illeciti) di questa brevissima vita e sopportare con pazienza le sue croci: *in patientia vestra possidebitis animas vestras* (Luc., XXI, 19). Atteso poi che molti, specialmente da principio, non hanno la forza di astenersi dal goder dell'oggi per la speranza di quello del domani, non si può credere quanto giovi il descriver loro, come soleva fare il Sales, la pace e le

le indoli buone dalle cattive, occorre studiare bene il *complesso* delle azioni, la facilità o riluttanza con cui si compiono, la compiacenza o il pentimento da cui sono seguite, soprattutto la diligenza o la trascuranza nell'uso dei mezzi curativi e preservativi ecc.

III. Non basta poi aver conosciuto di buon indole un giovanetto per fondare su tal conoscenza una ragionevole speranza che riuscirà buon sacerdote; occorre inoltre accertare che quell'indole è non solo buona, ma altresì pia e generosa.

S'incontra uomini d'indole buona: probi, giusti, veritieri e talora anche longanimi. Ma tali doti, sufficienti a fare un galantuomo, un mediocre cristiano, un buon padre di famiglia, non bastano a fare un buon sacerdote. Questi dev'essere *homo Dei* per eccellenza, *forma gregis ex animo* che è dire non solo maestro, ma specchio luminoso di ogni cristiana virtù, pieno di spirito di abnegazione, dolcezza, disinteresse, umiltà, pazienza, in particolar modo di angelica purità e di acceso zelo. E come potrà esser tale se non ha sortito da natura un'indole non solo buona, ma sovranamente buona, pia e generosa?

---

consolazioni interne che Iddio concede anche nella vita presente a coloro che per amor suo si vincono: *vincenti dabo manna absconditum*; (Apoc., II, 17); manna nascosta perchè non può conoscersi se non da chi la prova: *Gustate et videte quoniam suavis est Dominus* (Psal., XXXIII, 8).

I due mezzi poi dei quali Iddio si serve per operare una vera guarigione di tutte le nostre spirituali infermità, sono l'orazione, specie la mentale (a cui si riducono le pie e posate letture massime di vite di santi) e la frequenza dei sacramenti: onde su questi due mezzi debbono principalissimamente insistere gli educatori della gioventù e i moderatori delle coscienze, sempre con prudente e graduato progresso.

Senza dunque trascurare la cura dei singoli vizi, mostrando la deformità di essi e la bellezza delle virtù opposte, le infauste conseguenze di quelli e i salutevoli effetti di queste ecc., non omettiamo mai la detta cura generale, persuasi che essa potrà supplire al difetto delle cure parziali, laddove queste, se vogliamo frutti davvero duraturi, non dispensano dalla cura generale. Non tutti, e forse non la più parte degli educatori e dei moderatori delle coscienze, badano a questa verità, e si limitano alle sole cure parziali; donde poi la inefficacia dei loro sforzi e lo scoraggiamento in cui cadono. Se, ad imitazione dei buoni medici, curassero i mali nella loro radice, li vedrebbero scomparire davvero e per sempre.

Non dimentichiamo mai che la grazia e l'educazione lavorano sul fondo naturale dell'indole, e che in via ordinaria i loro frutti sono sempre proporzionati al grado di bontà dell'indole stessa. È vero che da un giovanetto non si può pretendere una pietà già robusta ed una generosità già provata da grandi sacrifizi; ma se ne può e se ne deve pretendere la manifestazione dei germi: perocchè l'anima dei giovanetti, a chi li sappia *introspicere*, come disse Pio X, ben manifesta le virtù o i vizi, a cui naturalmente inclina.

Or in qual modo riuscirà a ravvisare questi germi con bastevole certezza chi è destinato a studiare l'indole di un giovanetto per giudicare della sua idoneità al sacerdozio? È inutile dire che anzitutto egli stesso deve avere anima pia e generosa ed abituata a esaminare e giudicare sè stessa; privo di siffatte doti mal potrebbe farne accurato esame negli altri (1). E si comprende pure occorrergli buona dose di prudenza e d'intuito e non breve esperienza. Presupposte in lui siffatte condizioni, il modo pratico di riuscire nel suo intento si può restringere a questo: coltivarne lo spirito nella vera pietà. (2). Questa col-

(1) Ben dice il Dupanloup che chi non ebbe mai in sè vera vocazione sacerdotale, è inetto a ravvisarne in altri il germe ed aiutarne lo sviluppo.

(2) Intorno a sì vitale argomento hanno scritto vari autori moderni, al doppio scopo di dare alla Chiesa sacerdoti veramente buoni ed al possibile numerosi; ma nessuno, ch'io sappia, lo ha fatto con tanta sapienza quanto il Frassinetti nella sua *Lettera sulla deficienza delle vocazioni ecclesiastiche.* Io prego a mani giunte tutti i miei Confratelli, siano o no superiori di chierici, a procurarsi questo capolavoro, che il provvidenziale moralista ed ascetico ci lasciava proprio sul finire della sua santa vita: se n'è fatta la 3ª edizione in un bell'opuscolo di pag. 64, in 8°, vendibile al prezzo di soli centesimi 25, presso l'Economo del Collegio ecclesiastico di Maria Immacolata, via del Mascherone, 55, Roma.

Chi legge tale lettera non potrà non ammirare l'alto senno pratico dell'autore; e, ciò che più importa, non potrà a meno di fare quel che può pel conseguimento di quel duplice scopo. Bellissime cose ha pure scritte su di ciò lo stesso autore nel *Manuale pratico del Parroco novello*, opera stupenda, che il Card. Svampa chiamava *magnifico trattato di Teologia Pastorale*, e che il Ballerini desiderava *fosse notte e giorno tra le mani di tutti gli ecclesiastici.* Se ne son fatte sinora 10 edizioni e si è tradotto in parecchie lingue. Costa L. 1,50 al medesimo indirizzo.

tura gli farà senza dubbio conoscere il grado di bontà e di generosità della sua indole, e quindi della idoneità al sacerdozio, o il difetto di essa. Infatti se colui ha indole naturalmente pia, vorrei dire se ha inclinazione naturale al soprannaturale, seconderà i suggerimenti di chi ne dirige lo spirito; perchè ciò a cui si è molto inclinati si fa con piacere e quindi con facilità e perseveranza: da questo piacere, da questa facilità e da questa perseveranza l'abile direttore argomenterà di leggieri la sodezza di pietà del giovanetto, e che questa pietà proviene da naturale disposizione ed inclinazione e non da condiscendenza ad esortazioni altrui, o dalla corrente, dalle regole ecc. E poichè io parlo non della pietà che si faccia consistere nella molteplicità delle pratiche divote o in un sentimentalismo tranquillo e delizioso, ma di una pietà vera, dell'unica pietà vera, che consiste in un grande amore a Dio ed al prossimo; l'accorto direttore, coltivando nella pietà un aspirante al sacerdozio, ravviserà eziandio il grado di sua generosità. E di vero, l'amore a Dio accende nel cuore il desiderio di compiacergli, soprattutto col fare ciò che egli vuole. Che cosa vuole il Signore da noi? *Diverte a malo et fac bonum*. Quando l'amore a Dio è debole, l'anima scende a patti con la grazia. « Astenermi dal male gravemente proibito e praticare il bene gravemente imposto, sissignore; più oltre, no . Quando l'amore a Dio è forte, fa dire: « nessun male, neppure leggermente proibito; tutto il bene che mi è possibile, ancorchè non imposto ». Or per attuare questa fedele corrispondenza alla grazia ci vuole generosità, ci vuole il sacrificio della naturale inclinazione al male e pigrizia al bene. Per quanto sia buona l'indole, sarà sempre vero che *regnum coelorum vim patitur et violenti rapiunt illud*, Matt., II, 12. La qual violenza dev'essere tanto più generosa quanto più alta è la virtù che bisogna raggiungere e più gravi i pericoli che occorre affrontare. E sì che dev'essere generosissima nel ministro del santuario, la cui vita è una catena non interrotta di sacrifici e la cui virtù trovasi sì spesso in terribili cimenti. Or di questa generosità debbono scorgersi sufficienti indizi fin dalla prima età. Il giovanetto di ottima indole preordinato al sacerdozio è ben capace di amare molto il Signore, epperò è ben capace di grande generosità (sempre in proporzione dell'età sua). Egli si manifesta generoso nello sforzarsi di evitare colpe anche lievi, nel fuggire i compagni non buoni, nell'essere assiduo al catechismo, alla

congrega, alle sacre funzioni; nel frequentare molto la lettura spirituale e i sacramenti, nel cercare con bei modi che li frequentino altresì i suoi congiunti, i suoi condiscepoli ecc., (la carità accesa produce necessariamente lo zelo) vincendo, in far tutto ciò, il rispetto umano, il proprio genio, il proprio comodo ecc.

Insomma nello stesso modo che la virtù di un ministro di Dio dev'essere superiore di molto a quella dei buoni fedeli, così i giovinetti preordinati dalla Provvidenza allo stato ecclesiastico, sapientemente coltivati nella pietà, si mostreranno buoni e virtuosi in un grado superiore alla loro età. E ciò non solo per l'ottima indole che Iddio ha loro concessa, ma altresì per le grazie speciali che, come insegnano i dottori, ha loro preparate acciocchè divengano idonei ad essere suoi ministri.

Nelle biografie di tutti i grandi operai evangelici noi troviamo che sin dalla puerizia diedero indizi non dubbi di quelle virtù che poi esercitarono sì mirabilmente in tutta la loro vita.

Non può negarsi che, come dice S. Alfonso, *Pratica*, n. 82, tali avventurati giovanetti sono rari e se volete anche rarissimi (1); ma neppure può negarsi che, come dice ivi lo stesso s. Dottore, solo da essi si può aspettare che riescano luce del mondo e sale della terra, veramente utili e non dannosi alla Chiesa ed alle anime. Ecco dunque *quali* secolari, siano giovanetti, siano adolescenti, siano giovani la S. Chiesa vuole siano ammessi nel chiericato. Di siffatti *quanti* ne vuole ammessi?

(1) Oh quanto sarebbero meno rari, se venissero coltivati con più zelo i fanciulli e i giovinetti! Conosco in vari luoghi sacerdoti tanto persuasi che questa è l'opera delle opere, da farne l'oggetto precipuo delle loro sollecitudini. E non si può immaginare quanto ne sieno copiosi i frutti. I ragazzi d'indole cattiva si migliorano assai; quelli di indole buona si rassodano ognora più nel santo timor di Dio; quelli poi di indole ottima divengono così pii, che in buona parte di essi appariscono ben presto probabili segni di vocazione ecclesiastica. Benedetti quei sacerdoti! E benedetti quei prelati che alla cultura della piccola età assegnano i più dotti e più zelanti sacerdoti delle loro diocesi, pur esonerandoli da altri offici: vedranno in breve ripopolarsi di ottimi alunni i loro seminari, ed anche rifiorire nel popolo la pietà; perchè quei che oggi sono i giovanetti, saranno fra un decennio i padri di famiglia.

Tutti — non è a dubitarne. Più vado innanzi negli anni e sempre più profondamente la ragione e l'esperienza mi convincono di tale verità. Preghiamo sempre il Cuore Sacratissimo di Gesù per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, che ne faccia convincere bene tutti i formatori del clero.

(*Continua*). G. M. C.

CONSULTAZIONI.

IV. *Delle questue religiose, secondo il diritto civile.*

Non è raro il caso — e in qualche diocesi accadde anche di recente — che gli Agenti della Pubblica Sicurezza, con le migliori intenzioni di tutelare l'ordine pubblico, si facciano ad interrogare, e talvolta traggano in arresto dei questuanti, o meglio dei collettori, che si recano presso talune determinate famiglie a ricevervi quanto la generosa pietà dei fedeli loro spontaneamente offre a scopo di beneficenza o di culto. Che deve dirsi di questa pretesa, anche dal punto di vista del diritto civile? (1)

R. Evidentemente l'equivoco, anzi l'errore, consiste nel non aver saputo, o voluto, distinguere l'accattone che mendica sulle pubbliche vie, dal collettore privato che riceve, e nulla domanda.

La nuova legge di Pubblica Sicurezza, coordinata al Codice Penale, attuata il 1 gennaio 1890, contiene al proposito le seguenti disposizioni: *Art. 80. Nei Comuni ove esiste un ricovero di mendicità, è proibito di mendicare per le pubbliche vie, e in ogni altro luogo aperto al pubblico. La contravvenzione è punita a termine del Codice Penale.*

Art. 84. L'Autorità di P. S. del Circondario potrà permettere nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico, o di beneficenza, o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata. Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese.

Art. 453. Codice Penale. Chiunque, essendo abile al lavoro è colto a mendicare, è punito con l'arresto sino a cinque giorni: e in caso di recidiva sino ad un mese. È chiaro adunque che queste leggi contemplano l'accattonaggio vero e proprio che si esercita in pubblico, e cioè il fatto iso-

(1) Per le norme canoniche e pratiche in proposito, può utilmente consultarsi: MANNUCCI Mons. U., *De iure et ratione questuandi*, 2ª ed., Roma, 1911. L. 1,50, presso Desclée.

lato di colui che agli onesti guadagni del lavoro, utile alla produzione sociale, preferisce l'ozio infingardo che gli fa perdere ogni dignità personale ed ogni delicato pudore, per cui essendo, o fingendosi, nella inopia, richiede all'altrui pietà i mezzi per soddisfare ai suoi urgenti bisogni.

Non è davvero il caso di fare qui una disquisizione psicologico-sociale sull'accattonaggio. Abbastanza ne fu detto nelle aule parlamentari e ne fu scritto da insigni economisti, per comprendere la quasi impossibilità di toglierlo, o anche solo di limitarlo per difficoltà legali e di fatto che s'incontrano nell'accertamento dei veri inabili al lavoro, e nel determinare i casi, secondo i quali i congiunti o gli enti elemosinieri sono chiamati a concorrere e rispettivamente sostituirsi nell'obbligo di mantenerli: e tutto questo in un paese, come il nostro, dove, sino a pochi anni fa, il numero dei ricoveri di mendicità non raggiungeva i 400, e dove vi erano 1700 Comuni cui mancava la Congregazione di carità!

Anche gli stessi legislatori ammisero la quasi impossibilità di attuare la legge che essi approvavano (!). Al Senato l'on. Puccioni, relatore, disse: « *grave e poderoso l'argomento* (di togliere la mendicità) *che affatica le menti dei filosofi, degli economisti, e degli uomini di Stato, e che si è creduto di sciogliere con le disposizioni contenute negli art. 80 e 84, le quali disposizioni se* teoricamente *lo risolvono*, praticamente ben poco determinano *intorno ai modi di attuazione del principio che la legge proclama.* » E l'on. Crispi (Ministro dell'Interno), presentando nel 23 febbraio 1888 il disegno di legge alla Camera dei Deputati ebbe a dichiarare: « *Il proposito di farla finita con l'accattonaggio non può avere una intera esecuzione, priachè sia provveduto dappertutto e sufficientemente al mantenimento ed al ricovero degli indigenti inabili al lavoro. Tuttavia io stimo una* necessità morale *che si proclami altamente il principio, essere l'accattonaggio un mestiere illecito anche da noi* ».

Questo breve cenno sul merito della questione non sembri estraneo o superfluo al caso nostro, poichè se appare difficile applicare agli accattoni la legge per i quali precisamente fu fatta, tanto più lo sarà nei riguardi dei « collettori » i quali dell'accattone legale e pratico non hanno alcun carattere.

Difatti chi è il « collettore », quale la sua figura giuridica?

Il Van Espen, dopo aver ricordato i *quaestores* (cercatori di limosine) soppressi dal Concilio di Trento (Sess. XXI, Cap. 9, *de ref.*) definisce i collettori per coloro per coloro i quali *accipiunt* tantum *quod sibi* sponte offertur, e ne descrive le mansioni in relazione alla definizione stessa, accentuando che non debbono chiedere — *quaerere* — mai, ma solo ricevere — *accipere* — ciò che loro vien dato spontaneamente dai fedeli (*Ius Ecc. univers.*. P. I, Tit. Cap. 4, n. 43).

Perchè la questua sia punibile è necessario che l'accusa provi

esservi stata *domanda* da parte di colui che s'imputa di questua giacchè il senso etimologico della parola « questua » usata dal legislatore esplica appunto questo razionale concetto. « Questuare, mendicare » significano l'atto non di chi riceve, ma di chi domanda. Il *mendicante*, dice il Tommaseo, a differenza del povero e dell'indigente, è quello che *domanda la elemosina*.

Inoltre la legge di P. S. colpisce le questue e le collette fatte in *luogo pubblico*, vale a dire che si manifestano in segni pubblici e con pubbliche esteriorità, e che, oltre a fare sinistra impressione, importano un pericolo di frode, di minaccia alla proprietà ed alla buona fede altrui (art. 454 Cod. Pen.), e non già quelle che sono eseguite da persone dabbene in modo strettamente privato. Laonde, dice il Suman, non cadono in contravvenzione coloro che, in guisa affatto privata, si recano alla abitazione di amici o conoscenti per potere, fra le pareti domestiche, raggiungere un comune intento, un fine sociale, o religioso. Chi raccoglie oblazioni senza domandarle non commette il reato di questua o d'illecita colletta (Suman, *Il Cod. Pen. illustrato*, pag. 849). Discutendosi alla Camera il progetto di legge di P. S. l'on. Brunialti, impressionato del tenore letterale dell'art. 84 che a prima vista sembrava contenere una proibizione assoluta con l'inciso: *ogni altra questua o colletta... è punita*, domandò all'on. Curcio, relatore, se con quell'articolo s'intendevano vietate le offerte, le collette private alludendo specialmente alla colletta che l'on. Levi stava facendo per la erezione di un monumento al padre Secchi.

Rispose l'on. Curcio, in nome della Commissione, che quel che temeva l'on. Brunialti, *è cosa che sfugge all'Autorità di P. S... perchè l'Autorità si deve interessare delle cose* pubbliche, *non delle* private. *La vita privata*, soggiunse l'on. Curcio, *è tale cosa in cui non deve entrare alcuno a sindacarla, e nessuna legge di pubblica sicurezza al mondo potrà mai spingere sin là la sua ingerenza.* (Atti della Camera, seduta 15 novembre 1888, pag. 5229).

E per ciò che riguarda la raccolta che fanno i Religiosi mendicanti Cappuccini, Frati Minori, ecc., ecco come si espresse la relazione ministeriale 18 gennaio 1864 sul progetto della legge eversiva di soppressione 1° luglio 1866. Taluno osservava che essendo punita la mendicità, potrebbe essere punita anche quella dei frati. Ma fu risposto doversi « por mente allo strano abuso che si farebbe della parola se si « volesse confondere il mendico il quale va accattando la vita perchè « non ha, non può, o non vuole provvedere, lavorando, ai suoi bisogni, « e il frate che va raccogliendo non per sè, ma pel suo Convento, la vo- « lontaria mercede dei servigi spirituali che lo stesso presta alle popo- « lazioni celebrando messe per chi vuole ascoltarle, confessando chi « desidera confessarsi, assistendo quei moribondi che li invocano. Si « direbbe forse che sia accattone colui che vada promovendo e racco-

« gliendo offerte per aprire una scuola od un ricovero di orfane, e via « via? Nè si dirà che questa è cosa utile, e non quella: perchè se ser- « vizi vi sieno, se tornino vantaggiosi e quanto, è questione di fede. « Chi ci crede se ne avvale e li rimunera, chi non ci crede, non dà certo « il suo obolo ai frati ».

La legge piemontese-sarda 29 maggio 1855, sopprimendo gli enti ecclesiastici secolari e regolari aveva soggiunto che « nulla s'intenderà innovato..... in riguardo alla questua per le Case degli Ordini Mendicanti » (art. 16). E lo stesso avevano dichiarato gli analoghi decreti-leggi delle provincie annesse dopo il 1859: umbro, 11 dicembre 1860, n. 705, art. 11; marchigiano, 3 genn. 1861, n. 709, art. 11, e napoletano, 17 febbraio 1861, n. 741, art. 19. Del resto nè la legge 17 luglio 1866, nè la nuova legge di P. S. 23 dicembre 1888 n. 5888 si occupano specificamente di tale questua.

Il professore Scaduto osserva qui che la questua dei Frati è una questua tutta particolare di beneficenza giusta le regole dei medesimi, e che tali forme di elemosina hanno più della colletta che dell'accattonaggio, e che tal questua serve pei poveri in genere, fra i quali vanno inclusi anzitutto i membri di ciascuna Casa. « *I religiosi* — concluderò con il giudicato della Cassazione di Firenze — *non fanno atto di questua illecita, se rammentandosi dell'altrui carità, coll'abito della propria regola, sebbene soppressa, accettano le offerte da quelle persone cui piace usare loro beneficenza, come non lo farebbe chiunque riuscisse a muovere la compassione e ad ottenere limosina col solo e mesto spettacolo della propria miseria* ». (Cass. di Firenze, 3 feb. 1872. *Giuris. ital.*, XXIV, 1, 136; *Annali*, VI, 1, 2, 58. In senso conforme stessa Corte, 24 febb. 1872, 1° mag. 1872; *Annali*, VI, 1, 2, 278).

Ma se la legge tacendo (*quod voluit dixit, quod noluit tacuit*) non volle colpire la questua dei Frati Mendicanti, vediamo se l'abbia inibita ad Ecclesiastici secolari, ed a persone addette al Culto.

Perchè si possa parlare di vera e propria *questua* come figura di reato, e quindi punibile, necessita il concorso dei requisiti che costituiscono la *questua*, e cioè la « *domanda* » e « *l'assenza assoluta di correspettivo* »: se manca la *domanda* esula il primo requisito, giacchè, come vedemmo sopra, questua viene dal latino *quaerere*, che significa domandare. Mancherà pure l'altro dei requisiti essenziali costitutivi quando si possa ritenere che non vi fu assenza assoluta di correspettivo per parte di chi riceve l'offerta: ed in questo caso si avrebbe uno di quei contratti che in diritto romano si esprimevano con le forme: *do ut des, do ut facias.* Nè si opponga lo scopo religioso, giacchè anche i servigi religiosi creano rapporti obbligatori ed azioni creditorie.

Dopo la pubblicazione della nuova legge di P. S. sorse la questione se per l'art. 84 i parrochi, cappellani, sagrestani, campanari, e fabbricceri potevano continuare quelle collette a cui avevano diritto per contratto o per consuetudine. Il Ministero dell'Interno, con Nota 14 feb-

braio 1890, dichiarò che tali questue non erano in alcun modo permesse. In merito a tale interpretazione fu ricorso al Consiglio di Stato, e questi, con parere 16 maggio 1890, opinò: « che non abbiano a giudi- « carsi alla stessa stregua le questue delle fabbricerie (*in varie diocesi si può dire che non esiste il tipo della fabbriceria*) e quelle dei cappel- « lani, campanari, ecc. in quanto che le oblazioni che ricevono questi « ultimi — a differenza di quelle che ricevono le fabbricerie — hanno « il carattere, anzichè di vera elemosina, di *retribuzione correspettiva* « *di servigi resi;* e perciò, salve le speciali disposizioni ritenute in vi- « gore in talune provincie relativamente alle fabbricerie, sia a queste « applicabile la disposizione dell'art. 84, *e non sia invece applicabile alle* « *oblazioni che i cappellani, campanari, ecc. si recano a raccogliere nelle* « *famiglie dei parrocchiani.* Che a questa conclusione si deve necessa- « riamente arrivare avendo anche riguardo allo scopo della disposi- « zione contenuta nell'art. 84 perchè, come apparisce dalla rubrica « stessa del titolo *disposizioni relative alle classi pericolose della società* « (fra cui quella dei mendicanti), intendimento del legislatore fu di « prevenire gli abusi temibili a danno della buona fede e della pietà « pubblica da parte di chi si facesse a raccogliere offerte con mendaci « pretesti di religione ». Criterio giustissimo, che il Ministero dell'In- terno, con Circolare ai Prefetti in data 3 agosto 1890, Dir. Gen. di P. S., Div. 5ª, Sez. 2ª, n. 11100-158819, annunciò di aver adottato (Astengo, *Manuale del funzionario di P. S.*, 1890, pag. 212), e che la giurisprudenza raffermò con conformi sentenze così riassunte: « *Le oblazioni offerte al campanaro ed al cappellano sprovvisto di assegni, non cadono nel divieto di che all'art. 84 della legge di P. S. e perciò non costituiscono reato* ». (*Giurisp. penale*, vol. II, 1891, pag. 123. Suman, loc. cit.).

Dal detto sin qui risulta come le leggi vogliano abolito l'accatto- naggio « per le pubbliche vie, ed in ogni altro luogo aperto al pubblico » (art. 80 legge P. S.), e come le questue permesse dall'art. 84 debbono essere disciplinate dalle autorità di P. S., punita ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto.

Ora: i Religiosi non vanno all'accatto nelle pubbliche vie: non esercitano le questue indicate nell'art. 84: limitano le questue reli- giose nei « luoghi destinati al culto », dunque la loro azione esula dal controllo fiscale e non richiede autorizzazioni di sorta: è un atto libero di rapporti fra privati che la legge non può nè deve turbare perchè impedirebbe l'esercizio di quei diritti che sono consentiti indistinta- mente a tutti i cittadini nell'orbita del giure comune, e all'ombra della inviolabilità del domicilio sancita dallo Statuto fondamentale del Regno. (Art. 27).

Dott. Domenico Can. Baruzzi.
Protonotario Apostolico *ad instar.*

QUESTIONI.

II. *Circa l'obbligo di alcune prestazioni, che i beneficiati sogliono corrispondere ai Vescovi.*

In molte diocesi, specie dell'Italia Meridionale, è costume antichissimo che i Canonici, i parroci e gli altri ecclesiastici nella vigilia di Natale offrano al Vescovo dono di capponi o di altri volatili. Questa consuetudine per quanto antica, può costituire un obbligo che dia al Vescovo diritto di richiedere l'offerta, quando essa venisse trascurata?

R. A meno che siffatta offerta di capponi non rappresenti l'equivalente di una prestazione cattedratica, dalle varie risposte date, nei tempi trascorsi, dalle S. Congregazioni alle varie istanze, con le quali gli Ordinari insistevano per far riconoscere il carattere obbligatorio di tali offerte, è facile dedurre che la consuetudine per quanto antica non può mutare in prestazione doverosa ciò che si manifesta come un atto di pura cortesia. In una risposta del 15 giugno 1640, la S. C. dei Vescovi e Regolari al Vescovo di Lavello faceva scrivere che i Vescovi non possono forzare i Capitoli e Cleri a pagar loro la strenna nel Natale, o Capo d'anno, ma solo riceverla da quelli, che la dànno volontariamente, essendo cosa, che dipende dalla loro cortesia ed arbitrio, che non deve poi tirarsi ad obbligazione. (*Lavell. 15 Jun. 1640*). Parimenti la stessa S. C. in una causa di Montepeloso comunicava al Nunzio di Napoli: « La S. C. ha, altre volte, risoluto che i donativi, o strenne che dai Canonici, e altri ecclesiastici sogliono darsi a suo tempo del Natale, non ha altrimenti carattere d'obbligo, ma di sola cortesia ». (*Montis Pelusii, 11 dec. 1654*). Non altrimenti si era pronunziata nelle cause *Reatina 6 mart. 1596, Hydruntina 25 Jun. 1618, Ruben. 6 Jun. 1614,* corroborando tali decisioni con la disposizione del Conc. Antisiodoren. *non licet Kalendas Januarii etc. vel strenas Diabolicas observare etc.*, e con l'altra disposizione del *Can. non observetis 26 quest. 7:* « *Non observetis dies, qui dicuntur Aegiptiaci, aut Kalendas Januarii, in quibus ad invicem dona donantur quasi in principio anni boni fati augurio* ».

Dato il carattere puramente grazioso di quest'offerta, conosciuta dagli antichi canonisti sotto il titolo di *caponaria*, la consuetudine per quanto antica e immemoriale non è stata mai ritenuta efficace a creare in favore dei Vescovi un qualunque diritto per esigerla. È notissimo l'assioma che negli atti facoltativi, anche per mille anni ripetuti, non si acquista la prescrizione se non precede un atto coattivo, seguito da un atto di acquiescenza dell'altra parte, per la du-

rata del tempo necessario a prescrivere. È pacifico in diritto che « donatio facta gratis nunquam inducit obligationem » e venendo a parlare in particolare di queste offerte e doni « quae solent dari festo Nativitatis seu Paschatis » i canonisti all'unanimità affermano « quod in iis non datur possessio manutenibilis minusve praescriptio ».

Il Card. De Luca e il Menochio ricordano in proposito il fatto del colono che per molti anni fu solito in epoche determinate « afferre Domino unum par caponum » senza che « ex hoc actu merae facultatis nulla actio nullumque jus ipsi Domino quaeratur ». (Card. De Luc., *de feud., disc. 51, n. 3-5 et seq.;* Menoch. *Conf. 201, n. 64 et conf. 748, n 24*). Si noti infine che anche volendo ritenere la *caponaria* come un corrispettivo del banchetto che si suole offrire, a Capo d'anno, dal Vescovo ai Canonici e agli altri beneficiari; poichè è facoltativo l'invito da parte del Vescovo, così deve ritenersi facoltativa l'offerta, da parte del clero, della *caponaria*, la quale pertanto deve ritenersi come una vera *strenna*, cioè, come spiega la glossa, *sine threno idest sine lamentatione*, ma spontaneamente donata, e quindi la consuetudine per quanto antica non varrà mai ad indurre un obbligo nel clero, nè a creare un diritto di richiederlo da parte del Vescovo.

Qualora però siffatta offerta di capponi rappresentasse l'equivalente del cattedratico, ammesso cioè che sin da tempi antichissimi si fosse introdotto il costume di corrispondere il cattedratico non in danaro e nella misura dei due ai venti giulii, determinata dal Concilio Romano, ma con la prestazione di un paio o due di capponi, in questo caso bisognerà riconoscere alla *caponaria* tutti i caratteri di obbligatorietà, che il diritto attribuisce al cattedratico, facendone un obbligo così grave da non potersi eccepire contro di esso nessuna consuetudine.

Per quanto centenaria e immemoriale, qualunque consuetudine che esima qualche chiesa o qualche beneficiato dall'obbligo del cattedratico non può essere invocata come atta a prescrivere, perchè non può mai venir meno per prescrizione la soggezione e l'ossequio dovuto al Vescovo, e che viene espresso dal cattedratico.

Atteso questo rigore del diritto, per quanto si riferisce alla corrisposta del cattedratico, in quelle diocesi, ove invece del cattedratico si corrisponde la caponaria, è legittimo ritenere questa come l'equivalente di quello, e quindi l'obbligo nel clero di corrispondere detta *caponaria*, e nel Vescovo il diritto di esigerla.

QUESITI MINORI.

21. *D.* Nella sera del Giovedì Santo, dopo la predica e l'uffizio, vi è l'usanza di mettere a terra innanzi al sepolcro la croce, coperta, e farla baciare dai fedeli, restando così all'adorazione fino all'ora in cui si fa la vera adorazione prescritta il Venerdì Santo. Può continuarsi con questa usanza?

R. La sconvenienza ed irragionevolezza di tale consuetudine ci pare così patente, che non occorre addurre prove ed argomenti in contrario. Come mai si può concepire non degno di riprovazione qualsiasi atto di culto verso il simulacro, pur essendo presente ed esposto in forma solenne, benchè nascosto, il Dio vivo e vero? E perchè, poi, quella anticipazione del rito dell'adorazione del Venerdì?

22. *D.* Si ritiene da qualcuno che il Vescovo può ordinare che la colletta *pro re gravi*, non ostante il decreto della S. C. dei Riti, di cui si è fatto parola nel *Monitore* di novembre 1915, pag. 515, si dica *sub unica conclusione* con l'orazione del SS.mo Sacramento.

R. Crediamo insostenibile cotale sentenza: 1° perchè il decreto non distingue tra orazioni di altro genere e collette, nel senso di orazioni imposte dal Diocesano; dal che consegue che non è la colletta che si proibisce, ma qualsivoglia orazione, sia pure di una festa doppia di I classe che ricorra; 2° perchè è la natura stessa della funzione che richiede pura e semplice continuazione di queste quattro parti: *Tantum ergo* — versetto — orazione *Deus, qui nobis* — benedizione; e come a nessuno viene in capo di annettere la colletta, sia pure *pro re gravi* all'*Oremus*, per es., del rito del Matrimonio, o della benedizione *mulieris post partum*, così non dovrà annettersi nel caso; 3° perchè non è il rito della funzione o del giorno che proibisce l'aggiunta dell'orazione; ed infatti non vi è benedizione col SS.mo di I o di II classe, o semidoppia; essa orazione è proibita anche nei giorni di rito semplice e feriale.

Del resto, qual necessità induce a metter lì la colletta? Non potrebbe il Vescovo ordinare che, *prima* del *Tantum ergo*, si dica, per esempio, nella presente conflagrazione, l'antifona *Da pacem, Domine*, col versetto *Fiat pax...* e l'orazione *Deus, a quo sancta...*?

23. *D.* Nel tempo pasquale si aggiungono gli *Alleluia* nelle antifone, nei versetti, nei responsori del Piccolo ufficio della B. V., così è detto nel Direttorio delle Suore Visitandine di S. Francesco di Sales, che fu compilato dal Santo, e nuovamente approvato nel 1860. Ora si domanda: Le dette Suore debbono attenersi al loro Direttorio o alle rubriche generali?

R. Il decreto della S. C. dei Riti, n. 1334. VI, dichiara non doversi aggiungere l'*Alleluia* nelle antifone ecc., dell' Uffizio Parvo della B. V., e concorda con la rubrica del Breviario tipico: « Ad *Bene-*

dictus. Magnificat et *Nunc dimittis* dicitur sequens ant. *Regina coeli laetare, alleluia...* Antiphonis autem, invitatorio, versibus et responsoriis non additur *Alleluia* ». Si stia dunque da tutti alle regole dalla S. Sede prescritte, ed esplicitamente confermate.

24. *D.* Nel triduo ultimo della settimana santa, è proibito portare nella chiesa parrocchiale un defunto per aspergerlo e dargli l'assoluzione *sine cantu?*

R. Non è proibito; e nel caso si usi l'acqua benedetta, anche se vi è nel luogo l'uso di toglierla in quei giorni dalle pilette della chiesa. Il decreto della S. C. dei Riti, n. 1589, IV, dice che in quei giorni si può omettere il *Gloria* alla fine dei salmi nelle esequie dei fanciulli, ma anche ciò non è prescritto.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Anche quest'anno il S. Padre, ricevendo il 6 marzo in solenne udienza i parroci e i quaresimalisti di Roma, li ha gratificati della seguente istruttiva **allocuzione:**

« Al Vescovo che, secondo un lodevole costume, assiste nella sua Cattedrale alla prima predica della Quaresima si presenta il sacro oratore per chiedere la benedizione, ed il Vescovo la imparte con le parole che gli pone sul labbro la Chiesa: *Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis ut digne, competenter et fructuose annunties Evangelium suum.*

« A Noi non sarà dato di assistere alle prediche che nella imminente Quaresima voi, o dilettissimi figli, farete in quest'alma città. Ma appunto per ciò voi avete voluto presentarvi ora al Vescovo di Roma, quasi per domandarne anticipatamente la benedizione; e Noi tenteremmo invano di esprimere tutta la soddisfazione, che proviamo nell'accingerci a secondare la vostra domanda. Imperocchè non solo Ci è grato di dare pubblico attestato di benevolenza a voi, che dal Nostro Cardinale Vicario siete stati scelti od approvati per predicare in Roma, ma desideriamo altresì che la Nostra benedizione possa rendere fecondo di grazie il ministero che voi state per intraprendere in favore del popolo romano, a Noi stretto da vincoli speciali. Quale però dovrà essere la formola della Nostra benedizione? Non altra che quella usata dal Vescovo nel benedire il predicatore della Quaresima nella sua Cattedrale; sicchè anche Noi vogliamo dire colla Chiesa sopra ciascuno di voi: *Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut digne, competenter et fructuose annunties Evangelium suum.*

« È facile intendere che questa forma di benedizione contiene ad un tempo un'esortazione ed un augurio: ma Noi vogliamo insistere principalmente sull'augurio, amando sperare che l'esortazione sia per

voi superflua. Si comincia infatti coll'augurare che il Signore sia nel cuore del sacerdote destinato a bandire il santo Vangelo: *Dominus sit in corde tuo.* Se la benedizione non fosse indirizzata a chi può vantare il pubblico attestato di stima avuto dai proprii Superiori mercè il delicato incarico di predicare al popolo la divina parola, in questa prima parte della benedizione si potrebbe scorgere un ammonimento fatto al predicatore, di dover esso rivestire la virtù di Gesù Cristo prima di inculcarne ad altri la professione. Noi vi scorgiamo l'augurio che i sacerdoti incaricati di predicare in Roma nella prossima Quaresima, non solo siano, ma anche appariscano forniti della virtù propria del loro stato, così che di ciascuno di essi si debba dire: *sacerdos alter Christus.* Si può anche interpretare come augurio, che la grazia del Signore si accresca ognora più nel sacerdote a cui è indirizzata la benedizione, perchè non a caso si dice che il Signore deve essere accolto "nel cuore„ del sacerdote: *Dominus sit in corde tuo.* La parola " cuore„ si può adoperare tanto per indicare l'anima con le notissime sue tre potenze, quanto per esprimere il principio di tutte le operazioni dell'uomo: nell'un caso e nell'altro è evidente l'augurio che il predicatore sia tutto cosa di Dio, in guisa da meritare il saluto dell'Apostolo delle genti: *tu autem homo Dei.* Infatti se in tutte le potenze dell'anima sua ha stanza e regna il Signore, in conformità della prima interpretazione dell'augurio: *Dominus sit in corde tuo,* la memoria del predicatore non può non essere occupata che dei benefici di Dio, l'intelletto di lui non può perdere di vista la divina Legge, e la sua volontà ad altro non può aspirare che a rafforzare in sè, e ad estendere in altri, il regno del Signore; ma se la memoria, l'intelletto e la volontà di un predicatore non sono occupate che di Dio, chi non dirà che quel predicatore è in tutto cosa di Dio, *homo Dei?* Se poi si preferisce la seconda interpretazione, per la quale nel cuore viene indicato il principio di tutte le operazioni dell'uomo, è agevole comprendere che al predicatore si dice: *Dominus sit in corde tuo,* perchè la grazia è elemento tanto necessario alla vita dello spirito, quanto a quella del corpo è necessario il cuore: quando il cuore cessa di battere cessa anche la vita dell'uomo; del pari se venisse meno la grazia, cercherebbesi invano la vita dell'anima. Di qui apparisce ampio ed esteso il significato della prima parte della benedizione: *Dominus sit in corde tuo.*

« Potrebbe alcuno, e non a torto, osservare che l'augurio in essa compreso conviene a tutti i fedeli, perchè certamente il Vescovo desidera che il Signore abiti con la sua santa grazia nell'anima di tutti i suoi fedeli, e che la grazia di Dio sia principio di tutte le loro operazioni. Ma non avete posto mente all'inciso: *et in labiis tuis,* che viene a completare la prima parte della benedizione? Dopo l'augurio di essere « cosa di Dio », il sacerdote benedetto dal Vescovo avrebbe dovuto apparire *homo Dei* in tutti i suoi atti, in tutte le sue movenze;

ma importava di considerarlo nell'esercizio concreto del suo ufficio di predicatore, ed ecco la esortazione, ecco l'augurio: che il Signore sia anche sulle labbra di lui: *Dominus sit... et in labiis tuis.*

« Non fa mestieri spiegare che Dio è sulle nostre labbra quando amiamo di parlare spesso di lui, quando ne zeliamo la gloria, quando ne propugnamo i diritti, quando gli accresciamo adoratori, e sopratutto quando inculchiamo l'osservanza della legge da Lui emanata. Piuttosto è da osservare che l'augurio: *Dominus sit ...in labiis tuis* può avere un doppio significato, positivo l'uno, e l'altro negativo. Nulla infatti è più naturale che al predicatore si rivolga l'augurio « non solo di predicare Dio, ma anche di non predicare altri che Dio ». Per voi, o dilettissimi figli, vogliamo credere superflua l'esortazione a non predicare altri che Dio. Certamente voi condannate coloro che predicano sè stessi; estendete pure la vostra condanna a coloro che portano sul pulpito argomenti non istrettamente religiosi, o che vi trattano materie profane; anzi una tale condanna si dovrebbe estendere anche a quei predicatori, i quali non arrivassero al riprovevole eccesso di trattare direttamente argomenti profani, ma nondimeno non sapessero astenersi, nello svolgere il loro tema, da qualche così aperta allusione a cose profane che fosse capace di impressionare gli uditori più che il tema stesso. Un tale abuso verrebbe a rinnovare nella Chiesa quelle infauste divisioni, che S. Paolo deplorava in Corinto, quando diceva essergli stato riferito il linguaggio di alcuni tra i primi cristiani: " Io sto con Paolo, io con Apollo, io con Cefa ed io con Cristo „ (ad Cor. I. 12). Ah non è impossibile, specialmente ai dì nostri, che qualcuno vada a predica per iscoprire a qual partito politico appartiene il predicatore: deh! voi fate in modo che non apparisca essere voi nè di Paolo, nè di Apollo, nè di Cefa, ma essere soltanto di Gesù Cristo.

« In questo modo, o dilettissimi, la parola: *Dominus sit in labiis tuis,* non sarà stata pronunziata invano per voi.

« Ma affinchè risulti ognor meglio l'efficacia di questa parola, è d'uopo porre mente allo scopo, per il quale al predicatore viene impartita la benedizione. Tale scopo è dichiarato dalla seconda parte della formola usata dal Vescovo: *ut digne, competenter et fructuose annunties Evangelium suum.*

« Poc'anzi abbiamo detto che, mercè l'inciso: *et in labiis tuis,* il Vescovo considera il sacerdote non genericamente ma come incaricato dell'ufficio di predicatore; ora possiamo aggiungere che, con le ulteriori parole della benedizione, il Vescovo considera il sacerdote nell'atto di recarsi a predicare. Per costui ha formulato l'augurio: *Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis,* ed ora ne dichiara il motivo: affinchè annunzi nel dovuto modo il vangelo di Dio: *ut digne, competenter et fructuose annunties Evangelium suum.*

« A niuno sfugge la particolare sollecitudine, che ha la Chiesa nel

precisare il Vangelo che dev'essere annunziato dal predicatore, a cui il Vescovo imparte la benedizione, imperocchè non dice semplicemente: *annunties evangelium*, ma specifica *evangelium suum*. Nessun ammonimento può essere più opportuno di questo, per indurre il predicatore a far buona scelta di temi; nessun criterio può essere più sicuro di questo, per fargli comprendere se ha compiuto o negletto il suo dovere. È questa veramente "parola *di Dio*?„, deve domandare a sè stesso, quando prepara la predica; ho io veramente annunziata "la parola di Dio?„, deve pur chiedere a sè medesimo quando dopo la predica torna al silenzio della sua cella.

« La risposta a tali domande sarà data al predicatore, oltre che dalla propria coscienza, dal raccoglimento con cui i fedeli avranno ascoltata la sua predica, e anche meglio dai frutti di conversione che ne avrà raccolto. Degno di compassione sarebbe invece quel predicatore il quale, durante la predica, non compunzione, ma divagamenti, non lacrime, ma sorrisi scorgesse sul volto dei suoi uditori, e, dopo la predica, vedesse gli ascoltatori precipitarsi alla porta, senza pur riflettere un istante alle cose udite. E che dire di quel predicatore, il quale alle citazioni della sacra Scrittura, che è vera "parola di Dio,„ od ai commenti dei Santi Padri che ne sono autorevoli interpreti, avesse preferita la citazione di autori profani, forse di qualche pregio letterario, ma di niuna fama religiosa o morale? Ah! come ingrata dovrebbe riuscire all'orecchio di costui l'eco della parola onde il Vescovo l'aveva pur ammonito " di annunziare il vangelo *di Dio*!„ Non possiamo dire purtroppo di parlare solo ipoteticamente, perchè anche nell'anno testè decorso dovemmo più volte lamentare che qualche predicatore avesse dimenticato di portare sul pulpito, sempre e sola, la parola di Dio. Ma ci affrettiamo a soggiungere che di tale dimenticanza non crediamo capaci voi, dilettissimi figli, che dalla competente autorità siete scelti a predicatori della Quaresima in quest'alma città di Roma. Basterebbe d'altronde a dissipare ogni timore la certezza che voi abbiate posta particolare attenzione ai caratteri, che dalla stessa formola di benedizione usata dal Vescovo sono indicati propri della sacra predicazione. Il Vescovo infatti non è pago di augurare che " il Signore sia nel cuore e sulle labbra del predicatore affinchè questi annunzi il vangelo di Dio,„ ma esplicitamente ne dichiara il modo, soggiungendo " affinchè lo annunzii degnamente, con competenza e con frutto: *ut digne, competenter et fructuose annunties Evangelium suum*. „

« Vorremmo dire partitamente di ciascuno dei tre caratteri della sacra predicazione, significati da quei tre avverbi *digne, competenter et fructuose*, che pronunzia il Vescovo nell'indicare il modo onde dev'essere annunziato il santo Vangelo, perchè voi sapete che sono gli av-

verbi che caratterizzano i verbi. Ma nessuno ignora che dei tre avverbi suddetti il più importante è l'ultimo; anzi i due primi sembrano ordinati al terzo, in quanto che la predicazione non può riuscire fruttuosa se non fatta in maniera conveniente e con la dovuta competenza; e, al contrario, quanto più degna ne sarà la maniera, e quanto più autorevole ne apparirà l'incarico, tanto più fruttuosa dovrà riuscire la predicazione sacra. Tralasciamo perciò di ricordare che per predicare degnamente: *ut digne... annunties Evangelium suum* è necessario non solo trattare argomenti di vero interesse religioso, come già abbiamo detto e ripetuto poc'anzi, ma è necessario altresì trattarli con castigatezza di linguaggio, con proprietà di forma, con chiarezza di esposizione, e sopratutto con lucidità di ordine, senza dare una parte troppo grande alla mozione degli affetti, affinchè un passeggero entusiasmo, eccitato forse dalla brillante forma del dire, non venga a prendere il luogo della seria riflessione, madre di buoni propositi. Tralasciamo del pari di ricordare che il secondo avverbio: *competenter : ut... competenter... annunties Evangelium suum*, è ordinato a porre in rilievo la sublimità dell'officio affidato al predicatore. Imperocchè Noi crediamo che almeno voi, o dilettissimi figli, teniate presente che la vostra " competenza a predicare „ viene da Dio. Voi siete altrettanti ambasciatori mandati al popolo di Roma; le credenziali della vostra ambasceria possono essere state firmate dal rappresentante di Gesù Cristo, ma donde traggono tutta la loro forza, se non dall'essere date *in nome di Cristo medesimo?* Ora se, trovandovi sul pulpito, terrete vivo il ricordo che in quell'atto di predicare rappresentate Gesù Cristo, non è possibile che vogliate accogliere pensieri, pronunziare parole o avanzare proposte, le quali debbano poi essere sconfessate dal Sovrano, che vi ha fatto suoi ambasciatori presso il popolo. Portiamo invece speciale attenzione all'ultimo avverbio che dichiara il carattere più importante della sacra predicazione: *ut... fructuose annunties Evangelium suum.* E qui non vogliamo celarvi, o dilettissimi, che della inserzione di questo terzo avverbio nella formola di benedizione ai predicatori Noi avemmo notizia solo quando Noi stessi dovemmo pronunziare quella formola, il primo mercoledì delle Ceneri che Ci trovò in Bologna al governo della Nostra indimenticabile sede. Ma alla confessione della Nostra prolungata ignoranza vada congiunta l'espressione del gradimento che allora provammo quando vedemmo opportunamente ricordato il fine precipuo della sacra predicazione.

« A raggiungere un cotal fine sarà d'uopo che il predicatore sia, e si mostri, principalmente sollecito della gloria di Dio e della salute delle anime. Non torneremo qui a dire che deve perciò parlare di sè il meno che sia possibile, e che da ogni suo discorso deve eliminare tutto ciò che la sua coscienza non lo assicuri dover giovare al pro-

fitto spirituale de' suoi ascoltatori; ma non vogliano omettere di ricordare che, a render fruttuosa la predicazione, il sacro oratore deve adattare il suo linguaggio alle condizioni intellettuali dei suoi uditori. Una tesi di filosofia, anche se provata coi più rigorosi sillogismi, e una dissertazione storica, anche se confortata coi più sicuri documenti, non solo sarebbero inutili ad un uditorio di mediocre coltura, ma forse indisporrebbero siffattamente gli animi degli ascoltatori, da renderli incapaci a trarre profitto da quelle stesse più volgari osservazioni che, in altri casi, sarebbero state feconde di molti e buoni frutti.

« E riguardo agli uditorii più scelti, ossia formati da persone di preclara intelligenza e nutrite di buoni studii, non sarà inutile avvertire che il frutto a cui deve mirare il sacro oratore non è il diletto intellettuale, non la compiacenza della fantasia, non la soddisfazione degli orecchi. Sarebbe quello il linguaggio dei maestri che S. Paolo fin dai suoi tempi diceva: *prurientes auribus* e dei quali doveva soggiungere: *a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur* (2ª Tim.). Epperò il frutto intero del sacro oratore dev'essere sempre, ed in ogni caso, la conversione del peccatore o il perfezionamento del giusto. Solo a questo frutto mira il Vescovo quando dice di benedire il predicatore: *ut... fructuose annunties Evangelium suum.*

« E dovremo Noi aggiungere che solo a questo, e non ad altro frutto, miriamo Noi nel benedire i quaresimalisti di Roma? Ce ne dispensa la presenza dei parroci urbani, i quali sono i predicatori abituali, vorremmo dire, gli annualisti, nelle loro chiese, ed essi sanno che Noi vogliamo non sia predicato al popolo altro che Gesù Cristo. *Iesum Christum praedicamus et hunc crucifixum.*

« Leviamo dunque le mani sopra i parroci di Roma e sopra ciascuno dei dilettissimi figli, che stanno per intraprendere la predicazione quadragesimale in quest'Alma Città, e a ciascuno di essi diciamo con le parole della Chiesa: *Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut digne, competenter et fructuose annunties Evangelium suum.* E questa benedizione sia resa efficace dalla potenza di quel Dio che ci ha creati, dalla sapienza di quel Dio che ci ha redenti, dall'amore di quel Dio che con la sua grazia ci ha santificati, e ci vuole tutti salvi. *In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen* ».

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. Congregazione Concistoriale.

Si attribuiscono alle diocesi di S. Severo e di Lucera alcuni territori situati bensì entro i loro confini, ma fin qui appartenenti alla Arcidiocesi Beneventana.

Beneventana. — *Decretum.* — Archidioecesis Beneventana, pluribus titulis illustris, populi quoque frequentia simul ac territorii amplitudine adeo in Italia praestat, ut a Tirrheni conspectu ad mare usque Adriaticum se protendat: et praeter principale territorii corpus plura alia loca complectatur ab illo disiuncta, et interiectis diversis dioecesibus dissita. Factum est idcirco ut Beneventani sacrorum Antistites nequeant ea qua par est frequentia Christi fideles eorumdem locorum sibi subiectos invisere, neque salutaribus pascuis coram pascere; et fideles, pauperiores praesertim, qui longa itinera suscipere ob graves impensas nequeunt, proprium Pastorem et Episcopum adire prohibentur.

Quae incommoda, quamvis cuiuslibet aetatis, nostris hisce temporibus, quum populus optet et exigat expeditius omnia agi, et celerius suis votis et postulationibus satisfieri, magis magisque animum boni Pastoris afficiunt. Ad haec itaque aliaque incommoda removenda, et ad fidelium bonum aptius procurandum, SS.mus Dominus noster Benedictus PP. XV statuit et decrevit, ut loca a Beneventana Sede magis dissita et a finibus illius disiuncta dismembrentur et propinquae cuique dioecesi uniantur. Quapropter Sanctitas Sua, certa scientia ac matura deliberatione, de Em.orum huius S. Congregationis Patrum consulto deque apostolicae potestatis plenitudine, suppleto praeterea, quatenus opus sit, quorumcumque interesse habentium vel habere praesumentium consensu, tres quae sequuntur paroecias cum adnexo cuiusque oppidi territorio,

idest Casalnuovo Monterotaro, Lesina et Poggio Imperiale, a territorio Beneventanae archidioecesis dividit ac separat, simulque primam ex memoratis paroeciis, hoc est Casalnuovo Monterotaro, finitimae dioecesi Lucerinae, alias vero duas, hoc est Lesina et Poggio Imperiale, dioecesi S. Severi perpetuum in modum unit et aggregat, salvo tamen iure, si quod competat, dioecesi Lucerinae super Lesinensi lacuna.

Ut autem quae in hoc decreto statuta sunt ad exsecutionem adducantur, Sanctissimus Dominus deputare dignatus est R. P. D. Ianuarium Cosenza, Capuanum archiepiscopum, eidem tribuens necessarias et opportunas facultates etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur, iniuncto onere intra tres menses ad hanc S. Congregationem mittendi authenticum exemplar exsecutionis peractae. Hac denique super re praesens edi iussit consistoriale decretum, perinde valiturum ac si apostolicae sub plumbo Litterae expeditae forent, contrariis non obstantibus quibusvis, speciali etiam mentione vel derogatione dignis.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 23 februarii 1916.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

Ioannes Bapt. Rosa, *Substitutus.*

S. Congregazione del Concilio.

Circa l'obbligo del servizio gratuito per l'ammissione nelle Recettizie.

Oritana. — *Participationis.* — 27 marzo e 19 giugno 1915. — Gli antichi Statuti della chiesa cattedrale di Oria, ch'è una recettizia, non ammettevano al pieno godimento delle porzioni che « i soli figli di quei padri che saranno stati cittadini di Oria per lo spazio di 40 anni continui ». E questi, prima d'ottenere la porzione predetta, dovevano compiere nella cattedrale un tirocinio di ben nove anni di servizio gratuito, cioè quattro negli ordini minori, due nel suddiaconato, due nel diaconato ed uno nel presbiterato. E tale servizio non si poteva incominciare che dal 25 luglio di ciascun anno.

Attesa la scarsezza del clero, ai nostri dì fu necessario riformare quegli Statuti, e il Vescovo stabilì in proposito, tra gli altri, i seguenti punti fondamentali: 1° che per la *civitas* bastasse che i genitori del candidato avessero fisso domicilio in Oria prima della nascita di lui; 2° che il servizio gratuito si riducesse da nove a sette anni; 3° che in casi eccezionali, non bastando il numero dei sacerdoti cittadini, si potesse provvedere ai posti vacanti, anche eleggendo, per titoli o per concorso, sacerdoti *forestieri*, benchè diocesani, nel qual caso il servizio gratuito sarebbe ridotto a un solo anno, « dopo il quale l'eletto prenderà possesso e indosserà le insegne ».

Avendo alcuni Canonici ricorso alla S. C. del Concilio contro queste ordinazioni, la S. C. nella plenaria del 31 maggio 1902, decise: « Ordinationes temporarias ab Episcopo editas susti- « neri, et, interim capitulum conficiat capitulares constitutio- « nes, quae apprime hodiernis Ecclesiae necessitatibus respon- « deant: et ad mentem »: La *mente* fu significata al Vescovo in questi termini: « Ut Amplitudo Tua diocesanos praeferat « extraneis, quibus beneficia non sunt conferenda nisi adsit « vera necessitas; et si forte brevi tantum tempore esset ex- « pectandum ut aliquis civis idoneus fiat vacanti beneficio « occupando, satius erit huic beneficium prae ceteris conferre, « dummodo non sit indignus, licet vacatio ultra sex menses « esset producenda. Porro haec Ampl. Tuae indulgentia ani- « mis mitigandis plurimum iuvare poterit ». In conformità di tale decisione furono redatti i nuovi statuti, nei quali i punti fondamentali suaccennati vennero interamente adottati.

Sotto l'impero di questi statuti nuovi fu eletto, il 16 dicembre 1913, un sacerdote N. N. a canonico di Oria, sebbene non nativo di Oria, ma d'un paese della diocesi, e il 21 del mese prese possesso del beneficio « cum omnibus iuribus et oneribus ». Passato il semestre, dividendosi la massa, chiese d'avere anch'egli la sua porzione; ma la sua domanda fu respinta, pel motivo che non aveva egli ancor compiuto l'anno di *servizio gratuito*. Contro tale decisione egli ricorreva alla S. Congregazione, esponendo le sue ragioni, che, in breve, possono così riassumersi.

Bisogna anzitutto badare a due circostanze di fatto: che, cioè, nel caso, i proventi dell'anno di servizio, a lui negati, vanno a beneficio, non della fabbrica o di alcuna opera pia, ma solo

degli altri capitolari; e che inoltre, non si tratta d'un servizio gratuito, *precedente* alla nomina o presa di possesso, quasi a titolo di tirocinio per aver la nomina; ma *susseguente* alla presa di possesso. Ora imporre l'obbligo di prestare servizio gratuito in tali circostanze, è direttamente contrario ai Canoni: cioè in primo luogo alla regola vulgata « quod beneficia ecclesiastica *sine diminutione* conferantur » (tit. 12, lib. III, *Decretal.*); in secondo luogo al Conc. Trid. c. 14 seg. XXIV de ref. dove si condannano e riprovano in forma amplissima « consuetudines et « statuta, iuxta quae in electione, praesentatione, collatione, vel « alia provisione sive admissione ad possessionem alicuius cathe- « dralis ecclesiae, vel beneficii, canonicatuum aut praebendarum, « *vel partem proventuum, seu ad distributiones quotidianas*, certae « conditiones, seu deductiones ex fructibus solutiones, promis- « siones interponantur »; la qual condanna da Pio V con la costit. *Durum nimis*, del 31 maggio 1570, fu estesa anche riguardo alle « vacantes ecclesiarum dignitates, canonicatus, praebendas, *portiones*, beneficia etc. » (cfr. anche Innoc. XII, cost. *Ecclesiae* del 22 sett. 1695. Da questa proibizione, come interpretano i Dottori, vanno solo eccettuate quelle ritenute che si fanno per la fabbrica o causa pia, cessando allora la ragione della legge tridentina, che è di allontanare dalle collazioni di benefici, « quidquid simoniacae labis aut sordidae ava- « ritiae suspicionem ingerat »; e quelle che avvengano *prima* che il candidato prenda possesso poichè allora il beneficio è ancora, di fatto, vacante. Così p. es., Fagnanus, in III, *Decr.*, *De Praeb.*, cap. *Dilectus*, I, n. 6; Pignatelli, *Consult.* t. III, c. 30, n. 9 et tom. IX, c. 115, n. 14-15; Garcia, *De benef.* p. XI, c. V, n. 16-18; Barbosa, *De can. et Dign.* c. XV, n. 22, che ne rende anche la ragione, poichè: « Capta enim possessione ec- « clesiae seu canonicatus, censetur capta possessio omnium bo- « norum, fructuum, adnexorum et iurium »; De Luca, *De Can. et Cap.* disc. 17, n. 1-5; Ferraris s. v. *Canonicatus*, art. II, n. 39-41. Così pure la S. Congr. del Concilio in varie decisioni in *Cassanen.*, 3 dec. 1718; *Brugen*, 13 augusti 1729; *Leodien.*, 19 iul. 1777 (cfr. Pallottini, v. *Canonici*, III, 182), e più recentemente in *Potentina*, 16 iul. 1898 ac 21 maii 1904; e *S. Angeli Lombardor.*, 28 iun. 1913 (cfr. *Monit Eccles.*, XVI, 150; XXIII, p. 274). Nelle quali ultime deve attendersi che fu invocato esplicitamente il *diritto particolare* vigente per le re-

cettizie napoletane dopo il Breve di Pio VII, *Impensa*, 13 agosto 1819 e susseguenti istruzioni, per cui il servizio gratuito venne a poco a poco abolito. Dunque, quando la S. Congreg. nel 1902 confermando i punti fondamentali della riforma, approvò l'anno di servizio gratuito intese riferirsi soltanto a quello che *precedesse* la presa di possesso, e difatti gli statuti riformati parlano solo di *chierico*, di *candidato*, mai di *canonico;* e anzi, riguardo ai sacerdoti non Oritani esplicitamente dichiarano « che il rigoroso servizio gratuito, prima di aver diritto « alla partecipazione, sarà ridotto ad un solo anno, *dopo il « quale prenderà possesso e indosserà le insegne* ». Ma qui invece trattasi di volere esigere un servizio gratuito *dopo* la presa di possesso, fatta il 21 dicembre 1913, cioè di imporre un obbligo manifestamente condannato dalla legge tridentina, e perciò certo non approvato dalla S. C. del C. nella decisione del 1902. Tali le ragioni favorevoli al canonico ricorrente.

In seguito di che, discussosi nella plenaria del 27 marzo, e poi di nuovo in quella del 19 giugno 1915 il dubbio « An « canonicus *N. N.* admitti debeat ad participationem omnium « proventuum capitularium a die captae possessionis bene- « ficii, vel post annum expleto servitio gratuito, in casu »; fu risposto: « *Negative* ad I partem: *Affirmative* ad II; et ad « mentem. *Mens est:* « Optat S. C. ut constitutiones capitu- « lares magis conformentur rescripto edito die 31 maii 1902, « ita nempe ut apprime respondeant hodiernis ecclesiae neces- « sitatibus, quae abolitionem servitii gratuiti quibusdam in « casibus exigere videntur ».

La quale risoluzione venne poi approvata dal S. Padre nell'udienza del 21 giugno 1915.

Annotazioni.

Punto essenziale per la risoluzione della presente questione è senza dubbio il determinare la natura del Capitolo, al quale il canonico ricorrente il 21 Dicembre 1913 venne incorporato in forza della Bolla del suo Vescovo. La Chiesa Cattedrale di Oria in origine era una delle chiese chiamate *Ricettizie innumerate*, che assai frequenti s'incontrano nelle Diocesi dell'Italia Meridionale, le quali *ricettavano*, ovvero si aggregavano *senza numero determinato* tutti gli Ecclesiastici cittadini del luogo ov'era eretta la chiesa stessa.

Lo scopo di siffatta istituzione non era soltanto l'ammettere tutti gli Ecclesiastici del luogo al servizio ed al culto della loro chiesa, rimunerandoli con una porzione delle rendite della Chiesa medesima; ma ancora l'addestrare gli Ecclesiastici stessi nell'esercizio dei sacri ministeri, e provare in pari tempo la loro vocazione al sacerdozio. Perciò gli Ecclesiastici del luogo dovevano mettersi al servizio della loro Chiesa sino dal principio della loro carriera ecclesiastica, e prestare il dovuto servizio dapprima negli Ordini minori, e poi successivamente in quelli sacri del Suddiaconato, del Diaconato, e finalmente del Presbiterato; ed a norma degli statuti di tali Chiese dovevano ordinariamente passare nell'esercizio gratuito dei singoli ordini uno o più anni, prima di arrivare al possesso di una delle suddette porzioni. E la ragione di sì lungo servizio gratuito oltrechè nel bisogno di fissare per quegli Ecclesiastici il tempo sufficiente per addestrarli nell'esercizio del sacro ministero, e provarne la vocazione al sacerdozio, si deve ricercare anche nella circostanza propria di quei tempi passati, nei quali, specialmente nelle diocesi del mezzogiorno, oltremodo numerosi erano coloro che si dedicavano alla carriera ecclesiastica. Aspirando facilmente in quei tempi al sacerdozio nelle singole città e borgate soggette, in numero assai maggiore a quello che fosse richiesto dalla Chiesa, ed al di cui conveniente sostentamento bastassero le rendite della Chiesa stessa, era mestieri porre qualche freno all'ingresso nel santuario, cui forse non tutti aspiravano per sole mire sante e celesti, ostacolando in giusta maniera il raggiungimento della definitiva incorporazione alla Chiesa, che dava diritto al godimento della porzione di rendita della medesima.

Da qui perciò uno straordinario rigore nel riconoscere la *civitas* dell'aggregando, per la quale ordinariamente non bastava che questo fosse nato e domiciliato in luogo, e neppure bastava che il di lui padre avesse domicilio legale nel luogo stesso al momento della nascita dell'aggregando; ma si richiedeva che un tale domicilio datasse da un più o men grande numero di anni. Da qui la prescrizione ordinariamente imposta dagli statuti di quelle Chiese, che il servizio da prestare per intieri anni nei diversi ordini minori e sacri, prima di ottenere la definitiva aggregazione, fosse del tutto o quasi gratuito. Da qui finalmente la proibizione di principiare il detto servizio, che doveva servire di tirocinio alla definitiva aggregazione, in qualunque tempo dell'anno, mentre a tale scopo era fissato un giorno o due al più in tutto l'anno, dalla qual'epoca soltanto si dovevano computare gli anni richiesti del tirocinio medesimo, il che tutto si verifica nel caso.

Ora è evidente come in queste Chiese ricettizie, anche se Collegiate e Cattedrali, più che un vero Capitolo nello stretto senso del

Diritto Canonico, si deve riconoscere una semplice *Società di Ecclesiastici* costituita e retta da statuti speciali, che dovevano osservare coloro che si aggregavano alla medesima. Il che ancora si conferma dal considerare la natura delle porzioni che venivano a conseguire gli Ecclesiastici aggregati alle suddette Chiese ricettizie. Tali porzioni invero constavano di rendite in quasi la loro totalità provenienti da pii legati ed altri simili lasciti stabiliti dai fedeli per celebrazione di messe od anniversarii, o per altre pratiche religiose, e mancavano della canonica erezione in titolo e dote di un benefizio da parte dell'autorità ecclesiastica. Sicchè non si possono davvero confondere con le prebende propriamente dette de' Canonicati od altri Beneficii, le quali provengono da beni lasciati dai fedeli, ed accettati e stabiliti dall'Autorità ecclesiastica appunto in titolo ed in dote del Beneficio.

È questa la dottrina circa la natura delle Chiese ricettizie, e loro distinzione dalle vere Collegiate, professata dal Card. De Luca, in materia veramente competentissimo, per essere egli nato, e per aver esercitato l'ufficio di Vicario tanto Capitolare che Generale in Venosa, ov'era ricettizia la Chiesa Cattedrale. Scrive infatti nel suo *Theatrum Veritatis et Iustitiae*, lib. 12, part. 2, *De Canonicis et Capitulo*, Discurs. 17, n. 4. « ... huiusmodi massa (dalla quale risultano le porzioni nelle Chiese ricettizie) vere et proprie non conflatur ex fructibus et dotibus « ipsorum Canonicatuum vel Beneficiorum, qui ita laudabiliter pro « maiori Ecclesiae cultu ac divino servitio, quod alias negligebatur, « redacti essent ad formam distributionum quotidianarum, per pun- « ctaturas, (ut praesertim sunt massae Basilicarum Urbis provenientes « a fructibus Casalium et domorum aliorumque praediorum, quae « originariae sunt dotes Canonicatuum et Beneficiorum ex concessio- « nibus Pontificum et Imperatorum aliorumque Principum), sed pro- « veniunt ut plurimum a piis legatis aliisque dispositionibus cum « onere missarum et anniversarorium, ac tanquam per *speciem cuiusdam « Societatis, seu communionis Clericorum sub his legibus constitutae ac « introductae inter ipsos presbyteros absque peculiari ratione beneficii « seu Dignitatis*, adeo ut istae Dignitates deinde ad quandam maiorem « Ecclesiae honorificentiam erectae fuerint *absque status antiqui di- « ctaeque massae alteratione*, cum solis honorificis praeeminentiis ac etiam « cum aliquibus maioribus emolumentis in distributionibus quotidianis « et minutis loco praebendae seu fructuum *tanquam in Dignitatibus « potius abusivis quam veris* quodammodo stantibus loco praebendae, « et consequenter *qui vult ad Societatem admitti, ipsius Societatis leges « ac statuta servare tenetur*, eaque adimplere quae alii adimpleverunt « vel adimplent ad aequalitatem inter socios servandam ». E questo carattere proprio delle Chiese ricettizie, che le fa somigliare più a semplici Società d'Ecclesiastici che a veri Capitoli, sempre si è mantenuto,

mentre di recente l'E.mo Card. Gennari, non meno competente in materia, nella 34ª Consultazione Canonica ancor esso afferma: « fa « duopo riflettere che neanche il partecipante ad una Chiesa ricet- « tizia può dirsi un vero beneficiato: manca infatti l'erezione in titolo: « manca la canonica collazione. Perciò giustamente fu comunicato « agli Ordinarii del Napoletano che la Commissione dei Vescovi è stata « d'avviso che " quante volte il Vescovo Diocesano crede dar licenza « a qualche partecipante di assentarsi dalla Diocesi per far del bene « in altra Chiesa, sia in libertà di farlo, perchè non trattasi di vero be- « neficio ecclesiastico: purchè però il partecipante perda le distribu- « zioni quotidiane ecc. ". *Circolare Ministeriale*, 28 marzo 1840 ».

Nè si dica che in queste Chiese ricettizie, se collegiate e più se cattedrali, bisogna distinguere fra i semplici partecipanti, che godono della sola porzione, ed i Canonici e le Dignità, che oltre la porzione hanno speciali emolumenti, i quali tengono luogo di vera prebenda, così che, se non i semplici partecipanti, certo i Canonici e le Dignità si debbono considerare quali veri Beneficiati. Il sullodato E.mo Cardinale De Luca (*l. c.*, n. 6) dopo aver premesso come nella sua Cattedrale (ricettizia) i 20 Canonici e le 4 Dignità avevano una terza parte di più dei frutti, a confronto dei semplici partecipanti, riguardo precisamente a questa terza parte, la quale a prima vista parrebbe « emolumentum « Canonicatus et consequenter quod sola ratione beneficii, concurrente « tamen interessentia, ac servitio per punctos iuxta naturam distri « butionum necessarium non esset implementum Statuti (delle Chiese « predette): quod propterea non debet obstare », fa osservare come un tale aumento proviene « non a Beneficio de per se considerato, sed ab « ipsa communia », assegnato per la semplice ragione della « qualitas « canonicalis, inducens quamdam necessitatem maioris impensae pro « maiori decore Dignitatis ac etiam ob maiora onera quibus subiacent « Canonici circa assistentiam Episcopi, ac celebrationem solemni- « tatum, non ex sola ratione Beneficii »; così che, come osserva lo stesso E.mo Cardinale nel Discur. 20 *de Parochis*, nello stesso Lib. 12°, un tale aumento dato alle Dignità ed ai Canonici « vere sit compensatio « oneris ac laboris, magis quam fructus Beneficii ».

Ora posto che nella Chiesa ricettizia, di cui trattiamo, più che un Capitolo propriamente detto si abbia una Società retta da leggi e Statuti proprii, è chiaro che alla stessa non si dovranno, e tanto meno rigorosamente, applicare le disposizioni del Diritto Canonico emanate per i Capitoli ed i Beneficii propriamente detti, e che invece dagli aggregati alla Chiesa medesima si dovranno osservare gli Statuti e le leggi che regolano la detta Società: « Consequenter, ripeteremo « le parole del De Luca, *qui vult ad Societatem admitti* (di una Chiesa « ricettizia) *ipsius Societatis leges et Statuta servare tenetur*, eaque im-

« plere quae alii impleverunt vel adimplent ad aequalitatem inter « socios servandam ».

Del resto volendo pur considerare le Chiese ricettizie quali veri Capitoli, e le porzioni con cui sono rimunerati gli ascritti alle medesime siccome veri Benefici, la legge del servizio gratuito prima di arrivare al pieno godimento della porzione, di cui soltanto ci dobbiamo occupare per il caso nostro, non pare sia contemplata e condannata dal succitato Cap. 14 *De Refor.* Sess. 24 del Concilio di Trento, che tanto insistentemente si invoca in questa materia. Il fatto stesso che anche dopo il Concilio di Trento nella maggior parte delle Chiese anche Collegiate e Cattedrali del Napoletano, sotto gli occhi degli Ordinarii, e direi quasi dell'istessa Santa Sede, si continuò ad esigere ed a prestare il suddetto servizio gratuito, è segno evidente non essere stato il medesimo colpito dal surriferito Decreto. Ciò anzi espressamente ammettono unanimemente i Canonisti; come si scorge presso il Ferraris, *Bibliotheca*, v. *Canonicatus*, art. 2, nn. 39 e 40: « in dicto Decreto « Concilii Tridentini, Cap. 14, Sess. 24, *De Refor.* et in Bulla S. Pio V, « *Durum nimis* (la quale conferma il Decreto stesso) non comprehen- « duntur Statuta et consuetudines de serviendo per annum vel aliquod « tempus, et nihil percipiendo interim de Massa grossa, nisi peracto « integro dicto servitio. Sic decisum fuisse a S. C. C. refert Garcia, « *De Canonicis*, c. 15, n. 17, et super Concil. Sess. 24, cap. 14, n. 4, « Pignatelli, tom. 3, consult. 38, n. 10, et recenter iterum declaravit « S. C. C. in Andrien., 2 maii 1699 et 8 augusti et 20 decembris 1699. « Sic in Ecclesiis in quibus adest consuetudo ut clerici et Presbyteri « Canonici antequam admittantur ad participationem Massae debeant « inservire per plures annos et Missas celebrare *gratis*, est servanda, « ut declaravit S. C. C. in Salernitana, 11 maii 1609, in Policastren., « 13 ian. 1683, in Hydruntina, 28 novembris 1705 ». Anche il Cardinale De Luca nel succitato Discurs. 17 evidentemente approva gli Statuti e la consuetudine per le quali « ad Massae participationem non admit- « tuntur nisi cives certas qualitates habentes, qui *postquam in gremio* « *recepti sunt*, certo determinato tempore in acholitatus, subdiaco- « natus, et forte etiam presbyteratus ordinibus gratuitum servitium « praestiterunt »; perchè non solo al n. 1 nota essere un tale Statuto « fere omnibus illarum partium (del Napoletano) Ecclesiis etiam « Cathedralibus uniforme »; ma di più al n. 5 osserva che « esset revol- « vere huiusmodi Ecclesiarum statum, si sola Dignitas vel Canonicatus, « absque praevia servitiorum praestatione ad id sufficeret (a godere « così dell'assegnata porzione), atque id laudabiliter conservat civicam « praerogativam, dum seclusa participatione Massae exteri, seu illi cives qui necessaria requisita non habent, non affectant istos Cano- « nicatus vel Dignitates absque emolumento, ideoque laudabilis est « huiusmodi Statutorum observantia »

Del resto riguardo al senso vero del Decreto Tridentino, è chiaro che, la proibizione ivi sì severamente proclamata, avendo per iscopo l'evitare nel conferimento de' Beneficii tutto ciò che, giusta l'espressione del Decreto stesso « simoniacae labis aut sordidae avaritiae « suspicionem habeat », devesi intendere di qualsiasi prestazione che il novello Beneficiato *quasi per patto* intercesso fra lui e i collatori del Beneficio, sia tenuto fare in vantaggio dei medesimi in occasione della presa di possesso del detto Beneficio; mentre nel caso nostro, al tutto indipendentemente dalla volontà del Beneficiato, e quindi senza neppur l'ombra di patto qualsiasi, ma per una condizione e quasi per un onere *inerente al Beneficio stesso in forza di Statuti e consuetudini antichissime*, il nuovo beneficiato, prima di entrare in pieno possesso della sua porzione, deve prestare per il tempo stabilito dagli Statuti medesimi un servizio gratuito introdotto in origine per giuste ragioni.

Nè vale l'osservare contro siffatti Statuti come i frutti non percepiti dal Beneficiato durante il suddetto servizio gratuito vengono distribuiti fra gli altri Porzionanti; chè ciò non proviene da verun patto stretto in qualsiasi maniera col Beneficiato novello, ma anzi contro la di lui volontà; ciò succede per regola generale, che tale distribuzione permette ove un Beneficio venga in qualsiasi modo a vacare; e però ciò non riguarda il noto Decreto Tridentino. Onde il Barbosa, *De Canonicis et Dignitatibus*, cap. 15, n. 34 di un caso consimile scrive: « dubitatum fuit an consuetudo Ecclesiae Astensis quod fructus « spectent ad Capitulum donec Beneficiatus sit sacerdos observanda « esset? S. C. C. die 6 maii 1617 censuit valere huiusmodi consuetu- « dinem, quia (si noti bene la ragione) intentio Concilii d. c. 14, fuit « ne *ratione collationis* aliquid reciperetur ».

Niente adunque si può obiettare in origine contro gli Statuti che reggono le Chiese sieno pur Collegiate ed anche Cattedrali ricettizie; niente specialmente contro il servizio gratuito da quelli richiesto, e circa il quale versa la presente questione; nè agli stessi ebbe a recare modificazione alcuna il Concilio di Trento. Il Card. De Luca essendo *in minoribus*, ed esercitando in Roma con sommo plauso l'Avvocatura, prese a patrocinare presso la stessa S. C. del Concilio la causa di un certo Antonio Masello, il quale essendo stato dalla stessa Santa Sede nominato all'Arcipretura, che è la seconda Dignità, di una Chiesa ricettizia dell'antica Diocesi di Nazaret, (ora unita a quella di Trani e Barletta) pretendeva di tosto partecipare alla massa senza prestare il servizio gratuito voluto dagli Statuti di questa Chiesa. L'argomento principale proposto dal celebre Avvocato in quella causa, di cui il medesimo tratta nel già citato Disc. 17 *De Canonicis et Capitulo*, si fu il medesimo che anche oggi si accampa in favore del ricorrente; lo

Statuto cioè relativo al servizio gratuito riguardare soltanto i semplici preti o cappellani aventi il titolo esclusivo del servizio, ma non poter obbligare i Canonici e tanto meno le Dignità, che nominati con Bolla Vescovile o della Santa Sede, in forza di una tal nomina hanno acquisito il diritto al possesso della porzione, che sta in luogo della prebenda, senza della quale non consiste la Canonia e la Dignità (Vedasi detto Discurs. 17, nn. 1 e 2). Però la S. Congregazione dava torto all'Arciprete novello, e giusta la dimanda del Capitolo, l'obbligava a prestare il servizio gratuito stabilito dagli Statuti di quella Chiesa, prima di poter venire in possesso alla porzione annessa alla sua Dignità. E nota il Cardinale De Luca (*l. c.*, n. 4): « reflectendo autem ad veritatem, re« solutio placuit ac probabilis visa est », appunto per le ragioni già sopra allegate circa la natura di tali Chiese ricettizie, che partecipano più della Società, che della Collegiata propriamente detta.

Resta ora a vedere se dopo il Concilio di Trento, ed anzi se dopo l'epoca del sullodato Card. De Luca (morto l'anno 1683) nessuna variazione agli Statuti delle Chiese ricettizie, massimamente a quello del servizio gratuito, sia stata introdotta per decisione della competente Autorità. Non staremo qui a ripetere la storia del noto Breve *Impensa*, di Pio VII, nel 1819 per cui fu stabilito doversi sottomettere ad esame, chi vuole essere ammesso a una ricettizia. Ma in esso non si fa parola alcuna del servizio gratuito ordinariamente voluto dagli Statuti delle Chiese ricettizie; nè questo è in verun modo incompatibile colle prescrizioni del Breve medesimo, sicchè a tale servizio certo non si estendono le clausole irritanti e derogatorie con cui termina il Breve. E neppure trovasi parola contro il detto servizio nelle molteplici Istruzioni che la Commissione dei Vescovi sotto la presidenza del Nunzio Apostolico emanava poco dopo la promulgazione del Breve Piano per la pratica esecuzione del medesimo, confermate da Regio Rescritto del 18 novem. 1822 (Vedi Gagliardi, *Tr. de Beneficiis Eccl.*, tom. I in Addition. *De Ecclesiis Receptitiis*).

Vero è che fra le Circolari Governative vi è una Ministeriale del 13 marzo 1830 che dichiara « abolito ogni servizio statutario e meramente gratuito ». (Cfr. *Acta S. Sedis*, Vol. 31, pag. 339); ma senza discutere sul valore di siffatte Circolari, certo contro di esse oggi può invocarsi la consuetudine contraria immemorabile, quale si nota nella Cattedrale di Oria. Tanto più che al tempo del Breve *Impensa* e delle Istruzioni sì Episcopali che Governative emanate in seguito per l'esecuzione di quello, la legge del servizio gratuito non aveva perduto la sua primiera ragione, nè ordinariamente poteva essere causa di gravi inconvenienti. In quel tempo, massime nelle regioni ove fiorivano le Chiese ricettizie, erano ancora assai numerose le vocazioni al sacerdozio, sì da richiedere piuttosto un freno che un incentivo da parte dei Vescovi. Onde non

era fuori di luogo l'ostacolare con giusti provvedimenti, qual'era appunto l'obbligo del servizio gratuito, il concorrere ai Beneficii, con mire talvolta riguardanti più il vantaggio materiale del concorrente che lo spirituale della Chiesa. Di più un tale servizio in quei tempi era ancora necessario a difendere il diritto dei cittadini ai Beneficii esistenti in luogo, contro i forestieri, i quali certamente non si dovevano sentire tentati ad aspirare a Beneficii, che per un tempo abbastanza lungo erano di fatto senza emolumento; per la qual ragione anzi il Card. De Luca, come sopra abbiamo inteso, diceva *laudabilem* l'osservanza degli Statuti riguardanti quel servizio. D'altra parte poi, in conseguenza del Breve *Impensa* e delle successive Istruzioni Episcopali del 1822, essendo tutte le Chiese ricettizie divenute *numerate*, e però limitato il numero degli aggregati alle medesime, non ostante l'onere imposto da quel Breve, del Concorso per esame a chi aspirava ai Beneficii di quelle Chiese, non era difficile, stante appunto l'ingente numero degli Ecclesiastici del luogo, trovare fra costoro individui idonei sufficienti per provvedere a tutti i Beneficii che venissero a vacare; tanto più che a tali Ecclesiastici la legge del servizio gratuito non doveva importare difficoltà straordinaria, dimorando già essi nel luogo del Beneficio, e di più compiendo essi il detto servizio, almeno nella maggior parte, negli anni di preparazione al sacerdozio. Difficoltà gravissima in quella vece una tale Legge avrebbe recato, come è evidente, se a quei Beneficii fosse stato necessario provvedere con Ecclesiastici *estranei del luogo* del Beneficio. Non fa quindi meraviglia che anche dopo il Breve di Pio VII in molte Chiese ricettizie, come nella Cattedrale Oritana, si continuasse ad esigere dagli aggregati alle medesime il servizio gratuito precisamente come prima, senza sentire straordinaria difficoltà per l'aggregazione medesima, e però senza alcuna opposizione alla conservazione di tale pratica da parte dell'autorità ecclesiastica.

Ben altrimenti però doveva succedere in questi nostri tempi, nei quali, per diverse ragioni, che qui non monta indagare, le vocazioni al sacerdozio sono così diminuite, da non aversi più nelle diverse città e borgate sacerdoti sufficienti per tutti i Beneficii ivi esistenti; e questo non ostante che le note leggi eversive del nuovo Governo abbiano di non poco ridotto il numero dei Beneficii stessi. E perciò fu necessario anche nel Capitolo d'Oria riformare gli Statuti, con una larghezza di criterio, che, a vero dire, e secondo il desiderio della Sacra Congr., avrebbe dovuto essere più ampia. Ad ogni modo la nomina ricorrente essendo avvenuta sotto l'impero di questi Statuti, in tal parte, come abbiamo visto, non riprovati dalla legge Canonica, non si vede come a tal nomina non debbano applicarsi le norme stabilite nei medesimi Statuti. Nè in contrario si oppongono risoluzioni

precedenti in materia della S. C. Il suddetto Canonico invoca infatti in suo favore la decisione presa nella *S. Angeli Lombardorum* del 28 giugno 1913; ma in quella Causa non si trattava come nella presente se si dovesse o meno sostenere l'obbligo imposto in una Chiesa ricettizia ai suoi Canonici di prestare per un tempo determinato il servizio gratuito prima di entrare nel pieno possesso delle rendite del Canonicato, quale abbiamo veduto legalmente imposto nella Cattedrale di Oria, e non mai condannato in seguito dalla competente autorità ecclesiastica: ma dell'obbligo fatto ai nuovi Canonici di rilasciare per i primi sei mesi a beneficio del Capitolo tutti i frutti del Canonicato, obbligo che troppo evidentemente contrasta col noto Decreto del Concilio Tridentino. Bensì nella *Potentina* del 16 luglio 1898, *Canonicatus*, proposto alla S. C. il dubbio relativo al Sac. Padula, che dalla Santa Sede era stato nominato Canonico in quella Cattedrale in origine ricettizia: « an eidem Ecclesiae inservire teneatur per « tempus a consuetudine praefinitum, antequam ad plenam redituum « participationem admittatur? » si rispose veramente: « Negative ». Ma la ragione di una tale risposta devesi trovare nelle circostanze speciali nel caso del predetto Sacerdote, il quale avendo più di una volta nello spazio di oltre dieci anni chiesto al Capitolo di essere aggregato a quella Chiesa, allo scopo preciso di prestare il servizio gratuito ivi vigente, sempre aveva avuto un rifiuto, certamente più d'una volta non giustificato, essendovi vacanti diversi beneficii. E neppure il ricorrente poteva farsi forte della nomina al Canonicato nella Cattedrale Oritana avuta per Bolla vescovile: imperocchè ben conoscendo quel Vescovo gli Statuti vigenti nel Capitolo della sua Cattedrale, aggregando al medesimo il ricorrente, certamente non intendeva, nè anzi poteva, sottrarlo dagli obblighi inerenti al Beneficio che gli conferiva, fra i quali principale si era appunto l'obbligo del servizio gratuito, confermato ultimamente dagli Statuti compilati d'accordo fra lui ed il suo Capitolo sul piano già proposto dal suo antecessore ed approvato dalla Sacra Congregazione.

Risultava dunque chiaro, che al dubbio proposto dal Canonico, doveva rispondersi confermando, *nel caso*, l'obbligo del servizio gratuito. In linea generale, però, la S. Congregazione ha dichiarato, doversi, quest'obbligo, intendere con una certa larghezza di criteri, in vista delle presenti circostanze: se infatti, come abbiam veduto, esso non importa un onere speciale per chi è cittadino del luogo, ben altrimenti gravoso deve riuscire oggi pel *forestiere*, che deve abbandonare la famiglia per trasferirsi in città, o farsi supplire da altro prete. Una volta dunque ammessa l'indulgenza di cooptare al Capitolo anche sacerdoti forestieri, si deve pure in conseguenza essere indulgenti circa il servizio gratuito. Di qui la mente ben chiaramente quanto opportunamente espressa dalla S. C.

S. Congregazione di Propaganda
(Sezione dei Riti Orientali).

Negasi l'estensione al clero di rito orientale del privilegio delle tre messe nel dì dei Morti.

Dubbi. — Nella plenaria adunanza della S. Congregazione di Propaganda Fide per gli affari di rito orientale, tenutasi il 13 marzo 1916, fu presa in esame la proposta d'estendere agli Orientali il privilegio di dire tre Messe nel giorno della Commemorazione dei fedeli defunti, a norma della Costituzione Apostolica *Incruentum* del S. P. Benedetto XV, con i seguenti dubbi:

I. Se il privilegio Benedettino di celebrare tre Messe nel giorno della solenne Commemorazione dei defunti si estenda agli Orientali.

Et quatenus negative:

II. Se convenga estendere agli Orientali il privilegio di cui è parola nel primo dubbio.

Et quatenus affirmative:

III. In qual giorno i sacerdoti dei diversi riti orientali possano godere del privilegio medesimo.

E gli E.mi signori Cardinali dopo maturo esame risposero:

Ad I. Negative.

Ad II. Prout proponitur non expedire.

Ad III. Provisum.

Il S. Padre nell'udienza accordata al sottoscritto Segretario della medesima S. Congregazione, il 22 marzo seguente, si è degnato di approvare le surriferite risoluzioni.

Girolamo Rolleri, *Segretario.*

ANNOTAZIONI.

Abbiamo osservato più volte che le Costituzioni Pontificie non si estendono agli Orientali se non in tre casi: 1° quando riguardano questioni dogmatiche; 2° quando gli Orientali vi sono esplicitamente compresi; 3° quando, pur senza nominarli, la Costituzione dispone anche di loro. Cfr. Bened. XIV Const. *Etsi pastoralis*, 26 maggio 1742, §. 8. Nel presente caso poi v'era un duplice ostacolo, oltre che all'inter-

pretazione, anche all'estensione della predetta Costit. *Incruentum Altaris:* 1° che la Chiesa Orientale non ha nel suo calendario un giorno destinato alla universale Commemorazione dei Defunti; 2° che, per antica consuetudine, ogni chiesa di rito orientale non ha che un solo altare, al quale non può dirsi che una sola Messa al giorno; tanto è vero che, al bisogno di applicare le Messe secondo il numero di legati, si supplisce con la *concelebrazione*, cioè con la celebrazione simultanea da parte di più sacerdoti nella stessa Messa; e ciò non bastando, si è ricorso alla costruzione di chiesuole o cappelle secondarie intorno alla chiesa principale (*pareccleslae*).

S. Penitenzieria Apostolica.

Dichiarazione autentica definitiva circa l'obbligo della recita dell'ufficio divino per chierici richiamati alle armi.

Dichiarazione. — Quum plura dubia atque quaesita circa declarationem, a Sacra Poenitentiaria die 15 martii 1912 datam (1), huic Sacro Tribunali proposita fuerint, ad tollendam deplorabilem ac a Sanctae Sedis mente prorsus alienam interpretationis latitudinem, qua praedicta declaratio ad omnes generatim extenditur Clericos in Sacris constitutos, qui in praesenti bello quomodocumque inter milites accensentur, Sacra Poenitentiaria, ne Sanctae Sedis benignitas in grave vertatur spiritus ecclesiastici detrimentum, muneris sui esse ducit, annuente Ssmo Dno Nostro Benedicto PP. XV, sequentem authenticam edere declarationem:

« Clerici qui, licet in Sacris constituti sint, nihilominus coacti « fuerunt interesse bello, tum solum excusantur ab obligatione « Divini Officii recitandi quum actu in acie seu in linea et loco « certaminis versantur; secus vero tenentur ad Divinum Offi- « cium in horis liberis quo meliori modo potuerint recitandum;

(1) Declaratio sic sonat: « Utrum ab Officii Divini lege liber existat cle- « ricus in Sacris constitutus, quem bellica convocatio seu, ut aiunt, mobili- « tatio ad functionem adiudicavit militis vel activi vel ministrantis commi- « litonibus vulneratis? Quatenus negative dignetur Sanctitas Vestra praefatos « clericos durante bello eximere ».

Resp.: Ad primam partem: Durante bello eiusque proxima praeparatione *affirmative.*

Ad secundam partem: *Provisum in prima.*

« in casu vero gravis sui vel aliorum incommodi se gerere pos-« sunt ac debent (audito si potuerint proprio confessario) iuxta « normas generales a Theologis traditas ».

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 17 martii 1916.

GULIELMUS Card. VAN ROSSUM, *Poen. Maior.*

L. ✠ S.

I. Palica, *S. P. Secretarius.*

ANNOTAZIONE.

Per non ripeterci rimandiamo alla nota già fatta nel volume precedente, a pag. 303 s. Contro la dottrina da noi ivi accennata, non fu opposto altro che, secondo quanto avevamo ammesso, il soldato mobilitato poteva equipararsi a chi versa in *prossimo pericolo di morte*, in cui cessa ogni legge *ecclesiastica*, qual'è quella dell'ufficio divino, come cessa quella dell'*integra* confessione, della giurisdizione penitenziale, ecc. Ma era facile rispondere, posta la nota distinzione fra *articolo* e *pericolo* di morte, e più ancora fra gli obblighi *positivi*, derivanti dall'immanente qualità del proprio stato, e quelli *negativi* che hanno solo radice nella proibizione o volontà *restrittiva* della Chiesa: infatti per questi ultimi basta che la Chiesa ritragga la sua mente restrittiva perchè cessino; i primi invece, anche ritraendo la Chiesa tal sua volontà, sarebbero sempre sorretti dalla stessa natura delle cose, come obblighi del *proprio stato*, i quali non cessano che nell'*impossibilità* di adempirli, almeno in *quella forma* in cui sono imposti.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(Continuazione dell'articolo precedente. Vedi pag. 143).

La *giubilazione* (1) non è nè un diritto, nè una forma canononicale sancita dal diritto, ma è solo una benignità della Chiesa, un indulto concesso dal Romano Pontefice, col quale un cano-

---

(1) Abbiamo creduto bene di parlare della giubilazione a questo punto come una *iusta et rationabilis corporis necessitas* perchè, sebbene sia un indulto ed un premio ad un servizio lodevole, pure è da aversi come un sollievo necessario..... Dopo 40 anni di assistenza al coro, di fatto, salvo rare eccezioni, la vecchiaia comincia a pesare.

nico va esente dal servizio del coro e dall'obbligo della residenza senza perdere i frutti del beneficio, nè le distribuzioni fisse (1).

Il pontefice Clemente XI (2) fu il primo che approvò le risoluzioni, con cui la S. Congregazione del Concilio tollerava statuti di capitoli che concedevano l'indulto della giubilazione ai canonici e beneficiati dopo 40 anni di servizio.

« *Allegata approbatio in causa fuit* — scrive qui il ch. Sebastianelli (3) — *ut praxis in eadem S. Congregatione induceretur iuxta quam, praecisione facta a statutis et legibus capitularibus, iubilatio concederetur canonicis ac portionariis omnibus post servitium continuum et laudabile 40 annorum, si cultus divinus notabile non patiatur detrimentum* » (4).

Tre condizioni dunque si richiedono per ottenersi oggi dalla S. Sede un simile indulto: — *a*) servizio di 40 anni; — *b*) servizio continuo e lodevole; — *c*) non ne soffra notabile detrimento il culto divino. Gioverà, per la pratica, illustrarle con le decisioni della S. Congregazione e con i passi dei più accreditati Giuristi.

Dapprima si richiede il servizio di 40 anni, e per un numero minore di anni generalmente non si concede (5).

Il servizio dev'essere stato prestato da *vero beneficiato*, qualunque ne sia il titolo; non vale quindi se il richiedente sia stato, prima d'essere canonico, cappellano *ad nutum* o anche canonico onorario (6). Varrà però il servizio prestato parte come beneficiato, parte come canonico, anzi parte come coadiutore,

---

(1) Gennari, *Quist. Can.*, q. 31; Oietti, *op. cit.*, v. *iubilatio*; Lucidi, I, c. 3, n. 93. Cf. S. C. C., 25 apr. 1914; *Monit. eccl.*, XXVII, pag. 396.

(2) 1700-1721. Cfr. Sebastianelli, *De rebus*, n. 296. Scognamiglio (n. 120) però fa rimontare la prima approvazione a papa Gregorio XIII (1572-1585); e di fatto non mancano decisioni prima del 1700, p. e. S. C. C., 27 sept. 1659.

(3) *Loc. cit.*

(4) Cfr. S. C. C., 17 dec. 1718, cit. dal Sebastianelli.

(5) S. C. C., 27 feb. 1909.

(6) S. C. C. 20, ian. 1906; 25 apr. 1914. Il canonico onorario, di fatto, non è costituito per necessità del servizio corale, come il soprannumerario, ma per decoro, o meglio — ci si passi la parola — per decorazione del medesimo. (Cfr. *Monit. eccl.*, XXVII, pag. 398.

parte come titolare (1), parte come mansionario, parte come soprannumerario (2). Nè osta che si siano ottenuti, durante i 40 anni, più benefici successivamente (3). Scrive il *Monitore ecclesiastico* (4): « È vero in parte che per la giubilazione non basta l'*effettività* del servizio prestato, ma occorre altresì che sia prestato come *vero corale* ».

Per sè non potrebbe ottenere tale indulto, chi prestò il servizio quadragenario in diverse chiese (5); tuttavia oggi la S. Congregazione suole concederlo anche a quelli che prestarono detto servizio in varie chiese della stessa città o diocesi (6); anzi qualche volta è stato concesso addirittura a chi servì in diverse chiese di diverse diocesi (7), e ciò « *ob nimis neglectam veterum canonum disciplinam circa beneficiatorum translationes* », scrive l'illustre Sebastianelli (8). *A fortiori* per la giubilazione va computato il servizio prestato nella medesima chiesa da quel beneficiato che non uno ma più benefici vi tenne successivamente (9).

Il servizio dev'essere continuo (10); non osterebbero però le

---

In questo caso però, se il chiedente è malaticcio, si può domandare l'indulto della dispensa dal coro. Cfr. Oietti, *loc. cit.* La Congreg. competente è quella del Concilio.

(1) Cfr. Oietti, *loc. cit.*

(2) S. C. C., 25 apr. 1914.

(3) S. C. C., 31 maii 1902.

(4) *Loc. cit.* Aggiunge in nota (pag. 398): « Diciamo *in parte*, poichè in realtà la giubilazione si suole anche concedere pel servizio effettivamente prestato dal canonico coadiutore, il quale non è *vero*, ma *fictus canonicus* (S. C. C., 26 aug. 1780; 16 sept. 1826); donde appare che dei due elementi sopraccennati, quasi come materia (effettività del servizio) e forma (in qualità di corale), agli effetti del caso, prevale la considerazione del primo ».

(5) S. C. C., 24 sept. et 12 dec. 1718.

(6) S. C. C., 17 sept. 1842. Cfr. Oietti, *loc. cit.*; De Angelis, in tit. 4, l. III, *Decr.* n. 17. Questo è, al dire del Santi (in tit. 4, l. III, *Decr.* n. 79), l'uso che si segue pei beneficiati di Roma.

(7) Cfr. *Acta S. Sedis*, vol. VI, pag. 430.

(8) *Loc. cit.*

(9) S. C. C., 17 dec. 1718; 31 maii 1902.

(10) S. C. C., 19 aug. 1899.

assenze legittime, per es. per infermità, per servizio della chiesa o anche per indulto *pro diebus et horis* (1), come al contrario osterebbe l'indulto ottenuto di assentarsi dal coro per causa di studi (2).

E dev'essere stato lodevole; per la quale condizione la S. Congregazione, in genere, sta alla commendatizia dell'Ordinario ed al suo parere (3). Si richiede infine che il culto divino non abbia a soffrirne notabile detrimento, come avverrebbe se non potesse esercitarsi decorosamente senza il canonico giubilato: anzi, se anche dopo l'indulto della giubilazione, mutando le circostanze, venisse a soffrirne il divin culto, il giubilato potrebbe venir costretto di nuovo al servizio del coro (4).

Per conoscere poi se dalla giubilazione ne venga o non questo danno, la S. Congregazione è solita interrogare il Vescovo ed il Capitolo; ma solo per la migliore cognizione dello stato di cose, perchè non è raro il caso in cui venga concesso

(1) Oietti, *loc. cit.* Cfr. Sebastianelli, *loc. cit.*

(2) S. C. C., 24 sept. et 17 dec. 1718, *ad I.*

(3) La S. Congr. del Conc. concede la giubilazione *de plano* se non vi sono opposizioni; se il Capitolo o Vescovo accampano invece difficoltà la S. Congr., se la concede, suole domandarne speciale facoltà al S. Padre. Nel quale ultimo caso si suole aggiungere la clausola: *facto verbo cum SS.mo*». Cfr. *Monit. eccl.*, XXVII, pag. 397.

(4) «*An, non abstante iubilationis indulto, iubilatus cogi possit ad inserviendum, si divinus cultus detrimentum patiatur? — Resp. Affirmative*». S. C. C., 14 ian. 1817. Cfr. S. C. C., 27 sept. 1659 *ad III*; 2 oct. 1717; 24 sept. 1718; 30 mar. 1833; 25 apr. 1914; Vecchiotti (I, pag. 360) riferisce che la S. Congregazione del Conc., interrogata se il canonico giubilato poteva sostituire altro canonico giubilato, rispose in data 5 settembre 1835: «*Affirmative, exceptis diebus, in quibus iubilatus teneretur per se*». Come deve intendersi questa clausola quando sappiamo che, nè per restrizione della S. Sede, nè per diritto comune, il giubilato è tenuto a prestar servizio al coro? — Risponde l'E.mo Gennari (*Quist. Can.*, q. 26, pag. 42): «Crediamo che la eccezione contemplata nel responso del 5 sett. 1835, allegato dal Vecchiotti, riguardi appunto il caso in cui un giubilato possa trovarsi costretto per necessità a ripigliare il servizio del coro». Si noti però che la *sola presunzione* del danno che ne verrebbe non è, per sè, ragione per negarsi la giubilazione. Cfr. *Monit. eccl.*, XXVII, pag. 400.

l'indulto anche dopo il dissenso capitolare (1). Anzi, se anche osti lo statuto capitolare perchè esplicitamente vieta di chiedere la giubilazione, la S. Sede non ne fa conto alcuno, in genere, e la concede liberamente (2).

Generalmente non si concede l'indulto della giubilazione al canonico che ha il coadiutore con futura successione (3).

Circa l'estensione della giubilazione bisogna tener presente che, essendo un vero indulto pontificio, bisogna stare strettamente al tenore di esso, il quale non contiene già derogazione alcuna dei diritti anteriori, ma ne accresce un altro, quello di non essere tenuto al coro e di godere le distribuzioni quotidiane. Il canonico giubilato adunque lungi dal perdere alcuno dei diritti antichi, ne acquista nuovi e rilevanti. Se però non perde nessuno dei diritti antichi, è tenuto a compiere tutti gli antichi doveri, tranne quello del servizio corale (4).

In ispecie, si tenga per la pratica: — *a*) Il giubilato ha la voce in capitolo, può sostenere qualunque officio capitolare (5), può sostituire altri in coro (6), ecc. — *b*) Non essendo obbligato al coro, non è tenuto neppure alla residenza potendo abitare dove vuole (7), nè per conseguenza ha obbligo di intervenire ai congressi capitolari, ove non voglia (8). — *c*) Come va esente dall'officiatura così va in tutto esente dalla conventuale, senza obbligo di farsi supplire o di pagarne lo stipendio (9). E neanche vuolsi dedurre lo stipendio della conventuale dalla massa delle distribuzioni prima che si faccia la loro spartizione in quanto

---

(1) S. C. C., 24 nov. 1782; 15 iul. 1820; 9 apr. 1859; 28 feb. 1903; 19 dec. 1903; 27 iun. 1908; 25 apr. 1914.

(2) S. C. C., 31 ian. 1852; 9 apr. 1859; 18 nov. 1905.

(3) S. C. C., 2 maii 1733.

(4) Cfr. Gennari, *Quistioni Can.*, q. 31.

(5) Cfr. Gennari, *loc. cit.*

(6) Gennari, *op. cit.*, q. 233. Cfr. Scarfantoni, II, tit. 6, anim. 16.

(7) S. C. C., 15 apr. 1690; 9 iun. 1714; 24 sept. et 17 dec. 1718. Cfr. Benedetto XIV, *De Sinodo*, XIII, c. 9, n. 15, e *Inst.*, 107, §. IX; Gennari, *op. cit.*, q. 305.

(8) S. C. C., 30 sept. 1684. Cfr. Scognamiglio, n. 126.

(9) S. C. C., 21 iul. 1759; 11 apr. 1818; 7 sept. 1831; 30 ian. 1858; 29 ian. 1878, etc. Cfr. Oietti, *loc. cit.*

ai canonici giubilati; e però deve restituirsi ai detti canonici ciò che il capitolo abbia ritenuto dalle distribuzioni per la elemosina della conventuale (1). — *d*) Deve però soddisfare agli obblighi che per avventura gravassero sulla sua prebenda come quello della cura delle anime, di speciali funzioni o prestazioni, di messe da celebrarsi, ecc. (2). — *e*) Questo indulto si suole concedere con questa clausola che riporta Santi (3): « *Ut quamvis in posterum non inserviat, nihilominus fructus omnes et distributiones quotidianas sui canonicatus percipere valeat perinde ac si choro et officiis divinis personaliter interesset* ». Quindi al giubilato son dovute non solo le distribuzioni quotidiane, anche se queste venissero ad accrescere dopo l'indulto (4), ma ancora le distribuzioni straordinarie fisse, purchè non osti la volontà del testatore o lo statuto (5), come gli sono dovuti gli emolumenti delle processioni quand'anche non vi partecipi (6), eccettuate le associazioni funebri che richiedono la presenza attuale (7).

Quanto alle distribuzioni incerte o avventizie per sè non gli sono dovute; gli si debbono però se vi è la consuetudine nè osta la volontà degli offerenti o del testatore (8). Così ha

(1) S. C. C., 24 nov. 1827. Cfr. GENNARI, *op. cit.*, q. 68.

(2) S. C. C., 4 maii 1737; 10 sept. 1753; 15 iul. 1820; 10 sept. 1853; 1 apr. 1876. Cfr. OIETTI, *loc. cit.*; GENNARI, *op. cit.*, qq. 31 e 271.

(3) In tit. 4, III, Decr. n. 78. Cfr. OIETTI, *loc. cit*

(4) S. C. C., 16 maii 1685; 16 iun. 1696; 20 apr. 1697.

(5) S. C. C., 5 mart. 1678; 17 iul. 1688; 29 iun. 1705. Cfr. SCOGNAMIGLIO, n. 122.

(6) S. C. C., 24 mart. 1703.

(7) S. C. C., 1 apr. 1719; 30 ian. 1858, *ad III*.

(8) La S. Congregazione del Conc. ha varie decisioni a favore o meno di tale partecipazione. Così, per es., dice che non debbono partecipare agli avventizi i giubilati il 19 apr. 1704, 1° apr. 1719, 17 giug. 1820, ecc., rispetta la consuetudine contraria il 13 giugno 1885, ecc. Ciò, come dice Benedetto XIV, non già che si infirmasse il principio generale che non si ha diritto agli avventizi, ma perchè la S. Congr., in vista di imperiose circostanze, specie quando interviene la consuetudine o lo statuto, in certi casi speciali è più benevola. Cfr. SCOGNAMIGLIO, n. 123.

egli diritto alle fallenze, non ostando un uso contrario o lo statuto (1), e non solo della sola eddomada di suo servizio, dove c'è l'alternativa, ma anche delle altre settimane, purchè vi sia la consuetudine o venga prescritto nelle costituzioni, come è generalmente nelle chiese ricettizie del Napoletano (2). E la S. Congregazione del Concilio (3) ha esplicitamente dichiarato che il Vescovo non può impedire la partecipazione dei giubilati alle fallenze (4).

Si fa quistione se debba ritenersi come giusta e ragionevole necessità corporale il servizio militare. Ecco come ne parla il Card. Gennari (5): « Che dovrà dirsi del servizio militare? Dovrà in esso riconoscersi questa causa? A noi sembra senza dubbio di sì. Se in siffatta causa va incluso il timore di qualunque grave danno nella vita, nell'onore e nei beni, non deve temere questi danni chi non voglia sobbarcarsi al servizio militare? Sarebbe subito dichiarato renitente e soggetto a tutte quelle pene gravissime che le leggi civili comminano contro di questi.

---

(1) S. C. C., 1 apr. 1719.

(2) Cfr. GENNARI, *op. cit.*, q. 52.

(3) 5 mag. 1703 e 19 apr. 1704. Cfr. FERRARIS, v. *Canonicatus*, a. 9, nn. 104, 111.

(4) A questo punto, prima di finire di parlare della fisica necessità, come causa di legittima assenza dal coro, si può proporre una quistione. Un canonico che, invitato dal giudice laico per essere inteso come testimone in cause puramente personali, non partecipa al coro, ha diritto alle distribuzioni? — Pare di no. Non v'ha disposizione di legge nè, per quanto sappiamo, decisione della S. Congregazione; certo la chiamata del giudice per fatto individuale è causa giusta per assentarsi dal coro, ma, come tante altre, non dà diritto alle distribuzioni, e ciò sia perchè le distribuzioni vanno date ai presenti *actu* o almeno che, *fictione juris, prout et in quantum de iure,* sono ritenuti presenti e di tal caso non si fa mai cenno, sia perchè il chiamato a far da teste gode di una trasferta per cui nel lato finanziario, nulla perde. Non è, crediamo almeno, a dirsi lo stesso se si tratta di cause capitolari per la *evidens ecclesiae utilitas,* oppure se vi sia la consuetudine o una esplicita disposizione dello statuto. Se tutto questo non c'è, a nostro modesto avviso, il canonico, che si assenta dal coro per comparire come teste davanti al giudice, deve essere sottoposto a puntatura.

(5) *Quist. Can.*, q. 42, pag. 68.

Il capitolare adunque, chiamato alla milizia, di tutta ragione può assentarsi dalla residenza e dal servizio del coro senza perdere le distribuzioni ordinarie e quotidiane, e neppure le straordinarie e fisse, tranne solo quelle avventizie, se pur la consuetudine non le aggiudichi agli assenti per tal ragione.

« Nè vale il dire che il servizio militare non è cosa ingiusta, come ad es. una ingiusta prigionia. Imperocchè noi rispondiamo in primo luogo che cotal servizio nei chierici, molto più nei sacerdoti e nei capitolari, è canonicamente ingiustissimo, perchè opposto al sacro diritto di immunità. Ma, oltre a ciò, messo pure che sia giusto, non è certo per colpa del capitolare, come sarebbe una ingiusta prigionia: e l'assenza perciò non cessa di essere giusta e ragionevole ».

Prosegue adducendo altre ragioni, specie quella che il servizio militare è gratuito e conchiude ritenendo come certo che chi è chiamato o richiamato alla milizia, durante tutto il tempo del servizio militare non perde le distribuzioni.

(*Continua*).

RICERCHE SUI PRINCIPALI OSTACOLI
alla retta formazione del Clero

(*Continuazione, cfr. pag. 149*).

SEZIONE III.

Capo II.

Quanti idonei aspiranti al sacerdozio la s. Chiesa, oggi massimamente, vuole siano ammessi nel chiericato.

Come vedemmo nella prima sez., la Chiesa, veggendo la sterminata vastità delle messe e lo scarso numero dei veri operai, ha sempre desiderato e procurato l'accrescimento di questo numero; epperò, conforme vedemmo nella sez. II, vuole che siano promossi bensì *soli*, ma pure *tutti* i certamente vocati.

Da ciò evidentemente deducesi che Ella vuole ammessi al chiericato parimente *soli*, ma *tutti* quelli che con buone dispo-

sizioni aspirano ad esso e per esso al sacerdozio (1). Or importa riflettere alle due ragioni speciali che nei nostri calamitosi tempi ha la s. Chiesa di bramare con maggiore ardenza che un gran numero di buoni giovanetti si avviino pel santuario: la sempre crescente diminuzione dei sacri ministri, e il sempre crescente bisogno che ne hanno le anime. Pio IX le espresse amendue con vive immagini nel Breve del 10 novembre 1869 a mons. Guerra: « Optandum profecto foret, Dilecte fili, ut *crebri* suppeterent operarii custodiae et cultui vineae Domini addicendi; *praesertim hodie*, cum pluribus in locis non est qui panem frangat parvulis eum petentibus, et cum passim vel apri de silva vineam exterminant vel inimici homines clam et palam zizania tritico superseminant... ».

Ampiamente le esposero parecchi autori, segnatamente il Frassinetti e il Guerra. Il primo comincia così la Lettera indirizzata allo stesso mons. Guerra e della quale feci cenno nell'articolo precedente. « Nella sua pregiatissima e a me carissima dei 28 caduto dicembre V. S. Molto Rev. deplora una sciagura che ci percuote, e che minaccia farsi ognora più terribile, sciagura alla quale, sebbene tanto grave, pure non sembra si ponga mente abbastanza: la penuria cioè dei sacerdoti, le cui file diradansi ogni dì più, senza che i nuovi venuti, scarsi di numero, valgano a riempirle; e, nelle campagne specialmente, osserva Ella assai bene, essere deplorabilissimi i danni che già ne derivano ». Questa sciagura io pur deplorava nelle *Brevi parole ai sacerdoti fratelli* che stampava nel mio *Compendio della morale*.

Ed è sciagura che tanto mi cruccia che nulla più; specialmente perchè appunto *sembra che non vi si ponga mente abbastanza;* e che quindi si fa poco o nulla per mettervi efficace riparo. Spaventa il pensiero che forse verrà tempo in cui non resterà quasi altro più che un numero di vecchi e perciò d'im-

---

(1) Chi volesse conoscere le premurose industrie che la s. Chiesa adoperò in tutte le epoche perchè i fanciulli e i giovanetti venissero educati in guisa da potersi svolgere il seme della vocazione ecclesiastica in quelli nei quali il Signore l'avesse posto, e così non mancasse mai copioso numero di buoni operai, potrà leggere i relativi capi del De Giovanni, *Storia dei seminarii chiericali*, dell'Audisio, *Educazione morale e fisica del clero*, del Guerra, *Le vocazioni*, ecc. ecc.

potenti... Intanto, qual danno enorme comincia ad averne il popolo cristiano, specialmente appunto nelle campagne, dove in molte parrocchie, anche assai numerose, non v'ha più che un sacerdote, il solo parroco? In queste parrocchie tutti quelli che vogliono confessarsi devono di necessità rivolgersi a quell'unico; vi abbiano o non vi abbiano confidenza, di necessità debbono rivolgersi a quell'unico; intendono quelli che hanno esperienza di queste cose, con quale pericolo d'innumerevoli sacrilegi. E poi raccomandi il parroco ai poveri parrocchiani la frequenza ai Sacramenti. Per la maggior parte son gente che non hanno tempo a ciò nei giorni feriali; or bene, il parroco solo, la mattina della festa dica messa, faccia la spiegazione del Vangelo, e quindi confessi in gran quantità uomini e donne, affinchè tutti i suoi parrocchiani possano frequentare i santi Sacramenti. Questa non sarebbe una ridicola supposizione? Ridicola supposizione, perchè, quantunque il parroco volesse e potesse sacrificarsi in confessionale tutta la mattina, non vorrebbero e non potrebbero sacrificarsi in chiesa per tutta la mattina i parrocchiani.

« Questo poi è il più terribile effetto della deficienza dei sacerdoti, che cioè restino in tanta parte chiusi al popolo cristiano i fonti della grazia; quindi tanti se ne rimangono nello stato orribile di peccato mortale; tanti sono privi del mezzo il più efficace per vincere le cattive abitudini; tanti restano privi di quell'aumento di grazia che condurrebbe le loro anime a perfezione. In questi tempi di pervertimento e di scandalo soverchiante, si raccomanda al popolo cristiano come mezzo di preservazione dal male e di perseveranza nel bene, la frequenza dei santi Sacramenti, e senza dubbio sarebbe il mezzo più valido e di effetto il più sicuro; ma tale raccomandazione non addiviene irrisoria, dove i cristiani non trovino sacerdoti i quali con facilità possano ascoltarne le confessioni? I sacramenti, le fonti della grazia, nei quali starebbe la più salda speranza del ravvedimento dei popoli illusi e sedotti; dai quali ci dovremmo ripromettere la conservazione e l'incremento della stessa fede; i sacramenti fin d'ora non possono essere frequentati nei contadi e nelle ville da buon numero di cristiani. Passi ancora un qualche numero di anni, e non potranno più essere frequentati neanche nelle grandi borgate e nelle città; in molti luoghi poi non sarà più chi li amministri.

« Come saranno allora ammaestrati i popoli, come istruita e indirizzata al bene la gioventù? Come promosse le pie istituzioni, come impediti gli scandali, come combattuta efficacemente l'eresia e l'incredulità? Come assistiti e confortati i moribondi, specialmente nelle epidemie, nelle periodiche invasioni del colera? Dove si troverà supplemento a tutti i benéfici influssi del sacerdozio cattolico, corrispondente ai bisogni dei popoli nella società? È un avvenire che spaventa, che non può tardare molto ad incoglierci: appena i decrepiti nol vedranno nella sua terribilità. Bisogna ben essere sommamente imprevidenti od insensibili, direi insensati, a tanto male che ci minaccia sì da vicino, per non dovercene impensierire ».

Il Guerra poi, percorrendo le varie epoche della Chiesa, eruditamente dimostra che essa non mai come nei tempi moderni ha sofferto penuria di sacerdoti. Indi continua: « Ed oh! quanto è doloroso che questa mancanza numerica del clero accada appunto in un tempo in cui è maggiore il bisogno dell'opera del sacerdozio. La eterna lotta che si combatte fra il bene e il male in poche età fu più gagliarda ed ostinata, che oggi non sia. La società si divide oggi mai in due vasti campi, in due numerosissimi eserciti. L'uno di questi ha per insegna la croce, e combatte per la verità, per la giustizia, per la fede, per Dio L'altro porta nella sua bandiera il segno della ribellione e la coppa della voluttà, e combatte per la menzogna, per l'ingiustizia, per la libertà del pensiero, per l'ateismo.

« Il primo accoglie nelle sue file tutti i veri figliuoli della Chiesa cattolica, che è il regno di Dio sulla terra; il secondo comprende senza restrizione tutti i nemici di Gesù Cristo. Il primo è guidato dai sacerdoti cattolici, il secondo ha per condottieri i gerofanti della frammassoneria, che si arrogano il titolo di sacerdoti dell'umanità. In tale stato di cose niuno è che non vegga quanto sia importante e necessaria l'opera del clero cattolico. Se in tempo di pace si comprende assai bene un esercito fornito di pochi capitani, non s'intende però come possa entrare in battaglia ove non ne abbia un numero sufficiente a guidarne le mosse, schivarne le insidie, incoraggiarne gli assalti ».

Con troppa ragione pertanto Pio IX esprimeva nelle riferite parole la sua brama di vedere accresciuto il numero degli operai evangelici.

Ma da quel tempo ai giorni nostri, vale a dire in circa mezzo

secolo, oh! quanto è ancora diminuito il numero dei sacerdoti e quanto è cresciuto ed ogni dì cresce il bisogno che di essi hanno le anime!

Opportunamente il ch. P. De Giovanni, S. I., nell'eccellente articolo pubblicato sull'*Apostolato della Preghiera* del novembre 1915, dal titolo: *La vocazione sacerdotale*, scrive: « Forse non è stato mai più acuto ed urgente il bisogno di buoni sacerdoti nella società cristiana. La fede deve essere ravvivata nelle coscienze, avvelenate dal dubbio e dall'indifferenza. Si dice, ed è vero, che la guerra ha operato un risveglio nel sentimento religioso; dunque prima d'ora si dormiva; il risveglio suppone il sonno. Inoltre questo risveglio sarà fuoco di paglia, sarà il voto del marinaro durante la tempesta, senza il lavoro assiduo e sapiente del clero. D'altra parte non c'illudiamo; se il *fronte è ritornato cristiano*, la popolazione civile è rimasta quello che era; non sarà certo la guerra che risanerà le ferite inflitte in cinquant'anni alla coscienza cattolica italiana. La fede ha oggi più che mai bisogno di difensori e di araldi in questa povera società ridivenuta pagana, che si è foggiata una nuova religione patriottica senza Dio, sta compilando un nuovo Martirologio, e, come se ignorasse il sacrificio sanguinoso di Gesù Cristo, parla in pieno secolo XX di una nuova redenzione! Le più sante, le più gentili virtù cristiane sono sconosciute. Il pudore è pubblicamente oltraggiato; persino la donna cristiana sembra ne abbia perduto il senso; per le vie, nelle piazze, fino nei tempii essa diffonde con le sue scollacciature, con i suoi veli, destinati più a scoprire che a nascondere, con le sue vesti procaci, un acre e sottile veleno di sensualità. E, come spesso è avvenuto nella storia, accanto alla libidine si è sfrenata la violenza; il diritto della forza si è sostituito alla forza del diritto; un'Europa che si dissangua agitata dal delirio di una doppia mania, omicida e suicida, ecco che cosa la civiltà laica, cioè la civiltà senza prete, ha saputo darci in cambio della civiltà benedetta dal sacerdote.

« Bisogna procurare alla società un domani migliore dell'oggi; bisogna formare una generazione migliore. E non si forma una generazione migliore insegnando solo delle formole di chimica, con cui i giovani impareranno a comporre un giorno degli esplosivi più micidiali. Bisogna iniettare siero, linfa cristiana nelle anime vergini dei fanciulli; bisogna insegnare loro

la dottrina e la legge di Gesù Cristo; bisogna condurre spesso i fanciulli al confessionale e all'altare.

« È dunque quanto mai importante e imperioso il bisogno di sacerdoti, e di buoni sacerdoti; non è l'interesse di una classe, è interesse universale di tutti i fedeli.

« Chi amministrerà loro i Sacramenti, chi dirigerà le loro coscienze, chi pregherà per loro, chi insegnerà loro il Vangelo se verranno a mancare i sacerdoti?

« Non è necessario che i sacerdoti siano molti, è necessario che siano buoni, compresi della loro alta missione. La folla genera confusione, e i corpi scelti non sono mai numerosi. Un sacerdote operoso e zelante ne vale dieci inerti o inetti, mentre questi dieci inerti o inetti non rappresentano solo delle nullità, rappresentano dei valori negativi.

« Preghiamo il Cuore di Gesù che ci dia dei santi sacerdoti. E non ci contentiamo di pregare, aiutiamo con l'opera il reclutamento del clero. Qualunque istituzione che tende a promuovere la pietà nei giovanetti mira, almeno indirettamente, anche a questo scopo. Aiutare poi direttamente una vocazione sacerdotale è opera di squisita carità cristiana. Certo noi non possiamo infondere la vocazione in chi non l'ha ricevuta da Dio; ma non le vocazioni mancano, manca la corrispondenza alla chiamata, manca la fedeltà. Salvare un giovane dal pericolo di perdere la vocazione vale molto più agli occhi di Dio che soccorrere a suon di tromba le vittime di un disastro o della guerra, che promuovere delle feste, in cui si cerca il divertimento proprio sotto il pretesto di sollevare le sventure altrui ».

Ma dirà taluno che tutto ciò è vero generalmente parlando, ma che vi ha pure diocesi nelle quali il numero degli ecclesiastici è maggiore del bisogno, onde in esse non è da affaticarsi troppo per lo sviluppo delle vocazioni. A ciò si deve rispondere con questa distinzione: se tutti quei preti sono veri operai, in modo che il loro numero è davvero maggiore del bisogno, *transeat;* ma se tra essi sono pochi i preti di spirito, di zelo, di apostolica laboriosità, *nego*. Sono due cose ben diverse: copia di sacerdoti e copia di veri sacerdoti: troppo spesso si verifica ciò che fu ed è deplorato da tanti luminari della Chiesa: *multi nomine, re pauci;* e i sacerdoti che la Chiesa desidera e che fanno bene alle anime sono questi e non quelli. È una di-

versità immensa, eppure non raramente e con grandissimo danno la perdiamo di vista!

Erano moltissimi ai tempi di San Carlo i sacerdoti di nome, pochissimi i sacerdoti di fatto. Epperò il santo arcivescovo con incredibile premura si diede a cercare giovanetti che si avviassero al sacerdozio. Giunse a notificare a tutti i parroci della diocesi che avrebbe misurato lo zelo di ciascuno di loro dal numero di aspiranti al sacerdozio da essi procurato. E non si può dire con quanti sacrifici fosse riuscito a riempire di alunni i due seminarii di Milano e gli altri tre fondati da lui nell'archidiocesi.

Moltissimi sacerdoti di nome trovò nella diocesi di Padova il B. Barbarigo, ma pochissimi veri sacerdoti. Onde, perfetto imitatore del grande Borromeo, tanto usò industrie, tanti sostenne sacrifici che accolse di sceltissimi chierici ben 200 in quel seminario; dal quale uscì poi quella schiera di ecclesiastici insigni per dottrina e virtù che gli meritarono fama mondiale.

Moltissimi erano i sacerdoti altresì ai tempi di S. Alfonso; eppure questi dice aver visto piangere dei Vescovi perchè non trovavano a chi affidare le parrocchie!

E Benedetto XIV, suo contemporaneo, tutto che, come vedemmo, deplorasse l'eccessivo numero di sacerdoti di quel tempo, conferma sin dalla sua prima enciclica l'asserzione di S. Alfonso, e ne deduce la necessità e il grande obbligo dei Vescovi di migliorare la coltura spirituale dei giovanetti per far crescere il numero delle vere vocazioni:

« *Consueverunt quippe Episcopi saepius dolere, messem quidem esse multam, operarios autem paucos; at fortasse eis quoque dolendum esset non eam quam debuissent industriam ipsos adhibuisse, ut operarii ad messem pares aptique formarentur: boni namque et strenui operarii non nascuntur, sed fiunt; ut autem fiant ad episcoporum solertiam industriamque maxime pertinet* ». Solerzia ed industria che, come poco innanzi aveva scritto, i Vescovi debbono rivolgere principalmente a coltivarne lo spirito *ab ineunte aetate;* perocchè il germe della ecclesiastica vocazione è opera di Dio solo, lo svolgimento di esso è opera di Dio e dell'uomo. Dalla storia poi risulta che tutti i santi Vescovi di nessuna cosa quanto di questa sono stati tanto solleciti.

Dicono poi alcuni nostri confratelli, grandemente scoraggiati, che i fanciulli e giovinetti di oggi sono così indocili, dis-

sipati ed alieni dalle cose di religione, che a cercare di renderli pii vi si perde il tempo. Ma la raddoppiata difficoltà dell'opera dimostra solo la necessità che noi raddoppiamo di zelo nell'imprenderla e sostenerla, non punto la inefficacia di essa. Il Vangelo ha convertito alla fede il paganesimo, ed anche oggidì converte, santifica i popoli ancor più selvaggi; e non avrà virtù di infervorare nella fede coloro che già la posseggono? Segnatamente poi i giovanetti, soprattutto quelli che han sortito indole naturalmente buona?

Ascoltiamo di nuovo l'esimio Frassinetti: «I tempi sono tristi assai, è cosa verissima; i giovanetti sono male educati dai loro genitori, non hanno che cattivi esempi dinanzi agli occhi, non sentono che cattive massime; quindi si mostrano insolenti, caparbi, sprezzanti delle cose religiose; tutto ciò è purtroppo vero. Dunque dovremo dimettere ogni cura e sollecitudine a loro riguardo? Quanto più il male è grave, tanto più si ha da curare con maggiore impegno. E poi, non è mica vero che tutti i giovinetti siano così guasti e pervertiti; ve ne ha ancora dei buoni, dei bene educati, dei temenți Iddio, che i sacerdoti, e i parroci specialmente devono, per quanto possono, adoperarsi a tutelare, a scampare dalla generale corruzione. Questi giovinetti facilmente si possono raccogliere in pie congregazioni, da essi sono da sperare buoni frutti, e fra loro si svilupperanno anche delle vocazioni ecclesiastiche. Quando i tempi sono tristi, chi non dirà che il peggiore ripiego sia quello di non far nulla? E appunto questo è il ripiego cui si appigliano molti; non far nulla, assolutamente nulla di ciò che potrebbe diminuire il male; e frattanto si abbandonano ad interminabili querimonie, che non saranno mai altro che fiato sprecato. Eppure queste vane querimonie persuadono ad alcuno che egli abbia zelo per la gloria di Dio, per la salute delle anime! Io di costoro ne ho già conosciuti tanti in questi tempi; e se ho da dire il vero, mi muovono ad una specie di indignazione. Che cosa state lamentando e deplorando dalla mattina alla sera nei vostri crocchi e conversazioni che tenete all'unico scopo di passare, o meglio di perdere il tempo? Voi avete mezzi intellettuali, alcuni di voi hanno mezzi pecuniari, il vostro ministero vi presenta tante occasioni per promuovere il bene, e la buona causa non dovrà avere da voi altro aiuto che quello delle lamentazioni? I piagnolosi inerti son troppi,

son troppi. Il vedere che in tante chiese si suda a trovare un prete che voglia fare un po' di dottrina ai fanciulli; il vedere che le persone pie e zelanti, le quali si adoprano perchè la povera adolescenza trascurata dai genitori non rimanga priva del bene dei sacramenti, stentano tante volte per trovare chi voglia ascoltarne le confessioni; il vedere che qualche prete è obbligato a recarsi qua e là, in chiese, d'altra parte fornitissime di confessori, per confessarvi i fanciulli, è cosa scoraggiante.

« Coltiviamo adunque i giovinetti, raccogliamoli in pie Congregazioni, salviamo tutti quelli che possiamo dall'ognor crescente pervertimento. Fra questi troveremo dei chiamati ».

E con l'esortarci a tale azione, oltre che allà preghiera, conchiudesi il Breve di Pio IX citato in principio: « Utinam fideles, rei gravitate permoti, non modo enixius obsecrent Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam, sed accuratam quoque pro viribus dent operam ad parandas tanto beneficio vias, ac obstacula submovenda quae ipsi a perversione institutionis temporumque tristitia obiiciuntur! »

Mano dunque all'opera, lettor mio caro: facciamo, ciascuno secondo suo potere, di coltivare nella pietà e giovanetti e adolescenti e anche giovani; e quelli tra essi che ravviseremo di ottima indole, di specchiata pietà e aborrenti dai piaceri del senso, circondiamoli di specialissime cure ed aiuti; e quando ci abbiano manifestato il desiderio di abbracciare lo stato ecclesiastico, adoperiamoci per la loro ammissione in Seminario, sicurissimi che faremo cosa pienamente conforme allo spirito della s. Chiesa, la quale in tutti i tempi bramò, ed oggi più che mai brama, siano ammessi nel chiericato, *soli* bensì, ma pure *tutti* coloro che con le richieste disposizioni aspirano allo stato sacerdotale.

Ed ora, finita la trattazione dottrinale del nostro argomento, passiamo col favor di Dio ad esporre rapidamente le più acconce maniere di ridurre in atto gli svolti principî; ad esporre cioè con ordine e con lucida concisione il metodo pratico e completo di procurare alla S. Chiesa un clero propriamente buono ed al possibile numeroso.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

G. M. C.

QUESTIONI.

III. *Circa la precedenza fra le Congreghe, in specie riguardo alle femminili.*

D. Una Congrega femminile del SS.mo Rosario pretende la precedenza, per ragione d'antichità, su quella pure femminile del III Ordine secolare di s. Francesco, che a sua volta asserisce d'averla per concessione e privilegio speciale della Santa Sede. Si osserva in proposito che il III Ordine secolare di s. Francesco, perchè possa godere del privilegio di precedenza, deve andar vestito *di sacco*, non bastando il semplice scapolare, e si asserisce che ciò sia stabilito per un recentissimo decreto della Santa Sede. Altri invece sostiene che la S. Congregazione dei Riti ha formalmente concesso che il III Ordine secolare, quando va processionalmente, abbia la precedenza su ogni altra Congrega, solo che porti il semplice scapolare. Chi ha ragione?

R. Il decreto della S. C. dei Riti, che si richiama nel dubbio, è forse quello che fu dato in *Urgellen.* il 10 novembre del 1905, ed è di questo tenore: « 1. An, cum nec Tertii Ordines nec Confraternitates aut Sodalitates *sacco* utantur, ius praecedentiae competat Tertiariis super quascumque Sodalitates laicas? II. An etiam tunc ius praecedentiae competat Confraternitati SS. Sacramenti super alias Sodalitates in processionibus in quibus defertur SS. Eucharistia, non autem super Tertios Ordines? ». E la S. C. rescrisse: « Ad I. Affirmative in casu; sed Tertiarii cuiusque Ordinis et Confraternitatum dales hortandi sunt ut vestem integram, vulgo *saccum*, in processionibus, ex antiquo et laudabili Ecclesiae more, velint assumere. Ad II. Affirmative; reservata iugiter praecedentia fratribus cuiusvis Tertii Ordinis ».

Da questo decreto emerge che solamente nel caso in cui tutti incedano senza sacco si dà la precedenza ai Terziari, altrimenti sarebbe sconveniente che l'abito talare, che vestono le Confraternite, e che è veramente veste religiosa, sia posposto in confronto di semplici emblemi, sia pure di ceto più degno. Sarebbe veramente singolare che trovandosi, per esempio, dove gli ecclesiastici ed i religiosi usano l'abito borghese, alcuni religiosi che non avessero il loro abito talare pretendessero col semplice emblema, cioè abitino e cordone, mescolarsi agli altri religiosi, che incedono in abito di chiesa. Si osservi l'uso della Cappella Pontificia, nella quale, se trovansi Arcivescovi in mantelletta, che pure è abito corale, insieme con Vescovi in cappa, questi hanno la precedenza su quelli. *A fortiori*, dunque, dovrà cedere chi

non ha un abito, ma un semplice emblema. Così ci pare debba spiegarsi quell'*in casu*.

Ma quanto si è detto può applicarsi alle istituzioni femminili? Può e deve, *iuxta modum*. Escludiamo il diritto al sesso femminile di far corteo col clero e con i Terziari e semplici laici dell'altro sesso, secondo la legge del Rituale romano (tit. IX, cap. I, n. 4): « Laici a clericis, foeminae a viris separatae, orantes *prosequantur* ». Sulla quale questione osservisi quanto riporta il Baruffaldo (*hoc loco*): « Haec distinctio magnae utilitatis est in rebus praesertim sacris: sicuti enim ordines hierarchici inter se distinguuntur ad altare, ita inter alia Sacra debet intercedere ista naturae et graduum separatio, ne confundantur ordines spiritualis militiae; et ut nihil intersit inter sacrum et profanum, ad quem finem vetus mos fuit ecclesiis, clericos a laicis cancellis secernere (Durant., l. I, c. 17, n. 3). Locus laicorum est immediate post sacros Ministros; et laudabilis mos erit, si bini bini et ipsi procedant, ad evitandum tumultum, sicuti bini bini procedunt laici Confraternitatum sacco induti in processionibus, qui pro collegiis christianorum usurpantur (Durant., l. I, c. 26). Quo vero ad foeminas, haec statuit S. Carolus (*Act.*, p. 4, *Instruct. var.*): " Mulieres moneantur, ut nonnisi velatae incedant; nec sit aliquis, qui in processione clero misceatur: sed omnes post clerum homines, et post eos mulieres, omnesque cum devotione et silentio procedant." Quaerit in hoc argumento Quarti (*De process.*, punct. 3, n. 168): " An processiones foeminarum sint licitae, ac permittendae? " et resolvit affirmative, quia per se loquendo non sunt illicitae, nisi fiant tempore nocturno. De facto S. Gregorius Magnus, suis temporibus, ordinavit processiones mulierum (*De sept. process.*, sect. I, punct. 5). Sed segregatim a viris, et si rationabiliter non timeatur inde sequuturum grave scandalum. De facto ritus segregandi mulieres a viris in sacris functionibus antiquissimae originis est; de quo vide Durant., l. I, c. 18, n. 2 ».

In conclusione, lasciando da parte alcuni casi, nei quali i laici, benchè in solo abito borghese, possono procedere insieme al clero, come pure le Confraternite ed i Terziari, salva la debita precedenza, resta ben determinato che le femmine debbono seguire e non precedere il corteo. Così tutta la questione riguarderà le sorelle del Terz'Ordine e quelle del Rosario che, lodevolmente appaiate, od in più file, seguono il corteo. Or dunque, anche ad esse si applichi quanto si è detto di sopra, e perciò: se tutte portano l'intero abito dell'Ordine e della Congrega, ovvero i soli emblemi sull'abito secolaresco, le Terziarie avranno la precedenza sulle congregate del S. Rosario; se poi quelle o queste si distingueranno per l'abito su coloro che hanno il solo emblema, queste cederanno alle altre.

QUESITI MINORI.

25. *D.* Ordinariamente la Chiesa quando pubblica indulgenze ed ingiunge le rispettive opere, dice che si possono applicare anche ai defunti. Or si domanda: Applicandosi le sante indulgenze ai vivi e ai defunti debbono eseguirsi due volte le opere?

R. L'espressione dei documenti in proposito: « applicabili anche ai defunti », non si può prendere cumulativamente, ma in questo senso: se il fedele non applica le ss. indulgenze a se stesso, le può applicare ai defunti. Perciò, se l'indulgenza si può acquistare più volte nello stesso giorno, ripetendo le opere, potrà favorire se stesso e le anime del purgatorio, altrimenti no.

26. *D.* Quando i vescovi possono dispensare, quando commutare in un altro giorno l'obbligo dell'astinenza per certi giorni celebrati religiosamente con straordinario concorso di popolo?

R. Nelle feste soppresse dal S. P. Pio X, secondo il disposto della S. C. del Concilio il 3 maggio 1912, II, possono dispensare dall'astinenza e dal digiuno, se *debita populi frequentia devote celebrantur.* In casi particolari, possono dispensare, *ex iusta causa,* non però tutta la diocesi od una comunità o famiglia (cfr. Benedetto XIV, costit., *Libentissime,* 24 giugno 1745): trattandosi però di causa veramente grave ed urgente, ad esempio, durante un'epidemia, si ammette che possano dispensare anche un intero collegio od istituto.

Leone XIII, con decreto del S. Officio, 5 dicembre 1894 e 15 dicembre 1897, concesse ai vescovi la facoltà di dispensare dalla legge di astinenza, *ob gravissimas causas,* se occorra qualche festa solenne, eccettuati peraltro la quaresima, i quattro tempi, l'avvento e le vigilie in cui si digiuna.

La stessa facoltà vale per i giorni di mercato o fiera straordinaria, con grande concorso di popolo.

27. *D.* Nel vol. I, serie II, del *Monitore,* pag. 82, dopo la parte dottrinale relativa alla costituzione di legati perpetui di Messe, si conchiude: « altra è la tassa per le Messe manuali, altra per quelle di legati perpetui; quest'ultima è più elevata della prima ». Si domanda: *a*) quel di più stabilito sulla tassa dei legati perpetui è lecito mantenerlo quando viene elevata la tassa diocesana? *b*) È lecito sottrarre dalle rendite del legato un diritto di amministrazione, specie se le rendite sono costituite da fondi rustici e fabbricati?

R. Poichè, come si ricava dalla stessa citazione fatta dal *Monitore,* spetta al Vescovo stabilire la tassa delle Messe sì manuali, che

dei legati perpetui, e ai giorni nostri pei nuovi legati da costituire si suole stabilire una tassa doppia della sinodale per le Messe manuali. è chiaro che elevandosi la tassa sinodale per le aumentate difficoltà della vita e il deprezzamento della moneta, si debba richiedere nell'accettazione delle nuove fondazioni per legati di Messe, un aumento proporzionale. Pei legati già costituiti e di antica fondazione, la fatta accettazione, che costituì tra il fondatore del legato e l'accettante, un quasi-contratto da vincolare anche i successori, osta che si aumenti la tassa con diminuzione delle Messe da celebrarsi. La Santa Sede, legittima interprete della volontà dei pii fondatori, in considerazione delle mutate condizioni dei tempi, suole concedere agli Ordinari la facoltà di elevare l'elemosina pei legati alla tassa sinodale. Onde è necessario far ricorso alla S. Congregazione del Concilio per mantenere quel di più stabilito sulla tassa dei legati perpetui, per conservare la proporzione in rapporto all'aumento subìto dalla tassa sinodale per le Messe manuali.

Circa poi la seconda domanda relativa alla detrazione del diritto di amministrazione, si legga quanto fu risposto l'anno scorso in questa stessa Rivista, fasc. I, pag. 31 e seg.

28. *D.* In alcuni luoghi vi è l'uso che, in caso di esequie, i sacerdoti congiunti o amici dell'estinto, anzichè al proprio posto in cotta, seguono il feretro *more laicorum*, ed *in nigris*, in mezzo agli altri laici. Che cosa dire di tale consuetudine?

R. Tale consuetudine non appare affatto plausibile e non sappiamo trovare alcuna ragione per giustificarla. Potendo prendere posto regolarmente tra il clero chiamato ad associare il defunto, l'atto di pietà, o di deferenza che si vorrebbe rendere al congiunto, o all'amico, ci sembrerebbe più dignitoso, se il sacerdote vestito di cotta si unisse al clero associante, rinunziando a favore della famiglia del defunto la sua quota di emolumento. A meno che non fosse stretto congiunto e volesse seguire immediatamente, insieme cogli altri congiunti, il feretro, quel confondersi tra i semplici laici potrà essere conforme a una moda recente, ma è certamente poco conforme alla dignità sacerdotale.

29. *D.* Può il canonico penitenziere essere procuratore del Capitolo cattedrale?

R. La S. C. C, il 8 ottobre 1671 rispose: « Canonicus Poenitentiarius non tenetur assumere administrationem seu oeconomiam bonorum et rerum capitularium, ut ceteri canonici ». Questa risposta, come chiaramente suona, contiene un'esenzione a favore del penitenziere, non già un'esclusione odiosa, onde non può essere obbligato, ma, se vuole, può accettare.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Lascito a opera pia fusa con un'altra. — Secondo i principî della vigente legislazione un ente morale non può mai perdere la propria esistenza giuridica pel solo fatto della sua fusione in un altro ente.

Perciò il lascito disposto a favore di un'opera pia non diventa caduco pel fatto della sopravvenuta fusione, se la destinazione di beneficenza che ha determinato il legato continui anche dopo la fusione, e se questa, in caso del verificarsi di un dato evento, abbia a cessare, risorgendo in tal modo la completa autonomia dell'ente.

L'apprezzamento del giudice di merito al riguardo è incensurabile in sede di cassazione. — Cass. Torino, 8 marzo 1915, Capita c. Piccola Casa della Div. Provv. (*Il Diritto Eccl. Ital.*, ser. II, vol. VIII, pag. 297 ss.).

Ufficiatura delle chiese di enti soppressi. — Rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere se un Comune, quale avente causa dal Fondo Culto, sia obbligato, a norma delle leggi 29 maggio 1855, n. 878 e 7 luglio 1866, n. 3036, alla ufficiatura di una chiesa ex-conventuale, sebbene in dipendenza di una deliberazione consiliare la chiesa stessa abbia avuto una diversa destinazione.

Il Fondo Culto, come successore *ope legis* della Cassa Ecclesiastica, ha veste per proporre in giudizio la relativa azione.

Così pure il parroco e la fabbriceria della chiesa parrocchiale nella cui circoscrizione trovasi la chiesa ex-conventuale, *come rappresentanti gl'interessi religiosi della popolazione*, hanno veste per agire od intervenire in giudizio allo stesso scopo.

L'art. 23 della legge 29 maggio 1855 ha conservato al culto pubblico le chiese degli enti soppressi da detta legge, quand'anche le chiese stesse non siano onerate da pie fondazioni. Tale conservazione non è affatte abrogata dalle leggi posteriori.

Anche a termini della legge 7 luglio 1866 le chiese degli enti soppressi, delle quali il potere esecutivo non abbia disposto la chiusura, devono continuare ad essere ufficiate a spese del Fondo Culto.

Non può quindi affermarsi che siavi incompatibilità fra l'art. 23 della legge del 1855 e l'art. 18 di quella del 1866, perchè, mentre col primo di essi si dispone in modo esplicito che le chiese degli enti soppressi devono essere conservate ed ufficiate a spese della Cassa ecclesiastica, col secondo di essi si statuisce unicamente che sono

sottratti alla devoluzione del Demanio ed alla conversione gli edifizi di culto conservati a quella destinazione.

L'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, si riferisce soltanto agli edifizi sacri appartenenti agli enti contemplati al n. 6 dello stesso art. 1, e non può nè deve riferirsi alle chiese appartenenti agli enti soppressi colle leggi precedenti. Tribunale Genova, 30 sett. 1914, Fondo Culto c. Comune e Fabbriceria Voltri. (*Ibid.*, pag. 326 ss.).

Circa il riparto delle spese di restauro di edifici di culto. — Con la legge comunale e provinciale del 1865 rimasero abolite le speciali leggi vigenti negli ex-Stati italiani relative al riparto delle spese di restauro degli edifizi inservienti al culto.

Per l'art. 237 della legge comunale e provinciale (ora 329 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148) i Comuni vennero obbligati, in mancanza di altri mezzi, alle spese per la conservazione degli edifizi di culto, e possono provvedervi non già mediante riparti di dette spese ai soli parrocchiani, ma imponendo un tributo ai cittadini, come per ogni altro pubblico servizio, con sistema informato a criteri di generalità, proporzionalita ed eguaglianza. — Cass. Roma, Sezioni Riunite, Finanze c. Comune Novara, 6 marzo 1915. (*Ibid.*, pagina 385 ss.).

Rimborso di spese di culto e pel coadiutore sostenute dal parroco. — Non può il Fondo Culto negare al parroco il rimborso delle spese di culto, quando non vi siano corpi od enti morali, oppure privati all'uopo obbligati a sostenerle.

Ciò si verifica anche nel caso in cui, esistendo la fabbriceria, questa possieda una rendita *intieramente* erogata nell'adempimento di legati.

Il rimborso delle spese di culto sostenute dal parroco non è soggetto alla prescrizione quinquennale.

Può il parroco dar prova di aver provveduto alle spese di culto mediante dichiarazione vescovile, la quale fa fede in giudizio, emanando da autorità riconosciuta e riguardando materia ecclesiastica.

È deducibile la spesa pel coadiutore, quando la stessa faccia carico al parroco, e concorrano le condizioni indicate nell'art. 12 del regolamento 25 agosto 1899, debitamente provate.

Per stabilire la necessità del coadiutore non devesi avere esclusivo riguardo alla popolazione ed estensione territoriale della parrocchia, ma occorre principalmente guardare alle difficoltà, al disagio e alle altre circostanze per le quali il parroco non possa da solo adempiere ai doveri del suo ufficio. — Appello Genova, 19 febbraio 1915. Maffei c. Fondo Culto. (*Ibid.*, pag. 406).

CRONACA ECCLESIASTICA.

DECRETO DEL S. UFFICIO. — All'ultima ora ci viene comunicato quanto segue:

Gli E.mi Inquisitori Generali nella Feria IV, 12 aprile 1916, hanno decretato:

« Il periodico intitolato *Rivista di scienza delle Religioni*, di cui recentemente è uscito il primo numero dalla Tipografia del Senato, 1916, è condannato come organo di propaganda modernistica; e si proibisce severamente a tutti i fedeli. e specialmente agli ecclesiastici, di leggerlo, abbonarvisi e collaborarvi ».

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con decreto di Propaganda del 2-9 agosto 1915, è stato cambiato il nome del Vicariato Apostolico del Tchao-tchiou in Cina, in quello di « de Swatow ». [*Acta Ap. Sedis*, VII, p. 440].

Con decreto della Concistoriale del 10 novembre 1915 è stata eretta una nuova diocesi *de Sobral*, nel Brasile, dismembrandola da quella di *Fortaleza*, la quale viene eretta in Arcivescovile con le suffraganee di Sobral e di Crato. [*Ibid.*, p. 571].

Per decreto Concistoriale del 25 novembre 1915, tutto il territorio civile del municipio di S. Cesario è stato assegnato alla diocesi di Lecce, che ne aveva solo una parte, mentre l'altra spettava precedentemente a quella di Otranto. [*Ibid.*, VIII, p. 34].

Con Bolla Pontificia del 4 dicembre 1915, l'arcidiocesi di S. Bonifacio, nel Canadà, è stata divisa in tre parti, costituendosi inoltre due nuovi arcivescovati, quello di *Regina* e di *Winnipeg*; l'arcidiocesi di Regina è suddivisa a sua volta in due vescovati, quello di Regina stessa, e il nuovo di suffraganeo, *Principe Alberto*. [*Ibid.*, p. 90].

Con decreto della Concistoriale, del 15 dicembre 1915, è stata eretta, pure nel Brasile, una nuova diocesi *de Caratinga*, dismembrandola dall'arcidiocesi di Marianna, di cui resta suffraganea. [*Ibid.*, VIII, p. 8].

Ancora nel Brasile fu dismembrata, con Bolla Pontificia del 20 dicembre 1915, la diocesi di Goyas, erigendosi così la nuova diocesi di *Porto Nacional*, [*Ibid.*, pp. 92 e 103].

Con altro decreto della medesima Congregazione, dato il 7 gennaio 1916, il Vicariato di Temiskangue, nel Canadà, è stato eretto in novella diocesi, col nome di *Hayleburense*, suffraganea dell'arcidiocesi di Ottawa. [*Ibid.*, p. 35].

NOMINE PONTIFICIE. - *7 dicembre 1915.* — L'E.mo card. Merry del Val, *Presidente della Pont. Accademia di Religione Cattolica.*

26 febbraio 1916. — L'E.mo card. Falconio, *Prefetto della S. Congr. dei Religiosi.*

24 marzo 1916. — L'E.mo card. Serafini, *Prefetto della Propaganda* per ambo i Riti.

29 marzo 1916. — L'E.mo card. Merry del Val, *membro della Propaganda di Rito orientale.*

Sono stati nominati *Consultori*: il P. Eugenio Couet, Sup. Gen. dei Sac. del SS. Sacramento, e il P. Angelo Angelucci, dei Servi di Maria, per la Congr. dei *Riti*, I sezione; Mons. Domenico Taccone Gallucci, arciv. tit. di Costanza, per la S. Cong. del *Concilio*; Mons. Pietro Jorio, arciv. tit. di Nicomedia, per quella dei *Religiosi* e della quale è stato nominato *Sottosegretario*, Mons. Vincenzo La Puma

LUTTO NEL S. COLLEGIO. — Nel giorno 19 marzo, il Sacro Collegio fu colpito da un grave lutto nella morte del Card. **Girolamo Maria Gotti**, de' Carmelitani Scalzi, il quale spirò dopo ricevuti fervidamente i Sacramenti e con il conforto della benedizione del Sommo Pontefice. Nacque a Genova, il 29 marzo 1834, da padre d'origine bergamasca e modestissimo operaio; compiuti felicemente i primi studi letterari e scientifici nel collegio genovese della Compagnia di Gesù, a sedici anni nel 1850 vestì l'abito dei Carmelitani Scalzi a Loano, terminando poi il noviziato nel convento di S. Anna in Genova. Ordinato sacerdote, avendo soli 25 anni, fu nominato professore di filosofia e poscia di matematica e di scienze naturali; e fu quindi anche eletto ad insegnare scienze nautiche e matematiche nel collegio preparatorio di Marina, ove fra altri uomini insigni ebbe a scolari l'Acton, il Saint-Bon e il De Albertis. Nel 1869, il P. Domenico, generale dei Carmelitani, intervenendo al Concilio Vaticano, scelse a suo compagno il Gotti, che venne pure da Pio IX costituito teologo del Concilio. Dopo essere stato procuratore generale del suo Ordine, il P. Gotti fu eletto a generale nel 1880, e in tale carica venne confermato con privilegio pontificio anche dopo ch'era trascorso il tempo determinato dalle costituzioni. Come generale, il Gotti si rese benemerito di un singolare incremento e prosperamento del suo istituto e visitò i conventi d'Italia, d'Austria, Baviera, Francia, Belgio, Inghilterra, Irlanda e Siria. Intanto venne successivamente prescelto a consultore delle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del S. Uffizio, di *Propaganda Fide*, e onorato del titolo di dottore del collegio teologico di S. Tommaso d'Aquino. Dopo ch'ebbe con universale soddisfazione compiuti vari e importanti uffici pubblici, di cui fu incaricato dalla Santa Sede in diverse regioni, e particolarmente nel Libano, da Leone XIII, nel marzo 1892, venne creato arcivescovo titolare di Petra, e nel mese di maggio inviato come internunzio

apostolico al Brasile, dove egli si conciliò la piena stima e venerazione, non meno dei cattolici brasiliani che del governo di quella Repubblica. Per tante benemerenze e per sì egregi servigi prestati alla Chiesa, Leone XIII nel dì 29 novembre 1895 lo nominò e pubblicò cardinale del titolo di S. Maria della Scala, e nel 1902 lo sollevò alla carica di Prefetto Generale della Sacra Congregazione di *Propaganda Fide*. Il defunto Porporato apparteneva alle seguenti Congregazioni: S. Offizio, Concistoriale, Religiosi, Indice, Riti, Affari Ecclesiastici Straordinari; faceva pure parte delle commissioni per la codificazione del Diritto Canonico e per l'amministrazione dei beni della S. Sede.

I funerali furono celebrati nella chiesa di S. Maria della Scala, con grande solennità e con l'intervento di tutte le rappresentanze del clero e del corpo diplomatico. La memoria di un sì esimio Principe della Chiesa rimarrà perenne in benedizione.

NECROLOGIO. – *17 gennaio 1916.* — Mons. Domenico Maria Valensise, arciv. tit. di Ossirinco.

— Mons. Vito Antonio Fioni, vesc. tit. di Sidone.

18 gennaio. — Mons. Giuseppe Camassa, arciv. tit. di Trebisonda.

25 gennaio. — Mons. Dionisio Nicolosi, vescovo di Scio.

— Mons. Raniero Sarnari, vescovo di Macerata e Tolentino.

6 febbraio. — Mons. Michele Cardella, vescovo di Sovana e Pitigliano.

8 febbraio. — Mons. Giuseppe Torras y Bages, vescovo di Vich.

12 febbraio. — Mons. Giovanni Battista De Santi, vescovo di Aiaccio.

3 marzo. — Mons. Valeriano Menendez y Conde, arciv. di Valenza (Spagna).

6 marzo. — Mons. Edoardo Hermann, vesc. tit. di Cibistra, ausiliare del vescovo di Warmia.

14 marzo. — Mons. Giuseppe Bernardo Doëbbing, vescovo di Nepi e Sutri.

22 marzo. — Mons. Giacomo Merizzi, arciv. tit. di Mocesso.

— Mons. Ferdinando de Souza Monteiro, vescovo di Spirito Santo nel Brasile.

28 marzo. — Mons. Stefano Sotero Ortynskyi de Labetz, vesc. tit. di Daulia, vescovo di rito greco-ruteno per gli Stati Uniti d'America.

29 marzo. — Mons. Vincenzo Franceschini, vescovo di Fano.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Ricordate le sollecitudini dei Romani Pontefici per la riunione degli Orientali, si indulgenzia una nuova preghiera per tale intenzione.

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Cum Catholicae Ecclesiae veritas unitate in primis eluceat, nihil est magis exoptandum, quam ut homines, ab huius Matris complexu infeliciter abrepti, ad eam tandem, mutatis mentibus voluntatibusque, revertantur. Quae quidem desideria ac vota Romani Pontifices, Decessores Nostri, numquam concipere destiterunt et, quod potissimum ad Orientis schisma pertinet, omni tempore, sive Conciliorum auctoritate, sive paternis hortationibus, sive etiam opera precationibus data, pro viribus conati sunt, ut tam multae ac nobiles Christianorum gentes antiquam fidem, a qua misere desciverunt, denuo et corde uno et anima una profiterentur. Preces igitur, quas subiicimus, quaeque eo spectant, ut Christiani ex Oriente populi unum cum Romana Ecclesia ovile iterum constituant, et ab uno regantur Pastore, libenti quidem animo ratas habemus, et auditis quoque VV. FF. NN. S. R. E. Cardd. Inquisitoribus Generalibus, eas caelestibus Ecclesiae thesauris, quorum dispensatores Nos Altissimus delegit, summa voluntate locupletamus. Quare omnibus ex utroque sexu fidelibus, qui ubique terrarum insequentes preces quolibet idiomate, dummodo ad verbum sint expressae, per mensem quotidie recitaverint, atque uno ipsius mensis, ad suum cuiusque ar-

bitrium eligendo, die, vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, vel aliquam Ecclesiam, vel publicum Oratorium devote visitaverint, ibique ad mentem Nostram oraverint, Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus ac largimur. Iis vero fidelibus, qui, corde saltem contrito, quovis die easdem preces fuderint, trecentos dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus Christifidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse misericorditer indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Denique, ne quid postea immutationis vel erroris in subiectis precibus irrepat, earum exemplar in tabulario Brevium Apostolicorum asservari iubemus.

Preghiera per l'unione dei Cristiani d'Oriente alla Chiesa Romana. — O Signore, che avete unito le diverse nazioni nella confessione del Vostro Nome, Vi preghiamo per i popoli Cristiani dell'Oriente. Memori del posto eminente che hanno tenuto nella Vostra Chiesa, Vi supplichiamo d'ispirar loro il desiderio di riprenderlo, per formare con noi un solo ovile sotto la guida di un medesimo Pastore. Fate che essi insieme con noi si compenetrino degl'insegnamenti dei loro santi Dottori, che sono anche nostri Padri nella Fede. Preservateci da ogni fallo che potrebbe allontanarli da noi. Che lo spirito di concordia e di carità, che è indizio della Vostra presenza tra i fedeli, affretti il giorno in cui le nostre si uniscano alle loro preghiere, affinchè ogni popolo ed ogni lingua riconosca e glorifichi il nostro Signore Gesù Cristo, Vostro Figlio. Così sia.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XV aprilis anno MCMXVI, Pontificatus Nostri secundo.

L. ✠ S. P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

II.

Si indulgenzia una nuova orazione a S. Pietro Ap., primo Papa.

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Cum divinus Redemptor noster universae Ecclesiae, quam pretioso suo sanguine fundavit, primum Pontificem ac Rectorem Beatum Petrum instituerit, nihil antiquius

esse ducimus, quam ut fideles auxilium eiusdem Apostolorum Principis implorent. Opportunum est enim, sive ad fidem integre servandam, sive ad Sanctam Matrem Ecclesiam constanti veneratione et amore prosequendam, illius opem impetrare, qui et Christum Filium Dei vivi ardenti animo confessus est, et ipsius Ecclesiae petra ac fundamentum constitutus fuit. Preces igitur, quae subiiciuntur, propensa voluntate excepimus, easque caelestibus thesauris, quorum custodiam Nobis Altissimus divinitus commisit, libentes locupletamus. Quare de consilio etiam VV. FF. NN. S. R. E. Cardd. Inquisitorum Generalium, omnibus ac singulis ex utroque sexu Christifidelibus, qui corde saltem contriti infra descriptam precationem quolibet idiomate, dummodo ea sit ad verbum expressa, ubique terrarum recitaverint, trecentos dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Praeterea ne quid in posterum immutationis vel erroris in easdem preces inducatur, earum exemplar in tabulario Brevium Apostolicorum asservari iubemus.

Preghiera all'Apostolo San Pietro, primo Papa. — O glorioso S. Pietro, che in premio della vostra fede viva e generosa, della vostra profonda e sincera umiltà, del vostro ardente amore foste da Gesù Cristo contraddistinto coi privilegi più singolari e specialmente col principato su tutti gli Apostoli, col primato su tutta la Chiesa, della quale foste pure costituito pietra e fondamento, ottenteci la grazia di una fede viva, che non abbia timore di palesarsi apertamente nella sua integrità e nelle sue manifestazioni, e dare all'occorrenza anche il sangue e la vita anzichè venir meno giammai. Impetrateci vero attaccamento alla nostra Santa Madre Chiesa, fate che ci teniamo sinceramente e sempre strettamente uniti al Romano Pontefice, l'erede della vostra fede, della vostra autorità, unico vero Capo visibile della Chiesa Cattolica, che è quell'arca misteriosa fuori della quale non v'è salvezza. Fate che noi ne seguiamo docili e sottomessi gli ammaestramenti ed i consigli, e ne osserviamo tutti i precetti, affine di potere qui in terra aver pace sicura e tranquilla e giungere un giorno all'eterna felicità in Cielo. Così sia.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXVII aprilis MDCCCCXVI, Pontificatus Nostri anno secundo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

L. ✠ S.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio.

I.

Divieto delle immagini raffiguranti la Vergine SS.ma vestita degli indumenti sacerdotali.

Decreto. — Cum recentioribus praesertim temporibus pingi atque diffundi coepissent imagines exhibentes Beatissimam Virginem Mariam indutam vestibus sacerdotalibus, Emi ac Rmi DD. Cardinales Inquisitores Generales, re diligenter perpensa, fer. IV, die 15 ianuarii 1913, decreverunt: « imaginem B. M. Virginis vestibus sacerdotalibus indutae esse reprobandam ».

Feria vero IV, die 29 martii 1916, huiusmodi Decretum publicandum mandarunt.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 8 aprilis 1916.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

II.

Circa le condizioni relative all'indulgenza plenaria in articulo mortis *per la giaculatoria:* Sia lodato Gesù Cristo.

Decreto. — Andreas archiepiscopus Leopoliensis Ruthenorum Supremae S. Congregationi S. Officii sequens proposuit dubium: « Christiana salutatio *Laudetur Iesus Christus* habet, « praeter indulgentias tempore vitae, etiam indulgentiam ple- « nariam hora mortis, si is, qui consuevit salutationem hanc « in vita usurpare, in hora mortis SS. Nomen Iesu saltem corde, « si non potest ore, invocaverit. Quaeritur igitur, num ad istam « indulgentiam in hora mortis lucrandam, etiam tamquam con- « ditio pertineat, ut moribundus mortem tamquam peccati « stipendium de manu Domini patienter sustineat? »

Emi DD. Cardinales Generales Inquisitores, feria IV, die 12 aprilis 1916, responderunt: « Observentur opera praescripta, « prout descripta inveniuntur in *Raccolta di orazioni*, etc., a

« S. Congr. Indulgentiarum approbata die 23 iulii 1898, eodem « anno edita, pag. 54, n. 36 ».

Et feria V, die 13 aprilis 1916, Ssmus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, supra relatam dubii solutionem Emorum Patrum ratam habuit et confirmavit.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S. D. Pasqualigo, O. P., *Comm. Gen. S. O.*

ANNOTAZIONE.

Nel luogo citato della *Raccolta* si legge nè più nè meno quel che nel dubbio sopra proposto: « Ind. plen. *in art. mortis* ai fedeli che « avranno in vita il divoto costume di salutarsi, come sopra, o di spesso « invocare il SS. Nome; invocandolo allora almeno col cuore, non « potendo ciò fare con la bocca ». — Dunque, a norma del presente Decreto, non è necessario l'*esplicito atto* di accettazione della morte come stipendio dei peccati proprii. Che debbasi non avere disposizione contraria, è palese per sè stesso, poichè « condizione assolutamente necessaria « per guadagnare l'Ind. plenaria è la detestazione di tutti i peccati « anche veniali, e un totale distacco da qualunque affetto verso i « medesimi » (*Racc.*, p. XVIII, n. 8); ora ognun vede che « ferre impatienter », la morte ossia non rassegnarsi al volere di Dio, sarebbe certo colpevole. Ma l'atto esplicito del rassegnarsi, col pensiero riflesso di accettar quella morte in sconto dei propri peccati, è certamente un *superadditum* alla disposizione generale di conformarsi al volere di Dio: quindi non può imporsi, ove non sia esplicitamente richiesto, il che nel caso non avviene. Abbiamo qui dunque un altro tratto di benignità della Chiesa, che facilita l'acquisto di tale preziosa indulgenza, anche per chi, nelle sue condizioni speciali, non rifletta espressamente alla suddetta intenzione, nè abbia chi di ciò lo faccia avvertito.

S. Congregazione Concistoriale.[1]

I.

Si fa formale divieto al clero di partecipare e promuovere i cosiddetti balli di carità o di beneficenza, *invalsi per consuetudine nell'America Settentrionale.*

Decreto. — Elapso saeculo, in foederatis Americae septentrionalis Statibus usus incoeperat catholicas familias con-

(1) Entrambi questi decreti non richiedono annotazioni, contenendo già nel testo abbondante spiegazione.

vocandi ad choreas quae per multas noctis horas cum conviviis aliisque solatiis protrahi consueverant. Cuius rei ea dabatur ratio et causa, quo scilicet catholici se mutuo cognoscerent et amoris caritatisque vinculis intimius unirentur, simulque ut subsidia pro hoc illove pio opere necessaria compararentur. Qui autem conventus indicere eisque praesidere solebant, praesides plerumque erant alicuius pii operis, et non raro ipsi ecclesiarum rectores vel parochi.

Verum Ordinarii locorum, quamvis de recto fine eorum qui has choreas promovebant non dubitarent, nihilominus damna et pericula inolitae praxis perspicientes, sui officii esse censuerunt eas proscribere: et ideo in can. 290 plenarii Concilii III Baltimorensis haec statuerunt: « Mandamus quoque ut « sacerdotes illum abusum, quo convivia parantur cum choreis « (*balls*) ad opera pia promovenda, omnino tollendum curent ».

Ast, ut in humanis saepe accidit, quae iustissime sapienterque ab initio iussa fuerant, paullatim in oblivionem venire coeperunt, et chorearum usus denuo invalescere, imo et in proximam Canadensis dominii regionem diffundi.

Quae cognoscentes E.mi S. C. Consistorialis Patres, auditis pluribus locorum Ordinariis, et re multo cum studio examini subiecta, censuerunt, standum omnino esse sanctionibus a Concilio Baltimorensi III statutis: et, probante SS.mo D. N. Benedicto PP. XV, decreverunt, sacerdotes quoslibet sive saeculares sive regulares aliosque clericos prorsus prohiberi, quominus memoratas choreas promoveant et foveant, etiamsi in piorum operum levamen et subsidium, vel ad alium quemlibet pium finem; et insuper clericos omnes vetari, quominus hisce choreis intersint, si forte a laicis viris promoveantur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et ab omnibus religiose servari Summus Pontifex iussit, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 31 martii 1916.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Thomas Boggiani, Archiep. Edessen., *Adsessor.*

II.

Circa l'uso della veste clericale non talare, specie nel Canadà, e il diritto del Vescovo di prescriverne la forma.

Dichiarazione. — A plenario Concilio Quebecensi duae clericales vestes recognitae sunt: altera talaris, quae proprior clericis est, et communi lege in sacris functionibus unice adhibenda iubetur; altera brevior, quae, si nigri coloris sit, ad genua usque protendatur et cum collari romano iuncta, a Patribus Quebecensibus pro civili usu admissa fuit, et qua clericis propria hisce in locis passim agnoscitur.

Additum quoque fuit circa usum harum vestium morem loci servandum esse.

Iamvero quum in praesenti dubia ac dissensiones quaedam orta sint circa hoc alterum praescriptum, nonnulla colligere oportet quae ad rectam legis intelligentiam et ad pacem servandam expediant.

Sacra Tridentina Synodus circa ecclesiasticas vestes, utique pro civili usu, haec sanxit: « Etsi habitus non facit monachum, « oportet tamen clericos vestes proprio congruentes Ordini « semper deferre, ut per decentiam habitus extrinseci, morum « honestatem intrinsecam ostendant; tanta autem hodie ali- « quorum inolevit temeritas religionisque contemptus, ut pro- « priam dignitatem et honorem clericalem parvi pendentes, « vestes etiam publice deferant laicales, pedes in diversis po- « nentes, unum in divinis, alterum in carnalibus; propterea « omnes ecclesiasticae personae, quantumcumque exemptae, « quae aut in sacris fuerint, aut dignitates, personatus, officia « aut beneficia qualiacumque ecclesiastica obtinuerint, si « postea quam ab episcopo suo, etiam per edictum publicum, « moniti fuerint, honestum habitum clericalem, illorum Ordini « ac dignitati congruentem, et iuxta ipsius episcopi ordinationem « et mandatum non detulerint, per suspensionem ab Ordinibus, « ac officio et beneficio, ac fructibus, redditibus et proventibus « ipsorum beneficiorum; nec non, si semel correpti, denuo in « hoc deliquerint, etiam per privationem officiorum et benefi- « ciorum huiusmodi coerceri possint, et debeant. Constitutionem

« Clementis V, in Concilio Viennensi editam, quae incipit « *Quoniam*, innovando et ampliando ». (Sess. XVI, c. 6, *de Ref.*).

Proprium itaque et nativum Ordinarii ius est intra limites a sacra Tridentina Synodo statutos, constabilire modum et formam clericalis vestitus pro sua cuiusque dioecesi. Quo iure usi sapienter sunt Patres Quebecenses, dum duas in toto Canadensi dominio vestes probaverunt et statuerunt.

Aliud vero Concilii praescriptum circa alterutrius vestis usum, hoc est, morem servandum esse qui actu in loco viget, ceu facile quisque intelligit, non est nec esse potest absolutum et perpetuum, sed natura sua conditionatum et transitorium. Mores scilicet, temporum decursu novisque supervenientibus adiunctis, mutationibus obnoxii evadere possunt. Quo eveniente, expedit ut etiam vestis, quaecumque demum sit, novis aptetur moribus et conformetur, dummodo semper ecclesiastica.

Supponi autem nequit Concilium voluisse hac in re, per se minoris momenti et fluxa, nativum Ordinariorum ius auferre vel circumscribere: id namque neque prudens, neque sapiens fuisset.

Quibus consideratis, Sacra haec Congregatio, cohaerenter ad litteras die 5 maii 1914 iam datas, censuit:

1. Usum in dioecesi vigentem circa clericales vestes mutari sine causa non debere: iustam tamen libertatem singulis Ordinariis esse usum illum mutandi, requisito capituli vel consultorum dioecesanorum voto, si nova tempora et adiuncta hoc suadeant, Deo et Apostolicae Sedi dumtaxat rationem reddituris.

2. Clericum a propria dioecesi in aliam migrantem posse ibi vestem dioecesis suae retinere, quamvis diversam ab ea quae in loco est praescripta, dummodo sit una ex duabus a Patribus Quebecensibus probata: idque usquedum domicilium vel quasi domicilium ibidem non ineat.

3. Sicut in ieiunii et abstinentiae lege aliisque similibus fas est peregrinis loci usum sequi, ita pariter salvam esse cuilibet clerico potestatem se conformandi usibus loci ad quem transmigrat quin ab Ordinario suo hac una de causa reprehendi vel puniri valeat.

Ss.mus autem D. N. Benedictus PP. XV resolutionem Em. Patrum ratam habuit et probavit, eamque publici iuris

fieri iussit, ut ab omnibus ad quos spectat rite servetur, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 31 martii 1916.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Thomas Boggiani, Archiep. Edessen., *Adsessor.*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Circa l'irregolarità per difetto del corpo,[1] *contratta durante la presente guerra, da chierici, sia* in sacris, *che no.*

Decreto. — Ab hac Sacra Congregatione de disciplina Sacramentorum quaesitum est, quomodo locorum Ordinarii se gerere debeant:

1° si qui clerici, sacris vel presbyteratus, vel diaconatus, vel subdiaconatus Ordinibus initiati, praesenti bello, contracta ex defectu corporis irregularitate, excedant, et ut ab hac irregularitate ad susceptos exercendos Ordines, vel etiam ad superiores recipiendos dispensentur, postulent;

2° si qui maioribus Ordinibus nondum initiati praesenti bello, pariter contracta ex defectu corporis irregularitate, excedant, et ut ab hac irregularitate ad sacros recipiendos Ordines dispensentur, postulent.

Haec Sacra Congregatio, re mature perpensa, et facta de universis Ss.mo D.no Nostro Benedicto PP. XV relatione, respondit:

Ad I. Recurratur in singulis casibus.

Ad II. Non expedire ut promoveantur.

Datum Romae, ex aedibus huius S. Congregationis, die 3 aprilis 1916.

Philippus Card. Giustini, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Aoisius Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius.*

---

(1) Non si confonda con la irregolarità *ex defectu lenitatis*, per la quale fu già provvisto (Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XXVII, pag. 148).

S. Congregazione dei Seminarii e degli Studi.

Su l'obbligo di seguire la Somma *di S. Tommaso come testo, e di adottare le XXIV tesi filosofiche, approvate già dalla medesima S. Congregazione.*

Dubbi. — Cum Summus Pontifex Pius X, fel. rec., Motu Proprio *Doctoris Angelici*, edito die XXIX iunii MCMXIV, praescripserit ut in Universitatibus, magnis Lyceis, Collegiis, Seminariis, Institutis quae habent ex Apostolico Indulto potestatem gradus academicos et lauream in Sacra Theologia conferendi, Summa Theologica Sancti Thomae tamquam textus habeatur, et cum Sacra Studiorum Congregatio vigintiquatuor theses philosophicas, sibi ad examen propositas, germanam S. Thomae doctrinam continere, die XXIX iulii eiusdem anni, declaraverit, sequentia dubia ad hanc S. Congregationem de Seminariis et Studiorum Universitatibus delata sunt:

I. Utrum Summa Theologica S. Thomae habenda sit in Scholis de quibus supra, uti textus consultationis, vel uti textus praelectionum, saltem quoad partem scholasticam?

II. Utrum omnes vigintiquatuor theses philosophicae, a Sacra Studiorum Congregatione probatae, germanam S. Thomae doctrinam revera contineant, et, in casu affirmativo, utrum imponi debeant Scholis Catholicis tenendae?

His dubiis E.mi ac R.mi DD. Cardinales huius S. Congregationis, in plenario coetu, habito diebus XXII et XXIV, mense februario huius anni, ita respondendum censuerunt:

Ad I. Summa Theologica S. Thomae habenda est uti textus praelectionum quoad partem scholasticam quaestionum; ita scilicet ut, una cum aliquo textu, qui ordinem logicum quaestionum indicet et partem positivam contineat, habeatur prae manibus et explicetur Summa Theologica quoad partem scholasticam.

Ad II. Omnes illae vigintiquatuor theses philosophicae germanam S. Thomae doctrinam exprimunt, eaeque proponantur veluti tutae normae directivae.

Die XXV, eodem mense eodemque anno, SS.mus Dominus

Noster Benedictus PP. XV, in audientia infrascripto Secretario impertita, sententiam E.morum Patrum suprema sua auctoritate ratam habuit et confirmavit.

Datum Romae, die VII martii, in ipso festo S. Thomae, an. MCMXVI.

CAIETANUS Card. BISLETI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Iacobus Sinibaldi, Ep. Tiberien., *Secretarius.*

ANNOTAZIONE.

La risposta al secondo dubbio conferma quanto argomentavamo nel vol. XXVI pag. 257, s. Quanto a quella del primo si noterà che, in certo modo, si limita con essa l'interpretazione troppo larga data da alcuni al *Motu-proprio*, quasi che la *Somma* dovesse aversi per testo anche quanto alla parte *positiva* della dimostrazione teologica, cioè quanto all'argomento dalla Scrittura e dalla Tradizione, in specie dai santi Padri: è infatti chiaro che a tal parte positiva, ai dì nostri, occorre dare uno sviluppo più largo, e seguire criterii meglio consentanei allo stato odierno delle scienze bibliche e patristiche. Nel rimanente, cioè quanto alla sistematica, e alla argomentazione dedotta dalla ragione filosofica e teologica, è prescritto — com'è salutare — che la Somma s'adopri come testo, in guisa che tutto il contenuto della Somma passi nell'insegnamento e ne costituisca la sostanza: ciò non vieta certo che in alcune parti si possa e debba sviluppare più ampiamente: basta citare p. es. la dottrina della Grazia.

Si osserverà ancora che mentre il Motu-proprio esplicitamente restringeva le sue prescrizioni per le Scuole di Italia, questa dichiarazione, pure citando la disposizione letteralmente, omette questa restrizione. Dedurre da ciò che la restrizione sia tolta, in modo obbligatorio, sarebbe davvero eccessivo e ingiustificato: ben s'intende invece che la dichiarazione d'un testo, quando non sia esplicitamente detto il contrario, deve sempre intendersi nell'ambito del testo medesimo, e quindi s'applica anche qui, il *quod voluit dixit, quod non dixit non voluit.* Ad ogni modo quella omissione ci pare significativa: per quanto spetta all'*obbligo*, il precetto di adoprare la *Somma* come testo, e non come semplice libro di consultazione, è ristretto ancora alle Scuole d'Italia; ma non è dubbio che quelle Scuole teologiche pur fuori d'Italia che adottassero la Somma come testo di insegnamento, si conformerebbero sempre più alla mente della S. Congregazione, la quale si è affrettata, con tale opportuna dichiarazione restrittiva, *quod materiam*, a togliere il più grave pretesto alla prevenzione contraria.

Sacra Romana Rota.

Il diritto di precedenza tra le confraternite è dato, non dal titolo di arciconfraternita, ma dalla priorità di erezione e dal quasi-possesso del diritto medesimo.

Beneventana. — *Praecedentiae.* — 4 iun. 1915. — Nel paese di Montefalcione vi sono due confraternite: l'una, detta del Monte dei morti o della Buona morte; l'altra, del Preziosissimo Sangue di N. S. G. C. La prima è d'antichissima erezione, perchè canonicamente fondata sotto l'arcivescovo Ursini con bolla episcopale dell'11 maggio 1695 e quindi civilmente riconosciuta mediante regio assenso dato nel 1793 da Ferdinando IV re di Napoli: la seconda è di recente erezione, perchè canonicamente istituita con bolla arcivescovile dell'11 gennaio 1883. Ma, appena eretta, quest'ultima tentò di attribuirsi la precedenza nelle processioni e nelle altre funzioni ecclesiastiche, asserendo che l'altra confraternita mancava d'istituzione canonica, che illegittimamente si era trasferita di chiesa in chiesa e che infine il titolo di Monte dei morti spettava ad una confraternita ormai estinta. Ma il vicario generale di Benevento con decreto del 19 maggio 1883 dichiarò che la precedenza spettava alla confraternita della Buona morte. L'altra però, ottenuto, con breve apostolico, del 29 ag. 1895 il titolo di arciconfraternita *ad honorem*, continuò con maggior ardore a rivendicare a sè il diritto di precedenza per il titolo onorifico ottenuto. Portata la causa alla S. Rota, venne discussa, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori Mons. Mori Ponente, Mons. Cattani e Mons. Perathoner, sul seguente dubbio:

« *An sodalitati Montis Mortuorum vel potius sodalitati Pretiosissimi Sanguinis competat ius praecedendi in casu* ».

E il 4 genn. 1915 fu deciso:

« *Praecedendi ius spectare sodalitati Montis Mortuorum* ».

Eccone le principali ragioni:

1. In diritto. — 1. È nota la costituzione di Gregorio XIII « *Exposcit pastoralis officii...* » del 25 luglio 1583 circa il diritto di precedenza fra gli ordini mendicanti e fra le diverse confraternite, nelle processioni pubbliche e private.

Riguardo alle confraternite si stabilisce « *quod qui in quasi possessione praecedentiae ac iuris praecedendi sunt, ii, quibuscumque reclamationibus, protestationibus, appellationibus et aliis subterfugiis prorsus remotis et cessantibus, in processionibus tam publicis quam privatis praecedere debeant. Quando vero non probetur aut non constet de quasi possessione praecedendi, ii qui prius saccis usi sunt in processionibus tam publicis quam privatis praecedere debeant* ».

2. Da questa costituzione si desume la regola che, innanzi tutto, prevale, nella precedenza, la *consuetudine* e il *quasi-possesso;* ove ciò fosse dubbio, si tien conto della maggiore antichità d'erezione e d'istituzione. (Cfr. Bassus, *de Sod.*, quaes. 11; Barbosa, *de Iur. Eccl.*, lib. 2, cap. 11; Ferraris, *Bibl. can.*, v. *Confrat.*, art. 6 e la S. Rota in parecchie decisioni riportate in Lucana, *Praecedentiae* dec. 173 coram de Cursiis e recentemente in Mileten. coram Sincero, del 16 genn. 1913, presso il *Monit. Eccl.*, vol. XXV, pag. 464).

3. Sicchè nelle controversie di precedenza tra le confraternite non si bada alla dignità; ma *all'antichità* ed *al possesso:* « *prior in tempore potior in iure* ». (Cfr. Card. De Luca, *de Praeeminentia*, dis. 24, n. 4).

4. *Sola eccezione* si fa *per la confraternita del SS.mo Sacramento*, la quale precede tutte le altre confraternite ed arciconfraternite *quando accompagna la SS.ma Eucaristia* (Cfr. Bened. XIV, *Inst. eccl.*, Instit. 105, n. 85). Ma, secondo il noto assioma, « *exceptio firmat regulam in contrarium seu in casibus non exceptis* » (Caus. 6, dist. 32, quaest. 7 in *decreto Gratiani* et leg. 4, *de pen. leg.*).

5. *Il titolo di arciconfraternita* « *ad honorem* » *per sè non importa precedenza* su le semplici confraternite nè deroga alla regola contenuta nella Costituzione gregoriana. Le due risoluzioni della S. Congr. dei Riti (l'una riguardante le confraternite di Monteforte nella diocesi di Avellino: *decr.* 3433 *Coll. authent.*, l'altra, in una Lucerina: decr. 3381) opposte in contrario — prescindendo che da due casi particolari non si può assurgere ad una regola generale — furono basate sul diritto speciale, consuetudinario, il quale vige in alcuni paesi dell'Italia meridionale, come si desume dalla causa « Neapolitana. *Praecedentiae* » svoltasi presso la S. Congr. del Conc. nell'anno 1897. L'origine e il fondamento di questo diritto particolare son da ricercarsi

in un regio decreto del re Ferdinando II, del 16 dec. 1853, ov'è detto: « La precedenza nelle pubbliche funzioni è accordata alle arciconfraternite in concorso alle confraternite, e tra le prime la precedenza sarà regolata dalla data del decreto di elevazione alla dignità di arciconfraternita ». Decreto, però, che, se spiega l'origine del diritto particolare introdotto in vari luoghi del Napoletano, non ha in sè alcuna autorità, perchè, in forza del concordato dell'anno 1818 tra la S. Sede e il re delle due Sicilie, a costui non compete nessuna facoltà di regolare i diritti e i privilegi delle confraternite erette con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica. Ciò fu dichiarato nella decisione della S. Congr. del Concilio in una Sipontina, *Praecedentiae*, del 10 sett. 1896, nella quale, a determinare la precedenza, fu tenuto conto soltanto della priorità dell'erezione canonica, quantunque si opponesse la priorità del regio assenso, (Cfr. Baren., *Praecedentiae* et Acheruntina, *Praecedentiae*, nel « Monitore ecclesiastico », serie 2ª, vol. 3, p. 145).

6. Infine, pur prescindendo dall'autenticità del Breve apostolico ottenuto dalla confraternita del Preziosissimo Sangue, non si può presumere che il Pontefice con la sua concessione avesse voluto recar pregiudizio al diritto di precedenza già posseduto dalla confraternita del Monte dei morti. Il Reiffenstuel (*Ius Can.*, tit. *de rescriptis* n. 202), parlando dei rescritti pontifici su petizione delle parti, e dei rescritti con la clausola *Motu proprio*, così scrive di questi ultimi: « *Motus proprius sive clausula cum* M o t u p r o p r i o *supplet vitium subreptionis ex taciturnitate veri necessario exprimendi, proveniens uti ex cap.* S i m o t u p r o p r i o *et Clemen.* S i r o m a n u s 4 d e p r a e b e n... » e quindi aggiunge: « *nihil operatur in praeiudicium iuris tertii ac proinde non firmat gratiam, quando tacetur qualitas respiciens ius tertii, ut puta si Papa cuiquam motu proprio conferat beneficium quod est iuris patronatus... idque non ex defectu subreptionis (haec enim locum non habet ubi princeps gratiam sponte ac nullo petente concessit) sed quia non apparet de voluntate principis concedentis; nam princeps in dubio ac nisi aliud exprimat, non praesumitur velle praeiudicium tertio inferre* ». Che se il Pontefice vuol evitare il danno dei terzi nei rescritti o nelle concessioni con la predetta clausola, tanto più ciò si deve presumere nelle grazie accordate su petizione delle parti. E ciò pienamente concorda

con la regola XVIII della Cancelleria: « *Idem Dominus noster decrevit et declaravit suae intentionis fore, quod deinceps per quamcumque signaturam seu concessionem aut gratiam vel litteras Apostolicas pro concessionibus seu mandatis aut declarationibus huiusmodi etiamsi motu proprio et ex certa scientia, et etiam ante motam litem a Sanctitate Sua emanaverit, vel de eius mandato faciendas, nulli ius sibi quaesitum quomodolibet quaesitum tollatur* ».

II. In fatto. — 1. La confraternita della Buona morte o del Monte dei morti gode, su l'altra, dei *due titoli richiesti dalla bolla Gregoriana* per avere il diritto di precedenza: cioè, della priorità d'erezione e del continuo quasi-possesso di quel diritto.

a) *La priorità d'erezione* è chiaramente provata dalla bolla dell'arcivescovo Ursini dell'anno 1695; mentre la confraternita del Preziosissimo Sangue fu eretta dal Card. Di Rende nell'anno 1883. Non giova dire che la prima si estinse a causa d'una pestilenza e che quella che ora ne rivendica i diritti è ben diversa, tanto che nel suo sigillo si denomina della Buona morte. Infatti, come par più probabile, quella pestilenza infierì prima dell'erezione della confraternita, cioè nell'anno 1656, ma anche se fosse avvenuta dopo, non per questo si deve dire che la confraternita fu giuridicamente estinta, e perciò poteva riacquistare gli antichi diritti, secondo il giudizio della S. Rota in Adrien. *Praeeminentiarum super bono iure*, coram Aldovrando, 17 febr. 1710: « *Quoad praedictam revivificationem, distinctum fuit quod si derelictio confraternitatis provenisset ex culpa confratrum tunc per reviviscentiam eiusdem confraternitatis sive materialis sive formalis pristina iura vel privilegia non reviviscunt. Sed si ex causa involuntaria alicuius infortunii sive pestis cessasset confraternitas, in hisce e converso terminis eadem confraternitas, vel collegium veluti iure postliminii reversum, recuperat omnia iura honorifica et praerogativas quibus antea fruebatur iuxta doctrinam Bartoli in leg. fin. D.* de coll. ». Inoltre, l'antichità della predetta confraternita è provata da molti documenti; p. es. dalla concessione del regio assenso del 1793, dai trasferimenti in varie chiese, dai pagamenti d'un canone fatti negli anni 1820, 1828 e 1832 alla Chiesa di S. Giovanni Batta, ecc. Infine, il titolo di confraternita della Buona morte non indica una confraternita diversa da quella del Monte dei

morti, perchè proprio questa, secondo la bolla di erezione, fu aggregata all'arciconfraternita della Buona morte, esistente in Roma, e modificò così alquanto il suo nome.

b) *Il continuo quasi-possesso del diritto di precedenza* è provato dal processo istruttorio istituito dalla curia di Benevento per delegazione della S. Rota, poichè alla questione « Se sempre costantemente in tutte le processioni, esequie, la precedenza sia stata della Confraternita del Monte dei morti », i testi delle due parti, in genere, deposero in favore di questa confraternita.

2. *Quanto al breve apostolico*, si fa notare ch'esso fu ottenuto ad insaputa della confraternita del Monte dei morti, a danno della quale si risolveva la petizione al Pontefice. Nè la confraternita del Preziosissimo Sangue può addurre in ciò la buona fede, perchè, in una simile precedente domanda fatta dalla confraternita avversaria, essa si era fieramente opposta.

3. Infine la *commendatizia* apposta all'istanza della Confraternita del Preziosissimo Sangue dal vicario generale di Benevento *non fu sufficiente*, perchè, secondo il breve di Clemente VIII *Quaecumque* dell'anno 1604, si richiede il consenso dell'Ordinario per l'erezione d'una confraternita, ma per Ordinario non s'intende il vicario capitolare o il vicario generale, come apparisce chiaro dalla seguente dichiarazione della S. C. delle Indulgenze, riportata dal P. Ferreres, n. 48 nel trattato *De sodalit.*: « 3) *Utrum vicarius generalis possit validas concedere litteras testimoniales ac consensum requisitum a Clemente VIII pro aggregatione Sodalitatum. Ad* 3) *S. Congregatio respondit: Negative* » (dec. authent. n. 420). E in un altro decreto del 2 agosto 1888 della stessa S. Congr. si dice che si può dare il detto consenso per speciale delegazione del vescovo, fatta tuttavia menzione di questa speciale delegazione nella commendatizia, sotto pena di nullità (Cfr. il « Monitore ecclesiastico », n. 5, p. 2, n. 223).

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

CONSULTAZIONI.

IV. *Se sia probabile l'opinione che libera il chierico* in sacris *dall'obbligo di anticipare nel mattino le ore canoniche vespertine, quando preveda essere assolutamente impedito dal recitarle nel pomeriggio.*[1]

INTRODUZIONE. *Oggetto, causa e divisione della presente discussione.* — 1. Nel tema delle cause scusanti dall'obbligo dell'ufficio divino, pei chierici che vi son tenuti, si presenta una quistione abbastanza pratica, specie nei luoghi in cui, per deficienza di clero, parrocchie di considerevole estensione vengono affidate alla cura di un solo o di pochi sacerdoti. Si domandano cioè i teologi se il sacerdote il quale prevegga che da mezzodì alla mezzanotte sarà impedito dal recitare vespro e compieta, sia tenuto *sub gravi* ad anticipare nel mattino la recita di quelle due ore. Per vero a chi ben conosca i principî morali di questa materia sembrerà ovvia la risposta affermativa: come, infatti, chi è impedito di recitare la mattina un'ora minore resta obbligato a supplirne la recita prima della mezzanotte, se cessi quell'impedimento, così viceversa deve dirsi nel caso di impedimento vespertino relativamente all'anticipazione. Perciò nel maggior numero, i Dottori, tanto recenti che antichi, da ben tre secoli non esitano a dichiarare *certo* questo obbligo (2).

---

(1) A proposito dell'obbligo dell'Ufficio divino, ci corre il dovere di una **Rettifica** a quanto scrivemmo nel precedente fascicolo p. 184. Ci si fa cioè osservare, che l'obbiezione ivi accennata, dedotta dall'essere i militari mobilizzati, come costituiti in pericolo prossimo di morte, poteva eliminarsi semplicemente *negando il supposto*, poichè questa equiparazione non deve ammettersi in linea generale, se non all'effetto della *assoluzione sacramentale*, e con le restrizioni dichiarate dalla stessa S. Penitenzieria nel Decreto del 4 dicembre 1915 (Cfr. sopra, p. 14); nel rimanente la sola mobilitazione non può affatto indurre senz'altro lo stato di chi versa in pericolo di morte, com'è intuitivo. Riconosciamo giusta questa osservazione, la quale pure mostra che la Annotazione sopra citata, a pag. 184 non può corrispondere alla mente del testo commentato. In ammenda siamo ben lieti di potere offrire nell'articolo presente una lucida dichiarazione dei principi che governano tale argomento, a proposito di una quistione di non lieve importanza pratica, specialmente nelle attuali circostanze. LA REDAZIONE.

(2) Li citeremo nel decorso della trattazione.

2. Ma d'altra parte, dalla fine del secolo XVI e dal principio del XVII, non mancarono autori pur insigni per dottrina e pietà, ai quali tal sentenza affermativa è sembrata un po' rigida nella sua universalità: e per temperarla si sono adoprati a piegare per altro principio il ragionamento alla conclusione negativa. E mentre scrittori loro contemporanei e coevi, non certo di minore autorità, riprovando tal deviamento, stavan saldi nell'affermativa, (chè anzi, più tardi, S. Alfonso, coi Salmaticensi non dubitò di qualificare per *lassa* l'opinione negante), vi furono però alcuni pochi, i quali non le vollero negare una certa probabilità.

Quanto a me, avrei preferito con la maggior parte dei nostri classici teologi, lasciar che tale opinione svanisse per oblio, se non avessi incontrato, pur fra classici o gravi scrittori consultati, cinque autori che ancor oggi seguivano l'opinione di quei più antichi; quattro dei quali italiani: il nostro Antonio Ballerini col benemerito editore del suo *Opus morale*, Domenico Palmieri, Emilio Berardi e Luigi Piscetta, oltre a un tedesco, Agostino Lehmkuhl.

3. Or dunque, affinchè la autorità di questi cinque teologi, che ben conosco essere esimia (e meritamente) nelle scuole cattoliche, non sembri avvalorare una opinione cui ripugnano affatto i diritti obiettivi della verità, ho pensato e cercato il modo di proporre questa medesima verità nella piena luce dell'evidenza. A tal uopo, premesse alcune osservazioni circa l'indole della certezza di cui godono i princípi in questa materia delle ore divine, mi propongo: 1° di dimostrare che di questi indubitabili princípi è evidente conseguenza la conclusione affermativa della nostra questione; e 2° metter sotto gli occhi l'evidente inconsistenza delle ragioni che furono addotte per appoggiare l'opposta conclusione. Donde a buon diritto conchiuderò che l'autorità, non spregevole — come dissi — degli autori tanto antichi che recenti, i quali in qualsiasi modo apparvero difendere tal negativa sentenza, svanisce affatto dinanzi all'evidenza dimostrata della tesi, non meno che dinanzi alla comune opinione di tutti i rimanenti Dottori, i quali fino *ab antiquo* ne hanno intuita la fallacia.

PRELIMINARI. *Circa l'indole della certezza che godono i princípi nella presente materia.* — 4. È ben noto che l'obbligo di cui trattiamo, per i chierici maggiori, quanto al solo titolo

dell'ordinazione, fu introdotto nella Chiesa occidentale, non già per esplicito canone, ma per consuetudine immemoriale avente forza di legge universale (1). Perciò, circa tal consuetudine, (come, e anche più che circa le altre), testimonio e interprete precipuo tanto dell'esistenza dell'obbligo, quanto della sua estensione e gravità, deve ritenersi, qual'è di fatto, il consenso dei teologi e canonisti che nelle scuole cattoliche ne disputano sotto la tacita approvazione della Chiesa: al qual consenso s'attiene la prassi generale dei pii chierici. Invero — come bene osserva il Lehmkuhl (2) — i Pontefici nei loro decreti non fecero che *supporre* questo diritto consuetudinario. Il che effettivamente assai bene apparisce, oltre che dal resto, dalle poche proposizioni concernenti tal materia, che la S. Sede ha condannate, nelle quali condanne si correggono e riducono alla comune dottrina degli altri, alcuni autori, pur cattolici, che dal consenso universale s'eran dipartiti in propugnarle. Donde pure si rende evidente l'assidua vigilanza che la Chiesa esercita nelle sue scuole, e l'autorità che ad esse ne deriva dal magistero ordinario di lei, la quale pure glie la riconosce, nella interpretazione dottrinale di quel diritto consuetudinario.

5. E tale autorità dei teologi, dei canonisti e delle Scuole, nella presente materia dell'obbligo dell'ufficio divino pei chierici maggiori, vale, non solo quanto alla *applicazione* dei princípi, come in tutte le altre materie in cui o il diritto naturale o testi espliciti dei canoni determinano i principî da seguirsi, bensì quanto ai *princípi* stessi che determinano l'obbligo, i suoi limiti, e la sua intensità, come già ho indicato.

6. In tale stato di cose, è pure manifestissimo che la norma per determinare tale obbligo, non ci è data dalla sentenza di pochi non riconosciuta dalla comune come solidamente e certamente probabile, bensì solamente da quelle sentenze che comunemente si dànno per certe, o almeno — come dicono — per *unice probabiles*, cioè tali, che l'opposta non viene ritenuta dai Dottori quale certamente probabile, neppure in grado minore.

(1) Ben lo spiega e dimostra D. Palmieri, nell'*Opus morale* del Ballerini, ed. III, vol. IV, n. 329, con testi del Lessio, Suarez e Laymann, trattando dei canoni antichi che si pretende allegare.

(2) *Theol. moralis*, ed. XI, vol. II,. n. 795.

7. Per cui potrò ritenere come pienamente dimostrata la mia tesi, 1° se dimostrerò che essa deriva immediatamente dai princípi ritenuti dalla comune per certi in questa materia; 2° se dimostrerò che il principio, da cui gli avversari si sforzano dedurre l'opposta sentenza, è *omnino extra locum*. E nell'uno e nell'altro non riguarderò che l'intrinseca natura delle cose, non tanto quale mi appare, ma anzi come è definita dalla dottrina e fin dalle parole stesse di quei Dottori, i quali nelle scuole godono la massima autorità.

8. §. I. Dimostrasi la sentenza affermativa. *Principio fondamentale* nella questione dello stabilire il tempo in cui debbano recitarsi le ore canoniche, (astrazione fatta, per ora, dalla facoltà di anticipare a piacere il Mattutino e le Lodi), deve ritenersi quello che stabilisce esser l'ufficio divino *onus diei*, vale a dire talmente affisso al giorno naturale, da soddisfarsi alla sostanza dell'obbligo, purchè l'intero ufficio assegnato a un dato giorno, si reciti da mezzanotte a mezzanotte. Scrive lo Schmalzgrueber (1): « In privata recitatione, ut peccatum mortale vitetur, sufficit si horae dicantur intra eumdem diem naturalem h. e. a media nocte ad mediam noctem, etsi tempora praescripta pro singulis horis non observentur. Ita teste Bonartio, communis et certa sententia ». Lo spiega il Suarez (2): « Supponendum est, cum hoc praeceptum obliget ad dicendum totum hoc officium quotidie, obligationem uniuscuiusque diei et tempus *habile* ad illam implendam, finiri in puncto mediae noctis, quando unus dies finitur et alter inchoatur. Ita docent omnes... Et ratio est quia obligatio huius praecepti est quasi distributa per naturales dies: et ita obligatio quae ad unumquemque diem pertinet, in termino eiusdem diei naturalis finitur ». Il tempo *abile*, quindi, dal momento che si dice *finire* alla mezzanotte, *corre* incessantemente per tutto il giorno che la precede. Perciò l'Elbel (3): « Obligatio (substantialis) huius praecepti durat tota die *et per omnes diei partes*, et praeterea impleri *potest* certa diei parte, ut supponitur; ergo tunc impleri *debet* ».

9. La *sostanza* del precetto, è, indubbiamente, l'operazione prescritta per cui s'ottiene il fine, almeno nelle sue note essen-

(1) *Ius Eccles.* III, tit. XLI, n. 86.
(2) *De Relig.*, tratt. III, lib. IV, c. 27, n. 4.
(3) *Theol. mor.*, parte VII, conf. V, n. 159.

ziali. Orbene, il Lessio (1) medesimo spiega quale sia il fine, parlando dei chierici *in sacris*, ove scrive: « Merito hi obligantur quia per ordinem sacrum accipiunt in Ecclesia statum, qui *ad cultum et laudes divinas celebrandas* est institutus; unde ratione status obligantur prae ceteris in genere », a *pregare*, cioè, *come ministri della Chiesa*. « Ne autem — soggiunge — in incertum ferrentur, determinatae sunt illae laudes et preces, in horis canonicis ».

10. Orbene, queste ore canoniche, nel loro significato mistico, hanno manifesto riguardo a molti benefici divini, sia già ottenuti e ricordati nelle sacre Scritture, sia da ottenersi ogni dì, per la Chiesa, e pei suoi ministri e pei suoi membri. E a tali benefici, queste ore si riferiscono per doppia maniera: per una *prima, intrinseca*, cioè pel senso medesimo delle preghiere e lodi di cui s'intessono le singole ore, p. es. negli inni di Prima, Compieta, ecc.; per una *seconda, estrinseca*, che deriva alle preci recitate, appunto dal *tempo* e dall'ora del giorno naturale, in cui di fatto la preghiera si recita: come se l'inno e l'orazione di Prima si recitino proprio circa il sorgere del giorno, e così di seguito. Poichè la varia significazione delle ore, nelle preci di cui le singole si compongono, è calcolata per le successive parti del giorno e della notte, affinchè, anche *materialmente* si avesse nella Chiesa una orazione continua per parte dei suoi ministri, sì la notte, che il giorno (2).

11. Ora è evidente che quest'ultima relazione al fine da ottenersi nel precetto, cioè alla perenne orazione della Chiesa, deve dirsi secondaria, e pertinente all'*accidentale integrità del significato:* poichè, anche mancando essa, il senso delle varie orazioni già di per sè, *intrinsecamente*, si riferisce a questa successiva continuità delle veglie della notte, e delle parti del giorno (3).

12. Perciò i Dottori convengono che neppure i chierici obbligati al coro son tenuti a osservare, *sub gravi*, questa successiva continuità; anzi tutti li scusano da lieve peccato, qualora occorra legittima causa di anticipazione e fin di inversione, come può vedersi in S. Alfonso, l. IV, n. 171, e in D'Annibale, III, 150 (33). *A fortiori* dunque, per coloro che son tenuti all'officio

---

(1) *De iust. et iure*, lib. II, c. 37, n. 45.

(2) Cfr. Lessio, l. c., n. 43 s.; Suarez, l. c. cap. 2, s.

(3) Suarez, l. c., cap. 27, n. 6.

divino pel solo titolo d'ordinazione, mentre debbono adempiere molti diversi ministeri (ai nostri giorni in specie), dovrà riputarsi *secondario* e *accidentale* l'obbligo d'osservare la materiale coincidenza delle ore canoniche con le parti del giorno, e quindi tale, da non intaccare affatto la *sostanza* stessa del precetto.

13. Per ciò quanto a tale *sostanza* del precetto, *può* soddisfarsi, secondo la comune e certa dottrina dei teologi tutti, per qualunque parte dell'ufficio divino, in qualunque parte del giorno naturale; e poichè il precetto dell'ufficio divino di questo giorno, quanto alla sostanza, *urge* per tutta la continuità del giorno naturale, senza cominciare a valere distributivamente, cioè per le singole ore dell'ufficio, soltanto quando, nel corso del dì, sia venuto il tempo e l'ora corrispondente (mentre tal corrispondenza è solo secondaria e materiale), perciò alla sostanza del precetto, non solo si può, ma *di per sè*, si *deve* soddisfare in qualunque altra parte od ora del giorno, sia essa anticipata o posposta, se l'ora, richiesta soltanto materialmente e secondariamente, sia stata, o si preveda che sarà impedita. Ho detto che si deve, *di per sè:* poichè è manifesto potere avvenire *per accidens* che l'impedimento ostacolante la recita dell'ora nel tempo che anche materialmente le corrisponde, sia cotale che valga a scusare dalla recita anche in altro tempo; oppure, che anche in altro tempo diasi altro sopravveniente impedimento.

14. Da questa spiegazione del primo o fondamentale principio, segue un *corollario* ben notevole, per sciogliere la principale obiezione contraria. Vale a dire che cotale legge è onerosa a ciascuno dei chierici maggiori, ma è pure in certo modo *favorevole;* in quanto che è meno grave che se fosse stata concepita in altro modo; però codesto favore si riferisce in maggior misura alla *condizione stessa* di tali chierici, e agli altri *officii e doveri* che loro sono imposti dalla condizione e dal quasi-contratto col Rettore della diocesi: affinchè cioè più facilmente ed efficacemente potessero darsi a tali doveri, dovette naturalmente concedersi tale limitazione della *sostanza* del precetto dell'ufficio divino, rispetto al tempo *abile*, entro cui cioè fosse ancor valida la recita.

15. In conseguenza già gli antichi comunemente davano quale norma sicura nella prassi, che questo precetto sostanziale « non refertur ad tempus », come possiamo leggere presso S. Antonino (1), e un secolo più tardi presso Silvestro Prieras

(1) *Summa*, parte III. tit. 13, cap. 4 § 4

nella sua celebre e classica *Summa Sylvestrina* (1): vale a dire, il precetto sostanziale non si riferisce, nel giorno naturale, in cui *corre*, ai vari tempi che corrispondono alla significazione delle singole ore canoniche. Perciò, non è tenuto in forza di tal precetto il chierico maggiore, nella sua recita privata, a osservare i tempi delle singole ore; ma riguardo a questi v'è un secondo principio del tutto distinto e diverso dal precedente.

16. Un *secondo principio*, dunque, deve invocarsi a risolvere la presente questione, il quale deriva dal primo e lo conferma e rinsalda: che cioè soltanto *venialmente* pecca chi, nella recita privata, *senza ragionevole causa* «horarum ordinem invertit vel non servat horam rubrica statutam» come esprimesi concisamente Ed. Génicot (2). Così lo prova il Suarez (3): « Supponendum imprimis in hac recitatione privata non esse obligationem praecepti rigorosam et sub culpa mortali, dicendi singulas Horas illis praecise horis pro quibus ex institutione sua designatae sunt; nec peccari mortaliter ex sola antepositione vel postpositione Horarum, etiam mere voluntaria et sine causa, dummodo sit intra tempus *legitimum*. Referri quidem solet opinio Umberti, in regula S. Benedicti, oppositum dicentis: sed eius opinio *communiter reprobata est*, ut constat ex Sylvestro V. *Hora*, Q. 9, Angel., n. 22 et aliis summistis ibi; Turrecrem. C. *Presbyter*, d. 91, q. 2; Henr. *Quodlib.* 11, p. 2; Navar., c. 3 *de oratione*, n. 58 et 59, et c. 10, n. 49; Marcellin., *De Hor. can.*, c. 25 qui alios refert. Ratio vero est tum quia illa institutio praecipue facta est pro oratione publica, quae in choro fit, et per consuetudinem ita explicata seu relaxata est quoad orationem privatam; tum etiam quia ex causa est hoc concessum et immutatum in c. 1, De celebr. Missar., ubi permittitur clerico indigenti exire ad opus rurale, ut summo mane dicat omnes horas diurnas ». E tale è la comune e certa dottrina anche dei più recenti, come si può vedere in S. Alfonso, *Theol. mor.*, l. IV n. 170, 173; Génicot, l. c.; Noldin, II, n. 760; Lehmkuhl, II, 792; D'Annibale, III, 150 (33); Aertnys l. V, n. 47; Tanquerey, *Synopsis*, IV ed., II, 1090.

17. Quale poi e quanta causa basti a scusare da ogni peccato sia per anticipare sia per posticipare le ore, entro il mede-

(1) Sotto la voce *Hora*, n. 11.

(2) *Theol. mor. Instit.* ed. VII., vol. II, n. 53.

(3) L. c., cap. 27, n. 3.

simo giorno, largamente vien discusso dal Suarez l. c. 27 n. 7-9; e il D'Annibale, dietro S. Alfonso, brevemente lo dichiara così: « Ne *sub levi* quidem (tempore statuto intra diei cursum), horae recitari debent, si aut modica temporis immutatio fiat, aut ex causa aliqua utili vel honesta: utputa maior devotio, quies, studium, etc ». E tal sentenza è del tutto certa, comune e sicura.

18. *Paragonando* ora questi due principii, una diligente osservazione ci farà manifesto quanto segue:

1° Quantunque entrambi riguardino la stessa materia genericamente considerata e derivino dal medesimo motivo della religione, tuttavia, quanto all'oggetto concreto di ciascuno e riguardo alla quantità dell'obbligo imposto, sono del tutto diversi. Il primo infatti determina i limiti del tempo entro cui la recita sarà valida per soddisfare all'obbligo quotidiano, e tale obbligo impone come *grave ex genere suo:* non si riferisce affatto alla rispondenza delle singole ore dell'ufficio divino con le varie parti del giorno, in cui continuamente urge l'obbligo, come neppure ha riguardo all'obbligo, imposto pel secondo precetto, di osservare, anche materialmente, questa rispondenza. Viceversa il secondo principio riguarda unicamente questa correlazione delle singole ore ai successivi tempi del dì; impone l'obbligo di osservarla pure materialmente, ma obbligo *leve ex toto genere suo:* non si riferisce affatto al tempo della recita com'è richiesto pel *valido* adempimento del precetto dell'ufficio divino: e infine non urge, quando occorra un qualche ragionevole motivo.

2° Poichè dunque ciascuno dei due precetti cade in *materia* prossima affatto *diversa*, è impossibile che il secondo si consideri quale temperamento del primo.

3° Per conseguenza, anche l'*obbligo* imposto col secondo, non può affatto considerarsi quale temperamento dell'obbligo indotto col primo; ma il secondo suppone anzi integro l'obbligo imposto dal primo e, sotto altro rispetto, vi *aggiunge sopra un altro* obbligo, lieve *ex toto genere suo.* Dunque il secondo non *deroga* affatto al primo.

4° Attesa tale differenza dei due precetti, segue che l'*impedimento* sufficiente, per sè, ad esimere il chierico dal secondo, non lo rileva punto dall'obbligo derivante dal primo: questo, infatti corre per tutto il giorno, urge tutto nelle singole parti del dì, e non comincia a sorgere soltanto per ciascuna ora dell'ufficio.

solo appena si presenti quella parte del dì che corrisponde al significato dell'ora canonica.

5° Del resto un impedimento per sè bastevole a rilevare dall'obbligo che è *toto genere suo leve*, non ha alcuna proporzione a rilevare da un obbligo *ex genere suo* grave, quando la materia di questo è grave.

19. Dunque *immediatamente* deriva, dai due princípi, che abbiamo premessi, dimostrati e paragonati, questa evidente conclusione: che il chierico, se esentato dalla seconda legge, non è per questo scusato dall'adempiere la prima e se rilevato dalla seconda per qualche ora canonica, non per questo rimane scusato dalla prima legge per la medesima ora, sia essa vespertina (come vuole il secondo precetto) o mattutina; nel primo caso, cioè se vespertina, sarà tenuto, a norma della prima legge, anticiparla la mattina; nel secondo caso, a supplirla nel pomeriggio. Ma in entrambi i casi vige obbligo grave per la stessa ragione: perchè cioè tale obbligo urge tutto, in forza della prima legge, per tutto il giorno e in ciascuna parte del giorno, astrazione fatta dal tempo che corrisponde al significato di ciascuna ora. Dunque — sia lecito dirlo fin qui — l'opinione contraria è una contraddizione in sè stessa, poichè il medesimo obbligo grave, mentre lo fa sussistere con certezza nel primo caso, lo annulla nel secondo come positivamente dubbio.

20. Possiamo così ritenere fermamente provata, e con piena evidenza, la tesi fissata in principio: poichè essa è una conclusione particolare, relativamente ad uno dei due casi (di anticipazione e posticipazione), i quali tutt'e due dipendono dalla medesima prima legge, che obbliga sempre *sub gravi* appena non sussista l'impedimento.

21. È opportuno qui rimuovere un'OBBIEZIONE, la quale, invero, non ci è opposta dagli avversari, ma forse, almeno a primo aspetto, potrebbe offuscare l'evidenza della fatta dimostrazione. Potrebbe alcuno dire: Bene intendo, che il primo principio fondamentale sanziona l'obbligo grave di recitare tutto l'ufficio divino nell'intervallo da una mezzanotte all'altra, e questo, fatta astrazione dal tempo per altra parte stabilito alla recita di ciascun'ora. Però in questa legge la gravità dell'obbligo, solo per questo non riesce troppo onerosa, perchè *v'è lo spazio di ventiquattr'ore per adempirla: tutto il giorno intero;* sicchè un chierico *in sacris* non può lagnarsi ragionevol-

mente, se, non dispensandolo dagli altri consueti doveri suoi, gli si toglie infine poco più d'un'ora, delle 24 disponibili, per imporgli l'altro obbligo dell'ufficio divino. Ma nell'ipotesi, in cui ragioniamo, di un impedimento legittimo che gli sopravvenga, sia prima, sia dopo mezzodì, ecco che gli vien *decurtato* di fatto l'intervallo di 24 ore, concessogli per legge onde adempire quell'obbligo. Dunque, appunto perchè la gravità dell'obbligo non si stima troppa, attesa la sua proporzione alla disponibilità delle 24 ore, sarà davvero eccessiva quando, come nel caso nostro, sopravvenuto un impedimento legittimo, si cambia del tutto la proporzione del tempo richiesto dall'obbligo, a quello disponibile. E perciò se quell'obbligo prima era grave, nell'ipotesi, al massimo, non resterà più che un obbligo *sub levi*.

22. *Rispondiamo* però, semplicemente negando il supposto di tutto questo ragionamento: che cioè l'anticipazione del Vespro e Compieta, la cui recita più o meno può soddisfarsi senza stento in un quarto d'ora, costituisca tale incomodo, anche atteso il tempo necessario alla recita delle altre ore, che l'obbligo grave, il quale, secondo la comune dottrina, urge anche per una sola delle ore, debba per equità ridursi a lieve. Infatti, i Dottori tutti concedono senz'altro che sia anche del tutto scusato dalla recita dell'ufficio, chi per molte ore del giorno stia occupato, p. es., in ascoltare le confessioni dei fedeli, in curare gli infermi o i feriti in guerra, ecc.; che sia rilevato anche dalle sole ore vespertine, chi ne venga impedito da tale ostacolo che, oltre tutto il pomeridiano gli occupi anche in qualche modo il tempo antimeridiano. Tutt'e due queste ipotesi restano fuori della questione qui trattata, e fuori della dimostrazione sopra fornita. E per questo non abbiamo mancato di dire: « se cessi quello impedimento » (n. 1) « appena non sussista l'impedimento » (n. 20. Cfr. anche il n. 13 in fine).

23. E a meglio confermare tale risposta, consideriamo un poco le cose da un punto di vista più alto: l'obbligo di pregare è, senza dubbio, fra i principali imposti al sacerdozio cristiano dalla stessa sua divina istituzione e dall'esplicitamente e ripetutamente espressa volontà di Cristo Signore, come sarebbe superfluo voler dimostrare. E questo ufficio di indefessa preghiera non solo direttamente giova ad accrescere perennemente la santità della Chiesa nei suoi membri, ma ancor massimamente è efficace a render intima l'unione dei singoli sacer-

doti e degli altri di lei ministri con Cristo sommo sacerdote, che per mezzo di loro dispensa le sue grazie nella Chiesa. Quindi, se è necessario che i ministri della Chiesa diano tutta l'opera loro a santificare con ogni opportuno mezzo le anime, non meno è necessario per loro cementare quella unione con Cristo mediante assidua orazione, per cui conseguano più ubertosi frutti nel sacro ministero. Questa è la ragione fondamentale, per cui la Chiesa ha imposto ai ministri suoi, sotto grave peccato, il compito quotidiano dell'ufficio divino. Atteso ciò, essa ha determinato proporzionalmente il tributo quotidiano d'orazione da esigersi da ciascuno di essi, non *solamente* avuto rispetto alle ventiquattr'ore di cui consta ogni giorno, ma piuttosto avuto riguardo appunto alle altre *consuete occupazioni in cui s'esercitano* ordinariamente ogni dì i ministri di lei. E tutte consideratele ha stimato non essere affatto eccessivo, per sè, e giusta le comuni contingenze, l'obbligo di pregare per poco più della vigesimaquarta parte del dì: e l'ha ingiunto *sub gravi* per la ragione, senza dubbio gravissima, che sopra ho accennata.

24. È pertanto anche da negarsi, nella obbiezione proposta, che pel previsto impedimento pomeridiano venga decurtato il tempo cui la gravità dell'obbligo fu dalla Chiesa proporzionalmente commisurata: nella fatta ipotesi, il chierico, mentre la mattina è libero da *straordinari* ministeri, ne viene invece occupato tutto il pomeriggio; dunque nel medesimo intervallo di un solo dì, piuttosto che aver distribuite le sue occupazioni ordinarie e straordinarie egualmente e nel modo *consueto*, *per accidens* queste, le straordinarie, vengono ad accumularsi tutte nel pomeriggio, fuori dell'ordine usato. Sicchè abbiamo un semplice spostamento delle occupazioni, non una decurtazione del tempo per soddisfare all'obbligo. Ed anche ammesso che la somma delle occupazioni di tutto quel giorno fosse davvero maggiore del solito, bisognerebbe ancora esaminare se tale aumento riuscisse così sproporzionato, da rendere lieve, e tanto meno annullare l'obbligazione di subire il lieve incomodo che può rappresentare l'anticipazione dell'adempimento d'un obbligo di per sè cotanto grave.

(*Continua*).

P. Guglielmo Arendt S. J.

QUESTIONI.

4. *Circa il* « Dominus vobiscum » *dopo le Litanie dei Santi, dinanzi al SS.mo esposto.*

D. L'Ordinario comanda che in tutte le chiese della sua diocesi dicansi le Litanie dei Santi, con tutte le preci ed orazioni, e dette Litanie alla presenza di Gesù Sacramentato esposto all'adorazione dei fedeli, o con la Pisside o con l'Ostensorio. Si domanda: Il Sacerdote che eseguisce il recitativo liturgico di dette Litanie complete, e che finiscono con la chiusa: *Et fidelium animae*, ecc., deve dire il *Dominus vobiscum* innanzi a tutte le orazioni delle Litanie, ovvero lo deve sopprimere, perchè dopo segue il *Tantum ergo*, l'orazione, e subito dopo la benedizione?

R. Basta il fatto che, in seguito a due decreti della S. C. dei Riti, n. 1265, in *Granaten.*, VII, 16 giugno 1663, e n. 1548, in *Salernitana*, 28 settembre 1675, domandatosi se si dovesse stare al Cerimoniale dei Vescovi, che nella funzione del *Corpus Domini* non prescrive il *Dominus vobiscum* avanti all'orazione *Deus, qui nobis*, prima della benedizione col Venerabile, ovvero al Rituale romano, che la prescriveva, è stato modificato il Rituale; così che già da lungo tempo è stabilito questo canone, che immediatamente prima della benedizione del Santissimo non si deve dire tale versetto. Essendo invece rimasto nella funzione delle Quarant'ore, diretta dalla Istruzione Clementina, anche oggi riconosciuta, ed anzi estesa dalla S. C. dei Riti, avanti alle orazioni che si dicono dopo esposto il SS. Sacramento, ma senza che si dia la benedizione, viene confermata questa regola, che avanti a qualunque orazione che si dice esposto il Santissimo, si può e si deve, quando è indicato, dire il *Dominus vobiscum*. E del resto basterebbe l'osservazione che quando si fa officiatura o si celebra una Messa innanzi al Santissimo esposto, il *Dominus vobiscum* è ripetuto molte e molte volte, senza alcuna contradizione con i citati decreti, col Ceremoniale e con l'odierno Rituale.

Il rev. Abbonato, che ci ha inviato il dubbio, univa le seguenti osservazioni: 1° « I Rituali antichi, sino al 1752, prescrivevano il detto versetto *Dominus vobiscum* innanzi a detta orazione *Deus, qui nobis sub Sacramento*, ecc. 2° Benedetto XIV, nel 1752, ordinò che non più fosse stato posto innanzi a detta orazione, giusta la disposizione di Clemente XII, del 1736, per la sua Istruzione sull'esposizione del Venerabile, specialmente per le Quarant'ore. La ragione per cui fu tolto detto versetto *Dominus vobiscum*, è quella che assegna il Me-

rati, seguìto dal Cavalieri e dal Gardellini, e cioè: « quia *immediate post* cum Sacramento populo adstanti impertienda est benedictio, quae est *realis et validior deprecatio quod Dominus sit cum adstantibus, quam ea, quae per vocem exprimitur* ».

« Fin qui è chiaro che innanzi all'orazione *Deus, qui nobis*, ecc., quando *illico* segue la benedizione eucaristica, *non deve mettersi* il *Dominus vobiscum* ».

« Di qui, la norma generale, basata sui decreti della S. C. dei Riti, intorno al *Dominus vobiscum* col Sacramento esposto, e seguita dal citato Gardellini (c. I, n. 6), ed è questa: « Regula igitur generalis esse debet, quod vocalis deprecatio *Dominus vobiscum* sit omittenda ante orationem de SS. Sacramento, ad quam *sequitur illico* ipsa realis deprecatio, media benedictione eiusdem Sacramenti: secus vero, si *immediate non subsequatur* ».

« A me, dunque, pare che il *Dominus vobiscum*, innanzi a queste orazioni (descritte nella domanda) si deve dire, perchè questo *Dominus vobiscum* non è *deprecatio ad obtinendum Dominum*, ma è *deprecatio ad obtinendam gratiam, quae petitur*. E così pare che si verifichi quello della regola generale del Gardellini: « secus vero si *immediate* non subsequatur benedictio », giacchè vi sono sette *Gloria Patri* al Cuore di Gesù per avere quella medesima grazia che si domanda con le Litanie, e poi si deve cantare il *Tantum ergo*, ecc., *per lo scopo* d'impetrare la benedizione eucaristica ».

Circa queste osservazioni, diciamo che in quanto alle conclusioni e alle ragioni che le hanno motivate, nulla vi è a ridire, ma rileviamo che non è esatto dire che i Rituali sino al 1752 prescrivevano il *Dominus vobiscum* innanzi al *Deus, qui nobis*, pur seguendo immediatamente la benedizione, e che Benedetto XIV ne ordinasse la soppressione; perchè, dice anzi il Gardellini, nelle annotazioni alla Istruzione Clementina, che nei Rituali più antichi già era stato soppresso, benchè si trovi nell'edizione ordinata da Benedetto XIV, precisamente nel 1752, e nota che fu soppresso sotto Clemente XI *de mandato S. Rituum Congregationis* (21 gennaio 1705), nell'Istruzione per le XL ore, dunque avanti a Benedetto XIV ed a Clemente XII: aggiunge peraltro non doversi imputare a Benedetto XIV tale ritorno ai vecchi Rituali, ma all'incuria del tipografo o del revisore. Prosegue il Gardellini, dicendo che un decreto della S. C. dei Riti, posteriore al 1752, pone fine alla questione, ma non ne precisa la data nè il titolo: nella Collezione autentica non lo abbiamo trovato.

Il decreto n. 3751 della S. C. dei Riti, che dichiara non doversi dire il *Dominus vobiscum* (nè il *Domine exaudi*) dopo le Litanie lauretane, ma il solo *Ora pro nobis*, per nulla influisce sulla presente controversia, sebbene nelle domande che provocarono il decreto vi si

faccia allusione; non si deve dire, semplicemente, perchè il rituale non lo nota: *Servetur Rituale romanum.*

QUESITI MINORI.

30. — *D.* Giusta i due decreti della Penitenzieria, 13 marzo 1888, e dei SS. Riti, 3 febbraio 1912, riconfermati ultimamente dalla S. Sede, in occasione della guerra attuale, si dichiara che possono farsi funerali anche solennissimi pei soldati caduti, nei giorni permessi dal rito, ma è vietato a chiunque di qualsiasi grado e condizione pronunziare discorsi funebri. Si domanda *a*) se nei paesi prevalentemente agricoli, l'Ordinario per ottenere maggiore affluenza di popolo, possa permettere che detti funerali si facciano la domenica; *b*) se il parroco o altro sacerdote possa recitare qualche discorso, accennando solamente ai soldati morti; *c*) se qualora l'Ordinario non possa ciò permettere di propria autorità, possa farne domanda alla Santa Sede.

R. La Sacra Congregazione dei Riti con lettere-circolari del 2 febbraio 1912, in occasione della guerra libica rispondendo alle frequenti domande, con le quali si domandava facoltà di celebrare la Messa di Requie per i soldati caduti in battaglia, nelle domeniche e negli altri giorni festivi, quando si poteva avere maggior frequenza di fedeli, comunicava agli Ordinari che il Sommo Pontefice Pio X si era degnato concedere, dispensando dalle regole liturgiche, che nelle domeniche, eccettuate le privilegiate di I classe, e negli altri giorni festivi di precetto, che non fossero doppi di prima e seconda classe, secondo il prudente giudizio dei rispettivi Ordinari, si poteva celebrare una Messa di Requie con canto e la relativa assoluzione al tumulo; proibiva però che si potessero tenere discorsi funebri da laici ed ecclesiastici, di qualunque dignità fossero essi insigniti. Poichè queste lettere-circolari furono date per quella circostanza specifica, nelle presenti condizioni, noi crediamo, che tranne il caso, in cui possa verificarsi il fatto del *praesente cadavere*, per qualche soldato morto di recente in un vicino ospedale e ancora insepolto, l'Ordinario, senza speciale facoltà, non possa permettere funerali nelle domeniche, o nei giorni festivi di precetto. Tale facoltà potrà domandarla alla Santa Sede, e precisamente alla S. C. dei Riti, che suole concederla per quanto si riferisce alla Messa, non già ai discorsi funebri, che restano sempre vietati, onde nè il parroco nè altri sacerdoti potranno tenerne.

31. *D.* Per sostituire l'abitino colla medaglia è assolutamente necessaria la benedizione fatta dal sacerdote autorizzato, o può sostituirlo il fedele da sè senza alcuna benedizione?

R. La medaglia da sostituire allo scapolare deve essere benedetta da un sacerdote facoltizzato a benedire ed imporre il relativo scapolare: tale benedizione si dà con un semplice segno di croce. Tanto risulta dai decreti della S. Sede relativi a tali medaglie.

32. *D.* 1° Il sacerdote iscritto a qualche abitino e avente facoltà di iscrivere i fedeli, se necessiti la benedizione della medaglia, può benedirla anche per sè? 2° Può delegare altri a tale benedizione della medaglia per sè?

R. 1° Può benedirla anche per sè, secondo quanto dichiarava il decreto della S. C. delle Indulgenze, n. 280 della collezione autentica, 7 marzo 1840, circa gli scapolari. 2° Non può delegare altri, secondo i principî generali, essendo egli stesso un delegato.

33. *D.* 1° In qualche chiesa si cantano i vespri dagli uomini in coro ed alternativamente dalle alunne (di un istituto di suore e di un ricreatorio) in chiesa: *quid*? 2° Mancando o no i cantori, quale parte possono prendere le donne al canto pubblico in chiesa?

R. 1° Purchè in coro, se è patente, vale a dire, è separato dal presbiterio dove si offizia, non si stia senza abito corale, almeno cioè in cotta o veste religiosa, come, per es., usano i terziari (non bastando il sacco delle confraternite), nulla osta a che si facciano due gruppi, uno nel presbiterio, l'altro in chiesa, anche se in questa esistano o sieno capaci di cantare sole donne. 2° Circa il canto delle sole donne nella s. Liturgia, basta che esse si trovino fuori del presbiterio, e non vi sia alcun inconveniente, specialmente di ordine morale, se occupano un posto riservato. Ciò sia detto appunto pel caso in cui manchino cantori uomini o fanciulli, secondo il decreto della S. C. dei Riti, n. 4210, II, che conchiude: «...ubi praesertim officiatura choralis habetur, cantus exclusivus mulierum non admittatur, nisi ex gravi causa ab Ordinario agnoscenda, et cauto semper, ut quaevis inordinatio vitetur».

34. *D.* 1° È obbligatorio conservare l'Ostia grande chiusa nella scatola o almeno nell'ostensorio coperto con conopeo di seta o d'altra stoffa? 2° È proibito assolutamente conservarla nell'ostensorio semplicemente chiuso nel tabernacolo?

R. 1° Nè l'uno nè l'altro sistema è obbligatorio; si può cioè usare o l'uno o l'altro. 2° Non è proibito.

35. *D.* È prescritta una percentuale di cera d'api nelle candele della santa Messa e altare del SS.mo; ma quanta? E c'è da fidarsi delle indicazioni nei listini delle ditte fornitrici? C'è obbligo di farle analizzare? Se no, non essendosi sicuri che siano liturgiche quelle così vendute dalle Case, si tollerano le altre in cui si è certi che non esiste cera d'api?

R. Il cero pasquale e le due candele prescritte per la s. Messa debbono essere di cera di api, almeno per la *massima* parte; le altre

candele degli altari debbono constare di tal cera per la *maggior* parte od almeno per una *notevole* quantità. Queste sono le espressioni del decreto della S. C. dei Riti, n. 4147, il quale aggiunge, che si può stare tranquillamente alle norme date dai rispettivi Ordinari, e che i privati sacerdoti non debbono nutrire ansietà in proposito. Queste sono le regole; quanto poi al fidarsi delle ditte, è tutta questione di sapere se sieno gestite da gente onesta.

36. *D.* Che dirsi dell'uso di collocare il Bambino Gesù nell'espositorio posto nel tabernacolo del SS.mo?

R. Come nell'espositorio del SS. Sacramento non si può collocare il Crocifisso, così non vi si può mettere altra immagine, sia pure di Nostro Signore.

37. *D.* Essendo già invalsa in una città la consuetudine di usare sugli abiti corali le decorazioni, sia ecclesiastiche che governative, un Cerimoniere sinodale prega di volerglisi far conoscere, se tale uso possa mantenersi o debba eliminarsi?

R. Il decreto della S. C. Concistoriale 15 gennaio 1915 ha proibito ai Vescovi di usare negli stemmi, ecc., distintivi secolareschi: *a fortiori* debbono questi essere esclusi dall'abito di funzione; e se ciò è proibito ai Vescovi, molto più si deve intendere proibito agli altri ecclesiastici. Diciamo abito di funzione, perchè nulla osta a che si usino sull'abito privato, anche Piano per i prelati, e può darsi altresì il caso, in cui si possano usare sull'abito prelatizio, per es., in qualche ricevimento, in quegli ambienti che hanno relazione con chi abbia concesso tali distintivi. Il decreto citato parla soltanto di insegne secolaresche, nello stretto senso, ammettendo anche quelle degli Ordini equestri di Malta e del S. Sepolcro; ma si osservi bene che ivi si tratta degli stemmi, sigilli ed editti, e noi per analogia abbiamo applicato la disposizione agli abiti; e perciò è necessario rilevare che sarebbe, se non si vuol concedere l'analogia, *almeno improprio* porre cotali distintivi, sebbene ecclesiastici od equiparati, sull'abito di funzione. Questo poi, che diciamo in generale, va preso in modo particolare, ed a tutto rigore, per gli abiti corali, perchè è massima indiscutibile, che in coro tutti debbono vestire egualmente, e un distintivo, sebbene piccolo, per es., sulla mozzetta, già porterebbe una differenza inammissibile. È noto che in coro, come privato costume, non si può ammettere che la veste propria dei Familiari pontifici, *vulgo* sottana violacea, purchè non abbia ad usarsi come distintivo corale altro genere di veste.

38. *D.* In quaresima, giusta la presente disciplina liturgica, sono proibite le Messe di requie private e le altre votive, ad eccezione d'una soltanto votiva di requie, da potersi dire *prima die non impedita.* Si domanda se, non potendosi celebrare, per qualche ragione, la suddetta Messa in quel primo

giorno non impedito, possa trasferirsi in altro semidoppio o semplice della settimana quando occorra?

R. La legge non dice *in generale* che si permettono in un solo giorno della settimana le Messe di requie in Quaresima, dice invece *categoricamente*: « *prima die* cuiusque hebdomadae libera *in Kalendario ecclesiae*, in qua Missa celebratur ». Ond'è che nessuna interpretazione più favorevole può darsi. S'intende, dunque, liturgicamente libera, e non valgono altre ragioni d'indole diversa.

39. *D.* Nell'ottava di Pasqua, o in altra parimenti privilegiata, se è presente il cadavere, si può celebrare soltanto la Messa esequiale, o cantata, o letta, se si tratti di un povero. Si domanda, se possa cantarsi in quelle ottave la Messa votiva degli Angeli per un bambino morto, che si vuole portare in chiesa per la suddetta Messa? Milita la stessa ragione come quella pel defunto adulto *praesente cadavere?*

R. Nessun documento della S. Sede sta in favore di tali Messe, presente il cadavere dei fanciulli. Il decreto che permette questo rito, che è *praeter rubricas*, dice che non possono cantarsi o leggersi, se non nei giorni *a rubricis permissis* (*S. R. C.*, n. 3481, II).

40. *D.* Può tollerarsi che nei funerali solenni mettasi alla porta della chiesa, oppure in un altarino appositamente eretto fuori del catafalco, il ritratto del defunto?

R. Alla porta della chiesa non potrà ammettersi se non un piccolo ritratto, che non abbia però altro carattere che di un invito funebre, come suol farsi a mezzo di quelle immagini, che si distribuiscono a fine di domandare suffragi. In chiesa, prescindendo da quel concetto di *altarino* (!) che è assolutamente da condannarsi, si potrebbe ammettere qualche cosa di simile a quei monumenti, più o meno grandi, che si collocano fissi alle pareti, con relativa iscrizione e ritratto, sulla quale consuetudine la Chiesa non interloquisce. Non vediamo ragione di escludere tale uso, sebbene trattisi di cosa provvisoria, e di materiale precario, purchè si salvi il decoro del luogo santo, e circa l'iscrizione si osservino le prescrizioni ecclesiastiche.

41. *D.* In A... il sacerdote che funziona da Maestro di cerimonie nella Benedizione solenne porta la cotta e la stola come al solito. Ora da qualche zelante si vuole che detto sacerdote porti semplicemente la cotta, e che al momento dell'esposizione solamente indossi la stola, che deve portare sul braccio dalla sagrestia all'altare. Si domanda se è sbagliato realmente il primo modo, o se bisogna stare a quel che dice lo zelante?

R. Lasciando da parte la questione, se il Cerimoniere possa fare da espositore, perchè il Cerimoniere è duce, ma non agente, e perciò non deve se non in caso di necessità eseguire ciò che è proprio di determinati ministri, nel caso esposto, in cui più propriamente il

Cerimoniere si direbbe espositore, rispondiamo, che recandosi all'altare insieme col funzionante, non deve indossare la stola, che, non essendo abito da ministro, si prende per la necessità di trattare il SS. Sacramento, soltanto *ad actum*, e non in permanenza. Dunque ecc. Si noti che anche un Diacono, se facesse da espositore senza dalmatica e camice, dovrebbe prendere la stola *ad actum*, perchè il Diacono non ministra mai in sola stola, ma nel caso della esposizione la stola sulla cotta, anche pel Diacono, è un espediente, anzichè una cosa normale.

42. *D.* In una parrocchia, nel cui perimetro esiste un convento di PP. Cappuccini, può il Provinciale dei Frati Minori, esistente in un altro comune, dare la facoltà al parroco di detta parrocchia per potere ascrivere al Terz'Ordine; oppure questo spetta al Provinciale dei PP. Cappuccini?

R. È necessario fare distinzione: o il Parroco desidera la facoltà di aggregare al Terz'Ordine, senza crearne una Congregazione; o desidera la facoltà di fondare una Congregazione del Terz'Ordine. Se trattasi di aggregare semplicemente, può ottenere la facoltà dai Superiori di qualunque ramo del Primo Ordine, o del Terz'Ordine regolare, senza essere obbligato a rivolgersi al più vicino. Se desidera poi erigere una Congregazione, il che può farsi anche dove esistono conventi dell'Ordine Francescano, non essendo il Terz'Ordine soggetto alle regole della Costituzione di Clemente VIII (*S. C. Indulg.* 31 gennaio 1893, I), allora è necessario che proceda *servato iuris ordine*, avendo dichiarato Pio X, precisamente pel caso della erezione nelle parrocchie, che la cosa proceda *de consensu Episcoporum, salvo semper iure et officio Praelatorum Ordinis primi* (Lettera ai Min. Gen. dei FF. Minori, 8 sett. 1912). Quest'ordine poi sarà osservato qualora si rispetti la giurisdizione dei Superiori *intra limites* nei quali essa è contenuta. Il P. Mileta, nel suo *Enchiridion* pel Terz'Ordine, la distingue così: « Pater Guardianus in proprio territorio aut regione; Pater Provincialis in sua Provincia, et Pater Generalis in toto Ordine » (ediz. 1913, pag. 49). Esistendo dunque, nel caso, un convento di Cappuccini nel perimetro della parrocchia, se la giurisdizione del Guardiano si estende fino alla chiesa parrocchiale, apparterrà a questi, e non al Provinciale dei Frati Minori, esercitare cotale facoltà.

Osservi, però, sempre il sacerdote autorizzato a ricevere i fedeli all'abito e alla professione del Terz'Ordine da Superiori di un ramo dell'Ordine, che non può ammetterli presso una Congregazione soggetta all'obbedienza e direzione di altro ramo (*S. C. Indulg.*, 30 gennaio 1896).

43. *D.* Nella Vigilia di S. Lorenzo, facendosi l'Officio feriale, si può celebrare dopo Prima la Messa di requie fuori del coro, secondo la regola di ogni primo Semplice del mese?

R. Si può e si deve, dove non siavi una dispensa, perchè la rubrica del Messale non distingue la Vigilia da altra feria, ma dice

soltanto: *Feria, quae propriam habeat Missam* (tit. V, n. 1); ora la Vigilia è una vera feria che ha Messa propria.

44. *D.* In Napoli ho veduto molte signore, che portano un bracciale con certe lettere iniziali, che su d'un foglietto sono scritte a mo' di preghiera, e si dice che questo uso sia venuto da un vecchio frate e che chi costantemente porta queste lettere anche scritte in un nastro sul braccio, sia liberato da tanti mali e malanni; ma io sempre son fermo nel vietare tale uso. È bene far così?

R. È evidente che tal pratica è superstiziosa, non perchè si tratta di lettere che possono avere, e supponiamo pure che realmente abbiano, un significato ortodosso; ma per la certa efficacia che le si vuole attribuire, dicendosi che chi costantemente porta quelle lettere e in quel dato modo, è liberato ecc. Basti l'esempio della croce o medaglia di S. Benedetto, sulla quale appunto sono tante iniziali, che hanno un significato retto e devoto, ed è arricchita di moltissime Indulgenze; ma non è associata ad alcuna superstizione.

45. *D.* Nel comune di A... esisteva una sola parrocchia, che ha per Patrono principale S. Antonio. Da oltre *un secolo* furono smembrate dalla principale ed erette tre altre parrocchie, le quali *non mai celebrarono la festa di S. Antonio.* Ora si pretende che il clero di queste tre parrocchie filiali celebri la festa di S. Antonio come doppio di 1ª classe con ottava. Il clero si crede dispensato per *prescrizione.* Ha ragione?

R. Il quesito dice che la parrocchia di A... ha per Patrono principale S. Antonio. Prima di tutto osserviamo che il *Patrono,* nel senso liturgico, non si dà ad una parrocchia come tale, ma ad un luogo, che nel diritto liturgico è indicato coi nomi di *locus, oppidum, pagus, civitas, dioecesis, provincia, regnum.* Osserviamo in secondo luogo, che quell'*ha per Patrono* potrebbe significare che non lo avesse prima, e che si pretendesse ora, a ragione della sua matricità, di obbligare le filiali ad assumere S. Antonio per Patrono principale.

Supponiamo, evidentemente, che le parrocchie, nel caso esposto, formino *luoghi* distinti, capaci di avere un Patrono speciale, perchè non è credibile che, se si trattasse di parrocchie di uno stesso luogo, cioè paese, città, si fosse preteso di abbandonare la protezione di un tanto Santo (sia l'Abate, sia il Padovano, sono, specialmente nei Comuni rurali, veneratissimi). Ciò premesso, diciamo, che se prima della dismembrazione fosse stato Patrono di tutto il Comune (*luogo,* in ipotesi, composto di più *luoghi*) detto Santo, la consuetudine più che centenaria, che lo ha abolito nelle nuove parrocchie, non si sosterrebbe. Infatti il patronato è di natura sua perpetuo, e la sospensione degli atti di riconoscimento non gli può nuocere. Se poi si trattasse di elezione di Patrono avvenuta dopo la dismembrazione, non solo non vi sarebbero tenute le nuove parrocchie, ma anzi non potreb-

bero assolutamente introdurre tal festa come patronale, opponendosi i decreti della S. Sede, che esige speciali formalità in tali casi.

46. *D.* La colletta ordinata dal Vescovo *pro tempore belli*, con i privilegi di quelle *pro re gravi*, deve o no precedere la colletta comune *pro Papa*?

R. Sicuramente, come quella che è prevalente a cagione del carattere di gravità (ciò che più urge si mette innanzi a ciò che meno interessa, almeno sul momento), e che non si omette anche quando si deve o si può omettere l'altra; se dunque prevale *quoad exclusionem*, deve prevalere anche *quoad ordinem*.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Rappresentanza giuridica di un Seminario. — È di competenza dell'autorità giudiziaria, e non della V Sezione del Consiglio di Stato giusta l'art. 23, n. 2, della legge 17 agosto 1907, n. 618, la controversia sollevata, in base a Bolle, rescritti e motupropri, circa la rappresentanza giuridica di un Seminario.

I Seminari sono enti ecclesiastici conservati, e non luoghi pii, salva la conversione dei loro beni immobili; essi vengono tuttora regolati dalle norme fondamentali del Concilio di Trento, contemperate con le disposizioni di diritto pubblico interno, specialmente relative alla disponibilità dei beni, alla morale, all'igiene, all'ordine pubblico.

Riservata questa ingerenza all'autorità civile, i seminari, come tali, non dipendono che dai Vescovi, secondo il Tridentino; e sol quando talvolta assunsero natura di scuole private non prevalentemente chiericali, poterono reputarsi anchè soggetti alla vigilanza sull'istruzione, in base agli articoli 3 e 5 della legge Casati 13 novembre 1859, n. 3725.

Spetta al solo Vescovo la rappresentanza del Seminario anche nei rapporti civili e patrimoniali.

Tale rappresentanza non venne meno pel fatto che con Bolla e Breve pontifici l'amministrazione del Seminario fu affidata a deputati economici, da eleggersi ogni triennio dall'Amministrazione civica, con l'obbligo di rendiconto al Vescovo.

Nè alcuna influenza esercitò in contrario il *Motu proprio* granducale 22 aprile 1785 con le annesse Istruzioni, non essendosi con

queste toccata la costituzione organica e la rappresentanza giuridica dei Seminari.

Le Istruzioni medesime, dettate nel proposito di raffermare la ingerenza della potestà governativa nel patrimonio ecclesiastico, ebbero il pratico e limitato obietto di prescrivere le forme per la regolare alienazione dei beni.

Le disposizioni dei Pontefici e dei cessati Sovrani assoluti, allorquando non provvedono ad un interesse generale, ma a *singoli casi*, non sono leggi, ma atti da equipararsi ai contratti e alle sentenze.

È nulla la citazione agli amministratori o deputati economici di un Seminario avente per scopo d'istituire un giudizio circa la valutazione, agli effetti dell'affrancazione di un canone pagabile parzialmente in derrate, trattandosi di questione che eccede i limiti della semplice amministrazione. — Appello Lucca (in rinvio), 14 maggio-3 luglio 1914, Borelli c. Seminario di Siena. (*Dir. Eccl. It.*, VIII, pag. 487).

Circa l'esenzione di canonicati senza prebende dal sequestro economale. — Nelle provincie napoletane, trattandosi di canonicati senza prebende, cioè aventi le sole distribuzioni corali quotidiane, non sono esenti, nei casi di vacanza, dal sequestro da parte dell'Economato se non vi concorrano le quattro condizioni copulative di cui negli Appuntamenti della R. Camera di Santa Chiara, approvati con real decreto del 21 aprile 1781.

La più essenziale di queste condizioni, richieste a rendere immune dal sequestro la quota delle distribuzioni quotidiane, è — indipendentemente dall'ammontare della quota stessa — quella che le distribuzioni non siano stabilite in luogo di prebenda.

Quando vi ha una massa patrimoniale del Capitolo, e non sono stabilite le singole prebende di ciascun canonicato o beneficio minore, codesta massa comune assume di necessità il carattere di massa grossa beneficiaria, o prebendale, in quanto è destinata con i suoi frutti a fornire, nella quota corrispondente a ciascuno, e qualunque sia il modo di distribuzione, le dotazioni o prebende di ciascun beneficiato.

La *canonìa* costituisce un beneficio ecclesiastico, e come all'investito conferisce dei diritti spirituali, così gli conferisce il diritto alla prebenda, a quella dotazione cioè atta a dargli i mezzi del materiale sostentamento.

Non può sussistere un beneficio *sine dote congrua*, nè una canonìa *sine praebenda*. — Cass. Roma, 17 aprile 1915, Capit. Nola c. Economato Ben. vac. (*Ibid.*, pag. 481).

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE. — *17 settembre 1915.* — A mons. Raffaele M. Carrasquilla, rettore del Collegio Maggiore del Rosario, in Bogotà (Columbia), nel XXV anniversario della fondazione del medesimo istituto. [*Acta Ap. Sedis*, VII, p. 473].

1° ottobre 1915. — Al card. Boschi, arciv. di Ferrara e agli altri Vescovi dell'Emilia, in ringraziamento degli omaggi resigli dalla conferenza episcopale, cui già il S. Padre apparteneva. [*Ibid.*, p. 474].

10 ottobre 1915. — All'arciv. di Breslau (Germania), lodando i frutti del suo primo anno d'episcopato ed incitandone vieppiù lo zelo, nelle presenti luttuose circostanze. [*Ibid.*, p. 475].

25 novembre 1915. — A mons. Torras y Bagès, vescovo di Vigo (Spagna), oggi defunto, in lode dei suoi scritti, specie d'un trattato sul «carattere internazionale della S. Sede» vieppiù dimostratosi nel presente conflitto. [*Ibid.*, p. 589].

9 dicembre 1915. — All'arciv. di S. Salvador, nel Brasile, e agli altri Vescovi della regione, ringraziandoli dell'indirizzo inviatogli nell'occasione del congresso interdiocesano. [*Ibid.*, p. 591].

10 dicembre 1915. — Agli Ordinari della Galizia, attestando loro la compartecipazione che prende ai lutti che affliggono la loro patria e tutta la Polonia. [*Ibid.*, p. 591].

11 dicembre 1915. — Agli Ordinari della Calabria, in occasione della conferenza annuale. [*Ibid.*, p. 592].

12 dicembre 1915. — Agli Ordinari dell'Ungheria, in ringraziamento di nuovi loro omaggi. [*Ibid.*, p. 593].

6 gennaio 1916. — Ai Presidenti di Lione e Parigi dell'Opera della Propagazione della Fede, lodandoli del loro zelo, ed esortando nuovamente tutti i fedeli a concorrere a sì santo scopo. [*Ibid.*, VIII, p. 5].

31 gennaio 1916. — Al visconte d'Hendecourt, Preside della Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli, approvando e lodando la relazione dell'Opera, e benedicendo quanti concorrono al suo caritatevole proposito. [*Ibid.*, p. 34].

2 *febbraio* 1916. — Al card. Andrieu, arciv. di Bordeaux, lodando il proposito di fare speciali collette nel giorno dell'Epifania, per le Missioni d'Africa [*Ibid.*, p. 57].

1° *marzo* 1916. — Al P. Gius. Bardoux S. J., lodandone l'opera a favore delle «Scuole Apostoliche», istituite 50 anni fa, in Avignone, per la formazione dei Missionarii [*Ibid.*, p. 141].

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE. Addì 7 dicembre 1915 nella Congregazione *generale* tenuta dinanzi a Sua Santità, fu discusso il dubbio delle virtù per la causa di beatificazione del ven. *Giov. Batt. da Borgogna*, dei Minori, e il 2 gennaio successivo fu pubblicato il decreto affermativo, con l'ordine di procedere alla discussione dei miracoli (*Ibid.*, pag. 13).

La mattina del 14 dicembre 1915, nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Ordinaria*, nella quale

al giudizio degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti cause:

1. Introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio *Giovanni Battista Stoeger*, Laico professo della Congregazione del SS.mo Redentore († 1883), e nel 22 successivo, ne fu segnata dal S. Padre la commissione (*Ibid.*, pag. 16).

2. Intorno alla revisione degli scritti: *a*) del Servo di Dio *Fortunato Ridolfi*, Sacerdote professo Barnabita; *b*) del Servo di Dio *Paolo Ginhac*, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù; *c*) del Servo di Dio *Lorenzo di S. Francesco Saverio*, Sacerdote professo passionista; *d*) della Serva di Dio *Margherita Rutan* delle Figlie della Carita; ed *e*) della Serva di Dio *Maria Veronica del Sacro Cuore di Gesù*, al secolo *Caterina Lioger*, fondatrice delle Suore Vittime del Sacro Cuore di Gesù.

Addì 18 gennaio 1916 fu decretata, e il 26 successivo segnata la commissione della causa di Beatificazione o dichiarazione di martirio dei vescovi *Giov. M. du Lau* (Arles), *Francesco La Rochefoucauld* (Beauvais), *Pier Luigi La Rochefoucauld* (Saintonge) e altri 210 sacerdoti vittime della Rivoluzione francese, nel settembre 1792 (*Ib.*, 67).

Martedì 1° febbraio 1916, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli Ill.mi e R.mi Prelati e dei Consultori teologi componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere intorno a due miracoli, che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Venerabile *Suor Anna di San Bartolomeo*, Monaca professa delle Carmelitane Scalze: i quali miracoli vengono proposti per la sua Beatificazione.

Il 14 marzo 1916, nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione *Ordinaria Particolare* dei Sacri Riti, nella quale sono state sottoposte al giudizio degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali componenti la medesima le seguenti Cause:

1. Intorno al culto in ossequio ai Decreti di Urbano VIII non mai prestato: alla *venerabile Lucia Filippini*, fondatrice dell'Istituto delle Maestre Pie, dette *Filippini* dal cognome della stessa Serva di Dio; alla Ven. *Suor Paolina Luisa de Pinczon*, fondatrice delle Suore di Nostra Signora della Grazia, di San Tommaso da Villanova, nell'Arcidiocesi di Aix; alla Ven. Serva di Dio *Maria Crocifissa di Rosa*, fondatrice della Congregazione delle Ancelle della Carità in Brescia; alla Serva di Dio *Suor Teresa del Bambino Gesù*, Monaca professa Carmelitana Scalza nel Monastero di Lisieux.

2. Intorno alla validità ed alla rilevanza del Processo Apostolico, costruito nella Curia di Lione sopra la fama di santità della vita, delle virtù e dei miracoli in genere del Venerabile Servo di Dio *Giovanni Claudio Colin*, Sacerdote, fondatore della Società di Maria; e parimenti del Processo Apostolico costruito nella Curia di San Luigi,

negli Stati Uniti, sopra la fama di santità della vita, delle virtù e dei miracoli in genere della Ven. Serva di Dio *Filippina Duchesne*, della Società delle Suore del Sacro Cuore di Gesù.

Infine addì 11 aprile 1916, nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione *Ordinaria* dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi e R.mi Signori Cardinali componenti la medesima sono state sottoposte le seguenti materie:

1. Introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio *Luigia Borgiotti*, Confondatrice dell'Istituto delle Suore di Gesù Nazareno († 1873); e nel 12 successivo, il S. Padre ne segnò la commissione (*Ibid.*, pag. 154).

2. Intorno alla revisione degli scritti: *a*) della Serva di Dio *Maria Crocefissa Satellico*, Monaca professa dell'Ordine di Santa Chiara; *b*) degli scritti del Servo di Dio *Lodovico Pavoni* Sacerdote, Fondatore della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata; *c*) del Servo di Dio *Giovanni Battista Trona*, Sacerdote della Congregazione dell'Oratorio; *d*) degli scritti del Servo di Dio *Gonsalvo Silveira*, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù.

NUOVI VESCOVI. — Con successivi decreti della Congr. Concistoriale sono stati nominati:

Mons. Tommaso Dunn, vesc. di Nottingham (*Inghilterra*); monsignor Giovanni Geremia Lawler, vesc. di Lead (*Stati Uniti*); mons. Bernardo Hackett, vesc. di Waterford e Lismore (*Irlanda*); mons. Eduardo Mulhern, vesc. di Dromore (*Irlanda*); mons. Ignazio Le Ruzic, vescovo di Las Cayes (*Is. Haiti*); mons. Gius. Tupinambá da Frola, vescovo di Sobral (*Brasile*); mons. Dionigi Avila, vesc. di Paz (*Bolivia*); mons. Antonio de Assis vesc. di Guaxupé (*Brasile*); mons. Ottavio Chagas de Miranda, vesc. di Pouso Alegre (*Brasile*); mons. Ernesto Dubois, vesc. di Rouen (*Francia*); mons. Niccolò Rotoli, vesc. di *Isernia e Venafro;* mons. Calogero Licata, vesc. di *Calvi e Teano;* mons. Andrea Machado, vesc. di Guayaquil (*Equatore*); mons. Sebastiano da Silveira Cintra, vesc. di Olinda (*Brasile*); mons. Giovanni Ireneo Iofily, vesc. di Amazzoni (*Brasile*).

NECROLOGIO. — *28 aprile 1916.* - Mons. Paolo Marco Tei, vescovo di Pesaro.

4 maggio. — L'E.mo signor cardinale *Ettore Ireneo Sévin*, arcivescovo di Lione. Veggasi il cenno biografico che ne demmo nel vol. XXVI pag. 90 s. in occasione della sua esaltazione alla Porpora, avvenuta nel Concistoro del maggio 1914.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

A Mons. Moreschini, arciv. di Camerino, circa la necessità sempre maggiore dell'istruzione catechistica, nei nostri giorni.

Lettera. — *Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem.* — Nonnullos ex egregiis viris, qui doctrinae christianae per Picenum promovendae praesunt, cum proxime, te producente, admisissemus coram, equidem communia eorum consilia, in Lauretano conventu suscepta, magnopere, ut meministi, laudavimus. Nunc autem, cum quae sibi haberent proposita ad agendum, scripto Nos diligentius edocuerint, ad te, venerabilis Frater, qui eius cogendi conventus auctor et in primis suasor exstitisti, singulari quadam causae gravitate adducti, scribimus, ut et eas iteremus laudes, et vestrum studium cohortando exacuamus. Etenim ex omnibus rebus in quibus catholicorum in Ecclesiae utilitatem versatur industria, quid cogitari maius, quid divinius potest, quam, quod vos laboratis, christianae et fidei et legis cognitionem in animis puerorum, qui spem futuri temporis continent, informare? *Haec est vita aeterna, ut cognoscant te solum verum Deum, et quem misisti Iesum Christum* (Ioan., XVII, 3). Atque isto ipso labore vestro nihil hodie opportunius, cum improbi homines, sibi persuadentes se posse Ecclesiam funditus evertere, callidissime dant operam ut puerilis aetas ab omni religionis afflatu aliena succrescat. Vos autem ad illud quo spectatis, omnia quidem valde accommodate comparasse videmini, sed id praesertim quod hanc disciplinam, sicubi in scholis elementorum publicis desideratur, supplendam curatis. Quod ipsum Nos

putamus multo eventurum felicius atque ita ut religionis institutionem nostri pueri non minoris facere, quam ceterarum rerum, assuescant, si eam iis non alii quam delecti ex iisdem publici ludi magistris impertiant, et quidem in ipsis scholasticis aedibus, vel in propinquis. Res profecto non exiguae est neque impensae nec curae, verum fructus uberrimi, ut Nosmet ipsi, cum Bononiensem ecclesiam regeremus, experiendo cognovimus. Reliquum est, ut quod alacres instituistis, iam ex hortatione Nostra vel alacriores efficiatis, et coniunctis animis studiisque concordibus, in universa regione Picena novos vitae christianae spiritus, Episcopis praeeuntibus, excitetis, divinae gratiae confisi auxiliis, quae vobis certe defutura non sunt. Quorum auspicem et praecipuae Nostrae benevolentiae testem, tibi, venerabilis Frater, et omnibus qui tam salutare vel moderantur opus vel participant, apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die x mensis martii MCMXVI, Pontificatus Nostri anno secundo.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio.

Dichiarasi che le medaglie-scapolari, a differenza degli abitini, debbono sempre benedirsi volta per volta, anche quando si sostituiscono ad altre già benedette per la stessa persona.

Decreto. — Proposito dubio, quod sequitur, a R.mo Procuratore Generali Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum: « Utrum sicut sufficit primum scapulare (v. g. B. Mariae V. « de Monte Carmelo), quod in adscriptionis actu induitur, be- « nedicere, quin deinde alia eiusdem generis scapularia nova « benedictione egeant pro eadem persona, ita etiam sufficiat « primum numisma benedicere, quin alia numismata, quae « primo deperdito vel usu detrito, assumuntur, nova benedi- « ctione muniantur, vel utrum numisma toties sit benedicendum « quoties, primo deperdito vel usu detrito, novum sufficitur? »

E.mi Patres Cardinales Generales Inquisitores, in Congregatione habita feria IV, die 10 maii anni 1916, responderunt: « *Negative* ad primam partem; *Affirmative* ad secundam ».

Quam dubii resolutionem SS.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Papa XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita feria v, die 11 maii eiusdem anni, benigne approbavit.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

R. Card. Merry del Val, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor S. O.*

Sacra Congregazione dell' Indice.

I.

Condanna di alcune opere.

Con decreto del 5 giugno 1916 approvato dal S. Padre e pubblicato con la data del 6 stesso mese, sono stati inseriti nell'Indice dei Libri proibiti le seguenti opere:

L. Salvatorelli ed E. Hühn, *La Bibbia*, Introduzione all'antico e al nuovo Testamento (L'Indagine moderna, vol. XIX). Milano, ecc., Remo Sandron, s. a.

P. Juan de Guernica, *La Perla de la Habana.* Sor Maria Ana de Jesús Castro, Religiosa Capuchina del Convento de Plasencia. Zaragoza, 1914, 2 vol. in 12°.

Ludovico Keller, *Le basi spirituali della massoneria e la vita pubblica.* Todi, 1915.

Rivista di scienza delle religioni. Roma, Tipografia del Senato, 1916 (*Decr. S. Off.* 12 *apr.* 1916).

Dr. Henri Mariavé, *La leçon de l'hôpital Notre-Dame d'Ypres. Exégèse du secret de la Salette*, Tome I, Paris, 1915; tome II, Appendices, Montèpellier, 1915 (*Decr. S. Off.* 12 apr. 1916).

II.

Sottomissione di un autore.

Cyrillos Macaire si è sottomesso al decreto della S. Congregazione, edito il 12 aprile 1915, con cui fu messo all'Indice il suo libro su la Costituzione della Chiesa (V. *Mon. Eccl.* 1915, pag. 198)

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Si dichiara obbligatoria, anche per i Regolari, per l'Italia e isole adiacenti, e permessa nelle altre diocesi, la celebrazione della festa della Traslazione della S. Casa (10 dicembre) come doppio maggiore.

Italiae et Insularum. — Celeberrimum prae cunctis Marialibus Orbis Catholici Sacrariis promerito ac iure Lauretanum habetur, illudque fere sex abhinc saeculis Christifidelium praecipuae venerationis cultusque maximi cohonestatur significationibus: Domus, inquam, natalis Beatissimae Virginis Mariae, divinis mysteriis consecrata; ibi enim Verbum caro factum est. Felix ea Domus olim angelico famulatu e Palaestinae sacratis regionibus primum in Dalmatiam, inde Lauretanum in agrum Picenae Provinciae mirabiliter translata, atque in sinu Catholicae Ecclesiae collocata, perenni miraculorum virtute et caelestium gratia beneficiorum ditata supereminet. Mirificae vero huiusmodi Translationis festum, diei propriae, h. e. decimae decembris, exeunte saeculo decimo septimo adsignatum, in Ecclesiis memoratae Provinciae Picenae, ac sensim tum aliarum Italiae tum plurimarum exterarum totius Orbis regionum, cum Officio ac Missa propriis, usque ad annum millesimum nongentesimum decimum tertium sine intermissione quotannis rite celebratum fuit.

Quibus omnibus permoti, et concrediti gregis ferventia quoque vota, ne dicam omnium catholicorum fidelium, probe noscentes, cuncti Sacrorum Antistites dioecesium Provinciae Picenae, ne tanti Virginei Sacrarii cultus longe lateque diffusus sensim in dies aliquid detrimenti capiat, Sanctissimum Dominum nostrum Benedictum Pp. XV enixe precati sunt, ut festum Translationis Almae Domus B. Mariae Virginis pristino honori restituens, quotannis celebrandum concedere dignaretur.

Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XV supplicia haec vota ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Pro-Praefecto relata, peramanter accipiens, pro

sua quoque spectata erga Deiparam pietate, decrevit, ut festum *Translationis Almae Domus B. M. V.* sub ritu duplici maiori a singulis Italiae et insularum adiacentium dioecesibus, necnon ab Ordinibus Regularibus et Religiosis Familiis etiam proprio Kalendario utentibus atque intra fines earum Dioecesium commorantibus, die decima decembris, cum Officio ac Missa propriis iamdudum approbatis, quotannis celebretur: servatis Rubricis.

Insuper eadem Sanctitas Sua benigne indulsit, ut eiusmodi festum Beatae Mariae Virginis ad ceteras omnes Dioeceses et Religiosas Familias, singulis tamen R.mis Ordinariis vel respectivis Superioribus legitime petentibus, sub iisdem clausulis et conditionibus extendi valeat.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 12 aprilis 1916.

† A. Card. Ep. Portuen. et S. Rufinae, S. R. C. *Pro-Praefectus.*
L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Risolvonsi alcuni dubbi circa il giorno in cui possa celebrarsi la festa della Dedicazione.

Sedunen. — *Dubbi.* — R.mus D.nus Iulius Mauritius Abbet, episcopus Sedunensis, Sacrae Rituum Congregationi humiliter exposuit quae sequuntur:

I. Debetne affigi festum Dedicationis ipsi diei mensis, qua Ecclesia consecrata fuit, si haec dies est nota, celebrata solemnitate externa eadem die Dominica, qua antea?

II. Debetne festum Dedicationis ita alicui diei mensis affigi, ut Dominica sequens sit eadem Dominica, qua celebratum fuerat festum Dedicationis tempore elapso?

III. Debetne solemnitas externa Dedicationis Ecclesiae Cathedralis in tota Dioecesi celebrari, vel tantum in urbe Episcopali?

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, praepositis quaestionibus ita respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative* quoad Festum cum Officio et Missa. Posse et non teneri quoad solemnitatem externam.

Ad II. *Affirmative*, si non innotescat dies consecrationis,

aut agatur de Festo Dedicationis Ecclesiarum consecratarum, una eadem die celebrando.

III. Posse et nullibi teneri, iuxta Decretum S. R. C. diei 28 octobris 1913, tit. I, n. 2.

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 5 maii 1916.

† A. Card. Ep. Portuen. et S. Rufinae, S. R. C. *Pro-Praefectus.*
L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Segreteria di Stato.

Si stabilisce una nuova regola circa la denominazione di Internunzii e di Delegati Apostolici.

Ex Audientia SS.mi, *die 8 maii 1916.* — SS. D. N. Benedictus Divina Providentia Papa XV, Secum animo reputans, quantopere deceat rectius aptiusque ordinari nomina, quibus ad hunc diem, pro sua ipsorum dignitate, appellari consueverunt quotquot Romani Pontificis personam in exteris regionibus gererent, itemque aliqua honoris accessione eos ornari qui, etsi titulum gradumque Nuntiorum Apostolicorum non obtinent, legatione tamen stabili apud exteros rerum publicarum gubernatores funguntur, referente me infrascripto Cardinali a Secretis Status, decernere dignatus est, ut hi omnes, in posterum, *Internuntii Apostolici* nuncupentur, et *Delegati Apostolici* ii dumtaxat dicantur qui, licet personam Pontificis sustineant, charactere tamen diplomatico, quem vocant, omnino carent.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, die, mense et anno praedictis.

L. ✠ S. P. Card. Gasparri, *a Secretis Statu.*

Annotazione.

Basterà riferire la nota dichiarativa autentica, che al Decreto faceva seguire l'*Osservatore Romano* nel numero dell'8 giugno p. p.:

« Con tale Decreto il Santo Padre stabilisce che d'ora innanzi i Rappresentanti diplomatici stabili della Santa Sede all'estero i quali non godono del titolo o del grado di Nunzi Apostolici, siano chiamati

Internunzi Apostolici e che il tilolo di *Delegato Apostolico* sia invece riservato ai Rappresentanti Pontifici incaricati di una missione esclusivamente ecclesiastica, senza carattere diplomatico.

« Il Decreto risponde all'intento di designare i prelodati Rappresentanti in modo più corrispondente alla terminologia ecclesiastica, ed al tempo stesso più onorifico.

« È noto infatti che il titolo di *Delegato Apostolico* venne fin da principio usato per indicare direttamente la Missione ecclesiastica dei suddetti Rappresentanti Pontifici, di guisa che per designare invece il carattere diplomatico di cui molti di essi sono anche rivestiti, fu aggiunta la qualifica di *Inviato Straordinario,* denominazione però piuttosto laicale e propria dei diplomatici secolari.

« Invece il titolo di *Internunzio* designa in modo esatto e preciso il Rappresentante della Santa Sede di grado immediatamente inferiore al Nunzio, il quale, oltre di esercitare la Missione ecclesiastica, è anche accreditato presso il rispettivo governo; ed in tal senso il titolo medesimo si trova da lungo tempo usato nella Diplomazia Pontificia.

« In seguito all'attuale Decreto godranno del titolo d'*Internunzi* non solo i Rappresentanti Pontifici dell'Argentina, del Chilì e dell'Olanda, i quali già lo hanno attualmente, ma anche quelli accreditati presso le Repubbliche di Columbia, di Costarica, Nicaragua e Honduras, di Haiti, di Perù e Bolivia, di Venezuela, i quali finora si sono chiamati Delegati Apostolici ed Inviati Straordinari. Continueranno invece a chiamarsi Delegati Apostolici, oltre i Rappresentanti Pontifici dipendenti dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide, quelli del Canadà, di Cuba e Portorico, delle Isole Filippine, del Messico e degli Stati Uniti.

Sacra Romana Rota.

Circa l'esenzione e i diritti funerari di un civico ospedale.

Vicentina. — *Exemptionis et funerum.* — 9 marzo 1915. — A Vicenza esistevano anticamente l'ospedale di S. Antonio e altri minori, i quali nel 1773 furono riuniti in un solo, che sorge tuttora nel territorio della parrocchia di S. Marco, col nome di « Ospedale grande degli infermi e poveri », detto anche « di S. Bartolomeo », perchè gli fu assegnata la chiesa di s. Bartolomeo, la quale, essendo appartenuta ai Regolari, aveva annesso un cimitero. La cura spirituale dell'ospedale fu affidata prima ai

Cappuccini, dal 1775 al 1806; poi ai Minori Osservanti (1807-1810), in seguito a sacerdoti secolari (1810-1824), e infine dal 1824 fino a oggi ai frati Minori Riformati.

A definire i rapporti tra l'ospedale e il parroco di S. Marco, nel cui territorio sorge, fu stipulata il 13 febbraio 1786 una concordia o convenzione di cui è necessario riferire integralmente il testo:

« Perchè in avvenire, e per sempre debbano essere riconosciuti quegli indipendenti diritti, che al pio ospitale degli infermi e poveri di questa città competono e furono in passato senza opposizione esercitati nell'interno dell'ospitale medesimo, rapporto allo spirituale, e nella Chiesa dell'ospitale stesso, e che nel tempo stesso appariscano i diritti parrocchiali, che relativamente all'ospitale medesimo possono nei vari casi competere al rev. parroco di S. Marco, nella cui parrocchia è l'ospitale stesso situato; resta tra i presidenti dell'on.da Banca di detto pio ospitale a tal oggetto destinati con la parte del dì 9 aprile 1785 ed il rev. sig. don Carlo Antonio Bonvicini, attuale parroco di S. Marco di questa città convenuto, come nei seguenti capitoli:

« I. Riconosce esso rev. parroco la totale indipendenza dell'ospitale medesimo, rapporto all'interno, dalla spirituale sua giurisdizione; così che tutti gli infermi, i priori, gli astanti, i serventi e le vecchie, bisognosi nell'interno di spirituali soccorsi, abbiano a ricorrere agli attuali cappellani destinati alle cure spirituali dell'ospitale, perchè vengano ad essi somministrati tutti gli occorrenti sacramenti senza la minima ingerenza del parroco; spettando ai cappellani stessi la totale cura spirituale nell'interno con la dipendenza dalla Banca: e perciò non dovrà mai il parroco entrare, nè ingerirsi nell'interno di detto ospitale per niun motivo o causa.

« II. Riconosce ugualmente il parroco il diritto che compete ad esso ospitale di celebrare nella sua chiesa, senza bisogno di alcuna licenza e senza potere essere dalla parrocchiale giurisdizione impedito, le seguenti solite sacre funzioni, oltre le quotidiane celebrazioni delle Messe in detta chiesa ed infermerie, ed oltre la custodia in essa chiesa del SS.mo Sacramento, cioè: 1° Messe solenni, ed anniversari solenni dei morti con indulgenze, e con soliti suffragi per i defunti devoti ascritti. 2° Esposizione nella chiesa della reliquia di S. Antonio abate

« e di S. Bartolomeo, e benedizione con le stesse al popolo.
« 3° Cantare ogni sabato sera le litanie in chiesa con il concorso
« del popolo. 4° Benedire le candele nella festa della Purifica-
« zione avanti la Messa nelle infermerie e in chiesa. 5° Fare il
« santo Sepolcro in chiesa nella settimana santa. 6° Celebrare
« la santa Messa il giovedì santo in detta chiesa e il sabato santo,
« e di portare processionalmente in chiesa il SS.mo Sacramento
« nel Sepolcro. 7° La continuazione delle *Via Crucis*.

« III. Essendo però l'ospitale situato nella parrocchia di
« S. Marco, dovranno i priori, gli astanti e li serventi in stato di
« salute ricevere la Pasqua nella chiesa di S. Marco: e deside-
« rando di riceverla altrove dovranno chiederne al parroco la li-
« cenza: fermo il convenuto dal primo capitolo.

« IV. Passando al diritto di tumulazione, ed ai funerali,
« riconosce il parroco l'indipendente diritto nell'ospitale di far
« tumulare, con l'assistenza dei suoi cappellani, tutti i defunti
« nell'interno che si seppelliscono o nel cimitero dell'ospitale,
« o nella chiesa dell'ospitale; e così il diritto di appropriarsi li
« funerali, che nell'uno o nell'altro caso venissero dai congiunti,
« o attinenti dal defunto presentati.

« V. Che se poi qualche ammalato disponesse di essere se-
« polto in qualche cemeterio, o in qualche chiesa fuori dell'ospi-
« tale, sarà il di lui cadavere dai cappellani dell'ospitale insi-
« gniti di stola consegnato sulla porta dell'ospitale al parroco
« di S. Marco, che da quel momento avrà sul cadavere stesso
« tutti i funerari diritti.

« VI. Nei casi poi di tumulazione di quei defunti che aves-
« sero i loro sepolcri nella chiesa dell'ospitale, il parroco in tal
« unico caso potrà entrare nella chiesa medesima insignito di
« stola, ed esercitarvi le funerarie competenti funzioni; e li fu-
« nerali tutti saranno di ragione di esso parroco, ed essendo
« invitati all'obito li cappellani dell'ospitale, interveniranno
« come semplici sacerdoti, ma non potrà il parroco entrar nella
« chiesa medesima insignito di stola in nessun altro incontro:
« dovendo anzi chiedere espressa licenza agli attuali presidenti
« della Banca per la processione del *Corpus Domini*, per quella
« di S. Marco, e per quella delle Rogazioni.

« E tutti li suddetti capitoli furono estesi di reciproco con-
« senso dalla sottoscritta parte, fra loro stessi e successori, da

« essere rassegnati al Sovrano, per la loro approvazione e invio-
« labile esecuzione ».

E difatti, ottenuta l'approvazione nel 16 marzo successivo, la convenzione pattuita andò in vigore dall'11 ottobre 1788.

Recentemente però tra il parroco di S. Marco, Pegoraro, e i Frati Minori dell'ospedale nacquero questioni circa la sussistenza e i limiti di tale esenzione e dei diritti funerari; a decidere la quale, dopo la morte del Pegoraro, il di lui successore D. Giovanni Perrin adì la Curia di Vicenza, che propostisi i dubbi:

« 1° L'ospedale di Vicenza eretto entro i confini della par-
« rocchia di S. Marco è esente da ogni giurisdizione parrocchiale?

« 2° A chi spetta il diritto funerario per i defunti nel-
« l'interno dell'ospedale? », addì 11 agosto 1911 li risolse con questa sentenza:

« Il Tribunale ecclesiastico, invocato il lume dello Spirito
« Santo, giudica che l'ospedale civile di Vicenza è esente da ogni
« giurisdizione del M. R. parroco di S. Marco, e che i RR. PP.
« cappellani hanno diritto di funerare per tutti i defunti nell'in-
« terno dell'ospedale. Il M. R. D. Giovanni Perin, parroco di
« S. Marco, è condannato alle spese ». Le principali ragioni della decisione, premesse al dispositivo, erano queste:

« 1° L'ospedale di Vicenza è da qualificarsi tra i maggiori
« o qualificati: costituendo una quasi-parrocchia, la quale gode
« la esenzione per tutte quelle ragioni evidenti di necessità e
« di opportunità esposte dai canonisti.

« 2° La esenzione è riconosciuta dalle Sinodali Vicentine...
« per cui i RR. PP. cappellani per l'esercizio della loro giurisdi-
« zione dipendono unicamente dal Vescovo.

« 3° Il parroco ammette che egli non può entrare e non
« entra nell'interno dell'ospedale per esercitarvi atti di giurisdi-
« zione senza licenza dei cappellani.

« 4° Il diritto poi funerario discende dalla cura delle
« anime; quindi anche prescindendo da qualsiasi altro argomento,
« il diritto di fare il funerale ai defunti nell'interno dell'ospedale
« spetta ai RR. PP. cappellani che in esso esercitano per man-
« dato vescovile la giurisdizione indipendentemente dal parroco ».

Contro questa sentenza il parroco Perrin ha ricorso alla S. R. Rota, dinanzi alla quale, Ponente il R.mo Mons. Luigi Sincero, e di turno i R.mi Mons. Giuseppe Mori e Federico Cattani, si sono discussi i tre dubbi concordati:

I. *An hospitali S. Bartholomaei in civitate Vicentina competat totalis exemptio a quacumque paroeciali iurisdictione, in casu.*

II. *Utrum parocho S. Marci, an potius capellanis hospitalis competat ius sepeliendi et funerandi quoad fideles in eodem hospitali decedentes, in casu.*

III. *Utrum sententia primae instantiae quoad expensas sit confirmanda, an potius infirmanda, in casu.*

Ai quali, il 9 marzo 1915, fu rispettivamente risposto come segue:

Ad I. *Affirmative, tum quoad administrationem sacramentorum, quae infirmis in hospitalibus conferri solent, Poenitentiae nempe, Eucharistiae, Extremae Unctionis, exceptis quidem sacramentis Baptismi et Matrimonii, tum quoad benedictionem dandam hospitali ipsi in Sabbato Sancto, tum praesertim quoad funera fidelium in eodem hospitali decedentium.*

Ad II. *Provisum in primo.*

Ad III. *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.*

Eccone le principali ragioni:

In diritto. — 1. Esenzione in genere dicesi il diritto, per cui o una persona, sia fisica, sia morale (quale un Collegio), o un luogo vien sottratto dalla giurisdizione e potestà ordinaria, cui, in forza del diritto comune, dovrebbe andar soggetto. È dunque una specie di *ius singulare* come dice il Devoti, (*Inst. Can.*, Proleg. III, 36); o, più propriamente, è un *privilegio*, come insegnano con l'Aichner, *Ius eccl.*, § 211, vari autori citati in Ojetti, *Synopsis*, voce *Exemptio*.

2. L'esenzione di un ospedale dalla cura o giurisdizione parrocchiale, consiste in ciò che le persone deputate nell'ospedale ad amministrare i sacramenti agli infermi, son tenute in luogo del parroco, e lo stesso ospedale, entro il suo ambito, si dice avere territorio separato, e, quanto alle persone ivi esistenti, costituire una specie di parrocchia diversa e per sè stante (De Luca, *De parochis*, d. 21, n. 3); ma, come avverte lo stesso De Luca (ivi n. 15) non si parla qui, quanto ai rettori o cappellani dell'ospedale esentato, che di un diritto parrocchiale *improprio*, secondo quella stessa impropria separazione di territorio, di cui, al medesimo effetto, si parla riguardo ai conventi dei Regolari.

3. Questa esenzione di ospedali, che deve contarsi fra i *privilegi* propriamente detti, (Aichner l. c., cfr. anche Santi, lib. V, tit. 33, n. 2), può riferirsi a due termini: all'amministra-

zione temporale, e allora la si considera in confronto all'Ordinario; alla cura spirituale, e si considera in confronto al parroco, nel cui territorio sorge l'ospedale. (Amostazo, *Caus. piis*, IV, XI, 35).

4. Ben è chiaro che tale esenzione, sia nell'uno che nell'altro senso, non può presumersi, ma deve provarsi: poichè senza prova contraria, il diritto assiste tanto il Vescovo rispetto ai luoghi pii e religiosi della sua diocesi, (c. *Si quis episcoporum*, 16. q. 5; c. de *xenodochiis*, 3, de Relig. dom.), quanto il parroco circa gli ospedali esistenti nel suo territorio (De Luca, disc. 38, n. 2; disc. XLI, n. 6).

5. La prova dell'esenzione dell'ospedale non può farsi che allegando le sue fonti, cioè *o* il privilegio, *o* la prescrizione; quanto al privilegio, si disputa se nel caso, cioè per indurre la esenzione d'un ospedale dalla giurisdizione parrocchiale, si richieda l'apostolico, (De Luca, disc. XLI, n. 6) o basti l'episcopale, come con maggior verità insegna il Gennari, *Quist. can.*, n. 337, p. 407, che adduce varie decisioni della Congr. del Concilio, (4 marzo 1880; 12 aprile 1881; 20 maggio 1882). Quanto alla prescrizione deve notarsi, che qui non basta *qualunque* consuetudine; trattasi d'un diritto di terzi, dunque occorre a norma del c. 1 de Praescr. in VI, o la quadragenaria con titolo, o la centenaria o immemoriale, senza titolo (cfr. S. R. Rota in Mediolanen. – *Jur. funer.*, 20 maii 1914); nel quale ultimo caso, cioè per provarsi la centenaria o immemoriale, si richiede che i testi conformemente depongano di aver *veduto* osservare almeno negli ultimi 40 anni quel che si pretende di mostrare, e di aver *udito* dai loro maggiori, essersi pur fatto così a tempo loro, senza che o i testi, o i maggiori possano addurre fatti in contrario (Wernz, *Jus. decr.* I, 191; Santi l. II, t. 26, n. 45, ecc.).

6. Nel caso si fa questione di una esenzione *totale* dalla giurisdizione del parroco: occorre dunque osservare, che non si dice « totale » in senso assoluto, ma in senso relativo; limitatamente cioè alla natura dell'ospedale, e alla ragione per cui si suol dare questa esenzione agli ospedali « ob magnam con-« fusionem alias resultantem circa sacramentorum administra-« tionem, quam *frequentius*, ex *improviso* et *quacumque* hora, « etiam de nocte facere oportet ». (De Luca, disc. 23, n. 11): dunque si tratta solo dei sacramenti della Penitenza, Eucaristia

o Viatico, ed Estrema Unzione, e dei funerali e sepoltura, di chi, morendo negli ospedali, non abbia eletto il luogo ove tumularsi (De Luca, cit., n. 18. e disc. XLI, n. 6). Non potrebbe invece pretendersi, col dirla *totale*, di estenderla p. es., quanto ai battesimi, o matrimonii, per cui non milita quella ragione di confusione e impraticabilità.

Ciò in genere: in particolare, o la esenzione deriva dal *privilegio*, e allora si deve stare al tenore del privilegio stesso (Santi, l. V, t. 33, n. 2); o dalla *prescrizione*, e allora vale la regola « tantum praescriptum, quantum possessum », poichè la consuetudine non può trarsi da caso a caso (De Luca, disc. 38, n. 19-20).

7. Ora giova osservare, che la sentenza della Curia di Vicenza sopra riferita per provare l'*esistenza* dell'esenzione adduce parecchi titoli, i quali in realtà non dimostrano che la *convenienza* di concederla, mentre si sa bene che « ratio legis non est lex »: tali sono l'essere l'ospedale in parola, un grande ospedale d'una grande città (cfr. De Luca, disc. XXIII, n. 12); l'essere stato canonicamente eretto (Reiffenst. III, 36, n. 13). Anche il testo della convenzione del 1786 e degli statuti dell'ospedale non provano a sufficienza: potendo darsi benissimo che siano stati annullati, in questa parte, dalla contraria osservanza. Al più potrà dirsi che questi argomenti sono indizii e presunzioni di fatto; ma, atteso, che il parroco ha per sè l'assistenza della presunzione di diritto, essi non bastano, ma occorre una manifesta e concludente prova contraria più forte (Rota, Recent. 117, n. 3; 290, n. 1; 469, n. 2, p. II: dec. 45, n. 7, p. IV tom. I.). Ora, per avere tal prova, è necessario assolutamente ricorrere *o* al privilegio, *o* alla prescrizione.

In fatto. — 1. Da parte dell'ospedale non si cita alcun testo di privilegio, nè apostolico, nè episcopale: occorrerebbe infatti citare lo speciale rescritto del Papa o del Vescovo, con cui l'ospedale di S. Bartolomeo fu esentato dalla giurisdizione parrocchiale, (Santi, l. V. t. 33, n. 2; Aichner, § 211, n. 1-3). Ma nel caso nessuno ne sa nulla.

2. Invece si è provato a sufficienza il titolo della *prescrizione*, per una ampia e lunga prova testimoniale, assunta nel periodo istruttorio della causa, segnatamente: *a*) quanto all'amministrazione dei sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia e dell'Estrema Unzione, specialmente notevole per quello

che spetta il S. Viatico e l'Estrema Unzione, che sono strettamente parrocchiali, mentre quella della Penitenza è volontaria; *b*) quanto ai funerali degli infermi defunti nell'ospedale; *c*) quanto alla benedizione dei locali nel Sabato Santo e simili funzioni.

a) In primo luogo, dunque, è risultato dall'istruttoria che i frati cappellani senza licenza, dipendenza, o intervento del parroco di S. Marco, sempre, *ab immemorabili* hanno amministrato nell'ospedale di s. Bartolomeo i sacramenti degli infermi, in ispecie il Viatico e l'Estrema Unzione; e che mai invece ve li amministrò il parroco di S. Marco, se non a parrocchiani propri, e *domandandone sempre prima la licenza ai cappellani*. Nè deve opporsi, che i cappellani avevano dall'Ordinario la licenza di ricevere le confessioni: poichè anzi, appunto avendola ottenuta, i cappellani ottenevano la nomina a cappellani, e *come tali*, *vi muneris et officii sui*, senza dipendere dal parroco, amministravano e amministrano non la sola Penitenza, ma anche il Viatico e l'Estrema Unzione.

b) È risultato, che mai il parroco è venuto a benedire l'ospedale il Sabato Santo, o a fare nell'ospedale alcuna sacra funzione; ma che tutto ciò, e ogni sacra funzione fu fatto sempre dai cappellani come tali.

c) Quanto alle esequie e ai diritti funerarî, v'è una speciale difficoltà, dovuta all'attuale condizione degli ospedali civici. In realtà, com'è noto, in diritto, per esequie si intendono tutti quei riti coi quali la Chiesa onora le salme dei fedeli, fino alla loro inumazione, *inclusive*, cioè: levare il cadavere, fare il corteo, portare la salma alla *chiesa*, recitarvi l'ufficio dei morti, celebrarvi la Messa esequiale, benedire il cadavere, accompagnarlo al cimitero, ecc: il diritto di far tutto ciò, e percepire i relativi emolumenti, s'intende col nome di diritti funerarî, *ius funerandi* (Oietti, *Synopsis*, v. *Exsequiae*; D'Annibale, III, n. 176). Ora, per i vigenti regolamenti, negli ospedali civici, e in particolare nel nostro, il modo di funerare è molto ridotto. Comunemente — spiegano i testimoni — « la salma è levata dal letto da « due infermieri, alla presenza di un cappellano, con la stola, e di « due infermieri che portano le candele, e senza croce. Al mo« mento di levarlo dal letto e di porlo in cassa, il cappellano gli « dà la benedizione con l'acqua santa e vi recita il *De Profundis*. « Di là si procede, con questo trasporto, alla *cella mortuaria*,

« detta comunemente sottocoro: lungo le scale si recita il *Mise-*
« *rere* ed altri salmi secondo la distanza. A pie' delle scale, giunti
« alla porta della *cella mortuaria*, si recitano le preghiere pre-
« scritte dal Rituale, e, finite queste esequie, il cadavere viene
« portato nella cella, donde, se non si domanda alcun funerale,
« vien poi recato al cimitero col carro comune, accompagnato
« da un cappellano ». Se invece vien domandato dalla famiglia un funerale, questo si pratica *ulteriormente* secondo la domanda, sia nella chiesa dell'ospedale, sia altrove, sempre però precedendo le *esequie interne*, fatte dai cappellani, dal letto del defunto alla cella mortuaria, dalla quale soltanto si estrae il cadavere per l'ulteriore funerale domandato.

Donde appare che la difficoltà non può essere che riguardo al punto, se tali esequie interne, di esclusivo diritto dei cappellani, indipendentemente dal parroco, possano dirsi vere e proprie esequie nel senso canonico. Certo questo costume di non portare sempre i morti *alla chiesa* non è lodevole (cfr. S. R. C. in una S. Jacobi de Venetiola, 11 aug. 1888), e neppure il non celebrare la Messa *praesente cadavere*, come pur prescrive il Rituale Romano; ma atteso che queste mancanze sono imposte da forza maggiore, e d'altra parte, che durante il trasporto dal letto alla cella mortuaria, si recita tutto il prescritto dal Rituale, non sembra potersi negare che si abbiano qui le *vere esequie*. Che poi talvolta l'ulteriore *funerale* si faccia *facoltativamente* o nella chiesa dell'ospedale, o altrove, a seconda del desiderio del defunto, e così di conseguenza la sepoltura, trattasi evidentemente di contingenze *precarie*, le quali non dànno certo alcun diritto, specificamente e determinatamente al parroco di S. Marco.

Tutto ciò essendo ad abbondanza risultato dalla prova testimoniale come veramente praticato *ab immemoriali* dai soli cappellani (lo affermano infatti testi, i quali fin dal 1853, 1860, 1865, sono addetti all'ospedale), non può dubitarsi del diritto di prescrizione. È invece inconcludente l'argomento addotto nella sentenza vicentina, che « il diritto funerario discende dalla « cura delle anime », poichè abbiamo visto che l'esenzione non fonda un vero *diritto parrocchiale* nei rettori di istituti esenti (cfr. De Luca, disc. 27, n. 15), mentre viceversa, a detto di Bonifacio VIII, in cap. 2 de Sepulturis in VI, la sepoltura spetta « illi ecclesiae, in qua ille defuntus officia consuevit audire et « ecclesiastica percipere sacramenta ».

Per tali ragioni fu deciso come sopra. Ed avendosi due sentenze conformi, il dispositivo della Curia Vicentina è passato in giudicato, contro cui il Parroco è ricorso in Segnatura. Nel prossimo numero daremo l'importante decisione di questa.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

Cap. III. — Della causa di utilità della chiesa.

La terza causa è l'*evidens ecclesiae utilitas* (1). — Si dice *evidens utilitas* per indicare che l'utile non dev'essere occulto ma palese, non probabile ma certo, non immaginario ma reale, non presunto ma di fatto (2). Si dice *ecclesiae*, cioè della chiesa propria corale, in cui si possiede il beneficio, non già, almeno generalmente parlando, della Chiesa universale o della diocesi (3). Secondo la interpretazione dei Dottori per chiesa può intendersi anche il Capitolo, di guisa che un canonico officiale, intento a qualche necessità del Capitolo, può ben assentarsi dal coro ed ha diritto, nel tempo dell'assenza, come vedremo meglio appresso, alle distribuzioni (4).

(1) C. un. *De cler. non resid.*, III, 3 in 6°. Non mancano Autori i quali vogliono osservare una certa contradizione tra il citato capo che concede le distribuzioni agli assenti *propter evidentem ecclesiae utilitatem* ed il cap. *Cum non deceat*, I, in 6° che le nega. Checchè si sia scritto per armonizzare le opposte dottrine, la interpretazione più accreditata, seguìta anche dalla S. Congregazione del Concilio, è quella del Fagnano. Il quale insegna che le distribuzioni si debbono in genere, ma non si debbono là, dove esista una consuetudine contraria. Cfr. Scognamiglio, n. 67.

(2) Reiffenstuel, III, tit. 4, n. 198.

(3) S. C. C., 6 maii 1820; 25 maii 1822. Cfr. Reiffenstuel, *l. cit.*; Bened. XIV, *Inst.*, 107, n. 54; Conc. Trid., sess. XXIV, c. 12, *De ref.* Per lucrarsi le distribuzioni quando si è assente pel servizio del Papa o del Vescovo c'è bisogno di un indulto speciale, come vedremo, poichè il cit. capo del Tridentino ha abrogato il cap. 30 *De elect., etc.* in 6°. Cfr. Oietti, v. *Chorus*.

(4) *Monit. Eccl.*, vol. XXII, pag. 470.

Agli assenti, adunque, per l'evidente utilità della chiesa o del Capitolo, si debbono le distribuzioni, ed è giusto; ma bisogna, in generale, tener presente queste massime: — *a*) Se esiste consuetudine in contrario, da provarsi nelle occorrenze, dev'essere rispettata (1). — *b*) Se, oltre i casi espressi, dette distribuzioni vengono concesse in altri contemplati negli statuti capitolari già approvati dalla S. Sede, vanno rispettati senz'altro (2). *c*) Non è condizione indispensabile che chi si assenta per tale utile debba, per guadagnare le distribuzioni, ottenere dal Vescovo il *liceat discedere*. Questi, per altro, ha il diritto, volendolo, di esaminare se le cause dell'utilità esistano veramente, onde non si verifichino collusioni o remissioni (3): anzi in qualche caso la S. Congregazione (4), come vedremo, richiese l'assenso dell' Ordinario. — *d*) Si considera come utilità della chiesa una lite o grave affare anche materiale, la presentazione al Romano Pontefice o al Principe per trattare cose serie riflettenti la chiesa o anche il Capitolo (5), l'amministra-

---

(1) S. C. C., 6 maii 1820; 22 maii 1822, etc. Cfr. SCOGNAMIGLIO, n 66. Gennari però (*Quist Can.*, q. 372) parlando della consuetudine di non dare le distribuzioni agli assenti legittimamente in base della *utilitas ecclesiae*, scrive: « Tal consuetudine può certamente sostenersi quanto alle distribuzioni avventizie, in forza del Decreto della Sacra Congr. del Conc. *in Lucana*, 30 ian. 1858 (*Mon. Eccl.*, vol. I, pag. 235). In quanto alle distribuzioni fisse, la detta Sacra Congregazione ha più volte abrogate simili consuetudini perchè contrarie al diritto, il quale ha stabilito che il parroco... quando è assente per l'esercizio della cura, non perde le distribuzioni; e neanco le perde chi si assenta per la necessità della propria chiesa. Però non è in potestà nè del Capitolo, nè del Vescovo abrogare una legittima consuetudine anche *contra legem*. Vi si richiede la potestà della S. Sede ».

(2) Cfr. GENNARI, *Consultazioni*, II, q. 14, n. 5 *g*, e c. 57, n. 7 *i* In caso, di fatto, le dette costituzioni rivestono il carattere di privilegi apostolici. Se poi il Vescovo possa abrogarle cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 80, pag. 117.

(3) S. C. C., 1688 (pag. 104 del *Decr.*, l. 5).

(4) 13 l. 1667; 28 genn. 1736, ecc.

(5) Crediamo che il Capitolo, da sè, non possa, dispensandoli dalla puntatura, attribuire le distribuzioni a quei capitolari, assenti dal coro, i quali, in commissione eletta dallo stesso Capitolo, si rechino, per es., o ad accompagnare il Vescovo che parte dalla diocesi come

zione, esazione, spese, ecc., delle rendite capitolari (1), ecc. — *e*) La dispensa dal coro è solo in *diebus et horis* in cui si è occupati, ma se la consuetudine vuole che un tale canonico, dopo sbrigato l'affare, si riposi qualche giorno a casa percependo le distribuzioni, questa va rispettata (2). — *f*) Si richiede però che l'ufficio o la faccenda si compia o si sbrighi gratuitamente, poichè, di fatto, le distribuzioni si accordano quasi come compenso, nè è giusto che partecipi anche a queste chi è compensato altrimenti (3). Scrive De Herdt (4): « *Juxta sanctiones iuris canonici et laudabilem S. Congregationis Concilii stilum, nullum beneficiatum a choro absentem ratione muneris sibi commissi, quotidianas distributiones lucrari, ubi pro dicto munere aliquod percipit stipendium* » (5). — *g*) Tutti costoro hanno diritto alle distribuzioni ordinarie e straordinarie fisse, « *exceptis iis quae sive ex dispositionibus testatoris sive ex statuto et consuetudine ecclesiae debentur tantum actu interessentibus* » (6). Se però statuti o contrarie consuetudini le attribuiscono loro, hanno diritto anche alle distribuzioni straordinarie avventizie (7).

---

dimissionario, o ad assistere alla consacrazione del novello Vescovo, o a fargli visita doverosa, sia pure in caso di malattia, ecc. Manca qui la *utilitas evidens!...* Se però così vogliono gli statuti approvati dalla Santa Sede, vanno rispettati (S. C. C., 20 novembre 1820). Se manca l'approvazione della S. Sede neppure gli statuti possono contemplare casi non permessi dal diritto, poichè nè Capitolo nè Vescovo possono dare facoltà ad un canonico di assentarsi fuori i casi che permette il diritto comune. Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 503. Nè crediamo che possa sostenersi una consuetudine che attribuisca a simili assenti le distribuzioni.

(1) S. C. C., 3 iul. 1677; 15 maii 1723; 6 dec. 1738; 20 dec. 1862, ecc. Cfr. Scarfantoni, II, tit. 9, anim. 2.

(2) Reiffenstuel, *l. cit.*, n. 178. Cfr. Gennari, *l. cit.*, nota 3, pag. 108.

(3) *Mon. Eccl.*, vol. XXII, pag. 470.

(4) *Prax. Capit.*, c. XXX, § 8, n. 1, nota 2.

(5) Sono eccettuati il parroco ed i canonici penitenziere e teologo, i quali possono godere una qualche prebenda speciale per il loro ufficio e godere egualmente delle distribuzioni.

(6) S. C. C., 26 iun. 1745. Cfr. S. C. C., 20 nov. 1830; 8 iul. 1865, etc.; De Herdt, *l. cit.*, c. IX, § 1, n. XIII, e § 2, n. VIII.

(7) S. C. C., 18 dec. 1745; 20 nov. 1830; 13 iun. 1885, ecc. Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. I, pag. 235; vol. IV, p. I, pag. 101.

Premesso tutto ciò, giusta il Reiffenstuel (1) ed altri Autori, devono considerarsi come presenti, sebbene assenti, e partecipare alle distribuzioni:

1° Il canonico mandato dal Capitolo al Concilio generale o provinciale, ovvero al sinodo diocesano;

2° Il canonico che attende all'esercizio della cura inerente alla sua dignità o al suo canonicato. Per non negare ad un tal capitolare il diritto di partecipare alle distribuzioni e fallenze nel tempo dell'assenza, si richiedono due cose: 1ª che la cura spirituale sia annessa alla cattedrale o collegiata, 2ª che l'assenza sia per l'esercizio della cura (2).

In pratica: — *a*) Può usufruire di tale privilegio il canonico parroco anche quando il Capitolo, avente la cura abituale, gli abbia fatto, per la cura attuale, qualche assegno speciale che tiene le veci di congrua parrocchiale (3). — *b*) Quand'anche la cura sia inerente al beneficio canonicale, se il canonico deve esercitarla in chiesa diversa dalla cattedrale, sia pure nella stessa città, essendo obbligato alla residenza (4), ha questi diritto alla sola prebenda canonicale, non alle distribuzioni (5). Nè, tanto meno, vi ha diritto quel canonico deputato temporaneamente

---

(1) L. III, *Decr.* tit. 4, *De cler. non resid.*, n. 201 seg.

(2) Conc. Trid., Sess. XXII, c. 3, *De ref.*

(3) Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XXII, pag. 469. V'ha una differenza tra il canonico parroco titolare ed il canonico vicario curato, stabilito dal Capitolo avente cura abituale, poichè il primo, nelle assenze per la cura, partecipa anche alle distribuzioni *inter praesentes*, il secondo solo alle ordinarie ed alle fisse. Cfr. S. C. C., 27 iul. 1839; 22 iun. 1844.

Se però la cura sia abituale che attuale fosse presso il Capitolo, e questo la esercitasse mercè un sacerdote qualunque dandogli un compenso, ove con la stessa condizione si prestasse qualche canonico o beneficiato, *e gremio capituli*, costui non guadagna le distribuzioni. Egli, di fatto, non è nè parroco nè vicario curato, ma quasi un mercenario (S. C. C., 13 sept. 1862). Cfr. Scognamiglio, n. 87.

(4) S. Pio V, Cost. *Cupientes*, 8 lugl. 1568. Cfr. Fagnano, c. *Licet De Praeb.*, n. 121; *Mon. Eccl.*, vol. XXII, pag. 469. Così pure Benedetto XIV, *Inst.*, 107, n. 56.

(5) S. C. C., 3 feb. 1609; 19 sept. 1643. Nè costui deve ritenersi esente addirittura dal servizio del coro, poichè, dopo aver compiuti i doveri nella propria parrocchia, è obbligato ad assistervi. Cfr. *Mon. Eccl., l. cit.*

dal Vescovo alla cura non inerente al proprio beneficio, eccetto se una consuetudine contraria gliele attribuisca (1). — *c*) Quello che dicesi del parroco va detto altresì dei coadiutori beneficiati (2). - *d*) L'assenza legittima che dà diritto alle distribuzioni è quella che si fa per l'esercizio della cura spirituale, non già temporale: nelle ore libere quindi anche il parroco è tenuto al coro. Si ritiene come esercizio della cura, oltre l'amministrazione dei sacramenti e la celebrazione della messa *pro populo* o che torni necessaria al popolo (3), la compilazione dello stato d'anime, la spiega del Vangelo, la lezione di catechismo, o altro di simile importanza. Anzi la S. Congregazione del Concilio (4) ha stabilito che il parroco canonico e coadiutori possono reclamare l'esenzione dal coro non solo nelle ore che predicano, ma anche in quel tempo che è loro necessario per un conveniente apparecchio e per un opportuno riposo. Il chiarissimo Gennari (5) estende tale larghezza anche per l'insegnamento catechistico la sera.

Quanto debba poi essere tale tempo non è detto; è esplicitamente apposta la clausola: « *onerata eorum conscientia* », la quale è quasi sempre in simili casi messa appunto per evitare che la cura fosse una scusa (6). È chiaro quindi che non deve ritenersi come presente al coro con diritto alle distribuzioni quel canonico curato, p. e., che celebra la messa per

(1) Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 213. Per sè il canonico non potrebbe accettare la reggenza di una parrocchia fuori cattedrale, la cui cura nè abituale nè attuale appartenesse al Capitolo. In questo caso non si guadagnano nè frutti prebendali nè distribuzioni. È chiaro però che se interviene la legittima dispensa si guadagnano gli uni e le altre. Cfr. GARCIAS, c. 2, n. 115 e 352, cit. da GENNARI, *Consultazioni*, II, c. 14, n. 5 *h*.

(2) S. C. C., 28 ian. 1882. Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. III, p. I, pag. 50. È chiaro però che se i coadiutori non sono beneficiati e non partecipano quindi alla massa beneficiale, costoro nè hanno l'obbligo di servire al coro, nè hanno diritto di partecipare alle fallenze dei beneficiati. Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 418; *Monit. Eccl.*, vol. III, pag. 50, e vol. XVII, pag. 327.

(3) GENNARI, *Quist. Can.*, q. 481.

(4) 28 genn. 1882.

(5) *Quist. Can.*, q. 503.

(6) S. C. EE. RR., 1 mart. 1861.

suo comodo e per nessuna ragione necessaria al popolo (1), o che si reca in monastero per confessare le monache (2), ovvero che vada per le visite di civiltà ai magnati (3), ecc. (4). In una parola l'esercizio della cura deve intendersi della cura non spirituale, non già della temporale o di urbanità (5).

(*Continua*).

---

(1) Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 395.

(2) Cfr. GENNARI, *op. cit.*, q. 394. Il parroco non può fare da confessore di monache; nè gli se ne dà la facoltà se non con la clausola di farlo nelle *ore libere* dalla cura e dal coro. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. IX, p. II, pag. 91.

(3) Cfr. GENNARI, *op. cit.*, q. 199. Crediamo però con l'E.mo Gennari (*l. cit.*) che le visite fatte per causa di malattia o di morte, o anche per altri ragioni spirituali per cui si rende necessaria la presenza del parroco, sieno cause giuste per scusarlo dal coro e fargli lucrare le distribuzioni.

(4) Sarà causa giusta la trascrizione dei biglietti di battesimo o cresima? — Certo anche tale trascrizione entra nei doveri principali del parroco: che una volta o due il parroco, si trovi a trascrivere tali biglietti può essere causa scusante, ma che si faccia ciò abitualmente non crediamo possa dirsi lecito e perciò giusto, specie dove vi sono cooperatori non capitolari. E questo sia perchè il parroco può trascrivere i battesimi, i matrimoni ecc. o *per se* o *per alios*, sia perchè può ben rimandare di qualche ora tale registrazione; nè pare che manchi il dolo nel volersi fare durante il coro quello che può ben farsi dopo.

(5) Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 199. Per le *Chiese Ricettizie* del Napoletano ci piace di riportare: — *a*) Il parroco sia che intervenga personalmente sia che si faccia sostituire, ha diritto a doppia porzione nelle associazioni dei cadaveri ed in tutte le funzioni che si fanno *praesente cadavere*. (Piano 18 nov. 1822 e ministeriale 14 luglio 1830. Cfr. D'ANGELO, *Della sepoltura eccl.*, pag. 161 seg. Per la estensione e le consuetudini cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XXVI, pagg. 73 e 80). — *b*) Chi sostituisce il parroco non può prendere per sè la porzione, dovendolo indennizzare il parroco. Il parroco può farsi rappresentare anche da un sacerdote estraneo al clero partecipante. (S. C. C., 15 dec. 1605; 23 ian. 1904. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XVI, pag. 53). — *c*) Vacando il beneficio l'economo curato ha egualmente diritto alla doppia. (Minist. 22 giug. 1833. Cfr. D'ANGELO, *l. cit.*). — *d*) Se vi sia la consuetudine o sia detto negli statuti può il parroco prendere la doppia anche nelle altre distribuzioni avventizie, ma non in quelle quotidiane corali, cioè ordinarie. Nella concorrenza

CONSULTAZIONI.

IV. *Se sia probabile l'opinione che libera il chierico* in sacris *dall'obbligo di anticipare nel mattino le ore canoniche vespertine, quando preveda essere assolutamente impedito dal recitarle nel pomeriggio.*[1] (*Continuazione*).

§ II. Discussione della sentenza contraria. — *Autori che la propugnarono.* - 25. Il primo che si trovi aver escogitata

---

fra statuti e consuetudine, questa è preferita. (S. C. C., 28 apr. 1860; 27 et 28 feb. 1865. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XVI, pag. 52). — *e*) Per le puntature dei parroci non bisogna essere troppo rigorosi, ed appartiene al prudente giudizio dell'Ordinario decidere se essi meritino di essere puntati. (Minist. 30 apr. 1831, art. 3; S. C. C., 23 ian. 1904. Cfr. *Monit. Eccl., l. cit.*; Salzano, II, sez. 25, nota). — *f*) Talvolta si è concesso ai parroci di assentarsi e percepire le distribuzioni quando per la inclemenza dell'aria non potevano risiedere nella propria cura. (S. C. C., 24 mar. 1773). — *g*) Quantunque si assenti con licenza del Vescovo e faccia da maestro, rettore od altro nel Seminario diocesano o fuori, il sacerdote partecipante perde le distribuzioni ordinarie ed avventizie. Benchè, di fatto, la partecipazione delle Ricettizie non sia un vero beneficio, pure i sacerdoti partecipanti sono obbligati alla residenza sopratutto perchè sono coadiutori del parroco. Assentandosi perciò senza giusta causa e licenza vescovile per oltre tre mesi, vanno soggetti alle note stesse stabilite dal Tridentino. Occorrendo poi doversi assentare per un più lungo tempo ed occuparsi in aliena diocesi, si richiede il permesso della S. Sede. (Minist. 5 ag. 1854. Cfr. S. C. C. mart. 1903; *Mon. Eccl.*, vol. XV, pagina 228, seg.). — *h*) Pur perdendo le distribuzioni quotidiane o ordinarie, e le avventizie o straordinarie, il sacerdote partecipante assente fa suoi gli emolumenti della partecipazione, purchè giustifichi averne sodisfatti i pesi inerenti. Onde al pari dei veri beneficiati non può essere privato della partecipazione che *per sententiam iudicis* e serbata la procedura stabilita dal Tridentino (Sess. XXIV, c. 12, *De ref.*), cioè che nel 1° anno di assenza ingiustificata perda la metà degli emolumenti, pel 2° li perda per intero ed il 3° ne venga privato. (Cfr. *Mon. Eccl., l. cit.*). — *i*) Le infermità devono comprovarsi con attestato medico giurato. (S. C. C., 14 dec. 1850). Cfr. Scognamiglio, nn. 76-83; Gennari *Consultazioni*, II, c. 34, pag. 205, e *Quist. Can.*, q. 94, pag. 140; *Monit. Eccl.*, XXVII, pag. 316. Per una più diffusa trattazione cfr. Salzano, *Diritto Canonico.*

(1) Cfr. fasc. precedente, pag. 225.

la contraria opinione è *Melchior Cano* († 1560). Lo seguirono *Emanuele Sa* († 1596), *Enrico Henriquez* († 1608), *Tommaso Sanchez* († 1610), *Leonardo Lessio* († 1625), *Martino di S. Giuseppe*, frate Minore († 1649), *Giovanni Dicastillo* († 1653), *Oliviero Bonaert* († 1654), *Vincenzo Candido* († 1654), *Antonino Diana* († 1660), *Antonio dello Spirito Santo* († 1677), *Giorgio Gobat* († 1679), *Giovanni Caramuel* († 1682); nel secolo successivo *Domenico Viva* († 1710) e *Patrizio Sporer* († 1714). Ai nostri giorni, come abbiamo detto in principio, ha rinnovato questa opinione *Antonio Ballerini*, o meglio l'editore del suo « Opus morale » *Domenico Palmieri*, servendosi degli appunti manoscritti di lui; sebbene nelle note apposte al Gury dal Ballerini medesimo, non si trovi traccia di questa sentenza. Lo hanno poi imitato quei tre altri autori già ricordati, *Emilio Berardi*, *Luigi Piscetta* e *Agostino Lehmkuhl*.

26. Affinchè ora nessuno prenda abbaglio dal *numero* degli autori citati, per concluderne quasi che tal sentenza potè veramente dirsi comune, nel corso di quei tre secoli, gioverà premettere qualche osservazione sul *peso* di autorità, che conviene ad alcuni di quei nomi. E in primo luogo tutti sanno che il peso del *Caramuel*, quando si tratta di vagliare la probabilità estrinseca di una opinione, è nullo affatto, poichè S. Alfonso non esitò a qualificarlo per « laxorum facile princeps ». Anzi questo scrittore, già con la stessa sua adesione, pregiudica di non poco l'opinione che propugna. E neppure di *Emanuele Sa* può tenersi conto nella presente questione: infatti l'aforisma troppo largo su cui appoggiava questo asserto, scrivendo: « Nec tenetur ad horas qui urgente negotio est impeditus, *huic enim sufficit recitare horas temporis non impediti* », fu espunto per ordine del Maestro dei Sacri Palazzi nelle nuove edizioni, sette anni dopo la sua morte. *Tommaso Sanchez*, quantunque si stimi meritamente da tutti classico ed eccellente nel diritto matrimoniale, invece nelle altre sue opere postume « In Decalogum » e nei « Consilia moralia », le quali videro la luce parecchi anni dopo la di lui morte, non riesce ad allontanare da sè il sospetto « nimiae hinc inde benignitatis », come nota lo stesso Hurter nel suo « Nomenclator » (1). *Antonio dello Spirito Santo* vien pure qualificato dal medesimo « Auctor

(1) *Nomencl. litter. Theol. Cath.*, vol. I, pag. 236.

nimis benignus » (1). Quanto ad *Antonino Diana*, S. Alfonso scrive: « In seligendis sententiis, ut plurimum, in partem benignam declinat, *et non raro plus declinat quam par est* » (2); e forse la presente discussione non farà che confermare l'esattezza di questo giudizio. Infine anche di *Patrizio Sporer* il medesimo S. Dottore disse ch'era bensì abbastanza equo nelle sue opinioni « sed subinde plus quam par est benignus » (3). E lo stesso a nostro parere deve dirsi di *Giorgio Gobat*, che molti hanno difeso dalle acerbe censure dei rigoristi del sec. XVIII, ma in genere appare « satis benignus », per non dir di più (4).

27. Oltre Melchiorre Cano, restano dunque Enrico Henriquez, Leonardo Lessio, Giovanni Dicastillo, Vincenzo Candido, e Domenico Viva, ciascun dei quali è veramente un'autorità di prim'ordine. Ad essi si sono conformati Martino di s. Giuseppe, frate minore spagnuolo, autore d'una «Somma di teologia morale» in lingua spagnuola, e Oliviero Bonaert, S. J. da Yprès, la cui opera « De horis canonicis » è davvero egregia, e l'altra « De Missae sacrificio », a giudizio dello Zaccaria, meritamente stimavasi assai dai dotti; ma quanto alla presente questione può presumersi che abbia senz'altra riflessione, fatta sua l'opinione del Lessio.

28. Non consegue però da ciò, che l'opinione di cui trattiamo possa dirsi essere stata *comune* in quel tempo, come ha asserito Enrico Henriquez: poichè il medesimo Diana, ch'era attentissimo nell'enumerare e riferire le opinioni degli autori, contraddice qui all'asserto dell'Henriquez; e infatti, come vedremo meglio in seguito, l'Henriquez la pone in termini generali, senza accennare ai motivi per cui vien sostenuta *per se* dal Cano, o vien talora dichiarata vera *per accidens*, da altri; sicchè sembra davvero che egli abbia dato per difensori di questa tesi anche coloro che non accettano l'argomentazione del Cano; infine va notato, che tutti gli altri Dottori, coevi o suppari, unanimemente negano in senso assoluto ogni probabilità tanto estrinseca che intrinseca a questa opinione, anzi non mancano di quelli che la qualificano per *lassa* (5).

---

(1) *Ibid*, vol. II, pag. 267.

(2) *Theol. Mor.*, l. VI, n. 257.

(3) HURTER, *Nomencl.*, vol. II, pag. 912.

(4) HURTER, l. c., pag. 261.

(5) S. ALF., *Theol. Mor.*, l. IV, n. 155; SALMANT., tr. 16, cap. 3, n. 50.

29. Detto così il necessario quanto alla probabilità estrinseca, che gli autori recenti sopra nominati vorrebbero attribuire alla predetta opinione, a motivo di quegli antichi, veniamo ora a vagliare la ragione intrinseca su cui soltanto si appoggiava il primo che l'ha messa in campo.

30. ARGOMENTO DELLA PARTE CONTRARIA. — Melchiorre Cano — com'è noto — ci ha lasciato due « Praelectiones de sacramentis et de poenitentia » assai più dogmatiche che morali. Nella seconda (1), enumerando i casi in cui il diritto divino obbliga alla confessione, scrive: « Tertius est ratione periculi carendi confessore quem nunc habeo, non habiturus tempore necessario ». E a proposito di questo caso — avverte — « dubium oritur. Eadem enim ratione homo sanus in principio diei, si timeret febrim superventuram, teneretur divinum totius diei officium praevenire ». Poi riprende: « Sed quid illi primo argumento respondebimus?... Nempe distinguendum est impedimentum legitimum postea futurum. Nam si voluntarium est, teneor profecto divinum officium ante solvere, cum reliqui temporis impedimentum, quamlibet legitimum et necessarium, ego libere praestem. Quod si impedimentum a natura aut violentia exstiterit, uti ab ingruente morbo, tunc ego non astringerem, nisi ad id officii persolvendum, quod pro tempore praesenti atque praeterito debetur. Facultas autem, quae datur ab Ecclesia aut antevertendi, aut postponendi divinum officium intra diem tamen naturalem, *privilegium favoris est, non vinculum necessitatis: hoc est, praevenire possumus, non tenemur* ». E poco prima aveva detto, rispondendo in modo generale e a un sol tempo, a tutti i simili casi oppostisi: « Respondetur non esse simile. Nam quaedam praecepta sunt homini ad certum et determinatum tempus implenda, ut de ieiunio quadragesimae aut, etc.: et huiusmodi non est necesse praevenire, etiamsi existimemus impedimentum legitimum nos habituros tempore quo essent implenda. Alia vero praecepta sunt sine determinatione temporis, etc. ».

31. Si noti bene che la necessità della conclusione in tale argomentazione vien dedotta dal Cano, non già dalla *natura dell'impedimento* previsto necessario (e non pienamente libero,

(1) *Relect. De Poenit.*, part. VI (in edit. Romana Operum, 1890, vol. III), n 284; 317.

ad arbitrio), ma bensì dalla sola *indole della legge*, la quale — non in maniera assoluta, ma invece sotto condizione che non sussistesse ragionevole impedimento, — ha assegnato diversi tempi del giorno alle diverse ore canoniche: e dice « *est privilegium favoris, non vinculum necessitatis* ». E di consimile argomento, non di quel primo, si servono alcuni autori che lo seguono, per esempio (1), Diana, Sporer (2) e il Sanchez (3), il quale, dopo aver addotta l'opinione e la ragione del Cano, conclude: « Prior sententia, ut eam explicat Canus, est probabilis. Probatur: quia habet bonam rationem et graves Auctores ». Altri poi dei fautori non riferiscono l'argomento dato dal Cano, ma dicono senz'altro esser probabile questa opinione. Così Henriquez, citato dal Diana: « Febricitans non tenetur praevenire proprium tempus recitandi horas » e in margine asserisce essere questa opinione comune (4). E il Lessio: « Imo si quis advertat impedimentum occursurum, praesertim voluntarium, tenetur praevenire. Si non sit voluntarium, (ut si febrim hora decima antemeridiana expectes) *quidam putant non esse necesse praevenire, quod ego puto satis probabile; modo, si impedimentum cesset ante duodecimam noctis, praetermissa recites* » (5).

32. Ora di questa seconda classe d'autori può forse dirsi che tal sentenza sia stata ammessa da loro, *non per quella ragione, desunta dall'indole della legge*, ma piuttosto da quella che per prima enunzia Tommaso Tamburini(6), dopo aver rigettata la ragione addotta dal Sanchez, con queste parole:

« Imbecillitas eius quem febris deseruit, *eumdem per aliquot dies excusabit*, quia illa imbecillitas infirmitas est et mater Ecclesia convalescenti per aliquot tempus requiem ab officio concedere putanda est... Hoc enim suavitati Ecclesiae tribuere omnino debemus. Hi autem dies numerari debent iudicio prudentis, proportione habita ad gravitatem praeteritae infirmitatis et praesentis difficultatis. Hinc ex Pellizzario, n. 158, quartana laborans, quando expectat vespertinam febris accessionem,

---

(1) *Diana coordinat.*, tom. III, tract. VI, res. 38.
(2) Sporer, in append. *De hor. can.*, n. 172.
(3) Sanchez, *Consil.*, l. VII, cap. II, dub. 43, n. 7.
(4) Diana, l. c.
(5) Lessio, *De iustit.*, l. II, cap. 37, n. 43.
(6) Tamburini, *in Decal.*, l. II, c. 5, § 8, n. 13.

quamvis, si mane bene se habeat, debeat horas matutino tempori respondentes persolvere, nec obligetur mane, ex probabili sententia vesperas et completorium recitare praeveniendo tempus, nihilominus, si mane imbecillis existat timeatque sibi recitationem, a *toto* officio absolute, ut ex dictis patet, excusabitur ». Or questa sentenza probabile, per la quale, come dice il Tamburini, un convalescente non è obbligato ad anticipare Vespro e Compieta, non è certamente quella del Cano e del Sanchez, che, a distanza di poche linee, lo stesso Tamburini vivamente respinge; ma, secondo lui, non può fondarsi su altra ragione che su quella della debolezza in cui il convalescente si trova, e per cui, data la benignità materna della Chiesa, deve reputarsi gravato di *minore* onere che non una persona del tutto sana.

33. Dunque quello che deve affatto riprovarsi e che in realtà vien riprovato da tutti, non è tanto la conclusione, la quale anzi può esser vera per altro motivo, ma proprio la *ragione precisa* che il Cano e il Sanchez hanno addotta a sostenerla.

Si ascolti invero per tutti Francesco Suarez, il quale morì 17 anni prima che fossero pubblicati (Lione 1634) i *Consilia moralia* del Sanchez. Trattando in particolare dell'impedimento di infermità, riguardo alla nostra questione, il Suarez scrive (1): « Hinc constat quando infirmitas talis est ut non impediat totum diei tempus, sed paucas horas, ut solet esse quartana diuturna, aut levissima tertiana febris, tunc non *omnino* excusare quominus in tempore *habili* dicantur horae, quae commode dici possunt, ut bene docet Nav., d. cap. 11, n. 3, et sequitur Aragon, d. art. 12 versus finem. Statim vero suboritur dubitatio supra insinuata, an teneatur quis in eo casu postponere vel anteponere horas intra eumdem diem, quando aegritudo impedit vel impeditura praevidetur, tempore *legitimo*. Possentque in utram partem coniecturae adduci; praesertim vero movere potest in partem negantem, quia posse anteponere vel postponere est *veluti quoddam privilegium, quo nemo uti cogitur. Nihilominus veram* censeo partem affirmantem, quia totum tempus diei est tempus simpliciter legitimum et sufficiens ad substantiam huius praecepti implendam et ideo si una pars diei *est impedita*, debet dici in alia, quaecumque sit illa. Hoc autem intelligendum est

(1) Suarez, *De religione*, tr. IV, lib. IV, cap. 28, n. 28; cfr. n. 32 et 35.

dummodo vel antepositio horarum nocitura non sit futurae febris accessioni, quae spectatur, vel postpositio, et concursus omnium horarum in unum tempus sit nimis gravis praesertim post praecedentem malam corporis dispositionem; nam haec iam sunt quasi nova impedimenta; nos autem loquimur quando commode et sine speciali praeiudicio aegritudinis, in illa parte diei potest dici canonicum officium ». Nel qual tratto il Suarez semplicemente nega il valore della ragione contraria, senza però impugnarla direttamente. Ma non mancano Autori che totalmente la demoliscono.

34. CONFUTAZIONE DELL'ARGOMENTO CONTRARIO. — Basta addurne due che distruggono dalle basi tutto l'argomento. Ferdinando Castropalao (1) scrive:

« Quinta difficultas est. An sciens te vespere impediendum esse a recitatione, debeas illam mane anticipare? Ratio dubitandi est, quia quaelibet hora suo tempori correspondet. Ergo quousque ipsum accedat, non intrat illius obligatio. Item si illo tempore quo ex praecepto Ecclesiae Hora recitanda est, legitime es impeditus, cessat eius recitandae obligatio. Quia Horas anteponere vel postponere solum tibi *ex privilegio* conceditur, non *ex obligatione*. Et ita tenet Emm. Sa in edit. Compluten. V. *Hora*, n. 1, ubi inquit, etc. Adverte in edit. Romana, ex correctione Magistri S. Palatii, hoc expunctum esse ».

« Ceterum *tenendum est* te obligatum esse anticipare recitationem. Sic *ex communi sententia* docent Sylvester verb. *Hora*, q. ultima; Graffis, 1 p. Lib. 2, cap. 54; Bonacin. alios referens, Disp. I, Q. 6, p. 2, n. 2; Valentia, 2. 2. Disp. 6, q. 2, p. 10, § 7; Suarez, C. 28, n. 28 et 36; Azor, I, p. Lib. 10 c. 13, Q. 15. Ratio est quia praeceptum recitandi Horas obligat non solum illo tempore cui Horae specialiter correspondent, sed etiam toto integro die, quia in qualibet parte illius diei recitans satisfacis obligationi. Ergo si in aliqua parte diei impeditus es, exequi praeceptum, et in alia exequi illud potes, obligaris sane praecepto pro illa parte diei qua expeditus es. Neque obstat ratio dubitandi. Fateor namque quamlibet Horam suo tempori correspondere, quatenus habet specialem significationem et institutionem, ob quam non licet absque causa anteponere vel postponere; at quatenus praecepta est, toti integro diei corre-

(1) CASTROPALAO, tom. II, disp. II, punct. VI, n. 16.

spondet, ac proinde obligationem habes recitandi ea parte temporis qua expeditus fueris. Ad confirmationem dico privilegium esse anteponendi vel postponendi Horas, cum suo tempore recitari non possunt; at quando suo tempore recitari possunt, (possunt tamen ante, vel post, intra terminos illius diei) *non est privilegium* sed *obligatio* anteponendi vel postponendi. Sit ergo *certum* te obligatum esse recitare Horas mane, si toto vespere scis esse impediendum ».

35. Il Castropalao dunque concede bensì che questa facoltà di anticipare e posporre le ore canoniche al tempo rispondente all'indole di ciascuna ora, sia un vero privilegio; ma dice che questo privilegio, quantunque tolga per allora l'obbligo di questa sola legge, che determina l'ora del giorno rispondente all'indole di ciascuna ora canonica non toglie affatto l'obbligo dell'altra legge per cui siamo obbligati a recitare tutto l'ufficio divino, almeno entro il termine d'un giorno naturale. Ossia nega che quel privilegio liberi da un'altra obbligazione, diversa da quella indotta per la legge cui soltanto esso si riferisce.

36. Ancor più intimamente spiegano la soluzione della difficoltà i Salmanticensi (1), i quali, dopo aver riferita tutta l'argomentazione del Cano e degli altri, nonchè la conclusione che logicamente deve dedursene tanto quanto all'anticipare come al posticipare le ore, così proseguono:

« Sed haec doctrina nobis *nimis laxa* videtur, sic enim qui bona fide vel etiam ex negligentia officium ad vesperas distulit, non teneretur nisi a vesperis recitare: quia iam, secundum hos auctores, non currit obligatio respectu aliarum Horarum. Ceterum hic *duplex praeceptum* invenitur vel unum cum duplici effectu: nam hoc praeceptum et obligat ad recitationem, quae obligatio pro tota die currit a puncto mediae noctis diei praecedentis usque ad punctum mediae noctis diei sequentis, et est obligatio substantialis et primaria, cuius transgressio est mortalis; et obligat ad recitandum statutis horis, et haec est obligatio accidentalis et secundaria, et sic eius transgressio sine causa est solum peccatum veniale: licet ergo, transacto tempore pro Horis, cesset haec secunda obligatio, illa prima toto tempore diei durat, et indulgentia, favor, aut *privilegium* Ecclesiae est, respectu *illius obligationis accidentalis*, cui renuntiare

(1) Salmant., tr. XVI, cap. III, n. 5.

melius erit, et statutis horis officium recitare. Respectu autem *primae obligationis nullum tale privilegium reperitur in Ecclesia*, nec aliqua consuetudo circa hoc legitime introducta, et sic nullus timoratus usque ad meridiem occupatus, se immunem a recitatione matutini et aliarum Horarum iudicaret si toto vespere vacaret. Quare deberi officium *anteponi* aut *postponi*, si absque magno incommodo fieri possit, tenent Sanchez, n. 6 supr. rel.; Trullench. L. I, C. 7, Dub. 27, n. 5; Villal. Part. I, Tr. 24 Diff. 16, n. 1 et 7; Azor, P. I, L. 10, C. 13, Q. 1; Pellizar. Tr. V, C. 8, n. 111; Leander a Murcia, C. 1 qt. 3. Reg. S. Franc. § 2, n. 20 ».

37. E già poco innanzi i medesimi Dottori avevano spiegato come una grave occupazione possa scusare da questo obbligo quotidiano, aggiungendo: « Sed hae limitationes omnino notandae, communiter ab his D.D., praedictae doctrinae adhibentur. 1. Quod si praevideatur occupatio, et recitatio sine notabili incommodo possit anteponi, aut postponi, id fieri debet recitando v. gr. summo mane; quia cum tunc vigeat obligatio, possitque commode adimpleri, non est ratio cur non adimpleatur; at vero si quis iam peccasset non praeveniendo tempus, urgente iam occupatione excusabitur, si praecedentis negligentiae poeniteat, quia iam factus est impotens moraliter. 2. Ut non voluntarie suscipiat occupationem, quam non habet ex officio, incompossibilem cum recitatione, nisi occurrat aliqua ratio maioris boni, suadens susceptionem talis muneris, vel gravis aliqua necessitas, cui aliter consuli nequeat: quia acceptans ex suo beneplacito tale munus, eo ipso implicite censetur velle omissionem horarum, se in eas angustias coniiciendo, quod ipsi imputabitur ad peccatum. Ex officio autem omnia operari censentur quae vel ad caritatem publicam vel privatam spectant: unicuique enim incumbit quodammodo ex officio servire reipublicae et proximo in spiritualibus vel temporalibus indigenti, et suo bono incumbere cum possit etc. ».

38. *Ulteriore confutazione del medesimo argomento contrario.* — I citati Dottori sembrano ammettere, o almeno permettere, che la facoltà d'anticipare la recita delle ore entro il giorno, possa considerarsi come privilegio vero e proprio che nessuno è obbligato a usare; negano tuttavia che questo privilegio si estenda tanto e tanto possa ampliarsi, da distruggere l'obbligo diverso, e *ex toto genere suo* grave, di adempiere il compito del-

l'ufficio divino entro il termine d'un giorno naturale. Ma sembra opportuno ricercare pure, se davvero questa facoltà, possa proprio chiamarsi un privilegio. E credo che lo si debba negare del tutto.

39. Invero, a detta del Suarez medesimo (1), per privilegio propriamente e strettamente considerato, intendesi « privata lex aliquid speciale concedens », una legge cioè concessa, sia a particolare persona, sia alla comunità, ma *non dal diritto comune*, bensì *da un diritto speciale*, fuori del comune. Or quello che si concede in tal modo, è realmente qualche cosa favorevole al privilegiato, cioè un beneficio, altrimenti non si direbbe *concesso*. ma piuttosto *imposto*, come un onere e un peso. Ed ogni qualvolta un siffatto beneficio è non solo fuori del diritto, comune, ma anche contro il medesimo, è pure una *relaxatio* dell'obbligo indotto dal diritto comune.

40. Ciò posto, la facoltà di cui trattiamo non è affatto concessa a tutti i chierici *in sacris* fuori del diritto comune, per un qualche diritto speciale, anzi, se la si riguardi in sè, non è altro che una *dichiarazione* della stessa legge determinante i tempi per le singole ore da recitarsi nel giorno; o, per parlare più esattamente, è una *dichiarazione* che questa legge non si estende al caso di un previsto impedimento, e che nello stesso tempo, e per la stessa ragione, resta soltanto l'altra legge dell'*onus diei*.

41. Infatti, come già abbiamo visto, la legge che assegna quei tempi alle singole ore, non impone un obbligo *assoluto*, ma solo *condizionato: se*, cioè, *non si presenta un qualche ragionevole impedimento*. Dunque, quando questo si presenti, non soltanto il suddito viene *esentato* dalla legge, quasi che questa tuttora sussista, o viene soltanto *scusato*, come dovrebbe dirsi se la legge fosse imposta in maniera assoluta; ma proprio *non esiste* più alcuna legge circa quei tempi, e sola resta e obbliga l'altra legge del doversi l'onere adempiere in un giorno naturale.

Dunque è assurdo equiparare questa facoltà ai privilegi propriamente detti.

42. Orbene, soltanto dei privilegi propriamente detti vale il principio di cui si serve il Cano nella sua minore: « nemo tenetur uti privilegio ». Noi troviamo infatti accennato questo principio, nel c. *Si de terra*, 6, De privil., ove Alessandro III dice:

(1) Suarez, *De legib.*, l. VIII, cap. I, n. 3.

« liberum esse unicuique suo iuri renuntiare », e lo troviamo confermato nella reg. Iuris 61, in VI, poichè « quod in gratiam alicuius conceditur, non est in eius dispendium retorquendum »; ma è pur sicuro che questo principio ha luogo precipuamente « in privilegiis, beneficii loco, concessis a Principe », come insegna Antonio Febeo (1). Inoltre, ancorchè quel principio potesse aver luogo in una *legge, che fosse favorevole*, non esimerebbe per sè che dall'obbligo sancito per essa, temperandolo oppure scusandone, ma non mai da un'altra legge ad essa non contraria, se non fosse significata *esplicitamente* dal Legislatore questa sua intenzione. Ora, nel caso nostro, questa estensione di quella facoltà fino ad esimere dalla legge dell'onere diurno, gli avversari l'asseriscono bensì, ma del tutto gratuitamente, e non possono addurre alcuna dichiarazione del Legislatore, e neppure alcun diritto consuetudinario legittimo, per dimostrarla.

Chè anzi, è tanto facile dimostrare il contrario: invero la disposizione della legge, per cui questa vien ristretta al caso di nessun contrario impedimento ragionevole, può bensì stimarsi come favorevole, e non odiosa, ai chierici *in sacris;* ma in qual senso? In questo certamente, che adatta l'onere diurno dell'ufficio divino, in guisa da potersi *facilmente* comporre e coordinare con gli altri doveri, sia di giustizia che di carità, dai quali detti chierici possano specialmente sentirsi obbligati; non già in quello di togliere senz'altro quell'onere. Altrimenti è ben chiaro che lo stesso fine, da noi già dichiarato e spiegato dell'ufficio divino, sarebbe frustrato, in danno e detrimento non solo della Chiesa, ma del chierico stesso. Dunque, tutto considerato, una volta ammesso il ragionamento del Cano, quel favore finirebbe in un detrimento.

E perciò a buon diritto, in quel ragionamento, neghiamo *consequens et consequentiam:* anzi deve pur negarsi il supposto, che cioè in questo caso valga il principio assunto: *nemo cogitur privilegio uti.*

43. Ma si potrà *sussumere*, che il Cano non intese parlare d'un privilegio propriamente detto: volle invece soltanto spiegare la predetta facoltà, *per analogia* coi privilegi propriamente detti. E in realtà così pare averla intesa lo stesso Suarez, nel luogo allegato; e così aver testè rinnovato quell'argomento Antonio

(1) Ant. Foebei S. J., *De reg. iur. can.* Venet., 1735. In reg. 61, in 6°, n. 2.

Ballerini; al quale possiamo presumere che abbia consentito Domenico Palmieri, dal momento che non vi disdice apertamente, come altre volte suol fare, in quell'edizione dell'opera Balleriniana, subito dopo riferita l'opinione del testo, cui dichiara in nota di non condividere.

44. Ci sembra che valga il caso trascrivere qui tutto il tratto del Ballerini, affinchè dalla sua confutazione si rinsaldi definitivamente la dimostrazione del nostro assunto. Ecco il testo per intero (1):

« Quaerit praeterea S. Alphonsus n. 155 an obligetur recitare qui tertiana vel quartana laborat. Profecto cum actu febri corripitur, non tenetur; sed quaestio est de iis diebus quibus immunis est ab accessu febris. Id ex circumstantiis decernendum esse, ait, ut, si sine gravi incommodo valeat recitare, ab obligatione non liberetur. In praxi consilio prudentis medici acquiescere licet, ut dictum est superius ».

« Cum vero praevidet certa hora febris aestum imminere, teneturne anticipare, si fieri potest, recitationem officii? Ex. gr. novit a meridie se febri corripiendum, debetne ante meridiem, nonam, vesperas et completorium recitare? Sententia affirmans *videtur* S. Alphonso melior; quia obligatio latitudinem totius diei complectitur: cum ergo dies adest, iam praeceptum urget, quod implendum est eo modo quo fieri potest; et provocat ad regulam traditam a nostro auctore [Busembaum] *de legibus*, c. II, Dub. II, res. 6, quod cum quis, manente vi praecepti (h. e. si non extrahitur homo a subiectione legis) est impediendus, tenetur praevenire ».

« Verum alii, quos ipse S. Alphonsus citat, Canus, Sanchez, Lessius, Viva aliique vel obligationem anticipationis negant, vel hanc negantem sententiam probabilem habent; quia etsi obligatio officii toti diei respondeat et possit illi satisfieri qualibet hora, nulla tamen est obligatio praevertendi tempus et ea potestas anticipandi est potius *quidam favor factus privatis;* favore autem, *quemadmodum privilegiis*, nemo uti tenetur ».

« Affertur exemplum obligationis Missae die festi. Si in parochia duae tantum Missae celebrentur, prior hora 8ª, altera 11ª et sciat quis se impeditum fore hac altera hora, tenetur hora 8ª audire Sacrum. Sed negatur paritas; nam in hoc casu

(1) Ballerini-Palmieri, *Op. mor.*, edit. 3, vol. IV, n. 370.

hora 8ª ad illud tempus spectat quod est idoneum et proprium, secundum Ecclesiae institutionem, celebrationi et auditioni Missae; at tempus antemeridianum non est tempus proprium, ex ipsa ecclesiastica institutione Officii, ad recitationem vesperarum; quamvis id permittatur, rationabili causa existente, ut idcirco, si haec desit, sit culpa quaedam venialis ».

45. Ora, *ad singula:*

1° Quanto a S. Alfonso, nel luogo citato non dice soltanto che la sentenza affermativa *videtur melior*, ma esplicitamente dichiara « *melius affirmant* Concina, Tournely, Lessius, Croix, Roncaglia et Salmanticenses cum Trullench., Azor, Villalobos et Pellizario. Ratio, quia, etc. » E in fine: « *Recte* enim regulam assignat Busembaum... Hinc *merito* Salmanticenses contrariam opinionem *laxam vocant* ». Nelle quali parole ci pare contenuto qualche cosa di più che la timida adesione a una parte che *sembri* appena *migliore*, quasi in paragone ad altra parte pur *buona;* quale si suppone da chi legge l'inciso: « S. Alphonso... *videtur* melior ».

2° La facoltà di anticipare le ore nel caso proposto, come più sopra fu spiegato, piuttosto che possa considerarsi come un favore specialmente concesso, o come una *relaxatio* della legge assegnante a ciascun'ora i suoi tempi, risulta invece immediatamente, quasi per corollario, dall'altra legge che stabilisce il giorno intero per l'adempimento valido dell'obbligo imposto. Questa bensì dovrebbe a maggior diritto dichiararsi *favorabilis*, nel senso sopra spiegato; poichè, se la paragoniamo con la legge che avrebbe potuto darsi (ma però non fu mai data), per cui cioè il chierico fosse tenuto *sub gravi* ad osservare i varii tempi stabiliti per ciascuna ora, risulta in questo paragone *meno* grave e onerosa. Ma il favore delle leggi non deve misurarsi soltanto dai possibili, bensì dalle condizioni in cui, tutto considerato, si trovano i sudditi secondo le comuni contingenze.

Ora la facoltà di anticipare, considerata in relazione a queste effettive condizioni, risulta promulgata, non come privilegio, bensì come *obbligazione*, secondo la dimostrazione che ne udimmo dal Castropalao; e se la si ampliasse come vorrebbero gli avversari, facilmente tornerebbe in detrimento non solo dell'ordine clericale, ma dei singoli chierici; e del resto, la si amplierebbe del tutto gratuitamente, non avendo per sè nè la comune dei teologi, nè la consuetudine legittimamente prescritta, nè la

dichiarazione o concessione del legislatore, ma soltanto l'assertiva dei suoi patroni, appoggiata ad equivoca argomentazione.

3° Infine la risposta data all'argomento di Alfonso, dedotto dalla legge che obbliga nel corso di un determinato tempo, si fonda anch'essa su l'equivoco e su una petizione di principio: è invero falso, e lo dimostrammo sopra, che il tempo antimeridiano non sia pur esso, per la istituzione ecclesiastica medesima, un tempo *abile* per recitare i Vespri; ciò sarebbe vero, se avessimo per legge che tale tempo deve cominciare dal mezzodì: ma al contrario la legge dice che deve cominciare dalla mezzanotte precedente; e quando sussista impedimento di osservare inoltre il tempo pomeridiano, allora, per ipotesi stessa, non vi è altro tempo adatto e proprio all'infuori dell'antimeridiano. E questo non potrebbe negarsi, senza presupporre proprio il medesimo su cui versa la questione, e che quindi deve provarsi. Mentre noi abbiamo provato il contrario.

46. Quanto agli altri autori moderni, nulla aggiungono per avvalorare la probabilità dell'opinione da noi confutata, eccetto l'autorità del Sanchez e del Lessius: il Berardi (1) non fa che citare le parole del Lessius: il Piscetta (2) allega le parole medesime di Melchior Cano, attribuisce la stessa opinione a Henriquez e Tamburini, il che non è punto esatto, e conclude: « obligatio igitur certa non est »; il Lehmkuhl (3) infine, dopo avere ristretta (contro le parole e la mente dei Salmanticensi e di s. Alfonso) la censura di lassismo a chi negasse l'obbligo di supplire nel pomeriggio la recita tralasciata nel mattino, riguardo al caso presente, di anticipazione, enuncia la sentenza che asserisce l'obbligo, che, dice « plerique tenent »; ma soggiunge: « at, num haec rigorosa *obligatio* existat, *merito videtur dubitandum* ». E questa, non aggiungendosi ragione alcuna, non apparisce che una modesta concessione della probabilità.

47. Stando così le cose, poichè, secondo l'avvertimento che ne dànno S. Agostino, S. Tommaso, e s. Alfonso, l'autorità dei privati Dottori, per quanto eccellenti in probità e dottrina, « tantum valet quantum ratio rei assertae demonstrat », non altro ci resta che attenerci fermamente alla comunissima e dimostrata sentenza degli altri tutti.

GUGLIELMO ARENDT, S. J.

(1) BERARDI, *Praxis*, III, n. 233.
(2) *Theol. Mor.*, vol. III, tr. IV, n, 138.
(3) LEHMK., *Theol. Mor.*, edit. 11ª, II, n. 795, 2.

QUESITI MINORI.

47. — *D.* **È vivo desiderio della popolazione, frazione di una parrocchia, da cui dista dai sette ad otto chilometri, di poter battezzare i loro figliuoli nella chiesina locale, dove si celebra solo la festa, e ciò per il grave incomodo. Può il parroco delegare in modo permanente il sacerdote che si reca alla frazione per la Messa festiva, oppure deve chiederne facoltà all'Ordinario?**

R. « Stricto jure » essendo questo diritto di amministrare il Sacramento, diritto ordinario del parroco, non v'ha dubbio che egli possa delegarlo anche in modo permanente al sacerdote di sua fiducia. Si rifletta però che nella chiesa manca il fonte battesimale, mancano i registri, e questa delegazione permanente *inscio Ordinario* potrebbe dar luogo ad inconvenienti. Tutto pertanto consiglia una previa intesa coll'Ordinario.

48. — *D.* **Il Canonico penitenziere chiamato a confessare fuori la Chiesa Cattedrale, durante la recita del coro, può considerarsi come presente e percepire le distribuzioni?**

R. A tenore del Tridentino che parlando del Penitenziere dice « dum confessiones in Ecclesia audiet, interim praesens in choro censeatur » (Sess. XXIV, c. 8, *De ref.*) si deve ritenere che per guadagnare le distribuzioni è necessario che egli confessi nella propria chiesa, e non altrove, neppure se attende alla confessione degli infermi (Garcia, *De benef.*, V, c. 4, n. 125). Non è necessario certamente che egli confessi nel confessionale, può anche confessare fuori di esso, purchè nella stessa chiesa (Barbosa, *In Conc. Trid.*, Sess. XXIV, c. 8, n. 29). Vero è che, come insegna il De Herdt (c. IX, § 2, n. VI) « *spectat ad Episcopum determinare* LOCUM *et sedem, dies et horas in quibus confessiones a poenitentiario audiendae sunt* » onde se il Vescovo, in qualche caso di urgente necessità chiamasse il Penitenziere a confessare, durante l'ufficiatura corale, in altra chiesa, noi crediamo che in quel caso il Penitenziere non debba perdere le distribuzioni. Questa nostra opinione potrebbe essere avvalorata dalla parità facile a riscontrarsi coll'officio del Teologo, il quale, oramai nessuno più ne dubita, chiamato dal Vescovo ad insegnare scienze sacre in seminario, fa ugualmente sue le distribuzioni, supplendo coll'insegnamento in seminario, la teologale da farsi in cattedrale. Come il Vescovo può deputare, per aiuto del Penitenziere, stante il gran concorso (*S. Alf.*, IV, 131) ad ascoltare le confessioni, in tempo dei divini offici, alcuni canonici, senza far loro perdere le distribuzioni, così può chiamare il Penitenziere a confessare fuori di cattedrale, qualora ciò fosse necessario per il bene delle anime. Fuori però di questa chiamata,

deputazione del Vescovo, il Penitenziere che spontaneamente o a richiesta di altri, si recasse a confessare fuori la Chiesa Cattedrale durante la recita del coro, non può, a nostro avviso, percepire le distribuzioni.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Un novello campo che il S. Padre ha aperto al suo mirabile zelo, sembrano essere le Udienze collettive, nelle quali su numerosi assembramenti Egli sparge con copiosa efficacia il conforto e l'incitamento della Sua Augusta Parola. Così in breve giro di giorni abbiamo l'Allocuzione del 21 maggio ai membri della Primaria Artistico-Operaia di Roma, pel giubileo della « Rerum Novarum »; quella del 9 giugno ai membri dell'Arcadia; del 16 giugno su l'Opera della S. Infanzia, ecc. Riferiamo per ora l'Allocuzione ai componenti l'Arciconfraternita di Maria SS. Addolorata, presentatigli nell'occasione del primo centenario, ai 28 maggio, dal Primicerio Mons. Sebastiano Nicotra, al cui indirizzo il S. Padre così si degnò rispondere:

« Dall'eloquente Indirizzo che Ci è stato ora rivolto Noi raccogliamo una parola che si deve attribuire unicamente alla modestia di chi l'ha pronunziata. Imperocchè non è soverchio, come è stato detto, *l'ardire* che ha l'Arciconfraternita dell'Addolorata eretta in S. Maria in Trastevere di *voler arrecare conforto al Nostro cuore*; possiamo invece affermare che un tale *ardire*, se di ardire si potesse parlare nelle relazioni fra padre e figli, avrebbe già conseguito il nobile scopo. E non deve infatti rallegrarci il pensiero che per Voi, o dilettissimi figli, non è trascorso invano il centenario della elevazione del vostro sodalizio ad arciconfraternita? non deve rallegrarci la sollecitudine con cui voi ne avete tratto motivo per adoperarvi ad accrescere le fila del vostro sodalizio, e ad arricchirlo di un nuovo stendardo?

« Oh! Noi sappiamo, che, fra tutte le devozioni alla Vergine, quella che onora la Regina dei Martiri è la più conforme ai bisogni del cuore umano. Purtroppo il dolore è il retaggio dei figli di Adamo: il mondo si chiama « valle di lacrime » e il pianto, che gli uomini versano nell'entrarvi, e più nel rimanervi, attesta la verità di quell'appellativo. Non è men vero per altro che l'uomo non si abitua al dolore, e che sempre ha bisogno di chi temperi l'amarezza del suo esiglio o di chi lenisca le ferite del suo cuore. Fra tutti i conforti possibili all'uomo è dei più efficaci quello onde gli è dato persuadersi che non è solo a patire, efficacissimo poi è quello onde arriva a convincersi che altri ha patito più di lui. Il nostro cuore è così fatto che prova conforto

dal sapere che non è solo a soffrire. Ciò non significa già che noi possiamo a buon diritto augurare ad altri il male che affligge noi; solo rivela l'indole o condizione di nostra natura, per la quale il nostro male sembra alleviato o reso più sopportabile dalla partecipazione che altri voglia avervi. Per questa ragione quando alcuno è visitato dalla sventura, i conoscenti e gli amici si affrettano ad assicurarlo che ne dividono il dolore: quella comunanza di affetti nell'ora dell'avversa fortuna riesce di non lieve conforto; chi piange una grave perdita trova refrigerio anche in mezzo al suo duolo nelle lagrime che vede versare da altri. Nè questo conforto è dato solo dalla altrui partecipazione al nostro dolore, è dato altresì dalla comunanza del male, ossia dalla vista delle lagrime che altri debba versare a cagione di sventure sue proprie. Anche qui è duopo avvertire che siffatto conforto non è l'espressione di un sentimento di invidia, il quale ci faccia godere nello scorgere estese ai fratelli le nostre pene e i nostri affanni, è solo l'attestato di quel maggior dolore che chi sapesse di essere solo a patire proverebbe, a ragione appunto di quella solitudine; è la conferma di quel detto volgare che mostra le pene degli uni ordinate a conforto degli altri.

« Nel mondo ben si può dire che questo conforto gli uomini se lo dànno tutti a vicenda, poichè in questa valle di lagrime, chi più chi meno devono piangere tutti, chi più chi meno devono tutti vestire le nere gramaglie, tutti devono lamentare qualche infortunio o pena. Nel mondo però non è raro che l'uomo lamenti la maggior gravità del male suo proprio, di fronte a quello del prossimo, sicchè per quanto la vista delle altrui pene lenisca le nostre, l'apprensione della maggior gravità di queste lascia pur sempre aperta la ferita del nostro cuore. Ma quando noi alziamo gli occhi alla Vergine Addolorata, e con ogni verità dobbiamo dire a noi medesimi che *Maria SS.ma non solo patì anch'essa, ma patì più di noi*, non riceviamo un doppio conforto? Abbiamo allora il conforto che deriva dal vedere allontanata la gravità dipendente dalla solitudine nel patire, e abbiamo il conforto che dà la persuasione di non essere noi le vittime maggiormente oppresse dal male: il primo conforto è pari a quello che potremmo avere anche dagli uomini, ma il secondo è tale che forse dagli uomini non potremmo averlo perchè talora è verissimo che noi siamo afflitti da male maggiore di quello che affligge il nostro prossimo; in niun caso poi e in niun tempo potremmo averlo così intenso e così esteso come quello che ci viene dalla vista della Vergine Addolorata. La devozione a Maria, regina dei Martiri, è dunque la più corrispondente ai bisogni del cuore umano. Or chi potrebbe mettere in dubbio il Nostro desiderio di vedere estesa una devozione siffatta? e chi non legge nell'animo Nostro la soddisfazione di vedere che l'Arciconfraternita dell'Addolorata eretta in Santa Maria in Trastevere ha ora preso nuovo incremento e mira non solo ad estendersi, ma ad osservare esattamente i suoi

Statuti? Lungi dunque dal chiamare soverchio, come si temeva, l'*ardire* che essa avrebbe avuto di *recare oggi conforto al Nostro cuore.* Noi diamo pubblica lode al novello Primicerio, che nel commessogli officio ha scorto nuovo campo al suo zelo e alla sua attività: e con lui lodiamo quanti lo secondano nella nobilissima impresa di rimettere in fiore un sodalizio che vanta le più belle tradizioni.

« È facile intendere il vantaggio individuale che i cristiani possono ritrarre dalla devozione alla Madonna Addolorata.

« In mezzo alle pene e ai dolori della vita noi abbiamo bisogno di efficace eccitamento a sopportare con tranquilla rassegnazione i mali dai quali siamo afflitti. Due cose si richiedono a determinare l'efficacia di questo eccitamento: è la prima la gravità del male che apparisca tollerato; è la seconda il modo onde il male stesso viene sofferto. Se difatti il male sia così grave che nella sua intensità abbracci tutte le pene e tutti i dolori di quaggiù, e d'altra parte apparisca tollerato con tranquilla rassegnazione, chi non vede assicurato il conforto nella vista medesima di quel male? Se non che il dolore della Vergine deve dirsi intensivamente più grande di tutte le pene possibili all'uomo quaggiù, perchè fu un dolore determinato dalla perdita del massimo bene nell'ordine della natura, e perchè fu appreso da una madre che, per le condizioni sue naturali e per i suoi privilegi di ordine soprannaturale, dovette apprenderlo più vivamente che non l'avrebbe appreso la fibra, per quanto tenera e delicata, di qualunque altra madre; non vi è dunque cristiano il quale, in mezzo alle sue tribolazioni, non possa alzare lo sguardo alla Vergine, e non debba dire « la Santissima Vergine ha sofferto più di me! » Oh! di quale conforto riesce un siffatto pensiero, specialmente se insieme ad esso sia ravvivato il ricordo della rassegnazione con cui la Vergine subì il suo martirio, e la tenne immobile, ma a ciglio asciutto, ai piedi della croce di Gesù, secondo la frase espressiva di un Dottore della Chiesa: *stantem lego flentem non lego.* Che un tal pensiero, congiunto a un tal ricordo, riesca di conforto lo sa per esperienza la sposa, che ne trae forza a sopportare l'ambascia che le cagiona l'infermità dello sposo; lo sa la madre che ne prende coraggio a non affliggersi di soverchio, per l'ingratitudine del figlio. Se tanto ha sofferto Maria, dice l'una e l'altra, perchè non soffrirò altrettanto anch'io? e a quel pensiero, a quel ricordo l'amarezza della sposa è addolcita, il dolore della madre è temperato. Ma gli esempi della sposa e della madre si possono estendere e moltiplicare quanto si estendono le umane miserie, quanto si moltiplicano quaggiù i figli del dolore. E Voi, o dilettissimi, che appartenete all'Arciconfraternita dell'Addolorata, non dite col vostro numero, e più colla sollecitudine onde avete dato il nome a questo sodalizio, che siete persuasi del grande vantaggio che ciascuno di Voi può ritrarre dal considerare i dolori della Regina dei Martiri? Oh! rafforzatevi ognor meglio in

questa persuasione, e una persuasione siffatta divenga il criterio direttivo della vostra condotta: le vostre case sieno adorne dell'immagine della Addolorata, affinchè la vista di lei rialzi sollecitamente il vostro animo abbattuto, e nell'ora dell'affanno rompa sul vostro labbro la parola del non cristiano lamento.

« Vorremmo aggiungere che non la sola sollecitudine del vantaggio individuale, ma anche la giustissima brama di rimedio in mezzo ai mali della società, dovrebbe accrescere il fiducioso nostro ricorso alla Vergine Addolorata. Ma intorno a ciò ci basta far plauso alle parole dell'egregio prelato che si è fatto interprete dei sentimenti di tutti gli ascritti al Sodalizio da lui presieduto. Nondimeno raccogliamo con animo grato l'augurio che Ci è stato espresso con opportuno accenno alle antiche tradizioni connesse all'erezione della Basilica di Santa Maria in Trastevere: e, poichè sappiamo essere abbastanza comune, come Ci è dato rilevare da molte lettere a Noi pervenute, la fiducia che il termine dell'immane sciagura onde oggi è afflitta l'Europa ci debba venire per mezzo della intercessione della Madonna Addolorata, sappiate, o dilettissimi figli ascritti al Sodalizio di Trastevere, che sulle vostre preghiere Noi facciamo speciale assegnamento per affrettare la cessazione dei mali dell'ora presente. Siamo ben sicuri che la dichiarazione di questa nostra speranza accrescerà in Voi il fervore dell'orazione, accrescerà la diligenza nell'osservanza delle regole della vostra Arciconfraternita. Ma un ultimo eccitamento Ci piace ancora aggiungervi con la benedizione che con particolare affetto impartiamo a voi tutti, ai confratelli e consorelle assenti; non che alle famiglie dei singoli. Oh! la Regina dei Martiri ci conforti in mezzo ai dolori che ci affliggono, ci ottenga dal suo Divin Figlio il termine delle calamità pubbliche e private, e, quando giunga per noi la sera del viver nostro, ci presenti Essa a Gesù e ci metta in mano la palma del trionfo, dimostrando che non invano i devoti dell'Addolorata ripetono ogni giorno: *Christe cum sit hinc exire, da per Matrem nos venire ad palmam victoriae* ».

NUOVI VESCOVI. — Con successivi decreti della S. Congr. Concistoriale, Sua Santità, si è degnata trasferire l'E.mo Sig. Cardinale Leone de Skrbensky, dalla sede arciv. di Praga a quella di Olmütz (*Boemia*), mons. Martino Izart, dalla vescovile di Pamiers, alla metropalitana di Bourges (*Francia*); mons. Geremia Giac. Harty, da Manila a Omaha (*St. Uniti*); mons. Eugenio Giambro da Sarsina a *Nicastro*. Ha pure nominato, mons. Rigoberto Domenech. vesc. di Maiorca (*Spagna*); mons. Francesco Munoz y Izquierdo, vesc. di Monaco (*Principato*); mons. Francesco Maffei, di *Lecedonia*; mons. Gustavo Garnier, vesc. di Luçon (*Francia*); mons. Aostino Simeone, vesc. di *Aiaccio*; mons. Giustino Sanchini, vesc. *Fano*.

NECROLOGIO. — *9 giugno*. Mons. **Felice Gianfelice**, vesc. di *Boiano*; *20 giugno*. — Mons. **Tommaso A. O' Callaghan**, O. P., vesc. di *Cork* (Irl.).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens*.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile*.

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Il S. Padre ordina una comunione generale solenne dei bambini pel II anniversario della guerra (30 luglio p. v.).

Ex audientia Ss.mi *die 26 iunii 1916.* — SS. D. N. Benedictus divina providentia Papa XV, cui nihil antiquius, quam ut pie inviolateque serventur decreta *Sacra Tridentina Synodus* et *Quam singulari*, fel rec. Decessoris sui Pii X iussu edita, referente me infrascripto Cardinali a Secretis Status, cum prope adsit alter luctuosissimi eventi anniversarius dies, id mandare dignatus est, quod sequitur: « Omnes et singuli in Europa lo-« corum Ordinarii summopere curent, ut, in Ecclesiis et Ora-« toriis suae cuiusque dioecesis, die 30, qui dominicus est, pro-« ximi mensis iulii, pueri utriusque sexus universi ad mentem « Beatissimi Patris, sollemniore quo fieri poterit ritu, ad Sa-« cram Synaxim accedant. Contrariis quibusvis minime ob-« stantibus ».

Datum Romae, die, mense et anno praedictis.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

II.

All'esimio archeologo e latinista napoletano, mons. Gennaro Aspreno Galante, nel 50° anno della sua prima Messa. (1)

Lettera. — *Dilecte Fili, salutem et apostol. benedictionem.* — Optimo sane iure natalem sacerdotii tui quinquagesimum intelligimus a tuis civibus ea omnium ordinum consensione iisque laetitia significationibus celebrari ut non privata haec faustitas

(1) Facciamo volentieri eccezione al nostro costume di non riportare lettere meramente laudatorie, essendo la presente una prova evidente del come la S. Sede sappia discernere e premiare il vero merito, quanto più modesto e nascosto.

sed communis et publica videatur. Te enim nobilissima ista civitas in suis praecipuis ornamentis ponit, qui, cum vim ingenii et copiam eruditionis non mediocrem ad studia antiquitatum contuleris, et scripta edendo, cultoribus huius disciplinae probatissima, et latebras vetustorum temporum scrutando, sacra Campaniae monumenta egregie iam diu illustras. Accedit quod tuae laus eruditionis, quae quidem expolitur etiam elegantia scribendi, cum integritate coniungitur vitae sacerdotalis. Nos sollemnem tuorum gratulationem participando augemus eo vel libentius, quia te Nobis et huic apostolicae Sedi singulariter deditum addictumque novimus. A Deo autem optamus petimusque, ut te in annos multos ad patriae decus, ad horum studiorum progressionem, ad hortamentum Cleri, praesertim adulescentis, servet incolumem. Cuius auspicem voti ac paternae benevolentiae Nostrae testem tibi, dilecte Fili, apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXVI mensis maii MCMXVI, Pontificatus Nostri anno secundo.

BENEDICTUS PP. XV.

III.

Al P. Serafino Cimino, Generale dei Frati Minori, nel settimo centenario della Porziuncola. – Si estende per un intero anno l'indulgenza toties quoties, *per chi visita la Basilica di S. M. degli Angeli in Assisi.*

Lettera. — *Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem.* — Ingravescente in dies hac mole communium miseriarum, quae Nos praecipue habent anxios et sollicitos, omnem equidem occasionem, quae nobis offeratur, arripimus propitiandae humano generi divinae maiestatis. Nam, cum miseros faciat populos peccatum, in hoc devenimus rerum discrimen, ut nisi vulgo homines paeniteat deliquisse ac paenitendo melioresque mores induendo Dei benignitatem mundo concilient, nulla iam salutis spes reliqua videatur. Iam vero ad excitandum in bonis vel salutaris paenitentiae vel sanctioris vitae studium, opportune contingit ut illud propediem commemoretur tam praeclarum divinae indulgentiae munus, ante annos se-

ptingentos, beatissimo Francisco deprecante, tributum hominibus, quod a Portiuncula nominatur. Neque enim huius beneficii quisquam potest esse particeps, quin ante rite confitendo peccata expiaverit, omnemque omnino culpae amorem abiecerit. Accedit quod qui hanc lucrantur admissorum veniam, iis licet non sibi solum sed etiam pie defunctis in Christo eam lucrari: quibus ipsa facultas rei saepius iterandae mirum quantum solatii potest afferre. Id quod, si umquam alias, est certe peropportunum hoc tempore, cum haec maximi belli immanitas multitudinem animarum, quae igni piaculari addictae sunt, innumerabilibus cotidie funeribus adauget. Itaque vehementer quidem cupimus ut toto orbe catholico ad sacras Franciscalium aedes vel ad eas quas sacrorum Antistites destinaverint, frequentior solito christianus populus, huius veniae impetrandae causa, confluat, sed ibi maxime id fiat ubi primum illa divinitus oblata est. Quamobrem statuimus ut integri anni spatio, id est a vesperis primi diei mensis augusti proximi ad occasum secundi diei mensis eiusdem consequentis anni, quisquis rite confessus et caelesti dape refectus Assisiatem Basilicam Sanctae Mariae ab Angelis adierit ibique pro Ecclesia ad mentem Summi Pontificis Deo supplicaverit, toties Plenariam Indulgentiam lucretur, quoties eam aedem inviserit. Atque ad amplificandam horum sollemnium dignitatem, iis Nosmet ipsi volumus per Legatum adesse; idque muneris dilecto Filio Nostro cardinali Philippo Giustini, quem Ordo Fratrum Minorum patronum habet, demandamus. Sperandum vero est fore ut compluribus ex omni ora ac parte terrarum natale solum Francisci atque incunabula institutorum eius adeuntibus, iterum illa sanctissimae vitae species ac forma valeat ad excitandum in hominibus studium christianae sapientiae et disciplinae, in primisque illius, quae hodie tantopere elanguit, fraternae caritatis. Caelestium autem bonorum auspicem et paternae benevolentiae Nostrae testem, tibi, dilecte Fili, et omnibus sodalibus tuis apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXIX mensis iunii MCMXVI, Pontificatus Nostri anno secundo.

BENEDICTUS PP. XV.

Sacra Congregazione di Propaganda.

Stabilisconsi le norme circa l'assistenza spirituale dei fedeli greco-ruteni emigrati nell'America meridionale. (1)

Decreto. — Cum sat numerosiores in dies graeco-rutheni ritus fideles in regiones Americae meridionalis peragraverint, visum est in unum colligere quae, statis circumstantiis, postremis hisce temporibus ad eorum spiritualem administrationem ab hac Sacra Congregatione Christiano Nomini propagando inter fideles orientalium rituum praeposita, decreta fuerunt, quaeque inde valeant tum pro locis in quibus missiones graeco-ruthenae cum propriis sacerdote et ecclesia iam existant formatae, tum etiam pro locis in quibus fideles graeco-rutheni ritus fidelibus latini ritus permixti vivant.

1. Fideles omnes graeco-rutheni, usque dum in regionibus Americae meridionalis degunt, a iurisdictione Episcopi loci unice pendeant.

2. Quilibet sacerdos graeco-ruthenus ex Europa proveniens ac in regionibus Americae meridionalis pro fidelium graeco-ruthenorum spirituali cura commorans, ab Episcopi loci iurisdictione omnino pendeat; nec Episcopus eiusdem originis in eum ullimode iurisdictionem suam exercere valeat. In patriam redire aut revocari nequit sine expressa Ordinarii loci licentia in scriptis concedenda.

3. Episcopi regionum Americae meridionalis, si indigeant presbyteris graeco-ruthenis pro adsistentia fidelium eiusdem ritus in sua dioecesi commorantium, eos postulent a S. Congregatione de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis.

4. Illi vero sacerdoti graeco-rutheno qui proprio marte, neque ab Episcopo loci vocatus, neque a S. Congregatione missus in Americae meridionalis regiones perrexerit, Episcopus

(1) Cfr. *Mon. eccl.* XXVI (1914) pag. 384 ss., ove si riportano e commentano le norme per i greco-ruteni dell'America settentrionale. Il presente decreto ha evidentemente lo scopo di uniformare le diverse norme vigenti pei fedeli dello stesso rito, nelle diverse parti dell'America.

loci nullas sive sacrum celebrandi, sive administrandi sacramenta, sive munia ecclesiastica quomodocumque obeundi, concedat facultates.

5. Fideles graeco-rutheni frequentare ac sustentare tenentur proprias ecclesias in locis in quibus commorantur erectas; atque sui ritus praescripta diligenter observare. In locis tamen in quibus nulla ecclesia nec sacerdos proprii ritus habeatur, ac ubi propter longinquitatem ecclesiae suae non eam possint, nisi cum gravi incommodo adire, ritui latino sese conformare tenentur, tum quoad praeceptum audiendi Missam, tum quoad sacramentorum perceptionem; quin tamen ex hoc, etiam ob continuam ex parte graeco-ruthenorum Ecclesiarum latini ritus frequentationem, ritus mutatio inducatur.

6. Transitus a ritu graeco-rutheno ad latinum ritum graeco ruthenis qui verum et stabile domicilium in regionibus Americae meridionalis constituerint, concedi nequit nisi a Sacra Congregatione de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis, gravibus ac iustis intervenientibus causis, ab ipsa Sacra Congregatione cognoscendis.

7. Si vero contingat ut hi quandoque in patriam revertantur, tunc etsi ex pontificio rescripto latinum ritum susceperint, licebit eis, Apostolica Sede exorata, ad pristinum ruthenum ritum redire.

8. Non licet sacerdotibus ritus latini, sub poenis ab Apostolica Sede decretis aut decernendis, quempiam graeco-ruthenum ad latinum ritum amplectendum inducere.

9. Fideles latini, etiamsi adsit presbyter latini ritus, apud sacerdotem graeco-ruthenum a loci Ordinario adprobatum, peccata sua confiteri et beneficium sacramentalis absolutionis valide et licite obtinere possunt. Item fideles graeco-rutheni peccata sua confiteri possunt apud sacerdotem latinum ab Episcopo suo adprobatum. Presbyteri vero graeco-rutheni absolvere non poterunt fideles nec graeco-rutheni nec latini ritus a censuris et a casibus ab Ordinario loci reservatis absque eiusdem venia.

10. Omnibus fidelibus cuiuscumque ritus datur facultas ut, pietatis causa, Sacramentum Eucharisticum quolibet ritu confectum suscipiant: ac insuper, ubi necessitas urgeat, nec sacerdos diversi ritus adsit, licebit sacerdoti graeco-rutheno ministrare Eucharistiam consecratam in azymo; et vicissim sacer-

doti latino, ministrare in fermentato; at suum quisque ritum in ministrando servabit.

11. Quisque fidelium praecepto Communionis paschalis ita satisfaciet, si eam suo ritu et quidem a parocho suo accipiat.

12. Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio e manibus proprii parochi accipiendum est; sed, urgente necessitate, fas esto a sacerdote quolibet illud accipere, qui tamen ritu suo ministrabit.

13. Funerum celebratio ac emolumentorum perceptio in familiis mixti ritus, ad parochum illius ritus pertineant, ad quem defunctus pertinebat.

14. Ad vitanda gravia incommoda, quae inde graeco-ruthenis evenire possent, facultas eis fit dies festos et ieiunia observandi iuxta consuetudinem locorum in quibus degunt. Attamen diebus dominicis et festis in utroque ritu in eadem diem forte incidentibus, sacrae Liturgiae in ecclesia sui ritus, si in loco existat, graeco-rutheni interesse tenentur; quin ex contraria consuetudine etiam diuturna, ritus mutatio ullimode inducatur.

15. Matrimonia inter catholicos graeco-ruthenos et latinos non prohibentur; sed ad vitanda incommoda quae ex rituum diversitate in familiis evenire solent, uxor durante matrimonio, ritum viri sequi potest, quin ex hoc sui nativi ritus mutatio inducatur.

16. Soluto matrimonio, mulier proprium ritum originis resumere valet.

17. Matrimonia tum inter fideles graeco-ruthenos, tum inter fideles mixti ritus, servata forma Decreti *Ne temere* contrahi debent; ac proinde in ritu mulieris, a parocho mulieris benedicenda sunt.

18. Nati in regionibus Americae meridionalis ex parentibus diversi ritus, ritu patris sunt baptizandi, proles enim utriusque sexus sequi omnino debet patris ritum.

19. Baptismus in alieno ritu ob gravem necessitatem susceptus, cum nimirum infans morti proximus esset, in loco in quo, tempore nativitatis, parochus proprius patris non aderat, ritus mutationem non parit; et sacerdos qui baptizavit, proprio parocho testimonium baptismatis collati remittere debet.

20. Infantes ad eius parochi iurisdictionem pertinent, cuius

ritus est eorum pater, exceptis natis ex illegitimo thoro qui sequuntur ritum matris.

Haec autem omnia, referente infrascripto huius S. Congregationis R. P. D. Secretario, in audientia diei 22 martii vert. anni, SSmus Dnus Noster Benedictus div. Prov. Papa XV rata habuit confirmavitque, ac praesens Decretum, contrariis quibuscumque non obstantibus, et abrogatis omnibus quae in antecessum hac super re statuta a praedecessoribus suis fuerant, *ad decennium* valiturum, edi iussit.

Datum Romae, ex Aedibus huius S. Congreg., die 27 martii anno 1916.

DOMINICUS Card. SERAFINI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Hieronymus Rolleri, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Dubbi circa l'uso del Calendario diocesano, e le feste dei Titolari delle Cattedrali e della regione.

Vizagapatamen. et Nagporen. — R.mi Episcopi Dioecesium Vizagapatamensis et Nagporensis, qui iam receperunt Kalendarium ad usum ipsarum Dioecesium a S. Rituum Congregatione revisum et approbatum, sequentia dubia pro opportuna solutione eidem S. Congregationi exposuerunt; nimirum;

I. An eiusmodi Kalendarium adhiberi possit ab omnibus sacerdotibus sive saecularibus sive religiosis suae Dioecesis?

II. An titulares Ecclesiarum Cathedralium et Patronus Indiarum debeant ab eisdem sacerdotibus omnibus celebrari cum octava, vel sine octava?

III. An Episcopi utriusque Diocesis possint mutare titulares Ecclesiarum, sive quia incerti sunt, sive quia nec approbati, vel non habent Officium in Kalendario Diocesano?

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis voto, rescribendum censuit:

Ad I. Servetur decretum de Festis localibus diei 28 februarii 1914 ad I et III (1).

Ad II. Serventur Rubricae novissimae ad normam Bullae *Divino afflatu*, Breviarii Romani, tit. IX, nn. 2º et 3º.

Ad III. Nihil innovetur, si agatur de Sanctis in Martyrologio Romano vel in eius Appendice approbata insertis. Si vero agatur de Ecclesiis consecratis et de titularibus incertis, proponatur elenchus antiquorum vel novorum titularium S. Rituum Congregationi pro approbatione. Quod si Ecclesia non fuerit consecrata aut solemniter benedicta, ipse Episcopus eam benedicat vel consecret, assignando Mysterium vel Sanctum Titularem iuxta Rubricas et Decreta; prae oculis habito, quod Beatis nec Ecclesiae, nec Altaria dedicari possunt.

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 5 maii 1916.

✠ A. Card. Ep. Portuens. et S. Rufinae, *S. R.C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Circa la Messa votiva del Ss. Cuore e l'omissione delle preci dopo la Messa.

Dubbi. — A Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutio expostulata est:

I. An Missa Votiva Sacrat.mi Cordis Iesu, a Leone Papa XIII concessa pro qualibet Feria Sexta, quae prima in unoquoque mense occurrit, prohibita sit in omnibus Festis Domini, iuxta Decretum n. 3712 diei 28 iunii 1889; vel tantum in Festis *Christi* Domini, ad mentem novarum Rubricarum tit. IV, n. 7, tit. VI, n. 4 et iuxta Notanda in Tabellis n. 8?

II. An preces post Missam omittere debeat Sacerdos, qui Sacrum facit in Oratorio cuiusdam Communitatis Religiosae, dum ipsa Communitas vel lectioni meditationis, vel alteri Missae assistit, vel ad recipiendam Sacram Communionem accedit, vel pias preces in communi recitat?

III. An liceat Preces omittere in fine Missae quae celebra-

(1) Cfr. *Mon. eccl.* XXVI (1914) pag. 68.

tur in altari Sanctissimi Sacramenti si immediate post eam Sacra Communio administranda sit?

Et Sacra eadem Congregatio, audito voto specialis Commissionis, respondendum censuit:

Ad I. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundum.

Ad II. *Negative:* et in casu Preces praescriptae recitentur submissa voce tam a Sacerdote celebrante quam a clerico seu inserviente vel tantum respondente; et dentur Decreta, praesertim Decretum de precibus in fine Missae recitandis diei 20 iunii 1913 (1).

Ad III. *Negative* iuxta decretum suprarelatum, et in casu Ss.ma Eucharistia administretur post Preces.

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 2 iunii 1916.

✠ A. Card. Ep. Portuen. et S. Rufinae, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Supremo Tribunale della Segnatura.

Delle forme di revisione di sentenze rotali, e condizioni per ottenerla. – Vera indole giuridica della prescrizione. – Quel che passa in giudicato è il dispositivo, e non la motivazione.

Vicentina. — *Exemptionis et funerum. 11 marzo 1916.* — L'antefatto di questa importante causa fu narrato e discusso nel precedente fascicolo su le orme della sentenza della Rota che, confermando il dispositivo della Curia Vicentina, nel contraddittorio fra i Frati Cappellani dell'Ospedale Maggiore di S. Bartolomeo, e il parroco di S. Marco, in Vicenza, aveva stabilito essere l'Ospedale stesso pienamente esente dalla giurisdizione parrocchiale, eccettuata solo l'amministrazione dei sacramenti del Battesimo e Matrimonio. Essendovi due sentenze conformi, di cui una Rotale, si formava la *res iudicata*, contro cui da parte del parroco si ricorre alla Segnatura denun-

(1) Cioè che l'omissione delle dette preci non è mai *prescritta*, come insinuava il *debeat* della domanda, ma solo *permessa* in determinati casi (Cfr. *Mon eccl.* 1914, p. 129; 1915, p. 134).

ziando la Rotale di nullità e quanto meno chiedendone la cassazione, o almeno la restituzione *in integrum*. Il gravame a questo triplice effetto era uno solo, che cioè la sentenza Rotale, scartando le altre motivazioni della Curia, aveva sentenziato su l'oggetto della causa unicamente in base alla *prescrizione*, che militerebbe in favore dell'Ospedale. Ora da parte del parroco si sussume che tale prescrizione non esiste, mancando l'elemento fondamentale del *possesso* non equivoco: infatti il possesso nel caso sarebbe stato solo apparente e precario, inquanto che i Cappellani debbono *ogni anno* domandare alla Curia la conferma delle potestà ministeriali. Mancando dunque di base la prescrizione, manca di base anche la sentenza rotale, che quindi s'annulla o quanto meno deve rescindersi per difetto di motivazione o tutt'al più dichiararsi inefficace in confronto del parroco, che quindi deve ritenersi restituito *in pristinum*, anche rispetto alla Rotale. Di qui i dubbi formulati e proposti nella Piena Segnatura al giudizio degli Emi Cardinali:

1° An sit locus *circumscriptioni*, seu *rescissioni* sententiae Rotalis in casu. *Et quatenus negative:*

2° An sit locus restitutioni in integrum.

E gli Emi Membri del Supremo Tribunale, a relazione del Prefetto Card. Lega, risposero con un *Negative ad utrumque*.

Eccone le ragioni, come deduconsi dalla *decisione* stesa dal Prelato Votante, mons. Francesco Solieri, in data 28 aprile 1916.

Anzitutto si stabilisce il principio che la Segnatura in sede di revisione di sentenze Rotali non giudica del diritto delle parti, chi cioè, abbia ragione, ma del diritto della sentenza, se sia o no conforme alle leggi e norme canoniche (1).

Ora, quanto alla *nullità*, è manifesto che la sentenza in questione non manca in nessuna parte formale: non v'è, nè si eccepisce neppure, difetto alcuno di citazione, di competenza, di mandato, o altra mancanza sostanziale.

Essendo quindi la sentenza *valida*, non resta che esaminare se debba rescindersi, o nel caso negativo, se non competa alla parte il beneficio straordinario di restituzione *in integrum:* ma, a cominciare da questo, non pare se ne possa parlare, non

(1) Vedi su questa parte il commentario che ne fa in questo numero l'esimio collaboratore mons. Giuseppe Fameli (pag. 308, sp. 314).

trovandosi la parte in condizione giuridica diversa da quella in cui era quando fu pronunziata la Rotale: non produce infatti documenti nuovi, non dimostra la falsità dei documenti già prodotti, ecc.

Dunque non rimane che l'esame della *rescissione*, se cioè la sentenza si manifesti erronea per falsa interpretazione della legge applicata, oppure per falso apprezzamento del fatto prospettato nel caso, in guisa che ne sia derivato un *dispositivo*, manifestamente contrario o allo stato delle cose o alle disposizioni della legge, e quindi lesivo del diritto delle parti o dei terzi, e perciò per legge insostenibile.

Ma dall'esame della sentenza, in confronto agli atti della causa, risulta chiaro che lo stato di fatto non è alterato: tanto gli statuti dell'Ospedale fin dalla sua istituzione nel 1773, quanto il testo della convenzione del 1786 (cfr. fasc. prec., pag. 256), dimostrano l'Ospedale in pieno possesso dell'esenzione controversa: basta leggere le parole con cui comincia la convenzione la quale si dichiara fatta « perchè in avvenire « e per sempre debbano essere riconosciuti quegli indipendenti « diritti, che *al pio ospitale degli infermi e poveri competono*, e « *furono in passato senza opposizione esercitati nell'interno del-* « *l'ospitale medesimo rapporto allo spirituale, e nella chiesa del-* « *l'ospitale stesso* ». Lo stato di fatto è dunque questo: l'ospedale in questione *fin da quando cominciò a esistere*, e poi sempre in seguito, appare in possesso dei diritti di esenzione. E non solo *è* questo, ma *non poteva essere* mai diverso, poichè il diritto particolare vigente nella regione veneta, quale in specie apparisce dalle Sinodali vicentine, sempre e dovunque ordina e stabilisce che i cappellani dei civici ospedali, per quanto spetta alla cura spirituale degli infermi e ai loro funerali, non debbano dipendere *che dal Vescovo* che li conferma anno per anno, esclusa ogni ingerenza dei parroci. Così nel c. XII delle Sinodali del 1689, del 1718, del 1780, del 1863, cfr. anche Berengo, *Enchirid. Paroch.*, cap. *de Xenod. Capell.*, art. 2. Stante l'impero di questo diritto particolare mai potè farsi variazione nello stato giuridico dei cappellani dell'Ospedale: e di fatti tutti gli atti per cui successivamente la cura dell'Ospedale fu trasmessa ai Cappuccini (1775), agli Osservanti (1807), ai sacerdoti secolari (1810) ai Riformati (1824), stabiliscono che i successori la assumono « colle stesse discipline, con le quali assistevano l'ospedale » i predecessori.

Dunque lo stato di fatto è precisamente quello che si prospetta nella sentenza rotale: questa però sbaglia, o almeno parla impropriamente, quando parla di *prescrizione:* non può infatti parlarsi di prescrizione se non quando ad uno stato di diritto precedente, subentra e a poco a poco prevale fino a divenire anch'esso stato di diritto, uno stato di fatto diverso: in altri termini nel presente caso, non può parlarsi di prescrizione da parte dei Cappellani, se non si dimostri un precedente stato di diritto o almeno di fatto, un possesso cessato, insomma, da parte del parroco. E questo non solo non si dimostra, ma si dimostra che non potè mai essere, opponendovisi il diritto vigente della regione. Dunque non di *prescrizione* può parlarsi, ma di costante *osservanza* del diritto costituito fin da principio.

Ma, manifestamente, questa lieve inesattezza o improprietà di dizione giuridica, nella sentenza Rotale, in nessun modo influisce nel *dispositivo*, che per ciò in nessun modo deve mutarsi per le fatte considerazioni, anzi non può che confermarsi con titolo possibilmente più valido e più forte. Ora è cosa ovvia che la *res iudicata* vien data dal dispositivo, non dalla motivazione: quindi non può essere nel presente caso discorso alcuno di rescissione, ma solo di lieve correzione, la quale s'ottiene senz'altro per effetto stesso della presente decisione.

Perciò, ecc.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(*Continuazione dell'articolo precedente. Vedi pag. 264*).

La medesima causa della utilità della chiesa, scuserà ancora:

3° Il canonico mandato dal vescovo o che lo accompagna alla visita *ad Limina*, per esplicita concessione di Sisto V (1).

4° Il penitenziere che ascolta le confessioni nel tempo

---

(1) Cost. *Romanus Pontifex*, 20 dec. 1585. S. Alfonso (*l. cit.*) ritiene che il Vescovo possa farsi accompagnare da due canonici. Nè pare che tale disciplina sia stata mutata da Pio X (Decr. *A remotissima*, 31 dic. 1909), il quale prescrive (c. 4, § 3) «*Huic obligationi*

dei divini offici, stabilendo il Tridentino (1) che questi « *dum confessiones in Ecclesia audiet, interim praesens in choro censeatur* ». Da ciò segue:

a) Fa d'uopo che egli confessi nella propria chiesa e non altrove, neppure se attende alla confessione degli infermi (2).

b) Non è necessario che egli ascolti le confessioni dal confessionale, può anche confessare fuori di esso, purchè nella stessa chiesa (3); è necessario che egli sia intento alle sole confessioni, e perciò non lucra le distribuzioni se celebra o recita sommessamente l'ufficio, ecc. (4).

c) Molti Canonisti (5), in genere, ritengono che se il penitenziere siede in confessionale, ma senza che confessi, non lucri le distribuzioni; l'E.mo Gennari (6) ritiene il contrario,

---

vel ipse per se... satisfaciet; vel, iustis de causis a S. S. probandis, per idoneum sacerdotem qui in eadem dioecesi stabilem commorationem teneat ». — Pare però che i tre mesi che per questo concesse la S. Congregazione del Concilio (1° ott. 1662) siano oggi un po' troppi, attesi i facili e comodi mezzi di trasporto; circa lo spazio di tempo quindi tutto è rimesso alla coscienza del canonico, il quale, crediamo almeno, potrà usufruire anche di un po' di tempo, pel riposo al ritorno da Roma.

(1) Sess. XXIV, c. 8, *De ref.*; S. C. C., 6 iul. 1889, cfr. Oietti, *op. cit.*, v. *Can. poenit.*

(2) Garcia, *De benef.*, V. c. 4, n. 125. Crediamo però che se il Vescovo, per la facoltà che gli riconosce De Herdt (c. IX, § 2, n. VI), stabilisce che il penitenziere confessi in altra chiesa, per qualche circostanza specialissima, questi possa lucrare le distribuzioni.

(3) Barbosa, *In Conc. Trid.*, sess. XXIV, c. 8. n. 29; S. C. C. in Garcia, *l. cit.*, n. 124 Si richiede che vesta, nel frattempo, gli abiti corali? — Non è detto, ma in molte costituzioni è messo come condizione indispensabile, per guadagnare le distribuzioni, che il penitenziere vesta dell'abito corale mentre confessa. Cfr. p. e. *Cost.* di Sessa, pag. 18, 8°; *Statuti* di Teano, pag. 28, 2°; ecc.

(4) S. C. C. in Garcia, *l. cit.* Cfr. Gennari, *Consultazioni*, II, c. 27, 3°, pag. 160.

(5) Cfr. Garcia, *l. cit.*, che riporta una decisione della S. C. C.

(6) *L. cit.* Segue in ciò i Salmaticesi (c. 4, n. 31), il Bouix (*De capit.*, s. II, c. 10, § 3, n. 1), S. Alfonso (IV. 131) ed altri illustri, tra cui Barbosa (*l. cit.*) che riferisce anche una decisione della S. C. del C. Cfr. anche, a conferma di ciò, S. C. C., 22 december 1906.

quantunque in altro luogo (1) insegni che in tale caso possa dal Vescovo venire costretto di intervenire al coro quando, per mancanza di capitolari, l'ufficiatura non può compiersi (2).

d) Oltre alle distribuzioni quotidiane, lucra anche le avventizie, quand'anche, per confessare, non partecipi a processioni, esequie, ecc. (3).

e) Il canonico penitenziere, per ragioni del suo officio, non è tenuto a maggior servizio di quello che siano tenuti gli altri canonici (4), e perciò può anch'egli godere del privilegio dell'alternativa o della terziaria, se vi è (5). È giusto però che se nelle settimane di vacanza egli sostituisce un altro canonico, non può soddisfare all'obbligo del coro sedendo in

---

(1) *Quistioni Canoniche*, q. 93, pag. 139.

(2) Potrebbe venirvi costretto mentre ascolta le confessioni? — Per sè no; ma il Vescovo, in questo caso estremo, potrebbe costringerlo a rimettere ad altra ora le confessioni dei fedeli per la ragione che «*spectat ad Episcopum determinare locum et sedem, dies et horas in quibus confessiones a poenitentiario audiendae sunt*», come insegna il DE HERDT (c. IX, § 2, n. VI.), sull'autorità della S. C. del C. 21 apr. 1587. Cfr. GENNARI, *l. cit.*

(3) FERRARIS, v. *Canonicus*, a. IX, n. 81; BARBOSA, *l. cit.* n. 29; S. ALFONSO, IV, n. 131; GARCIA, *l. cit.*, n. 125, che ricorda varie decisioni della Congreg. del Conc. Cfr. GENNARI, *Consultazioni*, c. 27, pag. 159.

Certo non guadagna gli avventizi se osta la volontà del testatore (DE HERDT, in *Mon. Eccl.*, vol. XXII, pag. 471) o lo statuto: circa la consuetudine di non darli, alcune volte la S. C. l'ha riconosciuta legittima (SCOGNAMIGLIO, n. 73, altre invece l'ha rigettata (6 lugl. 1889). GENNARI (*l. cit.*) è proclive a non riconoscerla come legittima.

(4) FERRARIS, *l. cit.*; LUCIDI, I, 202; S. C. C. in GARCIA, *l. cit.*

(5) Quali che siano i privilegi del Capitolo il penitenziere in alcune feste non può mancare assolutamente dal confessionale. Di lui scrive il BOUIX (*l. cit.*, n. 8): «*Etiam non vocatus debet de mane assistere et residere in sede confessionali ab episcopo ipsi destinata diebus festis solemnioribus, videlicet tempore ieiuniorum Quadragesimae, Adventus et quatuor temporum, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Corporis Christi, Assumptionis B. V. M., omnium Sanctorum et Nativitatis Domini. Testantur a S. C. Concilii decisum* FERRARIS (*l. cit.*, n. 76), MONACELLI (tit. 2, for. 6, adn. 5)».

confessionale, poichè, di fatto, egli ora vi interviene come semplice canonico non come penitenziere (1).

f) Se il Vescovo, stante la necessità, sia per la vacanza del beneficio, sia per altri canonici motivi ordinasse che il penitenziere venisse sostituito da un altro canonico, questi, quand'anche abbia uno speciale compenso dal governo, va escluso dalla puntatura quando siede in confessionale, purchè, s'intende, non lo faccia in frode (2).

g) Quando lo prescrivono gli statuti o così porta la consuetudine, purchè però non sia occupato per le confessioni, il canonico penitenziere è obbligato, come tutti gli altri canonici, a servire da ministro nei giorni più solenni (3). Però, dove abbia luogo la diversità delle prebende, per esempio la prebenda diaconale, suddiaconale, ecc., non può questi essere costretto, neanco in forza di statuti o consuetudine, al servizio di diacono o suddiacono (4).

---

(1) Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 7, pag. 12. Può il penitenziere farsi sostituire da qualche canonico? — Di per sè certamente no; può farlo colla facoltà del Vescovo. Cfr. GENNARI, *l. cit.* Con la venia vescovile può farsi sostituire anche da qualche dignità, purchè però la presenza di costui non sia necessaria in coro, p. e. per dirigere, intonare, ecc. Cfr. *Quistioni Can.*, q. 292, pag. 357.

(2) S. C. C., 10 mar. 1635. Cfr. BENED. XIV, *Inst.*, 107, § 9; S. ALFONSO, IV, 131; BOUIX, *l. cit.*, n. 2; GENNARI, *Quist. Can.*, q. 75. Dalla quist. 146 (pag. 194) dell'E.mo GENNARI si deduce: « 1° Il compenso che spetta al sostituto (del penitenziere) dev'essere determinato dal Vescovo. 2° Deve ripetersi dall'amministratore dei beni capitolari, esibito il decreto del Vescovo; e si dedurrà da ciò che spetta al penitenziere ». Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. V, p. I, pag. 66.

(3) S. C. C., 30 iun. 1831; 22 dec. 1906.

(4) S. C. C., 18 iun. 1831, in PALLOTTINI, v. *Canonicatus*, § 7, n. 227. Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 77, pag. 115.

Il penitenziere, per sè, non ha diritto alcuno ad avere uno speciale assegno in più per ragioni del suo officio, poichè il Tridentino (Sess. XXIV, c. 8, *De ref.*) ordina la erezione della penitenzieria da farsi dal Vescovo colla unione di una prebenda vacante. Perciò la prebenda penitenziaria non è divisibile dalla canonicale, e tutto il beneficio è addetto alla penitenzieria. (Cfr. GENNARI, *op. cit.*, q. 146). BENEDETTO XIII (Cost. *Pastoralis*) stabilì il minimo in L. 316 annue, nette del tutto, e se questo minimo non si raggiunge, il Vescovo può aggiungervi un beneficio semplice (S. C. C., 26 feb. 1774), o

h) Tenendosi conto del bene spirituale dei fedeli, sono considerati presenti in coro, al pari del penitenziere, e guadagnano le distribuzioni quei canonici confessori che, in caso di necessità, ascoltano le confessioni in tempo dei divini uffici, previa però la deputazione del Vescovo (1); il quale può anche ordinare ciò, stante il gran concorso, per aiuto al penitenziere (2). Lo stesso dicasi di quei canonici che celebrano la messa privata per vantaggio del popolo e con la venia del capocoro (3).

5° Il canonico teologo nei giorni in cui fa la lezione teologale in chiesa, ovvero, invece, insegna gratuitamente scienze sacre nel seminario (4).

---

chiedere alla S. Sede la riduzione dei pesi inerenti (S. C. C., 22 maii et 30 nov. 1830). Se questa non vi è, non può il penitenziere da sè sminuire gli obblighi della sua carica sotto la scusa che la sua prebenda è misera. Cfr. GENNARI, *Consultazioni*, II, c. 72, pag. 355.

(1) Questa è sempre necessaria, all'infuori che un tal canonico debba attendere alle confessioni per legge di fondazione (OIETTI, v. *chorus*). Per solito, in tali casi, suole ottenersene, per maggiore tranquillità, l'indulto pontificio (S. C. C., 24 ian. 1885; *Mon. Eccl.*, vol. I, pag. 106). È chiaro poi che deve venire puntato, al contrario, quel canonico il quale attende durante il coro alle confessioni per suo beneplacito (S. C. C., 14 feb. 1767; 28 feb. 1795; 8 feb. 1817; 1 apr. 1876; S. R. C., 14 iun. 1608; ecc., in OIETTI, *l. cit.*); nè può ammettersi consuetudine contraria (S. C. C., 20 dec. 1862; 1 apr. 1876).

(2) S. ALFONSO, IV, 131.

(3) S. C. C., 23 nov. 1771; 21 iul. 1827. È soggetto a puntatura colui che celebra per divozione propria o per privato comodo o anche senza aver chiesto il permesso al capocoro; nè può sostenersi una consuetudine contraria. Cfr. S. C. C., 28 feb. 1795; 8 feb. 1817; 8 iul. 1823; 21 iul. 1827; 20 dec. 1862; 1 apr. 1876; S. R. C., 12 iul. 1892 (*ad XIII*); ecc., in OIETTI, *l. cit.*

(4) S. C. C., 16 iun. 1622; 16 dec. 1882. Nel Conc. Lateranese III (1179) si fa la prima menzione del can. teologo; di poi nel Concilio Lateranese IV (1215), e nel V (1516). Fu però il Tridentino (sess. V, c. 1, *De ref.*) che stabilì in ogni Capitolo venisse unito ad una prebenda canonicale l'officio del teologato, coll'obbligo dell'insegnamento della S. Scrittura *nella propria chiesa*, in pubblico (cfr. S. C. C., 15 mar. 1710). Cfr. GENNARI, *Consultazioni*, II, c. 99, pag. 500; OIETTI, *op. cit.*, v. *Can. teologus;* CAPPELLO, *De visit.*, I, tit. 52, s. VII, pag. 473.

Tralasciando le tante questioni che si sono fatte circa lo stabilire se il teologo avesse potuto compiere il suo officio leggendo S. Scrittura in cattedrale, ovvero insegnando scienze sacre in seminario (1), oggi possono aversi come certi i seguenti princípi, che fanno al nostro caso:

a) Il canonico teologo ha l'obbligo di leggere e spiegare la S. Scrittura in cattedrale (2), e quando fa ciò lucra le distribuzioni per tutto il giorno in cui legge, benchè assente dal coro (3).

b) Il Vescovo può invitarlo ad insegnare in seminario sacre discipline, in luogo di leggere S. Scrittura, il che non è

---

(1) Dal Tridentino, al quale mette capo la legge dell'insegnamento in seminario fatto dal teologo in luogo della teologale, sino a Gregorio XVI nessun dubbio sorse, e la prassi fu costante nella Curia Romana. Dopo la pubblicazione dell' Enciclica *Inter praecipuas* del citato S. Pontefice si volle dedurre un obbligo rigoroso nel teologo di fare la lezione di S. Scrittura in cattedrale, e la S. Congregazione del Concilio, in varie volte (27 lugl. 1844, 2 sett. 1846, 26 giu. 1847, ecc.), escluse che il teologo potesse insegnare in seminario, invece di fare la teologale. Queste risposte però erano d'indole privata e non potevano abolire una legge chiarita da costante consuetudine e riconosciuta da insigni Canonisti, tra cui Benedetto XIV (*De synodo dioec.*, l. XIII, c. 9, n. 17). E perciò la S. Congregazione del Concilio (16 dic. 1882) volle autorevolmente confermare la dottrina di tanti illustri Giuristi, ed oggi non vi ha più dubbio che il teologo possa insegnare scienze sacre in seminario invece di leggere la S. Scrittura in cattedrale. Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. III, p. II, pag. 57, e vol. XII, pag. 115 (prima fu d'avviso contrario, vol. I, pag. 188); Gennari, *l. cit.*; Oietti, *l. cit.*

(2) Se vi è qualche grave causa, detta lezione può farsi altrove col consenso del Vescovo, purchè però si faccia *publice et in loco publico*, non già in sagristia (S. C. C., 15 mar. 1710). Cfr. Cappello, *l. cit.* La quantità, la materia, il modo, il tempo, ecc., sono lasciati all'arbitrio del Vescovo. S. C. C., 15 mar. 1710.

(3) Non importa se legga la mattina o la sera; è dispensato per l'intera giornata. Ma se si anticipa Mattutino e Lodi il sabato dopo Vespro, egli deve assistervi, in contrario è soggetto a puntatura. S. C. C., 29 apr. 1597; 16 sept. 1857; 2 iun. 1860. Nè è ammessa una contraria consuetudine, nè importa che il numero dei canonici sia esiguo, o che egli non debba prepararsi, ecc. S. C. C., 30 iul. 1859. Cfr. S. C. C., 29 apr. 1899; 27 apr. 1901.

nell'arbitrio del teologo di poter fare (1); anzi il Vescovo può costringerlo ad accettare senza speciale stipendio tale insegnamento in uno dei tre seguenti casi: 1° quando vi ha la consuetudine; 2° quando lo esigano gli statuti capitolari; 3° quando ciò fu dichiarato nell'editto pel concorso (2). Nei quali casi l'Ordinario può costringerlo pure a compiere insieme e l'insegnamento in seminario e la lezione in cattedrale, quando amendue questi offici gravino sul canonico teologo; e ciò anche senza aggiungere altro assegno alla prebenda canonicale (3).

c) Quando però il canonico teologo, invece di leggere in cattedrale, insegna scienze sacre (4) in seminario senz'altro stipendio, può lucrare le distribuzioni, ma per le sole ore nelle quali è occupato all'insegnamento (5). Che se pel detto insegnamento riceve uno stipendio qualunque, non ha diritto alcuno di partecipare alle distribuzioni corali, se assente (6).

d) Avendo diritto alle distribuzioni quotidiane, può anche pretendere le straordinarie sia fisse che avventizie, eccettuate, per queste ultime, quelle che, per volontà dei testatori o degli offerenti, debbano dividersi esclusivamente tra quelli *actu* presenti (7).

---

(1) Cfr. Gennari, *op. cit.*, cons. 99, n. 7, e *Quistioni Can.*, q. 318, pag. 384; Cappello, *l. cit.*, n. 18.

(2) Lucidi, *De capit.*, III, § 5, nn. 192-193.

(3) Gennari, *l. cit.*, pag. 505. Cfr. S. C. C., 26 sept. 1857.

(4) Sotto il nome di scienze sacre vanno qui comprese la teologia, sia dommatica che morale certamente; quanto al diritto canonico ed esegesi non v'ha decisione autentica, però Benedetto XIV (*l. cit.*) è proclive ad ammettere come sufficiente l'insegnamento del diritto canonico. Certo però non basterebbe l'insegnamento delle lettere o scienze profane, senza uno speciale indulto della S. Sede.

(5) S. C. C., 16 dec. 1882. Questa è la differenza che passa tra la lettura in cattedrale e l'insegnamento in seminario: per quella si è dispensato dal coro l'intera giornata, per questo le sole ore in cui s'insegna: sebbene qui la S. Congregazione del Concilio qualche volta siasi mostrata larga. Di fatto, in un caso « *An can. theol. teneatur interesse choro vespere illorum dierum quibus mane docet* », rispose il 7 dic. 1861: « *negative* ». Cfr. anche S. C. C., 6 aug. 1848; 2 iun. 1860.

(6) S. C. C., 11 apr. 1891.

(7) S. C. C., in Richter e Schulte, *Conc. Trid.*, pag. 17; S. C. C., 7 dec. 1861; 20 sept. 1879. Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 87, pag. 125.

e) Scusato dal coro, il canonico teologo s'intende scusato anche dall'officio di ministro all'altare (1).

f) Se il canonico teologo è ammalato per un periodo breve, non è tenuto a farsi supplire, se invece si tratta di malattia lunga, è tenuto a mettere un supplente (2). Però il supplente non gode dei medesimi diritti del teologo circa le distribuzioni. Ecco quanto deduce il Pallottini (3): « *Debentur quidem distributiones quotidianae canonico theologo causa infirmitatis, sed propriis sumptibus supplere tenetur lectiones Sacrae Scripturae* » (4). È chiaro perciò che, se il sostituto del teologo deve supplirlo a spese di questo, non può egli pretendere le distribuzioni nei giorni in cui legge. Quando, di fatto, si concedono al teologo, non possono concedersi in pari tempo al sostituto, e neanche possono concedersi benchè il sostituto supplisca gratuitamente, nel quale caso è il teologo che gli dev'essere grato, non già il Capitolo. Solo se il teologo rinunziasse alle distribuzioni e vi fosse il consenso del Vescovo potrebbe se sostituto, il capitolare, godere, benchè assente, le distribuzioni nei giorni in cui legge (5).

(*Continua*).

(1) S. C. C., 15 dec. 1725; 28 dec. 1726.

(2) Se il supplente si chiede per la sola lezione, allora può deputarsi un semplice sacerdote; ma se si chiede per supplire anche al servizio corale, per sè tale ufficio non può commettersi se non ad un vero canonico, non inferiore di ordine e dignità al sostituito. (*Monitore Eccl.*, vol. IV, p. I, pag. 205). Se poi la S. Sede, come grazia speciale, permette tale sostituzione ad un semplice sacerdote, questi nè può sedere negli stalli canonicali, nè, tanto meno, indossare le insegne. Cfr. GENNARI, *Op. cit.*, q. 370.

(3) Voce *Canonicatus*, § VIII, n. 465.

(4) Cfr. S. C. C., 15 sept. 1750; 13 mar. 1751; 17 iun. 1752.

(5) S. C. C., 24 ian. 1801. Cfr. GENNARI, *op. cit.*, q. 87, pag. 125. Vacando, per qualsiasi ragione, la teologale, può il Vescovo deputare un sostituto, e gode costui, in caso affermativo, dei privilegi del teologo? Ha, insomma, costui diritto alle distribuzioni, sebbene assente, nel giorno che legge? — Nessun autore ne parla; solo SCOGNAMIGLIO (n. 74) propone la questione, risolvendola in senso affermativo. Condividiamo il parere di questo scrittore, specialmente per l'analogia col penitenziere, al quale tutti concedono, in vacanza, il sostituto. Anche la spiegazione della S. Scrittura è cosa necessaria.

CONSULTAZIONI.

V. *Sulla competenza del Supremo Tribunale della Segnatura.*

1. Essendo sorta una discussione tra due lettori del *Monitore* circa la competenza del *Tribunale della Segnatura*, entrambi pregano la Direzione del Periodico di voler illustrare e risolvere i seguenti quesiti:

I. Quali sono i termini della competenza che ha il Supremo Tribunale della Segnatura?

II. La Segnatura Apostolica esamina *soltanto* se sia stato *violato il Diritto*, siccome avviene in Corte di Cassazione, od esamina anche *il fatto*?

III. Può dirsi rettamente che la Segnatura Apostolica è *equiparata in tutto* alla Corte di Cassazione?

2. **Al primo.** — L'antichissimo istituto della *Segnatura di giustizia* nella Curia Romana (1), unita prima alla *Segnatura di grazia*, e divisa poi da questa, nel 1492, da Papa Alessandro VI, subì varie riforme. La sua competenza, la procedura da tenersi nei giudizî, ecc., furono, dopo la riforma apportata ai Tribunali romani da Papa Paolo V (*Lett. Apost.* d. 1 Martii 1611). più particolarmente fissate nel secolo scorso. Ricordiamo Pio VII (*Motu-proprio* del 22 nov. 1817, sul *Nuovo Codice di Procedura Civile*), Leone XII (*Motu-proprio* 11 aprile 1826, *Pro nova ordinatione tribunalis Signaturae Justitiae*) e Gregorio XVI (*Motu-proprio* che approva il *Regolamento legislativo e giudiziale per gli affari civili*, in data 10 nov. 1834). Ma Pio X, di s. m., colla celeberrima Costituzione « Sapienti consilio » (29 giugno 1908), aboliti gli antichi Tribunali della *Segnatura papale di grazia e di giustizia* (2), istituì il solo *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (Cap. II, § 3).

3. Con la *Lex propria*, data in appendice alla Costituzione

(1) Già esisteva nel 1243. V. Vitale, *De iure Signaturae justitiae*; Moroni, *Dizionario*, ecc., vol. LXIII, pag. 214; Ojetti, *De Romana Curia*, pag. 187 e seg.

(2) Cappello, *De Curia Romana*, Romae, 1911, pag. 453.

di riforma, lo stesso Sommo Pontefice poi stabilì la *competenza* della Segnatura Apostolica (Tit. II, cap. I, Can. 37). Eccone il testo: « Supremum Apostolicae Signaturae Tribunal videt tam- « quam sibi propria ac praecipua: 1. De exceptione suspicionis « contra aliquem Auditorem, ob quam ipse recusetur; — 2. De « violatione secreti, ac de damnis ab Auditoribus illatis, eo quod « actum nullum vel iniustum in iudicando posuerint, iuxta « *can.* 9; — 3. De querela nullitatis contra sententiam rotalem; « — 4. De expostulatione pro restitutione in integrum adver- « sus rotalem sententiam quae in rem iudicatam transierit » (1). Si aggiunse poi nelle *Regulae* o *Lex peculiaris*, approvata dal medesimo Pio X, il 6 marzo 1912: « Praeter hosce casus, *ex com-* « *missione SS.mi* iudicat etiam de restitutione in integrum con- « tra sententiam ab aliqua S. Congregatione emissam » (2). E questa ultima competenza venne riconosciuta alla Segnatura Apostolica anche per la sentenza di qualche S. Congregazione « editam ante Constitutionem *Sapienti consilio* » (decis. della S. Cong. Concist. in data 3 giugno 1909, approvata dal Papa il successivo giorno 11 giugno) (3).

4. Così stabilita la competenza della Segnatura Apostolica, non subì variazione sino all'anno testè decorso. Fu in giugno 1915 che l'E.mo Card. Lega, nuovo Prefetto della Segnatura Apostolica, propose al regnante Sommo Pontefice Benedetto XV che, con la sua autorità, allargasse e precisasse anche meglio la competenza del Supremo Tribunale, sostituendo inoltre ai Prelati *Consultori* della Segnatura, creati dalla Costit. *Sapienti consilio*, i due Collegi dei *Prelati Votanti* e dei *Prelati Referendarii*. Osservava giustamente l'E.mo Card. Prefetto che la Costit. *Sapienti consilio* non fissò *taxative* i *capi* della competenza del Supremo Tribunale; ma enumerò i principali, *propria et praecipua*. *Propria*, cioè nascenti dalla sua intima natura, quasi esprimenti le proprietà costitutive della competenza della Segnatura; *praecipua*, poi, sicchè non sia proibito aggiungerne altri, vuoi per connessione degli affari o degli oggetti, vuoi per amplificazione, richiesta dall'esercizio della competenza medesima. Il S. Padre pertanto, con ven. *Chirografo* del

(1) *Monit. Eccl.*, vol. XX, pag. 203.
(2) *Monit. Eccl.*, vol. XXIV, pag. 261.
(3) *Monit. Eccl.*, vol. XXI, pag. 199 seg.

28 giugno 1915, accogliendo la proposta dell'E.mo Card. Prefetto, allargava e chiarificava di più la competenza della Segnatura Apostolica (1).

5. Attualmente quindi il Supremo Tribunale può:

a) « Cognoscere de recursibus adversus sententias matri-« moniales quas nec iure appellationis, nec extraordinaria co-« gnitione, pro natura harum causarum [*che non ammettono* « *l'eccezione* rei iudicatae] ad novum examen admittere cen-« suerit S. R. Rota » (*Chirogr.* Bened. XV).

b) « Cognoscere super querela nullitatis sententiae rotalis, « eo sensu ut haec querela comprehendat nedum querelam ad « obtinendam declarationem nullitatis sententiae, sed etiam « petitionem *rescissionis* sententiae manifeste vel peccantis in « legem vel factorum veritatem pervertentis » (*Lex propr.* e *Chirogr.* cit.).

c) « Cognoscere super expostulatione pro *restitutione in* « *integrum*, adversus rotalem sententiam, quae in rem iudica-« tam transierit, non solum quoties, generatim, aliqua inter-« cedat ratio seu probatio non prius deducta neque disputata « ex qua provenire detrimentum grave atque manifestum boni « iuris demonstrari queat, sed etiam quoties invocari non potest « *querela nullitatis* aut actio rescissoria. Item pro postulatione « *restitutionis in integrum*, adversus sententiam alicuius S. Con-« gregationis, de commissione Sanctissimi » (*Chirog.* cit. e *Lex peculiar.* cit.).

d) « Examinare utrum expediat annuere precibus eorum, « qui petunt a Papa, ut Ipse dignetur aliquid circa iustitiae ad-« ministrationem rescribere, et potissimum ut tribunali S. Rotae « vel alicui S. Congregationi vel ipsi Tribunali Signaturae cer-« tam quaestionem committere cognoscendam et definiendam, « opportunis adiectis clausulis, prouti res postulat » (*Chirografo* cit.).

A questi capi vanno aggiunti i due già indicati sopra, e contemplati nel Can. 37, §§. 1 e 2 della *Lex propria*, circa la *ricusazione* di qualche Uditore della S. Rota, e circa la *violazione* del segreto e sui danni causati dagli Uditori per aver posto, nel giudicare, un atto nullo od ingiusto.

---

(1) *Monit. Eccl.*, vol. XXVII, pag. 338 segg.

Ecco precisati i termini della competenza che ha il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Il capo (lett. *d*) che riguarda le così dette *Commissioni pontificie*, e che il Papa concede o nega secondo che la Segnatura Apostolica, in suo nome è parte, esaminatele, decide se sia espediente accogliere le suppliche o rigettarle, è e rappresenta lo stretto vincolo che lega la somma Autorità della Chiesa col sommo suo organo giudiziario. Fu restituita così una competenza che al Supremo Tribunale *nativa constitutione competit*, e per la quale *ad ampliorem dignitatem consurgit*, siccome scrisse l'E.mo Card. Lega, nella sua *Istanza* al S. Padre.

6. **Al secondo.** — Esposta così in compendio la competenza della Segnatura Apostolica, si vede chiaramente che, quantunque il precipuo ufficio del Supremo Tribunale sia la *tutela della Legge*, e in rapporto alle sentenze rotali, ad esso deferite, sia il vedere se siasi pronunziato *contra constitutiones seu ius constitutionis*, non circa *ius litigatoris;* pure non può *generalmente* astenersi dall'esaminare il *fatto* (1). E per fermo, esaminando il *fatto* può vedere il Supremo Tribunale se giustamente o per cavillo vien *ricusato* uno degli Uditori della S. Rota; se il segreto fu violato e il danno arrecato dagli stessi Uditori; se debba confermarsi o riformarsi una sentenza matrimoniale, di cui non può più occuparsi la S. Rota; se i documenti e i danni siano tali sicchè debba concedere la *restitutio in integrum;* se debba proporre al Sommo Pontefice di segnar la *Commissione* o respingersi una petizione tendente ad ottener che una data vertenza sia trattata amministrativamente presso qualche S. Congregazione, o giudiziariamente presso i tribunali diocesani, o della S. Rota (in prima istanza) o della stessa Segnatura. Negandosi il diritto di occuparsi del fatto, si verrebbe a negare e distruggere addirittura tutta la competenza del Supr. Tribunale, giacchè una facoltà, una giurisdizione si rende inutile se non si accordano i mezzi per esercitarla: « Cui iuridictio data « est, ea quoque concessa videntur, sine quibus iurisdictio ex-

(1) *In merito* giudica la Segnatura Apostolica sulle sentenze matrimoniali, che in nessun altro Tribunale possono essere più trattate (sopra n. 5, lett. *a*). Ed anche circa i ricorsi di cui nella *Lex propria*, Can. 37, nn. 1 e 2, contro gli Uditori della S. Rota (sopra n. 3). Così pure in materia di commissioni pontificie, avendo la facoltà di negarle « *ob carentiam fundamenti boni iuris* »

« plicari non poterit » (L. 2 ff. *de iurisdict. omn. iud.;* Fagnan. in lib. V. Decretal., cap. *Cum ex iniuncto, de nov. op. nunt.*, n. 31).

7. La maggiore difficoltà si suole opporre circa la competenza sopra esposta (pag. 310) sotto la lettera *b*), riguardante i ricorsi per *nullità* delle sentenze rotali, ovvero per la loro *rescissione* o *rivocazione*. In questo si dice più specialmente che il Supremo Tribunale *deve astrarre completamente dal fatto* ,siccome fa la Corte di Cassazione del foro secolare.

8. Premettiamo che non bisogna confondere l'*esame del fatto* d'una controversia, col *giudizio in merito*. Sono due cose distinte e diverse, quantunque sembri si confondano. L'*esame del fatto* riguarda il fatto storico, essenziale, in se stesso considerato, cui poi si pone in raffronto la legge, il diritto, per vedere se fu giustamente applicato. Questo appartiene alla Segnatura Apostolica. Il *giudizio in merito* riguarda il fatto, dai giudici di prima o seconda istanza discusso, apprezzato sotto tutti i lati, in cui esso è dubbio, disputabile, possibile, sicchè poi sentenziano, giusta il proprio criterio, *de iure litigatoris*. *Verità materiale* del fatto, la prima, ossia quella che esamina la Segnatura; *Verità giuridica* la seconda pel giudizio in merito (V. più giù, num. 32, il ragionamento dell'illustre giureconsulto Borsari). E infatti quando il Supremo Tribunale giudica *nulla* una sentenza rotale, o la *revoca* perchè trova aver essa violata la legge o pervertito, snaturato i fatti; ovvero giudica di accordar la *restitutio in integrum* contro una sentenza rotale passata in giudicato, non sentenzia punto del merito della causa (*de iure litigatoris*), ma rimette le parti al Tribunale della S. Rota, perchè nuovamente, giusta le norme stabilite e il nuovo aspetto della causa, giudichi *in merito* (*Lex propr.*, Can. 41).

9. E' da notare che col *Chirografo* pontificio sopra lodato la competenza della Segnatura, circa le sentenze rotali, fu sciolta dai limiti ristretti alla sola nullità di esse. Quei limiti erano troppo ristretti, giacchè, per la consuetudine e la giurisprudenza della Curia Romana (faceva osservare nella sua *Istanza* al S. Padre l'E.mo Card. Lega) la sentenza non è per sè nulla « nisi ex defectu aut citationis, aut competentiae, aut mandati » (1). Nè valeva l'aggiunta della parola *circumscriptio*, che

(1) I tre motivi di nullità delle sentenze espressi nelle Lettere Apost. di Paolo V. cit., § I, n. 24.

reca il Can. 41, §, 3 della *Lex propria*, parlando dei giudizii spettanti alla Segnatura Apostolica. « In tertio casu [il *n.* 3 *del* « *Can.* 37, *che riguarda la querela di nullità contro le sentenze ro-* « *tali*] de hoc tantum iudicat, sitne nulla rotalis sententia, **et** « sitne locus eius circumscriptioni ». Trovandosi espressa la *circumscriptio non disiunctive sed copulative*, osservava giustamente l'E.mo Card. Lega, « proinde in foro nostro opinio inva- « luit, in Signatura impeti non posse sententiam rotalem nisi « per *querelam nullitatis* ». Ed ottenne quindi che il Supremo Tribunale non solo possa giudicare per la *nullità* le sentenze rotali, ma ancora possa giudicare sulla petizione « rescissionis sen- « tentiae manifeste vel peccantis in legem vel factorum verita- « tem pervertentis », a' sensi del § 338 del *Regolamento giudiziario* di Gregorio XVI, sopra citato.

10. Ciò premesso, è chiaro che la Segnatura Apostolica *può*, anzi *deve*, quando si ricorre ad essa per la *circumscriptio* o rescissione della sentenza rotale, accusata della *perversione dei fatti* occuparsi di essi; e non può fare a meno di vagliare fatti e documenti, per decidere secondo giustizia. Proprio come fa la S. Rota, cui si ricorre per *nullità* delle sentenze emanate dai tribunali diocesani o metropolitani; ovvero le si chiede la *restitutio in integrum* circa tali sentenze. Nè si opponga che la Segnatura Apostolica non è tribunale di *appello*, ma di *revisione*. Questo noi non lo neghiamo; ma la revisione importa forse una materiale lettura delle disposizioni di Diritto, citate nelle sentenze rotali, e le conclusioni da esse dedotte in S. Rota? No, certamente. La revisione importa *vedere e giudicare* se quei testi di Diritto vadano giustamente applicati a *quei fatti;* e non sia stata alterata la natura dei fatti (*factorum perversio*), *nella loro genuina e naturale evidenza*, da influire sulla sentenza data dai giudici rotali, e che per questa ragione merita o no di essere revocata.

11. Citiamo il testo della recentissima sentenza che la Segnatura Apostolica emise in VICENTINA, *Exemptionis et funerum*, 11 martii 1916, Ponente l'E.mo Card. Lega Prefetto. (1) « E.mi Patres in primis abs re non esse censuerunt regulam « firmare, se de sententiis Rotalibus examen instituere quae ob

(1) *Acta Apost. Sedis*, vol. VIII, pag. 208 segg.; *Monit. Eccl.*, vol. XXVIII, pag. 298.

« duplicem conformem per se iam constituunt rem iudica-
« tam ac in periodo executionis versantur. Revisio autem sen-
« tentiae Rotalis per recursum ad hoc Supremum Tribunal
« expetita, ad examen quaestionis quae inter partes agitatur
« non spectat, ut decernatur quid iuris sit inter partes; sed se-
« cumfert examen seu recognitionem sententiae ipsius, quae ab
« eodem recurrente laborare contenditur defectu aut vitio,
« quamobrem sententia nulla declaranda sit, vel saltem, aequi-
« tate suadente, *rescindenda*. Hoc nostri Tribunalis institutum
« est, quod in suo fundamento adumbratur in Pandectis, li-
« bro 49, tit. VIII. Quae sententiae sine appellatione rescindan-
« tur, ubi in l. 1, § 3 statuitur: "Item quum contra Constitu-
« tiones iudicatur, appellationis necessitas remittitur. Contra
« Constitutiones autem iudicatur quum de iure Constitutio-
« nis, non de iure litigatoris pronunciatur". Et enim quum iudex
« in sua sententia contra Constitutiones pronunciat, seu laedit
« manifeste legem sive communem sive particularem, appella-
« tionis necessitas remittitur; tunc enim etiam extra iudicium
« appellationis corrigitur sententiae vitium, quae vel ab ipso
« qui pronunciavit, nullam sententiam esse declaratur, vel
« ab alio iudice ad hoc instituto sententia vel nulla declaratur,
« vel rescinditur. Penes civiles nationes passim Tribunalia con-
« stituta sunt Suprema, quae diversis nominibus nuncupantur,
« et apud nos et in Gallia *Cassazione* nomen habent; quaeque
« Tribunalia non sunt appellationis, sed tamquam Suprema
« Tribunalia habentur pro vigili legum tutela, ne istae scilicet
« in iudiciis pessumdentur. Idem propositum Supremo nostro
« Tribunali Signaturae attributum est, quod non de iure liti-
« gatoris seu de merito causae iudicat; sed de iure Constitutio-
« num pronunciat ut hae sartae et tectae in iudiciis serventur ».
E più giù continua la stessa sentenza: « Sane E.mi Patres adver-
« terunt, re IN FACTO considerata, ex deductis documentis fa-
« ctum historicum deduci... ».

12. Adunque la Segnatura Apostolica e come Tribunale di revisione e come Supremo Tribunale, cui soltanto è inferiore la S. Rota, giudica sulle sentenze Rotali, che le parti credono *nulle* o meritevoli di essere *revocate*, perchè furono pervertiti i fatti, base del giudizio di merito. E concede, quando è il caso, sopra analogo ricorso, la *restitutio in integrum* dalle sentenze Rotali passate in giudicato.

13. L'antico Diritto romano concedeva a ciascun magistrato il diritto di *rescindere* e *revocare* la propria sentenza, scoperto l'errore. VOET, *De Pandect.*, lib. IV, tit. 1, *de in integ. rest.*, nn. 2,8: « Contra propriam tamen sententiam magistra- « tum habuisse restituendi facultatem evidens est, ex l. *in caus.* « 16 § ult., l. 17 l. *praeses* 42 ». Invece soltanto il giudice superiore poteva occuparsi dell'azione per *nullità*. VOET, l. c. n. 9. Ecco come il giureconsulto BORSARI scrive a proposito della *revocazione* delle sentenze, secondo il Diritto Romano (*Il Codice italiano di proced. civ.*, Cap. III, pag. 607). « La *retractatio* fu ve- « ramente un rimedio *extra ordinem* nell'antica età. Esaurito « nell'appello l'ordine giurisdizionale, non restava che, *invocato* « *numine*, supplicare all'Imperatore, se l'appello fu inutilmente « tentato (Leg. 5, *de app. recip.*, Leg. 3 Cod. *ut lite pend.*, Leg. 16, « 17, Cod. Theod. *de app.*). Col volger dei tempi la *retractatio* « prese forma d'istituzione, e ne fu investito lo stesso Prefetto « del Pretorio, fra i giudici supremo [la nostra Segnatura Apo- « stolica] (1). In altri luoghi del *Corpus iuris* troviamo che la « decisione del Prefetto del Pretorio, inappellabile, poteva es- « sere dallo stesso giudice ritrattata (Leg. un. § 2, *de off. praef.* « *praet.*; Leg. 17, *de minor.*) ».

14. Nel nostro Diritto canonico poi, quantunque non sia necessario proporre l'*actio nullitatis* in un tribunale superiore (LEGA, *De Iudiciis*, tom. I, n. 690), *attento iuris rigore, come dice il* BOUIX, *De iudiciis*, II, p. 407, oggi, attesa la contraria consuetudine, la *causa nullitatis sententiae a solo iudice appellationis iudicanda est* (2). BOUIX, l. c. pag. 410; PICHLER, *Ius Can.*, lib. II, tit. XXVIII, *Sc.* 4; REIFFENSTUEL, eod. Tit. n. 28; ENGEL, *Decret., eod. Tit.* n. 3, etc.; VANZIO, *De nullit. process.*, Tit. III, n. 12, p. 29; WERNZ, *Jus Decretal.*, tom. V, Lib. I, Tit. 39, § VI, n. 711, ove scrive: « Definitiva sententia invalida « nullam habet vim iuridicam, ideoque ab eodem iudice eccle- « siastico, dummodo ordinarius sit, revocari potest... Attamen

(1) Nov. 82, cap. 12: « Nostros tamen iudices omnibus modis suscipere « appellationes sancimus, et nulli licentiam esse penitus hoc repellere praeter « solam tuam eminentiam (*il Pref. del Pretorio*), cui hoc ab initio largitur « imperium retractationis introducens auxilium ».

(2) Cfr. sent. S. R. Rotae *Colonien.-Monasterien., Suspens. a divin. ac iurisd.* 23 Maji 1910, in *Acta Ap. Sed.*, vol. II, pag. 755.

« consuetudine multum propagata et expressis quoque legi-
« bus particularibus statutum est, ut non tantum convenienter
« *possit*, sed *debeat* proponi querela nullitatis apud illum supe-
« riorem iudicem, penes quem interponenda est appellatio
« (Greg. XVI *Regol. Giud.* § 778. *Delle eccez. di nullità degli atti*
« *giudiz.* §§ 977, 978; *Instr.* Card. Rauscher §§, 187-191, 240;
« *Instr. Prag.* a 1869, §§ 49, 50, 83) ». Ora le sentenze Rotali *passate in giudicato* non hanno altro Superiore Giudice che la Segnatura Apostolica, sola designata, per volere del Supremo Legislatore, a giudicare sulle domande di *nullità*, di *rescissione*, di *revoca* di esse sentenze. Quindi, secondo lo spirito del Diritto consuetudinario, come si esprimono i Canonisti testè citati, giustamente fu data alla Segnatura Apostolica tale facoltà. Anzi aggiungiamo competerle eziandio per la considerazione che la Segnatura Apostolica è il Tribunale di *revisione* a nome e vece del Papa; e giudica, per così dire, sulle *suppliche*, che si esibiscono contro le sentenze, che non ammettono in contrario il mezzo ordinario dell'appello. Reiffenstuel, lib. II *Decret.*, tit. XXVIII, § I, n. 18: « *Supplicatio* proprie dicta, et quan-
« tum ad propositum, est quaedam precum porrectio facta
« Principi, ut is ex quadam benignitate restituat supplicantem
« adversus sententiam contra quam non competit medium or-
« dinarium. Ita Abbas cap. Ex *litt.*, *n.* 6 *de re in integr. restit.* Et
« de supplicatione taliter accepta fit mentio *in l. Si quis adver-*
« *sus*, juncta *Auth. Quae supplicatio*, *C. de Precib. Imperat. of-*
« *ferend.* estque non infrequens, praesertim in Supremis Tribu-
« nalibus Principum, ubi locum non habet ulterior appellatio,
« bene tamen supplicatio pro revisione Actorum judicialium;
« unde et *Revisorium* originem traxit ». Nè vale opporre che da tempo andarono in disuso le *suppliche* e i tribunali *revisorii* propriamente detti, successi agli uffici per le suppliche (Reiffenstuel, *eod. tit.* , § II, n. 48). Nel foro nostro, almeno la sostanza è rimasta, e n'è investita la Segnatura Apostolica.

15. Ed a proposito di queste *suppliche* per *revisione*, sappiamo che « in Francia, poichè il Parlamento e la Camera
« dei Conti furono statuiti tribunali inappellabili, un'Ordi-
« nanza del 1302 sanciva il diritto di ricorso al re, che auto-
« rizzava il nuovo giudizio colle *Lettres de grâce de dire contre*
« *les arrêts*, che in seguito si denominarono *Lettres de proposi-*
« *tion d'erreur* (errore di *fatto*). Più tardi pel *dolo* delle parti

« e degli uffici s'introdussero le *Lettres en forme de requête civile.* « In Italia, nel regno di Napoli, vi era la *reclamazione* contro « le sentenze del s. r. consiglio e della s. r. Camera, ma come « *grazia* del *Principe*. Anche in Piemonte, sempre come grazia, « eccetera » (1). Venuti i tempi nuovi, volendo emancipata dal Principe l'amministrazione della giustizia, s'introdusse nei Codici l'istituto della *revocazione* delle sentenze, ch'è uno dei *mezzi* sanciti dal nostro *Codice di Procedura Civile* (Lib. I, tit. V, *Dei mezzi per impugnar le sentenze* (2).

16. E diciamo qualche cosa della *revocazione*, che corrisponde, in parte, alla materia di cui ci occupiamo. Questa non occorre *per far emendare nelle sentenze omissioni o errori che non ne producano la nullità* (art. 473), e non si ammette che nei casi determinati dal Codice di *Procedura civile*, qui sotto riportati (3);

(1) Borsari, *opera* e *l. cit.*, pag. 608.

(2) Tali mezzi sono : 1. l'*opposizione*, 2. l'*appello*, 3. la *revocazione*, 4. la *opposizione del terzo*, 5. *il ricorso per cassazione.*

(3) « Art. 494. Le sentenze pronunciate in contraddittorio dalle autorità « giudiziarie in grado d'appello possono essere rivocate sull'istanza della parte:

« 1° se la sentenza sia stato l'effetto del dolo di una delle parti a danno « dell'altra;

« 2° se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi « dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati ricono- « sciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa;

« 3° se dopo la sentenza siasi ricuperato un documento decisivo, il quale « non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

« 4° se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti « e documenti della causa.

« Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione « di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia « supposta la inesistenza d'un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, « e tanto nell'uno quanto nell'altro caso quando il fatto non sia un punto « controverso sul quale la sentenza abbia pronunziato;

« 5° se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in « giudicato, pronunziata tra le stesse parti sul medesimo oggetto, purchè non « abbia pronunziato anche sull'eccezione di cosa giudicata ».

« Art. 495. Possono eziandio essere rivocate sulla domanda della parte, « scaduti i termini stabiliti per l'opposizione o per l'appello, nei casi indi- « cati nei tre primi numeri dell'articolo precedente:

« 1° le sentenze contumaciali pronunziate in seconda istanza;

« 2° le sentenze pronunziate in prima istanza tanto in contraddittorio « quanto in contumacia, comprese quelle dai conciliatori.

« Le sentenze dei conciliatori possano inoltre essere rivocate nel caso in- « dicato nel numero 5° dell'articolo precedente ».

e i quali abbracciano, in rapporto alla Segnatura Apostolica, le facoltà per la *rescissione* delle sentenze Rotali, accusate della *perversio factorum*, e per la *restitutio in integrum*. Specialmente il comma 4º dell'art. 494 è in correlazione, diremmo quasi perfetta, colla *perversio factorum*, di cui si occupa la Segnatura, in forza del *Chirografo* pontificio, provocato dall'E.mo Card. Lega e su cui il BORSARI (*op. cit.*, pag. 610) scrive che quando si tratta di errore di fatto, tale da invertire i fatti storici del processo, causa di falsa determinazione dal diritto se ne impadronisce, su ricorso, la Cassazione. Occorre por mente che nel foro secolare la *revocazione* non vien fatta da un tribunale superiore a quello ch'emise la sentenza; ma dalla stessa « autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza impugnata, e possono pronunziare gli stessi giudici ». (Art. 498 *Cod. Proc. civ.*).

17. Ma si fanno delle *obiezioni*, contro questa competenza della Segnatura Apostolica; e, in apparenza, gravi. Si dice: *Se si ammette che la Segnatura Apostolica può, su ricorso, esaminar nuovamente i fatti, sui quali si hanno due sentenze conformi,*

a) *si reca ingiuria ai giudici Rotali;*

b) *si distrugge il concetto della* res iudicata, *che la sapienza dei secoli disse* pro veritate habetur;

c) *le liti non finiscono mai; specialmente per questo, cioè per la facoltà di concedere la* restitutio in integrum *su documenti* noviter reperta.

18. Primieramente rileviamo l'accusa contro l'*opportunità* della legge, concedente la competenza alla Segnatura Apostolica sulle sentenze della S. Rota. Ma a difenderne l'opportunità basta accennare che questa medesima competenza di *annullare*, *revocare* le sentenze dei tribunali diocesani e metropolitani *passate in giudicato*, e concedere, in riguardo di esse, la *restitutio in integrum* l'ha il tribunale della S. Rota « Si agatur « de querela nullitatis contra sententias episcopales, metro- « politanas, etc., Sacra Rota eas cognoscere valet pleno iure » (CAPPELLO, *op. cit.*, pag. 456). « Videt quoque de recursibus « pro restitutione in integrum a sententiis quibusvis, quae « transierint in rem iudicatam et remedium invenire non pos- « sunt apud iudicem secundae instantiae, iuxta titulum *De* « *restit. in integ.* dummodo tamen non agatur de re iudicata « ex sententia Sacrae Romanae Rotae: et in his iudicat tum « de forma, tum de merito » (*Lex propr.* Can. 14, § 4).

È opportuno che la S. Rota abbia questa competenza? Opportunissimo, necessario, rispondiamo tutti... E quindi — diciamo noi — è anche opportunissimo che queste stesse facoltà competano alla Segnatura Apostolica per le sentenze della S. Rota; altrimenti queste sentenze, se meritorie di correzione, rimarrebbero, per mancanza di autorità che potesse correggerle, strumento di iniquità, oggetto di amaro lamento e di scandalo pei fedeli, che le ritengono ingiuste. Vedemmo come nel Diritto romano antico e nel foro secolare dell'età di mezzo fu trovato necessario il rimedio della *correzione* delle sentenze dei tribunali anche supremi; vedemmo il vigente istituto della revocazione delle sentenze (omai comune in tutti gli Stati), rimedio necessario per la tutela del diritto. Potrebbe negarsi ora l'opportunità della competenza della Segnatura Apostolica da noi affermata? No, certamente! Ma gioverà anche esaminare partitamente le obiezioni, il che faremo nel seguente fascicolo.

(*Continua*). MONS. GIUSEPPE FAMELI.

QUESTIONI.

V. *Circa l'obbligo della composizione per chi affranca censi con gli enti conservati.*

D. Tizio ottenuta la venia apostolica affranca un annuo canone dovuto al beneficio parrocchiale. offrendo un capitale al 5 per cento più il laudemio. Si domanda se sia tenuto anche ad una congrua composizione.

R. Poichè più volte è stato trattato su questa Rivista, l'argomento delle composizioni ecclesiastiche, pei lettori che ci hanno seguìto finora, è inutile ripetere quanto altrove fu scritto sulla natura della composizione. Basterà pertanto ricordare appena che la composizione viene ammessa per chi acquista beni usurpati alla Chiesa e per gli estranei, che giovandosi delle facoltà concesse dalle leggi vigenti, acquistano beni e diritti degli enti ecclesiastici conservati. Il compratore, l'enfiteuta e in genere l'acquirente di beni ecclesiastici, che contratta col Demanio dello Stato, prescindendo dalla Chiesa, legittima proprietaria di quei beni, viola certamente il diritto della Chiesa, e quindi se desidera regolare i suoi acquisti, deve comporsi.

Nel caso, presupposta la venia apostolica, Tizio affranca un canone dovuto al beneficio parrocchiale, e poichè le dotazioni dei be-

nefici parrocchiali non furono nè indemaniate, nè convertite, nè stornate dalla loro finalità dalla legge 15 agosto 1867, ma furono semplicemente assoggettate alla vigilanza e alle norme regolatrici dello Stato, tanto vero che i parroci restano i soli rappresentanti giuridici dei loro benefici e possono contrattare e anche alienare, con l'assistenza del R. Subeconomo, e previa l'autorizzazione civile; sembra a prima vista che Tizio contrattando col parroco e corrispondendo al beneficio parrocchiale il compenso dell'affranco, non violi alcun diritto della Chiesa, e quindi non sia tenuto alla composizione. Di più, secondo lo stile della S. C. del C. chi compra o permuta beni beneficiali, contrattando col beneficiato, non è tenuto ad alcuna composizione, e poichè il contratto di affranco, non solo nella sostanzialità, ma anche nelle modalità, si può ridurre a un contratto di compra o di permuta sembrerebbe che dovesse essere regolato cogli stessi criteri.

Orbene questa parità, che da taluni s'invoca tra i contratti di compra-vendita e quelli di affranco non regge, poichè nel contratto di compra o di permuta il titolare del beneficio conserva la libertà necessaria per tutelare gl'interessi del beneficio, e per accettare o rifiutare a seconda che il contratto gli appare favorevole o nocivo al beneficio, mentre nell'affranco questa libertà gli è tolta, ed egli non solo non può rifiutare l'affranco, ma deve accettarlo nei modi determinati dalla legge, con un capitale che non rappresentando il valore reale, ma un valore inferiore del fondo affrancato, costituisce un vero danno per il beneficio parrocchiale e un vantaggio talora non indifferente per chi affranca. Atteso il saggio del 3,50 per cento a cui è ridotta la rendita pubblica, Tizio che affranca al 5 per cento mentre per sè trae un utile di L. 1,50 su ogni cinque lire, cioè un utile del 30 per cento cagiona al parroco un danno, che certo non può essere compensato dall'aggiunta del laudemio, poichè come è risaputo, per le disposizioni vigenti, e precisamente a termini del comma ultimo dell'articolo 30 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del Regno d'Italia, nel caso dell'affranco è dovuto solo la metà del laudemio, cioè l'un per mille.

Se è vero pertanto che Tizio nel caso, contratta col legittimo proprietario, non è men vero che egli si giova di una condizione per così dire di coazione, nella quale questo legittimo proprietario è è stato ridotto dalla potestà civile, per causargli un danno indiscutibile, che ridonda poi a vantaggio proprio. Onde, anche a norma dei principî elementari di giustizia, Tizio è tenuto a risarcire il danno. Ricordiamo a proposito le lettere apostoliche del 2 aprile 1868 e le Istruzioni della S. Penitenzieria 1° giugno 1869 ai rev.mi Ordinari d'Italia, relativamente all'affrancazione di canoni, censi, livelli, ecc., di qualsiasi specie, e di loro natura redimibili, le quali

prescrivono che l'utile risultante dall'affranco deve essere consegnato all'Ordinario, perchè sia devoluto a favore dell'Opera pia che subì l'affrancazione.

A togliere ogni dubbio sull'obbligo della composizione nel caso di Tizio, basterà infine citare l'ultimo modulo della pagella della facoltà, che la S. C. C. suole concedere agli Ordinari. Tra coloro che debbono comporsi sono compresi anche « *qui redemerunt iura irredimibilia vel ex redemptione iurium natura sua redimibilium cum damno Ecclesiae lucrati sunt* ».

VI. *Circa la comunione prescritta per l'acquisto delle indulgenze.*

D. Il *Monitore* è incorso in una tal quale inesattezza quando lo scorso aprile (fasc. 4, pag. 283, n. 50), ha messo al paro delle altre indulgenze, lucrabili il Venerdì Santo, l'*Ora della Desolata*, dicendovi che la comunione dev'essere fatta il Giovedì Santo. Dicono i Manuali dei Servi di Maria (vedi l'ediz. di Roma, 1895): « Ad animare... la S. M. di Pio VII, con Rescritto della Segreteria dei Memoriali dei 25 febbraio e 21 marzo 1815, concesse la Indulgenza plenaria *a tutti quelli* che dalle ore 21 del Venerdì Santo sino alle 16 del Sabato Santo, o in pubblico o in privato, impiegheranno un'ora o almeno mezz'ora in onore di Maria SS. Desolata, meditando, ecc. E questa Indulgenza plenaria conseguiranno quando confessati *avranno soddisfatto o soddisfaranno* alla comunione pasquale ».

R. Il *Monitore* non ha messo a pari delle altre indulgenze quelle dell'Ora della Desolata, ma ha risposto al quesito generale, non curandosi di correggere la citazione del richiedente, che non a proposito recava ad esempio l'Ora della Desolata, che è soggetta a speciali condizioni. Del resto la citazione non recava danno, perchè chiunque desidera acquistare un'indulgenza non farà le cose a suo talento, ma s'informerà delle condizioni richieste, riguardo al tempo, al luogo e al modo. E poichè siamo invitati a parlare delle condizioni dell'Ora della Desolata, osserviamo, che non è esatto il *Manuale*, almeno come è stato citato qui sopra, dicendo: « E questa indulgenza conseguiranno quando confessati *avranno soddisfatto*... al precetto pasquale ». Infatti la *Raccolta* autentica delle indulgenze non parla di confessione, e perciò questa, se si farà per altro motivo, sarà di fatto eseguita, ma non come condizione per la circostanza: e neppure parla di soddisfazione *precedente* del precetto; l'*avranno soddisfatto*, quindi *non soddisfa*, perchè, dicendo il documento di concessione: « da conseguirsi nel giorno in cui soddisferanno », ne verrebbe di conseguenza che, per es., comunicandosi pel precetto la Domenica delle Palme, in questa Domenica si sarebbe *già acquistata* l'indulgenza, senza aver fatto ciò che è condizione, cioè l'ora o la mezz'ora. Io posso comunicarmi oggi, e conseguire l'indulgenza domani, quando avrò compiuta

l'ultima opera ingiunta, qualora l'indulgenza è concessa nella forma ordinaria; ma, se mi si dà l'indulgenza tassativamente *pel giorno della comunione*, io non posso lucrarla il giorno seguente, che sarebbe un arbitrio.

Sarebbe anche utile dare un'adeguata risposta a quest'altro dubbio: Se alcuno avesse già soddisfatto al precetto, e venisse poi a conoscenza dell'indulgenza dell'Ora della Desolata, acquisterebbe la indulgenza comunicandosi per es. la Domenica di Risurrezione? Ci parrebbe che sì. Infatti si soddisfa al precetto anche comunicandosi senza l'intenzione di comunicarsi a quello scopo; dunque l'intenzione di comunicarsi non determina la soddisfazione del precetto. In conseguenza, si può ben dire che io soddisfo al precetto ogni volta che mi comunico nel tempo utile; avrò fatto di più, ma non è men vero che ho fatto ciò che dovevo fare. Ecco la controprova: Se io mi propongo di comunicarmi pel precetto, l'ultimo giorno del precetto pasquale, credendo necessaria l'intenzione, pur comunicandomi per divozione tutti gli altri giorni di esso tempo, e poi, per qualsiasi ragione, ometto la comunione l'ultimo giorno suddetto, pur tuttavia io ho soddisfatto. Ma quando? Risposta più precisa non la potrò dare: « Nel tempo pasquale ». Qualcuno vorrà dire: « No, ma il primo giorno di quel tempo ». Non mi pare esatto. Per quanto si riferisce al nostro argomento, in questo caso, si dovrebbe dire, che per lucrare l'indulgenza dell'Ora della Desolata, bisognerebbe astenersi dalla S. Comunione fino al Sabato Santo!! Ma ciò sarebbe per lo meno ridicolo. Sarò dunque in tempo a guadagnare l'indulgenza dell'Ora predetta, anche quando avessi avuto l'intenzione di soddisfare al precetto la Domenica delle Palme, purchè mi accosti alla S. Comunione in uno dei giorni ancora utili pel precetto.

QUESITI MINORI.

49. *D.* È comune desiderio che il *Monitore* faccia sapere la sua opinione circa l'ora legale, per le astinenze, il digiuno eucaristico, la recita delle ore canoniche, ecc.: se cioè *si deve* stare al vecchio o al nuovo orario.

R. Ne fu già trattato ampiamente dall'Emo Card. Gennari, anche nelle *Consultazioni canoniche*, pag. 691 seg., a proposito del mutamento dal tempo medio, al tempo del fuso orario, e fu dimostrato che si *poteva* stare tanto al vecchio che al nuovo orario, concludendosi « essere in facoltà di ognuno compire i propri doveri ecclesiastici, *alcuni* secondo il tempo medio (legale), *altri* secondo il tempo vero ». Ben s'intende invero che sarebbe assurdo di servirsi delle due facoltà in un *atto* stesso: p. es. se passata la mezzanotte legale del

venerdì, volesse alcuno mangiar *carne*, essendo terminato il venerdì secondo l'ora legale; e poi comunicarsi, non essendo passata la mezzanotte secondo il tempo medio: è infatti illecito usare « simul utraque parte dubii » non potendosi così evitare la certa trasgressione della legge. I medesimi principî valgono pel caso presente, già compreso, del resto, nella risposta generica della S. R. C., n. 3365, ad IX (collect. auth.): « *Posse* stare publicis horologiis ». Sappiamo che recentemente la S. C. del Concilio a molti che la interrogavano ha risposto invariabilmente: « se gerat iuxta responsionem s. Poenit., 19 nov. 1882: h. e.: Fideles in ieiunio naturali etc. sequi medium (seu legale) tempus *posse, sed non teneri* ».

50. *D.* Un canonico non avente cura di anime può dimorare giorno e notte fuori il luogo del beneficio, posto che intervenga in coro nei giorni e nelle ore determinate? Nei Capitoli che godono dell'alternativa può assentarsi nei giorni in cui non è tenuto al coro?

R. La legge della residenza pei canonici che hanno obbligo di coro importa che essi, nei giorni in cui sono tenuti al coro, risiedano nel luogo del beneficio. Per quanto questa legge sia meno rigorosa pei canonici che non hanno cura d'anime, pure oltre l'obbligo d'intervenire in coro, importa anche quello di dimorare nella città ove ritrovasi il beneficio. E come non soddisfa all'obbligo della residenza il parroco che abiti fuori parrocchia, pur essendo in grado di poter accorrere a ogni chiamata dei fedeli, così non vi soddisfa il canonico dimorando giorno e notte fuori il luogo del beneficio, pure intervenendo in coro nei giorni e nelle ore determinate. Nei Capitoli in cui vige l'alternativa, le settimane lasciate libere dall'alternativa rappresentano l'equivalente dei tre mesi conciliari, e poichè è lecito durante questi tre mesi dimorare fuori del luogo del beneficio, e col permesso del Vescovo, anche fuori di diocesi; così la medesima assenza sarà lecita nei giorni in cui il canonico può usufruire del privilegio dell'alternativa.

51. *D.* È lecito che il canonico penitenziere sia professore di teologia morale in un seminario regionale distante dalla propria residenza 30 km., messo anche che vi si rechi tre o quattro volte alla settimana?

R. Supposto che l'invito venga dalla S. C. si deve presumere anche un indulto della Santa Sede, onde il dubbio e la domanda non hanno ragione di essere proposti.

52. *D.* Tizio, nominato coadiutore con futura successione per Bolla pontificia, *cum omnibus iuribus et privilegiis*, prende possesso, facendolo precedere anche dal R. *Exequatur*, ed occupa lo stallo immediato dopo l'ultimo canonico effettivo. In caso di vacanza il nuovo canonico quale stallo dovrà occupare?

R. Il fatto della nomina con Bolla pontificia e dell'ottenuto regio *Exequatur* non sono circostanze che possano modificare quanto è sta-

bilito nel diritto comune circa la posizione giuridica del coadiutore. Essendo le *expectativae* vietate dal Tridentino (Sess. XXV, c. 7, *De ref.*) queste nomine con futura successione può concederle solamente il Romano Pontefice, e quindi vengono fatte per Bolla pontificia. Così pure quando il primo possesso fu dato in maniera da valere anche dopo il decesso del coadiuto, non è necessario un secondo possesso. (Cfr. Gennari, *Quist. Cant.*, q. 105). Addurre queste circostanze per ritenere come definitivo lo stallo occupato in qualità di canonico coadiutore, e non volerlo cedere al nuovo canonico, è mostrare di ignorare la vera natura del coadiutore, il quale *senza* o *con* la futura successione, mentre vive il coadiuto, non è un vero canonico (S. C. C., 26 aug. 1780; 16 sept. 1826) (1).

53. *D.* Presso il Capitolo Cattedrale di X vige la seguente usanza. Essendo tutti i canonicati fusi in una massa comune, dopo la regolare immissione in possesso del neo-canonico, l'amministratore capitolare gli fa presente che tutti i canonici sogliono rilasciare alla massa la somma di lire quattrocento nel primo anno del loro possesso. Queste lire 400, che rappresentano circa $^1/_6$ dei proventi certi e incerti del primo anno, non vanno in aumento della quota prebendale degli altri canonici, che rimane fissa ed invariabile, ma cadono a vantaggio del fondo comune di riserva per ogni futuro evento. Sorge in seno al Capitolo una voce, che severamente condanna come simoniaca ed oppressiva dei neo-canonici questa usanza. La maggioranza capitolare n'è impressionata e delibera di nulla più domandare ai neo-canonici per l'avvenire. Anzi, pel passato, si tolgono dal fondo comune di riserva della massa tante quote di lire quattrocento quanti sono gli altri canonici presenti e se ne fa ad essi l'immediata restituzione. Si può approvare la condotta del Capitolo Cattedrale di X?

R. Riguardo alla prima parte, circa la liceità di quella prestazione, rimandiamo all'ampio sviluppo dato a pag. 173 ss. di quest'annata. È ad ogni modo da condannarsi la restituzione delle quote rilasciate dagli altri canonici nel primo anno a beneficio del fondo comune di riserva; perchè esse appartengono incondizionatamente alla massa. I detti canonici, che liberamente ne fecero la rinunzia, sia pure con sacrificio, si spogliarono di ogni loro diritto. Ed è uso certamente pio quello a cui tende il fondo comune di riserva. cioè, a riparare i canonicati dalle perdite future straordinarie e dalle leggi ostili. È adunque stretto obbligo del Capitolo di X di ottenere la rifazione delle quote indebitamente restituite ai canonici, oppure di domandare una sanatoria del suo operato alla S. Sede.

(1) Preghiamo i nostri lettori ad attendere la risposta agli altri quesiti di simile natura, nello svolgimento dello studio sulla Puntatura Corale, per non obbligarci a delle inutili ripetizioni. Così pure ripetiamo, quanto avvertimmo altra volta, cioè, che, mancando un Officio di consulenza, è impossibile rispondere agl'innumerevoli quesiti d'indole privata, che continuamente pervengono alla Direzione della Rivista, onde siamo costretti a scegliere per la pubblicazione solo quei quesiti che possano interessare una parte notevole dei nostri lettori.

54. *D.* In una diocesi un'ordinanza vescovile prescrive che per l'avvenire nei concorsi parrocchiali — *ceteris paribus* — verranno prescelti i sacerdoti che non appartengano al paese ove trovasi la parrocchia vacante. Può tale prescrizione considerarsi conforme al diritto canonico vigente?

R. Tale prescrizione non solo deve considerarsi perfettamente legittima e conforme ai sacri canoni, ma ci appare ispirata a grande sapienza e prudenza. I sacri canoni infatti prescrivono che nel giudicare dell'idoneità dei concorrenti ai benefici parrocchiali non solo si tenga conto della dottrina e della moralità dei candidati, ma anche dell'opportunità e delle altre circostanze locali che fanno presumere meglio dell'opera che il candidato andrà a svolgere nella parrocchia vacante. E poichè questo giudizio complesso è rimesso al Vescovo, qualora l'esperienza abbia dimostrato che un sacerdote estraneo al paese, in generale può esercitare con maggior profitto, il ministero parrocchiale, il Vescovo opera sapientemente, preferendo, a parità degli altri requisiti, questo sacerdote agli altri nativi del luogo. Purtroppo oramai una dolorosa esperienza ha dimostrato che il sacerdote, il quale rimane a fare il parroco nella propria famiglia, manca di quella indipendenza e libertà apostolica, così necessaria ai tempi nostri per esercitare con frutto il ministero parrocchiale.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Il 16 giugno il S. Padre riceveva circa 5000 fanciulli dell'opera della S. Infanzia, presentatigli dall'Eminentissimo Protettore, Card. Vincenzo Vannutelli, Decano del S. Collegio, con un nobile indirizzo, al quale il S. Padre rispose col seguente discorso, che raccomandiamo vivamente all'attenzione dei lettori.

« Chi avesse letto nel Nostro cuore non avrebbe potuto scorgervi i Nostri sentimenti e gli affetti Nostri, meglio di quello che è stato ora fatto da Lei, signor Cardinale. A ragione Ella ha detto che Noi ci saremmo rallegrati non solo per i continui progressi dell'Associazione della Santa Infanzia, ma anche, in modo speciale, per la vista del gran numero di « ascritti raggianti di candore e di gioia » che da Lei, degnissimo Protettore dell'Opera della Santa Infanzia, Ci sarebbero presentati.

« È doppio infatti il motivo della compiacenza, che Noi proviamo in questo istante. Ci allieta anzitutto il poter constatare che questa Alma Città, dove ogni utile istituzione trova sempre un terreno ben preparato, circonda del meritato favore un'opera sorta in terra straniera. All'eccellenza del fine, più che all'origine, si deve porre mente

nel giudicare di ogni nuova opera; ma chi può non avere in altissima stima un'opera, che mira a dissipare le tenebre dell'ignoranza e dell'errore coll'ammirabile lume della fede, e ai fanciulli esposti a divenir vittime di esecranda barbarie offre i frutti della civiltà cristiana?

« Nell'Opera della Santa Infanzia non basta però ammirare il fine nobilissimo; egli è d'uopo anche considerare il modo, che a raggiungere il fine stesso è prescritto. Chi bene l'osservi deve riconoscervi una nuova forma di apostolato: e questo apostolato, per la sua singolarità di essere commesso principalmente a teneri fanciulli, determina il secondo titolo della soddisfazione, che in questo istante a Noi cagiona il vedere così numeroso e così promettente lo stuolo di bimbi e di giovanetti, nei quali salutiamo i fanciulli di Roma ascritti all'Associazione della Santa Infanzia.

« Imperocchè questi cari fanciulli sono destinati a far del bene, non sapremmo dire se più ad altri o più a sè stessi.

« Con una semplice invocazione adatta alla corta intelligenza di chi sa appena dischiudere il labbro alla preghiera, e con una elemosina di cui non si saprebbe immaginare altra più piccola, gli ascritti alla Santa Infanzia possono procurare il riscatto nel tempo e la salvezza nell'eternità a' bambini nati in lontane regioni da genitori infedeli. Non a torto si è dato il nome di « piccoli salvatori » ai fanciulli ascritti alla Santa Infanzia. Sono piccoli per ragione dell'età, e « piccoli » devono dirsi principalmente in omaggio al vero Salvatore, senza il cui merito infinito non avrebbe valore il loro apostolato. Ma chi consideri la grandezza degli effetti che possono conseguire, non « piccoli salvatori » ma « veri apostoli » dovrebbe dire coloro che migliaia di bambini strappano ogni anno alle ingorde brame di genitori inumani, o coloro che procurano l'onda rigeneratrice del battesimo a tanti fanciulli che, senza l'opera della Santa Infanzia, non avrebbero potuto conseguire l'eterna salvezza. Fanno compassione i fanciulli ai quali una precoce sventura ha rapito il sorriso materno; ma qual maggiore pietà non meritano i bambini degli infedeli che, lungi dal conoscere le carezze, conoscono la verga di chi della madre può avere il nome, non ha punto il sentimento o l'affetto! Se a questi infelici si avvicini un missionario, il quale si mostri sollecito così del loro fisico benessere come dell'eterna loro salute, chi non dirà che quel missionario funge le veci della madre presso quei bambini? Ma quel missionario è mandato dall'opera della Santa Infanzia... le fatiche di lui sono alleviate dalla grazia, che per lui hanno implorato le preghiere dei fanciulli ascritti alla Santa Infanzia; e persino i mezzi materiali, che erano necessarii a compiere lunghi viaggi per giungere a battezzare i figli degli infedeli, sono forniti dal cumulo delle piccole elemosine elargite dai fanciulli della Santa Infanzia... All'Opera della Santa Infanzia vada dunque il No-

stro plauso per il gran bene che, sua mercè, gli ascritti ad essa possono fare ad altri.

« Potremmo noi però trascurare il bene che i fanciulli ascritti alla Santa Infanzia fanno anche a sè stessi? Con tale omissione noi verremmo quasi a porre in oblio quanto importa il fare apprezzare anche da teneri fanciulli la sorte di essere nati in paesi cristiani e da cristiani genitori; verremmo a dimenticare che anche a' piccoli fanciulli si deve istillare l'amore al prossimo, e che questo amore si deve anzi persuadere, nonostante il sacrifizio che possa costare. Oh! i cari fanciulli che recitano ogni giorno la bella preghiera « Vergine Maria e San Giuseppe pregate per noi e per i poveri bambini infedeli », mostrano di accogliere nel loro cuore tutti coloro per i quali Gesù versò il Suo preziosissimo Sangue: i fanciulli che si privano di qualche giuocattolo, per aver modo di sopperire alle spese richieste dalla evangelizzazione dei loro piccoli fratelli della Cina e del Tonchino, mostrano di sapere che anche ad essi il Signore ha commessa la cura del loro prossimo: « *unicuique Deus mandavit de proximo suo* ». E potremmo Noi non argomentarne che anche « per sè stessi » i fanciulli ascritti alla Santa Infanzia fanno un grandissimo bene?

« Ci rimarrebbe solo ad augurare che le madri non dimentichino di parlare spesso ai loro figliuoli dei fanciulli degli infedeli e, con quella opportunità che solo può trovare il cuore di una madre, sappiano indurre i loro figliuoli alla fedele osservanza degli obblighi che trae seco l'ascrizione alla Santa Infanzia. Qui però non possiamo celare un pensiero che Ci è sorto ora nell'animo. Ai dì nostri accade, e forse troppo spesso, che i genitori affidino l'educazione dei loro fanciulli a Collegi o ad Istituti privati. Non condanniamo ciò che in molteplici casi può essere giustificato; ma Noi vorremmo che l'essere accolti all'ombra di Collegi o di Istituti privati, lungi dall'impedire, facilitasse ai fanciulli dell'epoca nostra l'ascrizione alla Santa Infanzia.. — Chiunque presieda all'educazione dei fanciulli non può far meglio che mettersi al posto della madre; ma una madre, sollecita del bene dei figli, non dovrebbe indugiare ad ascriverli all'Opera della Santa Infanzia... Non indugino dunque nemmeno i direttori dei Collegi, non indugino i presidi degli Istituti a fare ascrivere *tutti* i loro alunni a quest'Opera altamente benemerita e salutare.

Chiarito così il bene che gli ascritti alla Santa Infanzia possono fare non meno a sè che ad altri, è pienamente giustificata la soddisfazione che allieta il Nostro cuore, alla vista della numerosa schiera dei fanciulli di Roma che appartengono alla prelodata Associazione. Ci sia lecito però augurare che queste file non si diradino mai, e che Roma onori sempre la Santa Infanzia, non solo pel numero ma, anche più specialmente, per la fedeltà e per lo zelo dei suoi ascritti.

« All'appagamento di questo Nostro voto concorreranno certamente i membri del Consiglio Centrale dell'Opera i quali, dietro la savia guida dell'Eminentissimo Protettore, continueranno a favorire lo sviluppo dell'Associazione: vi concorreranno gli *zelatori* e le *zelatrici* dell'Opera, che proseguiranno a meritare il loro bel nome, il quale appunto suppone *zelo* e costanza nel propagare la santa istituzione. E perchè non aggiungere che all'appagamento del nostro desiderio, di vedere ognor più estesa in Roma la Santa Infanzia, devono concorrere altresì i genitori, i parroci, e quanti hanno a cuore la buona educazione della gioventù? Di una madre che non sia sollecita di fare ascrivere i suoi figliuoli alla Santa Infanzia si deve dire purtroppo che non dà prova esterna del suo amore di madre; e chi potrebbe riconoscere sufficiente zelo pel bene delle anime a lui affidate in quel parroco, che non facesse conoscere ai suoi parrocchiani uno dei mezzi più efficaci per indirizzare a mantenere i loro figliuoli sul retto sentiero? Anche da voi, o fanciulli già ascritti alla Santa Infanzia, aspettiamo il vostro concorso per l'appagamento del Nostro desiderio, perchè, con la fedele osservanza degli obblighi vostri, voi dovete attestare la stima in cui tenete la santa Associazione, e il vostro esempio dev'essere un seme destinato a fruttificare in mezzo ai vostri parenti ed amici.

« Ma più che dall'opera di genitori e di figliuoli, più che dallo zelo di sacerdoti e di laici, Noi dobbiamo aspettare un sempre maggiore sviluppo dell'Associazione della Santa Infanzia dalla grazia di Colui che dà incremento e vigore ad ogni opera buona. Epperò la benedizione di Dio imploriamo su coloro che già appartengono alla Santa Infanzia e sulle loro famiglie e su coloro che la proteggono e la dirigono, infine su tutti coloro che oggi hanno potuto avere una più adeguata idea dell'eccellenza dell'opera affinchè questa metta in Roma radici ognor più profonde e possa rallegrarci con frutti ognora più copiosi e soavi ».

NUOVI VESCOVI. — Con successivi decreti della S. Congr. Concistoriale sono stati nominati: Mons. Felice Ambrogio Guerra, arciv. di Santiago (*Cuba*); mons. Raffaele Afanador, vesc. di Nueva-Pampluna (*Colombia*); mons. Francesco Sidoli, vesc. di *Rieti*; mons. Ambrogio Riccardi, vesc. di *Sarsina*; mons. Riccardo Carlesi, vesc. di *Sovana e Pitigliano*; mons. Vincenzo Migliorelli, vesc. di *Norcia*; mons. Luigi Olivares, salesiano, vesc. di *Nepi e Sutri*.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del Santo Ufficio.

I.

Circa la comunicazione delle indulgenze degli Ordini francescani ai Terziari.

Decreto. — Procurator generalis Ordinis Fratrum Minorum Supremae Sacrae Congregationi Sancti Officii sequentia humiliter exposuit:

Recolendae memoriae Pius Papa X, per Breve *Sodalium e Tertio Ordine*, datum die 5 maii 1909, in perpetuum concessit: « Ut quibus pontificalis indulgentiae donis fruuntur, quosque « de bonis operibus spirituales fructus percipiunt familiae se- « raphicae primi et alterius Ordinis, ea omnia Tertiarii Fran- « ciscales quotquot sunt utriusque sexus et cuiusvis Instituti, « vitae mortisque tempore participent ». Insuper idem Pontifex oblatis sibi in eam rem precibus annuens, propriaque manu supplici libello subscribens, die 17 eiusdem mensis et anni in perpetuum pariter concessit: « Quatenus laudata Indulgen- « tiarum et spiritualium fructuum communicatione perfrui « in perpetuum possint quotquot sub patriarchae seraphici « sancti Francisci vexillo militant, ad quemcumque Ordinem « vel Ordinum familiam pertineant ».

Iam vero ex hac indulta communicatione Indulgentiarum, non pauca dubia suborta sunt, quoad eiusdem interpretationem et applicationem ad casus particulares. Quapropter, ut secure

procedatur in re tanti momenti, orator suppliciter rogavit ut authentice solverentur haec dubia:

I. Utrum vi praedictae communicationis, ecclesiae seu publica oratoria quae sint propria Tertii Ordinis Saecularis Franciscalis, gaudeant Indulgentiis concessis cuilibet ecclesiae et oratorio publico primi et secundi Ordinis nec non Tertii Ordinis Regularis favore omnium fidelium, qui ea loca certis diebus visitaverint?

II. Utrum fideles adscripti Tertio Ordini S. Francisci lucrari possint Indulgentias directe concessas ecclesiis seu oratoriis primi, secundi et tertii Ordinis Regularis, si loco ipsorum visitent ecclesiam seu capellam in qua sedes Sodalitii est constituta, quamvis haec ecclesia seu capella ad Tertium Ordinem proprie non pertineat? Et, si affirmative,

III. An vi indultae communicationis, Tertiarii lucrari valeant Indulgentiam plenariam concessam visitantibus ecclesias primi Ordinis in Commemoratione omnium Fratrum defunctorum, tum in die quo eadem Commemoratio celebratur apud Familiam sub cuius obedientia vivunt, tum etiam in die quo apud alias Familias celebratur, idest pluries per annum?

IV. Utrum Indulta pro consequendis Indulgentiis favore Tertiariorum infirmorum, impeditorum, etc., de quibus agitur cap. V Summarii approbati a Sacra Congregatione Indulgentiarum die 11 septembris 1901, respiciant dumtaxat Indulgentias Tertio Ordini Saeculari directe concessas, an etiam communicatas ex primo, secundo ac tertio Ordine Regulari?

V. An haec communicatio a Pio X indulta valeat tam pro Indulgentiis ad ea usque tempora concessis, quam pro illis quae in posterum Ordini Franciscali concedentur?

Et E.mi Domini Cardinales Generales Inquisitores, feria IV die 7 iunii 1916, in ordinario coetu coadunati, respondendum censuerunt:

Ad I et II. *Affirmative.*

Ad III. *Negative*, sed semel tantum in anno.

Ad IV. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundam.

Ad V. *Affirmative.*

Facta autem, feria V subsequenti, die 8, iisdem mense et anno, relatione Ss.mo D. N. D. Benedicto div. prov. Papae XV,

per R. P. D. Adsessorem, Sanctitas Sua sententiam Emorum Patrum benigne ratam habuit et confirmavit.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor.*

ANNOTAZIONI.

I dubbi proposti riguardano i seguenti punti:

a) Se le indulgenze *locali* del primo e del secondo Ordine, in virtù della concessa comunicazione col Breve *Sodalium e Tertio Ordine* passino pure *locali* al terz'Ordine;

b) Se oltre alla chiesa propria si debbano, esse indulgenze, come personali al terz'Ordine, estendere alle chiese non proprie, dov'è eretto il terz'Ordine;

c) se gl'indulti valgano anche per le indulgenze comunicate, e se riguardino il passato ed il futuro.

A chiarire questi dubbi fa a proposito la bolla *Sua nobis* di Innocenzo XII, del 1695. In essa si dice: « A qua communicatione (*privilegiorum et indulgentiarum*), prout iteratis vicibus a Sede Apostolica extitit declaratum, resultare dignoscitur quod quando decoratum reperitur altare unius loci, vel una ecclesia aut una confraternitas seu quaevis congregatio ordove aliquarum e dictis personis aliqua indulgentia... ad favorem earumdem tantum personarum, vel omnium simul christifidelium concessa, minime tamen revocata, qui in eo loco, altari vel ecclesia confraternitatum, in diebus in concessione expressis, perfecerint quod per eamdem concessionem fuerit praescriptum, in omni loco, altari, vel ecclesia confraternitatum, congregationum, ordinum et personarum praefatarum, eadem indulgentia ab omnibus respective acquiratur, qui iisdem diebus easdem ibi emiserint diligentias, in concessione taxatas ». In questa costituzione il Pontefice cita il Breve di Innocenzo XI del 5 settembre 1686; e Clemente XI nella costituzione *Exponi nobis*, del 16 gennaio 1731, che tratta dello stesso argomento, cita i due documenti di Innocenzo XI e del XII.

È chiaro, dunque, che la comunicazione tra i diversi Ordini, ecc., riguarda le indulgenze, qualunque sia la loro natura, sì personali come locali.

Maggiore importanza ha il dubbio secondo e la risposta relativa; c'intratteniamo perciò alquanto su di esso.

I Terziari secolari, la cui sede si trova in una chiesa o pubblico oratorio, che non sono propri del Terz'Ordine, il quale piuttosto vi sta come ospite, non possono giuridicamente stimare come proprie

quelle chiese e cappelle; era quindi opportuno domandare, se, nel caso che la chiesa od oratorio dov'è eretta la sede del terz'Ordine non sia propria di esso, potranno i Terziari ivi guadagnare, almeno come personali o miste, le indulgenze concesse come locali alle chiese o cappelle pubbliche dei tre Ordini regolari?

La domanda è stata presentata e la risposta è stata loro favorevole, crediamo appunto perchè, quasi *per fictionem iuris*, la chiesa od oratorio, semplice sede del Sodalizio, è propria. Diciamo però *quasi*, perchè se tal formola non è sanzionata per effetti strettamente giuridici, come sarebbe precisamente il caso nostro, che versa circa le ss. indulgenze, cotesta favorevole sentenza aveva certamente bisogno di responso autoritativo.

D'altra parte i Terziari celebrano, anche con solennità ivi le loro feste, e se le indulgenze non possono ivi godersi, o dovrebbero rinunziarvi, o recarsi ad una chiesa francescana per guadagnarle.

Si trattava poi di poche circostanze, perchè la massima parte delle indulgenze francescane erano nel Sommario del terz'Ordine secolare, e si potevano dai Terziari guadagnare nella sede canonica del Sodalizio, anche se la chiesa od oratorio non fossero propri del terz'Ordine.

Da ultimo osserviamo, che non deve recar maraviglia, se in qualche documento che si riferisce alla materia di cui trattiamo si trovano espressi soltanto il primo e il secondo Ordine, e non si fa menzione del terz'Ordine Regolare, che invece nel nostro decreto è richiamato; perchè, almeno in forza della comunicazione delle indulgenze concessa da Pio X il 17 maggio 1909, tra le serafiche istituzioni, realmente « mutua (indulgentiarum) communicatione perfrui in perpetuum (possunt) *quotquot* sub Patriarchae seraphici S. Francisci vexillo militant, *ad quemcumque Ordinem*, vel *Ordinum familiam pertineant* ».

II.

Dichiarasi perdersi le indulgenze per qualunque aggiunta, detrazione ed interpolazione ai testi prescritti.

Decreto. — Ab hac Suprema Sacra Congregatione S. Officii petitum fuit: « An formulae precum, ob aliquam immuta-« tionem in eis introductam, Indulgentias eisdem a Sancta « Sede adnexas amittant? » Porro cum huiusmodi formulae Indulgentiis ditatae, antea accuratae revisioni subiici soleant, ac eis proinde quidquam demere, superaddere, vel in alios sensus inflectere, irreverentia et periculo non careat, et abusibus ansam praebere queat, E.mi ac R.mi DD. Cardinales In-

quisitores Generales, in plenario conventu habito feria IV, die 21 iunii 1916, declarandum censuerunt: « Formulas quas-« cumque precum, laudum, invocationum, et cetera, a Sancta « Sede indulgentiis ditatas, per quamlibet additionem, detra-« ctionem, interpolationem, concessis Indulgentiis plane de-« stitui ».

Et sequenti feria V, die 22, Ss.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in solita audientia R. P. D. Adsessori Supremae S. Congregationis S. Officii impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem benigne adprobare ac confirmare dignatus est.

Contrariis quibuscumque, etiam speciali atque individua recordatione dignis, non obstantibus.

R. Card. Merry del Val, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor.*

Annotazioni.

S'insegna comunemente che non si acquistano le indulgenze annesse a qualche preghiera, quando si altera il *senso* anche di un solo concetto, ed è giusto, perchè, da una parte, come accade quando una preghiera viene tradotta in altra lingua, non si può fare a meno di badare a rendere il senso piuttosto che la parola, anzi spesso la traduzione letterale sarebbe per lo meno ridicola; dall'altra parte sarebbe incongruo pensare che l'Autorità concedente, per una differenza in parola intendesse rendere nulla la grazia.

Il dubbio presentato al S. Offizio si mostrava un po' vago, e la Suprema ha creduto bene specificare i casi, nei quali non si fa acquisto delle ss. indulgenze, ed ha spiegato quali sieno le alterazioni che producono questo effetto, dicendo che le indulgenze si perdono, se si aggiunge, s'interpola, si sopprime qualcosa alle preci, ecc.

Di alterazione del senso in generale non ha parlato, non perchè intendesse lasciar correre tali deviamenti, ma perchè: 1° è troppo chiaro e naturale che un detto che muti senso, non è più quella, ma altra cosa; ora a quella e non a questa l'Autorità intendeva concedere il beneficio; 2° cotal significato non è arbitrario, perchè nella motivazione del decreto si trova precisamente ciò espresso in queste parole: « ... in alios sensus (*formulas indulgentiis ditatas*) inflectere irreverentia et periculo non careat, et abusibus ansam praebere queat ». Sarebbe infatti un andare contro il diritto costituito e contro la volontà del concedente fare una tale alterazione, e pericolosa nel senso

che l'orazione, non essendo più quella, non produrrebbe più il medesimo effetto.

Tuttavia deve riconoscersi che le alterazioni di senso sono date precisamente da qualche *aggiunta, soppressione, interpolazione;* se il discorso infatti mi dà un diverso concetto o senso, è segno che o l'una o l'altra di queste alterazioni sia avvenuta. Anche una *sostituzione* di concetto è data da una soppressione e da un'aggiunta insieme.

Il decreto parla soltanto di indulgenze concesse dalla S. Sede, ma è ovvio ritenere che debba applicarsi anche alle indulgenze vescovili, non *vi decreti ipsius,* ma *vi eiusdem principii.*

S. Congregazione Concistoriale.

Lettera agli ordinari d'Italia circa gli ecclesiastici militarizzati.

Circolare. — Fin dal principio della guerra i sacerdoti e i chierici chiamati al servizio militare furono per la Santa Sede oggetto delle più vive preoccupazioni, e per provvedere nel miglior modo possibile al nuovo stato di cose e alle gravissime necessità da esso create, questa S. C. con decreto del 1° giugno dell'anno scorso istituiva il Vescovo Castrense per l'Italia, nominandolo Ordinario proprio di tutti i sacerdoti e chierici, sia del clero secolare che del regolare, i quali sul campo di battaglia o negli accampamenti, o negli ospedali militari, o sulle navi, durante la presente guerra, avrebbero prestato comunque il loro servizio. Si ordinava quindi con lo stesso decreto, che tutti i chierici e sacerdoti sopra nominati anche regolari, di qualunque Ordine fossero, dovessero ubbidire al detto Vescovo come a proprio Ordinario; si dava a lui la facoltà di nominare e rimuovere i Cappellani militari, sentiti prima i rispettivi Ordinarî per la nomina, e avvisatili in caso di rimozione; e gli si concedeva di nominare dei Vicarî o Delegati dove e come fossero necessari per il migliore e più efficace adempimento del grave loro dovere.

A tutti è noto con quanto indefesso zelo il Vescovo Castrense si sia subito posto all'opera, e con quanta energia ed operosità egli continui nella sua missione; sicchè il savio provvedimento preso dalla Santa Sede riuscì sommamente efficace ed utile tanto ai chierici e sacerdoti militarizzati, quanto all'assistenza religiosa dell'esercito.

Tuttavia, se l'esperienza di un anno ha dimostrato che fu opportunissimo il provvedimento preso dalla Santa Sede d'istituire l'ufficio del Vescovo Castrense, il quale da parte sua conforta i chierici ed i sacerdoti militarizzati con la sorveglianza e con il consiglio, ha pure rivelato che esso non ha ancora conseguito tutto il suo scopo. Vi sono infatti chierici e sacerdoti facenti parte dell'esercito, i quali, sia per la loro lontananza dal Vescovo Castrense e dai suoi Delegati, sia per altri motivi, non traggono dalla benefica istituzione tutta quella utilità e quel vantaggio che sarebbe desiderabile.

A miglior custodia quindi del clero militarizzato nella via del bene e del dovere, a miglior salvaguardia dello spirito ecclesiastico in tutti quelli che dovettero passare dal seminario o dal santuario nell'esercito, ad assicurare un giorno i singoli Vescovi sulla condotta tenuta dai loro ecclesiastici durante la milizia, il Santo Padre ha creduto di dover stabilire le seguenti norme dirette a coordinare l'azione degli Ordinarî Diocesani, dei Superiori regolari e del Vescovo Castrense in quest'opera di così grande importanza.

I. Quantunque i chierici e sacerdoti militarizzati, tutti, siano soggetti al Vescovo Castrense come a proprio Ordinario nell'esercito; tuttavia non si devono considerare punto esenti dalla vigilanza e tutela del Vescovo della città e diocesi dove essi casualmente dimorano: nè il Vescovo stesso può esimersi da questa vigilanza e tutela; ma la deve esercitare come si dirà negli articoli seguenti, con qualche analogia a quello che il diritto ha stabilito pei religiosi, i quali se *extra claustra* vengono a commettere qualche mancanza, possono essere richiamati al dovere dall'Ordinario diocesano.

II. In forza di questo principio, ogni Ordinario diocesano avrà una attenta cura dei chierici e sacerdoti militarizzati che si trovano nei limiti della sua diocesi, e finchè in essa rimangano, benchè essi non siano suoi diocesani od appartengano a qualche Ordine o Congregazione religiosa. A tal fine:

a) si studierà di conoscere quanti e quali siano quelli che si trovano nella sua diocesi, chiedendo, se sia d'uopo, le opportune notizie all'officio del Vescovo Castrense in Roma;

b) vigilerà per sapere dove e come i sacerdoti militarizzati celebrano la S. Messa; e richiamerà al dovere quelli i quali,

obliando che *sancta sancte sunt tractanda*, venissero meno al loro dovere: e se essi celebrassero non nei debiti modi nelle chiese della diocesi, potrà dopo il primo o secondo avvertimento interdirli dal più celebrare: se invece negli Ospedali od altri luoghi dipendenti dall'Ordinario Castrense, avvertirà l'officio di questo Prelato in Roma per i necessari provvedimenti;

c) parimenti vigilerà affinchè cotesti chierici e sacerdoti non vadano senza necessità nei « caffè » e pubblici ritrovi meno propri pel clero: e provvederà con paterni richiami e, se sarà necessario, con salutari sanzioni (che potranno anche arrivare alla sospensione *a divinis* nei casi gravissimi) onde tenerli lontani da simili luoghi e pericoli;

d) nelle città e luoghi dove si trovasse un certo numero di chierici e sacerdoti militarizzati, l'ordinario locale sceglierà un sacerdote pio e prudente, che convochi tutti costoro ogni settimana, o almeno ogni due settimane, per una santa conferenza sui doveri del proprio stato. Ed il Vescovo stesso quando potrà cerchi di intervenirvi e dirigere ad essi personalmente parole paterne di esortazione e consiglio. Nulla poi di meglio se al clero militarizzato si potesse offrire un luogo dove nelle ore libere potesse ogni giorno convenire e trattenersi in buona e salutare compagnia;

e) sarà cura dell'Ordinario di tener conto di quelli che intervengono, e mancano a queste conferenze. E parimenti dei nomi e della condotta religiosa e morale di ognuno, tenendo apposito e riservato registro nella sua Curia.

III. Se, *quod Deus avertat*, da parte di qualche chierico o sacerdote militarizzato venisse commessa qualche grave mancanza, l'Ordinario locale, benchè da parte sua con gli ammonimenti, correzioni o castighi opportuni abbia provveduto, dovrà tuttavia avvertirne subito sia l'officio del Vescovo Castrense in Roma, sia l'Ordinario proprio del chierico o sacerdote, sia in fine (qualora cotesto chierico o sacerdote durante il servizio militare passasse in altra diocesi) anche l'Ordinario della medesima.

IV. Nei centri dove risiede un Vicario o Delegato del Vescovo Castrense, questi dovrà tenersi in stretta relazione colla Curia ed Ordinario locale e viceversa, onde con mutuo accordo curare il maggiore e miglior bene del clero militarizzato.

V. Tutti gli Ordinari Diocesani propri dei singoli chierici e sacerdoti riguardino come uno dei loro principali doveri il mantenere, o per sè o per mezzo di uno o più sacerdoti a ciò delegati, una corrispondenza epistolare veramente paterna con i loro chierici e sacerdoti militarizzati, per poterli così seguire, sostenere e guidare in mezzo ai tanti pericoli nei quali si trovano. Lo stesso facciano i Superiori degli Ordini e Congregazioni religiose con i loro sudditi, che si trovano nelle stesse condizioni.

VI. Ogni Vescovo Diocesano ed ogni Superiore degli Ordini e Congregazioni religiose trasmetterà al più presto (qualora già non lo avesse fatto) all'officio del Vescovo Castrense in Roma i nomi dei suoi chierici e sacerdoti, richiamati sotto il servizio militare, aggiungendo quelle informazioni che crederà più opportune, per rendere possibile al Vescovo Castrense una vigilanza speciale sui medesimi, e più efficaci gli ammonimenti a quelli che ne abbisognassero.

Egualmente i cappellani militari, sia delle singole unità mobilitate sia degli Ospedali di riserva, i quali risiedano in città Vescovili, faranno periodicamente una visita al Vescovo della diocesi od al suo Vicario generale, al fine di cui sopra, e per il miglior adempimento dei loro doveri religiosi.

VII. Finita la mobilitazione, sarà cura del Vescovo Castrense di partecipare agli Ordinari diocesani ed ai Superiori degli Ordini e Congregazioni religiose le notizie che egli ha dei rispettivi chierici e sacerdoti, siano esse buone o meno, onde essi possano opportunamente regolarsi nel riceverli nuovamente sotto la loro dipendenza.

Egualmente farà ogni Vescovo pei chierici e sacerdoti non suoi diocesani, i quali abbiano dimorato per notevole tempo nella sua diocesi, qualora qualche cosa di speciale, sia in bene sia in male, abbia dovuto di essi notare durante la permanenza nella sua diocesi.

VIII. Per espresso volere e disposizione del Santo Padre, le prescrizioni presenti hanno forza e valore di legge, ed obbligano tutti alla piena loro osservanza, *contrariis quibuslibet minime obstantibus.*

Confida questa S. Congregazione che queste norme, le quali sono una testimonianza della paterna cura della Chiesa e della

vigilanza del Sommo Pontefice verso tante giovani speranze del Santuario e verso tanti sacerdoti che si trovano in mezzo ai pericoli, e talora anche in condizioni punto conformi allo stato sacerdotale, valgano a custodire tutti efficacemente nella santità della vita e nella via del dovere.

E perchè ogni umana diligenza è vana se ad essa non va unita l'assistenza della divina grazia, non manchino i Vescovi e i Superiori degli Ordini e Congregazioni religiose di pregare caldamente il Signore, e di sollecitare con vive raccomandazioni le preghiere dei fedeli, e specialmente delle comunità religiose in favore del clero militarizzato.

Dato a Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione Concistoriale, li 16 giugno 1916.

✠ G. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario.*

L. ✠ S.

† T. Boggiani, Arciv. di Edessa, *Assessore.*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Di presunta morte del coniuge. — Nei casi precedentemente riferiti su quest'argomento, la base principale del giudizio furono le testimonianze di persone che o videro cadavere la persona di cui si dubita che sia morta, o almeno ebbero notizia del decesso e delle sue circostanze. Nel presente invece manca ogni testimonianza, e il giudizio deve sorreggersi su congetture dedotte da circostanze accertate, le quali congetture, però, insieme unite, bastano a dar la certezza morale del presunto decesso. Ecco il caso.

Il matrimonio fra la P. N. e il T. R. avvenne nel 9 luglio 1879 in una diocesi d'America; dopo varie vicende i coniugi fissarono domicilio in W. ove il marito T. R. era addetto a certe miniere. Nel 1890 la donna trovavasi dai suoi parenti in M. coi tre figliuoli, e il marito le scrisse di rimanervi per un certo tempo, poichè i bambini avevano in M. più comodità di fare la prima comunione. Nell'ultima lettera scritta pure nel 1890 il marito T. R. l'avvertiva che si sarebbe recato per un po' di giorni a R., ove dimoravano i suoi genitori. Da allora in poi se ne perse ogni traccia: nè in R. nè altrove nessun altro lo vide più.

Ora la donna chiedeva di poter passare a nuove nozze,

attesa la certezza morale della morte del marito: ma la Curia, mancando non solo qualsiasi certificato, ma pure qualsiasi testimonianza, ha rimesso gli atti a Roma.

E nella plenaria del 25 febbraio 1916, gli E.mi Padri della S. Congregazione dei Sacramenti, discusso il dubbio: « *An Oratrici* P. N. *permitti possit transitus ad alias nuptias* » risposero: « *Affirmative* ».

Le ragioni che resero gli E.mi Padri moralmente certi del decesso, nel caso, furono dunque: 1° La diuturnità della assoluta mancanza di notizie del coniuge: nè i parenti, nè la società delle miniere, nè altri, non ostante tutte le ricerche fatte poterono appurar alcunchè su di lui. 2° L'affezione grandissima che il marito portava alla moglie, ai figliuoli e ai suoi parenti, di che sono prove indubbie le lettere prodotte in giudizio, e la testimonianza unanime di quanti furono interrogati. Tale circostanza rende assolutamente inammissibile il sospetto che il T. R. abbia voluto di proposito abbandonare la famiglia: s'aggiunge anche il fatto che il T. R., partendo da W. per recarsi in R., non recò seco che pochi soldi e nessuna valigia o fagotto, lasciando tutto a casa. 3° La probabilità che il T. R., ch'era un povero operaio, malato a un braccio, e alcoolizzato, sia morto nel viaggio tra W. e R. in cui doveva compiere parecchia strada a piedi, e traversare uno dei grandi laghi dell'America settentrionale. 4° Il nessun risultato delle molte ricerche nei registri consultati, sia d'ufficio che privatamente, non esclusi i registri della polizia e delle carceri. 5° La conseguente universale persuasione che il T. R. sia morto per qualche disgrazia senza nulla poter far sapere alla famiglia: il quale è pure il convincimento che esprime la Curia, mentre fa fede dell'assoluta onestà e veridicità dell'oratrice. Perciò, ecc.

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinari.

Dichiarazione ed estensione circa la giurisdizione del Vicario Castrense dell'esercito Belga sui sacerdoti e chierici non cappellani, ma ascritti all'esercito combattente.

Ex Audientia SSmi. Die 14 decembris 1915. — Cum Reverendissimus Dominus Ioannes Marinis, Vicarius Castrensis seu *Capellanus maior* apud Belgarum exercitum, quaesierit,

num vi decreti, lati die 27 augusti vertentis anni (1) a S. Congregatione Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praeposita, praeter sacerdotes et clericos, tum saeculares tum regulares, qui in castris vel nosocomiis, belgicis militibus in re spirituali adsunt, Ordinarii Castrensis auctoritati in re disciplinari subiiciantur ceteri quoque ecclesiastici milites – sive sacerdotes ii sint, sive simplices clerici, sive etiam religiosi novitii – qui deferendis militibus sauciis vel iisdem infirmis iuvandis ex officio dant operam, nullo tamen demandato sibi munere ad rem spiritualem quod attinet, SS. DD. NN. Benedictus divina Providentia PP. XV, referente me infrascripto eiusdem S. Congregationis Secretario, respondendum mandavit: *Negative*. Verum Beatissimus Pater, Secum animo reputans si iidem sacerdotes, clerici et novitii, qui stipendia merent, ecclesiasticae gubernationis seu paternae superiorum ecclesiasticorum vigilantiae subsidio penitus non destituantur, id, cum tuendae ecclesiasticae disciplinae, tum spirituali eorumdem bono provehendo, esse quam maxime profuturum, iura ac potestatem, quibus Ordinarius Castrensis apud Belgarum exercitum ex decreto utitur quod memoratum est, ita producenda benigne censuit, ut idem Ordinarius possit in omnes sacerdotes, clericos et religiosos milites *cumulative* cum Ordinario dioecesis aut Superiore Ordinis vel Instituti iurisdictionem exercere in iis omnibus, quae ad ecclesiasticam pertinent disciplinam. Verumtamen, si quando contingat – quod absit – ut Ordinarius Castrensis in eiusmodi clericos vel religiosos poena aliqua animadvertat, de patrato ab iisdem crimine ac de irrogata poena Ordinarium dioecesis vel Superiorem religiosum certiorem quamprimum facere teneatur.

Contrariis quibuslibet, etiam speciali et individua mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die, mense et anno ut supra.

Eugenius Pacelli, *Secretarius*.

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, 1915, pag. 350. — La illustrazione giuridica del presente decreto può aversi nella Circolare a pag. 334 ss. ove adattansi in certo modo al clero militarizzato le norme vigenti circa i religiosi *extra claustra*.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(*Continuazione dell'articolo precedente. Vedi pag. 300*).

Sono pure scusati per l'*evidens ecclesiae utilitas*:

6° Il canonico mandato altrove o adibito dal Capitolo per qualche servizio o affare della propria chiesa o anche del proprio beneficio, purchè, come s'è visto, si faccia gratuitamente. Vanno sotto questa categoria:

a) I canonici deputati dal Capitolo per l'amministrazione delle cose temporali (1).

b) Quelli adibiti per assistere a qualche lite che riguarda il Capitolo stesso (2).

---

(1) Così va esente dal coro chi è mandato per l'esazione, chi è occupato per formare un nuovo *Ruolo* dei beni capitolari, ecc. In genere si può ritenere, col GENNARI (*Quist. Can.*, q. 514), che allora si deve avere come scusato un canonico: 1° quando l'affare è utile e necessario, a giudizio del Vescovo; 2° quando per questo affare c'è bisogno della lontananza dal coro del capitolare; 3° quando tutto il periodo di assenza è assolutamente richiesto per quel disbrigo. E noi aggiungiamo: quando per quel disbrigo il capitolare non percepisce *emolumento congruo*. Cfr. *Votum Cons.* in *Bosanen* (28 nov. 1913).

Il cancelliere del capitolo però, occupato per affari capitolari, ad eccezione dei casi di massima importanza, perde le distribuzioni se si assenta dal coro, come le perde l'amministratore della mensa vescovile. Manca, di fatto, l'*utilitas ecclesiae*. S. C. C., 13 iul. 1667; 28 ian. 1736.

(2) Se il canonico si assenta per lite non già del Capitolo, ma della propria prebenda, o speciale beneficio, in generale ha diritto alle distribuzioni quotidiane, purchè l'assenza sia stata consentita dal Vescovo (S. C. C., 13 iul. 1667; 28 ian. 1736). I Canonisti, però, la cui dottrina è seguìta dalla S. Congregazione, sogliono distinguere: se la causa può sbrigarsi a mezzo di un procuratore, il canonico non lucra le distribuzioni assentandosi; se poi urge la sua presenza, allora: quando la lite riguarda il merito del beneficio o prebenda che sia, le distribuzioni si debbono; quando invece riguarda il solo titolo o fatti personali, non sono dovute le distribuzioni. Ed è logico

c) Chi viene deputato a visitare le chiese dipendenti dal Capitolo (1).

d) I canonici, come abbiamo veduto, che a nome del Capitolo intervengono al concilio generale, provinciale, o diocesano (2).

e) I canonici che assistono al Vescovo nei pontificali (3), non solo in cattedrale, ma anche nelle chiese suburbane, quand'anche assista in cappa o piviale (4).

f) I canonici adibiti dal Vescovo pei processi dei Beati o Santi, come vedremo meglio appresso.

---

e chiaro. In ogni caso, però, giudice deve esserne il Vescovo, la cui licenza qui è richiesta sempre. S. C. C., 8 iul. 1667; 15 maii 1723; 28 ian. 1736. Cfr. BARBOSA, c. 24, n. 25; SCARFANTONI, l. 4, tit. 13, anim. 38; SCOGNAMIGLIO, n. 71.

(1) GENNARI, *Quist. Can.*, q. 511, pag. 656.

(2) BARBOSA, *l. c.*, nn. 8-10. L'andata a Roma per guadagnare il Giubileo, per quanto sia causa giusta per assentarsi dal coro con la venia del Vescovo, non dà però diritto a partecipare anche alle distribuzioni. Cfr. BENED. XIII *Monita*, in GENNARI, *op. cit.*, q. 285.

(3) S. C. C., 3 febr. 1819.

(4) Il Tridentino (sess. XXIV, c. 12, *De ref.*) obbliga i canonici della cattedrale ad assistere il Vescovo nei pontificali, senza pretesa di emolumento alcuno (cfr. GENNARI, *op. cit.*, q. 247), quand'anche pontifichi fuori Cattedrale; nel quale caso non è sua facoltà designare quali debbano essere, essendo obbligo del Capitolo, non di alcuni (GENNARI, q. 248). Se *pontifica* in qualche collegiata, il capitolo collegiato è tenuto ad assisterlo solo se vi è la necessità o la consuetudine, senz'altre pretese. (FERRARIS, v. *Collegium*, n. 66; S. C. EE. RR., 20 iul. 1592; 10 mar. 1597; 20 mar. 1637. Cfr. GENNARI, q. 247). Il Vescovo anzi può obbligare anche i canonici parroci ad assisterlo nei pontificali quante volte non venisse impedita la cura delle anime (S. R. C., 3 sept. 1661; S. C. C., 12 dec. 1829). È dovere del Capitolo assistere al Vescovo se nella Quaresima o Avvento vuole egli ascoltare la predica, quindi gli assistenti non perdono le distribuzioni, come le perderebbero al contrario quei canonici che volessero seguirlo ad assisterlo in altre chiese per ascoltarvi in cappa la predica: qui il Capitolo non ha alcun dovere, (S. C. C., 1641). Egualmente non guadagnano le distribuzioni quei canonici che assistono il Vescovo nella messa privata senza ordinazione (S. C. C., 25 ian. 1625; 3 feb. 1629; 20 december 1862), all'infuori che statuti particolari le attribuisca loro. (Cfr. *Costituzioni* di Sessa Aurunca, pag. 18). Per distribuzioni si

g) Il canonico o beneficiato sagristano, se, durante il coro, necessità vuole che assista la sagristia o la chiesa. Non è detto esplicitamente da testi e nemmeno da dichiarazioni della S. Congregazione, ma è chiaro per sè, se egli non percepisce per detto servizio, compenso alcuno (1).

h) Il cerimoniere del Vescovo quando, vestito con l'abito proprio indicato nel Cerimoniale dei Vescovi (2) e non con le insegne capitolari, lo assiste nelle funzioni della propria cattedrale o collegiata, non già delle altre chiese (3).

i) Il canonico o beneficato addetto al suono dell'organo o alla direzione del canto della propria chiesa quando ciò faccia gratuitamente (4).

l) Il canonico scelto dal Capitolo a predicare, senza alcun compenso, nella chiesa propria in occasione di funzioni pontificali o capitolari (5).

---

intendono le ordinarie e straordinarie fisse, non già le avventizie (S. C. C., 6 febr. 1734).

Pontificando il Vescovo fuori cattedrale, pel decoro della dignità vescovile, deve adibire canonici della cattedrale non già semplici sacerdoti (S. R. C., 2 aug. 1631; 26 maii 1665); che se i canonici sieno ridotti a pochissimi il Vescovo non può costringerli all'assistenza, e perciò potrà assumere a tale fine dei semplici sacerdoti. (S. R. C., 21 mar. et 31 iul. 1665). Cfr. GENNARI, *op. cit.*, qq. 249 e 250.

(1) Cfr. SCARFANTONI, II, tit. 10, nn. 28, 29; SCOGNAMIGLIO, n. 117.

(2) L. I, cap. 5.

(3) S. C. C., 4 et 27 iul., et 1 aug. 1739. Cf. *Monit. Eccl.*, XXVII, pag. 277.

(4) S. C. C., 16 nov. 1659; 11 iul. 1671: 6 maii 1741. Allora solo può venire assunto come organista un canonico quando non vi è altri in diocesi che sappia suonare (S. C. C., 26 nov. 1611; 7 maii 1670; 20 apr. et 12 maii 1770), come pure questo stesso è soggetto a puntatura se percepisce speciale compenso pel servizio all'organo (S. C. C., 11 iul. 1671).

(5) Non è esplicitamente detto nei testi e nelle decisioni, ma è logico, e molti statuti, a giusta ragione, contemplano questo caso; cfr. p. e. *Costituzioni* di Sessa Aurunca, pag. 18, 9°. Però la S. Congregazione non concede come scusante dal coro il tempo per la preparazione, neppure breve. Cfr. S. C. C., 29 apr. 1889; 27 apr. 1901; 21 ian. 1905. Anzi in qualche caso speciale (S. C. C., 20 dec. 1862; 27 apr. 1901) fu rigida nel non concedere l'esenzione dal coro neppure nella giornata

Negli altri casi speciali, che possono ben darsi in pratica, bisogna tener presente, onde possa stabilirsi se si abbia o no diritto alle distribuzioni, la vera *utilità* della chiesa e la *gratuità* dell'opera: quando l'una e l'altra cosa vi è, vi dev'es-

---

della predica. Fra controverso fra' Dottori se al *Vicario capitolare*, assente dal coro per ragione della carica, fossero dovute o no le distribuzioni. Alcuni gliele negavano, come al Vicario generale ed ai canonici che il Vescovo assume al suo servizio; altri invece gliele concedevano osservando che cotal Vicario è un deputato dal Capitolo pel bene e servizio della propria diocesi, a differenza del Vicario generale e dei due canonici, i quali sono pel servizio del Vescovo. FERRARIS (v. *Vic. capit.*, a. I, n. 50) fa con esattezza l'elenco degli Autori a favore e contrari. GENNARI, che in un luogo (*Mon. Eccl.*, vol. III, p. III, pag. 102), allegando uno studio del segretario della S. C. del Concilio, negò le distribuzioni al Vicario capit., gliele concesse in altro (*Consultazioni*, II, c. 14, n. 5), seguendo S. ALFONSO (IV, n. 130); finalmente nella quist. 302 (*Quist. Can.*, pag. 365) così si esprimeva: « Stante dunque la disparità di pareri, la regola più sicura è quella di seguire la consuetudine locale .. »; e, dopo aver riportato le parole ed i pareri di DE HERDT (c. XXIII, § 1, n. III), e di DE ANGELIS (*Prael. I. Can.*, I, tit. 28, n. 22), così conchiudeva: « Donde possiamo raccogliere che, stante la quasi universale consuetudine, la quale attribuisce al Vicario capitolare le distribuzioni quando, per ragioni di officio, è assente dal coro, queste distribuzioni non gli si possono negare se non in quei luoghi singolari dove possa dimostrarsi una contraria consuetudine ». Seguiva da sè che tanto più bisognava tener conto delle consuetudini per vedere se egli avesse lucrato le sole distribuzioni ordinarie e fisse o anche le avventizie. La S. Congregazione del Conc. però ha colmato una lacuna nell'attuale giurisprudenza ecclesiastica emettendo una decisione (in *Gerunden*, 20 febbraio 1915) che ha valore di una *massima* generale. Al dubbio: « *An vicario capitulari licitum sit, diebus et horis quibus in administratione suae ecclesiae vacantis occupetur, a choro abesse, amissis distributionibus inter praesentes tantum* », rispose: « *Ad mentem. Mens est: Vicarius Capitularis, dum suo muneri vacat, excusari a choro, sed percipere praebendae fructus dumtaxat, non autem distributiones* ». E così *causa finita est:* ed è giusto quando si sa che il Vicario capit. percepisce un congruo salario per il suo servizio. Del resto neppure il Vescovo-canonico assente dal coro, anche per la visita pastorale, percepisce di diritto le distribuzioni, come fu deciso in *Caiacen*, dalla S. C. del Conc. il 27 febbraio 1904. Cfr. *Mon. Eccl.*, XVI, pag. 988, e XXVII, pag. 348.

sere pure il diritto, durante l'assenza, alle distribuzioni. Della dispensa pontificia parleremo dopo.

Cap. IV. – Cause scusanti secondarie.

IV. Christiana caritas. — Non è espressa nelle fonti, ma i Canonisti la deducono dal Concilio Tridentino (1). Può aversi, secondo il P. Oietti (2): « *Si quando beneficiatus abesse deberet ad ponendam pacem inter reges aut principes dissidentes, vel ad praecavendum ne alicubi haeresis disseminaretur, vel in aliis huiusmodi* ». Però aggiunge: « *Sed haec extraordinaria sunt* ».

I casi ordinari, che potrebbero elencarsi sotto questa clausola, possono essere due: il 1° è di carità verso la propria anima; il 2° di carità verso le persone consanguinee.

1° Guadagnano le distribuzioni quotidiane (3) i canonici che spontaneamente e non per castigo si ritirano in Ss. spirituali esercizi in una casa religiosa per dieci giorni. Il primo a concedere tale favore fu Clemente XI (4), come ricorda il Ferraris (5), ma quegli che più dettagliatamente determinò tale grazia con tante altre, fu Benedetto XIV nella celebre Enciclica *Inter gravissimas* (6) diretta ai Vescovi d'Italia ed isole adiacenti. Debbono però concorrere le seguenti condizioni: — *a*) Che gli esercizi siano di quelli che devono promuoversi dai Vescovi; e perciò le grazie non si estendono a quelli che si facciano per altre cause, come ad esempio per la preparazione ai sacri ordini, per punizioni, ecc. — *b*) Che ci sia la licenza del Vescovo. — *c*) Che il ritiro non si faccia in tempo

(1) Sess. XXIII, c. 1, *De ref.*

(2) *Op. cit.*, v. *chorus*, n. 1021.

(3) Guadagnano anche le straordinarie? — Pare di sì, all'infuori che per le avventizie osti la volontà del testatore o dell'offerente. Si deduce dalla Cost. *Inter gravissimas* (1 febr. 1740) di Bened. XIV, la quale dice *distributiones quascumque*, e poi *perinde ac si choro divinisque officiis personaliter interessent.* È di questo parere l'ill. cardinale Gennari, *Quist. Can.*, q. 535. Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XVIII, pag. 135.

(4) Enciclica, 1 feb. 1700.

(5) Voce *Exercitia spirit.*, n. 2.

(6) 1 feb. 1740. Concede anche ai parroci di potersi assentare dalla cura per lo stesso scopo e tempo.

di Quaresima, Avvento, o delle maggiori solennità dell'anno, in cui nel coro si richiede più assistenza. — *d*) Che nè tutti nè la maggior parte si ritirino contemporaneamente, onde il coro non ne risenta. — *e*) Che gli esercizi si facciano in una casa dei Gesuiti, Lazzaristi o Passionisti, e solo se nel luogo manchino di queste case, o siano occupate o avvenga un diniego da parte dei superiori vale che si facciano in altra pia casa o regolare da designarsi ed approvarsi dal Vescovo (1). — *f*) Che gli ecclesiastici si ritirino proprio in queste case, dimorandovi giorno e notte. — *g*) Che gli esercizi durino non meno di dieci giorni (2). — *h*) Finalmente che, per riguardo alla esenzione dalla residenza e dal coro, questi privilegi possono godersi una sola volta l'anno (3).

2° Per sè la cura ed assistenza da prestare ai consanguinei non è una scusa valida per assentarsi dal coro guadagnando le distribuzioni (4); ma la S. Congregazione non rigetta gli articoli degli Statuti che contemplano questi casi, specialmente quando trattasi di consanguinei in primo grado con grave infermità (5). E così va pure rispettata la consuetudine lodevole di concedere qualche giorno a causa di lutto domestico, e la S. Congregazione è proclive ad ammetterlo nelle Costituzioni (6).

(1) Può essere designato anche il Seminario, in mancanza di case di detti Religiosi. Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 172, pag. 223, sg.

(2) Oggi possono essere anche otto. Cfr. GENNARI, *Consultazioni*, c. 14, n. 6.

(3) Si guadagna anche l'indulg. plenaria intervenendo confessione e comunione durante il ritiro. Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 172, pag. 223.

(4) S. C. C., 15 dec. 1827.

(5) Così, p. e., approvò (6 nov. 1901) gli *Statuti Capitolari* di Teano dove si considera legittimamente assente con diritto alle distribuzioni «il canonico impedito, anche fuori di residenza, per assistere un suo consanguineo in 1° grado, affetto da grave infermità con pericolo di morte. Per tale impedimento non si ammette scusa per un tempo maggiore di tre giorni, salvo il giudizio del Vescovo nei casi speciali». Cfr. c. IX, n. 3°, pag. 21.

(6) A pag. 22 degli stessi *Statuti* di Teano, è scusato dal coro con diritto alle distribuzioni «il canonico impedito da lutto domestico. Per antica consuetudine si accordano otto giorni per la morte

V. Causa beatificationis. — Già molti decreti anteriori, tra cui quelli dei SS. Pontefici Benedetto XIV e Pio VII (1), concedevano privilegi di legittima esenzione dal coro con diritto alle distribuzioni a quei capitolari i quali venissero occupati nelle cause dei Santi. Un Decreto generale però della S. Congregazione dei Riti (2), d'ordine del S. Padre Leone XIII, più esplicitamente dichiara e stabilisce: « *ut dignitates seu canonici, beneficiati aliique curiales omnes qui, sive conficiendis processibus, tum ordinariis tum apostolicis, operam navant, sive uti testes vocati fuerint, habeantur tamquam praesentes in choro, mutato officio; et ideo omnia percipiant emolumenta etiam eventualia* ».

A togliere però qualunque equivoco il Sommo P. Pio X, a mezzo della stessa S. Congregazione dei Riti (3), più esplicitamente dichiarò e stabilì: « *ut dignitates etc... habeantur, intra vel extra Urbem, tanquam praesentes in choro, mutato officio: et ideo omnia percipiant emolumenta etiam eventualia. Contrariis non obstantibus quibuscumque etiam speciali mentione dignis* ».

Sorsero, anche dopo, dei forti dubbi circa la estensione di tale privilegio, specialmente circa le fallenze, e si pensò che una consuetudine, la quale non facesse partecipare gli assenti per tale causa, potesse sostenersi.

E si domandò: « *An inter emolumenta percipienda (ab huiusmodi choralibus) comprehendantur quoque ea quae vulgo falle vocantur, non obstante quacumque antiqua atque etiam immemoriali consuetudine contraria?* ». E la S. Congregazione dei Riti, domandato il voto della commissione liturgica, dopo maturo esame, rispose (4): « *Affirmative, sunt enim praesentes* ».

Da quanto s'è detto, chiaro apparisce:

a) Qualsivoglia capitolare venga chiamato per le cause di beatificazione o di canonizzazione come giudice, come offi-

di un consanguineo in 1° grado, tre giorni se il defunto sia consanguineo in 2°, o affine in 1° grado. Il canonico è libero di passare i detti giorni di lutto fuori di residenza ».

(1) Cit. nel Decr. *Ad tollendam* della S. R. C., 13 iul. 1904.

(2) 21 nov. 1893. Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XII, pag. 59; Gennari, *Quist. Can.*, q. 317, pag. 883.

(3) Decr. *Ad tollendam quamvis ambiguitatem*, 13 iul. 1904. Confronta *Acta Pontificia*, II, pag. 286; Oietti, *op. cit.*, v. *fallentiae*.

(4) 25 mai 1909. Cfr. *Acta Pontificia*, VII, pag. 463; Oietti, *l. cit.*

ciale o come testimone, si deve considerare come presente in coro.

b) Poco interessa ch'egli prenda parte a tali processi o ordinari nelle curie diocesane o apostolici a Roma; e perciò essi devono considerarsi presenti al coro, sia che si trovino a Roma, sia che si trovino occupati presso i Vescovi per tale scopo.

c) Sebbene assenti, debbono partecipare non solo alle distribuzioni quotidiane ed alle straordinarie fisse, ma a tutte le avventizie ed alle fallenze, nè si ammette una contraria consuetudine.

Oltre questi casi contemplati dal diritto esplicitamente, non ve ne ha, nè possono esservene altri che non abbiano serio fondamento in essi; questi ultimi allora sono come l'estensione di quelli. Perciò l'E.mo Card. Gennari nega, a tale riguardo, ogni facoltà ai Vescovi e Capitoli, scrivendo (1): « Il Capitolo non ha per nulla facoltà di esentare un canonico dal coro fuori i casi permessi dal diritto. Questa facoltà non compete neanco al Vescovo, e solo può darla la S. Sede ». E se anche il diritto (2) concede al Vescovo facoltà di potersi servire dei canonici e beneficiati pel bene della diocesi, vuol dire che costoro vengono sì scusati in coscienza dal coro, ma non sono nè possono essere scusati dalla puntatura (3), come non sono scusati, per sè, dalla puntatura i canonici assunti al servizio della Chiesa universale dallo stesso Papa (4). Occorre un indulto speciale della S. Sede, la quale suole accordarlo specialmente quando vi ha giusta causa e gravi circostanze economiche (5).

---

(1) *Quistioni Canoniche*, q. 503, pag. 641.

(2) C. *De cetero*, tit. *De cler. non resid.*, in 6°. Cfr. S. C. C., 28 sept. 1765.

(3) Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 137, pag. 187.

(4) S. C. C., 6 maii 1820; 25 maii 1822.

(5) Cfr. SCOGNAMIGLIO, n. 9. Sappiamo che alcuni capitoli, con una facilità impressionante, dispensano dal coro ed attribuiscono le distribuzioni anche avventizie a commissioni speciali ch'essi eligono in varie circostanze e *gremio Capituli*, commissioni, per esempio, che vadano ad assistere alla consacrazione del novello Vescovo, a presentargli gli omaggi, a far visite di mera convenienza, e che so io.

Crediamo utile fermarci un po' su tale indulto e sul modo di ottenerlo validamente dalla S. Sede.

VI. INDULTO PONTIFICIO. — In genere oggi qualunque indulto o grazia si ottenga dalla S. Sede, perchè possa valere nel foro esterno, dev'esserne provata la concessione (1). Ma per il privilegio di potersi assentare dal coro vi sono norme speciali dettate dalla S. Congregazione del Concilio (2), in cui, tra l'altro, si dice: « *Et supplicandum SS.mo ut in posterum non concedantur nisi per S. Congregationem Concilii sub poena nullitatis, utque ea indulta non valeant, nisi obtento decreto executoriali Ordinarii, vel legitimi superioris* ». Il Lucidi, che riporta tale decreto (3), non dice se il Papa avesse approvata e sancita la proposta della S. Congregazione; ma si può ben supporre che l'avesse fatto, com'è uso in simili casi. Sarà bene perciò, per maggior sicurezza che, nell'ottenere direttamente

---

Essi se ne credono in diritto per il noto *de mandato Capituli.* senza considerare che a questa clausola deve andare unita una *evidens ecclesiae utilitas,* nel senso su considerato, e che negli esposti casi manca addirittura. Nè può invocarsi una consuetudine, poichè sarebbe qui una corruttela di diritto e poi, come vedremo meglio dopo, in questa materia non possono ammettersi consuetudini *contra legem*; tanto più che in questi casi si verificherebbe una vera *collusio,* severamente vietata dal Tridentino (Sess. XXI, c. 2, *De ref.*). Nè potrebbe, qui, formare titolo una costituzione capitolare (S. C. C., 20 dec. 1852; 16 iun. 1859; 22 dec. 1860; 8 aug. 1863; 16 iun. 1866); all' infuori che essa non sia stata approvata dalla Santa Sede, (S. C. C., 20 nov. 1819). I detti capitolari certo peccano gravemente, e gli assenti, per aver indebitamente prese le distribuzioni, sono tenuti alla restituzione, mentre possono venire puniti dal Vescovo anche gli altri che consentono, contro le disposizioni del Tridentino, ad una collusione immorale. Di ciò meglio appresso. Cfr. GENNARI, *Consultazioni,* II, c. XI, pag. 93; *Votum Consult.* in *Bosanen* (28 novembre 1913).

(1) Nelle *Normae peculiares* emanate (29 sett. 1908) per speciale mandato di S. Santità Pio X, dopo la cel. Cost., *Sapienti consilio* (29 giugno 1908), al c. III, art. I, n. 2, è detto: « *Gratiae, quas quis pro se a S. Sede oretenus assequitur, ipsi petenti in foro conscientiae suffragantur. Nemo tamen potest cuiuscumque privilegii usum adversus quemquam vindicare, nisi privilegium ipsum legitime probet* ».

(2) 20 maii 1820.

(3) *Op. cit.*, pag. 179.

dal S. Pontefice simili indulti *vivae vocis oraculo*, si chiedano colla clausola: « non ostante il decreto della S. Congregazione del Concilio » (1).

Adunque la migliore via è quella di chiederlo direttamente alla S. Congregazione del Concilio, presso la quale è rimasta anche oggi tale competenza (2), con la commendatizia dell'ordinario, evitando ogni obrezione o subrezione che, se nella causa motiva, rende invalido il rescritto (3).

Solo qualche rara volta la S. Sede dà facoltà al Vescovo di concedere le grazie che si chiedono, ma generalmente è Essa, direttamente, che le concede, ed in forma o, come dicesi, commissoria, o graziosa (4).

Se il rescritto è in forma commissoria, si è obbligato di presentarlo all'Ordinario o ad altro superiore indicato perchè ne emetta il decreto d'esecuzione; decreto che deve emettere al più presto e che non può negare se non in due casi speciali: — *a*) se vi è manifestamente la obrezione o subrezione invalidante. — *b*) Se il privilegiato fosse un indegno (5). Nei quali casi il superiore, sospesa la esecuzione, ne avverta la S. Congregazione (6).

Se anche è in forma graziosa, colui che ottiene un tale rescritto deve sempre presentarlo al Vescovo pel *visto*, trattandosi di favore e privilegio in cose pubbliche (7).

Circa l'estensione del privilegio di assentarsi e dei diritti inerenti, bisogna tener presente le clausole aggiunte. Le più solite sono:

---

(1) Gennari, *Quist. Can.*, q. 366, pag. 444. Per dimostrare in foro esterno un tale privilegio ottenuto a voce dal S. Padre, per sè, non si richiede la scrittura, la quale è richiesta nelle cose contenziose, beneficiarie o matrimoniali.

(2) Cfr. *Cost. cit.*, 4°, e *Ordo servandus*, II, c. VII, a. 4.

(3) La obrezione è l'esposizione del falso, la subrezione è la reticenza della verità. Se si fa per dolo il rescritto è nullo pure se riguarda la causa impulsiva.

(4) *Ordo servandus, l. cit.*

(5) Dal 3 nov. 1908 sono indegni di ricevere favori dalla Santa Sede gli scomunicati *nominatim*, ed i *nominatim* sospesi dalla Santa Sede. Cfr. *Ordo serv., l. cit.*; Leitner, *De Curia Rom.*, pag. 55.

(6) *L. cit.* dell'*Ordo serv.*

(7) *L. cit.* Nulla può pretendere il Vescovo per tale *visto*.

a) *Onerata eius conscientia;* ed allora il caso è delicato e chi ne abusa ha gravi obblighi di coscienza.

b) *Amissis iis tantum quae dividi solent inter praesentes;* queste parole significano che non può partecipare alle distribuzioni avventizie, o anche fisse, le quali sogliono dividersi *inter praesentes* (1).

c) *Amissis tamen distributionibus quotidianis;* e va compresa, oltre le distribuzioni quotidiane, per cui l'assente dal coro per quanto legittimamente pur potendo far suoi i frutti prebendali è soggetto a puntatura, anche la perdita della partecipazione alle altrui fallenze, che sono computate fra quelle.

d) *Non amissis distributionibus;* e, secondo varie dichiarazioni della S. Congregazione (2), non vanno comprese le straordinarie. Le quali sono sempre eccettuate quando per consuetudine o per statuto devono lucrarsi dai presenti fisicamente.

e) *Pro diebus et horis;* vuol dire che si può assentare dal coro solo in quei giorni ed in quelle ore in cui è occupato per gli affari secondo i quali chiede, non già negli altri giorni e nelle altre ore in cui è libero (3). (*Continua*).

CONSULTAZIONI.

V. *Su la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura.*

(*Continuazione e fine, vedi pag. 308*).

19. Ora esaminiamo, secondo la promessa fattane, le obiezioni che muovonsi contro la nostra interpretazione della competenza del Supremo Tribunale, e conchiudiamo la risposta ai quesiti posti.

---

(1) Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 73. S. C. C., 29 feb. 1908.

(2) 28 apr. 1860; 10 maii 1862. Se non vi è clausola alcuna, e si concede il privilegio di assentarsi, si ha diritto alle distribuzioni quotidiane. Scrive CAPPELLO (I, pag. 605): « *Si indultum... de distributionibus omnino sileat, favorabilior sententia retineri potest, nimirum absentes quotidianas etiam percipere distributiones* ».

(3) Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 233, pag. 404. In genere circa gli indulti pontifici per assentarsi dal coro cf. il Decr. di Innoc. XI, 2 maggio 1693; S. C. C., 6 maii 1818 et 18 maii 1850, ed infine il Decr. della S. Congreg. del Conc. 17 sett. 1902,

Coll'esercizio di quella competenza in Segnatura: *a*) *si reca ingiuria ai giudici Rotali.* — Le sentenze Rotali di prima o seconda istanza vanno soggette all'appello, da discutersi in S. Rota medesima, in turni diversi (*Lex propr.*, Can. 12). Ora se fosse vero che la Segnatura Apostolica (composta di E.mi Cardinali), occupandosi delle sentenze rotali, contro le quali si ricorre per *nullità* o per accusa di snaturamento o pervertimento, o *travisamento* dei fatti, o per la *restitutio in integrum*, verrebbe a recare ingiuria ai giudici rotali, dovrebbe, a più forte ragione, negarsi il diritto di appello in S. Rota da una sentenza rotale. È più ingiurioso il giudizio di appello che quello di revisione per nullità, o per revoca, ecc. Così fu ritenuto anticamente pure, quantunque forse perchè la *retractatio* veniva proposta innanzi allo stesso giudice, autore della sentenza da revocare. Non era lecito, infatti, appellare dalla sentenza del Prefetto del Pretorio (supremo magistrato), ma si poteva ricorrere a lui stesso per la correzione della sua sentenza. « Praefecto etiam praetorii et sua sententia in integrum « restitui possunt (minores) quamvis appellari ab his non possit. « Nec idcirco tam varie, *quia appellatio quidem iniquitatis sen-* « *tentiae querelam*, in integrum vero restitutio erroris proprii ve- « niae petitionem, vel adversarii circumventionis allegationem « erroris continet (Leg. un., § 2 *de off. praef. praet.*, Leg. 17 *de* « *minor.*) » (1). — A conferma citiamo la *Salutiarum, Jurium*, del 2 sett. 1911, decisa favorevolmente all'Arciprete; e poi, in appello, e con considerazioni tutte diverse, in *iure et in facto*, decisa completamente contraria all'Arciprete e favorevole al Capitolo, in turno diverso presso la medesima S. Rota, il 1° luglio 1913, e questa confermata con sentenza 5 luglio 1915 (2). Domandiamo: a chi venne in mente di riprovare che egregi Dottori (quali sono i giudici della S. Rota) avessero dovuto ascoltare da' colleghi loro: « Quel che voi avete detto *in iure et in facto* è al tutto errato? » Chi disse mai che gli Uditori del secondo e del terzo turno *recarono ingiuria* colla loro sentenza agli Uditori del primo turno? Nessuno, certamente. Dunque non è

(1) Borsari, *op.* e *vol. cit.*, pag. 608. Ma è più retto non ritenere ingiurioso neanche l'appello.

(2) V. *Acta Apost. Sedis.*, vol. IV, pag. 32, vol. VI, pag. 32, vol. VII, pag. 481.

vera questa prima obiezione, perchè non è vero che un Tribunale superiore fa ingiuria ai giudici del Tribunale inferiore, esaminando, e, se occorre, riformando le sentenze di questo. Ed in vero la L. *Et in maiorib.* C. *de appell. et relat.* avverte che non si ritengano offesi i giudici se si produca appello contro la loro sentenza: « Et in maioribus ed in minoribus « negotiis appellandi facultas est, nec enim judicem oportet « injuriam sibi fieri existimare, eo quod litigator ad provoca- « tionis auxilium convolavit ». (REIFF., lib. II, tit. XXVII, n. 33).

20. *b*) *Si distrugge il concetto della* res iudicata, *che la sapienza dei secoli disse* pro veritate habetur. — Anzitutto ripetiamo che anche la S. Rota, quando si tratta di *querela nullitatis* o di petizione per la *restitutio in integrum* in rapporto alle sentenze dei tribunali diocesani e metropolitani, si occupa *de re iudicata*, siccome avvertimmo sopra (n. 18). È vero che la *querela nullitatis* si può unire all'appello; ma quando questo non è ammesso, o per la scadenza dei termini o per altra ragione, il giudizio della S. Rota versa *super re iudicata*. Vi è alcuno che si scandalizzi di tal procedura in S. Rota, e che gridi alla distruzione del principio *Res iudicata pro veritate habetur?* Nessuno!

21. Ma rispondiamo direttamente alla obiezione. Si sa che *res iudicata, pronuntiatione iudicis, finem accipit controversiarum* (MODESTINO I. C., in L. 1, ff. *de re iud.*); e « pro Foro « externo, sententia quae transivit in rem judicatam, impo- « sterum habet pro se praesumptionem juris et de jure, quod « sit justa, parsque condemnata in eam consenserit. L. *Res iudi- « cata, ff. de reg. Jur.* et *d. cap. Quod ad consultationem 16 « hoc t.* atque notat Abbas *c. ult.* n. 30 *de Praescrip.* et com- « munis. Ita quidem, ut postea non admittatur probatio in con- « trarium, etiam praetextu instrumentorum de novo reperto- « rum; ut *c. suborta* 21 § *fin. hoc tit.* ubi Abbas num. 10 et 13, « et idem Abbas *cap. Consanguinei n. 12 eod.* Concordat textus « in *l. sub specie, C. de re iudicat.* ibi: *sub specie novorum instru- « mentorum postea repertorum res iudicatas restaurari, exemplo « grave est* » (1). Così scrive il REIFFENSTUEL, Lib. II, Tit. XXVII,

(1) Non è più consentito cioè il mezzo *ordinario*, l'appello; ma si ammettono i mezzi *straordinarii*, la *querela nullitatis* e la petizione *restitutionis in integrum*, servatis servandis.

§ IV, n. 109. « Porro haec praesumptio cedere debet veritati « certo cognitae, ll. 24, 25 *de probat.* ». Così l'OJETTI, *Synopsis, etc.* ediz. del 1912, n. 3693. Onde lo stesso REIFFENSTUEL, *l. c.*, (nn. 114 sgg.), soggiunge che si dànno molti casi (MARANTA, *part.* 6. *Speculi Aurei*, *tit. de' Sent.* etc. n. 138 sgg, ne enumera ventiquattro), nei quali la sentenza *non transit in rem judicatam.* Primo fra tutti il caso della sentenza emessa *contra ius constitutionis*, ch'è nulla *ipso iure* (ex cap. 1, *h. t. juncta Glossa*, ex *l. Si cum inter se*, C. *quomodo provocare*, etc.), *et ideo sine appellatione causam denuo induci potest*, L. *Si expressim*, *ff. de appell.* E quindi le sentenze basate sull'*errore di fatto*, *su falsi documenti*, ecc. (REIFFENSTUEL, *ibid.*, nn. 129 sgg.; SANTI-LEITNER, *Prael. Jur. can.*, Lib. II, tit. XXVII, cap. 1, 9). Sicchè cade l'obiezione, mentre per nulla può dirsi che, coll'esercizio della competenza in Segnatura, di cui ci occupiamo, viene distrutto il principio *res iudicata pro veritate habetur.* Il principio rimane integro per le sentenze valide e non vulnerabili, alle quali soltanto può riferirsi. Le sentenze nulle o rescindibili, *detecto errore*, equiparate alle nulle, *non faciunt rem iudicatam*, giacchè *paria sunt non esse et esse nullum* (L. *Duo sunt Titi*, ff. *de testamentor. tut.*), e *quod nullum est nullum producit effectum* (*arg. l. Si non obtulit* 4, § *Condemnatum* ff. *de judic.*, etc.). Dunque (1).

22. Ma si sussume. La Segnatura, con questa facoltà di revisione sulle sentenze Rotali, che fanno *rem iudicatam*, viene a decidere dopo *due sentenze conformi* (*Lex propr.*,

---

(1) S'intende però che tali sentenze sono esecutive e producono gli effetti delle sentenze valide, finchè non siano dichiarate nulle o revocate dall'autorità competente. Spieghiamo meglio. La sentenza che s'impugna per *nullità*, ecc., segue la sua via di sentenza valida, passata in giudicato. Non si sospende la sua esecuzione per la *querela nullitatis nisi nullitas illa foret evidens ac notoria, aut executio sententiae foret irretractabilis* (REIFF., lib. II, tit. XXV, § II, n. 22 sg.). Il principio « non faciunt rem iudicatam » dà diritto al Magistrato competente di occuparsi della istanza di *nullità*, ecc.; ma il suo effetto segue solo dopo che il Tribunale adìto avrà sentenziato e riconosciuta la nullità, o la *perversio factorum*, ecc. Allora soltanto la sentenza precedente impugnata si ritiene come se non fosse esistita, l'esecuzione e gli atti successivi di niun valore. Le parti insomma ritornano allora allo stato giuridico *inter se quo ante*, altrimenti no; e la sentenza impugnata, gli atti che la seguirono, ecc., operano il loro effetto, come se niuno mai avesse ricorso contro di essa.

Can. 33); *e questo è troppo!* Rispondiamo. Se la *res iudicata* nasce da una sola sentenza rotale non appellata, o da due conformi, non ha la medesima forza giuridica? Sì, certamente. Dunque vale la risposta data al numero precedente, e cioè che, *in quei casi*, non si forma la *res iudicata;* onde il numero di *due* sentenze conformi non aggiunge alcun peso giuridico, tanto più che le due sentenze conformi non sempre sono entrambe della S. Rota. E poi, non si pronunzia la stessa S. Rota *super re iudicata*, anche dopo due sentenze conformi pronunziate da due tribunali inferiori? Perchè dunque sarebbe *troppo* per la Segnatura Apostolica occuparsi *de re iudicata* dopo due sentenze conformi?

23. *c*) *Le liti non finiscono mai; specialmente questo per la facoltà di concedere la* restitutio in integrum *su documenti* noviter reperta. — Prima di rispondere direttamente, esaminiamo i termini che il Diritto canonico assegna per l'*actio nullitatis* e per la *petitio restitutionis in integrum;* e poi anche quel che il *Diritto civile moderno* sancisce circa i termini utili a chieder la *revocazione* delle sentenze.

24. Circa l'*actio nullitatis*. — I termini sono quelli della *prescrizione trentennale* (L. 3 C. *de Praescr.* 30 *vel* 40 *annor.*). Reiffenstuel, Lib. II, tit. XXVII, § IV, n. 115, e tit. XXVIII, § I, n. 27, ove (parlando della differenza tra l'*appello* e l'*azione per nullità*) scrive: « Nullitas vero potest opponi usque ad « triginta annos juxta communem, et tradit Engel, *h. t.* n. 7, « Gailus *lib.* I. *Practic. observ.* 127, n. 8 »; la S. Rota, nella citata *Colonien.-Monasterien.* « § *A*). *Quoad querelam nullitatis* »; e così generalmente tutti i Canonisti. Non già che coll'elasso del tempo la sentenza nulla diventi valida (come in certi casi di nullità detti *sanabili*); ma perchè la prescrizione fa acquistare il diritto concesso dalla sentenza alla parte vincente. Sono eccettuate le sentenze nulle, nelle quali *vertatur periculum animae*, giacchè per queste non corre prescrizione, e la loro nullità può opporsi *in perpetuum*. Reiffenstuel, Lib. II, tit. XXVII, n. 137, con altri da lui citati.

25. Circa la petizione per la *restitutio in integrum*. — Questa ha il termine di *quattro anni* (salvo un legittimo e provato impedimento). « Ius petendi restitutionem durat quadriennio. « l. 7 *de tempor.*, etc. ». Ojetti, *Synopsis*, n. 3522. Non l'ha di 30 anni, giacchè, come scrive il Santi-Leitner, Lib. I,

tit. XLI, n. 8: « Restitutio in integrum non ex justitia invecta « est, sed ex aequitate praetoria; hinc actio ad petendam re- « stitutionem esse non potest perpetua, idest perdurare nequit « spatio 30 annorum, quo spatio jure civili perdurant omnes « actiones, sed est temporanea... ». Cap. 1, h. t. in 6°.

26. Termini per chiedere la *revocazione* delle sentenze, secondo il Diritto civile moderno. — Secondo il Codice di Procedura civile tedesco questi termini sono fissati a *cinque anni*. Secondo il Codice nostro e il francese niun termine è prescritto pei primi tre titoli pei quali è ammessa la *revocazione*, quantunque sia assegnato per proporla lo stesso termine stabilito per appellare (1). Ma questo termine non può cominciare, se non dopo avveratasi la condizione, quindi non si compie mai, se mai la condizione si avvera, siccome per la prescrizione scrive il PACIFICI-MAZZONI, *Dir. Civ. ital.*, Par. gen., vol. 2°, pag. 631. Il MATTIROLI, *Trattato di Diritto giudiziario civile italiano*, vol. IV, pag. 823, scrive: « Secondo la legge patria « (e la francese) il termine per istituire il giudizio di revocazione, « in forza di alcuno dei tre primi titoli indicati nell'articolo 494 « del Codice di Procedura Civile, è assolutamente indefinito, « perchè non si può in modo alcuno prevedere il giorno in cui « avverrà la scoperta del dolo o della falsità o la ricuperazione « del documento decisivo... ». Così, eziandio l'avv. autore dell'articolo *Rivocazione* nell'*Enciclopedia Giuridica italiana*, vol. XIV, par. 2ª, n. 128 seg. E il BORSARI, *op. cit.*, vol. I, pag. 613 e seg., pure scrive: « ...Entriamo dunque nel vago « e nell'indefinito come si fa nelle cose eventuali che non hanno « causa conosciuta nel presente ». Però conchiude: « 4. Ma « il giudizio di revoca è forse sempre aperto a codeste even- « tualità? quando è che si potrà respirare e dire: siamo fuori « pericolo? Mai secondo il nostro articolo; ma verrà un giorno

(1) *Cod. di Proc. Civ.* « Art. 487. Il termine per proporre la rivocazione « delle sentenze è quello stabilito per appellare dall'art. 485.

« Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di rivocazione sia uno « di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 494 (V. pag. 317), il termine « decorre dal giorno in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della « sentenza, sia stata scoperta da chi propone la rivocazione, oppure dal giorno « in cui essa sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo scoperto, o il documento « ricuperato, purchè in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno « della scoperta o della ricuperazione ».

« in cui l'azione sarà prescritta. E dico l'*azione;* poichè quan-
« tunque la regiudicata consumi l'azione realizzando il diritto,
« una volta che l'azione in revocazione abbia avuto effetto,
« si ritiene che la sentenza non sia mai esistita ». Laonde, in sostanza, per quei tre titoli, il termine per la *revocazione*, secondo il Diritto italiano e francese, è simile a quello stabilito dal Diritto canonico per proporre l'*actio nullitatis*, cioè 30 anni, come per la prescrizione di ogni azione (*Cod. civ. ital.* art. 2135).

27. Premesse queste nozioni, vediamo i termini assegnati dal Diritto canonico in rapporto alla Segnatura Apostolica, per l'esercizio della competenza di cui ci occupiamo. Generalmente, per ricorrere in Segnatura, il termine perentorio è fissato a TRE MESI. Così la *Lex propr.*, al Can. 38: « Ad postu-
« landam restitutionem in integrum et ad introducendum
« iudicium nullitatis contra sententiam rotalem dantur tres
« menses utiles a reperto documento aut a cognita causa, ob
« quam ad haec remedia recursus fieri potest ». E così la *Lex peculiar.*, art. 11. Ma poichè il termine *a quo* è eventuale, in certi casi, cominciando a decorrere « a reperto documento, « aut a cognita causa », riguardo ad essi, il termine si risolve allo spazio di *trenta* o di *quattro* anni, concesso dal Diritto canonico per l'*actio nullitatis* o per la *petitio restitutionis in integrum*. Sicchè l'obiezione *le liti non finiscono mai* non può riferirsi che a *quei soli casi*, e per un termine di 4-30 anni. Ma i casi del termine più lungo sono rari, giacchè il troppo temuto termine, che si concede per documenti *noviter reperta*, riguarda soltanto la *restitutio in integrum*, che fra 4 anni si estingue. E poi questi termini sono quelli stessi, entro i quali si deve ricorrere in S. Rota contro le sentenze dei tribunali diocesani e metropolitani. Si fece mai quella obiezione per la Sacra Rota? Dunque se per la S. Rota questa obiezione non si fa, essendo utile e necessario potersi ricorrere per riparazione della giustizia lesa ad un tribunale superiore, nemmeno può farsi, per la stessa ragione, riguardo alla Segnatura. Se il Legislatore crederà abbreviare quei termini, saranno osservati in Segnatura e in S. Rota; e meglio ancora se crederà imporre ai ricorrenti l'obbligo di depositare una somma proporzionata, che andrebbe perduta, quando venisse rigettato il ricorso, come nel foro secolare (*Cod. proc. civ.*, art. 499 e 506).

28. Se non che quello contro cui più si fa opposizione è il capo della competenza della Segnatura Apostolica, sancito dal *Chirografo* pontificio sopra lodato, e cioè il giudicare sulla petizione di rescissione di sentenza rotale *factorum veritatem pervertentis* (n. 5, lett. *b*), pag. 310). Ma proprio per questo capo i termini sono quanto mai i più brevi — TRE MESI! Il termine cioè entro il quale bisogna ricorrere alla Segnatura, trattandosi qui di fatti emergenti dai documenti della causa agitatasi in S. Rota, non di nuovi documenti poi trovati, o di cosa conosciuta dopo. Sicchè mal si dice per questo capo *le liti non finiscono mai*. Onde conchiudiamo che tutte le obiezioni (che *a pari* dovrebbero valere per la S. Rota) non possono essere prese in considerazione.

29. Resta adesso a rispondere alla parte del quesito che afferma in Corte di Cassazione vedersi soltanto *se sia stato violato il Diritto, senza esaminare i fatti;* donde l'ostacolo a che *dei fatti* si occupi la Segnatura Apostolica. Giova notare anzitutto che la Corte di Cassazione, siccome ultimo grado dell'ordinamento giudiziario, non è chiamata così in tutti gli Stati, nè dovunque ha eguale competenza (1). In Italia « La Corte di Cassazione è istituita per mantenere l'esatta

(1) In fatti in *Inghilterra* e negli *Stati Uniti* dell'America del Nord la *Corte Suprema* ha quasi poteri legislativi. In *Austria* ha anche attribuzioni di giudicare *in merito* sulle sentenze contro le quali si ricorre; e nella revisione ordinaria e straordinaria giudica definitivamente *in iure et in facto*. In *Ungheria* i ricorsi per nullità, prima del 1881 erano esaminati in Cassazione (sezione speciale), dal 1881 sono rimessi alla Corte Suprema, che giudica sul merito, ossia *in iure et in facto*. In *Germania* la Corte Suprema ordinariamente giudica e dichiara la legge; ma giudica anche nel merito se i ricorsi sono contro sentenze accusate di falsa applicazione della legge a fatti constatati, o d'incompetenza dei giudicanti. In *Danimarca*, nella *Svezia* e nella *Norvegia* la Corte o Tribunale Supremo giudica sulle sentenze appellate *in iure et in facto*. Nella *Spagna* il Tribunale Supremo giudica ordinariamente circa la legge; ma se cassa una sentenza, per violazione di legge, decide la causa anche *quoad meritum* e definitivamente. In *Francia*, nel *Belgio*, nel *Portogallo*, nella *Rumenia*, nella *Serbia*, e in *Russia* la Corte di Cassazione tutela ordinariamente il Diritto; ma se rinvia per la seconda volta una causa, il Tribunale di secondo rinvio deve seguire, nella sua sentenza, la decisione indicata dalla Cassazione. In *Grecia* la Cassazione ha competenza di tutelare il Diritto, come in Italia. Cfr. *Enciclopedia giurid. italiana*, vol. III, par. II, art. *Cassazione*, n. 19 e segg. dell'Avv. F. S. GARGIULO.

« osservanza delle leggi » (1). In conformità a questa disposizione la sua competenza viene stabilita (*circa le sentenze che possono essere impugnate col ricorso per cassazione*) nel Codice di Procedura civile, Lib. I, Tit. V, Cap. V, art. 517 (2). La Cassazione quindi giudica sulla violazione della legge, o, come porta la frase del Diritto romano, circa *ius constitutionis*, non circa *ius litigatoris* (il *merito* della vertenza). Non è chiamata a vedere sulla *revocazione* delle sentenze emesse dai tribunali di seconda istanza, dovendosi, ove occorra, chiedere la revocazione alla medesima corte ch'emise la sentenza, come vedemmo sopra (pag. 318, n. 16).

30. Mai dunque può *occuparsi dei fatti* la Corte di Cassazione? Ecco una grave questione, tuttora insoluta. I giuristi italiani pongono la questione: *Se la Corte di Cassazione possa occuparsi del fatto che diede luogo alla sentenza impugnata, quando la Corte d'appello travisò questo fatto.* Onde la *dottrina del travisamento.* Ammettono che la Cassazione può occuparsi del *fatto*, in caso di *travisamento* la Cassazione di Torino, quella di Napoli e quella di Palermo. E tra i giureconsulti il Pisanelli, *Comment. al Codice Sardo.* vol. 4, n. 1205; il Pescatore, *Sposiz. comp.* I, 102, e in *Filosof. e dottr. giurid.* I, 432; il Borsari, *op. cit.*, nel comm. all'artic. 517, *nota e aggiunte;* il Saredo *Istit. di Proced. civ.* II, n. 812; e poi il Cuzzeri, il Mattei,

(1) Legge *sull'ordinamento giudiziario*, 6 dicembre 1865, art. 122.

(2) « Art. 517. La sentenza pronunziata in grado di appello può essere « impugnata col ricorso per cassazione:

« 1° se le forme prescritte sotto pena di nullità siano state ommesse o vio- « late nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espres- « samente o tacitamente;

« 2° se sia nulla a norma dell'art. 361;

« 3° se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

« 4° se abbia pronunziato su cosa non domandata;

« 5° se abbia aggiudicato più di quello ch'era domandato;

« 6° se abbia ommesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda « stati dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'art. 370, « capoverso ultimo;

« 7° se contenga disposizioni contraddittorie;

« 8° se sia contraria ad altra sentenza precedente pronunziata tra le stesse « parti sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che abbia pro- « nunziato sull'eccezione di cosa giudicata.

« Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale se non sia « scaduto il termine per fare opposizione ».

il Ferrari, il Diena, il Roberti, il Napolitani, l'Jannuzzi, e altri. Sono poi contrarii il Paoli, *Studi di giurisprud. compar.;* il Froio, *Proced. civ., art. 517;* il Mattirolo, *op. cit.;* il Valeggia, il Pochintesta, il Calenda di Tavani (1), ed altri, specialmente il Mortara, *Manuale di Proced. civ.*, vol. II, § 700. La questione merita essere illustrata e lo facciamo riportando i pareri di due opposti giureconsulti, e cioè quello del Mortara, ch'è *contrario*, e quello del Borsari, ch'è *favorevole* alla facoltà della Cassazione di occuparsi del fatto, in caso di *travisamento*.

31. Scrive così il Mortara, *loc. cit.*, dando la definizione del *travisamento*: « vale a dire della arbitraria interpretazione « operata dal giudice sui fatti o sui documenti sottoposti al « suo esame, per dedurne una significazione diversa da quella « fornita in modo spontaneo e intuitivo dalla lettura dei me- « desimi. Quantunque a lontani intervalli abbia fatto capo- « lino questa teorica in qualche sentenza (2), si può conside- « rarla definitivamente riprovata. Sarebbe troppo pericoloso « ammettere che l'enumerazione fatta nell'art. 517 consenta « alcuna estensione. Aggiungasi che la ricerca sulla questione « del travisamento in un caso determinato, si risolve neces- « sariamente in una indagine sui fatti controversi e in un giu- « dizio ai medesimi relativo; che il legislatore non ebbe certo « in animo di ammettere questo mezzo di cassazione, se pre- « scrisse l'obbligo formale ai ricorrenti d'indicare gli articoli « di legge su cui si fonda il ricorso (art. 523, n. 4) (3); ed in- « fine la nozione del travisamento è talmente vaga ed elastica « da non potersene delineare con sicurezza i confini, così che « la Corte di Cassazione facilmente sarebbe convertita in « giudizio di terza istanza ».

32. Il Borsari poi propugna la dottrina favorevole al *tra-*

(1) Cfr. *Digesto ital.*, art. *Cassazione*, scritto dall'avv. Benevolo, il quale è pure contrario, sebbene scriva a pag. 88, n. 146: « Anche nel campo « della dottrina si sono formate le stesse due opposte opinioni; ma però in « questa può dirsi *prevalente* la teoria che ammette il travisamento quale « mezzo di cassazione ».

(2) La Cassazione di Torino costantemente ammise la teorica, ed anche altre Corti di Cassazione: è più quindi di *qualche* sentenza.

(3) Ma dopo aver prescritto l'obbligo (n. 2) di dar l'*esposizione sommaria dei fatti*, aggiungiamo noi (V. il testo dell'art. cit.).

viamento, occupandosene nella sua opera, anche commentando l'istituto della *revocazione*. art. 494, n. 4 (*op. cit.*, pag. 610). « ...Quando si tratta di apprezzare un *complesso di fatti* dal « giudizio delle relazioni loro, e da quello che scaturisce dal « loro insieme, *emana un concetto che è sempre ed essenzial-* « *mente giuridico;* perchè noi non siamo storici, ma giurisperiti, « indirizzando le nostre estimative ad uno scopo di diritto: « e quel complesso di fatti lo riteniamo come base di un diritto... « Errore di fatto che deriva dalla trascuranza o dalla inver- « sione dei fatti storici del processo, e da questo all'errore di « diritto vi è, per così dire, un passo. Poichè tale trascuranza « o inversione sospinge alle false determinazioni del diritto, « onde quando sia legalmente eccitata, se ne impadronisce « la Corte di Cassazione... ». Più diffusamente poi, in sede propria, nel commento all'articolo 517 Codice Proc. civ. (*op. cit.*, pag. 650 e segg.) e nelle *Note ed aggiunte*. Riportiamo i brani un po' lunghi, ma che dànno molta luce. « 2. *Della viola-* « *zione del diritto nella inversione del fatto* (*snaturamento – falso* « *supposto – travisamento – inversione del fatto*).— Non c'è « stata alcuna legge che abbia detto ai giudici di cassazione: « occupatevi del fatto. Invece si è sempre detto ch'essi non si « occupano del merito della controversia... L'esame del fatto « e l'esame del merito della controversia sono due cose diverse « come mostreremo in breve. Intanto si riconosca che la formola « *violazione di legge*, che comprende ogni offesa del diritto « sostanziale, non esclude veruna delle cause onde la nullità « può originarsi: ed è manifesto che la legge si viola in due modi. « o facendo contro il suo precetto considerato in se stesso, o con « apparente osservanza della legge alterando il fondamento del « fatto: *ex facto oritur ius*. Ciò che massimamente importa, ciò che « fa della istituzione una verità reale e non un'astrazione si « è che le leggi applicate rispondano al fatto, e siano quelle « che nel concreto devono applicarsi... — In vari aspetti « si presenta l'esame del diritto alla Corte suprema: 1° *la* « *nozione del principio di diritto...*, 2° *caratteri giuridici degli* « *atti...*, 3° *il fatto stesso in quanto il giudice di merito sia accu-* « *sato di averlo completamente invertito e sconvolto*, dicendo ch'è « bianco quello ch'è nero, e di avere sopra tale inversione o « falso supposto fondato il suo giudizio di diritto... e perciò « un giudizio falso, assurdo, insostenibile... Egli è appunto

« da codesta necessità di dovere attingere dal fatto stesso « le inferenze giuridiche onde valutarle nel loro concreto, che « i poteri si avvicinano in guisa che sembrano in pericolo di « confondersi... Quindi da un lato si è detto: al giudice di « merito la interpretazione del fatto nella più larga sfera pos- « sibile: al giudice supremo la cognizione del fatto, non mai « come proprio scopo, ma bensì in quanto il fatto stesso è « istrumento essenziale alla definizione del diritto. Noi possiamo « così spiegarci. La *verità giuridica del fatto* appartiene al ma- gistrato di merito, la *verità materiale* al magistrato di cassa- « zione. Il primo dice che la volontà delle parti, la volontà « del testatore è in un dato modo: proferisce una *verità giuridica:* « *verità* perchè non è sindacabile; *giuridica*, perchè ha base e conseguenze giuridiche. Tutto ciò ch'è dubbio, disputabile, « possibile, ancorchè più o meno ragionevole, è del giudice di « merito. *Verità materiale* è quella del fatto intuitivo, evi- « dente, la cui intelligenza è semplicemente nel buon senso, « nel senso comune degli uomini, in cui non è arbitrio possi- « bile. La Corte di Cassazione reclama a sè con tutta ragione « questo giudizio degli occhi e del buon senso; e proclama coi « filosofi che il *criterio di evidenza è supremo* ed inviolabile come « principio e forma di ogni vero assiomatico. La Corte suprema « deve bensì esser richiamata a questo esame dal ricorso, ma, « come si è detto sopra, è talmente nelle sue attribuzioni, che « senza di esso la sua potenza di regolare il diritto sarebbe « illusoria, e potrebbe ognora farsene giuoco. In altre parole « la Corte di Cassazione ha sempre d'uopo d'istituire un rap- « porto fra il *diritto pronunziato o applicato dalla sentenza de-* « *nunciata* e il diritto esistente. Ma istituisce altresì un *rap-* « *porto di fatto* fra quello che si assume dalla sentenza e quello « che è, allora che si pretende avvenuta una inversione posi- « tiva ed evidente dello stato di fatto. È questo che sogliamo « chiamare *travisamento* ». E più giù, a pag. 696, nelle *Aggiunte* di commento all'art. 517, scrive: « Io non leggo in veruna « parte del Codice che il fatto sia per la Corte di Cassazione un « libro chiuso e impenetrabile. Trovo anzi molto spesso che « bisogna entrare nel fatto e giudicarne. Per conoscere se *siasi* « *pronunziato su cosa non domandata* (§ 4) bisogna esaminare « il fatto: la citazione, gli atti del processo, le conclusioni delle « parti. Non altrimenti quando si rimproveri alla sentenza

« *avere aggiudicato più di quello ch'era domandato* (§ 5), e in altri « casi ancora. Neppure si vede concesso al magistrato di « merito una specie di potere discrezionale, senza limite e senza « controllo in fatto d'interpretazione. E valgano le specie « indicate a farne prova. Quando si annulla una sentenza per « aver giudicato *ultra petita* o *non juxta petita*, il magistrato « ordinario non risponde: il mio criterio è sovrano: a me appar- « tiene ed a me solo, decidere sulla quantità della domanda, « sul risultato del processo, e cose simili. Perciò non saprei « comprendere la ripugnanza dell'esame del fatto, che sembra « volersi dedurre dalla natura della istituzione. Invece il § 3 « ha una estensione, che abbraccia senza sforzo il nostro si- « stema ».

33. Abbiamo voluto largamente illustrare questo punto dell'*esame del fatto*, presso il Tribunale Supremo del Foro nostro, onde provare che se nel Supremo Tribunale del Foro secolare da molti giuristi e da più Corti di cassazione questo viene ammesso, maggiormente deve ammettersi per la Segnatura Apostolica. Specialmente poi si scorge la ragionevolezza ed opportunità del nostro assunto, se si consideri che nel foro secolare, in Italia ed in altri Stati, l'azione per *revocazione* di sentenza *deve* esperirsi presso la stessa sede che pronunziò la sentenza impugnata, come vedemmo (pag. 318). Nel foro nostro invece questo si propone presso un tribunale superiore (pag. 315). Ed in fine che se circa l'esame del fatto, o del *travisamento* in Cassazione vi è chi si oppone, la ragione fondamentale di costoro sta sulla legge che istituisce la Corte di Cassazione *per mantenere l'esatta osservanza della legge* (pag. 358).

34. Conchiudiamo adunque e al quesito rispondiamo: la Segnatura Apostolica si occupa primieramente della violazione del diritto; ma esamina anche il fatto delle controversie, specialmente se si impugna una sentenza rotale per averlo pervertito. La Corte di Cassazione poi (com'è istituita in Italia e altrove), secondo la dottrina più prevalente, si occupa pure essa del fatto, che si dice essere stato travisato dalla Corte di Appello, e in altri casi.

Al terzo. — Da quanto abbiamo esposto discende piana e facile la risposta al terzo quesito, e cioè negativa. La Segnatura Apostolica, in fatti, avendo una più estesa competenza, che non ha la Corte di Cassazione, specialmente in Italia,

non può dirsi in tutto ad essa *equiparata*. E nemmeno può dirsi equiparata alla *Cassazione Suprema*, istituita in Italia colla legge 6 dicembre 1888, con facoltà speciali, appunto per la più ampia competenza di cui gode la Segnatura Apostolica. Soltanto nel senso di *Supremo Tribunale*, magistrato di ultimo grado, può dirsi che la Segnatura corrisponda alla Cassazione, aventi comune il mandato di *tutelare le leggi*. E in questo senso viene accennata la somiglianza di questi supremi Tribunali di entrambi i fori nella *Vicentina* sopra citata (pagina 313, n. 11); non già in tutto (1).

Mons. Giuseppe Fameli.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. - Ben commovente riuscì il ricevimento dei fanciulli delle Parrocchie di Roma, che dopo aver con la santa Comunione ottemperato alla esortazione del S. Padre, addì 30 luglio gli furono presentati dallo stesso Emo Card. Pompili, Vicario di S. S. con un devoto indirizzo al quale il S. Padre rispondeva col seguente discorso:

« Era ben giusto e naturale che all'invito da Noi rivolto a tutti i bambini di Europa affinchè in questo giorno, anniversario di luttuoso avvenimento, si accostassero numerosi e ferventi alla sacra mensa Eucaristica, corrispondessero per i primi i fanciulli della nostra Roma. Più vicini al cuore del Vicario di Cristo, essi ne veggono più dappresso i bisogni, ne conoscono meglio le aspirazioni, i dolori; nati cittadini di Roma, essi sentono, pur nella loro tenera età, le pulsazioni di quel cuore del mondo, che è la Sede del Papa: discendenti dai fortunati progenitori di nostra fede, portano essi nelle loro vene il sangue di Tarsicio, che spinge il loro cuore verso il Sacramento dell'altare, nel quale vive ogni ragione della loro fede e della loro romanità.

« Epperò siamo grati a Lei, signor Cardinale, di averci oggi procurata la soddisfazione di poter contemplare questa eletta e numerosa schiera di fanciulli, che dagli altari e dalla mensa del Dio Invisibile

(1) Onde non esattamente scrisse il Cappello (*op. cit.*, pag. 453): « Si« gnatura Apostolica est tribunal *supremum* Ecclesiae quod munere fun« gitur illius tribunalis quod apud civiles gentes exstat sub nomine, ut aiunt, « *Cassationis* ».

sono venuti fino a Noi, continuatori visibili dell'autorità e della Persona di Cristo: li vediamo, spiranti candore ed amore, portarci ancor caldo di divino affetto il loro semplice cuore, e li udiamo schiudere al Nostro saluto le incontaminate loro labbra, risonanti tuttora di quella suprema preghiera che della universale Comunione abbiamo voluta compagna.

« Più volte ci siamo mestamente domandati se non sia forse difforme dallo spirito di cristiana mortificazione, imperiosamente suggerito dalle condizioni dei tempi, la vita che lungi dai campi di battaglia, ma non lungi dai conseguenti orrori della guerra, vive anche oggi l'umana società. E purtroppo Ci siam dovuti rispondere che la desolazione, la quale una seconda volta, secondo le parole della Scrittura, dèsola ogni terra, non appare dipinta sui volti: ed anzi non ostante i richiami al raccoglimento ed alla penitenza, che forti si levano da tante stragi, non sanno gli adulti distaccarsi dalle attrattive della vita mondana.

« Tremando perciò sulla salute dell'uman genere, ma non disperando tuttavia del compatimento di Chi fece sanabili i popoli, Noi cerchiamo rifugio in un pensiero ed in un augurio; che piaccia, cioè. alla longanime bontà del Divin Padre attendere, più che alla penitenza dei grandi, alla innocenza dei piccoli. E perciò a voi Ci siamo rivolti, o fanciulli, che come raccogliete tutto l'affetto dei vostri genitori, ne lenite i patimenti e ne formate l'avvenire, così raccogliete l'affetto specialissimo del Padre dei fedeli, ne addolcite le amarezze, ne costituite le speranze.

« Guardando a voi, cari figliuoli, e in voi guardando tutti i fanciulli, che oggi, in ogni parte del mondo, si sono appressati al Cibo Eucaristico, Noi vediamo in mille facce la stessa immagine di Dio, riflessa nel puro specchio della candida anima vostra e contrassegnata da quella tal quale onnipotenza, che è propria del vostro labbro supplichevole.

« Onnipotenza, in primo luogo, che è figlia della vostra innocenza, poichè al cospetto di Dio è di gran lunga più efficace l'accento di un cuore sempre puro, che quello di un cuore penitente e purificato.

« Onnipotenza, in secondo luogo, che è compagna della vostra debolezza, essendo che l'Autore di ogni possanza sceglie per confondere la fallace forza del mondo non altro che *infirma mundi.*

« Che se tanto vi rendono potenti la vostra innocenza e la vostra fralezza, quanto più vi renderà valevoli la predilezione tutta particolare che vi porta Gesù?

« E chi abbracciò mai Gesù Cristo se non i bambini? E chi se non essi Egli raccolse per via, e volle non fossero mai impediti di avvicinarlo? A chi ci impose di renderci somiglianti per entrare nel Cielo?

Chi proclamò non doversi mai disprezzare, e chi disse tanto stargli a cuore che chi l'anima ne offenda, abbia ad inabissarsi nel mare? Imperocchè, per darne la ragione che Gesù ne diede, la sorte e l'autorità dei bambini è tanto grande quanto lo è quella di un principe ereditario, destinato non già ad un qualunque effimero e vano regno del mondo, ma alla corona del regno dei Cieli — *talium est enim regnum coelorum.* — Onde essi hanno in Cielo, cioè nel loro regno, i proprii ministri, interpreti presso il Trono di Dio delle loro preghiere, come i Ministri lo sono in terra per le preghiere da Sovrano a Sovrano: e questi loro Ministri, cioè i loro Angeli, non han d'uopo di essere introdotti presso il loro Signore, ma veggono sempre il volto del Padre.

« Su questa cotale onnipotenza Noi abbiamo confidato, o bambini, allorchè in un anniversario di così lugubri memorie vi abbiamo rivolto l'invito di avanzarvi tutti alla Mensa celeste.

« Del gran motivo che ispirò il Nostro invito, i vostri parroci ed i vostri istitutori, sotto la savia guida del Nostro Cardinale Vicario, non hanno certo omesso di darvi un cenno, proporzionato alla vostra intelligenza.

« Ma affinchè per tutta la vita vi rimanga scolpito nell'animo il ricordo di questo momento, e sempre abbiate a rammemorare ciò che in epoca così funesta avrete ascoltato dalla bocca stessa del Vicario di Cristo, sappiate anche da Noi, o figliuoli, che, da ben due lunghi anni, gli uomini che già furono innocenti ed amorevoli come voi, e che più non sono nè amorevoli nè innocenti, si dilaniano e si massacrano. Il vostro cuore, mite per natura e mansueto come quello di Gesù: la vostra fantasia, fatta per le liete immagini e rifuggente dalle orride scene, non abbraccia l'ampiezza delle stragi che l'uomo all'uomo cagiona. Forse taluno fra voi avrà raccolta più viva l'eco del conflitto, dal babbo, dal fratello, dal congiunto strappati alle domestiche mura, partiti per la guerra, e poi rimasti — che Dio nol voglia! — feriti, prigionieri, dispersi. Ma ai più di voi sfugge fortunatamente la comprensione del tremendo spettacolo, e basta al vostro intelletto potere oggi accogliere l'idea, maturabile più tardi al lume della storia, essere voi oggi inconsapevoli spettatori della più fosca tragedia dell'odio umano e della umana demenza: ed assistere voi alla più terrificante espiazione, che Iddio con arcano infinito consiglio abbia mai operato colle braccia istesse della peccatrice società.

« Noi, per lo contrario, Padre di tutti i fedeli, Noi nel cui cuore si ripercuotono e si accentuano i dolori ed i gemiti di tutti i Nostri figli, Noi da ormai quasi due anni soffriamo, esortiamo e preghiamo.

« Se non che, vane finora riuscirono le Nostre esortazioni a deporre le armi, vano il Nostro invito a cercare colle vie della ragione e della giustizia quell'assetto, che valga a dar termine a questa disonorante

carneficina. Ond'è che, come a tavola nel naufragio, Noi abbiamo risoluto di ricorrere alla invocazione del divino soccorso coll'onnipotente mezzo della vostra innocenza.

« Forse — pensammo — stanco, se non placato, dal duro fio dei suoi sempre immemori figli, sarà Iddio commosso da un gemito innocente, che è gemito di giusto, come giusto era il gemito del Figliuol suo Redentore del mondo.

« Forse — dicemmo — si rinnoverà ai piedi degli altari il prodigio del figliuolo di Agar, errabondo in solitudine di morte, e condannato a spegnersi in un colla madre. Perduta Agar ogni speranza, e rassegnatasi a perire, *exaudivit Deus vocem pueri... de loco in quo est* (Gen. XXI, 17); e come un Angelo chiamò allora Agar dal Cielo, e le disse: « Non temere », così potrà Iddio esaudire l'invocazione di questi bambini, *exaudivit vocem puerorum de loco in quo sunt*, cioè dall'altare, e affidare alla loro innocenza il messaggio della speranza e della salute.

« Stendete adunque, o cari ed onnipossenti fanciulli, una mano al Vicario di Cristo, e confortatene gli indeclinabili voti colle vostre preziose preghiere.

« Vi seguiranno nell'umile domanda i vostri genitori, i vostri fratelli, gli adulti tutti delle vostre famiglie? — Sì, vi seguiranno: perchè se irresistibile è per Iddio il vostro supplice accenno, irresistibile sarà il vostro esempio anche ai cari vostri, dei quali voi siete tutto.

« Voi sapete ciò che noi vogliamo. Noi vogliamo che l'umana società cessi dall'odio e dalle stragi, e, dopo di essere stata così nefandamente degna di Caino, torni ad essere degna di Abele, nelle opere di pace, del lavoro del perdono.

« In che maniera? — Sulla maniera Noi non formuliamo progetti, per tema che ai figli Nostri, tutti egualmente a Noi cari, possano non egualmente care riuscire le proposte.

« Noi oggi Ci teniamo paghi di riaffermare il Nostro voto, e ne rimettiamo il compimento all'Onnipotente di cui teniamo le veci, Dio di giustizia, di misericordia e di perdono. Egli disporrà, al disopra dei disegni degli uomini, ciò che nella economia provvida, saggia ed indulgente delle umane generazioni, vegga essere più conducente a questo sommo ed improrogabile bene.

« Intanto siate oggi, o figliuoli, in questa Roma e nel mondo intero, massime poi nei tristi luoghi, troppo vasti e troppo luttuosi, dove imperano il ferro ed il fuoco, siate dinanzi a Dio i Nostri messaggeri di pace. Un solo fanciullo, per lo splendore della sua grazia, commuove il cuore di Dio: un fanciullo solo posto in braccio al navigatore Albuquerque presso il Capo di Buona Speranza, potè altra volta sedare la tempesta e salvare l'equipaggio; e mille fanciulli, migliaia di fanciulli non muoveranno oggi il cuore di Gesù.

« Siate, sì, siate, o diletti, imitatori dei fanciulli degli ebrei, fattisi incontro al trionfante Signore. Portanti rami d'olivo, essi, decoro puerile, offrirono al Pacifico Re gloria ed onore, pio osanna, al figliuolo di Davidde. Anche voi innalzate l'olivo, simbolo ormai dimenticato, e fatevi antesignani, imploratori, siam per dire, autori della pace.

« E Iddio che i figli degli Ebrei risparmiò da morte per il segno del sangue rosseggiante sulle porte delle loro case, a voi, alle vostre famiglie, al mondo intero risparmi ogni ulteriore scorrere di sangue, mercè quello infinitamente prezioso, che bagnò la croce del Divin Figlio, e che oggi, dopo il mistico banchetto, rosseggia sulle vostre labbra, simbolo ancora una volta della Redenzione e del perdono, che solo può dare Gesù ».

CIRCOSCRIZIONE ECCLES. — Con decreto Concistoriale del 2 febbraio 1916 il territorio dell'Honduras (America Centrale), appartenente alla diocesi di Comayagua, suffraganea di Guatemala, è stato eretto in provincia ecclesiastica indipendente, e diviso in tre vescovati, cioè, la nuova arcidiocesi di *Tegucigalpa*, in luogo della soppressa di Comayagua, e, suffraganee, la diocesi di *S. Rosa de Copán*, e il Vicariato apostolico di *S. Pedro de Sula*. — Con altro decreto del 3 febbraio 1916, fu pure eretta nel Brasile la nuova diocesi di *Guaxupé*, dismembrandola da quella di Pouso Alegre. (*Acta Ap. Sedis*, p. 62). — Con bolla del 3 aprile 1916 fu costituita la nuova diocesi di *Penedo*, pure nel Brasile, dismembrandola da quella di Alagoâs e ne furono stabiliti i confini. (*Ibid.*, p. 171). — Altro decreto Concistoriale del 13 maggio 1916 modifica i confini delle diocesi di *Omaha* e *Kearney* (Stati Uniti), distaccandosi da quella parte di territorio e attribuendosi a questa. (*Ibid.*, p. 224). — Infine con la Bolla *Cambria, celtico gentis*, del 7 febbraio, la sede della diocesi di Newport, in Inghilterra, è stata trasferita a Cardiff, da cui d'ora in poi si nominerà: la medesima diocesi è stata eretta in metropolitana, assegnandole per suffraganei la diocesi e l'abbazia di Bedmont. (*Ibid.*, p. 259).

NOMINE PONTIFICIE. — Gli E.mi Cardinali Giustini e Gasquet sono stati assegnati alla S. Congregazione di Propaganda, di entrambi i riti.

Il R. P. Giuseppe Haegy è stato nominato Consultore della S. Congregazione dei Religiosi.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Circa le relazioni fra la Commissione Biblica, l'Istituto Biblico e la Commissione della Volgata – Si concede all'Istituto Biblico la facoltà di conferire il baccellierato e la licenza in S. Scrittura ai propri alunni, riservando alla Commissione Biblica la concessione della laurea.

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. *Ad perpetuam rei memoriam.* — *Cum Biblia Sacra* a rationalistis, qui quidem nullam Dei nec revelationem nec inspirationem ponunt, sic recentiore memoria tractarentur, quasi a solis hominum ingeniis profecta essent, eorumque commenta, omni apparatu eruditionis instructa, latius in dies, cum gravissima imperitorum offensione, serperent, Apostolici officii conscientia permotus, Decessor Noster Leo XIII, ut huic tantae tamque perniciosae temeritati occurreret, Litteris Encyclicis *Providentissimus Deus*, die XVIII mensis novembris an. MDCCCXCIII datis, certa quaedam posuit illustravitque principia, quibus parere omnes oporteret, quicumque se ad studium et interpretationem divinarum Litterarum contulissent. Eiusmodi autem incommodis cotidie ingravescentibus, idem Pontifex, ne ulli providentiae modo pepercisse videretur, Litteris Apostolicis *Vigilantiae studiique memores*, die XXX mensis octobris an. MDCCCCII datis, Consi-

lium seu *Commissionem*, quam vocant, studiis Sacrae Scripturae provehendis instituit, cui universa rei biblicae cura propria esset ac peculiaris. Optimum sane propositum uberrimi, ut exspectare par erat, consecuti sunt laetissimique fructus, cum Cardinales aliique doctissimi viri, in id Consilium adlecti, hoc spatio temporis, plura ediderint, post maturam deliberationem Romanoque Pontifice adprobante, responsa, quibus et quaestiones satis multae, antehac in contrarias partes agitatae, sunt opportune diremptae, et leges studiis catholicorum doctorum biblicis dirigendis sapienter utiliterque praefinitae.

Neque vero actuosa Pontificii Consilii opera hos intra fines constitit. Anno enim MDCCCCVII, auctore atque auspice fel. rec. Decessore Nostro Pio X, decrevit, ut Bibliorum a S. Hieronymo in latinum facta conversio, quae *Vulgatae* nomen invenit, antiquis praesertim codicibus inspectis, ad pristinam lectionem restitueretur. Quod quidem munus, laboriosum sane ac perarduum, sodalibus Benedictinis auspicato delatum est, qui, nullo paleographiae cognatarumque doctrinarum neglecto praesidio, remotisque omnibus, quae in re tam gravi necessario obstarent, impedimentis, admirabili, qua solent et sollertia et constantia, inceptum, acatholicis ipsis probatissimum, persequuntur.

Haud ita multo post, cum eidem Pontifici visum esset expeditiorem clericis aperire viam, ut omnibus saepti munimentis propugnationem pro Scriptura Sacra susciperent, suasore eodem Pontificio Consilio, Litteris Apostolicis *Vinea electa*, datis die VII mensis maii an. MDCCCCIX, Institutum Biblicum in hac alma Urbe condidit, illudque non modo apparatissimis aedibus bibliothecaque singulari et fere unica instruxit, sed locupletavit etiam eo omni eruditionis biblicae instrumento, quod ad pleniorem intelligentiam validioremque Librorum Sacrorum tuitionem quam maxime conferret. Societatis Iesu sodalibus, praeclare de disciplinis sacris deque clericorum institutione meritis, mandavit, Instituto praeessent, docerent; qui Pontificis bonorumque omnium ita exspectationem explevere, ut iam, haud longo intervallo, complures eosque peritissimos in Ecclesiae campum horum studiorum cultores dimiserint.

Haec omnia diligenter animo reputantibus, occurrit Nobis

cogitatio, quo pacto possemus instituta tanti ponderis sic complere ac perficere, ut parta antehac Ecclesiae Dei magno numero commoda uberiorum accessione utilitatum cumularentur: quod si fecissemus, videbamur rem certe facturi a mente proximi Decessoris Nostri minime alienam, quandoquidem constat, plura hac in re Pontificem statuisse ea lege, ut, quemadmodum vel condicio temporum vel rerum usus et experientia postulasset, ita corrigerentur, perficerentur. Deliberatum igitur Nobis est, nonnulla constituere, quibus tum Instituti in primis Biblici efficientiam virtutemque, quantum fieri potest, augeamus, tum etiam mutuas rationes et necessitudines moderemur, quae et eidem Instituto, et Pontificio Consilio Vulgatae restituendae praeposito, cum supremo Nostro de universa re biblica Consilio intercedant oportet.

Itaque, salvis iis omnibus, quae, antea quoquo modo sancita, ab hisce Litteris Nostris minime discrepent, haec Apostolica Auctoritate Nostra edicimus ac decernimus quae sequuntur:

I. Ad Scripturae Sacrae studia in Instituto Biblico ne admittantur, nisi qui ordinarium studiorum philosophiae et theologiae cursum confecerint.

II. Studiorum biblicorum curriculum tribus ibidem annis absolvatur, servata tradendarum disciplinarum ratione, quae, Nostro rei biblicae provehendae Consilio probata, ad hunc diem viguit; unoquoque autem exeunte anno, fiat, uti assolet, doctrinae experimentum.

III. Iis penitus abrogatis, quae continentur tum Litteris *Iucunda sane* die XXII mensis martii an. MDCCCCXI et *Ad Pontificium Institutum Biblicum* die II mensis iunii an. MDCCCCXII datis, tum aliis Litteris, quae huic voluntatis Nostrae significationi haud congruant, Instituto Biblico largimur, ut alumnis, qui facto periculo probati sint, post primum annum det litteras testimoniales legitimi adscensus, post alterum vero, academicum conferat baccalaureatus gradum.

IV. Litteris Apostolicis *Scripturae Sanctae*, die XXIII mensis februarii an. MDCCCCIV datis, derogantes, Instituto Biblico concedimus, ut discipulis, qui integrum ibidem studiorum curriculum confecerint, tentata eorum doctrina eademque probata, academicum in Sacra Scriptura prolytatus gradum, nomine tamen Pontificii Consilii Biblici, decernat.

V. Testimoniales Litterae et diplomata academicorum

graduum, de quibus nn. III et IV sermo est, in eam sententiam edantur, quam Pontificium Consilium Biblicum antea probaverit.

VI. Iudiciis, quibus in Instituto Biblico candidatorum ad prolytatum doctrina explorabitur, unus aliquis e consultoribus Pontificii Consilii Biblici, quem Cardinales e Consilio eodem delegerint, continenter intersit et suffragium ferat, ut ceteri.

VII. Quemvis academicum in Sacra Scriptura gradum conferri ne liceat nisi iis, quos legitime constet laurea sacrae theologiae potitos esse in aliquo athenaeo ab Apostolica Sede adprobato. Si quis autem eam lauream vel alium similem titulum sit alibi consecutus, res ad Pontificium Consilium Biblicum iudicanda deferatur.

VIII. Ius laureae in Sacra Scriptura impertiendae uni esto Supremo Nostro rei biblicae provehendae Consilio, quod item perget ad experimentum admittere eos ad prolytatum candidatos, qui Sacrae Scripturae studiis extra Institutum Biblicum vacaverint.

IX. Nemini liceat suam periclitari doctrinam, laureae in Scriptura Sacra potiundae causa, nisi saltem biennio ante Prolyta renuntiatus sit, simulque vel rem biblicam docuerit vel aliquam de eadem elucubrationem ediderit.

X. Professores ordinarii Sacrae Scripturae in Instituto Biblico tradendae a Praeposito Generali Societatis Iesu, uti antehac, eligantur; accedat tamen Pontificii Consilii assensus.

XI. Tum Pontificium Consilium Vulgatae restituendae, tum Pontificium Institutum Biblicum, quotannis, ad supremum Nostrum rei biblicae provehendae Consilium de opera et condicione sua, deque rebus maioris momenti universis, scripto plene absoluteque referant.

Quae vero in hac causa statuere ac decernere visum est, ea omnia et singula, uti statuta et decreta sunt, ita rata et firma esse ac manere volumus et iubemus: contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XV mensis augusti anno MDCCCCXVI, Pontificatus Nostri secundo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

L. ✠ S.

II.

A Mons. Amedeo Ghizzoni, direttore del « Catechista Cattolico » di Piacenza: loda il periodico, ed esprime il voto che si giunga all'uniformità nel metodo e testo del catechismo.

Lettera. — *Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.* — Cum ex apostolico officio Nostrum praecipue sit laborare et efficere ut quae Christus Dominus revelavit praecepitque hominibus, ea ab omnibus cognitione usuque teneantur, nihil profecto habemus antiquius quam fovere et amplecti quicquid huic tanto proposito conducat. In hoc autem numero iste reponendus est commentarius, quem abhinc annis quadraginta Placentinus ille Episcopus, Catechismi pervulgandi studio praeclarus, Joannes Baptista Scalabrini condidit, tuque jam diu non mediocri et diligentia et peritia moderaris. Etenim, hoc temporis satis longo spatio, multum scimus eam scriptionem rei christianae per Italiam profuisse, vel ad conventus catechisticos promovendos atque illustrandos vel ad scholas de Religione varias, pro discipulorum aetate captuque, excitandas: cuius quidem utriusque rei opportunitatem nosmet ipsi in Archiepiscopatu Bononiensi, ejusmodi et coetu habito et scholis institutis, omnino esse singularem agnovimus. Sed commentarii vestri ideo maxime Nobis commendatur utilitas quod, cum in eo nulla occasio praetermittatur graviter disputandi quemadmodum nostros pueros et adolescentes instrui educarique ad religionis officia hodie conveniat, egregie factus videtur non modo ad huius disciplinae incrementa quaerenda, verum etiam ad inducendam sensim usque quaque christianae tradendae doctrinae similitudinem. Itaque libenter comperimus eum iam in compluribus dioecesibus nactum esse socios scribendi, eumdemque a non paucis Episcopis ita comprobari, ut consilii dioecesani rei catechisticae curandae tamquam organum adhibeatur. Optandum est, id quod ipsi pientissimo auctori in votis erat, ut reliquis exemplum horum sequentibus, vester commentarius ad tam sanctum et salutare opus tota Italia provehendum magis ac magis valere possit. Tu vero atque omnes, quos habes participes

laboris, pergite vel alacriores pro Ecclesia et pro fratrum salute contendere; atque auspicem divinorum munerum paternaeque Nostrae benevolentiae testem, apostolicam benedictionem habete quam vobis amantissime impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die VII mensis Junii MDCCCCXVI, Pontificatus Nostri anno secundi.

BENEDICTUS PP. XV.

III.

miliano Zara, presidente generale della Società di . .a diffusione della stampa cattolica.

Lettera. — *Diletto figlio, salute ed apostolica benedizione.* — Il devoto indirizzo, che Ci avete fatto pervenire unitamente al resoconto generale dei libri distribuiti dalla Società di S. Paolo dal 1875 al 1915, nel tempo stesso che richiama il Nostro pensiero su di un'opera, alla quale demmo già anche Noi il Nostro nome e la Nostra adesione, con la dettagliata enumerazione delle stampe da essa diffuse. Ce ne pone quasi sott'occhio la vita intensa e largamente benefica. Sono esse atti pontifici ed opuscoli di polemica cattolica: libri di pietà e di amena lettura: illustrazioni storiche e pubblicazioni di sana cultura ed educazione cristiana. Nulla insomma è stato trascurato di quanto può giovare a formare nei lettori lo spirito cristiano, a difenderlo dai quotidiani assalti della incredulità e del vizio e ad offrirgli gradito e salutare pascolo. Possiamo pertanto rallegrarCi ben di cuore con voi, diletto figlio, e con quanti sono che vi coadiuvano in questa nuova forma di apostolato, e concepire le migliori speranze per l'avvenire, ora specialmente, che la stampa cattolica viene promossa anche dall'Opera Nazionale della Buona Stampa. La quale, se a differenza della Società di S. Paolo, si occupa principalmente della stampa periodica, ha tuttavia con essa identico lo scopo, e l'una e l'altra possono a ragione considerarsi due fratelli, che, in campo alquanto diverso, combattono ambedue una medesima battaglia. Battaglia veramente santa, ed alla quale i tempi che vengono maturandosi attraverso così luttuosi avve-

nimenti, richiedono quanto mai sollecito e generoso il concorso di ogni buon cattolico.

Auspice delle celesti ricompense ed attestato della paterna Nostra benevolenza vi sia intanto l'apostolica benedizione, che di gran cuore impartiamo a voi, diletto figlio, alla Società cui con tanto zelo presiedete, ed a quanti vi assistono con l'opera, col consiglio e con l'obolo della loro carità.

Dal Vaticano, li 22 luglio dell'anno 1916, secondo del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Ufficio.

I.

Circa le riserve episcopali dei casi di coscienza.

Istruzione. — Cum experientia comprobatum sit casuum, quos vocant, conscientiae reservationes, si debitam mensuram et modum excedant, in animarum perniciem potiusquam in earum utilitatem vergere posse; Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii, praecedentibus ad rem dispositionibus novas pro opportunitate temporum, superaddens, de expresso mandato Ss.mi D. N. Benedicti divina providentia PP. XV, haec cum omnibus et singulis R.mis locorum Ordinariis *decretorie* omnino ac *praeceptive* communicanda statuit:

1. Meminerint ante omnia R.mi Ordinarii casuum conscientiae reservationes *ad destructionem munitionum*, iuxta dictum Apostoli (2 *Cor.*, X, 4), ad removenda scilicet obstacula quae saluti animarum *non communi* impedimento sunt, esse dirigendas; ideoque, generatim loquendo, extraordinario huic remedio manus ne velint apponere nisi, re in synodo dioecesana discussa, vel, extra synodum, auditis Capitulo Cathedrali et aliquot ex probatioribus ac prudentioribus suae dioecesi imarum curatoribus, de vera reservationis necessitate aut utilitate in Domino convincantur.

2. Utcumque, casus reservandi sint *pauci* omnino, *tres* vel, ad summum, *quatuor*, atque ex gravioribus tantum et atrocioribus criminibus *specifice* determinandis; ipsa vero reservatio non ultra in vigore maneat quam necesse sit ad publicum aliquod inolitum vitium extirpandum aut collapsam forte christianam disciplinam instaurandam.

3. Reservationi, generatim, ne submittantur sive *peccata mere interna*, quippe quae, ut docet Benedictus XIV (*De syn. dioec.*, V, 5, 5), *non est in praxi receptum ut umquam reserventur*, propter animarum periculum; sive quae ex *humana fragilitate* derivantia aliam non habeant specialem sibi coniunctam malitiam, propter humanam infirmitatem.

4. Prorsus autem ab iis peccatis sibi reservandis Ordinarii abstineant, quae iam sint Sedi Apostolicae reservata, ne scilicet absque necessitate multiplicentur leges; et, regulariter, ab iis quoque quibus censura, etsi nemini reservata, a iure imposita sit; hoc enim expresse prohibet vetus Instructio S. Congregationis Episcoporum et Regularium diei 26 novembris 1602, quae ita se habet: « Praesertim vero haec monenda « censet Sacra Congregatio, ut videant ipsi Ordinarii ne illos « casus promiscue reservent quibus adnexa est excommunicatio « maior a iure imposita, cuius absolutio nemini reservata sit, « nisi forte propter frequens scandalum aut aliam necessariam « causam aliqui huiusmodi casus nominatim reservandi vide- « rentur ».

5. Cauti insuper omnino sint et quam maxime parci quod ad poenales sanctiones, excommunicationes praesertim, quibus forte suas reservationes communire velint; nam, ut sapienter admonet Sacrosancta Tridentina Synodus (Sess. 25, *de Ref.*, c. 3): « Quamvis excommunicationis gladius nervus sit eccle- « siasticae disciplinae et ad continendos in officio populos « valde salutaris; sobrie tamen magnaque circumspectione « exercendus est, cum experientia doceat, si temere aut levibus « ex rebus incutiatur, magis contemni quam formidari et « perniciem potius parere quam salutem ».

6. Verumtamen, statutis semel reservationibus quas vere utiles aut necessarias iudicaverint, curent omnino ut ad *certam* fidelium notitiam, quo meliori eis videbitur modo, eaedem deducantur — nam quaenam earum vis si lateant? — easque, quamdiu necessitas aut utilitas perduraverit, firmas teneant,

seu facultatem a reservatis absolvendi ne cuivis et passim impertiant. Mens tamen est S. Congregationis ut huiusmodi absolvendi facultas *habitualiter* impertiatur saltem Canonico Poenitentiario, etiam Ecclesiae Collegiatae, et Vicariis Foraneis eorumve vices gerentibus, addita his ultimis, praesertim in locis dioecesis a sede episcopali remotioribus, etiam facultate subdelegandi *toties quoties* confessarios sui districtus, si et quando pro urgentiori aliquo determinato casu ad eos recurrant.

7. Ad evitanda demum gravia inconvenientia quae ex reservationibus utilibus quoque ac necessariis in peculiaribus quibusdam rerum adiunctis facile oriri possent, eadem S. Congregatio, nomine et auctoritate Sanctissimi, sequentia decernit:

a) Quaevis Ordinariorum reservatio *ipso iure* cessat sive cum aegrotis qui domo excedere non valent, confiteri cupientibus; sive cum sponsis confitentibus matrimonii ineundi causa; sive tandem quoties, prudenti confessarii iudicio, absolvendi facultas a legitimo Superiore peti nequeat absque gravi poenitentis incommodo aut sine periculo violationis sigilli sacramentalis.

b) Cessat pariter reservatio si, petita pro aliquo determinato casu a legitimo Superiore absolvendi facultate, haec forte denegata fuerit: cessat tamen pro ea vice tantum.

c) Toto tempore ad praeceptum paschale adimplendum utili, a casibus quos quomodolibet sibi Ordinarii reservaverint, absolvere possunt, absque alius facultatis ope, parochi quive parochorum nomine in iure censentur.

d) Quo tempore Sacras Missiones ad aliquem populum haberi contingat, eadem absolvendi facultate gaudent singuli Missionarii.

e) Postremo, a peccatis in aliqua dioecesi reservatis absolvi possunt poenitentes in alia dioecesi, ubi reservata non sunt, a quovis confessario sive saeculari sive regulari, etiamsi praecise ad absolutionem obtinendam eo accesserint.

8. Sed, denique, studeant potissimum Ordinarii doctos, pios ac prudentes confessarios in tota dioecesi efformare, eisque opportuniora ad inolita vitia convellenda remedia suggerant quae ipsimet, si poenitentes ad se remitterentur, adhibituri forent. Quo, dum et confessariis et poenitentibus inevitabiles reservationum molestias vitabunt, optatum ef-

fectum suavius simul ac certius, Deo adiuvante, consequi poterunt. Interim vero casuum reservatorum, si qui in propria dioecesi constituti sint, disciplinam ad haec praescripta quamprimum reducere, servato modo art. 1° statuto, et haec omnia suos confessarios apprime edoceri satagant.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 13 iulii 1916.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

ANNOTAZIONI.

Il diritto vigente in materia delle riserve episcopali dei casi di coscienza fondasi sul c. 7, sess. XIV del Concilio di Trento, in cui, ammonendo prima i Vescovi, che questo autorevole potere è dato loro « in aedificationem, non in destructionem », secondo la parola di S. Paolo (2. *Cor.*, *XIII*, 10), si decreta: « Sanctissimis Patribus nostris visum est ut atrociora quaedam et graviora crimina, non a quibusvis, sed a summis sacerdotibus absolverentur ».

La ragionevolezza di questa riserva viene comunemente dichiarata dai teologi, considerando la riserva sotto il duplice aspetto di *pena*, e di *medicina*. Cfr. De Lugo, *De poenit.*, dist. XX, n. 9, ss.; si riserva cioè un peccato, perchè per la sua *gravità* e importanza merita d'esser portato a un tribunale più alto, che meglio sappia e più efficacemente possa arrecarvi rimedio, e sotto questo aspetto la riserva considerasi *in medicinam;* si riserva anche per spaventare e frenare un peccatore da quei reati che, commessi, maggior danno sociale arrecano: come s'esprime Benedetto XIV (Const. *Sacr. Poenit.*) *ut metu magnitudinis poenae coerceatur*, ed è questo l'aspetto *penale* della riserva. Ora sì l'uno che l'altro fine (il secondo scompagnato dal primo, si mostra nelle intenzioni della Chiesa insufficiente), non si ottengono, e quindi la riserva non è sufficientemente giustificata, se essa non si restringe, come vuole il Concilio, agli « atrocio*ra* et gravio*ra* crimina». Si noti il termine comparativo, che qui ha valore di superlativo, poichè altrimenti il Concilio si sarebbe limitato a dire «*atrocia et gravia* »; e d'altra parte, appellandosi all'esempio dei «Sanctissimi Patres nostri», cioè agli usi della Chiesa primitiva, sembra alludere evidentemente ai tre noti delitti dell'apostasia, dell'omicidio e dell'adulterio, che fin dai primi tempi si riservarono.

A maggior determinazione il diritto Tridentino non discese, poichè, come bene osserva Benedetto XIV (*Syn.* l. V. c, 5, n. 4) non si può in questa materia assegnare regola che valga ugualmente per tutte le diocesi, dovendosi qui giudicare della gravità del peccato, non tanto

in sè, quanto rispetto ai pericoli e ai danni che può arrecare in una, piuttosto che in altra diocesi. Può infatti darsi che un peccato in sè gravissimo non convenga riservarlo «hic et nunc», poichè in quel caso potrebbe la riserva tornare *in destructionem* piuttosto che *in aedificationem*, il che è sommamente da evitarsi. Ma ben conclude lo stesso Sommo Pontefice, che combinando le due norme del Tridentino, che si riservino cioè solo gli *atrociora et graviora crimina*, e che insieme la riserva debba solo essere *in aedificationem*, non *in destructionem*, i Vescovi avevano un sufficiente criterio per regolarsi in sì grave negozio.

Ed evidentemente entrambe queste norme ebbero presenti le S. Congregazioni, nell'opporsi *data occasione* all'indiscreto moltiplicarsi dei casi riservati. Benedetto XIV riporta molti di questi decreti, dai quali possono desumersi giudiziosi complementi pratici della teorica fissata nelle suddette norme:

a) I casi debbono essere *pochi*, «ne pluribus quam opus sit, subditis et confessariis in animarum salute procuranda sint onerosi» (S. C. EE. et RR. 9 ian. 1604). La S. C. del Conc. specificò ancor più in un decreto Bellicastren. 29 ian. 1661: «decem aut ad summum duodecim gravioribus».

b) Debbono escludersi i casi già riservati da Costituzioni pontificie alla S. Sede (S. C. EE. et RR., 26 novembre 1602).

c) Debbono escludersi i casi che contengono per così dire una riserva naturale, cioè quelli «in quibus absolutio nisi cum restitutione vel exsecutione eorum ad quae poenitentes tenentur, non confertur».

d) Parimenti s'escludano i casi «qui, etsi mortale peccatum inducant, circa res tamen versantur parvi momenti, et frequenter inter idiotas evenire solent, ut damni dati et similium».

e) Quanto ai peccati carnali, «multa utantur Ordinarii circumspectione, propter periculum scandalorum, in iis maxime personis, in quas ob accessum ad confessarios extraordinarios vel frequentem reditum ad ordinarios suspicionis aliquid cadere potest» (lett. circol. della med. S. C., 26 nov. 1602).

Queste stesse deduzioni pratiche servirono di norma a ridurre le tabelle di riserva, dedotte all'esame delle S. C. Veggasi un esempio, da parte della S. C. del S. Ufficio, nella Collectanea Prop. Fid., n. 986. Di qui già potevasi dedurre che la Chiesa non approva che siano molti i peccati mentali, nè che la riserva cada su peccati di mera fragilità (1),

---

(1) Al Vescovo di Mirepoix, che riferiva: «Quia multi ex clero proclivores sunt ad libidinem nobis reservavimus hunc casum, *eaque severitas multum profuit* ad morum emendationem», la S. C. dei VV. e RR. rispose semplicemente (3 luglio 1677): *Non approbatur.*

i quali in nessun modo possono dirsi *atrociora*, nè che con le riserve si leghino in tal modo i confessori da riuscir loro di peso e molestia il ministero già arduo del confessare, e se ne impedisca loro il franco esercizio a salvezza delle anime.

Fin qui quanto alla *materia* della riserva: quanto all'efficacia, il decreto Tridentino dispone « sacerdotes, cum nihil possint in casibus « reservatis, id unum poenitentibus persuadere nitantur ut ad supe- « riores et legitimos iudices pro beneficio absolutionis accedant ». Tale legittimo giudice è senza dubbio soltanto il Vescovo e il suo delegato. Si è disputato lungamente se la riserva episcopale sia valida in confronto dei parroci che hanno *a iure* la potestà ordinaria di assolvere i loro parrocchiani, specialmente quando la riserva sia eccessiva. Il De Lugo ne tratta ampiamente nella dist. XX, n. 30 ss. del *de poenit.* e adduce la sentenza del Soto e altri, i quali la ritengono invalida: egli stesso ammette che una eccessiva riserva *possa* essere invalida in confronto ai parroci, argomentando da ciò, che, come il Vescovo non può « *sine causa* amovere parochum a suo officio », così non può « *pro libito* auferre illi iurisdictionem necessariam ad exercendum suum officium ». Quindi, deduce « quando reservatio casuum tanta esset, ut moraliter loquendo, videatur non manere ille parochus simpliciter, quia propter notabilem diminutionen et limitationem potestatis non videretur iam amplius idem officium, cum officium parochi constituatur per potestatem ad tales et tales actus exercendos, consequens est, ut facta mutatione notabili in eiusmodi potestate, censeretur facta moralis mutatio in ipso officio ». Anche S. Alfonso, lib. VI, n. 579 accede alla dottrina del De Lugo, la quale può ritenersi vera *ipoteticamente*, quando cioè davvero la riserva fosse così eccessiva da togliere al parroco moralmente tutta quella potestà che gli è necessaria pel suo ufficio; ma praticamente non può facilmente ritenersi che questo avvenga. E non bisogna davvero aspettare che si giunga a tale eccesso, per dichiarare indiscreta e inopportuna la riserva in parola.

In realtà anche i Vescovi che le hanno imposte spesso convengono col fatto che le troppe riserve siano troppo onerose; e infatti si sono adoprati ad arrecarvi rimedio col mostrarsi facili a concedere le debite facoltà se richiesti caso per caso. Ma, lo diciamo con la dovuta venia, dubitiamo fortemente della legalità e dell'efficacia di questo rimedio: della prima, perchè il Tridentino surriferito non esige affatto che il confessore venga a chiedere la licenza di assolvere, ma vuole che rimandi il penitente al legittimo giudice; della seconda, poichè, così facendo non ha più luogo un tribunale di superiore scienza ed efficacia, nè il penitente sente altra pena che l'aver differita l'assoluzione; cosa ordinaria per tanti casi; la pena, in tal caso, la porterebbe se mai

il povero confessore costretto ad andare su e giù con perdita di tempo e di pazienza!

Inoltre è a notarsi che con la disciplina fin qui vigente i casi di riserva episcopale venivano a essere più gravosi degli stessi casi di riserva pontificia; non solo per quello che già osservava il De Lugo rispetto ai casi papali « communiter loquendo sunt raro contingentes et vix in mille poenitentes unum invenies, qui in eiusmodi inciderit » (l. c. n. 23); mentre i casi episcopali per loro stessa natura debbono essere pratici; ma anche perchè ai casi episcopali non poteva applicarsi il provvido rimedio stabilito finalmente per i pontificii, in forza del decreto del S. Ufficio, 23 giugno 1886, che in caso di necessità, ogni confessore possa assolvere, restando l'obbligo « adeundi Romam (nel caso Episcopum) ad accipienda mandata, sub poena reincidentiae ».

Quando poi si rifletta agli inconvenienti che nascono dalla insufficiente pubblicità dei casi riservati, per cui avviene che il penitente per lo più ne abbia la prima notizia solo quando se ne confessa; alla natura per lo più occulta dei peccati riservati e al conseguente pericolo del sigillo, quando si vegga un penitente costretto ad astenersi dalla Comunione e recarsi dal Superiore; alla necessità dei tempi che vuole ormai si faciliti sempre più, anche coi buoni fedeli, la pratica della confessione, invece che di renderla onerosa; più nessun dubbio rimane della necessità più che opportunità della presente sapientissima istruzione, la quale col valore più esplicitamente decretorio-precettivo toglie in radice i molti inconvenienti fin qui dovutisi vanamente deplorare.

Le disposizioni del decreto sono chiarissime, e ricevono, ove occorra, sufficiente luce dai testi che già abbiamo citato. Esse riguardano:

a) la materia delle riserve: in genere, non possono mai i casi essere più di quattro; e non genericamente enunziati, ma nell'ultima loro differenza specifica; scelti fra i *graviora* e *atrociora* che si sogliono commettere in diocesi: debbono essere esclusi i peccati *mere interna*, poichè, checchè debba dirsi della questione teoretica, se cioè possano cadere sotto un provvedimento di foro esterno tali peccati, (nella quale questione noi incliniamo per l'affermativa), certo è che ad essi manca la caratteristica del danno sociale, causa precipua della riserva, mentre a riservarli v'è un grave pericolo per le coscienze, onde in pratica non si usa riservarli; debbono parimenti escludersi i peccati di mera fragilità, quando non siano specificatamente scandalosi, e tra questi, secondo le norme surricordate, i peccati carnali non qualificati;

b) la pubblicità delle riserve: le quali debbono esser dedotte a certa notizia dei fedeli, sia con l'affissione di tabelle ai confessionali, sia con l'istruzione catechistica; sia con la pubblicazione dall'altare, o in altro modo migliore. Anche questo servirà di freno al porre le ri-

serve; poichè crediamo che più d'un Vescovo si vergognerebbe dal dare la pubblicità, ora *imposta*, alle tabelle fin qui in vigore;

c) la cessazione delle riserve: in linea generale, stabilisce il presente decreto che la riserva deve avere carattere *provvisorio:* è un estremo rimedio cui si ricorre quando si sono sperimentati invano gli altri per torre di mezzo qualche grave pericoloso costume: ma deve cessare, quando abbia raggiunto l'effetto voluto.

In particolare ogni riserva cessa, quando si confessino malati che non possono uscire di casa, (e quindi non valgono a recarsi dal Superiore o chi ne fa le veci); gli sposi, prima del matrimonio, e in genere ogni volta che l'astenersi dalla comunione e il ricorrere al Superiore possa essere troppo duro a chi si confessa, o dia occasione di rivelazione ad altri dello stato del penitente. È questa disposizione analoga, ma più favorevole, a quella vigente pei casi papali (c. s.), non parlandosi di reincidenza, nè d'obbligo « adeundi Superiorem », cessato l'impedimento. Cessa pure se, chiesta la facoltà al Superiore, questi l'abbia negata: è questa una disposizione affatto nuova, ma ragionevolissima; infatti in tal caso al penitente non resterebbe altra alternativa che rimanere escluso dai sacramenti, o obbligato a confessarsi unicamente al Superiore. Ora quest'ultimo onere non è necessario imporlo: quando infatti il confessore ricorra al Superiore per avere la facoltà di assolvere da un determinato caso, il Superiore già ha avuto sufficiente confessione del caso, e solo ignora la persona del peccatore, che non ha diritto a conoscere. Può quindi benissimo imporre condizioni e dare al confessore congrua istruzione pel caso, ma non già negare senz'altro la facoltà, a che non avrebbe ormai altro pretesto se non che non conosce la persona in parola.

Cessa poi la riserva in determinati tempi dell'anno, e per determinati confessori: cioè durante il precetto pasquale cessa in confronto dei parroci; durante il tempo delle SS. Missioni, in confronto dei missionari, etc.

d) la facoltà di assolvere dai riservati. Essendo ridotta la riserva a casi veramente utili e necessari, non sarebbe efficace se non se ne conservasse il vigore: quindi, escluse le precedenti eccezioni, determinate dalla necessità della « salus animarum », il decreto comanda che una volta stabilite siano tenute ben ferme, e non si conceda di assolvere, se non ai canonici penitenzieri, ai Vicarii Foranei (come i più dotti e prudenti sacerdoti) suddelegabile, da questi ultimi nei paesi più lontani, ai confessori loro sottoposti, quando venga richiesta per casi urgenti e ben determinati, sicchè sia facile apporre i rimedi opportuni e necessari.

Si aggiunge infine l'opportuna esortazione di attendere piuttosto alla formazione di confessori prudenti e dotti, suggerendo loro questi medesimi rimedi, in guisa che essi possano diportarsi anche nei casi

più gravi, come si diporterebbe il Vescovo medesimo. Con questo infatti riuscirà più facile porre freno ai disordini, e si eviteranno i fastidi a confessori e a penitenti.

Queste le prudentissime norme stabilite dal presente importantissimo decreto, che, quale primizia del nuovo Codice canonico, viene pubblicato in anticipo, con l'ordine di dedurlo pure quanto prima in pratica da ciascun Vescovo, in unione al Sinodo, o al Capitolo.

II.

Notificazione. — « Il sacerdote Antonio Caccavari, della « diocesi di Nicastro, con decreto della Suprema Congregazione « del S. Uffizio di feria IV, 12 luglio del corrente anno 1916, « fu ridotto allo stato laicale *firma lege castitatis*, per molte e « gravi mancanze disciplinari, e specialmente perchè, dopo es- « sere stato rimosso dalla parrocchia e sospeso *a divinis*, ha « seguitato ad esercitare i sacri ministeri, mostrandosi ostinata- « mente refrattario a tutte le disposizioni prese ripetutamente « dalla S. Sede a suo riguardo ». (*Acta Ap. Sedis*, 1916, vol. VIII, pag. 316).

III.

Circa l'assistenza meramente passiva del parroco ai matrimonii misti senza cauzioni.

Notificazione. — *Feria IV die 2 augusti 1916*. — Cum dubia varia orta fuerint circa decretum latum ab hac Suprema Congregatione S. Officii die 21 iunii 1912 (1) circa adsistentiam passivam Parochorum in celebratione matrimonii mixti, haec

(1) Cfr. *Mon. Eccl.* XXIV, p. 109 e nota relativa, ove già avevamo apposta la restrizione « *nei luoghi ove ciò è consentito* », confermata dalla presente dichiarazione. Questa essendo una mera dichiarazione ha certamente valore retroattivo; quindi sono senz'altro invalidi tutti i matrimonî misti celebrati senza cauzioni, fuori dei luoghi ove è consentita l'assistenza passiva, che non siano stati celebrati nella forma stabilita dal *Ne temere* che obbliga i parroci a *exquirere et recipere consensum;* come, a norma della dichiarazione della S. C. del Concilio, 1 febbr. 1908, sono invalidi i matrimonî misti, anche previa dispensa e cauzione, celebrati clandestinamente fuori dei luoghi in cui vige la costituz. *Provida*, cioè fuori della Germania e dell'Ungheria. E non essendovi nel presente decreto menzione di sanazione concessa dal S. Padre, si dovrà ricorrere per ottenerla, ove sia il caso.

eadem S. Congregatio sui muneris esse duxit declarare praefatam adsistentiam passivam tolerari solummodo in illis regionibus, quibus ante Decretum *Ne temere* concessiones speciales factae ac instructiones datae fuerant a S. Sede, et tantum in casibus et sub conditionibus ibidem expressis, atque proinde matrimonia extra praedictas regiones sic contracta (idest cum adsistentia Parochi passiva) esse non tantum illicita, sed etiam omnino invalida.

Et feria V, die 3 eiusdem mensis, SS.mus D. N. Benedictus divina providentia PP. XV, in solita audientia R. P. D. Adsessori huius Supremae Congregationis S. Officii impertita, relatam sibi suprascriptam declarationem benigne adprobare ac suprema sua auctoritate in omnibus ratam habere dignatus est.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 5 augusti 1916.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

Sacra Romana Rota.

Neo-Eboracen. — *Nullitatis matrimonii* (*Boni De Castellane-Gould*) — 8 febr. 1915. — Il 14 marzo 1895, in New-York, il conte Paolo M.ª Boni de Castellane contrasse matrimonio con Anna Gould, protestante *episcopaliana*, ottenuta prima la dispensa dall'impedimento di mista religione. La vita comune, durata tutt'altro che pacificamente circa undici anni, nei quali nacquero tre figli, fu infine troncata dalla moglie, che, adducendo la violazione della fedeltà coniugale, da parte del marito, ottenne da un tribunale laico prima la separazione di letto, quindi la scissione del vincolo civile, e si congiunse in matrimonio ad un altro, con rito cattolico. Paolo de Castellane adì il tribunale ecclesiastico, impugnando il suo matrimonio con la Gould per difetto di consenso da parte della moglie, poichè questa lo avrebbe contratto soltanto con l'intenzione di scioglierlo in date circostanze. Proposta la causa in primo grado al S. Tribunale della Rota, con sentenza del 9 dicembre 1911. il matrimonio fu giudicato valido. Dietro appello dell'attore, la causa fu discussa ivi stesso in secondo grado e la precedente sentenza fu infirmata con altra del 1° marzo 1913. Contro di essa avendo appellato il difensore del vincolo, si riaprì per la

terza volta il processo, dinanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Prior, *Ponente*, Mons. Sincero e Mons. Mori, sul seguente dubbio:

An sententia rotalis diei 1 martii 1913 sit confirmanda vel reformanda in casu?

E l'8 febbraio 1915 fu deciso:

Negative ad primam partem. Affirmative ad secundam. Seu: Non constare de nullitate matrimonii in casu.

E ciò per le seguenti ragioni:

I. In diritto. — 1. Il matrimonio è un contratto istituito dall'Autore stesso della natura, mediante il quale l'uomo e la donna con mutuo e libero consenso si scambiano il diritto al proprio corpo in ordine alla generazione della prole, diritto perpetuo, esclusivo e congiunto con i relativi obblighi.

2. Per diritto stesso di natura sono perciò condizioni essenziali o costitutivi essenziali del matrimonio: *a*) la perpetuità o l'indissolubilità del vincolo; *b*) l'esclusività, cioè l'unità del matrimonio; *c*) la destinazione di esso in ordine alla prole. Se manca uno solo di questi elementi, il matrimonio non può aversi. Così Gregorio IX in cap. ult. *De condit. apposit.*: « *Si conditiones contra substantiam coniugii inserantur, puta, si alter dicat alteri: ' Contraho tecum, si generationem prolis evites , vel: ' Donec inveniam aliam honore vel facultatibus ditiorem , aut: ' Si pro quaestu adulterandam te tradas . matrimonialis contractus, quantumcumque favorabilis, caret effectu* ». Perciò, l'intenzione nel contrarre il matrimonio, la quale escludesse il diritto e la relativa obbligazione sia della copula maritale in ordine alla prole, sia della fedeltà coniugale da osservarsi, renderebbe nullo il matrimonio.

3. Non è da dirsi lo stesso dell'intenzione di non adempiere queste obbligazioni assunte rispetto ai diritti della fedeltà coniugale e della prole, perchè l'adempimento di questi doveri segue al matrimonio già pienamente costituito nella sua essenza e perciò questa non resta mutata dal venir meno di quello. I diritti della fedeltà coniugale e della prole in se stessi considerati, come insegna S. Tommaso (*In sent.* lib. 4, dist. 31, qu. 1, art. 3; *Summ. Theol.*, suppl. qu. 49, art. 3), non appartengono all'essenza del matrimonio, ma al suo uso; ma l'essenza di una cosa non dipende dal suo uso. Perciò, può insieme aversi la volontà di assumere gli obblighi matrimoniali essen-

ziali, rispetto alla fedeltà coniugale e alla prole, con la volontà di violarli: queste due volontà non si escludono necessariamente.

4. Perchè la volontà contraria ai diritti della fedeltà coniugale e della prole sia contraria anche alla sostanza del matrimonio, bisogna che i contraenti facciano da essa dipendere il loro consenso matrimoniale, osia — come insegnano i canonisti — se ne faccia un patto, o da uno o da entrambi i coniugi (« *Intentio in pactum deducta* »).

5. Il fine invece del sacramento, o dell'indissolubilità de vincolo, in se stesso considerato, appartiene all'essenza del matrimonio, nè ammette distinzione tra l'obbligazione assunta e il suo adempimento. Quindi l'intenzione contraria all'indissolubilità è di per se stessa contraria alla sostanza del matrimonio, perchè di sua natura entra nel patto matrimoniale, senza che a ciò si richieda speciale volontà da parte dei contraenti, e riguarda uno degli elementi costitutivi del contratto matrimoniale, cioè la perpetuità, senza la quale non può concepirsi il matrimonio. Pertanto comunemente insegnano i dottori che l'intenzione contraria alla perpetuità del vincolo rende nullo il matrimonio anche se non se ne faccia patto espresso. Così il Wernz (*de matr.*, n. 302, not. 44, ed. an. 1911): « *At cum intentione vel unius partis celebrandi matrimonium ad tempus, sive separabile contra bonum sacramenti, etiam sine pacto valor nuptiarum non consistit* ». (Cfr. Sanchez, lib. 2, dis. 29, n. 11 12; lib. 5, disp. 12, n. 5; Palmieri-Ballerini, *Opus Morale*, t. 6, n. 492, seq., ed. 1892; D'Annibale, t. 3, n. 448, not. 7, ed. 3; Lehmkuhl, *Theol. Mor.*, t. 2, n. 668, 2, ed. 10, an. 1902; Gasparri, n. 910, t. 2, ed. 1904; Rota, *Nicien.*, coram Many, die 25 ian. 1911; *Oregonopolitan.* coram Prior, die 6 iulii 1914). Perciò basta che uno dei contraenti, nel prestare il consenso matrimoniale, semplicemente e assolutamente, con volontà positiva, intenda contrarre un vincolo dissolubile, perchè il matrimonio sia nullo.

6. Tutto ciò vale speculativamente parlando; se poi si fa questione d'un caso concreto, specie se un contraente ha un'opinione erronea su la dissolubilità del matrimonio, attinta o a dottrine eretiche e di false religioni, o alle leggi e ai costumi della sua patria, è cosa ardua sciogliere il dubbio se egli nel prestare il consenso matrimoniale intese contrarre semplicemente e assolutamente un vincolo solubile. Perchè concorrono *due*

volontà contrarie: una *generale*, quella cioè di contrarre il matrimonio com'è stato istituito dall'Autore della natura, G. Cristo, vale a dire perpetuo e indissolubile; e l'altra *particolare*, con la quale s'intende contrarre un vincolo solubile o per adulterio o per altre cause. La regola per decidere è questa: quello è da dirsi che il contraente vuole semplicemente e assolutamente in quanto una volontà prevale sull'altra: prevale la volontà particolare, secondo Benedetto XIV, se espressamente viene posta la condizione di sciogliere il matrimonio per causa d'adulterio; altrimenti prevale la volontà generale, con cui il vincolo s'intende indissolubile (Bened. XIV — *De syn.*, lib. 13, cap. 22, n. 7), in cui resta assorbito il privato errore del contraente. E la presente questione fu spesso dal lato pratico esaminata dagli E.mi Padri della S. Congregazione del Concilio e sempre fu ribadita la medesima regola, se l'intenzione di sciogliere il matrimonio fu messa come patto, il matrimonio è nullo; altrimenti, no. E questo perchè assai difficilmente in pratica può dimostrarsi aver voluto il contraente semplicemente e assolutamente, con volontà positiva e non interpretativa, contrarre un vincolo solubile, se non si provi che quest'intenzione fu da lui posta nel patto matrimoniale, ossia che egli prestò il consenso sotto questa condizione e non altrimenti (*Instr. S. Off. 9 dec. 1874, ad Ep. S. Alberti* ap. *Collect. SC. de Prop. fid. vol. 2, n. 1427. — Cfr. ead. Coll., v. 2, n. 1746; vol. 1, n. 1054; vol. 2, n. 1327: Instr. S. Off. anni 1877, ad Ep. de Nesqually*).

Dai citati documenti apparisce: 1° che può darsi una certa intenzione, che tuttavia non può dirsi volontà positiva o assoluta, di contrarre un matrimonio dissolubile, senza che perciò il matrimonio sia nullo; 2° che per dichiarar nullo in tali casi un matrimonio deve constare che l'intenzione di contrarre un vincolo dissolubile fu « *conditio sine qua non* » del consenso prestato nel matrimonio. Così anche giudica la maggior parte degli Autori, (Cfr. Wernz, *de matr.*, n. 228, ed. 1911; Pirhing, h. t., n. 74; Gasparri, n. 903, ed. 1904).

7. Nè la volontà positiva di escludere il vincolo indissolubile può dirsi provata solo perchè la dissolubilità del coniugio secondo l'errore del contraente era precisamente la ragione, per cui aveva contratto il matrimonio, perchè l'errore, anche causando il contratto, non annulla il matrimonio. Ecco quanto

scrive il Gasparri, n. 903, seg., ed. 1904: « *Error iuris circa essentialem matrimonii proprietatem verificatur, si contrahens vel putat vinculum matrimonii solvi posse, saltem in aliqua circumstantia, uti tenent infideles, nec non Graeci schismatici... Iam vero hoc in casu certum est haberi consensum matrimonialem ideoque matrimonium per se valere cum simplici errore iuris, etiam dante causam contractui, nempe si contrahens, qui in eo errore versatur, modo vult inire matrimonium verum, prout a Deo institutum est, etc., et positivo voluntatis actu non excludit proprietatem matrimonii essentialem, licet excluderet, si de ea cogitaret. Iuxta hanc doctrinam Innocentius III, in cap. 7, de* DE DIVORTIIS, *declarat matrimonium inter Hebraeos, qui admittunt libellum repudii, valere... Porro propter favorem matrimonii simplex error praesumitur, donec conditio proprie dicta probetur, eo vel magis quia ille alter positivus voluntatis actus est factum, facta autem non praesumuntur, sed probanda sunt* ».

II. IN FATTO. — 1. Assai difficilmente si concepisce che Anna Gould al tempo del matrimonio avesse potuto nutrire un qualche proposito di divorzio, ignoto del tutto ai prossimi suoi parenti, fratelli e sorelle, che assistettero alle nozze, tanto più che ella stessa afferma d'averlo contratto al modo solito, nè si ricorda d'aver parlato di divorzio durante il primo triennio del coniugio.

2. Vi sono però dei testi che asseriscono il contrario: di questi, la maggior parte depongono che l'intenzione di Anna Gould di divorziare era radicata nell'erroneo concetto del matrimonio secondo la religione protestante (« Io sono protestante e so che posso divorziare ». — « Non mi farò cattolica, perchè se mi facessi cattolica, non potrei divorziare »); un altro, che ella contrasse il matrimonio come s'usa nella sua patria (« Tutte le ragazze d'America, che passano a matrimonio, hanno l'intenzione di servirsi del divorzio, se le nozze hanno esito infelice »); altri infine assegnano quest'uso americano come fonte parziale dell'erroneo concetto di Anna.

Ma un'erronea opinione su la dissolubilità del matrimonio insieme con la relativa intenzione di servirsi del divorzio, non basta ad annullare il contratto matrimoniale, come apparisce dal decreto del S. Officio in data 4 febbr. 1891: « *Neque facile ipsa matrimonia invalida indicanda sunt, quia cum* OPINIONE SEU CUM INTENTIONE DIVORTII INITA FUERINT. *Nam*

tum solummodo HUIUSMODI ERRONEA OPINIO ET INTENTIO *matrimonium invalidat, cum in pactum deducta fuerit*» (*Cfr. S. Off. 11, dec. 1850; et 11 mart. 1860*).

In altre parole, perchè il matrimonio sia invalido si richiede la volontà esplicita per la quale il contraente intende semplicemente e assolutamente l'esclusione del vincolo perpetuo: e perchè consti di questa volontà assoluta, stando ai citati decreti del S. Officio, si deve provare che tale esclusione fu « *conditio sine qua non* » del consenso prestato nel matrimonio.

3. Un unico teste depone che la Gould immediatamente prima del matrimonio gli dichiarò l'intenzione di prestare il consenso sotto condizione di sciogliere il matrimonio, se il marito violasse la fedeltà coniugale. Ma un unico teste non prova, anche se non si avesse nessuna ragione di dubitare sull'accuratezza della sua deposizione; e nel nostro caso non mancano tali ragioni.

4. Non si può tener conto della deposizione dell'attore, perchè la dichiarazione di un coniuge contraria al vincolo, dopo la celebrazione del matrimonio, specialmente fatta nel processo giudiziario, non vale nulla (*Cap. 5, De eo, lib. 4, tit. 13*; *Decretal.; Instruct. Austr., nn. 148, 169*).

Per tali motivi fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(*Continuazione vedi pag. 340*).

SEZIONE TERZA. — Effetti dell'assenza corale.

I. Quando gli assenti si perdono le distribuzioni.

Dopo aver indicati i vari casi nei quali un capitolare assente non perde le distribuzioni, è utile riassumere brevemente quelli in cui non può lucrarle, tuttochè legittimamente assente e pur facendo suoi i frutti prebendali. Questi casi si possono ridurre ai seguenti:

1° L'indulto pontificio colla clausola « *amissis distributionibus* », come abbiamo veduto; ed è chiaro.

2° I canonici che pigliano parte alle riunioni capitolari tenute contemporaneamente all'officiatura (1).

3° I canonici che godono delle vacanze conciliari o delle settimane libere in caso di mediaria o terziaria (2).

4° I cerimonieri che assistono al Vescovo fuori cattedrale o collegiata (3).

5° L'organista che percepisce lucri speciali (4).

6° In genere i canonici che vengono adibiti dal Capitolo per gli affari amministrativi della chiesa o delle prebende con qualche stipendio.

7° Il Vicario generale, e anche il Capitolare, quando non interviene al coro sia pure per ragione della carica (5).

8° I canonici che assistono il Vescovo nella messa privata, senza ordinazioni, o che lo seguono in altre chiese dove questi si rechi, anche in cappa, per assistere a qualche predica (6).

9° I canonici assunti al servizio del Papa e considerati perciò al servizio della Chiesa universale (7), come quelli occupati al S. Ufficio (8), gli addetti alla Rev. Camera Apostolica (9), ecc.

10° Coloro che per divozione si recano a Roma pel giubileo (10), o a Loreto in pellegrinaggio (11).

11° I canonici che volontariamente si assentano per predicazione senza che ne abbiano il dovere (12).

12° I canonici che volontariamente confessano durante il

(1) S. C. C., 2 iul. 1633. Sembra strano, e pure questo caso è contemplato anche da Benedetto XIV, *Inst.*, 107. Cfr. Scognamiglio, n. 114.

(2) S. C. C., 14 sept. 1829.

(3) S. C. C., 27 iul. et 1 aug. 1739. Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XXVII, pag. 277.

(4) S. C. C., 11 iul. 1651; 15 nov. 1659; 6 maii 1741.

(5) S. C. C., 17 dec. 1627.

(6) S. C. C., 25 ian. 1625; 3 feb. 1629; 17 aug. 1641.

(7) S. C. C., 6 maii 1820; 25 maii 1822.

(8) S. C. C., 1587.

(9) S. C. C., 22 aug. 1672.

(10) Gennari, *Quist. Can.*, q. 295, pag. 359.

(11) S. C. C., 1573, cit. da Benedetto XIV, *Inst.*, 107.

(12) S. C. C., 20 dec. 1862.

coro (1), o che celebrano per comodità propria e non per utilità del popolo e senza il permesso del capocoro (2).

13° I canonici o beneficiati che il Vescovo ha diritto di ritenere presso di sè per utilità propria e della diocesi (3).

14° I cancellieri e segretari vescovili o con qualsiasi altro nome occupati in curia o in seminario, come il rettore, i professori, ecc., e non vale una consuetudine contraria (4).

15° Gli esaminatori sinodali o prosinodali che assistono ai concorsi o agli esami di ordinandi (5). Ogni consuetudine contraria è condannata (6), ma se a questa vanno uniti gli statuti che concedono a costoro assenti le distribuzioni, può mantenersi (7).

16° I canonici che seguono il Vescovo nella visita pastorale o che sono mandati a tale fine come convisitatori (8).

17° I canonici curati dei quali la cura non è annessa al beneficio.

18° Coloro che attendono allo studio di scienze sacre in qualche Università (9).

---

(1) S. C. C., 28 feb. 1795; 20 dec. 1862.

(2) S. C. C., 23 feb. 1771; 8 feb. 1817; 20 dec. 1862.

(3) S. C. C., 1587 Bouix, *De capit.*, III, c. 22, § 13; 24 aug. et 28 sept. 1765.

(4) Il Vescovo non può, per sè, imporre ad un canonico, nell'atto che gli conferisce il beneficio, l'obbligo di fare scuola in seminario. Gennari, *Quist. Can.*, q. 215, pag. 275. Cfr. S. C. C., 20 dec. 1862.

(5) S. C. C., 19 iun. 1638; 20 sept. 1642.

(6) S. C. C., 20 dec. 1862.

(7) S. C. C., 20 nov. 1819. « Crediamo — scrive qui Gennari (*Consultazioni*, II, c. 57, n. 5, nota) — che ciò possa pur valere quando non ci siano statuti scritti, ma solo consuetudini, che fanno le veci di statuti ».

(8) S. C. C., 5 dec. 1626. Rigorosamente parlando il Vescovo non ha obbligo di adibire convisitatori e tanto meno di adibire i canonici, potendo eleggere a tale officio anche ecclesiastici regolari. Confronta Ferraris, v. *Visitare*, n. 18; *Vade-mecum Eccl.*, II, pag. 135 (Giarre, 1908). Se in qualche sito v'è la consuetudine e la prescrizione degli statuti di dare ai convisitatori le distribuzioni, va rispettata. S. C. C., 20 nov. 1819. Cfr. Gennari, *Consultazioni*, II, c. 57, n. 8, pag. 288.

(9) C. 5, *Decr.*, V, 5; c. 2, V, 7, in 6°; Conc. Trid., sess. V, c. 1. *De ref.*; Pius V, Cost. *Sanctissimus*, 24 nov. 1564.

19° Il Vescovo-canonico essenle, sia pure per la visita pastorale (1).

20° Il Vicario capitolare assente anche per ragione di ufficio (2).

II. Natura della legge dell'officiatura corale.

La legge dell'officiatura corale, checchè ne abbiano pensato alquanti Teologi antichi (3), non è, nè deve dirsi puramente penale, ma mista, ed obbliga gravemente in coscienza qualsivoglia capitolare addetto al coro, benchè sia pronto di rinunziare alle distribuzioni. È questa opinione certa oggi fra i più illustri Autori (4), i quali però si accordano in dire che tre o quattro giorni di assenza non formano grave colpa, nè la forma un'assenza più lunga quando v'intervenga una delle cause sopra viste. Nelle altre assenze però si evita la colpa, pur perdendo le distribuzioni, quando si ottenga il permesso del superiore. In genere si può dire che se si tratta di caso contemplato esplicitamente dai testi, può bastare la licenza del Vescovo; in contrario occorre, per la legittima esenzione dal coro, il beneplacito apostolico a mezzo della Sacra Congregazione del Concilio (5). Nella specie, basta il solo permesso vescovile: — *a*) se si vuole usufruire delle vacanze conciliari accordate dal Tridentino; — *b*) se il Vescovo prende a suo servizio due canonici, giusto il diritto che gli accordano i testi (6); — *c*) se i canonici vengono assunti all'insegnamento della S. Teologia e S. Scrittura (7) e, probabilmente, del Diritto Canonico, Filosofia scolastica, Esegesi e Storia ecclesiastica (8); — *d*) se il

---

(1) S. C. C., 27 feb. 1904. Cfr. *Mon. Eccl.*, XVI, p. 988.

(2) S. C. C., 20 feb 1915. Cfr. *Mon. Eccl.*, XXVII, p. 548 sg.

(3) Cfr. S. Alfonso, III, 675.

(4) Suarez, IV, c. 17: Bonacina, d. 11, q. 1, pag. 2; Salmaticesi, ecc., seguiti da S. Alfonso, *l. cit.* Cfr. Gennari, *Consultazioni*, c. 16, pag. 118.

(5) Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 245, pag. 300.

(6) C. 7, *Decr.*, III, 4.

(7) C. 5, *Decr.*, V, 5; Conc. Trid., sess. V, c. 1, *De ref.* In questo caso non vi è limitazione di tempo.

(8) S. Alfonso, IV, 132. Per insegnare altre scienze occorre il beneplacito del Romano Pontefice. Cfr. Gennari, *Consult.*, II, c. 14, n. 9, e *Quist. Can.*, q. 245, pag. 308; Oietti, *l. cit.*

canonico vuole attendere, in una pubblica Università, allo studio della S. Scrittura, o Teologia, o anche Diritto Canonico; nel qual caso il Vescovo non può concedere, da sè, il permesso al capitolare di assentarsi per più di tre anni, nè a quello che abbia l'età maggiore dei 24 anni finiti (1). In ogni altro caso bisogna chiederne ed ottenerne indulto speciale dalla Santa Sede (2).

Se però il culto divino per tali assenze ne avesse a soffrire detrimento, i rimedi giuridici di cui può e deve avvalersi il Vescovo sono i seguenti: 1° elevare la puntatura, se è troppo esigua; 2° ritirare le facoltà, se anche siano state ottenute dalla Santa Sede (3); 3° procedere a tenore del Tridentino (4) per la privazione anche dei frutti, come vedremo meglio (5).

Adunque in tutti i su esposti casi gli assenti dal coro non percepiscono che la sola prebenda, non già le distribuzioni (6); essi sono soggetti a puntatura, e quando tutta la prebenda consiste in distribuzioni quotidiane, è sentenza unanime dei Dottori (7), poggiata sopra autentici decreti della S. Congregazione del Concilio (8), che costoro, se sono assenti, perdono

---

(1) *Decr.* e Conc. Trid., *ll. cit.* Scrive però CAPPELLO (I, pag. 606): « *Haec sententia ob mutatas circumstantias non videtur sustinenda* ». L'E.mo GENNARI, di fatto, ritiene (*Consult., l. cit.*) che il Vescovo può concederlo per sette anni e a chi sia minore di anni 30.

(2) Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, qq. 215, 245.

(3) C. 16, *Decr.* III, 4; S. C. C., 21 nov. 1772, ecc. Tutti i Canonisti ritengono che in ogni concessione della S. Sede v'è implicitamente la clausola: « *dummodo cultus divinus detrimentum non patiatur* ».

(4) Sess. XXII, c. 3, *De ref.*

(5) Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 280, p. 348.

(6) Si è fatta quistione se un canonico, che non interviene al coro per inconsapevole dimenticanza, possa partecipare alle distribuzioni. GENNARI (*Quist. Can.*, q. 110) lo scusa da colpa, ma non gli riconosce un tale diritto, poichè è sempre una colpa, se non teologica, almeno giuridica, la dimenticanza del proprio dovere. È quindi soggetto a puntatura.

(7) Fagnano, Pallottini, Petra, Lucidi, citati da GENNARI, *Quist. Can.*, q. 342, pag. 415.

(8) 24 nov. 1838, ecc., citata dai detti Autori.

solo la terza parte di siffatta prebenda, potendo far proprie le altre due terze parti (1).

III. Se e come il beneficiato possa farsi aiutare da altri.

Poichè, come sopra si è visto, l'obbligo del coro è di rigorosa giustizia (2) ed è strettamente personale (3), si domanda se e in quali casi, e come il beneficiato si possa giovare dell'opera di altri per soddisfare quest'obbligo. Questa ricerca ci darà motivo di parlare del *coadiutore* e del *sostituto*.

I. Coadiutore. — Si definisce: « *Qui alicui beneficiato datur ut is ab illo adiuvetur in exsequendis muneribus quae officio suo sunt coniuncta* (4) ».

Il coadiutore, senza o con la futura successione (5), durante la vita del coadiuto non è un vero canonico (6), e perciò è in minor dignità dei veri canonici quando anche siano inferiori in ordini (7), e se con futura successione, alla morte del coadiuto deve di nuovo pigliar possesso non potendo percepire neppure le distribuzioni sino a questo momento (8), ecc. (9).

(1) Circa la esposta dottrina sulle cause scusanti dal coro, confronta *Monit. Eccl.*, vol. I, pagg. 121, 195, 234; vol. II, pagg. 81, 129, 144; vol. III, p. I, pagg. 50, 67, 145; p. II, pag. 170; p. III, pag. 35, 102, 113; Gennari, *Consultazioni*, *l. cit.*; Oietti, *l. cit.*; Cappello, *op. cit.*, I, pp. 575 e 605.

(2) Vedremo in seguito dell'obbligo della restituzione.

(3) Conc. Trid., Sess. XXIV, c. 12, *De ref.*

(4) Oietti, *op. cit.*; aggiunge: « *Coadiutor tenetur per se habere qualitates requisitas ad obtinendam praebendam, cuius coadiutoriam assumit* ».

(5) Le *expectativae* sono vietate dal Tridentino (sess. XXV, c. 7, *De ref.*); può però concederle il Rom. Pontefice, specie quando il canonico per qualche serio impedimento non può prestare servizio corale.

(6) S. C. C., 26 aug. 1780; 16 sept. 1826. È considerato come vero canonico solo quanto agli effetti della giubilazione, come fu notato. Cfr. Oietti, *op. cit.*, voce *iubilatio*.

(7) S. C. C., 18 aug. 1618.

(8) *Monit. Eccl.*, vol. VIII, p. II, pag. 108. Tuttavia non è necessario questo secondo possesso se il primo gli fu dato da valere anche dopo la morte del coadiutore. Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 105.

(9) Circa la precedenza, il diritto di stare in coro, ecc., cfr. S. C. C., 2 iul. 1640; 6 apr. 1658; 31 maii 1670; 21 ap. 1882. Per le loro interpretazioni cfr. Santi, in l. III, *Decr.*, tit. 6, n. 12, e P. Oietti, *l. cit.*

Si può qui domandare se, come e quando possa essere obbligato un canonico ad assumere il coadiutore. E diciamo che se il coadiutore voglia imporsi per la sola ragione di infermità o di vecchiaia, non vi ha obbligo di accettarlo, sia perchè i sacri canoni dispensano gli infermi ed i vecchi dall'obbligo del coro, sia perchè è questo l'insegnamento comune dei Dottori, specie del Fagnano (1). Ma che cosa deve dirsi degli altri che, pur non essendo infermi o vecchi, non possono tuttavia intervenire abitualmente al coro? Ecco come risponde il chiarissimo Card. Gennari (2): « A questi crediamo che il Vescovo abbia diritto di imporre il coadiutore, quando però ci siano giuste ragioni di assentarsi abitualmente e ci sia bisogno di chi li sostituisca pel servizio del coro.

« Abbiamo detto che *il Vescovo ha diritto di imporre ad essi il coadiutore;* altrimenti può ricusarsi di dar loro venia di assentarsi dal coro, a cui debbono attendere per obbligo di giustizia.

« Abbiamo detto: *quando ci siano giuste ragioni di assentarsi abitualmente;* altrimenti non si può mettere il coadiutore, pel quale dal Tridentino (3) è richiesta *urgens necessitas aut evidens utilitas.*

« Abbiamo detto: *e ci sia bisogno di chi li sostituisca pel servizio del coro;* altrimenti basterà dar loro il permesso di assentarsi, con l'obbligo di perdere le distribuzioni ».

Il coadiutore fa le veci del coadiuto, che egli rappresenta; al coadiuto perciò toccano tutti i lucri, ed anche le distribuzioni (4). Il coadiutore però ha diritto alle fallenze altrui (5).

Se il coadiutore è assente legittimamente dal coro perchè, per es., ammalato, anche di malattia lunga, il coadiuto, sebbene libero, non ha l'obbligo di andare in coro e non perde

(1) L. III, c. *Nulla*, n. 73.

(2) *Quist. Can.*, q. 243, pag. 116.

(3) Sess. XXV, c. 7, *De ref.*

(4) Tranne se ci fossero speciali convenzioni. S. C. C., 15 apr. 1606; 23 ian. 1796. Se sono presenti amendue in coro, formando una sola persona giuridica, possono percepire una sola parte di distribuzioni, e, in genere, la lucra il coadiuto. Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 182, pag. 232.

(5) S. C. C., 19 aug. 1730; 27 feb. 1891.

cosa alcuna (1). Al contrario se il coadiutore è assente illegittimamente, il coadiuto, quand'anche si trovi infermo o impedito, se non interviene al coro è soggetto a puntatura, in danno però del coadiutore. Ove poi per colpa o negligenza del coadiutore il coadiuto venga a soffrire un qualunque danno, come la perdita delle distribuzioni straordinarie, è tenuto il coadiutore a compensarlo del suo (2).

A rigor di diritto il coadiutore, per non essere un vero canonico, non ha voce in capitolo (3), il quale diritto non può cedergli neppure lo stesso coadiutore (4), nè può essere assunto ad offici capitolari se non è detto nelle lettere apostoliche di coadiutoria o non vi sia legittima consuetudine (5).

È tenuto però a cantare l'ufficio in coro come il coadiuto, anche se non sia suddiacono (6), e ha il diritto di celebrare tutte le funzioni che avrebbe dovuto celebrare il coadiuto sia per ragione del proprio canonicato, sia per legittima devoluzione (7), all'infuori che la consuetudine disponga il contrario (8).

(*Continua*).

(1) S. C. C., 2 maii 1653; 29 maii 1667. Cfr. Bened. XIV, *Inst.*, 107.

(2) S. C. C., 22 feb. 1862; 12 aug. 1871. Se il coadiuto è scomunicato, il coadiutore può prestare il suo servizio nella chiesa, nel qual caso lucra tutto per sè, anche se nelle lettere di coadiutoria sia stato detto il contrario, poichè, qui, il coadiuto non è capace di lucrare. Cfr. Mühlbauer, *Thes. res. S. C. C.*, v. *Coadiutor*, l. g.; Barbosa, III, c. 10, n. 87; Oietti, *l. cit.*

(3) S. C. C., 20 mart. 1649; 18 sept. 1824.

(4) Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. VIII, p. II, pag. 108. Nè vale che il capitolo consenta a tale rinunzia, perchè esso non può investire alcuno del diritto della voce che non l'abbia dai canoni o dal superiore. Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 88, pag. 127.

(5) S. C. C., 20 maii 1649.

(6) In questo caso però fuori coro non è tenuto a recitare l'ufficio. Cfr. Oietti, *l. cit.*

(7) S. R. C., 14 feb. 1615; 18 aug. 1628; 10 mart. 1657.

(8) S. C. C., 6 sept. 1890.

QUESTIONI.

VII. — *Su la parola « deinde » nella formola dell'assoluzione.*

D. Nella formola dell'assoluzione sacramentale, dopo le parole *tu indiges*, deve il sacerdote pronunziare la voce *Deinde* prima di dire *ego te absolvo a peccatis tuis?*

R. In alcune antiche edizioni del *Rituale Romano* la voce *Deinde*, dopo le parole *tu indiges*, era impressa a carattere rosso, ed era seguita da due punti, dopo i quali leggevasi: *Ego* coll'*E* maiuscola. Tali edizioni furono seguite dal P. Gury S. I. nel suo *Compendium theologiae moralis* (Tract. *De sacram Poenit.*, parte 1ª, cap. 3º, num. 426), ove riportasi l'intera formola della sagramentale assoluzione. Il P. Ballerini S. I., nella rispettiva nota al testo del P. Gury, osserva: « Vox ista *deinde* diversis characteribus etiam in *Rituali* notatur, idque indicare videtur, ipsam non ad ea, quae sacerdos pronunciare debet, sed mere ad ordinem eorum designandum pertinere » (1). La S. C. dei Riti interrogata: « utrum verbum *deinde* in forma absolutionis, in nonnullis editionibus (*Ritualis*) rubro charactere impressum, omittendum sit », con decreto del dì 11 marzo 1837, n. 2764, rescrisse: « *Nihil esse innovandum* »; ma non essendo chiaro il senso di tale responso, il P. Ballerini nella nota citata soggiunge, non potersi derivare da quello alcuna certa conclusione.

Però nell'anno 1885 si pubblicò dalla S. C. dei Riti l'edizione tipica del *Rituale Romano*, in cui la parola *Deinde* è impressa a carattere nero, ed è immediatamente (senza i due punti) seguita dalla voce *ego* coll'*e* minuscola. Tale dicitura restò inalterata nell'ultima edizione tipica del *Rituale*, approvata con decreto della S. C. dei Riti, in data del dì 11 giugno 1913, (*Monit. Eccles.*, vol. XXV, pag. 358). È chiaro quindi che la parola *Deinde*, secondo il *Rituale* tipico, fa parte della formola che deve pronunziarsi dal sacerdote, e serve per collegare grammaticalmente il periodo *ego te absolvo a peccatis tuis* col precedente periodo che termina colle parole: *tu indiges.*

Il decreto poi del dì 11 marzo 1837, num. 2764, trovasi autenticamente interpretato giusta il *Rituale* tipico nell'*Index generalis* dei decreti della S. C. dei Riti, pubblicato nell'anno 1901, ove a pag. 146 leggesi:

---

(1) Dobbiamo pure notare che il ch. P. Bucceroni anche nella sesta edizione delle sue pregevolissime *Institutiones theologiae moralis*, pubblicata nel 1915 (vol. III, pag. 461, § 748) sembra seguire il testo del P. Gury-Ballerini-Palmieri, e aggiunge un po' ambiguamente: « Vox *deinde* videtur non pertinere ad ipsam absolutionis formulam, sed ad ordinem rerum dicendarum ». [N. d. R.].

« *Deinde:* circa hanc vocem in forma Absolutionis Sacramenti Poenitentiae *nihil est innovandum*, quamvis imprimatur rubro charactere: ideoque *omitti non debet*, 2764 ». E nello stesso senso tale decreto 2764 è interpretato a pagg. 5 e 384 del medesimo indice generale.

Pertanto ogni dubbio su tale materia è oggi dileguato (1).

Ben s'intende che non si fa questione della validità, ma solo della liceità. P. B.

QUESITI MINORI.

56. *D.* Essendo stabilito che l'Indulgenza dell'altare privilegiato non si possa applicare che ad un solo defunto, si domanda, se nel giorno dei morti possa applicarsi a più defunti e in tutte le tre Messe.

R. Non comprendiamo perchè si abbia a far distinzione pel giorno dei morti; se si potesse, in quel giorno, l'Indulgenza applicare a diversi con una sola Messa, la si potrebbe applicare in simile maniera anche in altro tempo. Che poi in tutte e tre le Messe di quel giorno si possa applicare l'Indulgenza, è indubitato; ogni Messa gode del suo privilegio, così in questo giorno, come nella festa del S. Natale, perchè l'Indulgenza non è data al celebrante, ma è applicata al Sacrificio.

57. *D.* La Indulgenza plenaria *toties-quoties*, nel dì dei morti, si può applicare a più defunti, ovvero deve applicarsi ad un solo defunto?

R. L'espressione *toties-quoties* non indica una speciale qualità d'Indulgenza, ma significa che l'Indulgenza, annessa a quella data opera, si può guadagnare *tante* volte, *quante* si ripete l'opera prescritta. Dunque ognuna di queste Indulgenze può essere applicata ad un defunto.

58. *D.* Quali sono le Indulgenze concesse ai fedeli che accompagnano il S. Viatico e che debbono essere annunziate dal Sacerdote, come vuole il Rituale?

R. Sette anni e sette quarantene, se si accompagna con lume, pregando pel Sommo Pontefice. Cinque anni e cinque quarantene senza lume, pregando come sopra. Tre anni e tre quarantene a chi impedito manderà altri con lume. Cento giorni a chi impedito recita, nel tempo dell'accompagnamento, un *Pater* ed un *Ave* secondo l'intenzione del S. P. (Innocenzo XII, 5 gennaio 1695).

---

(1) A questo proposito non sarà inutile notare che nella formola della sacramentale assoluzione, riferita dal P. Gury nel citato compendio di teologia morale, oltre all'inesattezza riguardo alla parola *deinde*, trovasi pure aggiunta per errore la particella *et* immediatamente prima delle parole *quidquid boni feceris*.

Se non si tratta di Viatico, ma di accompagnamento del Santissimo agl'infermi in qualunque circostanza, duecento giorni, con o senza lume (Pio IX, 18 luglio 1877).

Per l'accompagnamento del Santissimo, in qualunque altra occasione, cento giorni d'Indulgenza (Pio IX, 18 luglio 1877).

59. *D.* Sempronio si presenta al Parroco pregandolo di celebrare una Messa cantata con Ufficio funebre pel proprio padre defunto. Ma il giorno anniversario della morte di questi è già trascorso da venti giorni. Si chiede: Questa Messa e questo Ufficio si possono ritenere un anniversario *late sumptum?* e quindi si può celebrare la Messa *ut in die anniversaria* e l'Ufficio dei defunti con rito doppio?

R. La risposta è negativa, perchè l'anniversario, per quanto *late* si prenda, non potrà mai verificarsi dopo venti giorni; e perchè il concetto dell'anniversario *late sumptum* deve essere di consuetudine in ogni anno; « *semel* in anno *fieri solent* », ed è determinato in maniera che il diritto di domandarlo, e il vantaggio spirituale, o suffragio che ne consegue, non può applicarsi ad un individuo, ad una famiglia, ma riguarda le comunità, e nell'ottavario di tutti i fedeli defunti soltanto può riferirsi a qualche determinata persona (*S. R. C.*, n. 3753, V). Prescindendo però da tutto questo, il rito doppio non è soltanto una qualità di rito richiesta dalla solennità dell'avvenimento, come uu settimo, un anniversario; ma può stabilirsi *ad libitum*, anche soltanto *ad conferendam solemnitatem.*

60. *D.* Il nuovo Breviario contiene, prima dell'Officio dei defunti, una rubrica in cui dice che si raddoppiano le antifone anche « quoties solemniter celebratur Officium ». La parola « solemniter » significa: quando *si canta* l'Officio, ovvero: quando si celebra l'Officio con Diacono e Suddiacono?

R. Nè quando si canta, nè quando vi è Diacono o Suddiacono alla Messa. Aggiungiamo *alla Messa*, perchè non potrebbero aver luogo, secondo il decreto della S. C. dei Riti, n. 4054, VIII, il Diacono e il Suddiacono parati durante l'Officio. Il « solemniter » significa soltanto quando si deve o si vuole dire l'Officio *ritu qui duplici respondet*, come dichiarò la S. C. dei Riti. (V. risposta precedente, in fine).

61. — *D.* Nella diocesi di ... vige l'uso antichissimo che il parroco dopo avere asperso il cadavere, consegni l'aspersorio alle persone di famiglia, perchè anch'essi aspergano il defunto prima che venga portato alla sepoltura. Così pure nella stessa diocesi vige la consuetudine che dopo la celebrazione del matrimonio, essendo ancora gli sposi ai piedi dell'altare, il parroco consegni l'aspersorio ai familiari che accompagnano il corteo, perchè anch'essi benedicano gli sposi. Può tollerarsi tale consuetudine, che non è possibile eliminare senza provocare scandalo nel popolo?

R. Solo il parroco può aspergere il cadavere, e questo diritto è strettamente parrocchiale, onde nè i cappellani di confraternita, nè i canonici di cattedrale o collegiata, possono aspergere il cadavere

prima di rimuoverlo di casa, anche nel caso che debba trasportarsi alla loro chiesa (*S. R. C.*, 24 febb. 1680). E se non può tollerarsi l'uso di fare aspergere il cadavere da tutti i sacerdoti intervenuti, *a fortiori* deve eliminarsi la consuetudine indicata nel caso. Altrettanto dicasi dell'aspersione dopo celebrato il matrimonio. Il timore di possibili scandali non è ragione sufficiente per conservare siffatte consuetudini. Si proceda con prudenza e cautela, s'istruisca il popolo e sarà evitato ogni scandalo.

62. *D.* Un parroco mette la luce elettrica nella cappella della Madonna, e quando i fedeli dànno l'elemosina per accendere la lampada davanti quell'imagine, egli fa accendere la lampadina elettrica, che mantiene per mezz'ora, o un'ora, secondo la quantità dell'elemosina. Si può tollerare quest'uso?

R. Secondo gli ultimi decreti della S. C. dei Riti, l'uso della luce elettrica non è più proibito nelle chiese con i criteri prima adottati. In principio si ammetteva soltanto *ad depellendas tenebras*, e *ad ecclesias splendidius illuminandas*. Oggi invece la S. C. si è limitata a proibirla soltanto *sull'altare con gli annessi gradini dei candelabri*; avanti al SS. Sacramento e alle SS. Reliquie, in luogo delle *prescritte* candele o lampade; intorno alle immagini sulla parete dell'altare, a vari colori; dentro il S. Ciborio, e quante volte non si abbia ad osservare quella gravità che la santità del luogo e la dignità della S. Liturgia richiedono (v. decreto 24 giugno 1914). E teniamo per certo esser proibita avanti alle dodici croci delle pareti nella Dedicazione della Chiesa, prescrivendovi le candele il Pontificale Romano.

Le lampade, di cui nel quesito, non sono comprese nei titoli che abbiamo esposto. E se si può dire che costituiscono un atto di *culto*, soltanto perchè questa parola non ha un senso assoluto, e si distingue, precisamente, il culto pubblico (liturgia) e il privato; il *prescritto* e il *libero*. Ora, anche secondo l'uso, ormai generalizzato, e non condannato, le lampade che *liberamente* si accendono avanti agli altari, ecc., sono elettriche, con vantaggio della pulizia, dell'igiene, della maggiore facilità di accenderle, spegnerle e custodirle; molto più che oggi, trovare l'olio di olivo, anche a prezzo elevatissimo, è un problema.

Potrà anche farsi questione della mente degli offerenti, dubitandosi se non vogliono piuttosto l'antica che la moderna lampada; ma a ciò può ovviarsi con interrogazioni e consigli, e poi, presto, come in ogni altra cosa, anche qui l'usanza s'imporrà da sè.

63. — *D.* Nella concessione fatta agli oratori dei Seminari e degli Istituti religiosi di celebrare le tre Messe nella notte del S. Natale, distribuendo la S. Comunione « omnibus pie petentibus », sono escluse le chiese dei Religiosi, « quae publico fidelium usui inserviant ». Poichè questa esclusione dal privilegio, dei Religiosi, che pur portano le spese e le fatiche del culto in

pubbliche chiese, potrebbe sembrare odiosa, si domanda se i Religiosi potrebbero usufruire del privilegio, qualora chiudessero la chiesa al pubblico durante la notte di Natale e celebrassero le tre Messe per comodo della religiosa famiglia di frati o di suore; e potrebbero, nel caso, ammettere alcuni pii fedeli, che ne facessero domanda, lasciandoli entrare dalla porta del monastero o della sagrestia?

R. Pei decreti generali nella notte di Natale è permessa una sola Messa *solenne* o *cantata*, e solo in quelle chiese dove si fa l'officio pubblico, come nelle Cattedrali, e nelle Collegiate (De Herdt, *S. Lit. Prax.*, T. III, nn. 5, 2). È consentita detta Messa cantata per l'utilità dei fedeli anche alle Chiese parrocchiali (Card. Gennari, *Cons. Liturg.*, vol. II, pag. 770); inoltre la consuetudine generale autorizza, almeno col permesso del Vescovo, celebrare la funzione della notte di Natale con Messa cantata anche nelle Chiese succursali distanti dalla parrocchiale, qualora in queste chiese succursali si usi cantare la Messa nelle solennità dell'anno. Fuori di questi casi, a mezzanotte e prima dell'aurora non sono permesse senza venia apostolica, Messe cantate o lette, e la consuetudine contraria è abusiva (*S. R. C.*, in *Aretina*, 18 sett. 1781, n. 2520).

Il Sant'Officio con decreto dell'agosto 1907 e nelle risposte date ai due dubbi proposti, il 26 novembre 1908, nel concedere ai monasteri di clausura, agli altri istituti religiosi, alle pie case e ai seminari, la facoltà delle tre Messe lette nella notte del S. Natale, escludeva che tali Messe si potessero celebrare a porte aperte, e nelle chiese dei regolari, destinate al culto pubblico. Da tutto il contesto del decreto e delle risposte, a noi sembra che il privilegio fu concesso unicamente per soddisfare la devozione delle persone, che vivono in comunità, le quali non possono senza inconvenienti recarsi a mezzanotte alle pubbliche chiese per assistere alla solenne funzione. Onde riteniamo che i religiosi, chiudendo le porte delle loro chiese al pubblico, possano usufruire del loro privilegio; ma qualora volessero ammettere in chiesa il pubblico, facendolo entrare per altra porta, sia quella del convento o della sagrestia, esorbiterebbero dai limiti del privilegio e certamente dovrebbero prima chiedere la venia apostolica alla S. C. dei religiosi.

64. — *D.* Si può o si deve negare la benedizione dopo il parto, alle donne che non sono unite in legittimo matrimonio cristiano, e in caso affermativo si deve usare l'unica formola prescritta dal Rituale?

R. A questa benedizione hanno diritto solamente le donne « quae ex legitimo matrimonio pepererunt » (*S. C. C.*, 18 Iulii 1859). I parti notoriamente illegittimi, essendo effetti di causa abominevole, escludono una tale benedizione, anche perchè la formola prescritta dal Rituale mal si addice a siffatte donne divenute madri per il peccato. A questo proposito gioverà notare che a tale benedizione hanno di-

ritto le madri cristiane, quando anche la prole sia morta prima del battesimo, e in questo caso nulla deve mutarsi nella formola del Rituale (*D. auth.*, n. 3059, ad XVII).

65. *D.* Può il collettore del Capitolo dare danaro a mutuo, sui fondi capitolari, senza autorizzazione scritta del Capitolo e del Vescovo? E autorizzato dal solo Capitolo, può farlo, accettando cambiali in bianco, intestate a suo nome? Possono le altre Amministrazioni ecclesiastiche delle Parrocchie, del Seminario e delle Confraternite fare di questi mutui con semplici cambiali? Può l'Ordinario imporre a tutti questi Enti d'investire i superi in titoli di rendita pubblica e custodirli nella Cassa diocesana?

R. Per risolvere i vari quesiti proposti, basterà rispondere all'ultimo e richiamare il principio generale di diritto canonico, che riconosce al Vescovo le più ampie facoltà per quanto si riferisce all'amministrazione dei beni ecclesiastici nella sua diocesi. Avendo il Vescovo *intentionem in iure fundatam*, secondo l'adagio dei dottori, su tutto ciò che ha relazione con l'amministrazione della sua diocesi, tranne lo speciale diritto di esenzione di cui godono i beni appartenenti agli ordini regolari maschili, tutti gli altri beni sono soggetti alla potestà amministrativa del Vescovo, onde il clero inferiore esercita il diritto di amministrazione subordinatamente all'autorità vescovile, e quindi nell'esercizio di questo diritto non può prescindere dalle norme, che il Vescovo stima dovere emanare per tutelare, nella maniera più sicura, il vario patrimonio ecclesiastico. Pertanto il Vescovo non solo può, ma deve imporre ai diversi Enti ecclesiastici, esistenti nel territorio della sua diocesi, tutte quelle cautele che egli, in conformità delle varie disposizioni emanate in proposito dalla Santa Sede, giudicasse più efficaci a garantire la sana amministrazione del patrimonio ecclesiastico diocesano. Orbene, da una risposta data dalla S. Penitenzieria al Vescovo di Conversano il 25 gennaio 1888 (*Monitore Ecclesiastico*, vol. V, par. II, pag. 128) e da altre decisioni ancor più recenti (cfr. *S. C. C. Romana et Aliarum* 17 gennaio 1906) è facile ricavare che quando si hanno capitali da investire, devono preferirsi sempre i titoli più sicuri, cioè quelli garantiti da ipoteca o dal Governo. I mutui fatti a privati con semplici cambiali in bianco, o peggio intestate a nome di un canonico, le quali, in caso di morte, possono cadere nelle mani di parenti o di altri interessati, non dànno certamente quell'affidamento e quella sicurezza voluta dai canoni. Dippiù, gli amministratori sono responsabili verso l'Ente morale dei danni che possono cagionare (cfr. Conc. Trid., *Sess. XXII, cc. 8-9, de ref.*) e devono risarcirli del proprio; onde, impiegando il danaro in operazioni finanziarie, per le quali non furono autorizzati dalla competente autorità, qualora queste operazioni andassero a male, dovranno rispondere al Capitolo e al Vescovo del danno risultante

66. *D.* Viene richiesto di benedire la bandiera di una sezione dell'*Associazione Nazionale dei giovani esploratori.* È lecito procedere senz'altro a tale benedizione?

R. Il decreto del Sant'Ufficio del 31 agosto 1887 indica chiaramente le condizioni necessarie perchè la bandiera di una società possa benedirsi. « Non esse benedicenda vexilla, così il decreto, nisi earum societatum *quarum statuta ab auctoritate ecclesiastica adprobata fuerint, ab eoque aliquo modo dependeant* et aliquod Religionis signum, nullum autem emblema reprobandum, praeseferunt » (Cfr. *Monitore Ecclesiastico*, vol VIII, parte II, pag. 263, serie I). Orà i nostri lettori, specie quelli che hanno seguito sull'autorevole rivista della *Civiltà Cattolica*, nel quad. 1517 del 3 settembre 1913 e nell'altro 1557 del 23 aprile 1915, le polemiche suscitate dall'impronta e dall'indirizzo che si è voluto dare da noi a siffatta istituzione, sanno cosa pensare della liceità o meno della richiesta benedizione. Lo statuto, il così detto decalogo, e il giuramento adottato da quest'Associazione Nazionale hanno un carattere talmente laico, che non potranno mai essere approvati dalle Autorità ecclesiastiche, e così viene a mancare una delle condizioni contenute nel decreto citato. Non ostánte i tentativi fatti dalle nostre Associazioni cattoliche per trovare una formola conciliativa, mentre sembrava potersi raggiungere un accordo che permettesse anche ai nostri giovani cattolici di partecipare a detta Associazione, senza dover rinunciare ai propri principî, data l'intransigenza laica dei dirigenti l'Associazione, fu necessario rompere ogni contatto. Pertanto, allo stato attuale delle cose, le sezioni dei Giovani Esploratori, completamente indipendenti dalle Autorità ecclesiastiche, secondo il nostro modesto parere, non possono pretendere che si benedicano le loro bandiere.

67. *D.* Il decreto « Ut debita » (11 maggio 1904) permettendo che un sacerdote possa dare ad altri sacerdoti delle messe da celebrare, stabilisce (n. 6°) « qui... missas... aliis celebrandas tradiderint, obligatione teneri usquedum peractae celebrationis *fidem* non sunt assequti, ad ea ut... de sua supplere debeant ». Si desidera sapere se si ha l'obbligo di supplire alla mancata celebrazione, oppure di richiedere espressamente la fede delle messe celebrate, richiesta che talora potrebbe riuscire offensiva.

R. Atteso lo scopo voluto dal decreto di assicurare in tutti i modi il fatto della celebrazione, e attesa la distinzione tra la consegna di messe fatta al proprio Ordinario, o alla S. Sede, e ai sacerdoti *personaliter notis et omni exceptione maioribus*, liberando nel primo caso da ogni ulteriore obbligazione, la quale obbligazione invece viene conservata nel secondo caso, a noi sembra chiaro che finchè non si ha la *dichiarazione dell'eseguita celebrazione*, per colui che affidi ad altri delle messe da celebrare, resti sempre l'obbligo di

provvedere a siffatta celebrazione, quindi è nel suo interesse provocare siffatta dichiarazione. I termini in cui è redatto il decreto in ducono la *presunzione*, anche nei riguardi dei sacerdoti *omni exceptione maiores*, della *non celebrazione*, fino a prova contraria, data dalla *fede* di eseguita celebrazione. La presunzione della celebrazione fino a prova contraria non ha fondamento nel decreto. Il fatto della mancata celebrazione non può essere distrutto che da una dichiarazione esplicita in contrario. Dunque... la conclusione è ovvia.

68. *D.* Quali le regole per dire Titolare di una chiesa un Santo, e quali per dirlo Patrono? Si chiamano patroni anche i titolari?

R. Oggi è messa in chiaro la distinzione tra Titolare e Patrono; il Titolare è il Santo o Mistero o Persona divina o la B. Vergine, in cui onore è dedicata o benedetta la chiesa; Patrono è la B. Vergine od il Santo Protettore di un luogo o paese o città o nazione o diocesi o provincia, e può essere principale o secondario, ossia meno principale.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Fondazione autonoma di culto. — Si hanno i caratteri dell'ente autonomo a scopo di culto, colpito dalla legge, nella disposizione con la quale viene lasciato un fondo rustico per una messa quotidiana da celebrarsi in perpetuo, a suffragio dell'anima del testatore, nella chiesa parrocchiale, da una sacerdote della chiesa stessa, da eleggersi dal parroco. — Cass. Roma, 4 agosto 1915, Di Francesco c. Fondo Culto. *Dir. Eccl. Ital.*, ser. II, a. VIII, pag. 528.

I supplementi di Congrega sono (*sic*) soggetti alla prescrizione quinquennale. — Le attività del beneficio parrocchiale debbono accertarsi nel modo stabilito dall'art. 2 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Però tale articolo non stabilisce una prova *juris et de jure*, e la liquidazione in base alla denuncia non fa stato contro il parroco; ma se questi non impugna le risultanze della denuncia, il giudice, chiamato a stabilire il supplemento di congrua, non può attingere da altra fonte (certificato del subeconomo) la prova circa l'ammontare delle attività parrocchiali.

I partecipanti di una chiesa ex-ricettizia hanno sempre l'obbligo di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura delle anime, e perciò, finchè alcuno di essi è in vita, non può il parroco chiedere al Fondo Culto un assegno per il coadiutore.

Il supplemento di congrua concesso ai parroci, dovendosi considerare come una pensione alimentare, rientra nella disposizione

dell'art. 2144 Cod. civ.; ed è quindi soggetto alla prescrizione quinquennale.

Il diritto di credito a titolo di supplemento di congrua deve considerarsi come *certo* e *liquido* prima ed indipendentemente dalla liquidazione del Fondo Culto.

E perciò, se il parroco è anche in grado di precisare da sè la misura della propria richiesta, non potrà dirsi che sia incerto l'*an debeatur*; e non è incerto nel senso giuridico neppure il *quantum debeatur*, per modo che la liquidazione non è necessaria alla perfezione del diritto e alla decorrenza del termine per la prescrizione di cui all'art. 2144 Cod. civ.

Gl'interessi delle somme dovute per rimborso di spese di culto decorrono dalla domanda giudiziale e non dalle scadenze dei pagamenti fatti dal parroco, non esistendo fra parroco e Fondo Culto rapporti di utile gestione; non è perciò applicabile l'art. 1144 del Cod. civ. — Cass. Roma, 22 ottobre 15 novembre 1915. Martino c. Fondo Culto. (*Dir. Eccl. Ital.* ser., II, a. IX, pag. 4 seg.; cfr. pure a pag. 12 s., e 81 ss. la perentoria confutazione di questa sentenza *singolare*, che rappresenta un inaspettato e sorprendente cambiamento di giurisprudenza della Corte Suprema).

I supplementi di assegno ai Vescovi non sono prescrittibili. — I supplementi di assegno, concessi ai Vescovi dal Fondo Culto, non sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 Cod. civ.

Per le leggi ecclesiastiche la retribuzione del vicario generale è a carico della Mensa, e perciò, per ottenerne la deducibilità agli effetti del supplemento di assegno, occorre dimostrare che la relativa spesa fu sostenuta dai fedeli e da altri. — Cass. Roma, 16 luglio 7 agosto 1915. Fondo C. c. Andrenacci. (*Ibid.*, pag. 97).

Legato per insegnamento in Seminario. Trattandosi di legato modale, se l'adempimento del modo è per qualsiasi causa impossibile, l'obbligo ad esso cessa senza che venga meno il legato, al quale è connesso.

Fatto il legato di un annuo assegno ai ripetitori della sacra teologia per l'insegnamento di questa nel Seminario a tutti i giovani chierici o sacerdoti della diocesi, non perdono i detti ripetitori il diritto al legato stesso se per decreto vescovile resta vietato l'insegnamento a quei giovani che non abbiano stabile dimora nel Seminario.

Non è consentito un novello ricorso, in controsenso dello scopo dell'istituto della Cassazione, quando la sentenza del giudice di rinvio si è conformata alla decisione della Corte Suprema.

La inesecuzione del modo da parte dei ripetitori di sacra teologia, avvenuta prima del decreto vescovile, non importa che sia l'effetto

della loro volontà e del loro arbitrio, potendo invece dipendere da ordini del Vescovo già esistenti, e che poi furono tradotti in divieto formale.

È incensurabile l'apprezzamento del magistrato di merito che, pel conseguimento del legato, fosse indifferente la distinzione tra professore e ripetitore di sacra teologia.

La lettura e lo studio di capitoli di prova testimoniale, per trarne un significato diverso da quello ad esso attribuiti dal giudice del merito, costituiscono una indagine ed una interpretazione di fatto, inibite alla Corte di Cassazione. — Cass. Roma, 17 marzo-22 maggio 1915, Ricovero di S. Vincenzo in Cagliari c. Miglio. (*Ibid.*, pag. 99).

Nullità di matrimonio contratto con sacerdote. — Può essere causa di nullità di matrimonio, a norma dell'art. 105 Cod. civ., l'errore che cade sopra una delle qualità essenziali della persona.

Conseguentemente può la sposa chiedere la nullità del matrimonio, se lo sposo le abbia taciuto la sua qualità di sacerdote cattolico, che gl'impediva di contrarre nozze secondo il rito religioso. — Appello Genova, 9 novembre 1915. C. c. M. (*Ibid.*, pag. 116).

Deducibilità della pensione pel predecessore dalle rendite d'un beneficio. — La pensione od assegno vitalizio, stabilito in favore del precedente investito di un beneficio parrocchiale con provvisione dell'autorità ecclesiastica competente, munita di *exequatur* o *placet* del Sovrano e del suo delegato, costituisce onere legittimamente costituito sulle rendite beneficiarie e deducibile dall'attivo agli effetti della liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto dal Fondo Culto all'attuale titolare del beneficio stesso. — Cass. Roma, 23 febbraio 1916. Fondo C. c. Conversano. (*Ibid.*, pag. 145).

Chiesa d'un ente soppresso e sua rappresentanza. — L'atto di governo, che conserva al culto la chiesa di un ente soppresso, può bene desumersi dalla lettera di un ispettore della Cassa ecclesiastica in cui si dica al rettore che l'obbligo dell'ufficiatura di detta chiesa è passato, con la cessione del monastero, al Comune.

La confessione dell'ispettore è prova dell'esistenza dell'atto di governo, non potendosi ammettere che la Cassa ecclesiastica, prima della cessione al Comune, avesse provveduto alle spese di ufficiatura senza esservi debitamente autorizzata.

La chiesa di un ente soppresso è anzitutto rappresentata dal Vescovo, quale tutore legittimo degli interessi religiosi della diocesi; è rappresentata inoltre dal rettore, che il Vescovo ha preposto ad essa quando il Comune, che aveva il diritto di nominare il rettore, ha omesso di nominarlo e si è acquietato al fatto compiuto.

Il rettore comunque ha sempre il diritto di conseguire dal Comune il rimborso delle spese di ufficiatura.

Il diritto di una chiesa conservata ad avere i mezzi per la sua ufficiatura è imprescrittibile. — Appello Ancona, 2 giugno 1915. Vescovo di Fabriano c. Fondo C. e Comune di F. (*Ibid.*, pag. 158).

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE. — Sono state pubblicate negli *Acta Apostolicae Sedis* le seguenti lettere pontificie.

12 *ottobre* 1915. A Mons. Edmondo Prendergast, arciv. di Filadelfia, congratulandosi seco del cinquantesimo anno di sacerdozio, lodando in specie quanto ebbe fatto per l'estirpazione della bestemmia nella sua diocesi, istituendo all'uopo l'Associazione del Santo Nome. [*Acta Ap. Sedis*, vol. VIII, p. 141].

7 *marzo* 1916. Al P. Ciro da Pesaro, O. F. M., lodandone l'intrapresa pubblicazione del periodico « Piceno Serafico » [*Ibid.*, p. 142].

19 *aprile*. Al P. Antonino Lhoumeau, attuale Superiore Generale dei Padri della Società di Maria e delle Figlie della Sapienza, nel secondo centenario della morte del B. Ludovico Grignion de Montfort, della cui opera tesse mirabile elogio, rilevandone specialmente l'ossequio alla Santa Sede, e l'amore verso la S. Vergine, delle quali virtù mostra la mutua relazione. [*Ibid.*, p. 172].

12 *maggio*. A mons. Paolo Buguet, curato di Montligéon, ne cinquantesimo del sacerdozio, lodandone specialmente l'opera da lui istituita, del perpetuo suffragio pei defunti (1). [*Ibid.*, p. 218].

22 *maggio*. All'E.mo Card. Ferrari e agli altri vescovi della Provincia di Milano, nell'occasione della conferenza annuale, inculcando specialmente il progresso dell'azione sociale popolare cristiana. [*Ibid.*, pag. 261].

18 *giugno*. A mons. Garcia Irigoyen, vescoco di Trujillo (Messico) nel terzo centenario della fondazione di quella diocesi. [*Ibid.*, p. 221].

3 *luglio*. Al sac. Luigi Jauch, direttore generale dell'Opera di S. Francesco di Sales per la preservazione della fede, esortandolo a raddoppiare di zelo, in vista della fine del presente conflitto, e delle rovine che lascerà. [*Ibid.*, p. 270].

Merita infine speciale nota un breve apostolico, dato il 15 luglio 1916, per cui viene onorata del titolo di Basilica minore la chiesa e santuario della B. Vergine di Pozzano presso Castellammare di Stabia, sorta nel secolo XI, e affidata attualmente all'Ordine dei Minimi. [*Ibid.*, p. 259].

---

(1) La sede principale in Italia è in Roma presso la Chiesa di S. Maria in Monte Santo, a piazza del Popolo (angolo di via Babuino).

CAUSE DI BEATIFICAZIONE. Addì 8 gennaio 1916 fu pubblicato il decreto della S. Congr. dei Riti con cui fu dichiarato *constare* del grado eroico delle virtù del servo di Dio Giovanni Battista da Borgogna, sacerdote professo dell'Ordine dei Minori, in guisa da potersi procedere alla discussione dei quattro miracoli proposti per la sua beatificazione. [*Acta Ap. Sed.*, VIII, 13].

Il 28 dicembre 1915 fu pubblicato il decreto di introduzione della causa del servo di Dio Giovanni Battista Stoeger, della Congregazione del SSmo Redentore († 3 nov. 1883). [*Ibid.*, p. 16].

Ai 26 gennaio 1916 fu pubblicato simile decreto circa la causa dei 213 vescovi e sacerdoti uccisi nella Rivoluzione Francese del 1792, in odio alla fede. [*Ibid.*, p. 67].

Il 12 aprile si ebbe quello per la causa della serva di Dio Luigia Borgiotti, Torinese, con-fondatrice delle Suore di Gesù Nazzareno († 23 febbraio 1873). [*Ibid.*, p. 155].

Il 6 giugno adunatasi nel Vaticano la Congregazione Ordinaria dei Riti, ponente l'E.mo Card. Vincenzo Vannutelli, fu decretato doversi introdurre la causa di 32 serve di Dio, religiose dell'Adorazione perpetua, delle Orsoline, delle Cistercensi e Benedettine, uccise nel luglio 1794 in Oranges, diocesi di Avignone, in odio alla fede; il 14 del medesimo mese Sua Santità si degnò segnarne la Commissione, e ne fu pubblicato il decreto. [*Ibid.*, p. 228].

Infine nel luglio u. s. fu tenuta alla presenza del S. Padre la Congregazione Preparatoria su le virtù del servo di Dio *Giuseppe Cottolengo*, fondatore della « Piccola Casa della Provvidenza » in Torino, ed avendo essa avuto esito favorevolissimo, il S. Padre nella seconda domenica d'agosto ne confermò solennemente il giudicato, ordinando di procedere *ad ulteriora* nell'importante causa.

NUOVI VESCOVI. — Il Santo Padre si è degnato di promuovere il Rev.mo Sig. Eustachio Nieto y Martin, attualmente parroco di Nostra Signora della Concezione in Madrid, alla sede vescovile di *Sigüenza* (Spagna), vacante per la rinunzia di Mgr. Minguella y Arnedo.

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di *Cork* (Irlanda) Monsignor Daniele Cohalan, Vicario Capitolare della stessa diocesi e vescovo titolare di Vaga.

Monsignor Michele O' Doherty, Vescovo di Zamboanga, è stato promosso alla sede arcivescovile di *Manila* (Filippine).

Monsignor Maurizio Patrizio Foley, Vescovo di Tuguegarao, è stato trasferito alla sede di *Iaro* o Sant'Elisabetta.

Il Rev.mo D. Alfredo Verzosa, parroco di Bantay, diocesi di Nuova Segovia, è stato nominato Vescovo di *Lipa*.

Il Rev.mo D. Luigi Stefano Boracchia è stato nominato Vescovo di *Luni e Sarzana*.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Ai vescovi germanici radunati a Fulda. Protesta contro il travisamento che si fa delle Sue intenzioni nel raffermare i propositi di pace, loda l'attività di assistenza sociale, e le cure pei prigionieri; esorta nuovamente alla propaganda della carità cristiana e alla preghiera per implorare la fine dell'immane flagello.

Lettera. — *Dilecte Fili Noster et venerabiles Fratres, salutem et apostolicam benedictionem.* — Legentes vestram communem epistolam quae quidem reddita Nobis est ipso die anniversario suscepti a Nobis Pontificatus maximi, tempestivum quemdam solatii fructum cepimus, cum perspiceremus, id quod noveramus iam, vos gravissima in re Nostram plane mentem assequi rectissimeque interpretari voluntatem. Etenim ad hanc aegritudinem, qua ob tantam tamque diuturnam filiorum caedem conficimur, accedit ut crebrae illae Nostrae ad reconciliandam pacem hortationes nonnullis in indignam suspicionem venerint, in aliorum quoque apertam offensionem ceciderint, quasi eas voces Nobis non communis salutis amor, sed Nostrae propriae alicuius utilitatis spes eliceret, aut ita hoc bellum velimus componi ut talis exsistat pax, quae iustitiae et aequitatis fundamento non nitatur. Adeo perturbationes animorum impediunt iudicium veri, ut his obscurum sit quod est evidentissimum, Pontificem Romanum, ut Vicarium Regis Pacifici, et omnium christianorum Patrem, non posse ex officii conscientia admonere, suadere, hortari aliud, nisi pacem; illum hoc pacto non aliquorum hominum agere causam, sed humanitatis; idque praesertim in hac im-

manitate belli, cuius si quis vel unius diei spatio finem acceleraverit, non is parum bene meritus de genere humano dicendus sit. Interea, dum erit in exspectatione pax, levare aliqua ex parte molem miseriarum, quae huic bello coniuncta est, omni qua possumus ope, pergamus. In quo vos Nobis egregiam navare operam cernimus, tum universis catholicorum societatibus, quae per Germaniam beneficentiae causa sunt, foederatis, quo necessitatibus tenuiorum in immensum auctis celerius uberiusque subveniatur; tum iis providentissime institutis Paderbornae operibus in multiplicem utilitatem omnium, quotquot intra Germanici imperii fines captivi reperiuntur. Quod Nos laudantes christianae caritatis inventum, eodem tempore Episcopi Clerique Paderbornensis curam atque sollertiam, et catholicorum omnium e Germania liberalitatem laudamus. Sed potissimum hodie caritatis munus — quod vos praeclare exsequimini et in quo perseveretis hortamur — est hoc, dare operam ut inter homines diversarum gentium, quas bellum dissociavit, non modo ne exacuantur odia, verum, mutuis christianae misericordiae officiis, sensim molliantur. Ita quodammodo munietur via ad optatissimam bonis omnibus pacem et hanc eo stabiliorem, quo altiores in ipsis animis radices egerit. Quare insistite, ut facitis, divinam implorare opem, iterando etiam piacularia sacra et pueros ad caeleste epulum invitando: plurimum enim possunt apud Deum humiles supplicesque preces, quibus paenitentia simul et innocentia suffragentur. Atque auspicem divinorum munerum Nostraeque benevolentiae testem, apostolicam benedictionem vobis, dilecte Fili Noster et venerabiles Fratres, ac vestro Clero et populo peramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum, die VIII mensis septembris, in festo D. N. Mariae nascentis, anno MDCCCCXVI, Pontificatus Nostri tertio.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Ufficio.

I.

Sommario delle Indulgenze concesse ai Terziari Secolari dell'Ordine dei Minimi.

I. — Indulgentiae Plenariae.

a) Tertiariis ex utroque sexu, vere poenitentibus, confessis ac sacra Synaxi refectis:

1. Die ingressus. 2. Die professionis. 3. Semel in anno, quo die professionem renovaverint. 4. Quoties potioris vitae studio per octo dies continuos spiritualibus exercitiis vacaverint.

b) Iisdem Tertiariis, qui ut supra dispositi, ad mentem Summi Pontificis oraverint:

I. — Bis in anno si Benedictionem nomine Summi Pontificis acceperint, nempe: 1. Die festo S. Fundatoris. 2. Die festo S. Francisci Salesii, Tertiarii et Sodalitatis Tertii Ordinis Patroni.

II. Diebus qui sequuntur, quibus Benedictionem seu Absolutionem generalem receperint, nempe: 1. Nativitatis D. N. I. C. 2. Paschatis Resurrectionis. 3. Pentecostes. 4. Corporis Christi. 5. Purificationis B. M. V. 6. Assumptionis B. M. V. 7. Dedicationis S. Michaelis Archangeli. 8. Omnium Sanctorum.

c) Iisdem Tertiariis, qui, ut supra dispositi, aliquam Ecclesiam vel publicum Sacellum visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, diebus festis qui sequuntur:

1. Singulis Dominicis Adventus et Quadragesimae. 2. Dominica SS.mae Trinitatis. 3. Circumcisionis. 4. Epiphaniae. 5. Ascensionis D. N. I. C. 6. SS.mi Nominis Iesu. 7. Annunciationis. 8. Nativitatis. 9 Visitationis. 10. SS.mi Nominis. 11. Immaculatae Conceptionis. 12. B. M. V. de Pozzano (21 iulii). 13. Apparitionis S. Michaelis Archangeli. 14. Ss. Angelorum Custodum. 15. S. Ioannis Baptistae. 16. Sancti Ioseph Sponsi B. M. V. 17. Ss. Apostolorum Petri et Pauli. 18. Patrocinii S. P. N. Francisci (Sabb. ante Dom. II post Pascha). 19. Canonizationis eiusdem (4 maii). 20. B. Nicolai

Saggio (Conf. I. Ord.) (3 februarii). 21. B. Gasparis de Bono (Conf. I. Ord.) (4 iulii). 22. S. Ioannis De Deo (Conf. III. Ord.) (8 martii). 23. B. Ioannae Valesiae (Vid. III. Ord.) (4 februarii). 24. Omnium Defunctorum Ordinis (defunctis tantum adplicabilis) (3 novembris).

d) Iisdem Tertiariis, ut supra dispositis, qui Ecclesiam ubi sedes Sodalitii est constituta devote visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, diebus qui sequuntur:

1. Quo die ad concionem menstruam seu conferentiam convenerint. 2. Quo die, singulis mensibus semel, cuique placuerit. 3. Festo s. Titularis Ecclesiae in qua est sedes Sodalitii. 4. Singulis sextis feriis, ex tredecim, quibus pium exercitium in honorem S. Fundatoris peregerint.

e) Tandem plenaria indulgentia iisdem Tertiariis morituris, si vere poenitentes, confessi ac sacra Synaxi refecti, vel saltem contriti, Ss.mum Jesu nomen ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint.

II. — Indulgentiae Stationum Urbis.

Diebus stationum in Missali Romano descriptis, iidem Tertiarii, si Ecclesiam Ordinis aut eam in qua est sedes Sodalitii constituta, earumque defectu aliquam Ecclesiam vel publicum sacellum visitaverint; ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, easdem indulgentias consequuntur, quas consequerentur praefatis diebus, si personaliter visitarent Ecclesias Urbis, vel extra eam, ceteris tamen adimpletis conditionibus, iuxta Decret. S. C. Indulg. d. d. 9 iulii 1777.

III. — Indulgentiae Partiales.

Omnibus ex utroque sexu Tertiariis qui Ecclesiam ubi est Sodalitii constituta, devote visitaverint, et ad mentem Summi Pontificis oraverint:

a) *Decem annorum* Indulgentia totidemque quadragenarum: 1. In festo Inventionis et 2. Exaltationis S. Crucis. 3. Desponsationis, et 4. Praesentationis B. M. V.

b) *Septem annorum* totidemque quadragenarum: Die natali singulorum sanctorum Apostolorum et Evangelistarum.

c) *Trecentorum dierum:* Quoties officium a Regula (cap. II) praescriptum persolverint; vel duodecies *Pater*, *Ave* et *Gloria* (in eiusdem officii commutatione iuxta concessionem a Pio Pp. X factam recitandos) devote absolverint.

d) *Centum dierum:* Quoties aliquod pium opus pietatis vel caritatis, corde saltem contrito, exercuerint.

Omnes et singulae indulgentiae hucusque relatae, excepta tamen plenaria in articulo mortis lucranda, sunt etiam adplicabiles animabus defunctorum in purgatorio detentis.

IV. — Privilegia.

1. Sacerdotes Tertiarii ad quodlibet altare Missam celebrantes, gaudent indulto altaris privilegiati personalis, tribus in qualibet hebdomanda diebus, dummodo simile indultum pro alia die non impetraverint.

2. Missae omnes quae in suffragium animae alicuius sodalis defuncti celebrantur, sunt semper et ubique privilegiatae.

V. — Indulta.

1. Tertiarii degentes in locis ubi nulla exstat Ecclesia Ordinis Minimorum, vel Sodalitii, lucrare valent eas omnes indulgentias, quas dictas Ecclesias visitando lucrarentur, dummodo respectivam Ecclesiam parochialem visitent, ceteris adimpletis conditionibus.

2. Tertiarii qui ob infirmitatem vel ob aliud legitimum impedimentum e domo egredi non possunt, recitando quinquies *Pater* et *Ave*, et orando ad mentem Summi Pontificis, lucrari possunt easdem indulgentias, ac si personaliter Ecclesiam Ordinis vel Sodalitii visitarent, ceteris adimpletis conditionibus.

3. Tertiarii qui in Collegiis, Seminariis et aliis Communitatibus degunt, lucrari valent indulgentias Sodalitii proprias, privatum respectivae domus Sacellum visitando, ceteris tamen adimpletis conditionibus.

4. Tertiarii omnes legitime impediti quominus Ecclesiam adeant, absolutionem generalem diebus assignatis, qui profesti (1) sunt, accepturi, eam accipere valent alio die festo de praecepto, qui intra octiduum eorum profestorum dierum recurrat.

5. Tertiarii absolutionem generalem, pridie festi, post expletam Confessionem sacramentalem, recipere valent.

Die 19 *augusti* 1915. — *Ss.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in Audientia R. P. D. Commissario S. Officii impertita, praesens Summarium adprobavit ac in perpetuum*

(1) Dies *profesti* sunt dies *non festivi* seu *non de praecepto*.

valiturum declararit: ita tamen ut in posterum Sodales Tertii Ordinis Saecularis Minimorum S. Francisci de Paula illis tantummodo Indulgentiis et Privilegiis ac Indultis ad Indulgentias pertinentibus frui possint, quae in eodem Summario continentur.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

L. ✠ S.

De Mandato Cardin. Secretarii
Aloisius Giambene
Substitutus pro Indulgentiis.

II.

Sommario delle indulgenze concesse a chi porta il cordone di S. Francesco di Paola.

I. — INDULGENTIAE PLENARIAE.

a) *Christifidelibus ex utroque sexu, funiculum laneum S. Francisci de Paula rite susceptum, gestantibus, vere poenitentibus, confessis ac sacra Synaxi refectis:*

1. Quo die cingulum seu funiculum susceperint. 2. Quo die, semel in mense, cuique placuerit. 3. Quoties, potioris vitae studio, per octo dies continuos spiritualibus exercitiis vacaverint.

b) *Iisdem Christifidelibus seu Chordigeris, qui ut supra dispositi ad mentem Summi Pontificis oraverint:*

I. Semel in anno, si Benedictionem nomine Summi Pontificis acceperint, videlicet die festo S. P. Francisci.

II. Diebus qui sequuntur, si benedictionem seu absolutionem generalem receperint, nempe:

1. Nativitatis D. N. I. C. 2. Paschatis Resurrectionis. 3. Assumptionis B. M. V.

c) *Iisdem Chordigeris, qui ut supra dispositi aliquam Ecclesiam vel publicum Sacellum visitaverint, et ad mentem Summi Pontificis oraverint:*

1. In festo S. P. Francisci de Paula. 2. In festo S. Francisci Salesii. 3. In festo Immaculatae Conceptionis B. M. V. 4. In festo Dedicationis S. Michaelis Archangeli. 5. In festo S. Ioseph Sponsi B. M. V.

d) *Iisdem Chordigeris morituris, si vere poenitentes, confessi*

ac sacra Synaxi refecti, vel saltem contriti, Ss.mum Jesu nomen ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint.

II. — Indulgentiae Partiales.

a) *Septem annorum totidemque quadragenarum iisdem Chordigeris qui Ecclesiam Confraternitatis — vel aliam, ea deficiente — devote visitaverint, et ad mentem Summi Pontificis oraverint:*

1. Die Patrocinii S. P. N. Francisci. 2. Die Canonizationis eiusdem. 3. Die Beatae Ioannae Valesiae (Vid. III. Ord.). 3. Die natali singulorum Ss. Apostolorum.

b) *Centum dierum, quoties aliquod pium opus pietatis vel caritatis, corde saltem contrito exercuerint.*

Omnes et singulae Indulgentiae hucusque relatae, excepta tamen plenaria in articulo mortis lucranda, sunt etiam adplicabiles animabus defunctorum in purgatorio detentis.

III. — Privilegium.

Missae omnes quae in suffragium animae alicuius Chordigeri defuncti celebrantur, sunt semper et ubique privilegiatae.

IV. — Indulta.

1. Chordigeri qui ob infirmitatem vel ob aliud legitimum impedimentum e domo egredi non possunt, recitando quinquies *Pater* et *Ave*, et orando ad mentem Summi Pontificis, lucrari possunt easdem indulgentias quas lucrarentur si Ecclesiam Confraternitatis personaliter visitarent, ceteris adimpletis conditionibus.

2. Chordigeri qui in Collegiis, Seminariis aliisque Communitatibus degunt, lucrari valent easdem indulgentias Confraternitatis proprias, privatum respectivae domus Sacellum visitando, ceteris tamen adimpletis conditionibus.

Die 19 *augusti* 1915. *Ss.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in Audientia R. P. D. Commissario S. Officii impertita, praesens Summarium adprobavit ac in perpetuum valiturum declaravit; ita tamen ut in posterum Christifideles Chordigeri S. Francisci de Paula nuncupati illis tantummodo Indulgentiis et Privilegiis ac Indultis ad Indulgentias pertinentibus frui possint, quae in eodem Summario continentur.*

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

L. ✠ S.

Da mandato D. Card. Secretarii.
Aloisius Giambene
Substitutus pro Indulgentiis.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Dichiarasi la persistenza dei diritti padronali dopo deserto o frustrato il concorso.

Concordien. — *Iurispatronatus*, 17 iun. 1916. — La parrocchia di *Arsene*, nella diocesi di Concordia, è di giuspatronato laico della famiglia dei conti di Valvasone: secondo il diritto comune, quindi, dovrebbe conferirsi senza concorso, a semplice presentazione del patrono, e il soggetto presentato, poi, esaminarsi, e, se del caso, approvarsi in Curia e istituirsi dal Vescovo. Cfr. Ferraris, voce *Beneficium*, art. III, n. 51: « Tertiodecimo sine concursu conferuntur parochiales, quae « sunt de iure patronatus laicorum; sufficit enim pro istis, « quod deputatus a patronis examinetur ab examinatoribus « synodalibus, et ab ipsis idoneus iudicetur ». Tale è la dottrina comunissima: vedi p. es. Barbosa, *de off. et pot. Parochi*, p. I, c. 2, n. 102; Garcias, *de benef.*, p. IX, c. 2, n. 255; De Luca, *de par.*, disc. 37, n. 44. Aichner, *Instit. iur. eccl.*, ed. 10; p. 309; Wernz, *Ius Decr.*, II, n. 827; Dietti, *Synops.* v. « Concursus », n. 1426, etc.

Però in tutta la regione veneta, cui appartiene la diocesi di Concordia, vige un diritto particolare, codificato, a così dire, in una *Circolare* del 3 maggio 1818, n. 8690-1463, la quale nel testo riportato nel Cod. di dir. pubbl. eccles. del Regno d'Italia, parte III, pag. 1167 dice così: « 1° Gli avvisi di *con-* « *corso* ai benefizi parrocchiali vacanti, tanto di libera colla- « zione del Vescovo, quanto di patronato regio, comunitativo, « consorziale, *o privato*, avranno luogo, etc... 7° Per le parroc- « chie di patronato regio, la Curia, *terminato il concorso*, pro- « porrà al Governo...un prospetto di tutti i concorrenti, giusta « quell'ordine che essa giudicherà corrispondente alla loro ca- « pacità e loro merito. 8° Lo stesso metodo si osserva verso i « patroni privati, tanto individui, che comunitativi, etc. ».

Secondo dunque questo diritto particolare (sancito poi per tutto l'Impero Austriaco nel concordato del 1855, art. 34,

come riferisce l'Aichner, op. cit., p. 306) anche per le parrocchie di giuspatronato laicale bisogna fare il concorso, terminato il quale la Curia deve mandare al patrono l'elenco di tutti i riconosciuti idonei, affinchè il patrono scelga fra essi quello da presentare al Vescovo, da cui l'eletto sarà senz'altro istituito. Checchè sia dell'origine di questo diritto particolare, certo è che esso fa stato, senza alcuna controversia, almeno in forza dell'uso e della consuetudine, per tutta la regione Veneta. Cfr. pure il Berengo, autore veneto, nel suo *Enchirid. Paroch.*, art. XXII, nota.

Dato ciò e ammesso senza contrasto fra le due parti, ecco il fatto e il punto in discussione: la parrocchia suddetta, di Arsene, vacò nel novembre 1913: il vescovo indisse il concorso, ma nessuno si presentò, nè dopo la prima, nè dopo la seconda affissione degli editti. Il patrono fece allora significare al Vescovo, che avrebbe ugualmente presentato al Vescovo un sacerdote idoneo; ma il Vescovo non accettò, e preferì indire per la terza volta il concorso: questa volta si presentò un candidato; ma gli esaminatori sinodali non l'approvarono. Pretese perciò il Vescovo di fare liberamente la nomina alla parrocchia vacante, adducendo che « sta, invece, almeno qui « da noi e nelle diocesi del Veneto la consuetudine, ormai di- « ventata legge, che, *andati deserti tre concorsi*, l'elezione e la « nomina del parroco si devolve al Vescovo ». Il patrono, *pro bono pacis*, dichiarò « di disinteressarsi *per questa volta*, « della nomina del parroco di Arsene », ma quanto al punto di diritto, non s'acquietò alle asserzioni del Vescovo, e chiese esplicitamente alla S. C. del Concilio, che definisse il dubbio: « *Utrum post concursum semel iterumque frustra indictum vel* « *peractum, locus fiat devolutioni, an potius maneat patrono ius* « *eligendi et praesentandi, in casu?* »

E la S. Congregazione nella plenaria del 17 giugno u. s. rispondendo: *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundam, sancì autoritativamente, con valore di *massima* generale, che quando il concorso tenuto per le parrocchiali, sì in forza di diritto comune che particolare, vada frustrato almeno per due volte, non subentra subito il diritto di libera collazione da parte del vescovo, ma rimangono intatti i diritti di presentazione da parte dei patroni; salva, s'intende, la contraria consuetudine, legittimamente prescritta.

ANNOTAZIONI.

La legge del concorso, per le parrocchiali, fu stabilita dal c. 18 della sess. XXIV *de ref.* dai Padri Tridentini, ma solamente quanto alle parrocchie di libera collazione, e a quelle di patronato ecclesiastico: pure, nel caso, vigendo un diritto particolare per cui vi sono assoggettate anche quelle di patronato laicale, non occorre far differenza tra queste due specie di patronato: quanto si dice o si deve stabilire delle parrocchie di patronato ecclesiastico, si applica pure a quelle di patronato laico. Dunque il caso in questione aveva una solida base di soluzione: bastava investigare come si procede, secondo il diritto comune, quando venga frustrato il concorso indetto per le parrocchie di patronato ecclesiastico.

Il Concilio Tridentino ha sufficientemente previsto anche questo caso: appunto in fine del medesimo capitolo, dopo aver sancito l'obbligo del concorso, tanto per le parrocchie libere, quanto per le patronali, immediatamente soggiunge: « Si tamen adeo exigui reditus « dictae parochialis fuerint, ut totius huius examinationis operam « non ferant, *aut nemo sit qui se examini quaerat subiicere*, aut ob « apertas factiones seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, « facile graviores rixae ac tumultus possint excitari, poterit Ordina- « rius, si pro sua conscientia de deputatorum consilio ita expedire « arbitrabitur, *hac forma omissa*, privatum aliud examen adhibere, etc. » Vale a dire, in questi casi di concorso frustrato, l'*innovazione* posta dal Concilio viene senz'altro a cessare: « Haec forma omittitur », restando solo l'obbligo che il candidato subisca un esame di idoneità. Ma quanto alla nomina o presentazione del candidato, nulla è stabilito, dunque *nulla è mutato*, dal diritto vigente *prima* del Concilio. Ora, prima del Concilio è noto e ovvio, che la nomina si facesse, o, immediatamente dal Vescovo, *nel caso di libera collazione:* o a presentazione del patrono, sì ecclesiastico che laicale: così pure, dunque, dovrà farsi dopo il Concilio, quando sia frustrato il concorso.

Tale principio così ovvio è stato acutamente adombrato dal De Luca, *de par.*, disc. II, n. 7, ove è vero che parla solo del caso di libera collazione, dicendo: « elapso termino et nemine comparente, « in libera facultate est Episcopi, absque concursu, conferre paro- « chialem personae idoneae sibi benevisae », ma dà una ragione che vale anche per gli altri casi, soggiungendo « ad tramites iuris com- « munis, ad quod, tamquam cessante dicta nova forma Conciliari, « *fieri* dicitur *reversio* ». Sé, cessando la forma Tridentina, si deve *tornare* al diritto comune vigente prima, è logico, che, nel caso di giuspatronato, la nomina deve farsi a presentazione del patrono,

come è incontestabile che nel caso di libera collazione la nomina spetta senz'altro al Vescovo. Nè gioverebbe dire, che il Concilio Tridentino, disponendo la legge del concorso, ha inteso favorire piuttosto il Vescovo, che il patrono ecclesiastico: ciò deve negarsi anzi: il Concilio non ha inteso favorire nè l'uno, nè l'altro, ma soltanto la parrocchia, pel supremo interesse della salute delle anime, al quale ha esplicitamente atteso anche nel caso del frustrato concorso, prescrivendo sempre l'esame dinanzi al Vescovo: quanto al resto, cioè comparativamente allo *statu quo ante*, è manifesto che la legge del concorso ha ristretto la libertà non meno del Vescovo, che del Patrono. Quando e in quanto questa restrizione cessa, rimangono intatti i diritti precedenti, non meno del secondo che dell'altro. *In dubio melior est conditio possidentis*, e nel caso è chiaro che il patrono deve solo conservare l'antico diritto, mentre il Vescovo, se dovesse subentrare la libera collazione sempre dopo frustrato il concorso, verrebbe ad *acquistare*, a che è necessario il titolo. Tale titolo nella legge non si trova davvero: potrebbe però trovarsi nella *consuetudine* contraria, ma questa deve provarsi da chi l'invoca. Benissimo osserva qui la sentenza: « Nemini dubium, si asserta consuetudo exstaret, non « solum quoad parœcias liberae collationis, quod est omnino iuxta « legem, sed etiam quoad parœcias de iure patronatus, sive eccle- « siastico sive laicali, *maximum pondus illi tribuendum foret* ». Ma nel caso non si è provata: fu infatti allegato dal Vescovo *un sol* caso, che nulla prova, non solo perchè unico, mentre il primo elemento della consuetudine è « similium actuum *frequentia* », ma anche perchè *equivoco*, essendosi in quel caso proceduto per remissione « d'ac- « cordo col Municipio », e « salvo il diritto dei terzi »: sarebbe lo stesso che se in una futura controversia il Vescovo volesse avvalersi dell'acquiescenza in linea di *fatto* del patrono attuale, che « dichiara di « disinteressarsi *per questa volta*, della nomina » mentre rivendica in linea di *principio* il diritto che la S. C. gli ha giustamente riconosciuto con questa importantissima risoluzione.

II.

Concedesi la giubilazione anche pel servizio prestato in diverse diocesi.

Hispalen. — *Iubilationis*, 19 iun. 1915. — Avendo un canonico spagnuolo, dopo bensì compìti i quarant'anni di servizio, ma in diverse cattedrali, cioè in quelle di Madrid, di Teruel, e di Siviglia, chiesta la giubilazione, e nulla opponendosi da parte del Capitolo ultimo nè dal Vescovo, fu discusso

nella plenaria della S. C. del Concilio, *per summaria precum*, il dubbio se convenisse consentire alla richiesta. E gli Emi Padri il 19 giugno 1915 risposero affermativamente: « *Pro gratia, iuxta solitam formam* », la quale decisione, approvata dal S. Padre nell'udienza successiva, viene a stabilire la importante massima pratica, che: per ottenere l'indulto di giubilazione di regola non fa oggi di ostacolo l'avere prestato il servizio in diverse diocesi.

ANNOTAZIONI.

Per quel che riguarda la giubilazione in genere, rimandiamo alla trattazione fatta nel presente volume a pag. 184 ss. Ivi pure (pag. 186) fu toccato anche il punto ora risoluto autoritativamente (nota 7 e 8), adducendosi l'autorità del Sebastianelli, che spiega la concessione quasi un'indulgenza « ob nimis neglectam veterum canonum disci- « plinam circa beneficiatorum translationes ». Invece la sentenza, riproducendo in parte stringatamente il voto d'un consultore, fa un esame profondo del concetto e dell'origine dell'indulto di giubilazione, deducendone con lucidissima logica la convenienza e ragionevolezza della concessione.

In primo luogo si stabilisce con evidenza che fin qui la regola è stata: non concedersi la giubilazione, se il servizio quadragenario non è tutto prestato nella stessa chiesa, o almeno nella stessa *diocesi:* cfr. Santi, *Prael.*, ed IV, vol. III, p. 66; De Angelis, *Prael. iuris can.*, t. II, p. 77 s. Di tale regola si rintraccia la ragione nel concetto stesso della giubilazione, la quale ha origine nella interpretazione estensiva della causa d'assenza canonica, che è l'*evidens ecclesiae utilitas*. Così insegna infatti il Fagnano, nel c. Licet *de Praebendis*, n. 166: « To- « leranda sunt statuta ecclesiarum quibus declarantur iubilati et « immunes a choro, qui per XL annos continuos ecclesiae inservie- « runt. Hoc enim *in utilitatem ecclesiae* intelligitur esse sancitum, ut « Canonici et Ministri spe immunitatis assequendae, ad servitium « chori diutius exhibendum alacriores reddantur... Saepe etiam a « S. C. C., me Secretario, indultum fuit Canonicis... septuagenariis, « qui quadraginta annos continuos divinis interfuerunt, *ut tamquam* « *de ecclesia bene meriti*, percipere valeant et distributiones, licet « choro non intersint » (cfr. Garcia, *De Benef.*, III, c. II, n. 344). Data ora questa origine o ragione giuridica, atteso che l'*ecclesia* della cui evidente utilità si tratta, non è già la Chiesa universale, o nazionale o diocesana, ma proprio la chiesa cui serve il giubilando, era chiaro che, a rigore, la giubilazione non potesse concedersi che a chi avesse

prestato il servizio quarantennale nella stessa chiesa da cui chiedeva la giubilazione, non già in diverse, sia pure della stessa diocesi. E così s'osservò rigorosamente in principio.

Ma a poco a poco si cominciò a recedere da questo rigore; oggi infatti tutti ammettono ed è prassi costante, che possa chiedere e ottenere la giubilazione, anche chi ha servito in due o più chiese diverse, *purchè sempre nella stessa diocesi*. Ma se si riguarda il perchè si è giunti a temperare così il rigore primitivo, si scorge subito che questa restrizione « purchè sempre nella stessa diocesi » non è sempre da mantenersi. Invero questo *perchè* è facile rintracciarlo nelle mutate circostanze. In primo luogo cioè nel fatto che oggidì le chiese collegiate o cattedrali spesso non conservano più la loro autonomia economica, ossia non retribuiscono i canonici con fondi propri, ma, per lo più, con rendite assegnate dall'asse ecclesiastico, coacervato dalla depredazione governativa dei beni ecclesiastici: quindi non possono avere più un interesse a riservare le pensioni e giubilazioni solo al servizio prestato tutto o in esse. In secondo luogo nell'essere oggi frequenti, anzi, in taluni luoghi, obbligatorie e necessarie le traslazioni dei canonici da un Capitolo all'altro; così avviene nella Spagna, ove il Governo ha fatto ai varî Capitoli assegni diversi, in ragione della diversa nobiltà delle sedi, e ha perciò cagionato una specie di continuo *ascenso* da un capitolo all'altro, concorrendo ciascuno, per migliorare la sua condizione, alle varie vacanze delle sedi migliori della sua. Il che non è sempre inopportuno, ma può invece avvantaggiare le più nobili chiese, nelle quali meritamente si ammettono così solo gli ottimi fra i sacerdoti di tutto il Regno.

Mutate dunque le condizioni delle cose, il vecchio concetto giuridico della giubilazione *in utilitatem ecclesiae*, con l'interpretazione restrittiva di questa, non ha potuto conservarsi nel suo rigore, ma ha dovuto temperarsi in guisa che il termine diretto, a così dire, sia ora piuttosto costituito dal *merito personale* del canonico, dalla rimunerazione dell'opera assidua e diligente prestata, con che, indirettamente, si torna anche alla *utilitas ecclesiae* nel senso stretto, poichè, come ovviamente osservasi nel testo della sentenza « Canonicus ab una ad aliam dioecesim translatus post plures annos servitii in prima, ita ut sperare non possit, se alios XL continuos annos in altera esse emensurum, nec proinde iubilatione fruiturum, alias bene promeritus, multo minus profecto allicietur ad diligentem sedulamque operam navandam servitio chorali, quam si probe sciat tempora servitii praestiti in utraque dioecesi posse simul coniungi ».

Per tali motivi oggi la giubilazione non si considera più come questione *capitolare*, ma piuttosto come *personale*: ossia si considerano maggiormente i meriti del canonico, nell'effettività del suo servizio, che non il luogo dove ha contratto questi meriti e che quindi dovrebbe

rimunerarli; a somiglianza di quel che s'usava nel diritto romano coi veterani della milizia, o come s'usa ora negli impieghi civili, ove si concede la giubilazione o pensione dopo quarant'anni di servizio, senza riguardo al grado o alle sedi in cui si è reso. Perciò logicamente si è esteso il benefizio della giubilazione anche ai canonici che hanno servito in diverse chiese della stessa diocesi; e perciò si è stimato conveniente e legittimo, almeno dove militino le circostanze accennate, cioè della retribuzione da una massa statale, e della consuetudine di mutare capitoli e diocesi, estenderlo anche al servizio quadragenario lodevolmente prestato in diocesi diverse.

Sacra Congregazione dei Riti.

Ad istanza del Generale dei Servi di Maria, si concede che nelle chiese in cui è eretta la confraternita dell'Addolorata o il terz'Ordine dei Servi, tutte le messe della III Domenica di Settembre siano dell'Addolorata.

Istanza. — *Beatissimo Padre.* — Il P. Vicario Generale dei Servi di Maria, prostrato ai piedi della Santità Vostra, espone che, essendo stata fissata, nella riforma del Calendario Universale, la festa dei Sette Dolori della B. V. M. al 15 settembre, in luogo della terza Domenica dello stesso mese, in tutte le Chiese ove è eretta la Confraternita dell'Addolorata o il Terz'Ordine dei Servi di Maria, si è costretti, quando il 15 del mese occorre in giorno feriale, a trasferire la festa esteriore dell'Addolorata alla terza domenica, per dare ai fedeli maggior comodità di lucrare l'Indulgenza Plenaria *toties quoties*. Secondo le nuove Rubriche, però ,trasferendosi la solennità della festa dell'Addolorata alla terza domenica, non si può in detto giorno celebrare che una sola Messa della festa medesima, con rincrescimento non solo dei fedeli, ma specialmente dei Sacerdoti, che, o invitati o per propria devozione, vanno a celebrare la santa Messa nelle chiese suddette, che spesso si potrebbero chiamare piccoli Santuari della Vergine SS.ma dei Dolori.

L'umile Oratore, quindi, per assecondare i voti di molti Correttori della Confraternita e del Terz'Ordine, supplica la Santità Vostra perchè voglia degnarsi di concedere che in tutte le Chiese, ove è eretta canonicamente la Confraternita dell'Addolorata o il Terz'Ordine dei Servi di Maria, si possa nella terza domenica di settembre celebrare da tutti i sacerdoti la Messa dell'Addolorata, fatta eccezione, secondo le Rubriche, della Messa Conventuale o della Parrocchiale ove ve ne sia l'obbligo.

Che della grazia, ecc.

Rescritto. — *Ordinis Servorum B. M. V.* — Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XV, his precibus, R.mi Procuratoris Generalis Ordinis Servorum B. M. V. commendationis officio communitis, et ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Pro-Praefecto relatis, clementer deferens, de speciali gratia, facultatem concedere dignatus est, qua in singulis Ecclesiis, in quibus Confraternitas Septem Dolorum B. M. V. aut Tertius Ordo Saecularis Ordinis Servorum B. M. V. canonice erecta sunt, Dominica tertia mensis Septembris, Missae omnes, accedente Ordinarii consensu, quoad Ecclesias non exemptas, vel Superioris Regularis, quoad exemptas, de festo Septem Dolorum eiusdem B. V. M., *ad proximum decennium* celebrari possint; dummodo non occurrat aliquod Festum duplex primae classis, et non omittatur Missa Conventualis seu Parochialis officio diei currentis respondens, si eam celebrandi adsit onus; servatis de cetero Rubricis et Decretis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 9 Augusti 1916.

L. ✠ S. † A. Card. Ep. Portuen. Pro-Praef.
Alexander Verde S. R. C. *Secretarius.*

S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.

Approvazione e promulgazione del Regolamento dell'Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino.

Regolamento. — I. Academiae nomen erit: Academia Romana S. Thomae Aquinatis.

II. Huic propositum est explicare, tueri, propagare doctrinam, praesertim philosophicam, Angelici Doctoris, omniaque accurate servare quae tradita sunt in Litteris Encyclicis quarum initium: *Aeterni Patris.*

III. Officia Academiae praecipua haec erunt: studia viresque conferre cum aliis Academiis eiusdem instituti ad philosophiam christianam secundum principia S. Thomae Aquinatis ubique instaurandam.

Operum et ephemeridum illustrium, et earum maxime quae de rebus philosophicis pertractant, notitiam sibi com-

parare, ut quaenam sit ubique scientiarum conditio dignoscatur.

Lucubrationes, ubi opus sit, et libros edere quibus vel gliscentes errores refutentur, vel philosophica doctrina illustretur et amplificetur.

Sedulam dare operam doctoribus informandis scholasticae philosophiae tradendae apprime idoneis.

IV. Academia constabit Consilio Academiae regundae praeposito, Academicis et Alumnis.

V. Consilium Academiae Moderatorum coalescet ex tribus EE. Cardinalibus, quorum Cardinalis Praefectus *pro tempore* Sacri Consilii Seminariis et Studiorum Universitatibus regundis prior loco erit. EE. Cardinales Moderatores de rebus Academiae acturi conventum habebunt cum e re visum fuerit. Aderit a secretis Academicus unus qui poterit adiutorem sibi adsciscere Academicum alterum ubi opus fuerit.

VI. Academici a Consilio EE. Cardinalium Moderatorum eligentur. Plures quam XXXX numero non erunt. Horum viginti ex doctis viris in Urbe commorantibus, decem ex italica regione, totidem ex nationibus exteris cooptabuntur. Consilio Academiae moderandae omnes parebunt.

VII. Conventus Academiae singulis mensibus anni academici, uno saltem ex EE. Cardinalibus Moderatoribus adstante, habebuntur. Nemini ex Academicis Romae commorantibus a conventu abesse fas erit.

VIII. In his conventibus alter ex Academicis lucubrationem recitabit, quam, proposito a Consilio EE. Cardinalium Moderatorum argumento, confecerit.

Lucubratio recitanda expendi prius ab uno e Consilio EE. Cardinalium Moderatorum et probari debebit.

Consultatio deinde habebitur de libris ac scriptionibus super re philosophica in lucem recens editis; et quid facto opus sit, vel ad refutandos errores, vel ad philosophicam doctrinam declarandam et promovendam, de sententia EE. Cardinalium Moderatorum in conventu adstantium decernetur.

IX. Lucubrationes in Academicis conventibus recitatae, quas Eminentissimi Cardinales Moderatores dignas iudicaverint, in exitu anni typis edentur.

X. Ex iuvenibus optimae spei qui philosophiae curriculum emensi fuerint coetus Alumnorum constabit.

EE. Cardinales Moderatores aliquibus ex Academicis alumnos semel saltem in unaquaque anni academici hebdomada instituendos tradent in praecipuis thomisticae doctrinae capitibus, illisque Academici designati Angelici Doctoris disputationes explanabunt, cum aliorum philosophorum placitis, ubi opus fuerit, comparatas.

Dabitur interdum Alumnis ut in academicis conventibus, exercitationis causa, aliquod philosophicae doctrinae caput, ad mentem D. Thomae, in praelectionis modum exponant.

XI. Alumnis qui lectiones academicas integrum annum assidue frequentaverint, ad eiusdem anni exitum ius erit ad praemia concurrere. Ipsis dictabitur aliquod argumentum scripto ab omnibus intra statutum tempus explicandum. Qui facto periculo praestantiores iudicati fuerint, praemia laudemve consequentur.

Alumni qui doctoris lauream in philosophia S. Thomae expetant, ad periculum doctrinae et scripto et voce faciendum de quolibet capite philosophiae, quae vel in speculatione veri vel in moribus versetur, ne admittantur nisi biennio saltem in scholis Academiae instituti fuerint disputationesque in academicis conventibus frequentaverint.

Candidatis res successerit satis, si duas tertias punctorum partes tulerint. Academici examinatores deligantur *per turnum*, iique ne pauciores quam tres ne plures quam quinque unquam sint: ac tum ad probandum tum ad improbandum terna singuli habeant puncta, secreto attribuenda. Academicus qui est a secretis, vel eius adiutor semper aderit, officio examinatoris fungetur et rei exitum adnotabit.

XII. Certum quoque praemium tum Academicis vel pro praelectionibus quas habuerint, vel pro scriptionibus quas confecerint, vel prout coetibus adfuerint, tum etiam alumnis pro disputationibus quas sive defendendo sive arguendo partecipaverint, tribuetur. Huiusmodi autem praemia itemque ceteras omnes impensas quotannis faciendas EE. Cardinales Moderatores definient. Is vero qui est a secretis Academiae EE. Cardinalibus Moderatoribus postea rationem reddet.

Ex Audientia *habita die* 11 *februarii* 1916, *Ss.mus D. N. Benedictus PP. XV has Leges Academiae Romanae S. Thomae Aquinatis ab EE. Cardinalibus eiusdem Academiae Moderatoribus adprobatas, confirmavit, ratasque habuit non obstante Decreto*

S. C. Studiorum, die 23 iulii anno 1910, ceterisque contrariis quibuslibet.

CAIETANUS Card. BISLETI
LUDOVICUS Card. BILLOT
MICHAEL Card. LEGA
Salvator Talamo, *Academicus a Secretis.*

Sacra Romana Rota.

Si dichiara che al Capitolo e non al Vescovo spetta il dominio di certi beni della chiesa cattedrale.

Corduben. in America. — *Jurium.* — 1° febr. 1915. — Nell'anno 1571 il governatore di Tucuman nell'America meridionale nell'edificare la nuova città di Cordoba destinò un'area per la costruzione d'una nuova chiesa parrocchiale sotto il titolo di *Nostra Signora della Rupe.*

Non era pur trascorso un secolo, che essa rovinò completamente, e, nuovamente riedificata, fu elevata alla dignità di chiesa cattedrale nel 1699 da Innocenzo XII. Costruiti nell'area rimasta libera dal vescovo Mercadillo il seminario, la sacrestia e gli uffici della curia, restò libera ancora una parte: su di essa l'attuale vescovo fece costruire dieci case nell'anno 1905 senza interrogarne il Capitolo, il quale perciò con lettera del 17 agosto 1911 gli chiese: « 1° con quali fondi sono state costruite le case sul terreno appartenente alla Cattedrale? 2° sono stati già pagati integralmente ed in quale stato si trovano i debiti? 3° quale destinazione si dà alla rendita che producesi dalle dette case? » Il Vescovo, in data 25 ottobre dello stesso anno, rispose che a sè e non al Capitolo competeva il dominio sul terreno e su le case in esso edificate. A tale risposta, il Capitolo, ritenendo lesi i propri diritti, convenne il vescovo al S. Tribunale della Rota e la causa venne trattata innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Sebastianelli, decano, *Ponente*, Mons. Many e Mons. Heiner, sul seguente dubbio concordato:

An Capitulo Cathedrali, vel Ordinario Cordubensi in America, dominium aliave iura competant in fundo, de quo in casu?

E il 1° febbr. 1915 fu deciso:

« *Dominium fundi et domorum in eodem exstructarum spe-*

ctare ecclesiae cathedrali; Episcopo et Capitulo competere fundi administrationem: ecclesiam vero cathedralem teneri refundere Episcopo expensas in domorum aedificatione factas, aut saltem augmentum valoris fundi, si ita ferant leges civiles in republica Argentina vigentes ».

E ciò per le seguenti ragioni:

I. In diritto. — 1. Nel Concilio prov. della Nuova Granata, celebrato nel 1858, si legge: « *Ad universae Ecclesiae caput spectat altum rerum ecclesiasticarum dominium, tueri et defendere sua bona, earumque administrationem moderari: at utile dominium et directum speciatim cuiusque singularum ecclesiarum ad illam pertinet ecclesiam, cui tituli possessionis addicti sunt* ». Perciò la proprietà di tali beni ecclesiastici appartiene alle chiese stesse; l'amministrazione a rispettivi rettori.

2. Poichè, nel caso, si tratta di chiesa cattedrale, è più probabile, anzi più comune e più conforme al diritto, la massima che l'amministrazione dei beni della chiesa cattedrale spetti al Vescovo insieme e al Capitolo. Così dal cap. *Relatum*, 12, *De testamentis*, in cui il Pontefice dopo aver decretato che i beni acquistati da un chierico per una chiesa devono alla sua morte restare alla chiesa, aggiunge: « *Nomine autem ecclesiae non Episcopus aut successor clerici morientis, ubi est collegium clericorum, sed communis congregatio intelligitur, quae rerum illarum debet canonicam distributionem et curam habere* ».

Questa « *communis congregatio* » non è soltanto il Vescovo, ma esso insieme col Capitolo, e si deve intendere non solo il Capitolo d'una chiesa collegiata, ma anche quello d'una cattedrale, come apparisce dall'espressione: « *nomine ecclesiae, non Episcopus, sed communis congregatio intelligitur* ».

3. Perciò la S. Rota (in decis. 16. P. I Recent.), dice: « *Capitulum habet intentionem fundatam in iure super administratione bonorum et redituum ecclesiae* ». E questa sentenza tengono quasi tutti i canonisti, specialmente i moderni. Così il Bouix: « *Ex iuris dispositione et receptissima doctorum sententia statuitur regimen et administrationem ecclesiae cathedralis pertinere ad Capitulum cumulative cum Episcopo... et nec Capitulum sine consensu Episcopi, nec Episcopus sine consensu Capituli potest aliquid valide statuere* » (De Capitul., pag. 471).

E il Card. Gennari (*Questioni canoniche*, n. 379): « Questa

(cioè la chiesa cattedrale) è del Capitolo sotto la dipendenza del Vescovo. Così il capo *Relatum*, 12, *De testam.*, E però il Reclusio potè scrivere (*de paroch.*, n. 143): « *Episcopus et Capitulum promiscue habent administrationem et dominium ecclesiae* ». Difatti, come il De Luca (in *Adn. ad C. T.*, disc. XXXI, n. 1): « *Ecclesia cathedralis efformatur coniunctim ab Episcopo et Capitulo, ab illo scilicet, tanquam capite, ab isto autem tanquam reliquo corpore, proinde sic iurisdictio ecclesiastica penes totum corpus habitualiter residet, quamvis exercitium in plerisque capiti competat* », tanto più questo deve dirsi dell'amministrazione della chiesa cattedrale. L'amministrazione poi importa tutti quegli atti, che si riferiscono alla conservazione e al miglioramento delle sostanze e delle cose ecclesiastiche già acquistate, o che riguardano il legittimo acquisto, la conservazione, l'alienazione e specialmente l'assegnazione delle rendite e dei frutti ecclesiastici (Wernz, tom. III, n. 143).

II. In fatto. — 1. Il fondo, di cui si disputa, faceva parte — come abbiamo detto — dell'area, che il governatore di Tucuman donò per l'erezione della chiesa parrocchiale. Quando questa, nell'anno 1699, fu elevata a cattedrale, il detto fondo passò in dominio di questa; poichè quando una chiesa parrocchiale si erige in collegiata o in cattedrale, tutti i suoi beni e diritti passano alla collegiata o alla cattedrale, a meno che non se ne eccettui espressamente qualcuno nella bolla d'erezione. La ragione è che i beni e i diritti sono accessori rispetto alla chiesa e perciò debbono seguire la natura del principale: quindi *tutto l'ente parrocchiale*, costituito dalla *chiesa* e dai *beni annessi*, diviene *ente collegiale* o *cattedrale*, come si espresse la S. Rota (*in Salutiarum, coram Many, 1 iul. 1913*).

2. Non deve far difficoltà che la cura delle anime fu continuata nella detta chiesa come in antico, senza alcuna dipendenza dal Capitolo; poichè la cura delle anime non si connette per nulla coi diritti di proprietà della chiesa, e la sua indipendenza porta con sè soltanto questo che il parroco possa amministrare i sacramenti e compiere le altre sacre funzioni, che sono di stretto diritto parrocchiale, come nota il Card. Gennari nel luogo su citato, riportando la decisione della S. C. dei Riti del 13 sett. 1879 *in Baionen.*

3. E che difatti i beni dell'antica chiesa parrocchiale e specialmente il suolo ad essa attiguo passarono alla chiesa

cattedrale, si desume: *a*) dalla costruzione di alcuni magazzini sul detto suolo, per cura del Capitolo, non appena fu eretta la cattedrale; *b*) dalle trattative subito corse tra il vescovo Mercadillo e il Capitolo per la costruzione del seminario sul terreno anzidetto, ecc.

4. Le ragioni addotte dal Vescovo attuale per vendicare a sè la proprietà del medesimo suolo si riducono a queste tre: *a*) questo suolo fu un tempo adibito a cimitero, *b*) esso fu del tutto abbandonato dal Capitolo; *c*) per lunga prescrizione è passato al Vescovo. Ma tali ragioni non possono sostenersi. Difatti: con l'erezione della chiesa cattedrale, passò in dominio di essa la chiesa parrocchiale ed *a fortiori* il cimitero, come accessorio della parrocchiale (Cap. un. *Si ecclesiam*, De cons. Eccl. et Altaris *in VI*). Perchè poi una cosa si dica derelitta secondo il diritto romano (*Inst. De rerum divisione*, par. 46) si richiede che il padrone l'abbia abbandonata con tale intenzione che « non voglia ch'essa sia nel numero de' suoi beni, e perciò egli cessa subito d'essere suo padrone » (Cfr. D. LL. 2 et 5, *Pro derelicto*, XLI, 7); ma ciò non può applicarsi al caso nostro, tanto più che quest'abbandono sarebbe stato una vera alienazione, che non si sarebbe potuta fare se non usando certe solennità, di cui non c'è vestigio nè menzione di sorta. Infine, per la prescrizione di beni ecclesiastici si richiede innanzi tutto il possesso di quaranta anni (*Cap. De quarta 4: cap. Ad aures 6: cap. Illud. 8. cap. Quis 9. De praescriptionibus*); possesso che il Vescovo non può provare, poichè il primo atto di proprietà da lui compiuto al riguardo non risale che al 1905: si richiede poi anche un titolo, almeno « colorato »; ma, come abbiamo visto, non può considerarsi quale titolo nè la donazione quando si fondò la chiesa, nè l'erezione della medesima a cattedrale, nè il recinto cimiteriale.

4. Per conseguenza, il Vescovo edificò in un suolo altrui, cioè della chiesa cattedrale, e quindi le case costruite e l'annua rendita delle medesime spettano a detta chiesa: « *Omne quod inaedificatur solo cedit* » (*Ist. par. 30. De rerum divisione, III, 1, adeo quidem. 7, 10 et 12. D. De acquirendo rerum dominio, XLI, 1*).

Siccome poi non può provarsi la mala fede del Vescovo e consta che il Capitolo acconsentì alla costruzione delle case in favore della chiesa, secondo il diritto romano e lo stesso diritto naturale, la chiesa non può arricchirsi con danno altrui

(*reg. XLVIII, Juris in VI*): quindi essa deve rifondere al Vescovo le spese per la costruzione (*1, 7 par. 12. D. De adquisitione rerum dom. XLI*, D. 1), o almeno l'aumento del valore del suolo, se nella repubblica Argentina vige la disposizione del codice civile francese, art. 555, ammessa nel codice civile italiano, art. 449, che suona così: « Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve pagare a sua volta il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera, oppure l'aumento di valore recato al fondo ».

Per tali motivi fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(*Continuazione vedi pag. 340*).

II. Sostituto (1). — Il Concilio Tridentino prescrive ai capitolari (2): « *Quod omnes divina per se, et non per substitutos, compellantur officia obire* ». Da queste parole vari Autori antichi (3) vollero dedurre che il Tridentino condanna le sostituzioni. Ma la S. Congregazione del Concilio più volte ha dichiarato il contrario dicendo troppo rigida la interpretazione dei citati Autori. Così si esprime *in Eugubina* (4): « *S. C. saepius declaravit decreto cap. 12 non esse sublatam capitularibus facultatem sese invicem substituendi, dummodo eodem tempore substituens et substitutus eidem servitio adscripti non sint* ».

Vero è che siffatte sostituzioni vanno sottoposte ad alcune leggi, riconosciute dai Canonisti e sancite dalla stessa S. Congregazione. Noi, con l'E.mo Card. Gennari (5), possiamo ridurle alle seguenti:

---

(1) Differisce dal coadiutore per molte ragioni: 1° quello è dato dal superiore, questo è incaricato dal capitolare; 2° quello non è capitolare, questo dev'esserlo; 3° quello è almeno sino alla morte del coadiutore questo non può essere per più di un anno senza il beneplacito apostolico; 4° quello è negli oneri ed onori, questo solo per gli oneri.

(2) Sess. XXIV, c. 12, *De ref.*

(3) Van-Espen ed altri cit. da Lucidi, I, pag. 255.

(4) 15 dec. 1605.

(5) *Consultazioni*, II, c. 16, pag. 118 seg. Cfr. Idem, *Quist. Can.* q. 19, pag. 32.

1° E dapprima è utile notare che per farsi sostituire non si richiede una causa grave; la S. Congregazione però vuole che, perchè non si trasmodi su tale punto, si dipenda in ciò dal Vescovo, dal quale si potranno prendere le opportune facoltà. *In Alatrina* (1), di fatto, definì: « *Causam non requiri ad substituendum. Quod vero monuit Congregatio ut Episcopi cordi sit ne canonici ea substituendi facultate abutantur, id resperit ne substitutiones huiusmodi sint nimium frequentes quod Episcopi erit arbitrio* ». Circa la quale potestà del Vescovo, in caso, è bene tener presente quanto scrive il Bouix (2): « *Cum Episcopus habeat ius providendi ne dictae substitutiones evadant frequentiores, sequitur illum posse exigere ut nulla fiat substitutio absque licentia sua: non potest tamen huiusmodi licentias omnino recusare, sed tantum illas intra iustos limites, ipsius tamen arbitrio aestimandos, coarctare* ».

2° La sostituzione si faccia da chi non sia tenuto al coro lo stesso giorno nel quale è tenuto il sostituto (3).

3° Non abbia luogo frequentemente; « *ne id frequenter contingat* » (4).

4° Può farsi solo a favore di chi risiede nella città o nel suo territorio, non già di chi sta in altro luogo, fuori residenza, anche nella stessa diocesi (5).

5° Che non sia abituale; e perciò non si può, senza venia apostolica, tenere il sostituto per un anno intero (6).

6° La sostituzione può farsi a favore dei soli e veri capitolari, sieno canonici, sieno mansionari, non già a favore dei loro

(1) 24 mar. 1612. Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 117.

(2) *De Capit.*, p. III, c. II, § 7.

(3) S. C. C., 15 dec. 1605; 26 iun. 1830. Cfr. BENEDETTO XIV, *Inst.*, 107, n. 17.

(4) BENEDETTO XIV, *l. cit.* Cfr. S. C. C., 2 dec. 1643; 21 iun. 1830.

(5) S. C. C., 24 mar. 1612. Nè vale una antica consuetudine con- iun. 1830); come non è lecito adibire il sostituto quando il capitolare fosse assente fuori diocesi solo il giorno, tornando a casa a pernottare. (GENNARI, *Quist. Can.*, qq. 19, 115). Cfr. anche q. 440, pag. 550.

(6) S. C. C., 1 ian. 1795. Cfr. GENNARI, *Consult.*, II, c. 16, n. 6, pag. 120, nota, e *Quist. Can.*, q. 114, pag. 163; LUCIDI, *l. cit.*, pag. 257.

coadiutori o dei canonici onorari (1). Anzi il canonico che sostituisce può ben delegare un altro a farsi anch'egli sostituire, anche senza intesa del canonico di coro. È vero, di fatto, che *delegatus non potest subdelegare*; ma ciò ha luogo solo trattandosi di diritti; in ordine ai doveri basta che questi si compiano o dal delegato o dal suddelegato (2). Di più riteniamo con l'E.mo Gennari (3) che, concorrendo tutte le condizioni per la lecita sostituzione, non è abuso da evitarsi quello di farsi sostituire da due o più persone nelle diverse ore canoniche della stessa giornata.

7° Alle quali condizioni suole aggiungersene un'altra che, cioè, il sostituto debba essere dello stesso ordine al quale appartiene il sostituente, per forma che una dignità possa farsi sostituire solo da un'altra dignità, un canonico solo da un altro canonico, un mansionario solo da un altro mansionario. Ciò però non consta, poichè è oscillante la dottrina degli Autori e la prassi delle Congregazioni (4); e perciò, ritenendo come certo che il sostituente debba essere sempre un vero capitolare (5), possiamo col P. Oietti (6) stabilire, circa l'altra questione, se debba o no essere del medesimo grado: « *servandae sunt consuetudines, si quae exstant* ». Nella specie: — *a*) I canonici onorari non possono farsi supplire dai prebendati, nè, tanto meno, supplirli, perchè non sono veri capitolari (7). —

(1) S. C. C. 4 feb. 1804; 26 iun. 1830. In quest'ultima decisione viene rigettata ogni contraria consuetudine, ma si dice essere facile ottenerne indulto dalla S. Sede.

(2) Gennari, *Quist. Can.*, q. 119, pag. 165.

(3) *Op. cit.*, q. 116, pag. 164.

(4) Cfr. Barbosa, *De Canon.*, c. 31, n. 61, e Garcia, *De Benef.*, pag. 3, c. 2, n. 496, il quale però dice essere stato ciò prescritto dalla S. Congregazione. Monacelli, tit. II, form. 4, adn., nega e riporta varie decisioni della S. C. dei Riti (16 maggio 1643; 16 luglio 1643; 26 agosto 1646). La S. C. del Concilio, una volta (4 febbr. 1804), rigettò la consuetudine di farsi sostituire dal canonico onorario; altra volta (21 nov. 1835) decise che un canonico giubilato potesse supplire un non giubilato.

(5) D'Annibale, III, 178.

(6) *Op. cit.*, v. *Canonici*, n. 733.

(7) S. C. C., 4 febbr. 1804. Cfr. Bened. XIV, *l. cit.*, n. 17; Gennari, *Quist. Can.*, q. 442, pag. 557.

b) Nè possono essere assunti come sostituti i canonici coadiutori di altri, per la stessa ragione (1). — *c*) I giubilati, se non sono essi stessi obbligati al coro, nel senso che vedemmo indietro, possono benissimo sostituire (2). — *d*) Così possono sostituire anche i canonici così detti statutari, che sono veri capitolari (3) — *e*) Per concessione apostolica può benissimo un canonico farsi sostituire al coro anche da un semplice sacerdote; e questa concessione è facile a concedersi quando vi interviene giusta causa, e a tempo determinato (4). — *f*) Pare possa permettersi, per sè, la sostituzione da un fuorinumero (5).

Segue chiaro come sia lecito, per qualunque motivo, purchè però non abitualmente nè troppo spesso, fare il cambio di settimane fra due canonici di diversa eddomada, là dove vi sia l'indulto dell'alternativa (6).

È chiaro pure che il sostituito assente, rappresentato dal sostituto nei doveri del coro, lo sarà anche negli emolumenti, per cui non va soggetto a puntatura (7). E guadagna non solo le distribuzioni tutte, anche avventizie, ma anche le fallenze, le quali vanno, secondo si sarà tra loro stabilito, al coadiuto o al coadiutore (8), tenendo presente che la porzione è sempre quella che toccherebbe al sostituito (9). Si noti in-

---

(1) S. C. C., 26 iun. 1830. Cfr Bened. XIV, *l. cit.*; Gennari, *op. cit.*, q. 441, pag. 556.

(2) S. C. C., 21 nov. 1835. Cfr. Gennari, *l. cit.*

(3) Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 504, pag. 642.

(4) Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 439, pag. 554; Oietti, *l. cit.* Nel caso però così si esprime il sullodato Gennari (*l. cit.*): «Il detto sacerdote non essendo canonico, non può aver diritto alle onorificenze proprie dei canonici; giacchè per aver diritto a queste fa d'uopo essere insignito della dignità canonicale ed averne già preso possesso. Ha diritto solo agli emolumenti, i quali si possono percepire nel caso, senza che si abbia la dignità canonicale».

(5) Cfr. Gennari, *Consultazioni*, II, c. 16, n. 7, pag. 122.

(6) Cfr. Gennari, *op. cit.*, q. 118, pag. 165.

(7) Gennari, *Consultazioni*, II, c. 16, pag. 121.

(8) Per solito se il coadiutore è un semplice sacerdote, a lui spettano gli emolumenti tutti che toccherebbe al coadiuto (Gennari, q. 439), se invece è capitolare, detti emolumenti spettano al coadiuto, se pur questi non crede fargliene un dono (Id., q. 504).

(9) Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 504.

fine che la sostituzione è solo per gli oneri, non già per gli onori, e quindi il sostituto deve sostituire dal luogo che a lui spetta nel coro nè può supplire il sostituito negli offici, come ad esempio in quello di capocoro, ecc. (1); come può ben lasciare il coro il sostituito se vi è presente il sostituto; così, per esempio, il sostituito per la sola celebrazione della messa, per sè, non è obbligato di restare in coro durante tale celebrazione. « Mostra però — scrive qui l'E.mo Gennari (2) — poca pietà il canonico che, in tal caso, senza giusta ragione, parte dal coro ». (*Continua*).

QUESTIONI.

VIII. *Circa i canonici delle collegiate soppresse.*

In una chiesa collegiata (di quelle soppresse dalle leggi eversive): i canonici ora sono ridotti a due (l'Arciprete con cura d'anime e un altro) due o tre onorari. Ai canonici compete l'uso della mozzetta e del rocchetto. Si domanda: *a*) Essendo ridotti a due i canonici esiste ancora il Capitolo? Se non esiste, *b*) possono i canonici predetti, sia effettivi che onorari, quando prendono parte alle processioni o alle esequie fuori della loro chiesa usare la mozzetta e il rocchetto? *c*) possono usarle nella loro chiesa? *d*) venendo a cessare il Capitolo per la morte del canonico effettivo superstite, l'Arciprete con cura d'anime e i suoi successori avranno l'uso della mozzetta? *e*) i canonici onorari rimangono tali cessato il Capitolo? *f*) l'Arciprete potrà nominarne dei nuovi?

Per rispondere adeguatamente alle varie domande, stimiamo opportuno riassumere quanto in proposito insegnano i canonisti, i quali sono quasi unanimi nell'affermare che una Collegiata, anche quando venissero a mancare tutti i suoi canonici, resta sempre tale in abito e in potenza, benchè cessi di esistere in atto. Così il Ferraris (v. *Collegiata*, n. 22 segg.): « Si contingat collegium deficere ob mortem canonicorum, vel aliam consimilem causam, ex qua... desinit esse Collegiata actu, remanet adhuc talis habitu ». La soppressione civile non può avere nessuna efficacia atta ad indurre modificazioni nell'Ente collegiale, poichè la personalità giuridica di un ente ecclesiastico non può esser tolta o distrutta che dall'autorità ecclesiastica, la quale

(1) Gennari, *Quist. Can.*, q. 304, pag. 642.

(2) *Op. cit.*, q. 120, pag. 166. Si noti che se si ottiene un indulto *ad tempus* di sostituzione corale, il tempo comincia dalla data della esecuzione, non già da quella del rescritto. (Id., q. 439).

sola potè darle vita. Distrutto il Collegio dalla legittima autorità, gl'individui superstiti perdono i diritti e i privilegi del Collegio. Su tal proposito il Baldo (*Marg. ad Innoc. v. Civitas*) scrive: « Civitas, collegia, ecclesia, omnia ista possunt destrui auctoritate superioris, causa cognita, et tunc perdunt omnia privilegia civitatis et collegii; si autem de facto opprimatur a praedonibus, latronibus vel tyrannis, capiatur et destruatur monasterium, ecclesia vel civitas, tamen sine ullo corpore materiali vivit quodam intellectu, et extat anima, ut ita dicam, sine corpore, et retinet anima privilegia... ». Finchè il Collegio conserva la sua personalità giuridica, quand'anche sia superstite un solo dei suoi membri, presso questo solo superstite rappresentante del Collegio si conservano i diritti e i privilegi di esso Collegio, onde quell'unico superstite potrà esercitare anche quei diritti del Collegio, il cui esercizio non presupponga l'esistenza del Collegio in *atto*, cioè i diritti onorifici, astenendosi dai diritti giurisdizionali. Perchè poi un Collegio esista non solo *habitu seu virtute*, ma anche in atto, è necessario che resti composto almeno da tre membri. Il concetto di Capitolo e di Collegio implica necessariamente una *pluralità* e il minimo di questa *pluralità* perchè si differenzi dalla *dualità* richiede almeno tre persone riunite a formare il Collegio. Ascoltiamo il Ferraris (v. *Collegium*, 4-5): « Juvat observare, quod ad constituendum Collegium requiruntur tres »... « Jus autem Collegii conservari potest in duobus, imo et in uno «... At tunc non erit Collegium actu, sed habitu seu virtute ». Premessi questi principî, a noi sembra che nel caso concreto, poichè la Collegiata comprende ancora oltre i due canonici titolari, altri due o tre onorari, i quali furono eletti validamente, il Capitolo debba considerarsi ancora esistente in atto e quindi in grado di esercitare tutti i suoi diritti e privilegi. Qualora l'Arciprete verrà a trovarsi solo, secondo i principî sopra riassunti, egli potrà continuare ad esercitare quei diritti il cui esercizio non suppone l'esistenza attuale del Capitolo, onde potrà continuare a fare uso di mozzetta e rocchetto. Questa conclusione fu confermata anche da una decisione del Concilio in *Mantuana Privilegiorum seu iurium* del 16 giug. 1888. Sorta controversia tra il parroco primicerio della soppressa Collegiata di S. Andrea Apostolo e l'Ordinario, che intendeva limitare i privilegi del parroco, la S. C. C., dopo matura discussione circa il dubbio se al parroco spettavano i diritti onorifici del primicerio, rispondeva: « nihil est innovandum », e poneva la sola limitazione che il parroco non pontificasse nella stessa ora in cui pontificava il Vescovo.

Tranne pertanto all'ultima domanda, alle altre crediamo dover rispondere affermativamente.

La ragione per la quale crediamo che rimanendo il solo Arciprete questi anche col consenso del Vescovo non possa nominare e circondarsi di nuovi canonici onorari, la desumiamo dalle condizioni neces-

sarie per la nomina valida e lecita dei canonici onorari. Tutti i dottori insegnano che per la nomina dei canonici onorari occorre il consenso del Vescovo e quello del Capitolo (cfr. Bouix. *De Capit. Part. I, Sect. II, cap. XVI*, § *4*). Nel caso del solo Arciprete, il Capitolo, come sopra abbiamo visto, non esiste più in atto, e quindi manca la possibilità di avere questo consenso capitolare. Inoltre si rifletta che la S. C. ha sempre deciso che i canonici onorari debbano essere di numero inferiore ai titolari, o per lo meno non superiore (cfr. De Herdt, *Prax. Capit.* Cap. XI, § 2, n. III).

IX. *Su l'esibizione dei libri capitolari al Vescovo.*

In un Capitolo cattedrale sorge la questione se possa il Vescovo costringere il Capitolo ad esibire il libro delle risoluzioni capitolari. Alcuni canonici ritengono di sì, altri si rifiutano invocando la Costituzione di Benedetto XIII « Maxima Vigilantia » del 14 giugno 1727, la quale al parag. 17 stabilisce che i libri dell'Archivio possano in S. Visita essere osservati dal Vescovo in presenza di due Canonici, però soggiunge: « nec tamen possit Episcopus, sive Ordinarius rimari scripturas, quae res eiusdem Capituli respiciunt ».

Se al Vescovo spetta la cura d'invigilare perchè non si prendano dal Capitolo deliberazioni contrarie al diritto cumune, lesive dell'autorità episcopale o nocive agli interessi della Chiesa cattedrale e delle altre chiese, nessuno potrà negare che per esercitare questa vigilanza, egli non solo ha il diritto, ma sibbene il dovere di esaminare siffatti libri. Ecco come al proposito si esprime il Bouix citando lo Scarfantonio: « Episcopus potest cogere capitulum ad sibi exhibendos libros, in quibus adnotantur resolutiones capitulares. Et ratio est, quia Episcopi cura esse debet ne fiant resolutiones juri contrariae ». (Id probat Scarfantonius ex variis auctoritatibus, t. II, p. 110, n. 42, ed. Lucae 1723). Anzi il Bouix estende questo diritto di visione anche al Vicario generale. Infatti nel par. V della parte III, cap. I *De Capitulis*, egli afferma: « Jus cogendi capitulum ad hujusmodi exhibitionem extenditur ad vicarium generalem Episcopi; et comprehendit etiam resolutiones spectantes negotia particularia capituli, licet in eorum tractatione intervenire nequeat Episcopus nec ejus vicarius generalis. Ita docet Card. Petra in const. 1, S. Leonis Magni, sect. 2, n. 55, tam. 1. Et Scarfant. l. c. ».

Per il passato la S. C. C., nelle varie controversie sorte circa questo punto di disciplina ecclesiastica, decideva sempre a favore degli Ordinari, affermando che i Vescovi non solo potevano visitare i libri capitolari, ma potevano costringere a portare al palazzo episcopale « libros et documenta respicientia negotia particularia « (*Hispalen. Visitat. die 18 Aug. 1696, lib. 46 Decret.; Urgellen. Visitat. die 5 sept.*

1705, lib. 55 Decret.). Questo diritto non può estendersi sino al punto da poter richiedere che siffatti libri vengano portati fuori della città, ove risiede il Capitolo. (*Calaguritana 17 apr. 1638, lib. 16 Decret. Verulana 11 martii 1843*).

La difficoltà che alcuni canonici desumono dalla Costituzione Benedettina svanisce quando si rifletta che la citata costituzione fa obbligo ai Vescovi in sacra visita di visitare « Archivum scripturarum, quae statum et jura Capituli cathetralis respiciunt ». Certamente i registri delle deliberazioni e risoluzioni capitolari fanno parte di queste scritture. La limitazione pertanto che poco dopo fa la Costituzione « non tamen possit Episcopus, sive ordinarius rimari scripturas, quae res eiusdem Capituli respiciunt », va contenuta nel senso che l'Ordinario non può frugare o ricercare le scritture, che si riferiscono a qualche amministrazione particolare. Il Pallottini infatti citando il Barbosa afferma: « Episcopus nequit de iure communi requirere a Capitulo libros, qui spectant ad peculiarem administrationem; multoque minus requirere autographa, quia scilicet ex archivo autographa extrahere res esset periculi plena » (*Collect. omn. conclus. et resolut.* etc., tom. XII, pag. 262, n. 27).

Infine, poichè le parole della Costituzione Benedettina hanno forma imperativa « visitent », è chiaro che in sacra visita i Vescovi hanno il dovere, mentre, fuori il tempo di sacra visita, hanno il diritto di vedere i libri capitolari. Con ciò ci sembra aver risposto anche alle altre domande rivolteci da chi ci propose il caso. A conferma della nostra risposta possiamo aggiungere che anche recentemente la S. C. C. a un simile quesito rispose: « è fuori dubbio che il Vescovo ha diritto di esaminare i verbali delle deliberazioni capitolari ed i libri dei legati e delle amministrazioni pie comprese quelle del Capitolo, anzi ne ha il dovere, e può farli quindi portare in Curia o nell'Episcopio per un tale esame ».

QUESITI MINORI.

69. *D.* Nel n. del 1° febbraio 1915 si stampò, a pag. 81, che *non si può* nelle Litanie della B. V., recitando il Rosario *pro defunctis*, dire: *ora pro eis*. Ora si oppone che nell'*Oremus*, *Deus*, *veniae largitor*, c'è: *intercedente Beata Virgine, Dei Genitrice, Maria*, e che la Chiesa militante prega così la Chiesa trionfante ad intercedere per la Chiesa purgante; deve essere adunque permesso dire: *ora pro eis*, tanto più che si dice, le Litanie non fan parte essenziale del S. Rosario. *Quid?*

R. Si vede che il rev. Consulente ha letto troppo superficialmente quanto scrivemmo al luogo citato. Le parole: *a rigore — non si dovrebbe*, non ci sembrano negative in senso assoluto. E proseguivamo:

l'uso ammette — si potrà lasciar passare; dove sta, dunque, il *non si può* di cui parla l'Abbonato? Anzi, se sappiamo comprendere la nostra lingua, la conclusione era ed è che *si può* far diversamente, ma *sarebbe meglio* stare al testo del codice liturgico, il Rituale.

Quanto però al lucrare le Indulgenze, resta la soluzione come fu data.

70. *D.* Chi ha la facoltà dal P. Generale dei Servi di Maria di ascrivere alla Confraternita e benedire le corone e lo scapolare dell'Addolorata, dovrà usare la stola *violacea*, come prescrivono tutti i Manuali e Cerimoniali dell'Ordine, o quella *bianca*, come è prescritto nel Rituale Romano? Sembra che all'Ordine non manchino buone ragioni per prescrivere la violacea.

R. Non è qui il caso di discutere le ragioni di questa divergenza, ma di vagliare l'*autenticità* delle due prescrizioni. Pel Rituale tipico (ed. 1913) non occorre alcun dubbio; quanto al Manuale o Cerimoniale dell'Ordine, vegga chi ha interesse a mantenerne le prescrizioni; supposto che anche queste debbano dirsi *autentiche*, dovrà concludersi che si può usare *ad libitum* l'uno o l'altro colore, come si ha anche in altri casi: per esempio, pel conopeo del s. tabernacolo, e per la stola della Comunione, che possono essere o sempre bianchi, o del colore del giorno. Meglio ancora, ognuno segua il legittimo codice che usa: se il Rituale, adoperi il color bianco, se il Manuale o Cerimoniale approvati, il violaceo.

71. *D.* La comunicazione dei beni, che una persona o Istituto o Confraternita avesse con un Ordine Religioso, importa anche la partecipazione delle Indulgenze, o si tratta solo del merito delle opere buone: Messe, penitenze, ecc.?

R. Non importa alcuna partecipazione delle Indulgenze, secondo l'esplicito decreto della S. C. delle Indulgenze, 19 marzo 1671. Ove però qualche Ordine religioso godesse di particolare privilegio in proposito, sarebbe eccettuato dalla regola generale, ma dovrebbe farne esplicita dichiarazione in forma autentica.

72. *D.* Molti fedeli domandano che sia letta nei giorni di venerdì la Messa del Sacro Cuore. Come intanto ordinare tale Messa? Si può aggiungere il *Gloria*, come nel sabato leggendosi la Messa della Madonna? Qual è la 2ª e 3ª orazione da dirsi *infra annum?*

R. Il privilegio del *Gloria* dato alla Messa del sabato, benchè semplicemente votiva, appunto perchè privilegio, non può estendersi ad altri casi; molto più che il S. Cuore di Gesù, sebbene abbia qualche speciale rapporto col venerdì, non ha però in alcuno di questi, eccettuata la festa, l'officiatura, come invece l'ha nei sabati liberi la B. Vergine. Prescindendo dunque dalla votiva solenne permessa nei primi venerdì di ogni mese, dove si fanno analoghi devoti esercizi, e sotto stabilite condizioni, nelle altre votive comuni, la seconda orazione fra l'anno sarà quella dell'offizio del

giorno, la terza dovrà regolarsi come nei semidoppi, giusta le Rubriche generali del Messale (tit. IX, *De orationibus*).

73. *D.* In molte chiese trovasi in venerazione un'immagine detta di S. Lazzaro; ma non già di quel S. Lazzaro fratello di Marta e Maddalena, sibbene di quello di cui parlò Nostro Signore nella parabola dell'Epulone dannato. È permesso un tale culto? Che deve dirsi di tali immagini?

R. Se non permesso, il culto di cui qui si parla è tollerato; se, come ci vien riferito, è un culto non in senso proprio, perchè non sanzionato da atti che lo rendano tale. Non crediamo che vi siano altari a cotesto S. Lazzaro dedicati; non offizi, non Messe, non sacre funzioni in onore di lui. Resta perciò che tale immagine è soltanto una riproduzione della figura parabolica del Vangelo, atta a rendere all'occhio quei sensi che, leggendo o ascoltando la parabola, si suscitano nell'animo dei fedeli. Venerazione, però, espressa con lampade, ceri, ecc., non crediamo si possa approvare.

Se tuttavia in qualche luogo si fosse passati ad una simile espressione di culto, non ce ne dovremmo scandalizzare, perchè si potrebbe interpretare in questo senso, che una tale immagine personifichi la povertà e il dolore santificato; o meglio che in essa sia rappresentato ogni santo che sia divenuto tale nella condizione, più o meno, in cui è descritto il Lazzaro mendico e piagato della parabola.

Intendiamo però sempre di escludere il culto nel senso più stretto, cui abbiamo accennato di sopra: dedicazione di altari, funzioni, ecc.

74. *D.* La solennità del SS. Rosario, da secoli affissa alla prima domenica di ottobre con l'Indulgenza plenaria *Toties quoties*, essendo stata dalla S. Sede trasferita, in quanto alla sacra liturgia, in altro giorno non domenicale, ma col privilegio di celebrare e solennizzare almeno una Messa del SS. Rosario nella solita prima domenica, si domanda: col trasferimento dell'ufficiatura si deve intendere pure trasferita nel giorno feriale assegnato la Indulgenza *Toties quoties?*

R. L'Indulgenza è trasferita con la festa liturgica, secondo il decreto della S. C. delle Indulgenze, n. 435, I, del 12 gennaio 1878; se però si celebra la solennità esterna in altro giorno, e nel caso, la prima domenica di ottobre, l'Indulgenza segue tale solennità, secondo la decisione della medesima Congregazione, n. 360, emanata il 9 agosto 1852. E ciò vale anche per le Indulgenze *Toties quoties*, che siano concesse per qualche festività. L'Indulgenza della *Porziuncola* non si trasferisce, se non per indulto particolare, perchè non è annessa ad una festa, ma al giorno del mese.

75. *D.* Nelle solennità traslate, per esempio, di S. Luigi, del S. Cuore, ecc., alla domenica seguente o ad altra designata dall'Ordinario secondo i decreti della S. C. dei Riti (23 luglio 1897-27 giugno 1896), si possono celebrare tutte le Messe proprie eccetto i doppi di prima classe e le domeniche privilegiate *quoad Missam solemnem*, ed eccettuati anche i doppi di seconda

classe, ecc., *quoad Missas lectas, dummodo non omittatur Missa conventualis vel Parochialis Officio diei respondens, si adsit obligatio.* Tale *obligatio* poi, secondo il decreto S. R. C. 21 febbraio 1896 è *quoad Missam Parochialem quando celebranda est cum applicatione pro populo.*

Nel caso adunque che il parroco sia dispensato dall'applicare *pro populo* come in alcune Diocesi per Indulto della S. Sede a vantaggio del Seminario, può anche egli celebrare la Messa della predetta solennità traslata, invece di quella conforme all'Ufficio del giorno? Qualche antico liturgico, come il Ferraris, dice che in tal Messa solenne si può omettere la Commemorazione ed il Vangelo della domenica in fine, quando non manca la Messa conforme all'Officio dei giorno. O si deve invece farla sempre la commemorazione della domenica?

R. 1. L'espressione del decreto 21 febbraio 1896 deve prendersi nel senso del diritto comune, riferendola ai giorni in cui si deve applicare la Messa *pro populo*, sebbene (cosa che al pubblico non apparisce) un indulto Apostolico esima il parroco dall'applicarla per quella intenzione.

Non si può, evidentemente, confondere una cosa con l'altra, tanto più che il popolo ha diritto in tali giorni di ascoltare la santa Messa, ed il parroco non è tenuto, anzi non deve manifestare l'indulto, per motivi che facilmente si comprendono.

2. Essendovi molte e diverse maniere di regolare le feste che si celebrano fuori della loro sede, sia per forza dei decreti e delle Rubriche, sia per la varia opinione degli autori, crediamo che, sino a nuova disposizione (speriamo che nelle nuove Rubriche del Messale venga provveduto con chiarezza ed uniformità di trattamento), quando non vi sono categoriche disposizioni, come nel caso di San Luigi e del S. Cuore, possano i celebranti attenersi al decreto 28 ottobre 1913: « Omnes Missae de his solemnitatibus in dominica celebratis semper dicantur ut in ipso festo de quo agitur solemnitas, addita oratione de officio diei et aliis omnibus, quae dicendae essent, si festum ipsa dominica incidisset ». Si terrà, dunque, una regola per la Messa solenne, che secondo i decreti citati è più privilegiata, ed un'altra per le Messe lette. Facendosi la commemorazione della domenica, è chiaro che anche il Vangelo della medesima dovrà dirsi in fine. (Cfr. *Rubr. ad normam bullae « Divino afflatu »*, tit. X, n. 3, prima ediz.).

76. *D.* Conforme al decreto della S. Congregazione dei Riti del 24 giugno 1914, e alla spiegazione del *Monitore* del 10 agosto 1914, sarebbe permessa la luce elettrica solo come ornamento, nelle chiese, e anche intorno e davanti a Statue o Immagini, a condizione che non si usino lampade a vari colori; ora, siccome nel medesimo decreto si proibisce la detta luce nel Ciborio nella parte interiore, in tempo dell'esposizione, sia privata che solenne, si domanda se per Ciborio s'intende solo il Tabernacolo ove si conserva il Santissimo, ovvero anche il trono su cui si espone, in tempo

di 40 ore, ecc.? E se anche il così detto trono viene considerato come Ciborio, non saranno proibite allora lampade elettriche per ornamento nella parte esteriore di esso trono, parlando il citato decreto della parte interiore solamente?

R. Si potrebbe innanzi tutto, ed anzi unicamente, osservare che il decreto citato proibisce in generale la luce elettrica comunque applicata *sopra l'altare ed i suoi gradini*, sui quali si sogliono porre i candelieri, il trono dell'esposizione del Santissimo, ecc. Così è proibita la luce elettrica avanti al sotto-quadro *che poggi sui detti gradini*, e similmente si deve ritenere, e dentro e fuori del trono, in virtù del riferito decreto e della sua legittima interpretazione. E tutto ciò a prescindere dalle lampade colorate, perchè non solamente il colore, ma anche il posto ed il modo della disposizione di tali lampade vanno giustamente criticati, se non salvano la gravità e la dignità propria della s. Liturgia e il decoro della Casa di Dio, come bene si esprime il decreto. L'adornare l'esterno del Tabernacolo o di candele o di lampade, elettriche o di altra qualsiasi qualità, certamente non è decoroso, ma anzi sa di molta leggerezza ed improprietà.

77. *D.* Un sacerdote sostiene: 1° che il Mattutino e le Lodi del giorno dopo si possono recitare alle 2 pom. e dice che ne parla anche un decreto della Congregazione dei Riti; mentre gli altri sacerdoti ritengono che necessariamente debba attenersi all'ora del calendario diocesano. 2° Che il Vespro (almeno) in qualsivoglia tempo dell'anno e per qualsivoglia motivo (di comodità, di pietà, ecc.) si può recitarlo nelle ore antimeridiane, e dice che ciò viene consigliato anche da pii sacerdoti. Che dire della sentenza di questo sacerdote?

R. 1° Il decreto cui si fa allusione si trova realmente nella collezione autentica della S. C. dei Riti, sotto il n. 4158, I, e favorisce la sentenza del sacerdote in parola. S'intende però che ciò vale soltanto per la recitazione *privata*, com'è detto nel decreto stesso (ad II) Anche la seconda sentenza del sacerdote è attendibile, perchè l'Officio divino è *onus diei*, e l'anticipazione fatta per un giusto motivo sarà lodevole, anzi, nel caso già studiato su questo periodico dal R.mo P. Arendt, obbligatoria. Ed è vero che per giusti motivi piissimi sacerdoti praticano e consigliano l'anticipazione. Ma la parola « maggior comodità » non deve prendersi nel senso che uno voglia e possa sbarazzarsi, come di un peso, del pensiero di recitare all'ora indicata il Vespro, o in altro simile significato; ma piuttosto così, che l'Officio stesso ne riceva vantaggio.

78. — *D.* Può un sacerdote regolare o secolare, chiamato a confessare un infermo affetto da malattia cronica, comunicarlo privatamente, *inconsulto parocho, devotionis causa*, a norma dei decreti emanati da Pio X il 7 dicembre 1906 e il 6 marzo 1907?

R. Tranne il Viatico e la Comunione pasquale, nei casi ordinari,

come ogni sacerdote può comunicare i fedeli sani, che si recano in chiesa, sia essa regolare o secolare, senza che per ciò fare occorra interrogare il parroco, così, trattandosi di semplice comunione di devozione, purchè si osservino le condizioni indicate negli accennati decreti, e le prescrizioni del *Rituale*, i sacerdoti, che hanno facoltà di confessare gl'infermi nelle proprie abitazioni, possono anche comunicarli. Ragioni di prudenza, però, in casi particolari, esigono che anche per tali comunioni di semplice devozione, se ne dia, per lo meno, avviso al parroco.

79. *D.* È invalso l'uso nella parrocchia di X di far dire molte Messe lette pei defunti invece della *settima* e *trigesima* solenne. Si domanda: vale più una Messa solenne o molte Messe lette piane? Chi avesse ricevuto una somma per celebrare delle Messe piane, può invece celebrare delle Messe cantate in minor numero? E chi avesse ciò fatto in buona fede, può stare tranquillo in coscienza?

R. Il dubbio proposto già trovasi risoluto nelle *Consultazioni* del Card. Gennari, vol. I della terza edizione, pag. 525, ove il dotto Cardinale, ricordato l'insegnamento dei canonisti e della S. C. C. in proposito, fa notare che secondo la sentenza più comune, il frutto delle Messe, sia lette che cantate, viene applicato alle anime purganti, in modo di suffragio e nella misura che a Dio piace, onde l'intenzione di chi offre l'elemosina e tutte le altre opere buone che accompagnano la celebrazione della Messa, senza aumentare affatto il valore della Messa che è infinito, valgono ad aumentare la misura del suffragio. Pertanto, pur essendo lo stesso sacrificio che si offre, sia che la messa si celebri con canto o senza canto, poichè nelle Messe cantate alle preghiere del sacerdote celebrante si aggiungono quelle di altri sacerdoti, e si ha maggior solennità di culto, non si può negare che le Messe cantate giovino alle anime purganti più di quelle piane. Da ciò non è lecito conchiudere senz'altro che giovi più una Messa cantata che molte Messe piane, e molto meno potrà scusarsi la buona fede di quel sacerdote il quale, avendo ricevuto una somma per un determinato numero di Messe piane, ne celebra di proprio arbitrio un numero minore di Messe cantate. Chi avesse ciò fatto per ignoranza, conosciuto il suo errore non può star tranquillo in coscienza, ma deve supplire il rimanente numero di Messe lette non ancora celebrate.

80. *D.* Agli effetti della dispensa dalla chiamata alle armi per « ministri dei culti aventi cura di anime, giusta attestazione dell'Ordinario diocesano confermata dal Subeconomo dei Beneficî vacanti », oltre i parroci o di chi ne fa le veci in sede vacante, s'intendono anche i coadiutori del parroco, sia nel centro che nelle frazioni distanti dalla sede parrocchiale, quando l'opera loro è assolutamente necessaria ed indispensabile?

R. Nella dispensa dalla chiamata alle armi, secondo le più recenti dichiarazioni ministeriali, oltre i parroci, gli economi spirituali

in sede vacante, sono compresi anche i coadiutori appartenenti alla milizia territoriale e di terza categoria, purchè precedentemente alla chiamata della loro classe la coadiutoria, della quale sono titolari, sia stata riconosciuta anche civilmente. Non basta che l'opera loro sia assolutamente necessaria e indispensabile, ma si richiede agli effetti della dispensa che siffatta coadiutoria, oltre l'erezione canonica, goda del riconoscimento civile.

81. *D.* Nei concorsi per le parrocchie il Vescovo di C. esige che gli esaminatori sinodali e gli altri ufficiali di Curia, che prendono parte al concorso, prestino il giuramento stabilito per gli esaminatori a parroci consultori nelle cause di amozione dei parroci. Qualche esaminatore non vorrebbe assoggettarsi a tale giuramento, specialmente per quello che riguarda il segreto circa i documenti, le discussioni ed il numero e le ragioni dei voti. Si chiede se il Vescovo abbia diritto d'imporsi su ciò.

R. Il giuramento imposto dal Vescovo di C. non è certamente contrario al diritto. La Costituzione Benedettina « *Cum illud* » che finì di regolare la materia dei concorsi parrocchiali, pur non facendo cenno di questo giuramento, volle in qualche modo provvedere al segreto, quando prescrisse che la nota dei meriti di ciascun candidato redatta dal Cancelliere e consegnata agli esaminatori, sia, finito il concorso, bruciata o custodita tra gli atti segreti. « Notula compendiaria requisitorum antea distributa tradatur cancellario qui illam comburat, vel penes acta secreta custodiat et nemini ostendat, nisi de mandato Episcopi, etc. ». Già altra volta il *Monitore*, nel vol. XXVI dell'intera collezione, pag. 327, rispondendo ad analogo quesito, fece osservare che questo giuramento di non manifestare i voti era stato sanzionato anche in qualche sinodo diocesano. L'esperienza dei non pochi inconvenienti provocati dalla facilità con la quale gli esaminatori sogliono parlare di quanto si svolge nei concorsi, giustifica ampiamente le cautele prese dal Vescovo imponendo nei concorsi parrocchiali agli esaminatori lo stesso giuramento, che l'illuminata sapienza della Santa Sede ha creduto introdurre nei processi per la rimozione dei parroci.

82. *D.* Sede vacante, può il Vicario capitolare smembrare una parrocchia, erigendone una nuova?

R. Non può, perchè, come è risaputo anche dai primi rudimenti di diritto canonico, il Vicario capitolare per diritto comune e ordinario non può compiere atti di alienazione. « Nescit nemo, qui vel a limine sacros canones salutaverit, beneficiorum dismembrationem in iure esse odiosissimam; quippe quae alienationem sapiat, ut aiunt Abbas..., Lotterus..., Rota » (S. C. C., Messan. 9 maji 1840, tom. 100, Thesauri resolutionum). È vero che tutta la *giurisdizione ordinaria* per mezzo del Capitolo, sede vacante, passa al Vicario capitolare, ma soggiungono gli autori, tranne le eccezioni contenute nel diritto co-

mune. Una di queste eccezioni proibisce appunto gli atti di alienazione. Del resto giova ricordare che l'amministrazione del Vicario capitolare è transitoria, onde sarà bene rispettare il principio « *Ne sede vacante aliquid innovetur* ».

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Domenica 22 ottobre il S. Padre riceveva nella sala del Concistoro molti membri della Società della Vergine della Valle contro la bestemmia, le imprecazioni e il turpiloquio, con sede in Roma, nella chiesa di S. Antonio in via Merulana. A un devoto indirizzo del Direttore, R. P. Celestino Flando, O. F. M., in cui esponevansi le ragioni dell'Udienza, cioè di ringraziare il S. P. per la sua partecipazione alle feste venticinquennali dell'incoronazione della Vergine della Valle in Catamarca (Rep. Argentina) e di invocare la Sua benedizione su la nascente Società, eretta canonicamente in Roma nel 12 aprile 1915, Sua Santità degnavasi rispondere con un discorso, in cui, confermando i sentimenti espressi dal P. Flando, aggiungeva:

« Ma ecco che al lieto motivo onde erano invitati alla Nostra presenza i membri della Società della SS.ma Vergine della Valle si aggiunge ora nuova ragione, non meno impellente, sebbene tanto dolorosa quanto quel primo motivo Ci era invece apparso soave e giocondo. Imperocchè il caro sodalizio, che è canonicamente eretto sotto la protezione della SS.ma Vergine della Valle, ha per iscopo di combattere la bestemmia, l'imprecazione ed il turpiloquio. Ma l'anima Nostra dovette inorridire, or fanno poche settimane, alla notizia di orribili bestemmie lanciate contro la Persona adorabile del Nostro divin Redentore da chi a torto si atteggia a rappresentante del *Popolo d'Italia*.

« Abbiamo dunque un doppio motivo di rallegrarci nel vederci oggi circondati dai rappresentanti della Società della SS.ma Vergine della Valle. È il primo un motivo ben lieto, come quello che Ci fa partecipare alla gioia, che le feste di Catamarca hanno prodotto in chi al giubileo della incoronazione in terra lontana di una venerata Immagine ha potuto congiungere il ricordo dell'inizio della stessa devozione in Roma. Invece l'altro motivo è sommamente triste, come quello che, a cagione di fatti esecrandi, vuole da Noi eccitati gli ascritti alla Pia Società a prendere nuova lena nel promuovere le opere corrispondenti allo scopo del loro sodalizio.

« Le offese fatte ad un amico si ripercuotono naturalmente nel nostro cuore: e quanto più ciò deve accadere quando le offese son fatte ad un nostro benefattore! Se insensibili e muti restassimo in-

nanzi agli insulti fatti ad un amico o ad un benefattore si dovrebbe dire che non è sincera la nostra amicizia, o che non apriamo il cuore a quel senso di gratitudine che nemmeno alle bestie è ignoto. Ma non andarono a ferire il cuore di un amico, non offesero il nostro massimo Benefattore le bestemmie che nel passato mese furono lanciate contro il nostro Divin Redentore? Tutti i cristiani hanno dovuto sentirsene offesi, perchè chi ama fa propria l'offesa fatta all'amico, e chi non è ingrato si duole che al proprio benefattore, non l'omaggio ma l'ingiuria sia resa.

« Fra tutti però avete dovuto scuotervi specialmente Voi, che siete ascritti ad una Lega contro la bestemmia, l'imprecazione e il turpiloquio. Questo vostro sodalizio si può dire opportunamente predisposto a farvi compiere il vostro dovere di riparazione verso l'offeso Signore. Laonde Noi vorremmo che in gran numero i fedeli dessero il nome a questa Santa Lega, e che si accendesse fra loro una nobile gara di offrire a Gesù preghiere e giaculatorie, mortificazioni ed altri atti di pietà per riparare le offese che lingue blasfeme o penne intinte nel veleno di lurida setta hanno recato alla Sua Divina Maestà.

« Quando un vostro fratello è visitato dalla sventura voi siete solleciti di porgergli condoglianze; e con molteplici attestati di affetto procurate lenire la piaga aperta nel suo cuore. Or nessuno dirà mai che la bestemmia rechi danno a quel Dio che è per sè stesso infinitamente beato; ma chi ama Dio deve affliggersi che non ne sieno riconosciuti i sovrani diritti, che il nome santo di Lui non sia pubblicamente onorato: epperò deve adoperarsi ad impedire che la bestemmia si ripeta; anzi deve procurare che l'oltraggio da essa recato a Dio abbia sollecita e conveniente riparazione.

« Crederemmo farvi torto, o figliuoli carissimi, se volessimo insistere nell'esortarvi a crescere di zelo nell'opera riparatrice della bestemmia, in seguito ai recenti insulti fatti a Dio: a chi ha mente e cuore basta aver notizia di certi insulti per deplorarli, e volerli subito riparati. Auguriamo invece che l'opera vostra abbia molti imitatori, e come nube di incenso si levi a Dio per ottenere la conversione di chi l'ha sì villanamente offeso.

« Nella speranza di vedere appagato questo nostro desiderio Ci conforta il pensiero che il vostro sodalizio è posto sotto la protezione della SS.ma Vergine. Ai piedi della Croce di Gesù stava la divina sua Madre, e nel cuore di lei echeggiavano tristemente le bestemmie che i crocifissori lanciavano contro la Vittima Augusta: *praetereuntes... blasphemabant eum:* ah! forse furono le preghiere di Maria che ottennero a quei bestemmiatori di potere indi a poco discendere dal monte, battersi il petto e ripetere: *Vere filius Dei erat iste.* (Math. XXVII, 53).

« Deh! che la intercessione della SS.ma Vergine della Valle ottenga ora efficacia alle preghiere e ai buoni esempi degli ascritti al suo sodalizio, e, così ad essi come alle loro famiglie e a quanti vorranno imitarli, ottenga quell'abbondanza di celesti favori, dei quali vogliamo sia pegno la benedizione apostolica, che con paterno affetto impartiamo a tutti i presenti ».

NUOVI VESCOVI (1). — Sono stati eletti Mons. Patrizio Tommaso Ryan vesc. di *Pembroke* (Canadà); il rev.mo Giuseppe de Nardis, vesc. di *S. Agata dei Goti;* il rev.mo Romolo Molaroni, vesc. di *Macerata* e *Tolentino.*

NECROLOGIO. — *17 luglio 1916.* Mons. Giov. Batt. Krapac, vesc. di *Sirmio* (Austria-Ungheria).

10 settembre. Mons. Giulio Alessandro Leone Bouissière, vesc. di *Costantina* e *Ippona* (Algeria).

9 ottobre. Mons. Ozcoidi y Udave, vescovo di *Tirasona* (Spagna).

12 ottobre. Mons. Arciv. Roberto Menini, dei Min. Cappuccini, Vicario Ap. di *Sofia* e *Filippopoli* (Bulgaria).

RECENSIONI.

CARBONE Mons. Dott. CESARE, *Le contese internazionali e il diritto cristiano.* Riflessioni e proposte utilissime a scongiurare e risolvere i grandi conflitti fra le genti. Macerata, tip. Giorgetti, 1915. In-8 di pag. 212. — (Costa L. 2,50 presso l'Autore, Prefetto degli studi nel Seminario Regionale di Montefiascone).

Con troppa modestia, il ch. Autore, nel cap. II di questo bel libro si dichiara quasi estraneo agli studi giuridici pratici di cui fa argomento al suo dire. Invece, leggendo il suo interessante opuscolo, ben si scorge che egli ne è versatissimo, e segue con ogni cura anche le più recenti iniziative e discussioni sul diritto internazionale. Oltre a ciò si mostra dotato di vasta e sicura cultura storica, sì da cogliere i più interessanti confronti di fatto, alla bella teorica cristiana che di questo diritto ha tracciato. I capisaldi ne sono l'accertamento di una morale internazionale, che regga cioè i rapporti fra le nazioni, e lo stabilimento di sicura tutela e sanzione della medesima; la trattazione procede convincente e serena, quasi con ordine concentrico: la morale universale, la religione, il cristianesimo, la Chiesa, il papato, nelle loro relazioni al diritto medesimo; e quindi la giustifi-

---

(1) A pag. 408 debbono cancellarsi le ultime due righe, dovute a un doppio errore tipografico, che sarebbe troppo lungo spiegare, e di cui chiediamo scusa al degnissimo Mons. Carli, attuale vescovo di Luni-Sarzana e Brugnato, *ad multos annos!*

cazione storica dell'arbitrato pontificio. È, come si vede, la dottrina classica, di s. Agostino, di Dante, di Bossuet, Leone XIII, ma è tutta presentata in luce nuova, che lo sfondo tetro della attuale catastrofe fa risaltare in maniera più necessaria e persuasiva. Ed è un motivo di conforto, nella serena previsione che vi si fa del trionfo del bene, sotto la guida della Provvidenza. Insomma il libro presente non è solo un'opera bella e dotta, ma anche un'opera buona.

Botto sac. Vincenzo, *Del valore delle leggi di successione*. Roma, Desclée. In-8° di pag. 230. — L. 3.

Si tratta, com'è facile comprendere, del valore *morale* delle medesime leggi e della loro obbligazione in coscienza: questione gravissima, che, come l'A. mostra a p. 26 e sgg., ha affaticato la mente di molti giuristi cristiani, e che ai tempi nostri appare ancor più complicata, dalle troppe disposizioni attuali intralcianti le teorie e soluzioni stabilite da essi. Egli la risolve con uno studio accurato dei rapporti fra lo Stato, il diritto e la volontà, concludendo per l'origine idealmente etica della legge, in quanto lo Stato deve sanzionare con la legge il costume, che l'A., chiama con voce nuova, ma forse ben appropriata, *segno* pubblico. Dato il contrasto pratico alla condizione ideale, ha ragione l'A. a concludere, che « la interpretazione morale delle leggi successorie si accentri, nel distinguere in esse la definizione dei diritti, dal loro segno pubblico »; di qui la norma precisa nel dubbio di coscienza. Questa la linea direttiva del libro, ricco per altro di dottrina e di applicazioni pratiche, che purtroppo non possiamo rilevare in questo breve cenno: ne raccomandiamo però lo studio, più che la lettura.

Baruzzi mons. Domenico, *Consultazioni giuridiche*. Imola, tip. Galeati. In-8° di pag. 90. (Rivolgersi all'Autore, in Imola).

Alcune di queste belle consultazioni pratiche, specialmente la 3ª e 4ª, circa gli oneri di benefici e cappellanie rivendicate, la 5ª circa i banchi nelle chiese, la 12ª su le questue, furono già pubblicate nel nostro Periodico, e accolte con plauso dai suoi lettori. Potrebbe quindi bastare l'annunzio di questa raccolta, su 12 temi svariati di diritto misto, perchè sia già vivamente raccomandata. Gli argomenti sono pratici, corrispondendo a casi avvenuti realmente, nei quali il parere del dotto Autore fu coronato da vittoria: predomina naturalmente la materia relativa all'applicazione delle leggi eversive, onde l'opera riesce più opportuna, e pel clero necessaria. Ben dice l'A. nella prefazione « che a quelle leggi è dovuto uno studio profondo e continuativo, poichè dalla interpretazione che ne fanno i tribunali del Regno può dipendere l'avvenire del patrimonio ecclesiastico: attesa la ormai indiscutibile *insincerità* delle leggi eversive, e quindi l'elasticità della loro interpretazione, ben è necessario tendere ogni

sforzo a far conservare in loro quanto si può del principio etico e immutabile che è il rispetto alla volontà dei morti. E di tale valida lotta le consultazioni del Baruzzi sono splendido e proficuo esempio.

FARRUGIA NICOLAUS I. S. A., *Tractationes tres: I. de Censuris in genere, II. de Censuris in specie, III, in Constit. Apost. Sedis.* Melitae, tip. Muscat. 1916. In-8° di pag. 210. — L. 3 (presso l'Autore, Convento di S. Agostino in Valletta, Malta).

Mentre all'apparire della Costit. *Apostolicae Sedis* uscirono gran numero di dotti Commentari, in seguito, non ostante il moltiplicarsi delle decisioni della S. Sede su la interpretazione di essa, quasi nulla fu pubblicato in proposito. L'opuscolo presente ha appunto lo scopo di dare una trattazione ben aggiornata di tutto l'argomento, che è, come ben s'intende, della massima importanza pratica, poichè quella costituzione può dirsi il vero codice penale della Chiesa cattolica. I pregi dell'opuscolo, oltre la diligenza nel raccogliere sia le nuove disposizioni, sia il frutto delle più recenti discussioni in proposito, sono nella chiarezza e concisione del dettato, e nell'ordine dato alla materia. Non è qui il luogo di rilevare qualche punto discutibile: in genere è un lavoro utile, e di buon grado lo raccomandiamo.

MAZZELLA mons. ORAZIO, arciv. di Rossano. *Il catechismo della guerra.* — Un vol. in 16°, di pag. 78. — Roma, Desclée, 1616; L. 0, 50.

L'idea di questo opuscolo è stata suggerita al dotto A. dagli errati apprezzamenti e talora dalle ingiurie verso la Provvidenza che si colgono su le labbra del popolo a proposito della guerra. L'argomento, che involve la soluzione del problema del male, è della più ardua filosofia; ma l'A. sa trattarlo in forma semplice e piana col sistema catechistico delle domande e risposte.

La trattazione si esaurisce in sei capitoli nel primo dei quali l'A. si domanda se Dio sia causa della guerra e dà al quesito la risposta classica della filosofia cristiana. Indi passa ad esporre perchè Dio non impedisce la guerra (cap. 2°) e ad illustrare i fini ai quali la guerra può essere ordinata da Dio (cap. 3°). La conciliazione del triste fatto della guerra con la sapienza, giustizia, bontà e misericordia di Dio forma oggetto del 4° capitolo. I due ultimi sono dedicati all'attuale guerra (cap. 5°) e alla pace (cap. 6°), e in questo specialmente un sano ottimismo cristiano guida l'eccellentissimo A., e fa dell'opuscolo, ch'è già un balsamo salutare su gli errori e le sofferenze attuali, un vero e dolce motivo di sperare. Ne raccomandiamo la diffusione.

Imprimatur: FR. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † JOSEPH, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Al R. P. Ludovico Theissling, nuovo Maestro Generale dei FF. Predicatori, in ricorrenza del VII centenario dalla approvazione dell'Ordine (22 dicembre 1216) di cui tesse mirabile elogio storico. – Concede indulgenza plenaria a chi frequenterà le funzioni del triduo relativo nelle chiese dei Domenicani.

Lettera. — *Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem.* — In coetu sodalium Tertiariorum Sancti Dominici, qui abhinc tribus annis actus est Florentiae, cum praesentes Nos quoque cum pluribus Episcopis adessemus, valde probantibus et suadentibus Nobis, statutum est ut per sollemnia, quae appropinquabant, exeuntis anni septingentesimi ab Ordine Dominiciano legitime confirmato, conventus, eiusdem generis at longe maioris celebritatis, Bononiae haberetur. Non sane tum suspicabamur quid de personae Nostrae humilitate Deus in proximum tempus decrevisset: sed ad celebrandum institutum et memoriam sanctissimi Patriarchae propriis et peculiaribus quibusdam causis videbamur adduci, qui et sacrorum eius cinerum quasi tutores et custodes essemus, et in alumnis disciplinae eius qui ad numerum beatorum caelitum essent adscripti, unum de gentilibus Nostris coleremus. Nunc autem, quoniam arcano Dei consilio accidit ut, saeculari hac sollemnitate adveniente, iam non in Petronii sede, verum in ipsa Apostolorum Principis cathedra collocati simus, consentaneum est a Nobis, immortalium in Ecclesiam meritorum, prae-

terquam Nostrae privatae necessitudinis, rationem haberi, inclitoque Ordini singulare aliquod dari testimonium apostolicae caritatis.

Praeclarae quidem laudes familiae Dominicianae, tamquam divino spiritu instinctus praenuntiasse dicendus est decessor Noster, Honorius III: qui, cum Ordinem, ante novem annos conditum, sua constitutione, edita die XXII mensis decembris a. MCCXVI, sanxisset ratumque habuisset, eo ipso die ad legiferum Patrem iterum apostolicas litteras dedit hoc exemplo: « Nos attendentes fratres Ordinis tui futuros *pugiles Fidei* « et *vera mundi lumina* confirmamus Ordinem tuum ». Quae quam vere dixerit, eventus rerum qui deinceps usque ad nostram memoriam acciderunt, aperte ostendunt.

Nam, quod ad eorum pro Fide operam et contentionem attinet, constat nullos umquam fuisse qui oppugnatores christianae sapientiae fortius his repellerent aut constantius. Ante omnes Albigensium, quos quidem ad debellandos divinitus excitati sunt, quanta virtute fregerunt audaciam! tum Catharis et Catarinis, tum Hussitis et Novatoribus, tum ceteris qui consecuti sunt, haereticis quam strenue, quam docte, docendo, concionando, scribendo, repugnarunt! Nec raro ex iis exstiterunt, qui Fidei professionem profuso sanguine consecrarent: unus instar omnium sit *Petrus ille Martyr* quo potissimum filio Ecclesia Veronensis gloriatur. Quo autem studio refovere ac tueri integritatem Fidei vitaeque christianae vulgo consueverint, quis ignorat? Ut cetera mittamus quae sunt ab eis in hanc rem salubriter instituta, ut Collegium Sodalium a sanctissimo nomine Iesu, ut sodalitium a Sacramento augusto, ut Tertius Dominicianorum Ordo, profecto e manibus Dominici alumnorumque eius magnum illud « adversus haereses et vitia praesidium » accepit Ecclesia quod *Rosario Mariali* continetur. Nec vero in propagandis Ecclesiae finibus minus impigre utiliterque elaborarunt. Iam inde ab initio Ordinis multum profecisse novimus sacras eorum expeditiones ad barbaros Asiae et superioris Africae, plurimum in ipsa Europa: praesertim autem salutares Polonis et Hungaris fuisse. Atque, ubi primum America patuit, novum immensumque campum apostolico suo labori apertum putarunt sodales maxime ex Hispania. In eo igitur ita sese omni dein tempore exercuerunt, ut uberes cum salutis animarum fructus perciperent, tum

solidae gloriae. Clarissima in eo numero sunt nomina Ludovici Bertrandi et Bartholomaei *Las Casas*, quorum alter virtutum splendore miraculorumque magnitudine illustria Apostolorum renovavit exempla, alter, indigenas non modo e Satanae servitute eripiendo, sed etiam ab improborum hominum dominatu et iniuria protegendo, merito nobilitatus est inter vindices humanae dignitatis. Denique, id quod sinceram incorruptamque Fidem vel maxime indicat, in Dominiciani Ordinis commendatione ponendum est praecipuum ac perpetuum obsequium eius erga hanc Apostolicam Sedem. Etenim, cum pontificia potestas caesareae potestatis contumacia impugnaretur, silentio praetereundum non est, tum alios tum hos sodales in primis, quia Pontifici fidelissime studerent, indigna perpessos esse; quotiescumque autem de tuendis aut illustrandis Pontificatus Romani iuribus ageretur, Dominicianos in primis semper fuisse qui ea defenderent aut illustrarent. Ceterum, dum *Catharinae Senensis* memoria in benedictione erit, satis Dominicianae familiae cum Apostolica Sede singularis necessitudo constabit.

Quod vero lucem huc usque mundo attulerint, primum doctrina, sane dubium arbitramur esse nemini. Compertum est omnibus quantam operam omni tempore posuerint in studiis optimis, quibus quidem verae humani generis progressiones ad bene vivendum adiuvantur; nec attinet de iis commemorare sodalibus qui, et ingenio et maximarum rerum scientia abundantes, ponderosa sua scripta immortalitati commendarunt. Quis enim, gravioribus imbutus litteris, non miretur Alberti Magni, Antonini, Caietani volumina? Quis, severis disciplinis deditus, modo cum discendi studio amorem Ecclesiae sanctae coniungat, non maximi faciat, non vehementer diligat, non religiosissime sequatur *Thomam Aquinatem*, cuius certe doctrina, divinae providentiae munere, illuxit Ecclesiae ad verum confirmandum omnesque in reliquum tempus errores convincendos? Atque huic Ordini laudi dandum est non tam quod Angelicum Doctorem aluerit, quam quod numquam postea, ne latum quidem unguem, ab eius disciplina discesserit. Iam ad hanc lucem eruditionis illa addenda est, vel divinior, sanctimoniae. Plurimos enim ex hac religiosa familia, ab eius primordiis ad hanc diem, eosque alios aliis clariores, innocentissime vita acta sustulit in caelum, unde,

tamquam sidera, iter christianis populis ad omnem virtutis excellentiam collustrarent. Chorum quodammodo ipse ducit Dominicus Pater, ac post eum mirifica in varietate minorum luminum enitent vel Aquinas, vel Ferrerius, vel canonum ordinator (1), vel Virgo Senensis, vel illa quae australes Americae oras sanctitatis laude princeps honestavit (2). Quae qui consideret, non mirabitur si de Ordine Dominiciano apud Apostolicam Sedem, quam quidem quattuor ex eius alumnis sanctissime obtinuerunt, magna semper opinio fuit (3). Inde enim Romani Pontifices saepe quaesivere, quos vel in amplissimis dignitatum gradibus constituerent, et quibus munera vel gravissima mandarent. Ac certa quaedam officia quae in Fidei tutelam constituta sunt, huic Ordini, quasi ad commendandam disciplinae eius doctrinaeque integritatem, in perpetuum attribuerunt (4).

Nos vero, dilecte Fili, haec respicientes, primum auctori et largitori bonorum omnium Deo ingentes gratias agimus, quod legiferi tui Patris institutum usque adhuc sua benignitate promovit, supplicesque adhibemus preces ut simili modo etiam in posterum illud fovere atque adiuvare velit. Tunc tibi et tuis sodalibus, quotquot triplex iste Ordo complectitur, gratulamur ex animo; vosque ut dignos et Parentis tam magni filios et vestrorum maiorum heredes praestare perseveretis, hortamur. At ipsi tibi, quod sub faustae celebrationem memoriae summum Ordinis magisterium orsus es, bono auspicio esse ducimus; optamusque prosperum cursum tui muneris et Ecclesiae frugiferum. Quo autem ista saecularia sollemnia, quae in diem XXII proximi decembris incident, uberiore cum fructu gaudioque spiritus celebrentur, ea placet pontificalis indulgentiae augere muneribus. Itaque omnibus qui quamlibet aedem aut publicum oratorium primi, alterius tertiique Ordinis Dominiciani inviserint, ubi eadem solemnia in triduum aut eo tantum festo die haberi contigerit, dummodo usitatis condicionibus satis fecerint, plenariam peccatorum veniam

---

(1) Il B. Raimondo de Pennafort, O. P.

(2) S. Rosa da Lima.

(3) B. Innocenzo V; B. Benedetto XI; S. Pio V; Benedetto XIII.

(4) Gli uffici di Maestro dei SS. Palazzi, Segretario dell'Indice, Commissario del S. Ufficio, etc.

semel indulgemus. Praeterea damus ut non solum saecularis solemnitatis die, sed etiam aliis duobus triduanae supplicationis, ubi haec fiet, Missam de S. P. Dominico recitari liceat.

Auspicem interea caelestium donorum, ac Nostrae paternae benevolentiae testem, tibi, dilecte Fili, atque universae Dominicianae familiae apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXIX mensis octobris MCMXVI, Pontificatus Nostri anno tertio.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Ufficio.

Si estendono alle pie unioni per l'incremento delle vocazioni monastiche le indulgenze concesse per quelle che mirano ad accrescere le vocazioni sacerdotali (1).

Decreto. — SS.mus D. N. D. Benedictus div. Prov. Pp. XV, in audientia Revmo P. Commissario Generali S. Officii, feria V, die 7 septembris 1916, impertita, benigne concedere dignatus est, ut omnes et singulae Indulgentiae ac privilegium Missarum, quae per decretum huius Supremae S. Congregationis sub die 29 maii 1913, s. m. Pius Pp. X elargitus est Sodalitatibus promovendis iuvandisque ecclesiasticis vocationibus erectis vel erigendis, extendantur ad consimiles Sodalitates, provehendis iuvandisque, pro quolibet Ordine, Congregatione, Instituto, ex utroque sexu, religiosis vocationibus atque admissionibus ad novitiatus, canonice iam constitutas vel in posterum constituendas. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, die 11 octobris 1916.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius*.

L. ✠ S.

Fr. D. Mª Pasqualigo, O. P., *Comm. Gen. S. O.*

---

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XXV, p. 145.

Sacra Congregazione del Concilio.

Si ordina per tutta la durata della guerra la sospensione dei concorsi pei beneficî ecclesiastici, e si permette la dilazione oltre i sei mesi, per quelli da conferirsi senza concorso.

Decreto. — Quum vi praesentis belli quamplures presbyteri militari servitio mancipentur, ac proinde impediantur quominus adimpleant conditiones pro assequendis officiis et beneficiis ecclesiasticis requisitas, opportunum visum est declarare, et, quatenus opus sit, decernere, praescriptionem SS. Canonum — sapientissimam illam quidem — de non protrahenda provisione officiorum et beneficiorum ultra sex menses a die habitae notitiae vacationis, huiusmodi perdurante impedimento, non urgere.

Itaque haec Sacra Congregatio Concilii, auctoritate SS.mi Domini Nostri Benedicti Divina Providentia PP. XV, declarat, statuit ac decernit, tempore belli, integrum esse Ordinariis locorum collationem officiorum et beneficiorum vacantium differre ultra sex menses, quoties et quousque peculiaria rerum et personarum adiuncta, prudenti eorum iudicio, id suadeant: speciatim vero pro iis officiis et beneficiis quorum provisio per concursum, sive specialem sive generalem, ad normam Const. *Cum illud* Benedicti PP. XIV fieri debet et solet, eadem S. Congregatio, tenore praesentium litterarum, decernit collationem tituli protrahendam esse, ubicumque et donec sacerdotes propriae cuiusque dioecesis ad militare servitium, belli caussa, adigantur; interim autem providendum esse, praesertim curae animarum in parœciis vacantibus, per idoneos vicarios seu oeconomos, ad normam S. Concilii Tridentini, sess. XXIV, c. 18 *de Ref.* contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. C. Concilii, die 14 novembris 1916.

F. Card. Cassetta, *Praefectus.*

O. Giorgi, *Secretarius.*

Sacra Congregazione Ceremoniale.

I.

Si riferiscono alcune decisioni circa l'esclusione delle donne, anche se monache, dal canto nelle funzioni cardinalizie, circa il divieto di portar la croce pettorale su la cappa nelle cappelle papali, circa i funerali dei cardinali.

Relazione. — *Die 17 mensis augusti anni 1916*, feria V, in Palatio Apostolico Vaticano, habita fuit Caerèmonialis Congregatio, relatore Emo ac Rmo Dno Cardinali Vincentio Vannutelli, Episcopo Ostien. et Praenestin., S. Collegii Decano, Praefecto.

Eminentissimi Patres quaestiones quasdam ac dubia expenderunt circa interpretationem atque applicationem Decretorum *Dignitatis eminentia* et *Sollemne semper fuit*, quae ab hac Sacra Congregatione edita sunt die 30 maii 1902, quoad functiones Cardinalitias, sive solemnes sive privatas in Urbe celebrandas (1). Emi Patres, eadem Decreta in omnibus confirmantes, declararunt insuper, non licere mulieribus, neque si de aliqua religiosa Congregatione vel pia sodalitate sint, Sollemnia Cardinalitia cantu comitari.

Nonnulla praeterea statuta sunt circa Caeremoniale Capellae Papalis et ordinem in eadem servandum.

Quum vero alicubi Episcopi Crucem pectoralem super Cappam magnam gestare soleant, Emi Patres, ne illis Romam advenientibus certa desit norma qua se gerere debeant, re diligenter perpensa, secundum contrariam traditionem Cardinalium et Episcoporum in Urbe, statuerunt: *In Romana Curia et in Pontificia Capella nihil innovetur.*

Quaedam etiam decreta sunt circa exequias et funera S. R. E. Cardinalium, atque etiam, Summo Pontifice optante pietatem suam Cardinalibus defunctis testari, propositum susceptum est instituendi funus anniversarium in Palatio Apostolico,

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, XIV, 345.

ipso Summo Pontifice praesente, mense novembri habendum, in suffragium Cardinalium qui intra annum in Curia vel extra Curiam sint defuncti.

Quae omnia SSmo D. N. Benedicto Pp. XV relata ab Emo Cardinali S. H. C. Praefecto, in audientia diei 22 augusti, Sanctitas Sua confirmare et approbare dignata est, statuens ac iubens, ut quotannis, mense novembri, Capella Papalis in Apostolico Palatio habeatur, in suffragium S. R. E. Cardinalium intra annum defunctorum; mandans insuper ut hac de re a Sacra eadem Congregatione speciale edatur Decretum (1).

E Secretaria S. C. Caeremonialis, die 24 augusti 1916.

Nicolaus Canali, *Secretarius*.

II.

Si stabilisce una nuova cappella pontificia da tenersi ogni anno nell'Ottavario dei morti, per i cardinali defunti.

Decreto. — Cum in obitu S. R. E. Cardinalium, qui in Curia decessissent, varii, pro varietate temporum, funebres ritus adhiberentur, Benedictus XIV P. M., morem a Benedicto XIII servatum probando, Constitutione *Praecipuum*, die XXIII novembris MDCCXLI edita, haec decrevit:

« Quod in posterum Cardinalium in Romana Curia dece-
« dentium exequiae semper de mane, numquam vero de ve-
« spere celebrentur et celebrari debeant, infrascripta forma ser-
« vata, videlicet, quod Fratres ex Ordinibus Mendicantium de
« mane diluculo ad Ecclesiam in qua defuncti Cardinalis corpus
« expositum reperitur, pro inibi tribus Officiis defunctorum
« Nocturnis de more decantandis, sollicite accedant; quibus
« quidem Nocturnis decantatis, eodem mane... Capella Ponti-
« ficia, intervenientibus Romano Pontifice ac Sacro Cardina-
« lium coetu, nec non omnibus et singulis Capellam Pontifi-
« ciam constituentibus, habeatur, et in ea Sacrum Missae de-
« functorum Sacrificium a Cardinale Cardinalium coetus pro
« tempore Camerario existente, eoque impedito, ab altero

(1) È il seguente.

« Cardinale ab eodem Cardinale Camerario delegato, solmniter « celebretur, quodque supra defuncti Cardinalis corpus absolutio « ab eodem Pontifice praesente, eoque absente, a dicto Cardi- « nale Camerario, seu, eo pariter absente, a Cardinale, ut prae- « fertur, delegato, impertiatur ».

Se hae praescriptiones cum mutata Urbis condicio quominus servarentur vetaret, Sacra haec Caeremonialis Congregatio funebria pro Cardinalibus officia ad eam exegit rationem, quae vestigium veteris magnificentiae quam maxime retineret. Itaque constituit ut, Praefecto pontificalium caeremoniarum moderante, Sacrum solemne ab Episcopo fieret, cui ministri atque adiutores, qui soliti essent, inservirent; liceret autem Cardinalibus civitatumque exterarum Legatis, quamvis non palam, interesse: et cum ipse Pontifex Maximus adesse non posset, eius loco Cardinalis Sacri Collegii Decanus ritualem absolutionem, Sacro peracto, impertiret.

Hoc tamen SSmo D. N. Benedicto Pp. XV haud satis esse, pro eius erga Cardinales animo atque studio, visum est; ob eamque rem huic Sacrae Congregationi mandavit ut, re diligenter perpensa, modum aliquem excogitaret quo posset Summus Pontifex *eis qui sibi in oneroso Pontificii regimine adiutores exstitissent*, ut est in illa Constitutione, *ultimum debitumque sui amoris suaequae pietatis persolvere officium.*

Quare Sacra haec Congregatio, in conventu proxime habito, die XVII mensis Sextilis, censuit Cardinalium funera in Curia eodem quo usque adhuc ritu, sed ampliore quodam apparatu in templis idoneis, esse facienda, ac praeterea solemne quotannis in Vaticanis aedibus Sacrum pro omnibus Cardinalibus, qui intra annum proximum decessissent, Summo adstante Pontifice, habendum esse.

Haec SSmus D. N. Benedictus Pp. XV, cum sibi ab infrascripto Cardinali Sacrae Caeremonialis Congregationis Praefecto in audientia diei XXII eiusdem mensis et anni relata fuissent, probavit, et constituit ut quotannis, mense novembri, certa die (1) pro omnibus Cardinalibus, qui intra annum proxime elapsum, sive in Curia sive extra Curiam, supremum diem obiissent, Sacrum solemne in aedibus Vaticanis, adstantibus

(1) Fu stabilito dal S. Padre il 10 novembre.

Romano Pontifice ac Sacro Cardinalium Collegio atque etiam omnibus Pontificiam Capellam constituentibus, a Cardinali S. Collegii Camerario, vel a Cardinali ab eo delegato, fieret: quo peracto, ipse Summus Pontifex ritualem absolutionem tumulo impertiret.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum e Secretaria S. Caeremonialis Congregationis, die XXV augusti anni MCMXVI.

VINCENTIUS Card. VANNUTELLI, Episc. Ostien. et Praenestin.,
S. Congr. Caeremonialis Praefectus.

L. ✠ S.

Nicolaus Canali, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Si conferma una sentenza di contumacia contro il parroco N. N.

Limburgen. — *Contumaciae. 13 febr. 1915.* — Il sacerdote N. N., parroco di N. N., della diocesi di Limburgo, fu accusato da persone fededegne presso la sua Curia vescovile di gravissimi delitti. Per tal motivo il sacerdote fu citato dall'autorità ecclesiastica non una, ma più volte per difendersi. A tutte le citazioni però il parroco non solo non obbedì, ma anzi coprì d'ingiurie la stessa Curia e i suoi giudici. Tentate invano anche tutte le ammonizioni del vescovo, il sacerdote fu dichiarato contumace e dopo il processo canonico fu privato del beneficio parrocchiale, perchè convinto reo di quanto gli si era addebitato. Ma egli si appellò al tribunale metropolitano di Friburgo per essere dichiarato innocente dalla contumacia ed assoluto dalla pena. Il tribunale metropolitano respinse il ricorso, confermando la dichiarazione di contumacia. Contro questa sentenza il parroco si rivolse alla S. Rota, che discusse la causa, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori mons. Heiner. *Ponente*, mons. Prior e mons. Sincero, sul seguente dubbio:

« *An constet de contumacia in casu* ».

E il 13 febbr. fu deciso:

« *Affirmative* ».

E ciò per le seguenti ragioni:

I. IN DIRITTO. — 1. Qualunque citazione di presentarsi in giudizio, legittimamente fatta dal giudice, essendo peren-

toria, il reo che, non scusato da nessun giusto motivo, ricusi di comparire, è ritenuto contumace.

2. Tuttavia il giudice non può dichiararlo contumace, se prima non consti: *a*) che la citazione pervenne in tempo utile a cognizione del reo; *b*) che questo neglesse di addurre una scusa, e giusta, della sua assenza dal giudizio. Tutto ciò si può provare sia con una nuova citazione fatta al reo, perchè esso scusi, se può, la sua contumacia, sia in altro modo.

3. Il giudice può dichiarare con processo penale la contumacia del reo o d'ufficio o ad istanza del promotore di giustizia: dichiarata la contumacia, il giudice può procedere alla sentenza definitiva e, quand'essa sia stata intimata, all'esecuzione della medesima.

4. Dopo la sentenza, il contumace può chiedere contro di essa dallo stesso giudice che la emise il beneficio della reintegrazione, purchè provi un giusto impedimento per la mora: se poi si fa questione della contumacia, bisogna supporre sempre che si tratti di contumacia vera e non finta, formale e non semplicemente materiale, e perciò disobbedienza con dolo verso il legittimo giudice in ciò che appartiene al giudizio (Schmalzgr, pars 2, tit. 14, n. 38; Reiffenstuel, l. 2, t. 14, n. 43; Rota, dec. 293, n. 4, p. 4, Rec.): essa è dunque un delitto, perchè importa disprezzo del giudice, ossia dell'autorità giudiziaria, disprezzo che non deve necessariamente esprimersi con parole esplicite; ma basta che sia implicito nello stesso fatto della disobbedienza, tenuto conto di tutte le circostanze (Pirhing, l. 2, tit. 14, § 1, n. 20; Rota, coram Heiner, decis. 19, n. 24, 399).

5. Chi dunque legittimamente citato in giudizio, nè giustamente impedito, nè avente una giusta causa per scusarsi, ricusa di obbedire all'ordine del giudice, è veramente contumace. Secondo il diritto comune si debbono fare tre citazioni o una perentoria invece di tre (Schmalzgr., l. c., n. 40), ma nel processo sommario, secondo l'*Istruzione dei Vescovi e Regolari nelle cause disciplinari e criminali, dell'11 giugno 1880*, si richiedono e bastano due citazioni (n. XXIV) perchè il citato, che si rifiuta di comparire, sia dichiarato contumace.

II. In fatto. — 1. Nel caso, si hanno tutti gli estremi della contumacia e il parroco N. N. diede segni non dubbî del suo animo ribelle all'autorità ecclesiastica: prima che

s'istruisse il processo giudiziario, durante l'inchiesta in via amministrativa, due volte respinse le lettere della Curia per il futile motivo dell'omissione del titolo di *dottore:* il 30 gennaio 1912 ricusò di sottoscrivere il verbale delle sue deposizioni, che pure aveva riconosciuto accurato, dicendo che in Curia non avrebbe mai più sottoscritto alcun atto. Quindi con lettera del 26 febbraio 1912, piena d'ingiurie contro il vescovo e la Curia, informò il vescovo ch'egli non avrebbe rinunziato alla parrocchia nè sarebbe comparso in Curia, e infine non si curò affatto della citazione perentoria del 28 febbraio, che certamente ricevette, come consta dalla ricevuta postale.

2. Queste circostanze, precedenti il processo giudiziario, mostrano il disprezzo del parroco contro l'autorità ecclesiastica, disprezzo ch'egli costantemente manifestò nel ricevere le citazioni giudiziarie, e così condusse ad effetto l'assenza contumaciale, che già aveva minacciata.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

QUESTIONI.

X. *Su l'interpretazione di un privilegio a favore dei* naturali *di un luogo.*

Fondata una cappellania a favore e beneficio dei sacerdoti *secolari* presenti e futuri, *naturali* del luogo, sorge disputa sull'interpretazione della parola *naturali.* Alcuni pretendono che i *naturali* siano i nati nello stesso luogo; altri anche i nati da genitori nati altrove, e altri finalmente anche i nati altrove, purchè aggregati alla parrocchia, nella quale fu fondata la cappellania. Chi ha ragione?

Quando nell'atto di fondazione della cappellania non si contengono altre limitazioni, perchè un sacerdote possa dirsi *naturale* di un luogo, basta che abbia la *cittadinanza naturale* in quel luogo, e questa *cittadinanza naturale* od *originarietà* ben distinta dalla cittadinanza acquisita, non si offende dal perchè taluno *per accidens* sia nato altrove, purchè altrove la sua famiglia non abbia stabilito il domicilio. « Civis... quis efficitur originarius per nativitatem in civitate; quod intelligendum est de nativitate non casuali et fortuita, sed de nativitate filii in loco, in qua pater aut mater domicilium constituerit » (l. I ff. ad Municip. l. cives et de incol., lib. 10). « Ex illa autem dioecesi vel loco quis oriundus censetur in quo, cum natus

est, pater eius domicilium constitutum habuit. Neque refert, quod ipse natus fuerit alibi, quia v. g. parentes eius officii legationis, negotii gerendi causa, dum ipse nascebatur, extra domicilium suum morabatur, nam adhuc fictione iuris in loco domicilii natus censetur » (Schmalzgrueber, p. III, tit. IX, n. 37). « In favorabilibus, si ad aliquod munus, vel beneficium requiritur qualitas, ut aliquis sit de tali civitate, ad illud munus vel beneficium admitteretur filius civitatis originarius ex origine paterna, licet sit alienigena ex propria » (Anchor. conf. 37; Carleval. disp. 2, q. 2, n. 105 et 106). Unica limitazione si ha quando « lex vel statutum ad aliquem effectum expresse requireret qualitatem provenientem ex origine propria » (Antonelli, *De loco legali*, lib. 11, cap. III, quaest. XX). Dai ricordati principî è facile conchiudere che nel caso proposto nessuno dei disputanti avrebbe ragione, perchè un sacerdote nato da genitori domiciliati nel luogo, quantunque casualmente egli sia nato altrove, può considerarsi *naturale* del luogo, mentre non potrebbe dirsi altrettanto di colui che, nato altrove da genitori non domiciliati, acquistasse in seguito domicilio nel luogo del beneficio. Questa conclusione fu confermata anche dalla S. C. C. in una *Castrimaris, Juris adscriptionis ad Clerum* del 25 maggio 1895. In una conclusione di quel clero sancita dal Vescovo era stato dichiarato che i richiedenti l'ascrizione « omnino habere debeant *civilitatem naturalem* seu originariam in hac civitate, videlicet illam provenientem ex nativitate propria in dicta civitate ab externo patre, qui domiciliariam civitatem jam contraxerit in eadem civitate, et semper incardinationem habuerit apud Episcopum huiusce Dioecesis ». Orbene, in base a tale dichiarazione, fu negata l'ascrizione a un sacerdote incardinato alla diocesi, ordinata da quel Vescovo, di famiglia domiciliata in quella città, sol perchè suo padre *per accidens* era nato a Napoli, ed egli stesso *per accidens* era nato in diocesi di Sorrento. La causa, portata alla Congregazione del Concilio, fu decisa in favore del sacerdote ricorrente, a cui fu riconosciuta la *cittadinanza naturale* e il relativo diritto di ascrizione.

XI. *Della Comunione agli infermi non digiuni.*

Riguardo alla S. Comunione da concedersi agli ammalati non digiuni, secondo il decreto *Post editum*, S. C. Conc. 7 dicembre 1906, è necessario che essi siano comunicati in casa propria, anche se non si trovino a letto? E potendosi recare con qualche mezzo di trasporto alla chiesa, se lontana, o venirvi, se vicina, o anche discendere nel proprio oratorio, potranno ancora comunicarvisi non digiuni?

Ecco le condizioni richieste dal decreto della S. C. del Concilio sopra citato e della sua estensione 6-25 marzo 1907: 1° « In-

firmi, qui iam a mense *decumbunt* absque certa spe ut cito convalescant »; 2° « qui, quamvis *gravi* morbo correpti et ex medici iudicio naturale ieiunium servare non valentes, nihilominus in lecto decumbere *non possunt*, aut ex eo aliquibus horis diei surgere queunt ».

Come mai si potranno adattare queste disposizioni agli ammalati che sono in grado di essere trasportati più lontano, o di recarsi più vicino, sempre fuori della propria casa? Osservisi: *è un mese* da che dura la malattia; la malattia *è grave*; non vi è speranza di *prossima* guarigione; il non guardare il letto non è segno di miglior condizione, ma caratterizza una malattia ancor più fastidiosa, che non permette (*non possunt*) lo stare in letto; al più, la malattia permette di levarsi per qualche ora soltanto; come mai, in tali condizioni, uscire di casa? Adunque, secondo i requisiti dell'Indulto, a meno di non commettere una solenne imprudenza (chi vieta infatti anche a un moribondo farsi portare in piazza o in un campo a suo rischio e pericolo?), o salvo un caso straordinariamente eccezionale, che il legislatore non è obbligato a prevedre, e può dar luogo ad epikeia, non si verificherà mai che l'ammalato di cui si tratta si possa comunicare non digiuno, fuori di casa.

Del resto si osservi, che noi rispondiamo... interrogando a nostra volta, e concediamo eccezioni; volendo dire, che le cose, portate al punto cui sono condotte nel quesito hanno, senza dubbio, dell'inverosimile; ma dato per ipotesi che possano verificarsi, allora, forse, potrebbe alcuno, ma *con molta discrezione*, avvalersi come *probabile* dell'opinione di quei pochi teologi, per es. Ferreres, Pighi, Ballario (Tebaste) i quali, per servirci delle parole del *Supplem. theol. moralis*, Gury-Ballerini, 1915, « indultum pontificium ad eos etiam extendunt, qui a lectulo surgentes propinquam ecclesiam adire valent pro Communione recipienda, modo tamen conditiones in Decreto memoratae, revera adsint. ».

A proposito di coteste autorità, un nostro abbonato ci scrive: « Allo stato attuale delle cose, se io capisco ancora qualche poco, non vedo proprio come si possa sostenere come probabile quella opinione. Nel Decreto si parla di infermi che *decumbunt*: ora, quale è il vero significato di questo vocabolo? È vero che nella dichiarazione del 6 marzo 1907 la stessa Congregazione del Concilio, con approvazione del S. P., in data 25 marzo del medesimo anno, vengono compresi anche quegli infermi gravi i quali, per giudizio del medico, non stando digiuni, *nihilominus in lecto decumbere non possunt, aut ex eo aliquibus horis diei surgere quenut*, sono insomma già da un mese tra letto e lettuccio in casa, se non proprio nella propria stanza: fin qui, si capisce l'epikeia del *decumbere*; ma senza nuove estensioni *autorevoli ed officiali*, come si può estendere ragionevolmente quelle concessioni anche a quelli che *propinquam eccle-*

siam adire valent? Allora, perchè, invece di un mese di degenza, non accontentarsi anche di meno? Dicono che, se si verificano le condizioni (morbo grave e giudizio del medico intorno alla impossibilità del digiuno) apposte alle dichiarazioni della Congregazione 6 marzo 1907, cessa ogni pericolo *ne paulatim lex jeiunii relaxetur.* Ma per poco d'esperienza che io mi abbia, ossia 30 anni di ministero, è appunto il contrario che devo pensare: nè credo di far torto al ceto rispettabile dei medici se dico che, in genere, a proposito di impossibilità di astinenze e di digiuni, sono larghi troppo più del bisogno. Il Tebaste, negli *Atti di Pio X*, Torino, Berruti, relativi alla S. Comunione, non sa capacitarsi perchè mai questi infermi che, col recarsi alla chiesa, si sottomettono a maggior sacrificio degli altri che hanno la fortuna di far la Comunione in casa, non debbano godere del privilegio...

« Non è il caso di rispondere all'egregio teologo: *Cave a consequentiariis?* Volete? Fate che si cambi la disposizione di legge, e tutto è finito ».

Certamente, quando si va a sottilizzare tanto, si trova il modo di far tanti passi fino ad uscire dal seminato, ed, astraendo dal caso presente, a dar ragione al detto: « Fatta la legge, trovato l'inganno ». Veda dunque chi deve, se quell'essere *trasportato*, quel *discendere* si possano nel caso pratico combinare col *decumbunt* come l'ha autorevolmente interpretato la S. Congregazione: e se, nel giudizio della sua coscienza, trova che non vi possono stare d'accordo, si astenga dall'allargare di suo arbitrio i limiti della concessione fatta dalla Suprema Autorità, in cosa tanto grave e delicata: basta ricordare che fino a poco fa, tali infermi che non potevano comunicarsi non digiuni, si preferiva dichiararli prosciolti dall'obbligo della Comunione Pasquale, piuttosto che *dispensarli* dal digiuno.

QUESITI MINORI.

83. *D.* Tizio, per speciale Indulto Apostolico, può comunicarsi due volte al mese non digiuno. Trovandosi ora impossibilitato ad uscir di casa per recarsi alla chiesa, causa i molti incomodi della vecchiaia, e pur desiderando comunicarsi frequentemente, più che per lo innanzi, può godere dell'Indulto *speciale* ed insieme di quello *generale* concesso da Papa Pio X a tutti gl'infermi (S. C. C., 7 dic. 1906), comunicandosi in casa propria *tutte le settimane* non digiuno?

R. Osserviamo, innanzi tutto, che non si verificano, nel caso, gli estremi voluti dal decreto citato e dalla dichiarazione del medesimo

(6-25 marzo 1907) *a mense decumbunt*, ecc., *gravi morbo correpti*. Perciò, *a priori*, la risposta è negativa.

Quando poi si venissero a verificare, non crediamo che si possano cumulare i due indulti. Essi infatti sono in favore dell'individuo, ma odiosi alla legge; non si può dunque supporre che l'individuo, che pur versa in deplorevoli condizioni, per cui ha bisogno di soccorsi spirituali, soddisfatto in ciò che è il *maximum* nell'indulto generale, possa fare ancora, per così dire, un altro strappo alla legge con un indulto particolare; ci pare, in altri termini, che i due indulti nel caso si compenetrino. Il titolo del non poter stare digiuno è unico, e non si sdoppia davvero, nè si triplica, a cagione di un nuovo morbo che colpisca e ripercuota l'individuo; benchè venga dunque l'indulto da due o più sorgenti, esso termina però in un solo punto. Potremmo addurre vari esempi della medesima specie; fermiamoci a questo: La signora A., come figlia del marchese B., può far celebrare una Messa nel suo Oratorio: va a nozze col conte C., che può mettere a parte di consimile indulto la consorte; potrà dunque la signora A. godere di due Messe nel detto Oratorio? No, certamente: e lo stesso dicasi nel caso nostro.

84. *D.* I Manuali di rubriche non dicono come deve essere il piattino della Comunione; alcuni l'usano di metallo dorato riposto in busta di tela, altri l'usano di vimini intrecciati, colla covertura di tela a colori, con una palla fermata nel centro da spille. Nel primo modo si possono osservare i frammenti, e nel secondo non occorre. Che ne dice il *Monitore*?

R. Le rubriche del *Ritus celebrandi Missam* (tit. X, n. 6) dicono: *linteum, seu velum album*; il Cerimoniale dei Vescovi (lib. II, cap. XXIX, n. 3) dice: *mantile album*; il Rituale Romano (tit. IV, cap. II, n. 1) dice: *linteum mundum*; il Pontificale Romano (« De Ordinatione Presbyteri ») dice: *velum pro Communione... mappulam recipit ad communionem sumendam.*

Il decreto della S. C. dei Riti, 16 marzo 1876, con cui si rispondeva, circa l'uso del disco metallico: *Non esse interloquendum*, non fu riportato dalla collezione autentica.

Si stia dunque alla legge; e si osservi che non si può dare in mano ai comunicandi la palla benedetta, e che non è stato mai, da diciannove secoli, prescritto che si ricerchino e raccolgano i probabili frammenti nelle tovaglie o altri lini usati per la Comunione. Lo scrupolo moderno non deve calcolarsi (vedere in proposito il bello studio del rev.mo sig. Calcedonio Mancini, Consultore della S. C. dei Riti, ripresentato con nuove utili osservazioni del rev. sig. De Amicis sulle *Ephemerides Liturgicae*, anno 1915, pag. 604 ss.).

85. *D.* A pag. 21 del libretto del sac. Luigi prof. Barin, *Le Mutazioni al Rituale Romano secondo l'edizione tipica* ecc., pubblicato dal Pustet nel

1915, si legge: « La s. m. di Pio X *non intendeva di prefinire il tempo* in cui tutti gli ecclesiastici dovessero usare le formule modificate del Rituale; ciò avverrà *sensim sine sensu* per l'ordine emanato in suo nome dalla S. C. dei Riti di *uniformare le future edizioni* del Rituale alla nuova tipica ratisbonese ». Ciò non concorda colla risposta al quesito n. 11, pag. 42, del *Mon. Eccl.*, gennaio 1916. *Quid?*

R. Se si prendono le cose come sono nella loro realtà, si vedrà come sia vero che non c'è il tempo stabilito ad introdurre il nuovo Rituale tipico, e sia pur vero che la parte riformata è obbligatoria. Nessuna sanzione infatti obbliga i sacerdoti a provvedersi subito del nuovo Rituale tipico, e perciò, chi non lo possiede, può servirsi del vecchio; questi però, se viene a conoscenza che una tale o tal'altra modificazione è avvenuta nel nuovo, qualora sia moralmente certo di non errare, *deve* introdurla. Ad esempio, un sacerdote il quale ha saputo *con certezza* che la conclusione dell'*Oremus* dopo distribuita la S. Comunione ora è la lunga, tanto nel tempo Pasquale quanto nel resto dell'anno, non può trascurare questa modificazione, pur non possedendo che il Rituale antico.

86. *D.* Per la Messa votiva della Sacra Famiglia on v'è alcun speciale favore? Pare che il richiederebbe.

R. Non vi è; e quanto all'opportunità che sia concesso, si può anche essere dell'avviso del richiedente, ma neppure ci è noto se domande di tal genere sieno giunte alla S. Sede.

87. *D.* Nella *Via Crucis* che si fa nel Venerdì Santo, si deve omettere il *Gloria Patri*?

R. Il *Gloria Patri* non è mai prescritto nell'esercizio della *Via Crucis*; se pertanto si dice nel corso dell'anno, sarà più consentaneo alla liturgia del tempo l'ometterlo nel *Venerdì Santo*, sebbene l'esercizio in parola non sia azione liturgica nel senso proprio.

88. *D.* Nella novena del SS. Natale, che si fa *coram Sanctissimo*, il celebrante con due inservienti quando devono stare in ginocchio e quando in piedi? Ed è prescritta l'incensazione dell'altare mentre si canta il *Magnificat*?

R. Si stia alle regole comuni. Non possiamo dare più minute spiegazioni, perchè non è una soltanto la maniera o il metodo che si segue in tale congiuntura. Possiamo dire che se si canta il *Magnificat*, nel tempo di esso si deve stare in piedi, secondo il decreto della S. C. dei Riti, n. 4224, *Vicariatus Apostolici Hong-Kong*, 6 novembre 1908.

Quanto all'incensazione, non solo non vi è prescrizione, ma sarebbe incongrua; non ci pare conveniente trasportare riti propri e caratteristici delle azioni strettamente liturgiche alle altre funzioni di semplice pia pratica.

89. *D.* Si dice nel decreto della S. C. del S. Uffizio del 12 dic. 1912, al n. III, che il sacerdote è obbligato a farsi sostituire da un altro, quando non può continuare la celebrazione delle Messe gregoriane. Da siffatta continuità vengono eccettuati ancora gli ultimi tre giorni della Settimana Santa? E eccettuati anche quando nel Giovedì Santo e Sabato Santo, restando il sacerdote può farsi sostituire?

2. Insegnano i Dottori che, se le Messe gregoriane non si celebrino tutte di seguito, non valgono come *gregoriane*, ma come *ordinarie*. A che è tenuto il sacerdote, il quale per impotenza o negligenza le abbia di fatto celebrate con interruzione?

R. 1. Non si può supporre che la mente della S. Sede sia di considerare interrotto il Tricenario gregoriano, per l'astensione dal celebrare nei tre ultimi giorni della Settimana Santa, che sono aliturgici, eccettuata l'unica Messa solenne del Giovedì e del Sabato. Ond'è che sebbene sia lodevole chi domandasse ad un sacerdote che celebra in quei giorni, l'applicazione pel trigesimo, purtuttavia non vi sarebbe tenuto; perchè è diverso il caso di colui che, per impedimento particolare, è impedito dal celebrare, da quello di chi è interdetto per legge generale; benchè gli si dia modo di supplire ricorrendo a chi celebra per eccezione.

2. Se gli è gravoso ricominciare (dovendosi ritenere che realmente non abbia soddisfatto), deve ricorrere, se si tratta di caso occulto, come quasi sempre avviene, alla S. Penitenzieria; se di pubblico, per circostanze che rendano la cosa notoria, alla S. C. del Concilio.

90. *D.* Le norme che regolano lo stare in piedi o il sedere del clero in cotta durante la Messa cantata, valgono anche per i laici, di modo che anche gli uomini che sono in coro possano stare in piedi dopo l'Elevazione?

R. Prescindendo dall'interdizione per i laici di stare in coro, in tempo dei solenni divini uffizi, almeno dove il coro è visibile dalla chiesa, tutti gli astanti alla Messa solenne si dovrebbero uniformare alle regole del coro; ma come obbligarli? È questione di buona *educazione* liturgica.

Abbiamo detto: *almeno* dove il coro è visibile dalla chiesa, perchè, anche se è chiuso, o altrimenti nascosto, non vi potranno stare i laici insieme agli ecclesiastici che assistano formalmente.

91. *D.* In uno degli ultimi numeri del *Monitore* si dice che i ministri in chiesa possono tenere la berretta solo se sono parati. Che s'intende qui per parati, cioè con le tunicelle? o anche solo con la cotta per es. durante il Credo, il Vespro? È tollerabile che tengano la berretta anche i preti, in semplice talare, durante le funzioni, p. es. durante il Vespro?

R. Al luogo citato si parla di *incesso* per la chiesa e non di *stato*; nel primo caso, è vero che soltanto i ministri parati possono, e debbono, se non vi è prescrizione speciale, incedere coperti. Paramento

s'intende, nel caso, anche la sola stola sulla cotta, non la cotta sola. Nel secondo caso, *possono* coprirsi, quando siano seduti, i non parati, *debbono* i parati.

La buona regola, anche per gli ecclesiastici fuori di coro, o di presbiterio, è sempre di seguire le prescrizioni liturgiche. Se è poco dificante vederli andare per la chiesa in talare e berretta in capo, è molto riprovevole che stiano così coperti nel tempo delle sacre funzioni.

92. *D.* Quale calendario bisogna usare nelle chiese di monache che recitano solamente l'Ufficio piccolo della Madonna, se l'Uffiziatura della chiesa per la messa e tutt'altro che occorre è affidata ad un Ordine o Congregazione religiosa che manda sempre uno dei loro sacerdoti?

R. Se la chiesa è veramente e stabilmente affidata ad un Ordine o Congregazione religiosa che ha calendario proprio, questo calendario dovrà usarsi da tutti in detta chiesa (cfr. decr. S. R. C., n. 4252). Ora, se le monache, delle quali parla il quesito, sono del medesimo Ordine o Congregazione, non sorge alcuna difficoltà; se poi sono di altro Ordine o Congregazione (Terziarie, o d'Istituto *connexionem aliquam seu coniunctionem in sui origine aut progressu cum Ordine habentis*, secondo il decreto S. R. C., n. 4132) distinguiamo: se recitano l'Uffizio piccolo in pubblico, il calendario della chiesa sarà quello dell'Ordine o Congregazione cui appartengono le monache, secondo i decreti della S. C. dei Riti, nn. 4132, I, e 4233; e, bene inteso, che se sono puramente diocesane, il calendario sarà il diocesano; se non lo recitano in pubblico, il calendario sarà quello dell'Ordine o Congregazione cui è affidata stabilmente la chiesa. Ecco alcuni esempi pratici: La chiesa B è affidata all'Ordine dei Minori, ed è data in uso a monache Francescane che recitano l'Uffizio piccolo della B. Vergine in pubblica chiesa; in questo caso il calendario è il Minoritico. La chiesa N. è affidata ai Minori, ma le monache sono Domenicane, che recitano parimente in pubblico, l'Uffizio parvo; in questo caso, *ob Officium publice recitatum* (decr. 4238), il calendario è il domenicano (decr. 4132, I). La chiesa C. è affidata all'Ordine dei Predicatori, ma le monache diocesane di S. Giuseppe ivi residenti vi recitano pubblicamente il piccolo Uffizio della Madonna; in questo caso il calendario della chiesa sarà il diocesano.

93. — *D.* L'Ordinario di X prescrive con un editto la riserva di alcuni casi, revocando « *alias fortasse excommunicationes vel casuum reservationes sive per praedecessores sive per synodales constitutiones emanatas* ». Morto lui, il successore, confermando i già confessori, non fa menzione alcuna di tali riserve. Si devono ritenere tuttora come riservati i casi elencati nella pagella del defunto Vescovo?

R. Le riserve sinodali, non v'ha dubbio che per la loro natura di leggi e di costituzioni, conservano la loro efficacia, anche dopo la

morte, la traslazione o rinunzia del Vescovo, da cui furono promulgate. Non altrettanto si potrebbe affermare delle riserve emanate fuori sinodo, le quali, secondo alcuni autori, più che forza di legge, hanno semplice valore di precetto particolare. (Cfr. Mach-Ferreres, *Tesoro del sacerdote*. Ediz. XIII, vol. 2, pag. 515). Si rifletta però che, come nota lo Scavini (*Th. Mor.* t. 2, cap. 4, q. 2) anche le costituzioni emanate fuori sinodo, *audito capitulo*, che si riferiscono alla disciplina comune dell'intera diocesi, hanno lo stesso valore delle costituzioni sinodali. Attese le difficoltà, che talora impediscono di radunare il sinodo, oggi tutti concordano nell'attribuire forza di legge con la stessa perpetuità e durata, alle costituzioni extra-sinodali, a meno che non consti altrimenti della volontà degli Ordinari. Nel quesito proposto, il nuovo Vescovo, confermando i confessori, e non avendo revocato nè limitato le riserve del predecessore, è chiaro che quelle riserve continuino ad aver tutte il loro pieno vigore.

A conferma di quanto sopra si potrà leggere ciò che scrive Benedetto XIV nel suo trattato *De Synodo Dioces.*, lib. V, n. 3, ove dopo avere esposte le varie ragioni, per le quali si consiglia agli Ordinari di esercitare il loro diritto della riserva dei casi, preferibilmente nel sinodo, conchiude: « Qua in re tamen nobis advertendum est, secundam sententiam (cioè la sentenza di coloro i quali ritengono le riserve fatte fuori sinodo non avere forza di legge) falsam procul dubio esse, ita ut reservatio ab episcopo inducta extra Synodum, etiam post eius mortem indubie vigeat, usque dum nimirum a successore revocetur ».

, 94. — *D.* In una chiesa parrocchiale X vi sono tombe di famiglie private e quelle di una Confraternita ivi eretta. Per la costruzione del nuovo cimitero, il diritto di sepoltura nella chiesa parrocchiale di fatto più non si esercita. Ciò posto, le famiglie e i confratelli che hanno domicilio in altra parrocchia *possono* o *devono* celebrare le loro esequie nella chiesa parrocchiale ove hanno la tomba, e nel caso che i funerali si celebrino nella parrocchia del domicilio, l'altro parroco ha diritto alla *quarta funeraria*?

R. Ricordiamo che la sepoltura ecclesiastica è triplice: 1) *comune*, 2) *propria*, suddivisa in *familiare* e *gentilizia* ed *ereditaria*; 3) *elettiva*. Nel caso esposto si tratta di sepoltura familiare; orbene, questa sepoltura, se si fa eccezione pei canonici, va preferita alla comune, ma cede all'*elettiva*. Ciò vuol dire che chi ha la sua sepoltura gentilizia in una chiesa, morendo senza avere designata altra sepoltura, *deve* essere tumulato nella chiesa ove esiste la sepoltura dei suoi maggiori. In questo caso al parroco del domicilio spetta la *quarta funeraria*. Se però prima di morire si sia eletta, nella maniera voluta dai canoni, la sepoltura nella chiesa parrocchiale, poichè la sepoltura *familiare* cede all'*elettiva*, in questo caso la chiesa parrocchiale diventa chiesa tumulante, e il parroco della sepoltura familiare non ha diritto alla *quarta*

funeraria, la quale fu stabilita solo a favore del parroco proprio del domicilio o del quasi-domicilio, da cui i fedeli, mentre vivono, hanno il diritto di chiedere i Sacramenti. Come le famiglie, così i confratelli possono rinunciare alla sepoltura della Confraternita, per scegliere, come chiesa tumulante, quella della parrocchia in cui dimorano.

95. — *D.* Un Vescovo trasferisce la sede di una parrocchia in altra chiesa, cambiandone anche i confini. Si domanda, quest'atto vescovile dev'essere sottoposto all'approvazione dell'autorità civile? E poichè dopo questo trasferimento e mutazione di confini, l'abitazione del parroco viene a trovarsi fuori parrocchia, può il parroco, in previsione di future noie, che potrebbero derivargli dalle autorità civili, presentare sottomessa protesta al Vescovo?

R. L'istituire parrocchie, il fissarne o il modificarne la circoscrizione è attribuzione dell'autorità ecclesiastica da cui le parrocchie dipendono, salva la competenza dello Stato, per gli effetti economici derivanti da tali erezioni o modificazioni. Onde, se nel caso, il trasferimento o la modifica dei confini non importa nè pel presente, nè per il futuro aumento di spese alle quali debba concorrere lo Stato o il Comune, il Vescovo può fare a meno di richiedere l'approvazione dell'autorità civile. E' noto che i Comuni hanno solo una facoltà consultiva nel caso in cui sostengano delle spese per le parrocchie. Qualora manchi questa condizione, i Comuni non possono esigere di essere consultati nelle modifiche che l'autorità ecclesiastica intende apportare alle circoscrizioni parrocchiali. Alcuni però affermano, che poichè i Comuni in forza della legge provinciale e comunale sono obbligati, in certi casi, in difetto di altri mezzi, a concorrere per la manutenzione dell'edifizio parrocchiale, e possono avere interesse che non siano cambiate le circoscrizioni parrocchiali, devono essere sempre intesi e consultati. Giustamente il Saredo (*Commento alla legge comunale e provinciale 1906*) osserva che quest'obbligo *eventuale* non può costituire un diritto *positivo* e *attuale* a favore dei Comuni. Solo l'esplicita disposizione dell'art. 127 del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 magggio 1908, n. 269, la quale tassativamente stabilisce: « E' inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime », attribuisce ai Comuni il diritto di essere consultati. Anche in questo caso, il Corazzini (*La Parrocchia nel diritto italiano*, pag. 728, n. 816) osserva che, rifiutandosi l'autorità ecclesiastica di sentire il Comune, prima di procedere al mutamento della circoscrizione, questi non può sospendere di propria autorità la prestazione del sussidio volontario. Se il sussidio sia obbligatorio per legge o per contratto, il Comune non potrebbe sospenderlo da sè, ma dovrebbe adire i tribunali.

In pratica noi stimiamo più prudente in ogni caso procedere in

questi mutamenti, d'intesa, per quanto è possibile, colle autorità civili, per evitare il pericolo di possibili rappresaglie. Cambiando la chiesa parrocchiale, il Comune un giorno o l'altro potrebbe rifiutarsi a concorrere alle spese di restauro o di ampliamento, col pretesto di non riconoscere come parrocchiale la nuova Chiesa, così pure il Fondo Culto potrebbe rifiutare la spesa per la casa canonica. Onde il parroco farà bene a sottoporre al Vescovo queste considerazioni nella dovuta forma, e a stare alle sue disposizioni.

CRONACA ECCLESIASTICA.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con decreto della S. C. Concistoriale del 25 luglio 1916 si sono rettificati, conformandoli a quelli civili, i limiti ecclesiastici fra la diocesi di Westminster e Northampton, attribuendosi alla prima il comune di Royston, che faceva parte della seconda. [Cfr. *Acta Ap. Sed.*, VIII, p. 317].

Con altro uguale decreto del 3 settembre si sono ampliati i confini della Diocesi di Prato attribuendole le seguenti parrocchie già spettanti alle diocesi finitime, cioè da quella di *Pistoia* le parrocchie di S. Salvatore a Vaiano, S. Martino a Sichignano, S. Miniato a Pupigliano, S. Lucia in Monte, S. Michele a Cerreto, S. Pietro Apostolo a Figline, S. Maria a Chiesanuova, S. Bartolomeo a Coiano, S. Maria Assunta a Narnali, S. Pietro Apostolo a Galciana, S. Maria a Capezzana, S. Ippolito in Piazzanese, S. Martino a Vergaio, S. Giusto in Piazzanese, San Silvestro a Tobbiana, S. Biagio a Casale, S. Pietro Apostolo a Iolo, S. Andrea a Iolo, S. Maria Maddalena a Tavola, S. Giorgio a Castelnuovo, S. Martino a Paperino, S. Maria a Cafaggio, S. Pietro Apostolo a Grignano, S. Maria del Soccorso e S. Giorgio a Colonica, S. Maria a Colonica, S. Pietro Apostolo a Mezzana; da quella di *Firenze* le parrocchie di S. Lorenzo a Pizzidimonte, S. Martino a Gonfienti, S. Cristina a Pimonte, S. Biagio a Cavagliano, S. Maria a Filettole, S. Paolo a Carteano, S. Michele a Canneto, S. Leonardo in Collina, SS. Giusto e Clemente a Faltugnano, S. Martino a Fabio, SS. Andrea e Donato a Savignano, SS. Vito e Modesto a Sofignano; in corrispettivo il Capitolo di Prato dovrà fare ogni anno il tributo di dieci libbre di cera ai due Cap. Catt. di Firenze e di Pistoia nella festa del rispettivo Santo Titolare [ib., p. 404].

Con la Bolla *Summa afficimur* del 21 settembre il Vicariato dell'Ho-nan meridionale è stato sdoppiato erigendosi il nuovo Vicariato Apostolico dell'Ho-nan orientale (p. 386).

Infine con pari decreto del 4 ottobre 1916 la Prefettura Apostolica

della Patagonia meridionale cilena è stata eretta in Vicariato Ap. col nome di Magellanense, in attesa di potervi costituire la nuova diocesi di Puntarenas (p. 406).

NUOVI CARDINALI. — Leggiamo nell'*Osservatore romano* del 10 novembre p. p. che « La Santità di N. S. ha deliberato di tenere il Concistoro Segreto il giorno 4 del prossimo dicembre, e quello pubblico il giorno 7 dello stesso mese.

« In esso la Santità Sua si degnerà di elevare all'onore della Sacra Porpora i seguenti Prelati Monsignori: *Pietro La Fontaine*, patriarca di Venezia; *Donato Sbarretti*, arciv. tit. di Efeso, Assessore del Sant'Offizio; *Augusto Dubourg*, arciv. di Rennes; *Ludovico Ernesto Dubois*, arciv. di Rouen; *Vittorio Amedeo Ranuzzi de Bianchi*, arciv. tit. di Tiro, Maggiordomo di Sua Santità; *Tommaso Pio Boggiani*, arciv. tit. di Edessa, Assessore della Sacra Congregazione Concistoriale; *Alessio Ascalesi*, arciv. di Benevento; *Luigi Giuseppe Maurin*, Vescovo di Grenoble, ora promosso alla Sede Arcivescovile di Lione; *Nicolò Marini*, Uditore di Sua Santità, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura; *Oreste Giorgi*, Segretario della Sacra Congregazione del Concilio.

Nel prossimo numero ne daremo distintamente i cenni biografici.

NUOVI VESCOVI. — Sono stati eletti, mons. Paolo de Huyn, da vescovo di Brunn, alla sede arcivescovile di *Praga*; mons. Ignazio Dubowski, vescovo di *Luck e Zytomierez* (Polonia) e amministratore apostolico di *Kaminietz* (ivi); mons. Pietro Fumasoni-Bondi ad arcivescovo titolare di Dioclea e Delegato apostolico nelle *Indie orientali*.

NOMINE PONTIFICIE. — Sono stati nominati, mons. Achille Locatelli, *Nunzio Ap. nel Belgio;* mons. Teodoro Valfré di Bonzo arcivescovo titolare di Trebisonda e *Nunzio Ap. in Austria-Ungheria;* mons. Alberto di Torregrossa, *Nunzio Ap. all'Argentina*; mons. Giuseppe Aversa, *Nunzio Ap. in Baviera*; mons. Angelo Scapardini, *Intern. Ap. al Brasile.*

Mons. Luigi Sincero, Uditore della S. R. Rota, e il R.mo P. Raffaele di San Giuseppe, dei Carmelitani Scalzi, *Consultori della sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.* Il R.mo P. Domenico Reuter, ex-generale dei Minori conventuali, *Consultore della Sacra Congregazione dell'Indice;* Mons. Augusto Boudinhon, *Consultore delle SS. CC. dei Sacramenti, del Concilio e dei Seminari e Università degli Studi.*

LUTTO NEL S. COLLEGIO. — La mattina del 5 novembre si spense serenamente in Roma l'E.mo Card. Francesco Saverio della Volpe, Camerlengo di S. R. C. e Prefetto della S. Cong. dell'Indice.

Discendente da nobile famiglia imolana, figlio del conte Ignazio e di Ortensia nobile Vazzolani, era nato a Ravenna il 24 dicembre 1844. Fece i primi suoi studi nel Seminario di Bertinoro e nel 1862 venne ammesso nel Pontificio Seminario Pio in Roma prescelto per la diocesi

d'Imola dalla s. m. di Pio IX, che fin da quando era Vescovo di quella città, era in ottimi rapporti con la nobile famiglia dei conti Della Volpe.

Ordinato sacerdote nel dicembre del 1867 entrava nell'Accademia dei Nobili ecclesiastici ove rimase fino al 1874, epoca in cui dal Sommo Pontefice Pio IX veniva nominato Canonico della Patriarcale Basilica di S. Pietro e suo Cameriere Segreto Partecipante, carica che il Prelato conservò fino alla morte dello stesso Pontefice. Dal Pontefice Leone XIII di s. m. Monsignor Della Volpe veniva nominato dapprima Suo Prelato Domestico e poscia Segretario della S. Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

In occasione della incoronazione dello Czar Alessandro di Russia il Della Volpe fece parte della ambasciata straordinaria inviata per la circostanza dal Sommo Pontefice e nel mese di agosto 1886 veniva nominato Maestro di Camera di Sua Santità. Succedendo quindi a Monsignor Macchi, quando questi fu innalzato alla Sacra Porpora il 31 dicembre 1891, veniva promosso a Maggiordomo dei SS. Palazzi Apostolici.

Dalla s. m. di Leone XIII veniva creato e riservato in petto nel Concistoro del 19 giugno 1899, lasciandolo a coprire l'alto suo ufficio palatino, nel quale, durante la celebrazione dell'Anno Santo, attese con zelo ed attività indefessa al disimpegno delle mansioni della sua carica. Nel Concistoro del 15 aprile 1901, veniva pubblicato Cardinale di S. R. Chiesa, Primo Diacono in S. Maria in Aquiro.

Nominato Prefetto dell'Economia della S. C. di Propaganda Fide e della « Camera degli spogli », ricoprì quella carica fino a che tali uffici in seguito alle riforme introdotte dal Sommo Pontefice Pio X non vennero soppressi; veniva poi dallo stesso Pontefice nominato nel 1911 Prefetto della S. Congregazione dell'Indice e in seguito alla morte del Cardinale Oreglia di Santo Stefano, nel Concistoro del 25 maggio 1914 veniva eletto a succedergli nell'alta dignità di Camerlengo di S. Romana Chiesa (1).

Fu uomo di grande pietà, di vita esemplare, che nelle diverse mansioni alle quali venne successivamente chiamato diede prova della sua integrità, del suo zelo indefesso, della sua devozione alla Chiesa al servizio della quale fu interamente spesa la sua vita.

NECROLOGIO. — *25 agosto 1916.* Mons. *Giov. Lancaster Spalding,* vescovo titolare di Scitopoli, già vescovo di Peoria (Stati Uniti).

27 settembre. Mons. *Modesto Augusto Vieira,* vescovo titolare di Archelaide, ausiliare dell'arcidiocesi di Marianna (Brasile).

4 novembre. Mons. *Antonio Stillemans,* vescovo di Gand (Belgio).

(1) Faceva ancor parte delle Sacre Congregazioni di Propaganda Fide, Propaganda per gli affari di Rito Orientale, Cerimoniale e R. Fabbrica di S. Pietro e della Commissione Amministrativa dei Beni della S. Sede.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXVIII

ATTI DELLA S. SEDE.

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XV.

PAG.

Motu-proprio *Seminaria Clericorum*, con cui si istituisce la nuova Congregazione dei Seminarii e delle Università degli Studi — 4 novembre 1915 3

Allocuzione Concistoriale *Nostis profecto* — 5 dicembre 1915 . . 5

Breve *Nihil tam aptum* su una nuova *Preghiera al S. Cuore di Gesù* indulgenziata — 4 dicembre 1915 9

Breve Apostolico *Ut praesens* al Re di Spagna circa la Bolla della Crociata — 12 agosto 1915 49

Elenco degli indulti concessi per la stessa Bolla alla Spagna e al Portogallo 51

Lettera a Mons. Menghini circa le sue pubblicazioni liturgiche — 30 novembre 1915 60

Allocuzione Natalizia: *È purtroppo vero*. - 24 dicembre 1915. . 89

Lettera su la devozione all'Agonia di N. S. G. C. — 4 dicembre 1915. 92

Lettera al Cardinale Vicario, circa i lutti della guerra e la necessità della preghiera e opere buone per affrettarne la fine — 4 marzo 1916 129

Allocuzione *Al Vescovo* ai quaresimalisti di Roma, circa la sacra predicazione — 6 marzo 1916 163

Breve *Cum Catholicae Ecclesiae* di indulgenza plenaria e parziale per una orazione onde ottenere la riunione delle Chiese orientali — 15 aprile 1916 209

Breve *Cum divinus Redemptor* di indulgenza parziale per una orazione a S. Pietro Apostolo — 27 aprile 1916 210

Lettera all'arcivescovo di Camerino su l'istruzione catechistica — 10 marzo 1916 249

Allocuzione *Dall'eloquente* del 28 maggio ai membri dell'Arciconfraternita di M. SS. Addolorata 285

PAG.

Decreto per una comunione generale dei fanciulli nel 30 luglio — 26 giugno 1916 289
Lettera laudatoria a Mons. Gennaro Galante — 26 maggio 1916. 289
Lettera al Generale dei Frati Minori, pel VII centenario della Porziuncola — 29 giugno 1916 290
Allocuzione sull'opera della S. Infanzia — 16 giugno 1916 . . . 325
Allocuzione ai fanciulli comunicatisi il 30 luglio 1916, secondo anniversario della guerra 364
Breve *Cum Biblia Sacra* su l'Istituto Biblico e le sue relazioni con le due Commissioni Pontificie per la Scrittura e per la Volgata — 15 agosto 1916 369
Lettera a Mons. Ghizzoni sul « Catechista Cattolico » — 7 giugno 1916. 373
Lettera al conte Zara, su la diffusione della buona stampa — 22 luglio 1916 374
Lettera ai Vescovi germanici sul dovere dei cattolici nell'ora presente — 8 settembre 1916 409
Discorso su recenti pubbliche bestemmie — 22 ottobre 1916. 444
Lettera al P. Ludovico Theissling, Maestro Generale dei FF. Predicatori, nel VII centenario dall'approvazione dell'Ordine — 29 ottobre 1916. 449

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO.

I.

Decreto sul c. d. Segreto della Salette — 21 dicembre 1915 . . . 61
Dichiarazione circa la potestà degli Ordinarii relativamente alla assoluzione degli eretici e apostati, in foro esterno e interno — 19 febbraio 1916. 131
Proibizione della « Rivista di scienza delle Religioni » – 12 aprile 1916 206
Decreto con cui vietansi le immagini della B. V. M. in veste sacerdotale — 15 gennaio 1913 e 29 marzo 1916 121
Istruzione circa le riserve episcopali dei casi di coscienza — 13 luglio 1916 375
Notificazione criminale — 13 luglio 1916 383
Dichiarazione circa l'assistenza passiva ai matrimoni misti — 2 agosto 1916 383

II. — SEZIONE DELLE INDULGENZE.

Decreto su le indulgenze della *Via Crucis* a favore dei soldati — 11 novembre 1915 10
Decreto d'estensione dell'indulgenza pei 15 Martedì di S. Domenico — 25 novembre 1915 11

Pag.

Decreto d'estensione delle facoltà relative alle indulgenze in favore dei soldati a tutte le nazioni belligeranti — 16 dicembre 1915 93
Decreto circa l'indulgenza *in articulo mortis* per la giaculatoria in lode del SS.mo Nome — 13 aprile 1916 212
Decreto circa la benedizione delle medaglie scapolari — 10 maggio 1916 250
Decreto su la comunicazione delle indulgenze ai terziari francescani — 7 giugno 1916 329
Decreto su la alterazione dei testi indulgenziati — 21 giugno 1916. 332
Sommario delle indulgenze del Terz'Ordine dei Minimi — 19 agosto 1915 411
Sommario delle indulgenze per i cordiglieri di S. Francesco di Paola — 19 agosto 1915 414
Decreto d'indulgenza alle Pie Unioni per l'incremento delle vocazioni religiose — 11 ottobre 1916 453

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE.

Beneventana. Decreto di attribuzione di tre parrocchie fin qui spettanti alla arcidiocesi di Benevento — 21 febbraio 1916. 169
Decreto in divieto al clero di partecipare ai balli di beneficenza invalsi nell'America Settentrionale — 31 marzo 1916 213
Dichiarazione circa l'uso della veste non talare, specie nel Canadà — 31 marzo 1916 215
Circolare circa gli ecclesiastici militarizzati — 16 giugno 1916 . . 334

S. CONGREGAZIONE SU LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI.

Clandestinitatis. Dichiarazione circa il matrimonio, nei casi in cui le leggi civili ne puniscano la celebrazione religiosa — 31 gennaio 1916. 94
Causa circa la liceità di un matrimonio — 28 gennaio 1916 . . . 132
Decreto circa l'irregolarità per difetto fisico contratto nella guerra attuale — 3 aprile 1916 217
Causa di presunta morte del coniuge — 25 febbraio 1916 338

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO.

Diocesi N. Causa Criminale. Delle pene che incorrono i sacerdoti cospiranti contro il proprio vescovo — 31 luglio 1915 . . 62
Oritana. Circa l'obbligo del servizio gratuito nelle chiese ricettizie — 27 marzo e 19 giugno 1915 170
Concordien. Jurispatronatus. Sui diritti del patrono dopo frustrato il concorso — 17 giugno 1916 416

Pag.

Hispalen. Jubilationis. Sul servizio extradiocesano — 19 giugno 1915 419
Decreto sul differimento o sospensione della provvista di benefici ecclesiastici in tempo di guerra — 14 novembre . . . 454

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE.

Decreto circa la non applicabilità del privilegio delle tre messe nel dì dei Morti al clero orientale — 13-22 marzo 1916 . . . 182
Decreto circa i Greco-Ruteni nell'America Meridionale — 27 marzo 1916 292

S. CONGREGAZIONE DELL'INDICE.

Condanna di opere: (Salvatorelli e Hühn, de Guernica, Keller, Mariavé) — 5 giugno 1916 251
Sottomissione del P. Cirillo Macaire 251

S. CONGREGAZIONE DEI RITI.

Mediolanen. Si determinano le Messe del due novembre pel Rito Ambrosiano — 10 ottobre 1915 11
Decreto su le preci in fine di Messa — 24 novembre 1915 . . 12
Decreto circa l'olio della lampada *coram Sanctissimo* — 23 febbraio 1916 134
Decreto circa il numero dei ministri nella consacrazione degli oli santi per le nazioni belligeranti — 23 febbraio 1916 . . . 135
Dubbi circa le Messe concesse nelle domeniche in cui si celebra la solennità esterna di feste trasferite — 12 febbraio 1916 . . 136
Decreto di ripristinazione della festa della Traslazione della S. Casa — 12 aprile 1916 252
Dubbi circa il giorno della celebrazione delle Sagre — 5 maggio 1916 253
Vizagapatamen et Nagporen. Circa il Calendario e le feste dei Titolari — 5 maggio 1916. 295
Dubbi circa la Messa del S. Cuore e le preci dopo la Messa — 2 giugno 1916 296
Rescritto su la Messa nelle feste dell'Addolorata — 9 agosto 1916 422

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFF. ECCL. STRAORDINARI.

Decreto sul titolo *Regina Pacis* da aggiungere alle Litanie della B. V. M. — 16 novembre 1915 13
Estensione della giurisdizione del Vicario Castrense Belga — 14 dicembre 1915 339

S. CONGREGAZIONE CERIMONIALE.

PAG.

Relazione d'ufficio circa alcune decisioni della Plenaria — 17 agosto 1916 455

Decreto di istituzione d'una nuova cappella pontificia annuale in suffragio dei Cardinali defunti 456

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI.

Dubbi circa l'obbligo di seguire la *Somma* e delle ventiquattro tesi filosofiche — 7 marzo 1916 218

Approvazione del regolamento dell'Accademia di S. Tommaso — 11 febbraio 1916 423

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA.

Dichiarazione su le facoltà straordinarie d'assoluzione pei militari e pei cappellani loro — 4 dicembre 1915 14

Dichiarazione circa l'obbligo dell'Ufficio divino pei chierici richiamati alle armi — 17 marzo 1916 183

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA.

Vicentin. Di nullità o rescissione della omonima sentenza rotale, *Exemptionis et funerum* — 11 marzo 1916 297

S. ROMANA ROTA.

Verulan. Iuris. patronatus Causa incidentale per spoglio di diritto — 8 luglio 1914. 14

Vicariatus Apostolici Sueciae. Nullità di matrimonio per parte del consenso — 19 agosto 1914 65

Londonen. Di legittimo smembramento di parrocchia — 5 agosto 1914 97

Oregonopolitan. Di pretesa nullità di matrimonio per simulato consenso — 6 luglio 1914 136

Beneventana. Praecedentiae. Circa il titolo del diritto di precedenza fra Confraternite — 4 giugno 1915 220

Vicentina. Exemptionis et funerum. Circa l'esenzione e i diritti funerari di un ospedale civico — 9 marzo 1915. 255

Neo-Eboracen. Di pretesa nullità del matrimonio Gould-Boni — 8 febbraio 1915 384

Corduben. Iurium. Circa il dominio e l'amministrazione di beni della cattedrale — 1° febbraio 1915 426

Limburgen. Contumaciae. Circa il rifiuto di stare in giudizio — 13 febbraio 1915 458

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

Pag.

Decreto circa il titolo di Internunzio 8 maggio 1916 . . . 254

STUDI.

Della puntatura Corale. Continuazione e fine della I Sezione: Art. 4. Quando si lucrano o perdono le distribuzioni . . . 19

Sezione seconda: Delle cause di dispensa dal Coro 68

Cap. I. Della causa di infermità. 69, 107, 143

Cap. II. Della causa di fisico impedimento 145, 185

Cap. III. Della causa d'utilità della Chiesa . . 264, 300, 345

Cap. IV. Cause scusanti secondarie 345

Sezione Terza. Effetti giuridici dell'assenza corale 389

Cap. I. Quando gli assenti perdono la distribuzione . . . 389

Cap. II. Natura della legge dell'ufficiatura corale 392

Cap. III. Se e come il beneficiato possa farsi aiutare da altri (Coadiutore e sostituto) 394, 430

Ricerche su la formazione del Clero. — (Continuazione e fine) 73, 107, 149, 192

Su l'obbligo del servizio gratuito nelle chiese ricettizie 173

Su le riserve episcopali dei casi di coscienza 378

CONSULTAZIONI.

I. Del valore delle regole di diritto, e specie della XXIX *in Sexto* « Quod omnes tangit, etc. » 22

II. Del diritto di patronato in concorso con la riserva pontificia 81, 115

III. Del diritto di funerare sui defunti negli ospedali 118

IV. Delle questue religiose ed ecclesiastiche, secondo il diritto civile 155

V. Se sia probabile l'opinione che nega l'obbligo di anticipare vespro e compieta nella previsione di impedimento pomeridiano 225, 270

VI. Su la competenza e lo stile della Segnatura. 308

VII. Se e come la Segnatura possa giudicare del « fatto » 351

QUESTIONI.

1. Se e come debbasi calcolare la scheda bianca nelle votazioni capitolari. 32

2. Circa l'obbligo di alcune prestazioni dei beneficiati al Vescovo 160

3. Circa la precedenza fra le congreghe, in specie le femminili . . 200

Pag.

4. Circa il *Dominus vobiscum* dopo le Litanie dei Santi, dinanzi al SS.mo esposto. 236
5. Circa l'obbligo di composizione per l'affranco di canoni . . . 319
6. Circa la Comunione per l'acquisto delle Indulgenze. 321
7. Su la parola « Deinde » nella formola dell'assoluzione. . . . 397
8. Diritti dei canonici di collegiate soppresse. 434
9. Su l'esibizione dei libri capitolari al Vescovo. 436
10. Circa l'interpretazione di un privilegio a favore dei *naturales* d'un luogo 460
11. Della Comunione agli infermi non digiuni 461

QUESITI MINORI.

1-14, p. 35; 15-20, p. 84; 21-24, p. 162; 25-29, p. 202; 30-46, p. 238; 47-48, p. 284; 49-55, p. 322; 56-68, p. 398; 69-82, p. 437; 83-92, p. 463.

RECENSIONI.

Asioli Luigi. *Vita di Gesù* 88-*bis*
D'Angelo Sosio. *Brevi cenni su la vita di s. Sosio* 88-*bis*
Isolani Rodolfo. *Parole di esortazione ai giovani congregati di Maria* 88-*bis*
Antoni Can. dott. S. *Il Decreto di Pio X su l'età della prima comunione.* 88-*bis*
Dell'Aversana Orabona L. *I doveri dei piccoli*. 88-*bis*
Falletti L. *Anime Eucaristiche*. 128-*bis*
Petrone Costantino. *Raccolta di discorsi* 128-*bis*
Massimi mons. Massimo. *La nostra Fede* 208-*bis*
Gazzo P. Ang. Fed. *I tredici martedì di S. Antonio* 208-*bis*
Da S. Lorenzo P. Giambattista, cappucc. *Nuovo mese Mariano* 208-*bis*
Jouve Ab. *Il Missionario della campagna*. 248-*bis*
Bitonti Gius. *Il « Pensiamoci bene »*. 248-*bis*
Desers Leone. *Dio e l'Uomo*. 248-*bis*
Oldrà P. A. *Corso di Conferenza* 288-*bis*
Traini Dom. *Amicizia cristiana*. 288-*bis*
Walter Giuseppe. *Il Sacerdote cattolico* 288-*bis*
Nicotra mons. Seb. *La scuola libera* 288-*bis*
Roberti P. Giu. *S. Francesco di Paola* 328-*bis*
D'Ambrosio E. *Crisantemi* 328-*bis*
Branchereau L. *Urbanità e convenienze ecclesiastiche* . . . 368-*bis*
Spedaliere Al. *Conferenze quaresimali* 368-*bis*
Ruez Amado P. R. *L'educazione religiosa* 368-*bis*
Criscuoli G. B. *In dolore panes.* Settenario 408-*bis*
Bovenzi Gio. Cris. *Il piccolo libro della direzione spirituale* . . 408-*bis*
Stella P. A. *Della cresima e dell'età che vi conviene* 408-*bis*

Pag.
Gargiulo Raff. *Biografia di Loreto Starace* 408-*bis*
Carbone mons. Cesare. *Le contese internazionali e il diritto cristiano.* 446
Botto sac. Vincenzo. *Del valore delle leggi di successione* . . . 447
Baruzzi mons. Domenico, *Consultazioni giuridiche* 447
Farrugia Nic. *Tractationes tres de Censuris* 448
Mazzella Or. *Il catechismo della guerra* 448
Castiglioni P. *Manuale di Diritto Canonico* 448-*bis*
Beraza Bl. *Tractatus de Gratia Christi* 448-*bis*
Vincente F. *Recentia Instituta* 488-*bis*

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Sunti di sentenze 204, 244, 404

CRONACA ECCLESIASTICA.

Pag. 44, 86, 123 (Statuti dell'Azione Cattolica), 163, 206, 246, 285, 325, 364, 407, 446, 470.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE.

Concistoro 86; Udienze e Allocuzioni 163, 284, 325, 364, 444.
Lettere Apostoliche 246, 407.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE.

Servi di Dio: Giov. Battista da Borgogna; p. 246; Giov. B. Stoeger 247; Giov. M. du Lau, e altri vescovi e sacerdoti, vittime della Rivoluzione francese 247; Luisa Borgiotti 154; 32 Religiose in Avignone, vittime della Rivoluz. francese 408; Gius. Bened. Cottolengo 408.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA.

206, 368. 470.

CENNI BIOGRAFICI DI NUOVI CARDINALI.

Cagliero, p. 45, Frühwirth, p. 46; Gusmini, p. 48; Mistrangelo, 44; Scapinelli di Léguigno, p. 47; Tonti, p. 44. Cfr. p. 471.

NUOVI VESCOVI.

87, 248, 288, 328, 408, 446, 471.

NOMINE PONTIFICIE.

88, 368, 471.

CARDINALI DEFUNTI.

E.mi Card. Girolamo Gotti, 207. Franc. Sav. della Volpe, 471.

NECROLOGIO.

88, 208, 248, 288, 446, 471.

INDICE ALFABETICO

(I numeri indicano le pagine)

A

Abiti prelatizii, in coro, p. 11 s.

Accademia di S. Tommaso A., 123 ss. – Statuti e costituzione 124; – facoltà di conferire le lauree, 425.

Accettazione della Morte; come sia necessaria nella giacul. « Sia lodato Gesù Cristo », 213.

Actio Nullitatis; come si prescriva, p. 355 s. 357.

Affezione nei benefici ecclesiastici, p. 81 s., 115 s.

Affrancazione di censi; se importa obbligo di composizione, 319.

Alleluia nell'Ufficio Piccolo della B. V., p. 162 s.

Altare privilegiato nelle tre Messe del 2 novembre 398.

Anniversario *late sumptum*, p. 399.

Anticipazione delle ore canoniche, 54 – a quale ora si possa porre, 441 – quando è come obbligatoria, 225 ss.; 270 ss., 441.

Appello in confronto alla causa di revisione, p. 352 ss – del contumace 458 s.

Arciconfraternita; se preceda la confraternita, 221 – per diritto particolare, 222.

Aspersione con acquasanta, del cadavere, degli sposi, ecc. 399 s.

Assenza corale; effetti giuridici, 389 ss. – quando formi colpa e obblighi alla restituzione, 392 ss. – come quella si eviti, 392 s.

Assistenza passiva ai matrimoni, 383 s.

Assoluzione; formola, 397.

Assoluzione di eretici e apostati: facoltà del Vescovo e metodo, p. 131 s.

Assoluzione funebre nel triduo della Sett. Santa, 163.

Astinenza nei giorni festivi: facoltà del Vescovo, 202.

Attore, per causa di appello, 16 s.

Azione cattolica. Nuovo statuto pratico per l'Italia, 123.

B

Balli di beneficenza: come e dove proibiti, 214.

Bandiere che possono benedirsi, 403.

Basilica; circa il colore dei parati, 85.

Battesimo per delegazione del parroco, 284.

Benedizione col SS.mo nella processione delle Quarant'Ore, 85 – Canto dopo l'*Oremus* e prima della B., 43 s.

Benedizione della donna dopo il parto, 401 s. – di bandiere, 403.

Benefici ecclesiastici, differimento, 454.

Beni ecclesiastici. Potestà del Vescovo su la loro amministrazione, 402 – investimenti da evitarsi, 402.

Bolla Crociata per la Spagna, Portogallo, ecc. (Nuova), 49-59. Origine e storia, 49 s. – Pubblicazione 51, 58. – Uso dei privil., 51 s, 57 s. – Sommarii, 51, 59. – Indulgenze, 52 s. – Indulti: circa il tempo di interdetto, 53 la Messa e l'Ufficio, 54 – circa la confessione e i voti, 54 s. – circa impedi-

menti delittuosi. 55 – circa le composizioni. 56 – circa l'astinenza e digiuno. 57 – circa gli oratori privati, 58.

Boy-Scouts; v. Giovani Esploratori, 403.

C

Cadavere; quando possa considerarsi *moraliter praesens*, 84.

Calendario diocesano per religiosi, 295.

Canonico circa la residenza, 323 – circa la presenza o assenza in coro, 20, 106 ss. Vedi *Puntatura*.

Canonico-parroco; circa le distribuzioni, 267 ss. – in chiesa diversa dalla cattedrale, 267 – quali occupazioni si intendano parrocchiali, 268 s. – nelle Chiese Recettizie, 269 s.

Canonico Curato; circa la presenza in coro, 20 – circa la residenza, 323.

Canonici Comparroci in una parrocchia ceduta ai Regolari, 38.

Canonico Penitenziere. Se può essere Procuratore del Capitolo, 203 – se perda le distribuzioni confessando fuori della ch. capitolare, 284, 301 s. – condizioni per cui le lucra, 301 ss. – se possa essere professore in Seminario, 323.

Canonico-teologo; circa le distribuzioni, 304, 307.

Capitolo; intervento in funzioni: quale numero di capitolari occorra, 35 s. – di collegiata soppressa, 434 s. – diritti su la chiesa cattedrale e suoi beni, 427 ss.

Caponaria, sorta di strenna, 160 s.

Cappellani Militari e altri sacerdoti appartenenti all'esercito: facoltà circa le confessioni, 14 – circa Messe, indulgenze, ecc., 93 – circa le Ore canoniche 183 s. – circa le distribuzioni corali 190 – loro condizione giuridica dinanzi agli Ordinari del luogo, 334 ss.

Cappellano Militare d'un ospedale; quanto ai funerali, 120 s. – con pompa, 122.

Cardinali, funzioni e funerali, 455 s.

Casi riservati episcopali: nuova Istruzione, 375 ss. – sua opportunità, 380 s. scopo e precarietà della riserva, 375. 379 quantità dei casi. 376. 379 qualità, 376 ss., 381 – divieti 376. 379 – quanto a peccati carnali, 379 s. – facoltà di assoluzione, 377 ss., 380 ss. – evoluzione del diritto relativo, 378 ss. – se sia valida in confronto ai parroci, 380 s. – pubblicità della riserva, 381 – cessazione *a iure* 381 s. – Obbligazione dopo morto il Vescovo 467 s.

Cassazione; circa l'esame del fatto 358 ss. – confronto con la Segnatura (v. q.), 363 s.

Catechismo; obbligatorietà e necessità, 249 s. – uniformità nell'insegnamento, 373 s.

Cattedrale; se l'amministrazione spetti al Vescovo solo o al Capitolo, 427 ss.

Cattedratico e caponaria, 160 s.

Cera da altare, 84 s., 239.

Cerimoniere; se debba assumere la stola, 242.

Chiesa e Capitolo, 264 s.

Chiesa parrocchiale eretta a cattedrale, 427 s.

Chiese Recettizie, indole delle medesime, 174 – se siano veri capitoli, 174 s. – circa l'ammissione, 170 s. – se le porzioni siano veri benefici, 175 s. – se almeno quelle dei Canonici e Dignità, 176.

Cimitero; è accessorio della chiesa, 429.

Cittadinanza, 460 s.

Clandestinità, come si dispensi *in art. mortis* 95.

Coadiutore (Canonico); circa lo stallo da assumere, 324 – figura giuridica 394 – con quale diritto si crei, 395 – norme che lo riguardano, 395.

Collegiata soppressa esiste in anima 434 – ed è rappresentata dai superstiti, 435 – come collegio, se sono tre, 435 – diritti di insegne e altro, 434 s. – nomine di nuovi canonici, 435 s. – onorari, 436.

Colletta d'elemosine e accattonaggio, 155-159.

Colletta pro pace; se possa dirsi dopo il *Tantum Ergo*, 162 – precedenza su le altre, 244.

Commissione di giudizio in Segnatura, 311 s.

Commissione Biblica, 369 sue relazioni di superiorità su l'Istituto Biblico, 371 ss. facoltà esclusiva del conferimento di laurea, 372.

Commissione per la Volgata, 370 – sue relazioni con la Commiss. Biblica, 372.

Composizioni per affranco di censi, 319.

Comunicazione dei beni spirituali, 438 – non si estende, per sè, alle indulgenze, 438 – delle Indulgenze fra i tre Ordini francescani, 329 ss. – in ispecie pei Terziari, 331 ss.

Comunione in fine di Messa: ordine delle Preci, 297 – per l'acquisto di Indulgenze, 321 s. – intenzione prescritta, 322 – di infermi, *inconsulto parocho*, 442 – non digiuni, 461 ss. – tovaglia della Mensa, 464.

Concordato Napoletano del 1818, circa le riserve beneficiali, 117.

Concorso per cura d'anima: se il Vescovo possa dare la preferenza ai candidati di parrocchia diversa dalla vacante, 325 – nelle parrocchie, 418 – di giuspatronato ecclesiastico, 418 s. – e anche laico, per diritto particolare, 416 s., 419 – diritto del patrono, in caso di frustrazione, 417 ss. – sospensione, 454.

Condizione nel consenso matrimoniale 66 s., 139 s., 386 s. – deve essere dedotta in *patto*, ivi.

Confessione a sacerdoti militari, 14.

Confraternita; norme quanto alla precedenza, 200 s., 220 ss. – del SS. Sacramento 221 – sepoltura, 469.

Congregazione (Nuova) degli Studi e Seminari, 3 ss.

Congreghe circa la precedenza, 209, 220 ss. – femminili, 201. – *V. Confraternita*.

Consenso agli atti capitolari, 22 s., 26-31. – in delitto, 64 s. – nel matrimonio, 68 s. – intenzione richiesta, 385 ss. – simulazione di – 137 s.

Consuetudine circa le distribuzioni, 71 ss. – nel diritto funerario, 120 s.

Consuetudine in materia di concorsi, 419.

Contumacia, sua punizione, 383 prova e appello, 458.

Cooperazione al delitto, anche per semplice consenso, 64 s.

Coro (dispensa dal). Cause canoniche, 68 ss., 102 s., 143 s., 145 ss.

Cospirazione di sacerdoti contro il Vescovo, come si punisca, 63 s.

Croce da inalberarsi nei funerali, 122 – pettorale, su la cappa, 455.

Crocifisso in terra, durante l'esposizione del « Sepolcro », 162.

Cumulo di pene, 64 – di indulti, 464.

Cura delle anime; si regge indipendentemente dalla proprietà della chiesa, 428.

D

Danze di beneficenza nell'America Settentrionale, 213 s.

Decorazioni su gli Abiti Corali, 240.

Dedicazione di Chiesa (festa); a qual giorno possa fissarsi, 253 – della Cattedrale, se obblighi la diocesi, 253 s.

« Deinde » nella formola d'Assoluzione, 397 s.

Delegati Apostolici. Nuove norme, 255.

Diminuzione nel conferire i benefici: quale venga proibita, 177 ss., 324.

Dimora mensile per la liceità del matrimonio, quale debba computarsi, 133.

Diocesi. Dismembrazione di territorio, 169 s.

Dismembrazione di parrocchie, 98 – cause, formalità e modo, 98 s. – di missioni, 99 – compenso alla matrice, 101 – non può farsi *sede vacante*, 443.

Distribuzioni (V. Puntatura Corale). A chi sono dovute, 18 – in caso d'assenza giustificata, 69 ss. – enumerazione pratica dei casi in cui *non* si lucrano, 389 ss. – quotidiane, 71 – inter praesentes, 71 – avventizie e straordinarie, 37.

« Dominus Vobiscum » dopo le Litanie dei Santi, e innanzi al SSmo esposto, 236.

Donne nel canto alternativo in coro, 239 – nelle funzioni cardinalizie, 455.

E

Edificazione su suolo altrui, 429 s.

Eresia e apostasia: come e da chi si assolva, 131 s.

Errore, come vizi il consenso matrimoniale, 67 s., 141, 386 s.

Esaminatori Sinodali quanto al giuramento, 443.

Esenzione in genere, 259 – di ospedale, 259 s. – come si provi, 260 s. – come si estenda, 261 – se si acquisti per prescrizione, 261.

Esequie funebri; concetto ecclesiastico, 262 s. – forma in uso negli ospedali, 262 – se queste possano aversi come vere esequie canoniche, 263.

Esercizi spirituali come causa d'assenza dal coro, 345 s.

F

Fallenze dalla Conventuale, 37.

Fazzoletto nel battesimo, 85.

Feste di Santi celebrate per voto secolare, 41 s.

Funerali; diritto del Parroco di domicilio, 118 – per soldati; nella domenica, 238 – discorsi commemorativi, 238 – nel triduo della Sett. Santa, 163.

G

Giovani Esploratori, loro carattere laico, 403. Cfr. *Bandiera*,

Giubilazione, 184-190 – Origine, 184 s., 420 – Evoluzione da capitolare a personale, 420 s. – Condizioni, 185 ss. – per diverse chiese, 186 e 419 ss. – prassi, 187 – oneri del giubilato, 187 ss. – del canonico con coadiutore, 188.

Giuramento non deve deferirsi al reo in causa criminale, 62.

Giuramento per gli Esaminatori Sinodali, 443.

Giuspatronato, vedi *Concorso, Patrono.*

Gloria Patri, nella *Via Crucis*, 465.

Greco-Ruteni cattolici nell'America, 292 ss. – loro diritto, ivi.

I

Immagini di M. SS. in abiti sacerdotali, si vietano, 212.

Impedimento fisico dal coro, 145 s. – persecuzione, 147 s. – sospensioni, 148 s. – servizio militare, 190.

Incensazione, del *Magnificat*, 465.

Indissolubilità, elemento essenziale del matrimonio, 386 ss. – volontà contraria, quando invalidi il consenso, 387, ss.

Indulgenze circa l'applicabilità ai defunti, 202 – perdonsi per alterazione della formola prescritta, 332 s.

Indulgenze. Per nuove preghiere: al S. Cuore di Gesù, 9 – per la riunione degli Orientali, 209 s. – a S. Pietro Primo Papa, 221. – Per pii esercizi: *Via Crucis* (pei soldati), 10 – martedì di S. Domenico, 11 – accompagnamento del S. Viatico, 398 s. – Per giaculatorie: « Sia lodato Gesù Cristo », 212 s. della *Via Crucis* per crocifissi di militari, 10 – dell'*Ora della Desolata*, 321 – circa la Comunione prescritta, 321 s. – della *Bolla Crociata*, 52 s. – delle Stazioni Romane, 52, 412 – della Porziuncola, 290 s. – pel Terz'Ordine di S. Francesco, 329 ss. (cfr. Comunicazione, 331) – pel Terz'Ordine secolare dei Minimi (Sommario), 411-413 – pei Cordiglieri di S. Francesco di Paola, 414-415 – nel centenario Domenicano, 452 – alle Pie Società per le vocazioni, 453.

Indulgenza *toties quoties*; come possa applicarsi a diversi defunti, 398.

Infanzia (Santa). Opera della, 325 ss.

Infermità come causa di dispensa dal coro, 69 ss. – condizioni, 69 s., 102 s., 143 s – temuta, 103 s. – casi specifici di infermità (poda-

gra, cecità, sordità), 106 s. - decrepitezza, 106 e 145 convalescenza, 146.

Internunzi Apostolici; nuove norme, 254.

Irregolarità *ex defectu corporis*, nella guerra presente, 217.

Istituto Biblico, 370 – norme definitive, 371 ss. – facoltà circa i gradi minori, 371 s.

L

Laici in Coro, 466.

Lampada del SS. Sacramento: mitigazione che può concedersi dai Vescovi, 134 s. – cfr. *Luce elettrica*.

Lazzaro (San) della parabola: suo culto, 439.

Libri capitolari; diritto del Vescovo di richiederli, 436 s. – specie in S. Visista, 437.

Libri proibiti (Nuovi), 251 s.

Litanie « Regina Pacis », 13 – *Ora pro eis*, 437.

Litanie dei Santi, 236 ss.

Luce elettrica nel culto pubblico e privato, 400 – in sostituzione di candela o lampada, 400 – entro o intorno al trono del SS.mo, 441.

M

Matrimonio: fine primario e oggetto formale, 66, 385 – oggetto del consenso, 67, 385 – sanazione per coabitazioni, 68, 139 ss. – senza presenza del Parroco, 94 ss. – quanto alla liceità, per parte del parroco che lo benedice, 133. – V. anche *Consenso*, *Condizione*, etc.

Matrimoni misti circa l'assistenza passiva, 383 s.

Medaglie Scapolari, 239 – debbono benedirsi ogni volta, 251.

Messa ante auroram et post meridiem, 54.

Messa cantata in solennità trasferite alla domenica, 39.

Messa parrocchiale; non v'è obbligo di cantarla, 39.

Messa Conventuale; obbligazione, 37 – dispensa dall'applicazione non include quella dell'officiatura, 37.

Messa solenne in confronto della piana, 442.

Messa esequiale *ut* in die obitus, bassa, si proibisce nei doppi, 40 – *praesente cadavere* nei doppi, non si può che cantare una messa solenne, 41 – praesente *moraliter* cadavere, 84.

Messa di requie corale in una Vigilia, 242 s. – in Quaresima, 241 – nell'Ottava di Pasqua, 241 – per bambini, 241 – Gregoriana, 466.

Messa votiva del SS. Cuore di Gesù, quando proibita, 296 s. – nel I venerdì, come vada disposta, 438 s.

Messa di solennità trasferita, 136.

Messa dell'Addolorata nella III Domenica di settembre, 422 s. – della S. Famiglia, 465.

Messe affidate ad altri sacerdoti: cautele prescritte, 403 s.

Messe legate quanto alla tassazione di elemosina, 202.

Militari. Concessioni per essi, 10. 183 190. – Dichiarazioni circa le medesime, 14, 183 s. – Estensioni, 93.

Militarizzati (chierici e sacerdoti), 334 ss., 339 – cfr. anche *Cappellani*.

Minimi Terziari e Cordiglieri, 411 s.

Minorenne suoi privilegi giuridici, 17.

Missioni, dismembrazione, 99 s.

Modernismo. Rivista proibita, 206.

Morte del coniuge. Caso di presunzione, 338 s.

Motivazione di sentenza, quando influisca nel dispositivo, 300.

Motu-proprio (clausola) nei rescritti di grazia, 222 – circa il danno di terzi, 224.

N

Natale. Messa di mezzanotte, 401 – Comunione nelle Case di Religiosi, 400 s. – Novena, 465.

Naturales loci, 460.

Nome di Maria. Messa della festa, non può solennizzarsi nella domenica fra l'ottava della Natività, 42.

Notorio (Processo ex-), 62 s.

O

Olii Santi. Consacrazione: dispensa sul numero degli assistenti, 135.

Ora legale: *può* osservarsi anche per i doveri ecclesiastici, 322 s.

« Ora pro eis » nelle litanie lauretane, 437 s.

Ordine Domenicano, elogio storico, 448 ss.

Ore Canoniche; come vi sian tenuti i chierici militari, 183 s., 225 – anticipazione (v. q.), 54 – quando e come obbligatoria, 225, 235 – e indole dell'obbligo, 227 ss., 270 ss.

Oremus dopo amministrata la S. Comunione, ora ha la conclusione *Per Dominum*, 42.

Orientali. Riunione loro alla Chiesa cattolica, 209 s. – quando son compresi nelle Cost. Pontif., 182 s. – circa il giorno dei Defunti, 183 – circa la molteplicità di Messe, 183 – concelebrazione e *parecclesiae*, 183. V. pure *Greco-ruteni*.

Ospedale; quanto al domicilio e funerali dei ricoverati, 118 s. – specie dei militari, 120 s. – quanto alle esenzioni in materia di funerali, 255-264; 297-300.

Ottava di Santi Titolari o Patroni, 295 s.

Ottava di II classe, non influisce su le feste occorrenti, 40.

P

Paramento, 466 s.

Parrocchia ceduta a Regolari, 38. trasferimento, 469.

Parroco; circa l'amministrazione di censi e beni parrocchiali, 16, 17 – giurisdizione su ospedali, 255 ss. – circa l'assistenza passiva ai matrimoni, 383 ss.

Patronato in concorso con la riserva, 115 s.

Patrono ecclesiastico e laico, 416 – obblighi e diritti riguardo al concorso per le parrocchiali, 417 ss. – di una parrocchia dismembrata, 243.

Patrono (Santo) del luogo, circa l'ottava, 295 s., 404.

Porziuncola. Indulgenza, protratta per l'anno corrente, 290 s.

Possesso (Presa di). Suoi effetti, 172 s. 181.

Possessore (terzo) nella causa di spoliazione, 16.

Praefatio pei Defunti, nel Rito Ambrosiano, 12.

Precedenza nelle confraternite, 200 s., 220 s.

Preci dopo la Messa, 12: celebrata per Comunità in pii esercizi, 296 s. – seguendo la Comunione, 297.

Predicazione norme da seguire. 164 ss. – se e quando scusi l'assenza dal coro. 343, s.

Preghiere nuove indulgenziate: Al S. Cuore di Gesù, 9 – per la riunione degli Orientali, 210 – a San Pietro I Papa, 211.

Presenza in coro, quale si richieda, 18 ss.

Prescrizione nell'acquisto di privilegi, 260 s. – 298 ss. delle azioni di nullità e restituzione, 355 ss.

Privilegi, 259 s. – se e come si acquistino per prescrizione, 260 s.

Processo di Beatificazione come causa scusante dal coro, 347 ss.

Puntatura Corale (V. nell'Indice progressivo apposito studio).

Q

Quarant'Ore processione e benedizione, 85.

Quarta funeraria, 468 s.

R

« Regina Pacis » nelle Litanie, 13.

Regolari nel governo d'una parrocchia, ceduta loro dal Capitolo, 38.

Regulae *Juris* in genere, 23 ss. – loro classifica, 23 s. (*brocardicae*, 24), autorità e valore, 25 s. – eccezioni, 26 – estensioni, 26 – in specie, della reg. *Quod omnes tangit* e sua applicazione, 26 ss. (cfr. Consenso agli atti capitolari).

Rescissione di sentenza, in Segnatura, 299 s. – se comporti l'esame del fatto, 312 ss. – se possa farsi dal giudice *a quo*, 315 s.

Res judicata; come si discuta in Segnatura, 297 s., 298., 353 ss. si riflette sul dispositivo, non su la motivazione di una sentenza 300.

Residenza per canonici corali, 323 – in caso di alternativa, 323.

Restitutio in integrum; quando si conceda in Segnatura, 298 s. – quando vada prescritta, 355 ss., 357.

Reversione al diritto ante-tridentino, 418 s.

Revisione di sentenza, 314, 316 s.

Revocazione di sentenza 317 – termine di prescrizione, 356 ss. – se implichi l'esame del fatto, 359-363.

Riserva nei benefici ecclesiastici, 81 s., 115 s.

Riserva episcopale dei casi di coscienza: nuove norme, 375 (cfr. Casi Riservati).

Riti. Ambrosiano: messe del 2 novembre, 11 s. – Orientali (v. q.).

Rito doppio nell'Ufficiatura e Messa funebre, 399.

Rito, transito dal greco-ruteno al latino, 293.

Ritratto del defunto nei funerali, 241.

Rituale nuovamente riformato, come sia obbligatorio, 42, 465.

Rosario (Festa del SS.), trasferimento delle Indulgenze, 439 e Messa solenne, 439.

S

Sacerdote *in nigris* nelle esequie, 203.

Salette (Segreto della). Proibizione di commentarlo in scritto, 61. – Si permette però la devozione a M. SSma Riconciliatrice, della Salette, ivi.

Scheda bianca nelle votazioni, 31 ss.

Segnatura. Origine e riforme, 308 s. – Ultime determinazioni, 309 s. – Nuovo stile in uso, 297 s. – sua competenza nel *fatto* e nel *diritto*, 308 ss., 352 ss., ufficio proprio 311 – sue analogie con la *Cassazione*, 314, 358 ss., 363 s.

Seminari. Sollecitudini della S. Sede per essi, 3 s. – Istituzione di una nuova Congregazione in proposito, e sue relazioni con quelle degli Studi e della Consistoriale, 4 s. – Si riconfermano le leggi di Pio X sui Seminari, 5. – Ammissione: condizioni requisite e loro previa cognizione, 73 s., 108 s., 149 ss. – cognizione dell'indole, 149 ss. – quantità degli ammissibili 191 ss.

Sentenza; quando si annulli o riformi in Segnatura, 298, 312 ss. – reclamazione, revisione, revocazione, 316 ss.

Sepoltura ecclesiastica, 468 s.

Servizio gratuito nelle Recettizie, 170-189.

Servizio Militare quanto alle distribuzioni, 190 s.

Simulazione di consenso matrimoniale, 137 ss. – sua prova 138.

Solennità dell'ufficiatura funebre, 399.

Solennità traslate. Messe che si possono celebrare, 440.

Sommo Pontifice. Sua situazione in Roma, 7.

Sospensione (Spreto della); come si punisca, 383.

Sostituzione corale. Concetto, 430; causa e modo 431 s. – chi possa essere assunto a sostituire, 432 s. – diritti e doveri, 433 s.

Spoliazione, 15 ss. – azione contro il terzo, 16.

Stampa cattolica; dovere di favorirla, 374 s.

Statuti capitolari; circa le distribuzioni agli infermi, 72.

Stola non può portarsi sopra la mozzetta nelle processioni, 41 – bianca o violacea, nell'imporre lo scapolare dell'Addolorata, 438 – se, e quando debba portarsi dal Cerimoniere, 241.

Stola doppia; uso tollerato anche pel Viatico e Estrema Unzione, 40.

Strenne episcopali, carattere della prestazione, 160 s.

Summa Theologica di S. Tommaso, come testo, 218 – se obbligatorio fuori d'Italia, 219.

T

Terziari Francescani. Ascrizione, 242. - Terziari francescani secolari: in chiesa non propria, come guadagnino le indulgenze, 329 ss., 331 s. Regolari; circa la comunicazione di indulgenze, 330, 332. Minimi (v. q.).

Tesi (XXIV) filosofiche; quale norma direttiva, 218 s.

Teste unico, quando provi contro il vincolo, 389.

Titolari (Santi) delle Chiese, 404 – circa l'ottava, 295 – loro mutazione, come si permetta, 296.

Traslazione della S. Casa; festa obbligatoria in Italia, 252 s.

Tre Messe nel dì dei Morti; non si estendono agli Orientali, 182 s. – quali siano nel Rito Ambrosiano, 11.

U

Ufficiatura funebre; quanto al numero dei notturni, 42 s.

Ufficio Parvo B. M. V., 162 – Calendario in chiese di monache, 467.

Utilitas Ecclesiae in materia di distribuzioni corali, 264 ss. – 300 ss. 341 ss. – consuetudini e statuti che la riguardino, 265 s.

V

Vacanze dal coro, 21 s., 69 s.

Vacazione dei benefici ecclesiastici, *Apud Curiam*, e *apud Sedem*, 82 s.

Vescovo; facoltà circa l'assoluzione dell'eresia, 131 s. circa la lampada del SSmo, 134 – circa i chierici e sacerdoti militarizzati, 334 ss. – circa l'investimento di beni ecclesiastici, 402, 427 circa l'astinenza, 202 – circa la tassazione delle Messe, 203 – circa l'obbligo della veste talare, 216 – circa i beni della cattedrale, 427 ss.

Veste talare quando e dove in obbligo, 215.

Vescovo Castrense d'Italia, 334 ss.

Vicario Capitolare; se lucri le distribuzioni, nell'assenza, 344 – non può fare dismembrazioni, 443.

Vicario Castrense Belga, 339 – si dichiara e estende la sua giurisdizione su gli ecclesiastici militarizzati, 340.

Vicario Generale non è Ordinario, 224 – non può concedere le testimoniali per Confraternite, 224.

Vocazione. Necessità e modo di conoscerla, 74 ss., 108 s., 149 s. – religiosa, 453.

Votazioni capitolari. Cfr. Consenso, scheda bianca, universitaria, 26 s. – forma canonica, 33.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

15708
Monitor ecclesiasticus
1915
CBPac

1915 15708
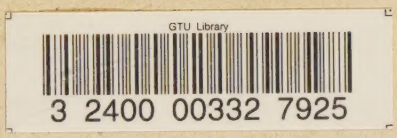
GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709